DELLA

AMMINISTRAZIONE

MILITARE.

Boldrino

DELLA

AMMINISTRAZIONE MILITARE

DEL MARCHESE

F. CIBO-OTTONE

Direttore-Capo di Divisione al Ministero della Guerra
Commendatore dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
Uffiziale della Legion d'onore di Francia.

L'Idée de l'administration renferme celle de l'ordre, de l'économie, de l'abondance et de la célérité des mouvements.

(MORIN, *Théorie de l'adm. militaire*).

SECONDA EDIZIONE AMPLIATA

VOLUME I.

TORINO
TIPOGRAFIA G. CASSONE E COMP.
Via S. Francesco da Paola, N. 6.

1863.

Vedere RR. DD. 26. febb. 20 magg. e 30. aprile 1865 relativi all'assegno individuale di decorato, alla competenza legna ed alla razione di pane

TAVOLA ANALITICA.

PARTE PRIMA.

DELL'AMMINISTRAZIONE MILITARE NEI TEMPI ORDINARI.

VOLUME I.

TITOLO I.

DELL'AMMINISTRAZIONE IN GENERALE.

TITOLO II.

REGOLE E FORMALITA' D'APPLICAZIONE GENERALE NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI.

TITOLO III.

ASSEGNAMENTI PECUNIARI.

TITOLO IV.

ASSEGNAMENTI IN NATURA.

TITOLO V.

DEL DRITTO E RAGIONE AGLI ASSEGNAMENTI (*competenze*) SÌ IN DANARO CHE IN NATURA.

TITOLO VI.

AMMINISTRAZIONE PRESSO I CORPI.

TITOLO VII.

SPECIALITA'.

TITOLO VIII.

SERVIZI DELL'ARTIGLIERIA E DEL GENIO.

TITOLO IX.

STATI MAGGIORI — INTENDENZA MILITARE.

VOLUME II.

TITOLO X.

SERVIZIO SANITARIO.

TITOLO XI.

SERVIZIO DELLE SUSSISTENZE MILITARI.

TITOLO XII.

DELLE SCUOLE ED ISTITUTI MILITARI, DEGLI ORDINI MILITARI.

TITOLO XIII.

CAVALLI — DEPOSITI STALLONI.

TITOLO XIV.

GUARDIA NAZIONALE MOBILIZZATA.

TITOLO XV.

DELLE PENSIONI MILITARI.

Moduli *di verbali, atti amministrativi e* **Tariffe** *delle paghe ed assegnamenti agli uffiziali, sott'uffiziali, caporali e soldati di ogni grado e d'ogni arma, ed ai personali vari dipendenti dal ministero della guerra.*

PARTE SECONDA.

DELL'AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ESERCITO IN CAMPAGNA.

VOLUME III.

TITOLO XVI.

DELL'AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ESERCITO IN CAMPAGNA.

AGLI UFFIZIALI

DEL CORPO D'INTENDENZA MILITARE.

Già vostro collega per lungo corso d'impieghi nell'amministrazione militare, applicando allo studio di essa, con Voi, sia nel tempo di pace come in quello di guerra, appresi a conoscere i bisogni dell'Armata, appresi quanto difficile e grave sia il còmpito dell'Amministrazione che debbe provvedervi.

Col lavoro che vi presento, lo scopo io mi proposi di raccòrre come ad epitome quanto alle discipline amministrative si riferisce nei tempi ordinari di pace, arduo essendo il ricercarle nella congerie delle disposizioni a tempo emanate.

Sulle tracce poi del dettato dai più classici Autori, e colla scorta degli ordinamenti attualmente in vigore, fu mio studio di comporre un insieme di precetti e di norme per l'eseguimento dei molti importanti servizi coi quali esser denno amministrate nei tempi di guerra le armate in campagna.

A Voi pertanto io mi compiaccio intitolare questo qualunque sia mio lavoro, almen quale un ricordo per me grato e imperituro d'aver fatto parte di codesta onorevole Instituzione.

Fu mio pensiero di esservi utile coll'additarvi, raccolte in breve, le discipline vigenti, e coll'esporvi quanto di meglio nelle cognizioni amministrative per agevolarne l'applicazione.

Questo solo fu il modesto mio intento, ed ove il raggiunga, sarà per me il guiderdone d'ogni altro qualunque il maggiore.

Settembre 1863.

F. CIBO-OTTONE.

PREFAZIONE.

Nel 1859 scrivevamo *Dell'amministrazione militare presso le armate in campagna.* — Era quello un lavoro di circostanza — in quel momento appunto che l'esercito Sardo scendeva nei campi di Lombardia coll'alleato esercito di Francia per combattervi la guerra dell'indipendenza italiana.

Era dell'opportunità il raccorre in un tutto insieme il da farsi nelle difficili contingenze di guerra, onde sovvenire a tutti i bisogni di un'armata, e porgere, per così dire, una guida a chi coll'opera sua intender dovea alla esecuzione dei diversi rami di servizio amministrativo, seguendo, laddove aveasi difetto di prestabilite discipline, i principii teorici secondo il dettato dei migliori autori, o l'esempio di quanto già si praticava presso le altre armate.

Comunque, un tal lavoro fu bene accolto e con favore, ed esauritane tantosto la edizione, se ne richiedeva la riproduzione.

D'allora in poi risorse il Regno d'Italia — l'esercito fu recato a grandi proporzioni — i funzionari dell'amministrazione aumentati — ampliati i servizi — nuovi ordinamenti — nuove discipline s'introdussero, e si accrebbero o si modificarono le preesistenti.

Riordinati i quadri dei funzionari, si chiamarono a farne parte quelli pure degli altri Stati annessi, presso i quali l'amministrazione militare retta era in gran parte con norme diverse.

Anzichè pertanto riprodurre semplicemente quell'edizione del 1859, ristretta com'era ai servizi pel tempo di guerra, credemmo miglior disegno epilogare dall'ingente collezione e della *Raccolta* e del *Giornale* quelle sparse disposizioni che si riferiscono ai principali e più essenziali servizi anche pei tempi ordinari di pace, e presentare così un insieme in cui ognuno potesse trovare una guida per uniformarsi nei modi d'amministrazione e nell'applicazione delle regole generali vigenti.

Riformata poi la stessa edizione del 1859 ed ampliata con nuove ed importanti aggiunte, viene dessa a compiere la presente opera quale *seconda parte*, sotto l'unico titolo *Dell'amministrazione presso l'esercito in cam-*

pagna, mentre la *prima parte* tratta essenzialmente dei principali servizi nei tempi *ordinari di pace* e delle regole colle quali essi sono amministrati.

Nella prima parte le materie sono divise in 15 titoli, cioè:

TITOLO I. — Dell'amministrazione in generale;
— II. — Delle regole e formalità d'applicazione generale nell'esecuzione dei servizi;
— III. — Degli assegnamenti pecuniari;
— IV. — Degli assegnamenti in natura;
— V. — Del diritto e ragione agli assegnamenti;
— VI. — Dell'amministrazione presso i corpi;
— VII. — Delle specialità ossia corpi diversi speciali;
— VIII. — Dei servizi d'artiglieria e del genio;
— IX. — Degli stati maggiori — Dell'intendenza militare;
— X. — Del servizio sanitario;
— XI. — Del servizio delle sussistenze militari;
— XII. — Delle scuole ed istituti militari. — Degli ordini militari;
— XIII. — Dei depositi stalloni. — Delle rimonte;
— XIV. — Della guardia nazionale mobile;
— XV. — Delle pensioni militari.

Titolo I. — *Dell'amministrazione in generale.*

Dopo aver date alcune definizioni necessarie sull'amministrazione, si espone l'organismo amministrativo, ossia l'alta direzione. — I mezzi d'azione, mercè i quali la suprema autorità amministrativa si estende sovra tutti i punti del vasto spazio su cui deve avere il suo effetto.

Si accenna brevemente all'ordinamento dell'esercito e quindi al modo con cui desso è mantenuto, rifornito od aumentato, ossia del reclutamento — primi elementi questi d'onde ha principio l'opera dell'amministrazione.

Ne conseguono poi le posizioni generali rispetto all'esercito, e le individuali, siccome quelle che danno luogo alle somministrazioni ed agli assegnamenti militari.

Si tien parola delle riviste amministrative in massima, siccome base dell'amministrazione, e si indicano i rami di servizio in generale ed i personali incaricati dell'esecuzione di essi.

Titolo II. — *Delle regole e formalità di applicazione generale nell'esecuzione del servizio.*

Si accennano in questo Titolo le formalità principali in ordine alla finanza dello Stato per lo assegnamento di fondi ed i modi di disporne, secondo i quali il danaro passa dal tesoro all'ultimo dei consumatori.

Si tratta in esso dei *Bilanci* e quindi dei *Crediti legislativi,* mediante i quali il Governo ed i rispettivi ministri

sono autorizzati a spendere in determinata somma per cadaun ramo del pubblico servizio — quindi dei *Crediti ministeriali* mercè i quali i ministri delegano in loro nome, ai funzionari che li rappresentano, le facoltà di ordinare il pagamento di quelle spese che eglino non potrebbero ordinare direttamente su tutti i punti dello Stato.

Si indicano poi le norme colle quali han luogo gli *Ordini di pagamento* e l'azione ad un tempo del controllo della corte dei conti a cui sono i medesimi sottoposti.

Rapportandoci quindi a tutto ciò che riflette la contabilità generale dello Stato, si denotano le norme colle quali si formano i rendiconti, e quali le regole ond'è retta la contabilità in materiale.

Finalmente si distinguono i modi diversi d'amministrazione applicabili ai vari servizi — gli atti amministrativi coi quali devonsi far risultare tutte le operazioni e che costituiscono le formalità amministrative — come si rendano i conti morali o materiali, sia di quelli che hanno qualità di poter ordinare le spese, sia di quelli che sono depositari del pubblico danaro od altro valore.

Titolo III. — *Assegnamenti pecuniari;*
Titolo IV. — *Assegnamenti in natura;*
Titolo V. — *Del diritto e ragione agli assegnamenti.*

Procedendo in questo lavoro per divisione di materie, sotto uno stesso Titolo (Tit. III), si indicarono tutti gli

assegnamenti pecuniari che si corrispondono al militare nelle diverse sue posizioni, o individualmente o in modo collettivo — parimenti sotto un altro Titolo (Titolo iv) tutti gli assegnamenti in natura.

Come poi si riconosca il diritto ai diversi assegnamenti o pecuniari od in natura — e come e con quali regole venga soddisfatto, ciò forma l'oggetto del Titolo v, conseguente dai due precedenti.

Siccome tali assegnamenti sono corrisposti in ragione delle posizioni delle truppe o degli individui, così si dovettero definire le varie posizioni *generali* od *individuali* — di *presenza* o di *assenza*, secondo le quali vengono a modificarsi gli assegnamenti stessi.

Essendovi però per l'uffiziale, giusta la legge *sullo stato degli uffiziali*, diverse posizioni più particolarmente distinte, così di queste si fece particolar menzione.

Fra gli *assegnamenti pecuniari* annoverandosi pur quelli che dal Governo si corrispondono regolarmente al soldato sotto la denominazione *Deconto*, e quelli che in determinate proporzioni comuni a tutti i corpi si corrispondono a talune masse di mantenimento, così fummo indotti a parlare in questi Titoli delle *masse* in generale, *collettive* od *individuali*, e quindi di tutte le altre che più particolarmente fanno parte dell'amministrazione interna dei corpi.

Le materie pertanto in questi titoli furono trattate per modo onde vengasi a formare un preciso concetto di tutte quelle parti, delle quali componesi l'amministrazione interna dei corpi, senza più aver motivo di maggiori nozioni di esse, nello accennare nei titoli susseguenti alle regole generali colle quali essa è diretta.

Titolo VI. — *Dell'amministrazione presso corpi.*

In questo Titolo si tratta unicamente di quanto si appartiene all'amministrazione presso i corpi, e più specialmente per quanto riflette i consigli d'amministrazione.

Più non occorre in questo Titolo di estendersi sui particolari tutti intorno agli *assegnamenti* o *pecuniari* od *in natura*, nè intorno alle *masse* o *categorie* diverse, già avendone indicato nel Titolo precedente lo scopo ed il modo con cui vengono queste formate.

Coi tre Titoli precedenti si sono esposti, ed a sufficienza spiegati i diversi rami sui quali si raggira essenzialmente l'amministrazione dei corpi, a tal che nel presente non restava a parlare che dell'azione dei consigli, che alla amministrazione intendere devono — delle norme d'una applicazione generale — della divisione dei conti — e come questi vengono dimostrati, come riconosciuti, e come finalmente accertati.

L'amministrazione interna dei corpi, retta da prima

in base del regolamento del 21 luglio 1840, venne nella massima parte modificata interpolatamente da successive disposizioni in conseguenza di R. Decreto del 13 dicembre 1850 che iniziava un nuovo e tuttora vigente sistema.

Quel regolamento (tuttochè improntato di principii di saggia amministrazione), per le molte disposizioni tratto tratto emanate, che lo modificarono essenzialmente, rendevasi di ardua applicazione, nè potevasi più ritenere quale norma positiva, quindi era necessità il riordinarlo — ed opportunamente se ne prescriveva dal ministero della guerra la ristampa (che si eseguiva ultimamente coll'edizione 1863) coordinandolo colle fatte disposizioni, e modificandolo sui principii espressi nel precitato Decreto.

Sebbene l'ordine delle materie tenuto in questo Titolo sia diverso da quello tracciato dal detto regolamento, in esso però sono indicate le discipline colle quali vuole esser retta l'amministrazione presso i corpi, senza più discendere nei minuti particolari propri di un regolamento o di un'istruzione, questo non essendo il proposito nostro.

I rimanenti Titoli accennano a servizi speciali, e per essi si additarono le discipline colle quali sono essi diretti, così gli è del Titolo VII che tratta di soli corpi speciali.

L'ordine che da noi si tenne nel trattare le materie ci parve il più consentaneo al proposito dell'opera.

Dalla tavola analitica dei singoli Titoli si può rilevare il modo con cui vennero classificate le materie, e come si succedano le une alle altre.

Talune parti vennero trattate più diffusamente.

Così gli è al Titolo III nelle *Posizioni d'assenza*, per la distinzione delle licenze e per i rispettivi assegnamenti secondo la qualità di esse.

Nella complicazione delle disposizioni che vi si riferiscono, abbiamo creduto indispensabile discendere in più minute esposizioni, onde facilitarne l'applicazione e dispensarsi da una non facile ricerca.

Titolo VIII. — *Servizi dell'artiglieria e del genio.*

Per questi rami distinti e speciali si indicarono le attribuzioni dei rispettivi comitati — quelle delle dipendenti direzioni, e si accennarono ad un tempo le norme dell'amministrazione e contabilità speciali proprie a questi comitati.

Titolo IX. — *Stati maggiori e Intendenza.*

Parimenti fummo alcunchè estesi per quanto riguarda il Corpo di stato maggiore, sia per ciò che riflette le sue attribuzioni, sia per la scuola d'applicazione presso il me-

desimo e così anche per la speciale amministrazione e contabilità che particolarmente lo riguardano.

In questo Titolo trattandosi dei Comandi di circondario, e questi avendo diverse attribuzioni, ossia quali comandanti militari — ossia quali delegati alle leve ed incaricati delle operazioni tutte che vi si riferiscono — ossia quali reggenti di uffizi d'intendenza militare — e finalmente pei molti pagamenti o riscossioni che sono ad essi deferti, così di singole coteste loro attribuzioni si dovette discorrere in modo particolare, onde porgere una norma nell'esecuzione, senza ricorrere ai diversi regolamenti.

Sotto questo Titolo evvi pur compreso un Capo in cui si discorre del Corpo di Intendenza militare.

Si accenna in esso quale ne sia l'ordinamento attuale — come distribuiti gli uffizi — quali in genere le attribuzioni, ed infine si indicarono alcune norme generali di servizio.

Avremmo dovuto estenderci assai più sull'ordinamento di questo Corpo di funzionari, quale dovrebbe essere — ossia relativamente alla costituzione dei rispettivi uffizi — ossia rispetto alle importanti attribuzioni, che loro sono deferte quali rappresentanti o delegati del ministro — ossia in fine come debba essere costituito, perchè con effetto possa corrispondere al mandato di sua instituzione, nell'interesse sì del soldato,

che dell'amministrazione e della pubblica finanza — ma solo ci limitammo a quanto già trovasi stabilito nell'ordinamento di questo Corpo secondo il Regio Decreto del 23 dicembre 1853.

Titolo X. — *Del servizio sanitario.*

Anzichè limitarsi a semplici cenni, ci siamo estesi su tutte le parti regolamentarie, tenuto conto di tutte le modificazioni che tratto tratto emanarono dal 1833, onde porgere così una norma, per quanto meglio si poteva, nell'andamento di questo sì essenziale servizio in tempo di pace, intanto che nella *Seconda parte* si accenna al modo con cui vuole questo servizio essere eseguito in tempo di guerra.

Titolo XI. — *Servizio delle sussistenze.*

Fummo assai più diffusi in questo ramo di servizio. In questo Titolo però solo si tratta di quanto più specialmente si riferisce al servizio nei tempi ordinari di pace, chè quanto al servizio presso le truppe in campagna forma il soggetto di diversi Capi al Titolo XVI nella Seconda Parte.

Diverse e molte sono le disposizioni tratto tratto emanate su questo servizio, ma non se ne avrebbe un insieme cui ricorrere onde esporre una norma generale, positiva.

Si accennò dapprima al personale cui incumbe l'esecuzione di tale importante servizio — della costituzione di esso — dei suoi doveri.

Si indicarono quali stabilimenti occorrono e quali le condizioni che si richiedono pel migliore andamento del servizio.

Si ebbe molto a discorrere sulla confezione del pane, e si discese in molte particolarità essenziali intorno a tale importante materia.

Si trattò in special modo delle derrate, e si diedero nozioni generali sulle medesime.

Si esposero finalmente i modi amministrativi applicati a questo servizio, e si indicarono le norme colle quali debbe tenersene la contabilità.

Titolo XII. — *Delle Scuole ed Instituti militari, degli Ordini militari di onorificenze.*

Fra le primarie instituzioni quelle si distinguono che riguardano l'istruzione e l'educazione militare. — In esse i giovani che intendono dedicarsi alla carriera delle armi ricevono appropriato ammaestramento — onde è dato ad ogni militare il percorrere tutti i gradi della gerarchia militare, ed esse mediante si rifornisce l'armata di ufficiali in tutte le armi.

Quale lo scopo d'ognuna di esse — quali le regole e le condizioni per l'ammessione, è ciò appunto che noi accenniamo in questo Titolo.

Fra le diverse instituzioni quelle pure annoverandosi degli ordini militari coi quali vengono ricompensate le azioni di merito, di esse puranche si tenne proposito, non senza fare un cenno delle nozioni storiche interessanti intorno alle medesime.

Titolo XIII. — *Dei cavalli, Depositi di stalloni, Rimonte.*

Credemmo opportuno discorrere anche di questo ramo di servizio, onde far conoscere il modo con cui viene provvisto al perfezionamento della razza cavallina, nell'utile sia del servizio dell'esercito, come anche a vantaggio delle popolazioni.

Intanto si accennò al modo con cui si effettuano le rimonte nei Corpi di cavalleria — come ne vengono provvisti gli uffiziali — quali le norme per procedere alle riforme dei cavalli, alle vendite, od all'abbattimento di quelli che non possono più prestare utile servizio, siccome ramo questo, in cui prende parte essenziale il Corpo d'Intendenza militare.

Titolo XIV. — *Della Guardia Nazionale mobilizzata.*

Dal momento che con legge dello Stato si venne a mobilizzare una parte della Guardia Nazionale, e questa concorrendo, all'occasione, nei servizi di distaccamento colla truppa regolare, e quindi comuni avendo colla

medesima gli assegnamenti, credemmo essere di bisogno lo indicare le norme amministrative adottate, e le relazioni che con essa vengono ad avere i funzionari del Corpo d'Intendenza militare.

Titolo XV. — *Delle pensioni militari.*

Era ben naturale che avendo esordito in questo lavoro coll'accennare al modo con cui viene ordinato l'esercito, come mantenuto e rifornito mercè la legge sul Reclutamento, e dopo aver compendiato quanto riflette al militare nelle diverse sue posizioni, si dovesse da noi parlare di quanto possa competergli quando non potendo più egli, o per l'età, o per sopraggiunta infermità prestar utile servizio, si restituisce alla vita civile, e quali quindi siano le ricompense che in tali casi gli accorda la legge, costituendolo in posizione di giubilazione.

Colla scorta pertanto delle disposizioni all'uopo emanate, abbiamo indicato tutto ciò che può essere utile di conoscere, cioè quali siano i diritti — come riconosciuti — con quali norme vengano le pensioni accordate.

Le vedove e gli orfani pure acquistando per legge un diritto a partecipare delle ricompense concesse ai servizi dei defunti loro *mariti* e *padri*, così anche per questi

si indicarono le norme che debbonsi seguire per ottenerle.

Chiude l'opera la *Seconda parte* coll'unico Titolo XVI, come già più sopra accennammo, la quale esclusivamente tratta dei *servizi amministrativi presso le truppe in campagna.*

In essa si riproducono pressochè tutti i servizi dei quali si ebbe a ragionare nella *Prima parte*, che più particolarmente riflette i *servizi nei tempi ordinari di pace*, additando per essi quelle regole, quelle norme che più specialmente sono richieste dalle esigenze, e dall'eccezionalità delle circostanze che presenta lo stato di guerra e l'esercito in campagna.

Quindi in questa *Seconda parte* si tratta così delle sussistenze, come del servizio degli ospedali, delle ambulanze in campagna — del servizio dei trasporti — di quello che concerne il materiale d'artiglieria e del genio per quanto riguarda all'amministrativo — dell'amministrazione e contabilità interna dei Corpi — della contabilità generale dei fondi — del servizio delle Poste — di quello della telegrafia elettrica. — Si accennano le disposizioni speciali nelle occasioni di spedizione oltre mare, e finalmente quanto concerne gli atti dello stato civile pel militare all'armata.

Credemmo finalmente opportuno lo aggiungervi di-

versi *moduli di atti amministrativi* di un uso generale onde averli a norma nella redazione di essi. — Come pure diversi specchi o tariffe degli stipendi o paghe per tutti e singoli i Corpi, ed i personali diversi facenti parte dell'esercito, e così anche degli assegnamenti vari che si corrispondono nelle diverse posizioni, onde possa ognuno averli alla mano senza altrimenti ricercarli nelle varie disposizioni del *Giornale Militare*.

Avemmo poi cura di corredare l'opera di frequenti citazioni, affinchè ognuno possa all'uopo ricorrere al testo delle disposizioni e consultarle.

Non abbiamo tralasciato nello stesso tempo di inserirvi buon numero di *Note* importanti, specialmente alla seconda parte, desunte queste da più distinti autori che scrissero sulla materia, onde coll'autorità di essi dar peso a taluni principii teorici dettati nel corso dell'opera — come anche per appoggiare la discussione di talun sistema, o di qualche atto che ci parve poter essere soggetto di esame, o di dubbio, e qualche volta anche di critica.

Non è questo propriamente un *corso d'amministrazione* che noi presentiamo, è una *Raccolta* piuttosto di discipline onde averle tutte od almeno in massima parte alla mano nell'esecuzione dei servizi.

Fummo in generale piuttosto copisti, chè in ammini-

strazione non potrebbesi vagare in astratte teorie, e non potremmo quindi aspirare che al merito secondario di un'analisi esatta, e di un'esposizione metodica e chiara, e di una scelta più o meno felice delle cose che interessar puonno l'amministratore.

Qualunque in fine sia per essere il merito di questo lavoro, sarà sempre tanto di fatto nello scopo di essere utile in qualche modo — d'aver dimostrata la necessità e possibilità di formare, dei tanti elementi confusi della nostra legislazione un insieme regolare, una scienza razionale il di cui insegnamento può anche rendersi elementare.

I lunghi anni di servizio e l'esperienza ci furono guida assai più nell'esposizione dei modi d'eseguimento dei diversi servizi specialmente nel tempo di guerra (1).

---

(1) L'Autore ha fatte le campagne di guerra del 1848-49, dapprima quale commissario di guerra capo alla riserva comandata da S. A. R. il Duca di Savoia, attuale Re Vittorio Emanuele II felicemente regnante — quindi dalla stessa prefata S. M. destinato quale commissario di guerra capo al Corpo d'Armata sotto gli ordini di S. A. R. il Duca di Genova di compianta memoria.

Nel 1859-60 fu delegato dal ministero a Milano colla qualità di *Intendente militare capo* per la direzione dei servizi amministrativi militari nelle varie provincie della Lombardia.

Nel 1860-62 qual *Direttore generale dell'amministrazione militare* fu in Sicilia quivi pure ad ordinare e dirigere i servizi amministrativi militari.

Fummo brevi per quanto possibile, senza dissertazioni — non ci lusinghiamo che il nostro lavoro sia riuscito senza lacune , senza imperfezioni — e però facciam voti perchè ciò serva, se non altro, di eccitamento ad altri più valenti ed esperti per formare un tutto meglio inteso e ragionato, e dotare l'esercito di un lavoro di cui crediamo incontestabile l'utilità quanto meno riesca imperfetto.

PARTE PRIMA

DELLA

AMMINISTRAZIONE MILITARE

NEI TEMPI ORDINARI

DELLA

AMMINISTRAZIONE MILITARE

PARTE PRIMA

TITOLO I.

Dell'amministrazione in generale.

PRELIMINARI

Prima di entrare in materia gli è bene farsi un'idea generale dell'azione amministrativa.

Conoscerei bisogni delle armate e nel tempo istesso i mezzi per soddisfarvi — conoscere la relazione del *soldo-paga* (considerato quale trattamento accordato al militare) col materiale dell'amministrazione, e le regole che vi si addicono — conoscere la natura d'ogni somministrazione — quella dei diversi servizi — ed il modo d'amministrazione che loro è proprio — sono tutti elementi che concorrono a formare il materiale dell'amministrazione militare — ma però inutili e senza scopo, se loro non vien dato opportuno e conveniente movimento.

Vedremo tantosto svilupparsi successivamente l'azione propria a tale movimento — la sopraintendenza che vi si connette — il motore principale che vi imprime la direzione.

Tutto ciò risiede e dipende dagli *agenti* dell'amministrazione, e dal *personale amministrativo* opportunamente organizzato.

Fra gli *agenti* dell'amministrazione vogliónsi distinguere in primo luogo:

I consigli d'amministrazione — instituzione la più d'ogni altra in contatto diretto col militare e che sono in sostanza piccole *agenzie* dell'amministrazione.

I capi di servizi diversi (1) sia per gli ospedali ed ambulanze — sia per le sussistenze — sia per ogni altro servizio relativo ai bisogni dell'esercito, che special-

---

(1) Generalmente si qualificano *Capi di servizio* gli intendenti militari presso un corpo d'armata, o capi d'uffizio di dipartimento o divisione.

A noi sembra non appropriata una tale qualificazione. — *Capi di servizio* debbonsi intendere più propriamente quelli ai quali è affidato un *ramo speciale* di servizio; così le sussistenze — i trasporti — gli ospedali — le ambulanze sono altrettanti rami di servizio per se stessi gli uni dagli altri distinti, i quali hanno singolarmente ognuno i rispettivi *capi* con agenti secondari da essi dipendenti, per l'esecuzione del servizio ai medesimi affidato. — Un assuntore d'impresa all'armata ossia per sussistenze, ossia per trasporti od altro è capo del servizio da esso lui assunto.

Tutti questi capi di servizio sono nella dipendenza dei funzionari dell'amministrazione, specialmente all'armata. — I funzionari

mente nel tempo di guerra vogliono ricevere un appropriato ordinamento.

Havvi quindi *il corpo d'intendenza militare*, la cui azione estendesi sopra gli uni e gli altri, e le di cui attribuzioni abbracciano tutti i rami dell'amministrazione.

Viene infine *il ministero della guerra* appo cui hanno vita gli ordini tutti, e presso cui nel tempo stesso vanno a rifluirne i risultati.

Ed ecco esposto per così dire il meccanismo dell'amministrazione militare, su cui partitamente ci riserviamo di discorrere nei relativi successivi capi.

Ma tuttochè siano con saggezza combinati gli elementi dell'amministrazione, e si abbia a cadauno di essi impulso il loro movimento — alle contabilità in-

---

amministrano — dirigono — sopraintendono a questi servizi, ma non sono esecutori di servizi — così essendo, sarebbero essi i *capi dei capi di servizio*.

Morin — a pag. 205 dice: « J'apelle *chefs de service* les admi- » nistrateurs d'une fourniture ou d'un service par regie, ou par en- » treprise..... *les chefs de service* sont sous la police immédiate » des commissaires des guerres, etc. ».

Odier .... « le personnel administratif se compose du ministère « — des intendants — et des *agens* de l'administration.... a p. 13, » vol. 6...... on demandait de toute part des commissaires des » guerres sans s'apercevoir que c'était *d'agens* qu'on avait be- » soin, etc. » — e cosi in Vauchelle e sempre si vede distinto il funzionario dagli agenti o capi di servizio.

tender bisogna di singole le operazioni che vi si riferiscono, ed in quel mentre appunto che desse hanno luogo, stabiliendo appropriato sistema di liquidazione ed assoggettando i documenti contabili a severe formalità —bisogna insomma *liquidare — ordinare i pagamenti — pagare — rendere i conti e definirli.*

Ritiensi in generale che il mantenimento degli eserciti riflettendo essenzialmente le attribuzioni di un corpo speciale di *amministratori*, e di *agenti* dell'amministrazione militare, il conoscere le leggi e le discipline che ne sono la regola, non sia necessario che ai soli stessi amministratori, od uffiziali contabili — e che tutt'al più sia soltanto utile per taluni — ma comunque, non sarà men vero, essere ciò importante al pari di tutte le altre parti della legislazione.

Se debbe il soldato una cieca ubbidienza passiva ai suoi capi, pure si affida che per l'intermedio di essi lo Stato compisce alle obbligazioni che ha verso di lui.

Come pertanto un capo potrebbe soddisfare ai reclami del soldato se non conosce tutto ciò che gli spetta in tutte le posizioni — il modo di ottenerlo — di distribuirlo — di conteggiarlo?

In tale bisogna e semprequando non si è tenuti ad agire, si è non pertanto in obbligo di sopravvegliare.

Hannovi due mezzi di giudicare prontamente e con saviezza — d'essere cioè instrutti di ciò che conviene di vedere — e conoscere il modo con cui devesi osservare.

La qualità — la composizione — e la quantità del

trattamento diedero luogo ad un'infinità di leggi e di regolamenti, d'onde poi alla fine se ne formarono degli *specchi* o *tariffe* per le percezioni di esso — si prescrissero le formalità per regolarne l'impiego ed il diritto, e finalmente il modo di renderne conto.

Si vedrà successivamente come si acquisti tale diritto — quali le formalità con cui è regolato.

Ma prima di passare a discorrere delle operazioni e delle formalità proprie dell'amministrazione imprenderemo a trattare:

1° Delle posizioni, d'onde hanno origine i diritti;
2° Delle *prestazioni* inerenti a queste posizioni;
3° Delle riviste, siccome mezzo di riconoscere l'esistenza e la posizione degli uomini e delle cose:
4° Dei servizi amministrativi, mercè i quali si pagano o si somministrano le *prestazioni* dovute;
5° Della direzione dei servizi, e del controllo delle spese;
6° Dell'esecuzione dei servizi;
7° Delle contabilità, ossia giustificazione dell'impiego legale d'ogni cosa.

Le regole che noi additeremo sono secondo l'attuale legislazione — ma trovandosi queste sparse in gran numero di disposizioni e regolamenti, non riunite in corpo di dottrine — non puossene formare una idea generale — i mezzi e lo scopo non puonno essere così facilmente raggiunti, e quindi lo studio non può a meno di riuscire che sterile — ingrato.

Però raccolte e disposte nell'ordine sovr'indicato, elleno si succedono le une alle altre, talchè formando così un tutt'insieme, ognuna al posto indicato dalla natura stessa della parte che precede nel sistema generale, se ne faciliterà lo studio e meglio potrà formarsene un'idea logica e generale.

CAPO PRIMO

PRINCIPII E DEFINIZIONI.

Molti sono i termini ed i vocaboli che si usano in amministrazione che vengono confusi nel loro significato, o dei quali è ben diverso il valore da quello per cui vengono usati.

Così molti sono i principii e le massime, molti gli atti e le formalità, che vogliono esser intesi onde aver norme positive nelle disposizioni che ne debbono conseguire.

Indispensabile adunque si è lo intendersi; ed il primo mezzo per ciò quello si è di parlare lo stesso linguaggio — le parole rappresentano le cose. — Se i termini non sono definiti o non lo siano appropriatamente, ogni ragionamento manca indubbiamente di sua esattezza e precisione.

Sono quindi della massima necessità le definizioni per avere il giusto significato delle parole ed il loro valore.

SEZIONE I.

Opinioni diverse sul significato della parola AMMINISTRARE.

Varie sono le definizioni che si danno alla parola *amministrare.*

Secondo taluni *amministrare* sarebbe l'azione di dirigere, soprantendere, controllare una cosa, un affare e disporne per un dato fine conosciuto e necessario.

Altri confondono *amministrazione* col *governo,* mentre essa non ne è che un'attribuzione, e per vero la più importante.

Trattandosi più specialmente dell'amministrazione militare, v'ha chi la definisce:

Il mezzo impiegato dal governo per far èseguire dalle armate le leggi ed i regolamenti, ed accertarsi mediante la direzione, la vigilanza e regolarizzazione degli atti amministrativi che tutto nel dipartimento della guerra si fa nell'interesse del governo.

Secondo altri è considerata come avente per iscopo *di provvedere ai bisogni delle truppe, di fare cioè che elleno ricevano esattamente e col minor dispendio possibile tutto ciò che viene accordato dai regolamenti.*

Sono queste le spiegazioni di maggior rilievo che si diedero sinora in generale alla parola *amministrare.*

Baillet, che scrisse egregiamente sull'amministrazione militare, tolse ad esaminare l'espressione *amministrazione* in senso generico e per essa intende: *Il complesso delle azioni interne poste in opera dal governo di uno Stato e dai suoi agenti in suo nome, per soddisfare a tutti i bisogni del corpo sociale, e per far eseguire le leggi che vi si riferiscono* (1).

SEZIONE II.

L'amministrazione generale, o pubblica distinta in distinti scompartimenti, quello militare compreso.

Lasciando da parte le diverse opinioni, e definizioni, non v'ha dubbio che fra i grandi rami dei quali è composta l'amministrazione pubblica annoverar si debbe quello che alle cose militari è afferente.

Se l'uno quindi riguarda più specialmente quello *della giustizia*, un altro quello civile che abbraccia *l'agricoltura — il commercio — le manifatture — l'industria — le arti*, e tutte insomma le relazioni della vita civile dei cittadini cogli interessi dello Stato — se un altro riflette gli affari *marittimi* tanto militari che commerciali — e se un altro infine riguarda essenzialmente l'amministrazione delle rendite dello Stato, ossia delle *finanze*, che nelle condizioni dell'attuale incivilimento esercita una grande influenza sul

---

(1) Questa definizione riflette l'amministrazione generale o pubblica.

destino dei popoli inciviliti — così evvi pure quello che più particolarmente riguarda l'amministrazione delle cose militari, mediante la quale *si provvede a tutti i bisogni militari del paese e dell'armata nel doppio interesse dello Stato e delle truppe, curando nel tempo stesso che le leggi che si riferiscono a questo importante oggetto ricevano il pieno loro adempimento* (1).

Questa è la definizione che ravvisasi la più esatta specialmente per quanto riflette l'amministrazione militare, la quale puossi riguardare come un corollario dell'amministrazione pubblica; e comecchè le leggi, la di cui esecuzione le è affidata, si riferiscono ai bisogni d'ogni genere degli eserciti, e contribuiscono a mantenervi l'ordine e la disciplina, così essa si collega ad un tempo nei suoi rapporti con tutti gli interessi di esse armate, e le sue attribuzioni estendendosi sopra tutti questi interessi, si esercitano in una sfera d'azione non meno importante che estesa.

L'armata poi ha le sue leggi — ha organizzazione propria — ha giurisdizione a parte — ha ricompense speciali. — La natura dell'obbedienza che è imposta ai suoi membri diversa è essenzialmente da quella imposta agli altri membri che compongono il rimanente della società.

Si può dire pertanto una famiglia di cui è capo il ministro della guerra — che ne è l'amministratore supremo sotto *l'influenza* delle leggi.

---

(1) BAILLET, *De la constitution de l'administration militaire* (liv. I, chap. XIII, pag. 37).

SEZIONE III.

Duplice attribuzione del Ministero della Guerra.

Dai precedenti si può senz'altro dedurre che duplice ne riesce l'attribuzione essenziale del ministro della guerra, cioè :

Quella che riguarda il *comando ;*
Quella che riflette l'*amministrazione.*

L'uno emana dal sovrano quale capo supremo dell'esercito.

L'altra è inerente al potere esecutivo, o propriamente detto *ministeriale.*

Col primo abbraccia:

Il reclutamento ;
L'organizzazione ;
Movimenti di truppa;
Istruzione — disciplina — e polizia milifare ;
Formazioni di corpi d'armata ;
Tribunali militari, e giustizia militare;
Istituti — Scuole militari ;
Ricompense ;
Piani di campagna — di difesa.

Colla seconda:

I diversi servizi delle sussistenze ;
Id. del vestiario;
Id. del casermaggio ;
Id. degli spedali;
Id. delle rimonte ;
Id. dei trasporti;

le contrattazioni — gli appalti — gli approvvigionamenti — le costruzioni — il governo economico di tutti gli stabilimenti militari compresi i corpi di truppa — le contabilità in ogni genere — la direzione suprema di tutti i servizi.

Finalmente il *controllo* di tutto ciò che si arruola, si riceve, e si spende, in altri termini il controllo generale degli *uomini* e *delle materie*.

SEZIONE IV.

Mezzi d'azione.

Considerati pertanto i ministeri siccome centri di una grande sfera, si comprende come assai difficilmente la loro autorità potrebbe rendersi sensibile sovra tutti i punti se non avessero dei cooperatori delegati, mediante i quali trasmettere gerarchicamente i loro ordini.

Così l'amministrazione civile ha i suoi prefetti — sotto prefetti — sindaci. — La giustizia i suoi giudici — i suoi procuratori — i suoi magistrati ecc.

Al ministero di guerra nella duplice sua attribuzione di anzi dimostrata, occorrono due classi di cooperatori, o delegati appropriati ad estendere la sua azione su tutti i punti del vasto spazio su cui deve avere effetto la sua autorità.

Nella prima classe voglionsi comprendere i generali quali agenti diretti del comando, gli uffiziali

superiori e subalterni d'ogni arma che trasmettono l'azione gerarchicamente fino agli ultimi gradi.

Nella seconda gli amministratori, cooperatori immediati del ramo amministrativo, i quali per loro mezzo mettono in movimento tutto quanto occorre all'esecuzione dei diversi servizi, fondi in danaro — derrate — materiale — fissandone la destinazione — sopravvegliandone l'impiego, esigendone i conti, il tutto con la loro autorità sugli agenti secondari posti nella loro dipendenza,, e così gerarchicamente sino ai punti più estremi della linea amministrativa.

SEZIONE V.

Distinzione necessaria nella qualificazione generica di Amministratore.

Nella qualificazione generica di amministratori voglionsi distinguere i funzionari delegati immediati dell'autorità ministeriale che amministrano in suo nome, e gli agenti secondari che *governano* o *maneggiano* sotto la vigilanza e la direzione di essi delegati — di essi amministratori.

Differenza assai essenziale, poichè non debbesi confondere l'azione d'*amministrare* con quella di *governo* o *maneggio* (gestione) che è propria del *contabile*, poichè amministrare gli è esercitare l'amministrazione, ossia provvedere nell'interesse delle leggi e delle persone ai bisogni del corpo sociale imprimendovi un movimento — sopravegliandone l'anda-

mento, l'esecuzione, e verificandone quindi il risultato, mentre la *gestione* consiste nello avere in consegna una cosa per custodirla od impiegarla, distribuirla, o trasformarla ed in ogni caso giustificarne il valore.

L'amministratore dirige — invigila. *Il contabile* (gerente) riceve — spende.

L'amministratore ordina — dispone — è *moralmente* risponsabile delle operazioni che ordina.

Il contabile obbedisce, maneggia, ed è *materialmente* risponsabile delle operazioni fatte.

L'amministratore esige i conti — *il contabile* li stabilisce — li sottomette all'amministratore che li verifica e salda.

Infine *l'amministratore* esercita un potere emanato direttamente dall'autorità esecutiva, che nello stesso tempo è la suprema autorità amministrativa.

Il contabile, il gerente, subisce l'azione di questo potere.

Così il ministro è amministratore — gli intendenti militari — i commissari di guerra sono amministratori risponsabili come il ministro da cui dipendono.

Le imprese – i consigli reggimentali dei corpi (detti d'amministrazione) sono gerenti — contabili per l'intermedio dei loro cassieri — o direttori dei conti.

Le funzioni di contabile sono incompatibili essenzialmente con quelle d'amministratore, e reciprocamente (1), nè può essere altrimenti poichè l'amministratore, come contabile sorveglierebbe se stesso, ed il contabile amministratore sarebbe controllato da se stesso.

SEZIONE VI.

Del controllo.

Quale elemento costitutivo dell'amministrazione evvi il *controllo amministrativo.*

Sonovi varie specie di controllo.

L'uno *istantaneo* che si applica a tutte le operazioni nel momento istesso che si eseguiscono e questo è il *controllo materiale.*

Il secondo riguarda le operazioni già eseguite, mercè cui le une possono essere annullate, altre convalidate, e più propriamente questo è il controllo *razionale.*

Evvi una terza specie di controllo che partecipa dei due primi.

---

(1) Questo principio è sancito dall'art. 17 della legge 13 novembre 1859 e dal R. Decreto sulla contabilità generale dello Stato del 3 novembre 1861, all'art. 48.

Questo consiste nell'avvicinamento continuo e giornaliero delle operazioni che hanno tra loro più o meno di analogia, più o meno parti comuni — avvicinamento che mette per così dire le operazioni in confronto — rettifica le une col mezzo delle altre ove occorre (1) — gli è questo il *controllo naturale.*

Il controllo è uno degli attributi più inerenti all'amministrazione, poichè consiste sovratutto nello invigilare — nè si potrebbe disgiungere l'idea dell'amministrazione da quella di vigilanza — poichè la simultaneità loro costituisce la condizione necessaria della reciproca loro esistenza — l'amministrazione senza la vigilanza sarebbe una causa senza effetto — e la vigilanza senza l'amministrazione un effetto senza causa — un mezzo senza applicazione (2).

---

(1) P. es. le riviste controllano le consumazioni — come anche le consumazioni controllano le riviste.

(2) In sostanza il controllo è il ravvicinamento del *fatto* e del *diritto*, o in termini meno astratti — *il risultato proveniente dal confronto di ciò che è, con ciò che deve essere — o di ciò che è stato fatto con ciò che avrebbesi dovuto fare.*

Il controllo può esercitarsi ad ogni istante colla vigilanza o constatarlo posteriormente mediante la verificazione.

Il controllo costituisce una delle principali attribuzioni dell'amministrazione, che anzi ne fa parte esso stesso, e deve perciò essere esercitato da questa.

Si esercita dagli amministratori sui rami subalterni dell'amministrazione, così detti della *gestione* e dell'*esecuzione*, ed è il prodotto della vigilanza attiva e ragionata d'ogni grado superiore sopra i gradi inferiori.

Altri vogliono un controllo *fuori dell'amministrazione.* — Altri sostengono che non debba esistere se non *nell'amministrazione.*

Gli uni lo fanno consistere nelle riviste — altri nella gerarchia

Siccome le disposizioni costanti dell'amministrazione consistono nel provvedere ai bisogni dell'esercito nell'interesse del governo, ne segue perciò uno stato di vigilanza continua.

La vigilanza pertanto essendo il primo mezzo del controllo, e questo mezzo risiedendo nell'amministrazione — perciò il controllo costituisce una delle principali attribuzioni dell'amministrazione.

L'amministrazione militare ha un'infinità di doveri a compiere.

Costituita per tutelare gl'interessi del governo e protettrice di quelli del soldato, ella debbe costantemente rivolgere le sue precipue cure al compimento di questo suo duplice mandato.

---

de' gradi — chi nella diversità delle funzioni — chi in un'istituzione d'ordine a parte.

In fuori dell'amministrazione diviene in certo qual modo una superfetazione perchè gli è mettere dei sorveglianti ai sorveglianti.

In fuori dell'azione amministrativa, a parer nostro, sarebbe il meglio. — E ciò lo si potrebbe assai vantaggiosamente, mercè una *censura* che avrebbe sua azione e sopra gli amministratori e sopra i gerenti contabili — da esercitarsi questa da appositi *ispettori* scelti nel ramo amministrativo del grado più elevato (delegati per commissione speciale e temporaria) ai quali fosse dato di ispezionare questa o quella parte d'amministrazione — questa o quella gestione — passare riviste inopinate — assicurarsi che i membri del Corpo che deve sorvegliare nulla trascurano dei mezzi indicati dalle leggi per rendere la loro azione efficace — fare d'ogni cosa, vista e riconosciuta, circostanziata relazione al ministro, onde nulla sfugga alla vigilanza che deve su tutto esercitare il ministero.

Parlando in questo capo del controllo *inerente all'amministrazione militare*, non si riferisce al controllo così detto *preventivo*

Estese sono immensamente le attribuzioni della amministrazione militare, ma per metterla in grado di riempirle, importa che l'efficacia dei mezzi che le abbisognano corrispondano all' importanza dello scopo per cui è instituita , e fra questi uno dei più efficaci è la prerogativa di non dipendere che dall'autorità ministeriale di cui non è che un' emanazione diretta — dipendenza esclusiva — naturalmente sancita dall' organico gerargico di cui il ministro della guerra è il capo immediato, e distinto affatto dalla gerarchia puramente combattente.

Mentre tale dipendenza non si riferisce che verso il solo ministro o quelli che siano investiti delle di lui facoltà (come ad es. i generali d'armata) ne viene ad un tempo l' indipendenza dell' amministrazione per riguardo agli altri ordini, come a dire dell'ordine assolutamente e solamente militare, poichè sarebbe paralizzata nelle sue funzioni quando i suoi membri , posti sulla linea gerarchica dei gradi ,

---

della contabilità dello Stato, attribuito, ad istituzione d'ordine a parte, ora alla Corte de' Conti, di cui si terrà parola al seguente Capo VIII.

Questo controllo *preventivo* non altrimenti puossi intendere, se non nel senso che ogni atto amministrativo contabile debba prima di darvi compimento, essere sottoposto all'esame di detta Corte.

Quindi l'azione di questo controllo è di esaminare se *ciò che è, è ciò che deve essere* — o *se ciò che fu fatto è ciò che avrebbesi dovuto fare*; in altri termini è il *controllo razionale*, di cui sopra. Infatti è obbligo della Corte de' Conti di rappresentare ai ministri le infrazioni che le accadesse di *rilevare* alle leggi ed ai regolamenti — ed ha diritto di chiedere le informazioni ed i documenti che si riferiscono alle riscossioni ed alle spese.

dovessero obbedire senz' altro a tutti quelli che nell'esercito fossero in gradi più elevati, d'onde potrebbe avvenire di vedere l' amministratore obbligato a render conto di operazioni estranee alle cognizioni speciali dei titolari di essi gradi — o di dover lasciar questi ingerire in particolari, sui quali forse non hanno nozioni. — Si sommetteranno infine verso di essi ad una subordinazione di cui gli amministratori non possono essere passibili sia nell'interesse del governo che dell'esercito, se non verso i loro capi naturali.

CAPO SECONDO.

ORDINAMENTO DELL'ESERCITO.

L'amministrazione militare si riferisce all'esercito in ragione della costituzione di esso. — Gli è quindi indispensabile conoscere quale ne sia l'ordinamento. Senza addentrarsi pertanto nei più minuti particolari dell'ordinamento militare in generale, accenneremo soltanto a quanto basta per averne sufficiente cognizione, mentre nei titoli che si succedono mân mano si indicheranno le maggiori nozioni occorrenti (1).

L'ordinamento dell'esercito, considerato sotto un punto di vista generale, abbraccia:

I diversi stati maggiori;
I corpi di truppa delle diverse armi;

---

(1) Questo Capo richiedeva uno sviluppo assai maggiore, comecchè essenziale sia all'amministrazione di conoscere in tutti i suoi particolari la costituzione dell'armata ai cui bisogni essa deve provvedere — ma ciò induceva ad ampliare il nostro lavoro ben oltre la cerchia del proposito nostro, quello cioè di riunire in breve le molte discipline amministrative di un'applicazione generale ai diversi servizi sparse nel *giornale militare* delle diverse annate.

Un personale per l'esecuzione dei servizi amministrativi;

Stabilimenti militari d'ogni sorta;

Piazze forti;

Circoscrizione militare del territorio.

Gli *stati maggiori* comprendono (1):

Il corpo di stato maggiore;

I comandi generali — di dipartimento — di divisioni e sotto-divisioni territoriali — e dell'armata attiva;

Il corpo d'intendenza militare;

I comandi militari di circondario — distretto e fortezze;

Lo stato maggiore particolare dell'artiglieria;

Lo stato maggiore particolare del genio;

Il *personale per l'esecuzione dei servizi amministrativi* (2) comprende:

Le sussistenze militari;

Il corpo d'amministrazione (infermieri ed operai delle sussistenze);

Il quartier mastro per l'armata;

I contabili dell'artiglieria;

Il personale contabile del genio;

Il personale contabile dell'amministrazione della

---

(1) Vedi tit. VIII e IX.

(2) V. cap. XXXI — XXXII — XXXIV — XXXVII — XXXVIII — LVII.

guerra presso i diversi magazzini delle merci ed arredamento.

Gli *stabilimenti militari* abbracciano:

La Casa R. invalidi e veterani;
Gli istituti militari, cioè (1):

Accademia militare;
Numero sei collegi militari;
Una scuola di cavalleria;
Due scuole di fanteria;
Tre battaglioni di figli di militari;

Gli stabilimenti d'artiglieria;
Gli stabilimenti del genio;
Gli stabilimenti d'amministrazione, cioè:

Magazzini delle sussistenze;
Magazzini merci e d'arredamento;
Ospedali;
Penitenziarii militari;

Depositi di stalloni e rimonta.

Le *diverse armi* fra le quali sono ripartite le truppe sono:

I carabinieri reali (2);
La fanteria di linea;

---

(1) V. Bilancio della guerra, 1863.
(2) V. tit. VII.

La fanteria leggera (bersaglieri);
La cavalleria (di linea e leggera);
L'artiglieria (1);
Il genio (1);
Il treno d'armata (2);
Il corpo d'amministrazione (2);
I cacciatori franchi;
Invalidi e veterani (2);

L'ordinamento di singole le armi e la forza di esse è come segue (3):

L'*arma dei carabinieri reali* comprende

Un comitato (4);
Quattordici legioni, delle quali tredici territoriali e una d'allievi, e sono queste ripartite in divisioni — compagnie — luogotenenze e stazioni, e nella complessiva forza di 533 uffiziali e 19363 di bassa forza.

La *fanteria di linea* consta di 84 reggimenti fra i quali 8 di granatieri.

Due reggimenti formano una brigata.

Ogni reggimento si compone di uno stato maggiore — di 4 battaglioni ognuno di 4 compagnie attive — di un deposito costituito di uno stato maggiore e di una compagnia.

---

(1) V. tit. VIII.
(2) V. tit. VII.
(3) V. Bilancio della guerra, 1863.
(4) V. cap. XXXIII.

Sul piede di pace una compagnia attiva è di 90 uomini non compresi gli uffiziali, e sul piede di guerra di uomini 180. — In totale 1596 di bassa forza e 95 uffiziali sul piede di pace, e 3174 di bassa forza e 95 uffiziali in piede di guerra.

L'*arma dei bersaglieri* è ordinata in 42 battaglioni attivi, suddivisi, per ragione amministrativa, in 7 reggimenti.

Ogni reggimento consta di 6 battaglioni a 4 compagnie ciascuno, più uno stato maggiore, e di una compagnia di deposito.

Sul piede di pace l'effettivo di una compagnia attiva è di 102 uomini di bassa forza e 170 sul piede di guerra. — In totale, per reggimento, 2603 di bassa forza e 130 uffiziali sul piede di pace — e 4235 di bassa forza e 130 uffiziali in piede di guerra.

La *cavalleria* si compone di

Quattro reggimenti di linea di sei squadroni attivi caduno e uno di deposito;

Venti reggimenti di cavalleria leggera compresi i lancieri e

Due reggimenti di guide.

Ognuno di essi di quattro squadroni attivi ed uno di deposito.

Ogni squadrone sì della cavalleria di linea che di leggera ha 141 uomini di bassa forza e 112 cavalli, sul piede di pace, 180 uomini e 130 cavalli circa in guerra.

Ogni due reggimenti formano una brigata.

In totale 17930 di bassa forza e 1192 uffiziali e 13316 cavalli sul piede di pace, e 23551 di bassa forza e 1192 uffiziali e 15332 cavalli sul piede di guerra.

L'*artiglieria* si compone di undici reggimenti, dei quali

Uno d'operai;
Tre da piazza;
Sei da campagna;
Uno di pontieri.

Il reggimento d'operai ha uno stato maggiore — Quattro compagnie di maestranza — quattro d'artificieri — una d'armaiuoli — due di deposito — tre di veterani — in totale 2157 di bassa forza e 62 uffiziali sul piede di pace — 2734 uomini e 62 uffiziali in piede di guerra.

Un reggimento da piazza è costituito di uno stato maggiore — sedici compagnie attive ed una di deposito.
I tre reggimenti hanno 255 ufficiali e 4565 uomini sul piede di pace, e 8502 uomini sul piede di guerra.

Dei sei reggimenti da campagna
Uno è composto di uno stato maggiore — tre batterie a cavallo — dodici batterie di battaglia — una batteria di deposito, con 81 uffiziali e 1697 uomini sul piede di pace, e 2814 sul piede di guerra;
Gli altri cinque reggimenti hanno ciascuno uno

stato maggiore — quindici batterie di battaglia — una batteria di deposito — ed in complesso comprendono 405 ufficiali ed 8155 soldati sul piede di pace, e 13695 soldati sul piede di guerra.

Il reggimento *pontieri* è formato di uno stato maggiore — nove compagnie attive — una di deposito ed in totale 55 ufficiali e 1470 uomini sul piede di pace, e 2100 sul piede di guerra.

In ogni reggimento d'artiglieria la riunione di due o più compagnie o batterie, sotto il comando di un maggiore, costituisce una brigata.

Gli *zappatori del genio* si compongono di due reggimenti.

Ogni reggimento è formato di uno stato maggiore — tre battaglioni a sei compagnie attive cadauno, e due compagnie di deposito.

Le compagnie attive di zappatori hanno 96 uomini di bassa forza sul piede di pace e 154 sul piede di guerra, e 4 uffiziali nell'un caso e nell'altro.

I due reggimenti hanno 3996 uomini compresi 204 uffiziali in piede di pace e 6224 in tempo di guerra.

Il *treno d'armata* comprende tre reggimenti di 8 compagnie attive e di una di deposito caduno ed in totale sul piede di pace 2659 uomini fra uffiziali e soldati — in tempo di guerra col concorso delle proprie classi, e le due classi più anziane di tutti i reggimenti di cavalleria raggiunge la forza di 10656 uomini.

Il *corpo d'amministrazione* (infermieri ed operai delle sussistenze) si compone di uno stato maggiore e 13 compagnie sul piede di pace e 17 in tempo di guerra.

Evvi inoltre un comitato consultivo per la cavalleria e fanteria — altro per l'artiglieria ed uno per il genio.

I gradi che costituiscono la gerarchia militare sono

Appuntato (nella cavalleria);
Caporale;
Caporale furiere;
Caporale maggiore;
Sergente;
Sergente furiere;
Furiere maggiore;
Sottotenente;
Luogotenente;
Capitano;
Maggiore;
Tenente colonnello;
Colonnello;
Maggior generale (generale di brigata);
Tenente generale;
Generale d'armata.

Gli uffiziali, considerati *collettivamente*, si distinguono in

Uffiziali inferiori: { Sottotenente; Luogotenente; Capitano.

Uffiziali superiori: Maggiore; Tenente colonnello; Colonnello.

Uffiziali generali: Maggior generale; Tenente generale; Generale.

Il grado di luogotenente è suddiviso in due classi nelle armi della cavalleria, artiglieria e genio.

Quello di capitano è parimenti diviso in due classi in tutte le armi, il treno eccettuato.

Queste classi non costituiscono grado — sono distinzioni piuttosto amministrative che militari — che influiscono sempre e necessariamente sulla quota dello stipendio — queste non hanno effetto riguardo al comando ed all'avanzamento, se non quale espressione del grado d'anzianità assoluta e relativa.

Il grado superiore conferisce il diritto di comando sopra tutti gli altri gradi inferiori — a parità di grado questo diritto è devoluto all'anzianità.

Così gli è dell'autorità d'impiego superiore sopra tutti gli altri d'impiego inferiore, e di quello dell'anzianità a parità d'impiego.

L'esercito si compone di 21 divisione, all'incirca quanti sono i milioni d'abitanti che costituiscono attualmente il regno (22 milioni).

Ogni divisione consta di due brigate, ossia 4 reggimenti di fanteria di linea — due battaglioni di bersaglieri — un reggimento di cavalleria — un pelottone di guide — e tre batterie d'artiglieria.

Le diverse armi, presa per unità la fanteria di linea, sul piede di guerra, sono nelle rispettive seguenti proporzioni:

I bersaglieri per 1[9;
La cavalleria per 1[11;
Artiglieria per 1[9;
Genio per 1[43;
Treno d'armata per 1[28
e di 2 bocche da fuoco d'artiglieria per ogni migliaio d'uomini.

L'effettivo dell'esercito si mantiene per mezzo del reclutamento, a norma della relativa legge (1), e nella proporzione cioè di due per ogni mille anime di popolazione.

Ascendendo questa attualmente ai 22 milioni si ha così in ogni anno un contingente di 45000 uomini di 1ª categoria.

Ogni classe è per undici anni soggetta al militare servizio, e di questi i primi cinque anni sta sotto le armi, gli ultimi sei in congedo illimitato, pronta ad ogni chiamata del governo.

La legge sul reclutamento provvede alla riserva

---

(1) Legge 24 marzo 1854

dell'esercito cogli uomini di 2ª categoria — ossia di tutti quelli uomini che caduti nella leva, e non aventi diritto all'esenzione, non fanno parte del contingente di 1ª categoria.

Questi uomini, nei tempi ordinari, dopo aver ricevuta per 40 giorni l'istruzione per la fanteria, sono rimandati alle case loro ove rimangono per cinque anni a disposizione del governo — talchè queste categorie composte di cinque classi, e calcolate queste della forza di quelle di 1ª categoria, presentano una riserva di circa 200pm. uomini.

L'esercito per tal modo costituito, tenuto conto di tutti i personali per l'amministrazione e per l'esecuzione dei servizi, importa annualmente la spesa ordinaria di circa 197 milioni (1).

In tempo di guerra le spese si aumentano assai considerevolmente.

Da ciò puossi scorgere quanta sia la importanza dell'amministrazione militare, essa dovendone dirigere le spese, e sopraintendere all'impiego delle medesime.

---

(1) V. Bilancio della guerra 1863.

CAPO TERZO.

DEL RECLUTAMENTO MILITARE.

Dato opportuno ordinamento all'esercito, occorre riparare alle sue perdite successive, naturali o violenti; onde mantenerlo a quell'effettivo che si giudica necessario, od aumentarlo in caso di guerra.

Apposita legge sul reclutamento (1) provvede a questi bisogni.

Da qui comincia l'opera dell'amministrazione. — Quindi crediamo a proposito di far succedere il capo presente, con cui ci facciamo ad indicare quanto sulla materia si prescrive dalla legge suddetta.

L'esercito si recluta con uomini chiamati a far parte della leva militare, o che si arruolano volontariamente.

Il contingente d'uomini che ciascuna leva deve somministrare per mantenere a numero l'esercito è per ciascun anno determinato con legge.

La legge autorizza i cambi di numero e le surrogazioni pei giovani chiamati definitivamente a far parte del contingente.

---

(1) Legge 20 marzo 1854.

Essa autorizza pure il riassento nei corpi di truppa degli uomini che abbiano ultimata la loro ferma.

Sono esclusi dal servizio militare:

I condannati a pene afflittive od infamanti.

Non sono ammessi a far parte dell'esercito gli esecutori di giustizia, nè i loro aiutanti, nè i loro figli.

Il ripartimento fra le provincie del contingente determinato dalla legge è fatto per decreto reale in proporzione del numero degl'inscritti.

Il contingente assegnato a ciascuna provincia è ripartito dai Prefetti fra i mandamenti de' quali essa si compone.

L'estrazione a sorte determina l'ordine numerico da seguirsi nella destinazione degli individui al servizio militare.

Il Ministro della guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva.

Le operazioni di leva e le decisioni che non siano di competenza di tribunali civili, sono attribuite in ciascuna provincia ad un Consiglio di leva.

Spetta ai tribunali civili

Conoscere delle contravvenzioni alla legge;

Definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio, età;

Pronunziare su contesi diritti civili o di figliazione.

In ogni provincia un Commissario di leva è incaricato di eseguire sotto la direzione del Prefetto le varie incumbenze relative alla leva.

Il Consiglio di leva è presieduto dal Prefetto o dal funzionario cui spetta di farne le veci, ed è composto:

Di due consiglieri provinciali;

Di due ufficiali dell'esercito superiori o capitani delegati dal Ministero della guerra;

Assistono alle sedute, con voce consultiva, il Commissario di leva ed un'uffiziale dei carabinieri.

Il Consiglio è inoltre assistito da un medico e anche da un chirurgo.

Questo Consiglio è incaricato di statuire sopra tutti i richiami ai quali puonno dar luogo le operazioni del reclutamento così per le *esenzioni*, *dispense*, *cambi di numero* e *sostituzioni* — e stabilisce le liste mandamentali e provinciali del contingente.

I Consigli formano così il contingente annuale e l'autorità militare lo riceve e ne dispone.

SEZIONE I.

Della chiamata alla leva.[1]

Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva.

Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque, epperciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il *vigesimo primo* dell'età loro.

Possono essere chiamati anche prima quando ne lo esigono contingenze straordinarie.

In ciascun' anno ed al primo di gennaio i Sindaci fanno conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il *dicianovesimo* dell'età loro — il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del Comune in cui hanno legale domicilio — ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'inscrizione.

Lo stesso Sindaco entro lo stesso mese di gennaio compila la lista di leva sulle dichiarazioni di cui sopra, e sulle indagini da farsi nei registri dello stato civile.

---

(1) V. Legge, cap. I, sez. II, III, IV e V.

Il primo del successivo mese di febbraio e per 15 giorni consecutivi è pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.

Il Consiglio delegato del Comune esamina la lista di leva, ed occorrendo la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino omessi od inscritti indebitamente.

Compiuta la verificazione, la lista è firmata dal Sindaco e dai Consiglieri che ne fecero l'esame e trasmessa per copia al Prefetto della Provincia nei dieci giorni successivi.

Il Prefetto provvede affinchè il Consiglio di leva si riunisca in sedute preparatorie ed intanto fa pubblicare in tutti i Comuni della Provincia l'*ordine* della leva ed il *manifesto* col quale sono indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno le singole operazioni della leva.

Il Commissario di leva procede nel capo-luogo del Mandamento, nel luogo e nell'ora stabiliti ed in pubblica adunanza alla verificazione delle liste di leva ed all'estrazione.

Un'uffiziale, ed in mancanza, un maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali assiste il Commissario di leva in queste operazioni, alle quali convengono pure i Sindaci del Mandamento col rispettivo Segretario di Comunità, gli inscritti od i loro rappresentanti.

Il Commissario quindi compila la lista d'estrazione

del Mandamento, apponendovi una numerazione progressiva.

I primi numeri sono attribuiti ai capi di lista, ossia a quei giovani inscritti delle leve anteriori, che a ragione di età o del loro numero d'estrazione avrebbero dovuto far parte del contingente, ma che furono temporariamente esenti — o sospesi alla partenza — o dichiarati rivedibili, od omessi nelle liste anteriori.

Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti inscritti, i quali sono riposti in un'urna dal Commissario in vista dell'adunanza.

Nei Mandamenti composti di più Comuni la sorte decide dell'ordine in cui sono chiamati all'estrazione.

Gli inscritti di ciascun Comune estraggono personalmente il loro numero, ed in loro mancanza, la estrazione è fatta dal padre o dal Sindaco.

L'operazione dell'estrazione deve compiersi in una sola seduta — tuttavia nei Mandamenti nei quali pel considerevole numero d'inscritti si rendesse impossibile il compierla in una sola seduta, se ne impiegano altre consecutive, ma al termine d'ognuna di esse, l'urna è chiusa e suggellata in presenza dell'adunanza con atto verbale.

Il Commissario di leva legge poi per intiero a chiara voce la lista d'estrazione.

Terminata l'estrazione il Commissario procede immediatamente ad un primo esame di tutti gli inscritti.

Gli inscritti vengono chiamati ad esame secondo il numero d'estrazione, e sono invitati a dichiarare i diritti che credono di avere a riforma — esenzione o dispensa — e di essi ne è fatta menzione sulla lista d'estrazione.

Il Commissario di leva dichiara inabili al servizio i giovani affetti da deformità, che possono senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili — gli altri sono rimandati all'esame del Consiglio.

Il Commissario dichiara pure inabili al servizio gli inscritti di statura inferiore di più centimetri di quella di 1 metro e 54 centimetri, e rimanda al Consiglio di leva quelli della statura minore di 1 metro e 56 cent.

Qualora l'ufficiale dei carabinieri assistente od il Sindaco del Comune cui appartiene l'inscritto non aderiscano alle decisioni del Commissario, sono queste sospese fino a conferma del Consiglio di leva.

Dopo l'esame degli inscritti di un Mandamento il Commissario di leva fa leggere ad alta voce la lista d'estrazione colle decisioni prese e la sottoscrive in un coi Sindaci dello stesso Mandamento.

SEZIONE II.

Dell'esame definitivo e designazione.[1]

Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche e vi intervengono i Sindaci assistiti dai rispettivi segretari nell'interesse dei loro amministrati — e gli inscritti tutti, specialmente quelli che nel primo esame ebbero ordine di presentarsi, o che intendono far valere ragioni di reclamo o diritti ad esenzione, riforma o dispensa.

Il Commissario di leva presenta la lista del Mandamento corredata d'opportune annotazioni e coi relativi documenti.

Spetta poi al Consiglio di rivedere e rendere definitive o modificare le decisioni del Commissario.

Il Consiglio procede poscia all'esame individuale definitivo di tutti gli inscritti che presentino domande e reclami.

Dapprima esamina gli inscritti che domandano riforma — dispensa od esenzione.

Nei casi di riforma addiviene all'esame personale in presenza del Sindaco per mezzo de' medici chiamati alle sedute.

---

(1) V. la legge, capo I, sez. VI.

I casi di dispensa e di esenzione sono giudicati sulla produzione di documenti autentici.

Laddove un'inscritto sia legittimamente impedito a giustificare per tempo i suoi diritti all'esenzione o dispensa il Consiglio concede dilazioni sino alle operazioni completive.

Gli inscritti designati, che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima del chiudimento delle sedute definitive, sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti, sino a che negli anni successivi il Consiglio decida essersi da essi soddisfatto alla leva, ovvero essere trascorso il termine pel rinvio d'anno in anno alle venture leve.

Quando gli inscritti designati per far parte del contingente nei dieci giorni posteriori alla designazione porgano richiami ai magistrati ordinari sulla legalità di loro designazione, per motivi di cittadinanza, di domicilio, di età, di diritti civili e di figliazione si sospende ogni decisione sino ad emanazione del giudizio — laddove questo venga protratto oltre il termine delle operazioni completive, si supplisce con nuove designazioni, e sono quelli mandati inscrivere in capo lista della leva successiva.

I renitenti assentati dopo il discarico finale dell'ultima leva precedente computano sul contingente della leva in corso.

Compito l'esame degli inscritti il Consiglio com-

pila per ogni Mandamento la lista dei designati a formare il contingente.

Questa lista è presa dal Consiglio ad esame in altra seduta, nella quale statuisce definitivamente sopra l'idoneità di ogni designato pel contingente, non che in ordine a quelli dai quali vengono allegate infermità ostanti all'immediato loro *assento*.

Rimpiazza con nuove designazioni i presunti renitenti, e quelli che sono rimandati come rivedibili per le operazioni completive, od alla prima leva ventura.

Ammette gli scambi di numero, e le surrogazioni, e pronuncia le liberazioni in conformità della legge.

Dopo questa seduta sono sottoposti all'assento gli inscritti designati riconosciuti idonei, quelli che scambiarono di numero ed i surrogati.

Il superiore in grado, od il più anziano fra gli uffiziali membri del Consiglio forma l'elenco del contingente delle provincie diviso in due categorie nella proporzione stabilita da apposito Decreto Reale.

La prima di dette categorie comprende gli inscritti destinati a raggiungere le bandiere. Quelli non assegnati alla 1ª categoria, nè rimandati ad altra leva — riformati — esentati — dispensati — liberati o che non hanno surrogato con surrogazione ordinaria, formano il contingente di 2ª categoria — che, muniti poi di congedo illimitato, debbono rimanere alle case loro a disposizione del Governo.

Sono descritti nella prima categoria del contingente mandamentale:

Gli inscritti che scientemente abbiano prodotti documenti falsi od infedeli;

Quelli colpevoli di essersi procacciate infermità temporarie o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare;

Quelli che abbiano simulato infermità od imperfezioni al fine di conseguire la riforma.

Sono parimenti descritti in essa gli assoldati anziani — gli assoldati — i surrogati ordinari ed i designati per scambio di numero.

Gli inscritti compiono la medesima categoria nell'ordine secondo che si trovano posti nella lista d'estrazione.

I surrogati di fratello sono assegnati a quella categoria cui per ragione di numero d'estrazione dovrebbero appartenere i surroganti.

Tutti i rimanenti iscritti designati pel contingente sono descritti nella seconda categoria nell'ordine medesimo della lista d'estrazione.

Tutti i giovani componenti la prima categoria sono poi chiamati al capo-luogo delle provincie nel giorno che viene indicato dal Ministero per essere diretti a destinazione.

Quelli che senza legittimo impedimento non si presentano alla riunione del contingente sono dichiarati disertori.

Tanto gli inscritti di 1a categoria, che quelli della 2a sono assoggettati *all'assento* tosto compito l'esame definitivo e ricevono all'atto di esso dall'uffiziale delegato alla leva una razione di pane non che il soldo di fanteria di linea in centesimi 40 (1).

Nell'occasione dell'assento i Comandanti di Circondario notificano agli inscritti di 1a categoria, essere loro interdetto di ammogliarsi infino a che, a tenore della legge, abbiano compito il 26° anno di età. — La stessa ammonizione vien fatta a quelli di 2a categoria, i quali non possono contrarre matrimonio se non quando siano *effettivamente* provvisti di congedo illimitato, a scanso d'incorrere nella punizione comminata dal § 905 del regolamento, ossia col richiamo immediato sotto le armi o coll'assegnazione ad un corpo disciplinare.

Avvertono gli stessi inscritti di 2a categoria, che quando provvisti di congedo illimitato intendono di ammogliarsi, devono parteciparne al Comandante di Circondario, trasmettendo l'atto di matrimonio nei 20 giorni dopo che siasi contratto.

Nell'occasione dell'assento il primo uffiziale delegato, ingiunge agli inscritti, che dichiararono di essere ammogliati. o risultino tali dalle annotazioni sulle liste di leva, a produrre per mezzo del Sindaco

---

(1) § 233 del Regolam. 31 marzo 1855 e pag. 197 del *Giornale Militare* 1856.

e nel periodo di giorni 20 l'atto autentico di matrimonio.

I Comandanti di Circondario, compito l'assento, prescrivono immantinente ai Sindaci d'intimare l'ordine di partenza a tutti gli inscritti di 1ª categoria.

Dopo il discarico finale gli uomini di 2ª categoria sono provvisti di congedo illimitato.

I militari di 2ª categoria possono soltanto per legge essere astretti a passare di 1ª categoria.

È però in facoltà del Governo di supplire ad ogni leva e per mandamento gli uomini di 1ª categoria riformati sotto le armi per infermità o difetti preesistenti all'incorporazione, con far passare alla stessa categoria altrettanti uomini della 2ª categoria, giusta la progressione dei numeri loro toccati in sorte. — Questa facoltà non ha più luogo dopo la dichiarazione del discarico finale.

Il Consiglio di leva compie poi a tutte le operazioni che fossero state protratte, e fornito che abbia l'intero contingente chiude la lista dei designati, e compila l'elenco dei rimandati alla prima leva ventura.

Terminate tutte le operazioni, ed avuta l'autorizzazione del Ministero, i Prefetti fanno pubblicare la dichiarazione di discarico finale, dopo la quale i rimanenti designabili sulle liste d'estrazione ed ecce-

denti nella 1ª categoria sono tutti trasferti alla 2ª categoria (1).

SEZIONE III.

Delle esenzioni. (2)

È *esente* dal concorrere alla formazione del contingente l'inscritto che al giorno stabilito pel suo assento si trovi in una delle seguenti condizioni:

1° Unico figlio maschio.

2° Unico figlio o figlio primogenito, od in mancanza di figli, nipote unico o primogenito di madre od avola tuttora vedova — ovvero di padre od avolo entrato nel 70° anno di età.

3° Primogenito di orfani di padre e madre ovvero il maggior nato di essi, se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi nelle condizioni indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 93 della legge qui in appresso indicato.

4° Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia estratto un numero minore,

---

(1) V. Leggi sul reclutamento 20 marzo 1854 — 13 luglio 1857 e 24 agosto 1862.

V. Regolamento 31 marzo 1855 — e modificazioni colla 1,ª 2ª e 3ª appendice coi relativi R Decreti 14 luglio 1856 — 29 agosto 1857 e 5 ottobre 1862.

(2) V. Legge, cap. II, sez. II.

e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvo che all'uno di costoro competa l'esenzione per altro titolo.

È parimenti esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato purchè quest'ultimo

1° Non risulti quale capo operaio o vivandiere e non serva nella qualità di affidato che abbia terminata la ferma, di assoldato anziano, di assoldato, di surrogato ordinario, o di designato per scambio di numero, e di volontario arruolato pel solo tempo della guerra.

2° Non sia arruolato nel corpo degli equipaggi per la leva straordinaria in tempo di pace.

3ª Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assento ordinario o per punizione in un corpo disciplinare.

È pure esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo

1° In ritiro per ferita o per infermità dipendenti dal servizio;

2° Morto mentre era sotto le armi, e si trovava nelle condizioni di cui ai precedenti numeri;

3° Morto mentre era in congedo illimitato in conseguenza di ferite o infermità dipendenti dal servizio;

4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute od infermità dipendenti dal servizio.

Non possono conseguire l'esenzione

1° Gli spurii;

2° I figli naturali quantunque legalmente riconosciuti, quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.

I figli adottivi godono dei diritti all'esenzione solamente nelle loro famiglie d'origine.

Nello stabilire il diritto di un'inscritto all'esenzione si considerano come non esistenti in famiglia secondo è indicato all'art. 93 della legge:

1° I ciechi di ambi gli occhi — sordo muti — o cretini;

2° Quelli che per mostruosa struttura o fisici difetti non puonno reggersi senza il soccorso di altra persona o meccanismo;

3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti che li rendono inabili al lavoro proficuo;

4° I condannati a pena criminale, ditenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere anni dodici decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione.

Il militare ascritto alla 2ª categoria del contingente non procaccia al fratello il diritto d'esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto tosto che il fratello è assentato.

Il sott'uffiziale — caporale o soldato ascritto all'esercito od al corpo di fanteria di marina ha diritto in tempo di pace all'assoluto congedo quando per eventi sovraggiunti in famiglia risulti:

1° Figlio primogenito di vedova purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di anni sedici;

2° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di età;

3° Unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non sessagenario si trovi in alcuna delle concondizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 del succitato art. 93;

4° Unico figlio maschio, ed in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova;

5° Primogenito d'orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

Per l'applicazione di quest'articolo non sono considerati in famiglia gli individui della medesima affetti dalle malattie enunciate al suindicato art. 93, nè la madre passata a seconde nozze quando abbia vivente il marito.

Non possono però aspirare al favore come sopra i surrogati ordinari — gli scambi di numero — gli assoldati — e gli assoldati anziani.

I militari morti mentre erano sotto le armi procacciano ai loro fratelli il diritto all'esenzione qualunque fosse la loro ferma di servizio esclusi però

gli assoldati — i surrogati ordinari ed i scambi di numero.

I figli naturali, sebbene legalmente riconosciuti dalla madre celibe, non sono in alcuna delle condizioni previste dalla legge per poter aspirare alla esenzione.

SEZIONE IV.

Delle dispense.[1]

Sono dispensati dal concorrere alla formazione del contingente gli inscritti che siano

1° Alunni cattolici in carriera ecclesiastica richiamati anteriormente all'estrazione dai Vescovi di loro diocesi;

2° Aspiranti al ministero di altro culto in comunioni religiose tollerate nello Stato richiamati come avanti dai superiori della loro confessione.

Per le dispense di cui al N. 1 i Vescovi puonno richiamare un numero d'inscritti in proporzione di un alunno sopra una popolazione di 20[m. abitanti delle rispettive diocesi. — Quando la popolazione o non ascenda a questo numero, o superandolo vi rimanga una frazione eccedente — basta per richia-

---

(1) V. Legge, capo II, sez. III.

mare l'alunno un numero anche minore d'abitanti purchè questo oltrepassi i 10[m. abitanti.

Per le dispense di cui al N. 2, il numero vien determinato in ciascun anno con Decreto Reale.

I suddetti individui quando non conseguiscano uno degli ordini maggiori se alunni — o la necessaria abilitazione all'esercizio del loro ministero, se aspiranti, prima di aver compiuto l'età di 26 anni, devono assentarsi per la ferma di anni 8, d'ordinanza, o provinciale d'anni 11 senza però computare un altra volta nel contingente.

Gli allievi non uffiziali della R. Accademia e del R. Collegio di Marina se in ragione del loro numero d'estrazione devono essere designati nella prima categoria, sono provveduti di congedo illimitato, con obbligo di raggiungere le bandiere per compiere la loro ferma qualora prima della scadenza della medesima cessino di trovarsi nelle condizioni per cui sono dispensati dalla partenza.

SEZIONE V.

Degli scambi di numero.[1]

È ammesso lo scambio di numero fra due iscritti sulla lista d'estrazione, purchè l'iscritto che assume il numero minore

(1) V. Legge, capo III, sez. I.

a) Sia idoneo al servizio militare;

b) Non sia ammogliato o vedovo con prole;

c) Produca attestazione di buona condotta;

d) Versi nella cassa del tesoriere provinciale lire 150 per fondo di massa.

Ciascuno dei due numeri corre la sorte del numero acquistato collo scambio, e cessa in entrambi ogni diritto all'esenzione od alla dispensa.

L'atto di scambio di numero segue avanti il Prefetto della provincia.

Lo scambio di numero è dal Prefetto dichiarato nullo, quando l'inscritto che acquista il numero minore

Muoia prima dell'assento;

Non si presenti all'assento;

Sia colpevole di fraudolenta sostituzione;

Sia giudicato inabile al corpo;

Sia stato condannato a pene afflittive od infamanti.

SEZIONE VI.

Della liberazione.[1]

La liberazione è il mezzo con cui l'inscritto designato pel contingente, e l'uomo ascritto all'esercito,

---

(1) Legge 20 marzo 1854, tit. II, capo III, sez. II, e Regolamento 31 marzo 1855, art. 553 e seguenti.

vengono immediatamente ed irrevocabilmente sciolti da ogni dovere e vincolo verso la leva od il servizio militare,

Si consegue la liberazione mediante l'integrale pagamento di una somma da corrispondersi, a titolo di *premio*, ai militari che siano nelle condizioni richieste per assumere l'assoldamento.

La somma necessaria per ottenere la liberazione è fissata per Decreto Reale in occasione d'ogni leva e viene versata dagli inscritti, nella cassa della tesoreria provinciale.

Decadono dal benefizio della liberazione gli inscritti che, nel termine di 30 giorni dopo la facoltà di liberarsi, non fanno risultare al Consiglio di leva di aver effettuato il prescritto versamento.

Gli inscritti designati che puonno essere ammessi alla liberazione, sono pari al numero degli affidati disponibili nei diversi corpi dell'esercito.

Il Ministero della guerra, nello spedire ai Prefetti il ripartimento del contingente, fa loro conoscere la quota spettante ad ogni provincia.

Questa quota è in proporzione della totalità degli inscritti ammessi all'estrazione.

La sorte deve statuire quali fra i Mandamenti d'ogni provincia abbiano di preferenza a valersi della liberazione.

Indipendentemente dalle operazioni della leva, la

liberazione può essere ammessa per disposizione del Ministero della guerra.

Puonno quindi gli uomini già arruolati al militare servizio ed appartenenenti alla 1a categoria, essere ammessi alla liberazione.

Il Ministro prescrive annualmente se possa aver luogo e quando debba cessare.

Nel solo intervallo dall'una all'altra leva, può essere ammessa la liberazione, ed a vantaggio esclusivamente dei militari provenienti dall'ultima leva chiamata, purchè non servano come assoldati — scambi di numero o surrogati.

SEZIONE VII.

Degli affidamenti ed assoldamenti.[1]

I volontari che abbiano soddisfatto all'obbligo della leva, dopo sei mesi di prestato servizio possono essere affidati, nell'atto del loro assento, di essere ammessi a contrarre a tempo opportuno una ferma nella qualità di assoldati.

I sott'ufficiali, caporali e soldati ai quali non manca più d'un anno per compiere la loro ferma, possono

---

(1) V. Legge, cap. III, sez. II, e Regol. sul reclutamento art. 553 e seguenti.

essere affidati di proseguire il loro servizio nella qualità di assoldati anziani (1), purchè

1° Non oltrepassino l'età di anni 35 alla fine dell'attuale loro ferma, o l'età d'anni 40 se sott'ufficiali o carabinieri;

2° Siano di buona condotta;

3° Risultino idonei per fisica disposizione ad imprendere ed ultimare una nuova ferma;

4° Non siano ammogliati nè vedovi con prole.

I militari che hanno conseguito l'assoluto congedo per fine di ferma, possono nel termine di un anno dopo il congedo, essere accettati per l'assoldamento di assoldati anziani, quando non oltrepassino l'età di anni trenta.

Non sono ammessi all'affidamento i capi operai ed i vivandieri — come pure ne sono esclusi quelli che servono non graduati nei Corpi disciplinari.

L'atto pel quale l'affidato assume l'obbligazione

---

(1) La generica denominazione di affidamenti - assoldamenti - di affidati - di assoldati - acchiude in se l'idea pure generica di volontari, e di militari anziani.

L'affidamento e assoldamento volontario, è quello impreso da volontari.

L'affidamento e assoldamento di anziani è quello che assumono i militari ai quali non manca più d'un anno a compiere la loro ferma.

I primi diconsi volontari affidati — o assoldati.

I secondi sono affidati od assoldati anziani.

di proseguire nella qualità di assoldato, deve essere fatto nanti il Consiglio d'amministrazione del Corpo.

Gli assoldamenti dei volontari hanno effetto per la durata della ferma, soltanto dal giorno in cui ha luogo l'assento in qualità di assoldato.

Gli assoldamenti di anziani hanno effetto per la durata della ferma dal giorno posteriore al termine della ferma in corso, e quando già fosse ultimata, dal giorno del seguìto assoldamento.

In tempo di guerra è sospeso l'assoldamento degli anziani — lo conseguiscono nullameno quelli affidati che all'epoca della dichiarazione di guerra, hanno già compiuta la loro ferma.

Gli assoldamenti di volontari non sono sospesi, ma è bensì sospeso il congedo assoluto degli affidati che non poterono nell'anno, conseguire l'assoldamento.

La somma versata per la liberazione è assegnata agli affidati a titolo di premio dopo il loro assoldamento.

Il premio è così ripartito:

Lire 150 sono computate nel conto della loro massa;

La rimanente somma è fatta passare nella cassa dei Depositi e censi e frutta interesse a beneficio dell'interessato;

Gli assoldati anziani o volontari, possono ritirare il credito di cui sovra:

Al termine di loro ferma conseguendo l'assoluto congedo;

All'atto della giubilazione, riforma, od ammessione a servizio sedentario;

Essendo promossi ufficiali o guardarmi.

In caso di morte, il diritto di ritirare il credito passa agli eredi.

I giovani esteri, sebbene arruolati al militare servizio, non sono ammessi all'affidamento, siccome non hanno soddisfatto all'obbligo della leva.

I Carabinieri Reali che contino sette anni di servizio effettivo, compreso quello di allievo, possono egualmente aspirare all'affidamento.

SEZIONE VIII.

Delle surrogazioni.[1]

L'inscritto designato può surrogare prima di essere assentato, o posteriormente all'assento.

Nel primo caso la surrogazione ha luogo nanti il

---

(1) V. Legge 20 Marzo 1854, tit. II, cap. III, sez. III.

Consiglio di leva — nel secondo nanti il Consiglio d'amministrazione del corpo.

La facoltà di surrogare posteriormente all'assento può essere sospesa dal Ministro della guerra per disposizione generale.

La surrogazione si dice di fratello allorchè un fratello è sostituito ad un altro.

Negli altri casi la surrogazione si dice ordinaria.

Il surrogato di fratello deve:

Essere idoneo al servizio militare;

Avere compiuto il 18° anno d'età, e non oltrepassare quella prescritta per la surrogazione ordinaria.

Provare d'aver soddisfatto all'obbligo della leva, e quando per età non vi sia stato ancora soggetto, produrre l'atto autentico di nascita.

In quest'ultimo caso il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nella leva della sua classe, tanto pei diritti quanto per le obbligazioni.

Nelle surrogazioni di fratello posteriori all'assento il surrogante deve riunire l'attitudine pel corpo in cui trovasi assentato il surrogante.

Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante.

Il surrogato ordinario deve:

1° Essere cittadino dello Stato;

2° Aver soddisfatto alla leva;

3° Essere di costituzione sana e robusta;

4° Non avere oltrepassato il 26° anno d'età;

5° Avere la statura di 1 metro e 60 centim. se nanti al Consiglio di leva — se nanti il Consiglio amministrativo di corpo la statura richiesta per l'arma.

6° Non essere stato riformato o giudicato inabile;

7° Non essere ammogliato nè vedovo con prole;

8° Presentare attestazione di buona condotta;

9° Se fu militare, presentare il congedo assoluto, ed il certificato di buona condotta del corpo;

10. Non aver fatto parte di un corpo disciplinare;

11. Non aver incorso condanna penale da tribunali ordinari o da consigli di guerra.

La surrogazione ordinaria non è ammessa se prima non furono regolate per atto notarile le stipulazioni particolari fra surrogato e surrogante, e se quest'ultimo non versa sul prezzo della surrogazione la somma di L. 700 nella tesoreria provinciale o nella cassa del corpo.

Gli atti di surrogazione seguono nanti i Consigli di leva se precedono l'assento del surrogante, o presso il Consiglio d'amministrazione del corpo se posteriori.

Il surrogato ordinario disertore, quand'anche arrestato, o si presenti spontaneo, decade da ogni diritto verso il surrogante, il quale è in obbligo di versare all'erario le somme che ancora gli rimangono a pagare per il suo contratto.

Fra due militari della stessa Provincia, l'uno dei quali si trovi sotto le armi per appartenere alla 1ª e l'altro alla 2ª categoria del contingente, può aver luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categorie.

SEZIONE IX.

Degli arruolamenti volontari.(1)

Ogni cittadino dello Stato, o considerato tale secondo il Codice Civile, e che non sia escluso dal servizio militare a senso della legge sul reclutamento dell'esercito, è ammesso a contrarre l'arruolamento volontario, purchè riunisca le seguenti condizioni:

1° Aver compiuto il 17° anno d'età e non oltrepassi il 26,° eccezione fatta pei musicanti — capi-operai — e vivandieri;

2° Non sia ammogliato nè vedovo con prole;

3° Abbia la statura e attitudine fisica a percorrere la ferma pel corpo in cui chiede di essere arruolato (2);

(1) V. Legge, tit. III, e Regolamento, § 784 e seguenti.

(2) La statura prescritta è

	minimum	*maximum*
Per Cavalleria di linea	1, 72.	1, 82.
» Artiglieria	1, 67.	1, 80.
» Granatieri	1, 70.	» »
» Zappatori del Genio	1, 62.	1, 75.
» Cavalleggieri	1, 65.	1. 75.
» Fanteria di linea	1, 56.	»
» Bersaglieri	1, 62.	»
» Real Marina	1, 56.	»
» Treno	1, 56.	»
» Infermieri militari.	1, 56	»
» Sussistenze militari	1, 56.	»

4° Non sia stato ascritto a corpo disciplinare;

5° Non abbia incorso condanna o pena criminale o correzionale;

6° Produca attestazione di buona condotta, e se fu militare il congedo assoluto, e certificato di buona condotta del corpo;

7° Non sia stato riformato da Consigli di leva o dichiarato inabile dal corpo;

8° Se minorenne, faccia constare del consenso del padre od in mancanza di esso della madre o del tutore in difetto di ambidue;

9° Se per ragione d'età appartiene a classe di leva già chiamata, faccia prova d'avervi soddisfatto.

Le persone estere possono contrarre arruolamento volontario mediante autorizzazione del Re.

Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'amministrazione del corpo per cui sono domandati, previa però l'autorizzazione del Ministero della guerra.

Il volontario assentato in un corpo non può essere trasferito in un corpo di arma diversa a meno che vi acconsenta, o sia per cattiva condotta mandato ad un corpo disciplinare.

I militari che hanno compiuta la loro ferma possono essere ammessi a contrarre volontariamente per tempo non minore di anni tre.

I militari congedati definitivamente per fine di

ferma che intendano riprendere servizio volontariamente, devono contrarre l'assento o nel corpo a cui cessarono d'appartenere, o in quello dei carabinieri reali.

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa — Però sotto le condizioni suindicate.

SEZIONE X.

Durata della ferma.[1]

La ferma di servizio è di due specie, d'*ordinanza* cioè e *provinciale*.

Entrambe cominciano dal giorno dell'assento.

Devono contrarre la prima:

I carabinieri reali;
Gli armaiuoli;
I musicanti;
Gli uomini della compagnia moschettieri;
I volontari di nazione estera.

È applicata la seconda a tutti gli altri.

La durata del servizio d'ordinanza è di otto anni.
Quello provinciale è di anni undici e si compie in

---

(1) V. Legge, tit. IV, e Regolamento, § 836 e seg.

tempo di pace con cinque anni di servizio sotto le armi e sei in congedo illimitato.

Gli individui in servizio provinciale promossi sott'uffiziali sono in obbligo di continuare il loro servizio sotto le armi finchè abbiano compiuti gli otto anni stabiliti per la ferma d'ordinanza.

È in facoltà del Governo di ammettere a percorrere la ferma medesima di anni otto continui gli gli altri militari.

Gli allievi carabinieri, nel far passaggio a carabinieri reali — gli allievi tamburini e gli allievi trombettieri nel far passaggio a tamburini o trombettieri — gli armaiuoli nell'essere ascritti ad un reggimento—gli alunni della scuola di musica della R. Casa Invalidi, ed i militari ammessi alla scuola veterinaria, devono contrarre una nuova ferma la quale comincia dal giorno del passaggio o dell'ammessione. cessando però l'obbligo della prima.

Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione o scontando la pena del carcere o di reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questi fu seguito da condanna, nè il tempo trascorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Gli ommessi sulle liste della leva, ed i renitenti non sono mandati in congedo illimitato se non dopo dne anni di servizio continuo in soprappiù di quello

stabilito di anni cinque senza che perciò venga alterata la ferma prescritta.

I militari in congedo illimitato sono annualmente passati a rassegna nei tempi, luoghi e modi che vengono stabiliti dal Ministero.

Essi possono essere chiamati sotto le armi sia in tempo di guerra, sia in occasione di esercitazioni od in altre emergenze di servizio senza che la durata totale della ferma sia alterata.

Spirato il servizio obbligatorio stabilito dalla legge i sott'uffiziali, caporali e soldati sono provveduti di assoluto congedo a meno che sieno ammessi a contrarre una nuova ferma.

Gli inscritti della seconda categoria del contingente e non chiamati in servizio prima che sia terminato l'anno nel cui periodo compiono il vigesimo sesto dell'età loro, sono provveduti di assoluto congedo immediatamente dopo che è ultimato l'essento del contingente di tale anno.

Il diritto ad ottenere congedo assoluto e quello di essere mandato in congedo illimitato sono sospesi in tempo di guerra.

SEZIONE XI.

Delle rassegne speciali.[1]

I soldati di nuova leva tosto giunti al rispettivo corpo sono passati in rassegna dal comandante di esso, assistito da un uffiziale sanitario per accertare se tutti sono idonei al servizio militare od all'arma cui vengono assegnati; e vengono compresi in apposito elenco quelli nei quali non si riconosce sufficiente attitudine al servizio militare in genere, od al servizio dell'arma, e vengono proposti per la rassegna speciale al comandante generale del dipartimento.

I comandanti generali di dipartimento danno le necessarie disposizioni perchè i suddetti uomini loro siano presentati per essere sottoposti alla rassegna, che a seconda delle circostanze delegano ai comandanti delle divisioni o sotto-divisioni territoriali.

Gli uomini assogettati a rassegna speciale sono in in presenza dell'uffiziale rassegnatore, accuratamente visitati da un'uffiziale sanitario, e posteriormente controvisitati da altro perito.

---

(1) § 300 e seguenti del Regolamento.

V. Circol. N. 13 del febbraio 1862, pag. 51 del *Giorn. Militare*.

Nota. — Per disposizioni fatte con Decreto 23 novembre 1862, gli inscritti sono mandati a *depositi di leva* (V. Sez XIII). Quivi hanno luogo le rassegne speciali per essi, salvo per quelli che sono mandati ai corpi dopo la chiusura dei depositi, pei quali hanno luogo le rassegne speciali secondo le norme indicate in questa Sezione.

Non deve essere data visione a questi periti della relazione degli uffiziali sanitari del corpo.

Il rassegnatore deve valersi per quanto possibile dell'opera di uffiziali sanitari militari, i quali però non devono mai appartenere al corpo cui sono ascritti i rassegnandi.

Nella visita e controvisita i periti non sono chiamati in concorrenza, cioè in modo simultaneo, ma bensì separatamente l'uno dall'altro.

Non possono assistere alla rassegna il comandante e gli uffiziali sanitari del corpo cui appartengono i rassegnandi.

Il rassegnatore ha per norma nelle sue proposte:

1° In quanto alla statura, che gli inscritti di una statura minore di 1 metro e 54 centim. sono riformati. — Che se superano detta misura ma non arrivano a quella di 1 metro e 56 centimetri devono rimandarsi in capo-lista della prima leva ventura.

2° In quanto alle indisposizioni corporali l'elenco delle infermità annesso al regolamento (1).

3° Per quanto alla statura richiesta per l'arma quella pure stabilita per ciascun corpo dal regolamento predetto (2).

Nei casi dubbi o di dissenso tra i due periti, stante la natura e l'indole dell'infermità, il rassegnando è

---

(1) Regolamento sul Reclutamento 31 Marzo 1855.

(2) Vedi sez. IX precedente.

mandato in osservazione in uno spedale militare per essere di bel nuovo rassegnato dopo la fatta esperienza.

Ultimata la rassegna, l'uffiziale incaricato della medesima trasmette al comando generale del dipartimento l'elenco degli inscritti per tal modo visitati con le relative proposte.

Gli inscritti riconosciuti assolutamente inabili sono dall'uffiziale rassegnatore proposti pel congedo di rimando.

Quelli giudicati inabili a servire nelle armi speciali sono proposti per essere traslocati in altri corpi a seconda della loro individuale capacità.

Il comandante generale del Dipartimento, a seconda dei risultati della rassegna, fa le occorrenti disposizioni, dandone quindi comunicazione al Ministero della guerra (1).

Gli inscritti di leva che vengono rimandati devono restituire proporzionatamente l'ammontare dell'assegno di primo corredo.

Qualora sieno sprovvisti di mezzi per ripatriare vien loro concessa l'indennità di via, e può anche dall'uffiziale rassegnatore esser proposto il condono delle passività contratte verso l'amministrazione del corpo.

---

(3) § 321 del Regolamento e p. 445 del *Giornale Militare* 1861.

SEZIONE XII.

Rassegne di rimando.[1]

I militari di qualunque arma riconosciuti assolutamente inabili a proseguire nel servizio attivo, sono per decisione del comando militare di Dipartimento provvisti di congedo assoluto, quando non sia il caso di applicare ad essi la legge sulla giubilazione o sul collocamento in aspettativa o riforma (2).

L'inabilità assoluta e permanente degli uomini predetti è giudicata in rassegna di rimando.

Ai comandanti generali le divisioni e sotto-divisioni militari sono affidate in tempo di pace le rassegne di rimando a riguardo dei militari di bassa forza stanziati nel capo-luogo della divisione o sotto-divisione e possono dai medesimi essere delegate ai comandanti di circondario per quelli stanziati fuori del capo-luogo.

Le rassegne suddette hanno luogo senza che occorra alcuna autorizzazione dal Ministero della guerra, nell'ultima quindicina di ciascun trimestre.

---

(1) § 1158 e seguenti del Regolamento, e §§ 150 in 162 della 2ª appendice 29 agosto 1857, pag. 585 del *Giorn. Milit.*

(2) Leggi 27 Giugno 1850 e 11 Luglio 1852.

Il rassegnatore nel capo-luogo di divisione o sotto divisione è assistito

Dal comandante del corpo o direttore dell'ospedale;

Dall'intendente militare o da chi lo supplisce;

Da due medici militari.

Nelle altre città della provincia

Da un maggiore di reggimento, o direttore dell'ospedale militare;

Da un commissario di guerra;

Da due medici militari, od in difetto da medici o chirurghi borghesi.

L'uffiziale rassegnatore fa visitare e controvisitare in sua presenza i rassegnandi nel modo indicato nella precedente sezione, e qualora i periti dichiarino che i militari non possono mai più essere in condizione di prestare un' utile servizio, sono proposti al comando generale del Dipartimento per le analoghe sue determinazioni.

Le proposte a farsi dagli uffiziali rassegnatori si riducono alle seguenti:

1° Congedo di rimando, mediante restituzione proporzionale dell'assegno di primo corredo;

2° Congedo di rimando, col condono dell'assegno di primo corredo;

3° Congedo di rimando, con gratificazione;

4° Licenza straordinaria di tre o sei mesi per

convalescenza — licenza straordinaria di un'anno, o congedo illimitato per anticipazione;

5° Passaggio dall'una all'altra arma;

6° Passaggio ai veterani.

I rassegnatori possono inoltre proporre per l'indennità di via e pei mezzi di trasporto, gli uomini mancanti di mezzi e che sia indispensabile vengano trasportati per rendersi alle loro case.

Sono proposti pel congedo di rimando colla restituzione proporzionale dell'assegno corredo quelli che abbiano un servizio minore di anni cinque, giudicati inabili per infermità indipendenti dal servizio.

I militari divenuti inabili per cause non procedenti da servizio, aventi un servizio minore d'anni dieci e maggiore di cinque, possono essere proposti pel congedo di rimando col condono di tutto o parte dell'assegno di corredo semprechè servano per conto proprio.

Quelli divenuti inabili dopo un servizio maggiore di anni dieci e minore di diciotto per infermità non contratte in dipendenza del servizio, sono proposti pel congedo di rimando con gratificazione, purchè servano per conto proprio.

La gratificazione non può eccedere la intiera paga di un anno, e così ragguagliata all'ammontare del prestito per un quarto, per metà, per tre quarti o per l'intiero anno senza calcolare il deconto.

Le licenze straordinarie sono proposte a vantaggio degli uomini, i quali, dopo grave malattia possono difficilmente riaversi senza il clima nativo ed il soccorso dei congiunti.

I rassegnatori propongono pel passaggio nella fanteria o nelle compagnie infermieri gli uomini provenienti dalla leva riconosciuti non più idonei a servire nella cavalleria od artiglieria.

I rassegnatori non possono proporre pel passaggio alla compagnia veterani o nei veterani d'artiglieria o del genio individui che contino un servizio minore di 18 anni a meno che la loro inabilità al servizio provvenga in modo ben comprovato da fatiche ed eventi o pericoli del servizio militare.

Del risultato della rassegna di rimando è dagli uffiziali rassegnatori fatto constare in appositi elenchi, quali vengono trasmessi al comando generale del Dipartimento.

Il comandante generale del Dipartimento esaminate ed approvate le proposte contenute in detti elenchi, questi trasmette al Ministero della guerra in un coi documenti relativi.

SEZIONE XIII.

Dei depositi di leva.[1]

Gli inscritti di leva di 1ª categoria, subito dopo il loro assento sono diretti a depositi di leva per essere assegnati ai vari corpi dell'esercito.

Questi depositi (in numero di trentadue) hanno la loro sede in quelle località che vengono determinate dal Ministero, e ripartitamente nei vari Dipartimenti militari.

Essendo i medesimi temporanei, si costituiscono essi in pieno esercizio delle loro attribuzioni non appena cominciano le sedute dei Consigli di leva per l'esame definitivo ed assento degli inscritti, e vengono sciolti tosto che siano assegnati ai vari corpi ed inviati a destinazione gli inscritti medesimi.

Il personale occorrente tanto pel governo — amministrazione e disciplina di tali depositi vien tratto dai corpi dell'esercito stanziati nel dipartimento ove dessi sono stabiliti, e di preferenza fra le truppe di fanteria di linea o dei bersaglieri.

---

(1) R. Decreto 23 novembre 1862. — V. *nota* alla precedente sezione XI.

Si compone il medesimo di

Un luogotenente colonnello, o maggiore comandante;

Due capitani;

Quattro uffiziali subalterni (uno dei quali fa da aiutante maggiore, ed uno da uffiziale d'amministrazione);

Trentadue di bassa forza dei vari gradi.

Nei depositi ove debbonsi raccogliere oltre i 1500 inscritti il personale è aumentato di — un capitano — due subalterni, e nove di bassa forza.

Tanto gli uffiziali come la bassa forza sono considerati come *comandati* per tutto il tempo che durano le incumbenze del deposito.

Questi depositi sono sotto l'immediata dipendenza dei comandanti generali delle divisioni e sotto-divisioni militari territoriali in cui hanno la loro stanza.

Presso tali depositi evvi una *Commissione assegnatrice delle reclute ai corpi* il cui personale è anch'esso prescelto e nominato dai gran comandi di dipartimento, e parimenti considerato come *comandato* per tutto il tempo che rimane al deposito.

La detta Commissione è presieduta dal comandante generale della divisione o sotto-divisione militare in cui stanza il deposito, o da un maggiore

generale di brigata; ed a membri vi sono destinati sei uffiziali di vario grado appartenenti alle diverse armi.

Gli uffiziali destinati a membri della Commissione attendono soltanto all'assegnazione, e non al governo e disciplina degli uomini addetti al deposito.

§ I.

ARRIVO DEGLI INSCRITTI AI DEPOSITI, RASSEGNA SPECIALE ED ASSEGNAZIONE AI CORPI.

Gli inscritti di 1ª categoria che durante le operazioni della leva vengono di giorno in giorno assentati, sono immediatamente diretti al deposito di leva del circondario da cui dipendono accompagnati da un sergente e più caporali secondo il numero di essi, con uno stato nominativo, distinto per mandamento, consegnato al detto sergente per essere rimesso al comandante del deposito di leva.

I comandanti dei depositi fanno conoscere ai comandanti di circondario gli individui partiti che non siano giunti al deposito entro gli stabiliti cinque giorni, e così pure quelli che sianosi assentati dal deposito, affinchè i comandanti di circondario possano (art. 177 della 3ª appendice) denunziarli all'avvocato fiscale militare siccome disertori a termini dell'art. 129 del codice penale militare.

Al fine di risparmiare agli inscritti lunghi e disagiosi viaggi la rassegna speciale di cui è parola alla precedente sezione XI, a vece di aver luogo presso il corpo cui sono assegnati viene eseguita presso il deposito di leva.

A tale effetto nel giorno successivo a quello dell'arrivo dei drappelli il comandante del deposito di leva procede nel modo il più rigoroso alle suaccennate riviste degli inscritti e propone al comandante generale di dipartimento militare la rassegna speciale per quelli riconosciuti inabili al servizio militare, seguendo le norme già dianzi indicate alla precedente sezione XI.

Gli inscritti proposti per tali rassegne sono intanto provvisoriamente assegnati ad un corpo, sospendendone però la partenza, e la rassegna loro è indistintamente delegata dal comandante generale di dipartimento ai comandanti delle divisioni o sotto divisioni nelle quali ha sede il deposito.

I detti inscritti, se riformati, ricevono dal corpo cui furono assegnati il congedo di rimando per mezzo del comandante militare del rispettivo circondario, e se dichiarati abili, raggiungono la loro destinazione come definitiva.

I surrogati ordinari ed i cambi di numero che dai comandanti dei depositi vengono riconosciuti inabili al militare servizio sono dalla *Commissione assegnatrice* assegnati tosto ad un corpo e fatti ricoverare nello spedale militare stabilito nel luogo

più vicino proponendo la rassegna al Ministero, rassegna che deve aver luogo nanti il Consiglio di leva del circondario ove trovasi lo spedale (1).

Laddove dopo la chiusura dei depositi di leva debbano i comandanti militari di circondario, avutane facoltà dal Ministero, assegnare ai corpi i renitenti o gli inscritti che per causa qualunque ritardarono la partenza, i comandanti dei corpi, a riguardo dei medesimi fanno tutti i provvedimenti de' quali nella succitata sezione XI.

In dipendenza delle norme surriferite i comandanti dei corpi non hanno facoltà di proporre che le rassegne indicate nel precedente capo-verso — nè sono ammesse eccezioni contro il giudizio dei comandanti dei depositi di leva e della Commissione.

I comandanti militari nel dì immediatamente successivo a quello della partenza d'ogni drappello pel deposito di leva spediscono al presidente della *Commissione assegnatrice* un elenco che comprende tutti indistintamente gli inscritti formanti il drappello.

I presidenti, di mano in mano che ricevono i parziali suddetti elenchi si accertano della statura di ciascun inscritto, e sentito l'avviso della Commissione fanno subito operare l'assegnazione relativa a ciascun inscritto, attenendosi al riparto fissato dal Ministero ed alle istruzioni dal medesimo impartite.

---

(1) Art. 777 del regolamento.

I comandanti dei depositi di leva dirigono quindi ai depositi — reggimenti o corpi le reclute che vi sono state assegnate, quando ve ne sia un sufficiente numero (1).

§ II.

AMMINISTRAZIONE DEI DEPOSITI.

La contabilità d'ogni deposito di leva è governata dal rispettivo comandante, e per conto del corpo cui egli appartiene; per cui tale deposito è considerato quale distaccamento del corpo.

Tutti gli uffiziali, di qualunque grado, comandati sia presso il deposito sia per comporre la *Commissione assegnatrice*, purchè non appartengano a corpi di presidio nel luogo stesso, godono come gli uffiziali comandati alla leva dell'alloggio e del soprassoldo di marcia dal dì della partenza dal corpo.

I comandanti dei detti depositi provvedono al pagamento dello stipendio agli uffiziali, e del prestito alla bassa forza, compresi gli inscritti.

Gli inscritti dal giorno susseguente al loro arrivo

---

(1) V. Circolare N. 31 del Ministero del 3 febbraio 1862, p. 51 del *Giornale Militare*.

V. Istruzione al seguito del Decreto 23 novembre 1862, p. 906 del *Giornale Militare*.

al deposito, e durante la loro permanenza presso il medesimo ricevono

Il prestito in millesimi 400;
La razione giornaliera di pane da munizione e da zuppa;
La competenza ordinaria di legna.

È inoltre corrisposto dal governo per ogni inscritto e per ogni giornata l'assegnamento di millesimi 50 onde sopperire alle spese di cancelleria, illuminazione e simili.

Gli inscritti sono provvisti di quei pochi oggetti di corredo onde possano abbisognare quali sono camicie e scarpe, oltre per ognuno una coperta da campo, gamella e cucchiaio.

Quando gli inscritti lasciano il deposito o per recarsi ai corpi ai quali sono assegnati — o per essere accompagnati ai capi-luogo per passarvi la rassegna speciale o per essere avviati a qualche spedale, o finalmente per restituirsi alle case loro siccome riformati, ricevono durante la marcia un'indennità di via giornaliera di una lira.

Gli inscritti hanno poi diritto al deconto ed all'assegno di 1° corredo soltanto dal giorno in cui dessi arrivano al corpo cui sono assegnati.

Per le somme occorrenti ai pagamenti suindicati e così per gli oggetti di corredo dianzi indicati i

comandanti dei depositi rivolgono le loro dimande agli uffizi di intendenza militare.

Tanto il danaro riscosso che gli oggetti distribuiti sono conteggiati a carico del corpo cui appartiene il comandante del deposito di leva.

Gli inscritti durante la breve loro permanenza al deposito sono alloggiati sul piede d'accantonamento.

CAPO QUARTO.

DELLE POSIZIONI.

Le posizioni sono la *norma necessaria* per stabilire i *dritti* ad ogni specie di assegni sia in danaro, sia in natura (1).

(1) Per determinare come nascano questi diritti, bisognerebbe rimontare all'origine ed allo storico dello *stato* dei militari: Odier (vol. II, *Etat des militaires*) così si esprime:

« Si l'état a des droits sur le soldat, le soldat a incontestablement des droits envers l'état..... Le droit trouve son origine dans l'accomplissement du devoir; il y a ainsi *quasi-contrat* entre l'état et ses défenseurs: l'un donne son temps, son service, son sang; l'autre assigne des honneurs, des récompenses et un traitement.

« Les honneurs et les récompenses, sans être nommément les mêmes partout, sont partout le complement du salaire d'un service pour le payement du quel les trésors seraient impuissans.

« Le traitement est la partie matérielle de ce même salaire, et une clause positive du quasi-contrat; tandis que les récompenses et les honneurs sont des causes éventuelles. C'est donc sur le traitement qu'il s'agit de constater les droits des militaires.

« Ces droits varient selon la constitution militaire, la quelle dépend du régime politique, qui lui même est établi selon la position géographique des pays et les besoins des peuples.

« Chez les nations dont la position exige que l'organisation militaire soit la principale institution politique, les armées ayant besoin d'être fortement constituées, on a quelquefois affecté des classes entières au service militaire; et le traitement, réglé de

Questi assegni sono modificati, o variati o vengono a cessare totalmente secondo che viensi a modificare o variare la posizione dell'ufficiale — del sott'ufficiale o soldato.

Si distinguono queste:

In posizioni generali,
In posizioni individuali.

SEZIONE I.

Posizioni generali.

Le posizioni generali sono:

Piede di pace;
Piede di raccolta temporaria;
Piede di guerra.

---

manière à pourvoir aux besoins du soldat et de l'officier pour toute leur vie, s'est étendu aux besoins de la famille.

« .... Les Romains, chez qui tout citoyen était soldat, avaient classé la population selon les richesses relativement au service militaire. Ainsi la première centurie, composée des plus riches était le premier bataillon, et la dernière représentait ce que nous appelons la levée en masse — Les levées prirent une toute autre marche, et comme on arriva à reclamer le service des dernières classes pour un tems qui n'était plus en rapport avec la fortune de chacun, on leva des tribus sur les riches et la solde fut établie pour la durée du service.

« .... Les soldats entretenus par l'état durant le service, reçurent de la bienseance du peuple à l'âge de la vétérance, des terres ou de l'argent.

« L'Europe moderne, formée des débris de l'empire romain, prit les coutumes des Romains. — Chez les Gaulois ou il y avait deux sortes de milices, les troupes levées au moment de la guerre vi-

Queste riguardano gli eserciti — le divisioni di esercito — i corpi o distaccamenti di truppa, ed in generale ogni riunione di truppa organizzata militarmente.

§ I.

PIEDE DI PACE.

La posizione sul piede di pace si distingue:

1° *Pei corpi o distaccamenti.*
Alle stanze in guarnigione.
Od in viaggio.

2° *Individualmente.*
In istato di presenza;
In istato di assenza.

---

vaient au moyen d'une paye — les troupes permanentes recevaient des terres à perpétuité, sous le titre de bienfaits militaires. — Plus tard, les Francs en se melant avec les Gaulois adoptèrent cet usage. Ils ne conferèrent toutefois les bénéfices militaires qu'à vie, mais la violence les rendit héréditaires et il devinrent ce qu'on a appelé des fiefs.......... les possesseurs des fiefs furent longtems la classe militaire parmi les peuples modernes — appelés pendant les dangers eux et leurs vassaux et renvoyés après, ils n'avaient rien à demander à l'état. — En les dotant l'état avait amplement pourvu aux besoins de ses défenseurs et les clauses du quasi contrat étaient remplies.
« Lorsque les possesseurs des fiefs cessèrent de suffire à la défense du pays et qu'il fallut appeler les classes libres, celles-ci prêtèrent pour le moment du danger leur secours et le firent gratuitement; mai du moment ou les armées devinrent permanentes, chacun demanda les moyens d'exister pendant la guerre — puis le prix de son temps pendant la paix et enfin les moyens de faire subsister sa famille ».

§ II.

RACCOLTA TEMPORARIA DI TRUPPA.

La posizione dipendente da una raccolta di truppa puossi considerare siccome intermedia tra quella di *pace* e quella di *guerra*, e gli assegni che vengonle attribuiti si compongono, secondo che vengono modificati, di assegni che più o meno partecipano di quelli fissati a quello di pace, ovvero di guerra, secondo il fine e secondo che più o meno si approssima o si allontana dal pensiero di guerra.

Tali sono i campi d'istruzione o di esercitazione — tali le raccolte di truppe in un dato punto per manovre — per osservazioni.

§ III.

PIEDE DI GUERRA.

La posizione sul piede di guerra non ammette, nella sua applicazione veruna modificazione o distinzione.

Dal momento che viene dato l'ordine della riunione d'un esercito, è indicato il luogo, ed è segnato il limite tra il paese che occupa e quello da dove parte — questa linea ordinariamente indicata o da un fiume o dai confini d' una provincia è il punto ove finisce lo stato di pace, e dove comincia quello di guerra.

Ogni truppa — ogni ufficiale sono nominalmente messi sul piede di guerra, e dal momento che giungono sulla linea fruiscono degli assegni e delle razioni di guerra.

Le truppe ed ufficiali che rientrano, riprendono il regime di pace, ripassando di nuovo quella linea.

Le truppe e gli ufficiali dei corpi dell'interno che servono nell'estensione del territorio dell'esercito possono essere o non essere considerate sul piede di guerra.

In generale un ufficiale od una truppa non è sul piede di guerra se non dietro un ordine del governo — ma possono essere messe su questo piede anche secondo i casi, allorchè una piazza è dichiarata in istato d'assedio.

Le posizioni generali dipendono da ordini sovrani che stabiliscono le armate attive o le porzioni dell'esercito ai quali debbono essere applicàti.

SEZIONE II.

Posizioni individuali.

Diverse sono le posizioni nelle quali puonno trovarsi gli ufficiali, sott'ufficiali e soldati, e che dar puonno motivo a variare od a far cessare gli assegnamenti generalmente loro fatti.

Hannovi però per l'ufficiale, giusta la legge *sullo stato degli ufficiali* (1):

N° sei posizioni più particolarmente distinte:

1ª *Servizio effettivo;*
2ª *Disponibilità;*
3ª *Aspettativa;*
4ª *Riforma;*
5ª *Rivocazione;*
6ª *Giubilazione.*

---

(1) Legge in data 25 maggio 1852, il cui titolo 1° è come segue:

Art. 1° Il grado conferito dal re costituisce lo stato dell'uffiziale.
Il grado è distinto dall'impiego.

Art. 2° L'uffiziale non può perdere il grado, fuorchè per una delle cause seguenti:

1° Dimissione volontaria accettata dal re;

2° Condanna a pena criminale;

3° Condanna a pena correzionale per reati previsti agli articoli 281, 394, 396, 434, 675, 677 e 678 del Codice penale comune;

4° Condanna per reato qualunque, che a tenore del Codice penale comune importi la pena del carcere, coll'aggiunta della sospensione dai pubblici uffizi, e della sorveglianza speciale della polizia;

5° Destituzione o dimissione pronunciata da un consiglio di guerra.

Oltre ai casi previsti dalle vigenti leggi la dimissione sarà pure dai consigli di guerra pronunciata per l'accettazione di funzioni, pensioni od onorificenze dai governi stranieri o per soggiorno oltre 15 giorni fuori dello Stato senza autorizzazione del governo emanata per organo del ministero della guerra o della marina;

6° Rimozione per offesa alla persona del re, e per manifestazione pubblica d'un'opinione ostile alla monarchia costituzionale, alle instituzioni fondamentali dello Stato, alla libertà garantita dallo statuto;

7° Rimozione per mala condotta abituale, o per mancanza contro l'onore.

Art. 3° La rimozione ha luogo per decreto reale sulla relazione del ministro della guerra o della marina, e dietro la proposta di un consiglio di disciplina.

L'uffiziale rimosso conserva l'assegnamento accordato agli uffiziali rivocati dall'impiego.

Queste posizioni sono spiegate come segue dalla suindicata legge, i di cui principali articoli sono i seguenti, e che si citano nel loro testo.

§ I.

SERVIZIO EFFETTIVO.

È in *servizio effettivo* (1):

a) L' ufficiale appartenente ad uno dei quadri costitutivi dell'esercito o dell'armata di mare o ad uno dei vari stabilimenti — uffizi ed istituti militari sia attivi — sia sedentari e provvisto d'impiego secondo tale quadro.

b) L'ufficiale incaricato temporariamente d'un servizio speciale o di una missione.

§ II.

IN DISPONIBILITA' (2).

La *disponibilità* è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri e senza impiego.

Tale posizione è assegnata per decreto reale, ed è speciale agli ufficiali generali ed ai comandanti di reggimento o di corpo.

---

(1) Art. 5° della legge

(2) Art. 6° e 7.°

Il ricollocamento in servizio effettivo dell'ufficiale in disponibilità ha luogo per decreto ed a scelta del re.

§ III.

IN ASPETTATIVA (1).

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio che sia fuori dei quadri dell'esercito o dell'armata di mare, sprovvisto d'impiego, e non contemplato nei precedenti due paragrafi.

L'ufficiale in servizio effettivo è collocato in aspettativa con decreto reale per una delle seguenti cagioni (2):

a) Scioglimento o riduzione di corpo;
b) Soppressione d'impiego;
c) Ritorno di prigionia di guerra, quando durante la medesima, l'ufficiale sia stato rimpiazzato nel suo impiego;
d) Infermità temporarie incontrate per ragione di servizio;
e) Infermità temporarie non provenienti dal servizio;
f) Motivi di famiglia in seguito a spontanea dimanda dell'uffiziale;
g) Sospensione dall'impiego.

---

(1) Art. 8° della legge.
(2) Art. 9°.

Nel decreto di collocamento in aspettativa è sempre espresso quale delle dette cagioni vi ha dato luogo.

I motivi indicati alle lettere *d* e *f* devono essere giustificati in quelle forme che sono stabilite con decreto reale.

§ IV.

IN RIFORMA (1).

La *riforma* è la posizione dell'uffiziale senza impiego, che per infermità incurabili non è più ammessibile al servizio effettivo, e non ha diritto alla giubilazione.

La riforma si applica pure agli uffiziali riconosciuti inabili al servizio effettivo, a termini del secondo alinea della lettera *c* del seguente § VII.

La riforma ha luogo per decreto reale. Il governo determina pure con decreto reale le norme colle quali si abbia ad accertare la natura delle infermità che vi diano luogo e le forme che si devono osservare nel collocamento in riforma.

---

(1) Art. 25 e 26 della legge.

§ V.

RIVOCAZIONE DALL'IMPIEGO (1).

La *rivocazione dall'impiego* è la posizione per l'uffiziale il quale, non avendo diritto alla giubilazione, è divenuto non più ammessibile al servizio effettivo per alcune delle seguenti cause:

a) Persistenza nelle cause che diedero luogo alla sospensione dall'impiego;

b) Sospensione recidiva e confermata a senso della lettera *l* qui appresso al § VII;

c) Negligenza abituale o mancanza grave in servizio o contro la disciplina;

d) Matrimonio contratto senza autorizzazione del governo;

e) Condanna alla pena del carcere di oltre sei mesi, salvo quanto al disposto per mancanza contro l'onore (2).

La rivocazione dall'impiego ha luogo per decreto reale sulla relazione del ministro della guerra e dietro il parere di un consiglio di disciplina.

---

(1) Art. 27 e 28 della legge.
(2) Art. 2.

§ VI.

DELLA GIUBILAZIONE (1).

L'uffiziale giubilato cessa definitivamente dal militare servizio, ed è provveduto di una pensione annua. — Egli può tuttavia essere riammesso al servizio in tempo di guerra.

La legge sulle pensioni militari determina i casi nei quali il militare ha diritto alla giubilazione e le forme in cui essa ha luogo.

Il governo ha facoltà di giubilare gli uffiziali anche in tempo di guerra nei casi nei quali, giusta la legge ora detta, essi hanno diritto alla giubilazione

§ VII.

DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE ALL'ASPETTATIVA.

a) Nel caso di *riduzione di corpo* è collocato in aspettativa quel numero d'uffiziali che eccede nei vari gradi la forza stabilita dai nuovi quadri del corpo, e di preferenza

Gli uffiziali che ne facciano domanda;

Gli uffiziali meno anziani di ciascun grado (2).

---

(1) Art 29 della legge.
(2) Art. 10.

b) Gli uffiziali collocati in *aspettativa per scioglimento* o *riduzione di corpo*, *ritorno da prigionia* o *infermità incontrate per ragione di servizio* devono occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del loro grado e arma nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da quelli che vi rimangono da più lungo tempo, ed a parità di data nell'ordine di anzianità di grado (1).

c) Quest'ordine di data si osserva solo in quanto non ne venga leso il diritto all'avanzamento che spettasse ad altro uffiziale in aspettativa.

È riservata però al governo la facoltà di stabilire con decreto reale quelle norme e prescrizioni che valgano ad accertare che i detti uffiziali hanno conservata l'idoneità a proseguire nel servizio (1).

Quelli che fossero in tal guisa giudicati inetti al servizio effettivo sono considerati come sospesi dall'impiego (1).

d) Gli uffiziali in *aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio* o *per motivi di famiglia* rimangono in tale posizione per un anno (2).

e) Spirato questo termine, essi concorrono cogli uffiziali contemplati nei paragrafi precedenti e secondo le stesse norme, ad occupare i due terzi degli

---

(1) Art. 11 della legge.
(2) Art. 12.

impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma, se non che il tempo utile per il loro collocamento in servizio effettivo è calcolato solamente dal dì in cui è scorso l'anno anzidetto (1).

f) Nel caso di chiamata straordinaria sotto le armi, gli uffiziali di cui sovra possono essere richiamati in servizio ancorchè non sia scorso il termine di un anno dianzi stabilito (1).

g) Gli uffiziali in *aspettativa per infermità non provenienti da servizio*, che spirato il termine di un anno, siano richiamati al servizio secondo le norme anzidette, e che non fossero in grado di riassumerlo per effetto delle dette infermità, sono giubilati ovvero riformati (2).

h) L'uffiziale è collocato in *aspettativa per sospensione dall'impiego* con decreto reale motivato sulla relazione del ministro (3).

i) Incorre eziandio *nella sospensione dall'impiego* l'uffiziale condannato ad una pena qualsiasi per tutto il tempo della pena, salvo, ove occorra, l'applicazione della *rivocazione* (3).

k) La *sospensione dall'impiego* non può durare

---

(1) Art. 12 della legge.
(2) Art. 13.
(3) Art. 14.

più d'un anno. — In questo tempo il posto dell'uffiziale sospeso è conservato vacante.

Però se tale posto non può per sua natura rimanere neppure temporaneamente vacante, l'uffiziale è bensì surrogato, ma può essere chiamato ad occupare un altro impiego del suo grado ed arma che si faccia vacante nel corso dell'anno (1).

l) Qualora trascorra l'anno senza che l'uffiziale sospeso venga ammesso, egli deve essere sottoposto ad un consiglio di disciplina.

Questi può proporre la continuazione della sospensione per un tempo non maggiore di un altro anno, ovvero la rivocazione (2).

m) L'uffiziale sospeso ha sempre diritto ad essere sottoposto a consiglio di disciplina in seguito a sua dimanda, anche prima che sia trascorso l'anno di sospensione.

In questo caso il consiglio tien luogo di quello, di cui al precedente paragrafo (3).

n) Sono riempiti i posti degli uffiziali ai quali sia continuata la sospensione oltre l'anno (4).

o) Gli uffiziali ai quali cessi tale sospensione prolungata sono per decreto reale ammessi a concor-

---

(1) Art. 15 della legge.
(2) Art. 16.
(3) Art. 17.
(4) Art. 18.

rere con quelli contemplati, come avanti, per occupare i due terzi degli impieghi (1).

p) Nei corpi e nei gradi dove l'avanzamento ha luogo per corpo, gli uffiziali collocati in *aspettativa per riduzione di corpo* o *soppressione d'impiego* (quando la riduzione o soppressione sia comune a tutti i corpi dell'arma rispettiva), *per ritorno da prigionia*, *per infermità temporarie qualunque sieno*, *per motivi di famiglia* o *per sospensione dall'impiego* confermata da un consiglio di disciplina, concorrono ad occupare i due terzi di quelli impieghi soltanto che si facciano vacanti nel corpo a cui appartenevano (2).

q) Gli uffiziali che all'epoca del loro collocamento in *aspettativa* esercitavano cariche o funzioni speciali, occupano bensì, secondo le norme suddette, gli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado, arma o corpo, ma non hanno diritto a rioccupare le cariche od esercitare le precedenti loro speciali funzioni (3).

r) Gli uffiziali in aspettativa, i quali siano richiamati al servizio effettivo e comprovino di non poterlo riassumere per infermità, puonno essere conservati nella posizione in cui si trovano per un ulteriore termine non maggiore di un anno, se la malattia non provenne dal servizio, e di diciotto mesi

---

(1) Art. 18 della legge.
(2) Art. 19.
(3) Art. 20.

se per ragione di servizio, in capo ai quali termini vien provvisto, come avanti, alla lettera *g* (1).

s) Gli uffiziali in *disponibilità* od in *aspettativa* non puonno essere promossi a maggior grado.

Quelli in disponibilità puonno bensì esserlo, quando siano richiamati in servizio effettivo, come anche quelli in aspettativa per le cause divisate alle lettere *a b c*, ma nel solo caso, questi ultimi, in cui v'abbiano diritto, secondo la legge d'avanzamento (2).

t) Gli ufficiali in *disponibilità* e quelli in *aspettativa* contemplati alle lettere *a b c d e f g* possono far valere i loro diritti alla giubilazione.

Il tempo scorso in disponibilità è computato, per l'anzianità, l'avanzamento e la giubilazione, come servizio effettivo, attivo o sedentario, secondochè l'uffiziale apparteneva a questo od a quello allorchè venne collocato in tale posizione.

Nondimeno non sono computati nè per l'avanzamento nè per l'anzianità, e sono computati per la metà soltanto quanto alla giubilazione ed alla riforma:

1° L'anno trascorso in aspettativa per infermità non provenienti da servizio;

---

(1) Art. 21 della legge.
(2) Art. 22.

2° Il tempo scorso in aspettativa per sospensione da impiego prima delle sovrane determinazioni citate alla lettera *o;*

3° Il tempo scorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, delle quali alla lettera *r.*

Il tempo scorso in aspettativa per motivi di famiglia ed il tempo di pena o scorso in attenzione di giudizio e seguito da condanna non è computato (1).

u) Gli uffiziali in disponibilità ed in aspettativa rimangono soggetti alla subordinazione, alla disciplina, alle leggi militari (2).

v) Gli ufficiali riformati — rivocati e giubilati non sono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari, salvo il disposto dal Titolo I della legge per ciò che concerne il loro grado (3).

Pei militari d'ogni grado con o senza truppa e che sono in *servizio effettivo* le posizioni individuali, come già si disse, si distinguono:

In posizione *di presenza;*
In posizione *d'assenza.*

---

(1) Art. 23 della legge.
(2) Art. 24.
(3) Art. 30.

SEZIONE III.

Posizioni individuali (di presenza).

Un militare è presente o considerato tale, quando si trovi:

Al suo corpo, sotto le bandiere, od alla sede che siagli stata assegnata;
In viaggio;
In missione;
A testimonio nanti un magistrato.

Sono similmente considerati siccome presenti:

Gli uffiziali chiamati a far parte di un tribunale militare.

I militari (uffiziali, sott'uffiziali e soldati), autorizzati ad assentarsi per recarsi ad esercitare i loro diritti d'elettori.

Gli uffiziali chiamati a sedere nell'una o nell'altra delle camere legislative.

SEZIONE IV.

Posizioni individuali (d'assenza).

Un militare in *servizio effettivo* è *assente* o considerato tale trovandosi:

a) In licenza o permesso d'assenza;
b) All'ospedale;
c) Ai bagni;
d) In giudizio od in istato di detenzione;
e) In congedo illimitato (1);
f) Prigioniero di guerra.

Di queste sei posizioni, quella di licenza richiede qualche più minuta indicazione, spiegandosi le altre da per se stesse.

Sonovi quattro sorta di licenze:

1° Licenze ordinarie;
2° Licenze straordinarie;
3° Piccole licenze;
4° Licenze per ragione di funzioni politiche.

---

(1) Intendesi per congedo illimitato, quello che vien dato al militare, il quale finito il tempo obbligatorio sotto le armi, rientra a casa per compire il rimanente della sua ferma, soggetto però durante tal tempo a tutte le chiamate per rendersi sotto le armi secondo le evenienze.

§ I.

LICENZE ORDINARIE.

Uffiziali.

Le licenze ordinarie sono concesse dal ministero della guerra per gli uffiziali generali — pei comandanti dei corpi — e pei comandanti di piazza.

Per gli altri uffiziali dai comandanti generali delle rispettive divisioni militari dietro l'elenco generale che deve essere loro annualmente rassegnato in duplice originale (1).

Prima dello scadere di ciascun anno gli uffiziali dei corpi dichiarano al rispettivo comandante l'epoca in cui desiderano fruire delle licenze nell'anno seguente.

Colla scorta di tali dichiarazioni i comandanti compilano uno specchio delle licenze domandate, escludendone però quelli che per ragione di servizio o disciplina giudicano di dover escludere e lo rassegnano per triplice originale al comandante militare della divisione.

Il comandante generale della divisione dopo avere modificato ed approvato lo specchio, ne ritiene un esemplare — ne restituisce uno al comandante del

(1) Art. 4 e 5 del Regol. 29 genn. 1850 e art. 29 Istruz. 20 dicembre 1851.

corpo, e ne fa pervenire un terzo all'ufficio d'intendenza militare.

I comandanti generali di dipartimento sono in facoltà di concedere licenze ordinarie, riservato però al ministero di determinare l'epoca in cui si possono accordare (1).

Il comitato dell'arma dei carabinieri reali ha la facoltà di concedere licenze ordinarie agli uffiziali dell'arma, con che però questi non possano approfittarne senza previo il consenso del comandante generale del dipartimento militare (2).

Le licenze ordinarie sono accordate in ciascun anno agli uffiziali per la durata cioè:

Agli uffiziali generali e superiori ed ai capitani di giorni 60;

Agli uffiziali subalterni di giorni 40.

Siffatte licenze possono essere concesse a ciascun uffiziale od in una sola volta per l'intera durata, ovvero in due periodi distinti, i quali non possono oltrepassare la metà della durata stessa. — Il tempo non goduto in un periodo non può essere aggiunto all'altro.

I tenenti promossi capitani mentre godono od hanno goduto della loro licenza ordinaria, puonno

---

(1) Istruz. 21 giugno 1861, pag. 445 *Giorn. Milit.*
(2) *Giorn Milit.* 1861, pag. 832.

ottenere, dopo riconosciuti al corpo nel nuovo loro grado, che la durata di detta licenza sia recata a giorni 60, fissata pel grado di capitano (1).

Gli uffiziali in licenza ordinaria non possono ottenere proroghe se non per motivi di salute, per infermità o morte di uno o dei genitori o della moglie (2).

Le proroghe per motivi di salute non sono maggiori di un mese.

Per sott'ufficiali, caporali e soldati.

I comandanti dei corpi hanno facoltà di concedere licenze ordinarie in qualunque epoca dell'anno ai sott'uffiziali, caporali e soldati dei rispettivi corpi, i quali abbiano compiuto il primo anno di servizio.

Il numero delle licenze è fissato annualmente dal ministro della guerra, dietro relazione a S. M.

La durata delle licenze ordinarie non può eccedere i tre mesi.

Vuole però la medesima essere regolata per modo a che l'indennità di via che si corrisponde sia in totale minore di 1/3 dell'ammontare del prestito che loro si ritiene durante la licenza.

---

(1) Art. 10 del regolamento.
(2) Art. 32.

I sott'uffiziali e soldati in licenza ordinaria puonno ottenere proroghe solamente per motivi di salute, per infermità o morte di genitori o moglie.

§ II.

LICENZE STRAORDINARIE.

Uffiziali.

Le licenze straordinarie degli uffiziali sono concesse dal ministero della guerra a quelli che hanno esaurito la licenza ordinaria, o che non potè loro essere concessa per trovarsi in posizioni eccezionali (1).

I comandanti generali di dipartimento ed i comandanti divisionali hanno facoltà di concedere licenze straordinarie agli uffiziali non eccedenti i giorni 20, riferendone al ministero.

La durata delle licenze straordinarie è limitata a tre mesi, qualunque sia il motivo per cui viene concessa, non computato in tale durata il tempo che avessero per avventura a titolo di licenza ordinaria.

Per sott'uffiziali, caporali e soldati.

I sott'uffiziali, caporali e soldati (compresi quelli che non hanno compiuto il primo anno di servizio

(1) Art. 15 del regolamento.

esclusi dalle licenze ordinarie) puonno ottenere licenze straordinarie per giorni 40 di convalescenza o per affari privati nel caso solamente di morte di genitori e della moglie.

Secondo i casi, tali licenze di convalescenza puonno essere anche di tre o sei mesi e portate anche ad un anno (1).

Queste licenze sono concesse:

Se per *convalescenza*, dai comandanti di corpo o delle piazze, previa autorizzazione del comandante generale della divisione militare.

Se per *affari privati* dal comandante del corpo.

§ III.

PICCOLE LICENZE.

Le piccole licenze di tre giorni puonno essere concesse agli uffiziali dai comandanti dei corpi.

Così pure ai sott'uffiziali, caporali e soldati puonno essere accordate le piccole licenze di tre giorni.

---

(1) § 1169 Regolam. sul reclutam. 31 marzo 1855, Disposiz. inserta a pag. 973 *Gazz. Mil.* 1856.

§ 4.

LICENZE PER FUNZIONI POLITICHE.

Gli uffiziali elettori, membri del Parlamento o membri dei consigli divisionali puonno ottenere licenze per ragioni di funzioni politiche.

Così pure i sott'uffiziali, caporali e soldati elettori puonno ottenere simili licenze.

La durata di tali licenze non può essere determinata, ciò dipendendo da circostanze di tempo e di distanza.

Le proroghe per funzioni politiche sono concesse tanto alle licenze ordinarie e straordinarie, quanto alle piccole licenze ed alle licenze per funzioni politiche.

Per gli uffiziali che siano per dimandare licenze per recarsi all'estero, è riservato al ministero di promuovere speciali disposizioni.

L'uffiziale che ottenuta una licenza dal ministero e non se ne valga entro 20 giorni dalla data della concessione, perde il diritto a godere della concessione fattagli, ed ove tuttavia ne abbisogni, deve impetrarne un'altra.

Gli uffiziali che partono in licenza qualunque devono essere muniti di un viglietto a stampa.

Sono però eccettuati gli uffiziali generali ed i comandanti di corpo o di stabilimento.

L'uffiziale il cui corpo ha cangiato di stanza mentre egli è in licenza, deve al termine di essa recarsi alla nuova stanza.

L'uffiziale che essendo in licenza viene ricoverato in uno spedale, è considerato presente al corpo.

SEZIONE V.

Posizioni illegali e loro effetti.

Ogni assenza che non sia regolarmente autorizzata costituisce una posizione illegale.

Oltre che queste assenze, a meno di giustificazioni o scuse legittime, traggono seco la privazione d'ogni diritto alla paga, ed a talun altro assegno individuale, ponno eziandio essere causa d'interruzione del servizio obbligatorio per cui vien ritardata d'altrettanto la liberazione dal servizio.

Così, non vien calcolato a favore del soldato condannato qual disertore ed in seguito graziato, o che rientri al corpo dopo scontata la pena, il tempo trascorso dal giorno di sua assenza fino a quello del ritorno al corpo.

Parimenti non entra nel computo di servizio ef-

fettivo riguardo agl'individui denunziati disertori, e per tal fallo in posizione di assenza illegale, i quali non siansi costituiti nanti l'autorità militare prima dello spirare dei termini stabiliti dal Codice penale militare per essere considerato disertore.

Questi termini sono fissati come segue:

In tempo di pace, qualora il soldato o sott'ufficiale si presentasse volontariamente a qualche autorità dichiarando volersi restituire al corpo cui appartiene prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pien diritto incorsa, giunto che sia al corpo, il comandante del medesimo lo denunzia al tribunale militare trasmettendogli l'atto di presentazione colla dichiara della data d'arrivo al corpo del detto soldato o sott'ufficiale (1).

Allo stato di questi documenti il tribunale militare dichiara non farsi luogo alle pene per la diserzione.

L'ufficiale, che in tempo di pace vien riconosciuto assente senza autorizzazione oltre a cinque giorni dal corpo, può essere denunziato disertore, e lo è di pien diritto appena compiuti giorni quindici della di lui assenza (2).

---

(1) Art. 149 Cod. pen mil. 1° ottobre 1859.
(2) Art. 136.

In tempo di guerra è considerata di pien diritto come diserzione qualora si estenda oltre le 24 ore (1).

L' assenza dal corpo cui appartiene, per cinque giorni compiuti senza autorizzazione, di un sott'uffiziale, caporale e soldato, importa di pien diritto il reato di diserzione. — Può tuttavia il comandante del corpo, secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo 24 ore d'assenza (2).

In tempo di guerra è immediatamente considerato tale colui che manca a due chiamate consecutive, e può esserlo anche dopo una sola di esse (3).

---

(1) Art. 137 del codice penale.

(2) Una recente legge del 27 luglio 1862, avente effetto pel corso di un anno, modifica, per circostanze eccezionali, alcune disposizioni del Cod. pen. del 1° ottobre 1859.

È in facoltà del comandante del corpo o distaccamento di dichiarare disertore il sott'uffiziale, caporale o soldato qualora non abbia risposto ad una chiamata.

(3) Art. 128 Cod. pen. mil. 1° ottobre 1859.

CAPO QUINTO.

DELLE SOMMINISTRAZIONI OD ASSEGNAMENTI MILITARI O COMPETENZE.

Le somministrazioni militari sono di due specie:

Altre sono in *danaro*;
Altre in *natura*.

Nelle *pecuniarie* sono da annoverarsi quelle unicamente fatte con danaro effettivo.

In quelle *in natura*, ogni somministrazione fatta in qualunque altra materia, in qualunque maniera tutt'altra che con danaro effettivo.

Gli assegni in danaro sono:

La paga.
Gli accessorii di paga.
I soprassoldi.
Assegno di primo corredo (gaggio).
Gli assoldamenti.
Indennità di via.
Gratificazioni.
Pensioni.

Gli assegni in natura sono:

Pane.
Viveri.
Legna e lumi.
Oggetti di corredo.
Id. di equipaggiamento per uomini.
Id. di bardature per cavalli.
Id. di accampamento.
Armi.
Casermaggio.
Letti militari.
Vetture o mezzi di trasporto.
Trattamento d'ospedale.
Effetti ed utensili dei corpi di guardia.

Si distinguono le somministrazioni:

In assegni *individuali* — *comuni* — o *collettivi*.

Gl'*individuali* sono quelli attribuiti ai militari isolati senza truppa: e nei corpi di truppa, direttamente ai militari che fanno parte di detti corpi, quali sono *la paga*, *i viveri*, *gli oggetti di corredo*.

I *collettivi* sono quelli attribuiti direttamente ai corpi di truppa, pei loro bisogni generali, quali sono *gli acconti paghe* — *l'armamento* — *mezzi di trasporto d'oggetti d'amministrazione ecc.*

Il diritto e ragione a tali somministrazioni sono stabiliti secondo la loro specie ed importanza sia

dalle leggi — sia da decreti reali — sia da disposizioni ministeriali, attribuiti — distribuiti e giustificati secondo che viene indicato nei seguenti Titoli v e vi.

In fatto di somministrazioni od assegni militari devesi ritenere per norma costante e positiva, che la legge (decreto o disposizione ministeriale) ricusa tutto ciò che per essa non si accorda, e proibisce tutto ciò che dessa non permette.

CAPO SESTO.

DELLE RIVISTE AMMINISTRATIVE OSSIA DELLE REVISTE DELL'EFFETTIVO.

Reviste d'effettivo quelle sono che hanno per oggetto speciale di riconoscere l'esistenza degli uomini e delle cose — comprovarne il numero e la condizione in cui si trovano per stabilire il diritto che quest'esistenza e lo stato loro attuale possono dare per percevere gli assegni accordati od altra qualunque somministrazione.

Le reviste propriamente dette sono la base d'una buona amministrazione, poichè danno a conoscere la legittimità della consumazione (1).

---

(1) La base d'une bonne administration (scrive il maresciallo Marmont - *Esprit des institutions militaires* - 1859, p. 98) est dans le soin qu'on met à reconnaître la légitimité des consommations. — Là où les revues sont exactes — où l'effectif et le present sous les armes sont constatés d'une manière précise et fréquente, il y a des élémens d'ordre, car les abus portent bien moins sur le prix des objets consommés que sur les consommations qui n'ont pas eu lieu, et qui sont censées faites.

Du tems du Directoire, l'administration militaire était dans une grande confusion et le premier Consul, à son arrivée au pouvoir, s'empressa de créer un nouveau corps, chargé des revues, pour établir l'ordre.

Il s'attacha à lui donner une grande considération, qui fut justi-

Tuttochè debbansi supporre tenuti con esattezza i ruoli e con precisione i fogli nominativi di quanto compete a ciascheduno giornalmente — la liquidazione dei diritti d'un corpo potrebbe dar luogo ad errori — ad abusi, nè ad eliminarli o sincerarli basta, tra l'amministrazione d'un corpo, e l'autorità che deve sopraintendervi, la semplice comunicazione di scritti — di situazioni — stati di variazioni, od anche la presentazione individuale.

Da uso antico, e per leggi si stabilì che dai capi dei corpi si faccia *mostra* degli uomini posti sotto al loro comando, e che siano passati in rivista da *commissari* del governo, che hanno la polizia amministrativa delle truppe (1).

Le riviste pertanto sul terreno sono il fondamento di tutte le contabilità — dominano tutto il sistema amministrativo siccome un' operazione, mercè la quale devesi *vedere* e *contare* tutto ciò che ha per

---

fiée par un grand zèle. Au bout de six mois, plus de 150,000 hommes, qui n'existaient pas, mais pour les plus grand nombre des quels on touchait les vivres — la solde et l'habillement, furent rayés des contrôles.

(1) L'origine del Commissariato di guerra risale al XIII secolo. — Ricevè questo titolo sotto il regno di Giovanni I di Francia. Leggansi *Memorie di* Chennevières, tom. I, pag. 33 e seg.

Grande ne era la considerazione ed estese assai le prerogative In non minor condizione si mantenne pur presso di noi, ed in proposito puonno consultarsi i sovrani editti di Emanuel Filiberto, e specialmente di Vittorio Amedeo I.

Il Commissariato subì dappoi molte fasi sia nell'organizzazione, sia nelle prerogative, sia nelle sue funzioni.

effetto di costituire in *ispesa* il dicastero della guerra, e stabilirne *l'avere*.

Le verificazioni che si fanno negli stabilimenti militari, onde far constare dell' esistenza e della condizione delle cose materiali, hanno lo scopo stesso che la rivista sia di militari senza truppa che dei militari — cavalli — e materiali presso i corpi di truppa — quindi se ne può conchiudere che le riviste son di tre specie:

Revista di militari senza truppa, (isolati).
Revista di corpi di truppa.
Revista di materiali.

Le reviste si passano o *sul terreno* o *sul luogo del luogo*, o sopra *titoli*, *carte* e *documenti scritti*.

Sono desse periodiche — accidentali — impreviste.

Le reviste che si passano sul *terreno* sone quelle dei corpi di truppa, e del materiale che hanno seco loro.

Quelle che si passano sul *luogo*, sono quelle degli stabilimenti militari, e del materiale inerente mediante le situazioni — certificati di esistenza — inventari che, o verificati o visti dai funzionari dell'amministrazione, o redatti da essi medesimi, servono ad attestare la specie — il numero — e la condizione delle cose *viste e contate*.

Quelle che si passano sopra *titoli* o *documenti scritti* sono di due specie, o riguardano gli uffiziali senza truppa che sono impiegati presso le divisioni militari — comandi di piazza -- uffizi diversi e simili, o si riferiscono talvolta a derrate — effetti e simili esistenti nei magazzini militari (ed in questo caso vogliionsi intendere la situazione di cassa e di magazzino), che vengono esibiti dai contabili al momento che dai funzionari amministrativi si verificano colla scorta dei registri e carte giustificative dei movimenti occorsi sia nei denari come nelle robe.

CAPO SETTIMO.

RAMI DI SERVIZI AMMINISTRATIVI IN GENERALE.

L'amministrazione in generale si suddivide in vari rami di servizio i quali sono retti ciascuno con discipline diverse, e fra questi diversi rami d'amministrazione voglionsi comprendere:

1° *Bilancio passivo*, ossia conto presuntivo delle spese del ministero della guerra.
2° *Assegnamenti* pecuniari ed in natura.
3° *Sussistenze militari.*
4° *Casermaggio — fuochi e lumi.*
5° *Truppe in viaggio.*
Alloggi e somministrazioni alle tappe.
Indennità di via.
Trasporti per via di terra e di mare.
Trasporti generali.
6° *Ospedali.*
7° *Giustizia militare.*
8° *Materiale d'artiglieria.*
9° *Materiale del genio.*
10. *Spese di reclutamento.*
11. *Amministrazione interna dei corpi.*

Vari sono i modi coi quali questi diversi servizi

sono amministrati a scelta del ministro della guerra secondo i tempi, i luoghi e le circostanze.

La direzione in generale di essi tutta risiede nel ministro della guerra, che esercita questa sua attribuzione, sia col mezzo di vari uffizi nei quali è scompartito il ministero, sia col mezzo di altri uffizi in fuori del ministero, ma pure dal medesimo direttamente dipendenti.

I modi poi coi quali sono regolati i servizi sono od (1)

In via economica diretta.
O per impresa.

La prima è l'amministrazione direttamente esercitata dai predetti funzionari, e dalle direzioni presso il ministero stesso.

Per via d'impresa, quando mediante convenzioni o contratti una o più persone si obbligano a provvedere a loro spese e pericoli, mediante prezzi convenuti e stipulati, e per un determinato tempo tutti gli oggetti stipulati.

---

(1) V. Cap. XI — XII — LXII e Parte II, Cap. LXXVIII.

SEZIONE I.

Personali incaricati dell'esecuzione dei servizi.

Per la maggior parte dei rami di servizio sovra menzionati evvi un personale specialmente incaricato dell'esecuzione di essi, organizzato secondo la specialità di ciascuno.

Così questo personale si compone:

Per i corpi di truppa

Di consigli reggimentali, o di amministrazione.
Di maggiori relatori.
Di ufficiali contabili.
Di comandanti di compagnie o squadroni.

Per gl'istituti e collegi militari:

Di consigli amministrativi.
Di economi.
Di pagatori.
Di diversi impiegati.

Per servizio degli ospedali:

Di consigli d'amministrazione.
Di direttori.
Di contabili.
D'infermieri.

Per il servizio delle sussistenze militari:

Di direttori e vice-direttori contabili.
Di commessi.
Di operai.

Presso i magazzini dello stato:

Di direttori.
Di contabili.
Di diversi impiegati.

Nei servizi ad impresa:

Degli assuntori, o fornitori principali.
Di sublocatori o commessi preposti, delegati dai medesimi.

SEZIONE II.

Esecuzione dei servizi.

Nell'esecuzione di questi servizi si distinguono due specie di azioni amministrative o di maneggio (gestione) cioè:

Gestione di mantenimento o conservazione.
Gestione amministrativa.

§ I.

La *gestione* di *mantenimento* consiste nel maneggio e governo di danari e di materie necessarie all'eseguimento di un servizio. Quella in danari più specialmente nelle riscossioni e nei pagamenti. — Quelle in materie, in entrate ed uscite di magazzini di qualunque siasi genere ed oggetto che concorrer deve all'andamento di un servizio.

§ II.

Per *gestione amministrativa* intendesi poi quella parte d'amministrazione (1) che si esercita dagli agenti superiori per sopraintendere al regolare eseguimento dei diversi servizi. — Esaminarne e cerziorarne le contabilità che vi hanno relazione.

---

(1) Ved. al Cap. I, *Definizioni.*

TITOLO II.

Regole d'applicazione generale nell'esecuzione dei servizi.

CAPO OTTAVO.

FORMALITA', IN ORDINE ALLA FINANZA DELLO STATO PER L'ASSEGNAMENTO DI FONDI. MODI PER DISPORNE.

Le regole e le formalità costituiscono la garanzia dello Stato e degli individui.

Per esse si mantiene l'ordine — la confidenza ha i suoi limiti — e da ciò ne deriva la uniformità in tutte le parti dell'amministrazione.

Nella parte regolamentare dell'amministrazione, in quella cioè che si riferisce al buono impiego dei fondi ed ai conti da rendersene, le formalità prendono un importante sviluppo e sempre maggiore in un paese dove i conti rendonsi di pubblica ragione.

Il danaro non perviene al consumatore senza una tal quale complicazione d'operazioni; per esempio, il danaro, mediante il quale tutto fassi in amministrazione, perviene per lo intermezzo del legislatore —dell'amministratore —del contabile, i quali ognuno in suo particolare impongono a quelli che devono farne l'impiego, delle formalità, delle quali gli è difficile il dispensarsi.

L'esame adunque di tali formalità, secondo le quali il danaro passa dal tesoro all'ultimo dei consumatori, sia desso in natura o nelle diverse trasformazioni, sarà l'oggetto del presente capo.

Ci limiteremo pertanto a delle idee generali, pel motivo che le formalità sono essenzialmente variabili, non solo in ragione dei regolamenti, ma anche naturalmente in ragione delle circostanze — sia che variar possano secondo il grado di confidenza che i capi consentono di accordare ai loro subalterni, onde, secondo questo, se ne ha la maggiore o minore semplicità, oppure complicazione, ove non siavi confidenza.

Sia che variar possano altresì, in ragione dei servizi ai quali debbono applicarsi; come anche in ragione del principio politico, poichè, sotto l'impero del potere assoluto le formalità sono piuttosto regole di uniformità anzichè obbligazioni per giungere a un rendiconto che debbesi alla fine rendere di pubblica ragione.

In ogni affare amministrativo hannovi du sorta

di persone che agiscono. — Quelle che *ordinano* e quelle che *eseguiscono*: così sonovi delle formalità che regolano l'azione delle une e delle altre.

Fra le formalità principali che più specialmente dirigono l'azione di quelle che *ordinano*, quelle sono che si riferiscono al calcolo delle spese ed ai mezzi di farvi fronte, e consistono in ciò che chiamasi *bilancio* (1), ossia la dimostrazione dell'attivo e del passivo dell'amministrazione della pubblica finanza.

SEZIONE I.

Dei bilanci.

L'amministrazione militare si riferisce alla finanza pubblica in ragione dei fondi che da questa sono assegnati per le spese della guerra.

Si può considerare l'amministrazione dei fondi pubblici divisa in grandi *masse* corrispondenti ai bisogni d'ogni ministero e dei diversi stabilimenti incaricati di ordinare e di spendere — cosicchè la massa generale del pubblico danaro si compone dei fondi parzialmente assegnati ad ogni ministero, nello stesso modo che la massa dei rispettivi ministeri si

(1) Il *bilancio della guerra* è la legge colla quale in ciascun anno si determina l'ammontare delle spese a farsi dal Governo, e i mezzi di farvi fronte.

compone delle masse o fondi particolari dei diversi rami di spesa (1).

Da queste *masse*, che in generale chiamansi *bilanci*, si riconosce l'ordine e la proporzione del passivo a fronte dell'attivo, cioè delle *spese* a fronte delle *entrate* (2).

Mediante questi bilanci il governo è autorizzato

---

(1) Odier, vol III, pag 186.

On avait anciennement appelé du nom de *masses* la réunion des retenues qui s'exercaient sur la solde pour le remboursement de diverses fournitures. Le 26 fructidor, an. VII, on retablit les masses d'après un autre principe, et sur un tout autre pied qu'à leur origine; c'est-a-dire que l'on assigna au ministre de la guerre une somme pour la nourriture — une pour le chauffage — une pour l'habillement — une pour le logement — une pour la solde — une somme enfin pour chacun des besoins de chaque soldat, ce qui multiplié par le nombre des soldat à entretenir, forma les masses d'habillement — de logement — de subsistances — de fourrages — d'hôpitaux — de transport, etc. Pareillement on assigna un fond général pour chacune des dépenses générales prévues ou imprévues, autres que celles qui se rapportaient directement aux individus.

. . . .

Aux masses a succédé le budget: ce sont toujours à peu-près les mêmes combinaisons; mais pour le budget, les calculs se rénouvellent chaque année au lieu que les masses étaient perpetuelles.

(2) Il vocabolo *bilancio* è piuttosto riferibile a quello generale dello Stato anzichè ai parziali dei ministeri, in quanto che quello realmente deve pareggiare il totale delle spese a farsi da ciaschedun ministro colle entrate: non così i parziali dei ministeri, specialmente quello della guerra il quale è assolutamente passivo, che anzi ogni riscossione che per di lui conto si faccia per vendite od altro, forma provento casuale alla pubblica finanza, ma non concorre mai ad aumentare i fondi assegnati.

Puossi ritenere nel senso di bilancio in quanto che le sue spese debbono mantenersi nel limite dei fondi assegnati, ma ciò gli è piuttosto il risultato dei rendiconti.

a spendere una data somma per cadaun ramo di servizio pubblico, e per cadaun ministero. — Ogni ministero per ogni ramo di servizio dipendente dal medesimo e ciascuno di questi secondi rami per altrettanti rami inferiori, e così di seguito, in modo che prima del bisogno si è già provvisto per tutti i bisogni.

Dal bilancio dello Stato ne viene perciò quello della guerra, il quale si suddivide poi in tante parti quanti sono i servizi ai quali deve provvedere.

Per ben amministrare con ordine — con economia devesi ad ogni parte della spesa assegnare apposita somma — da ciò se ne deduce che l'amministratore attender deve a prevedere tutte le spese necessarie — e mediante questo calcolo si mette in grado di conoscer tutto — di valutare ogni emergente — di entrare in tutti i particolari, talmente che si può riguardare siccomè un vero corso pratico d'amministrazione speciale.

Il fare un bilancio è cosa facile assai, il farlo bene presenta delle difficoltà.

Tutti gli anni ogni ministro rinnova i suoi calcoli — stabilisce il proprio presuntivo della spesa per l'anno a venire, che previdentemente, e secondo le circostanze, può più o meno influire sull'amministrazione del suo dicastero, e così questa spesa mantiene — quella sopprime o modifica, od altre ne aumenta, secondo che più o meno lo impongono le circostanze.

Il bilancio della guerra ha per base l'effettivo dell'esercito e la maggiore o minor forza di questo influisce necessariamente sulla spesa generale.

Hannovi al bilancio varie specialità o categorie o *capitoli*, nei quali viene scompartito il bilancio medesimo, e più particolarmente sono assegnati alla paga della truppa e suoi accessori — alle sussistenze (pane e viveri) — ai foraggi — agli ospedali — ai trasporti — alla rimonta — al casermaggio ecc., che sono appunto le masse particolari, ossia rami di servizio, nei quali è scompartita la massa generale o fondo come sovra assegnato al ministero.

Queste categorie o capitoli si ripartiscono quindi in due parti che riguardano piuttosto il servizio *ordinario* o lo *straordinario*.

Queste specialità o capitoli hanno per iscopo di obbligare il ministro a non disporre del *credito* affetto ad ognuna di esse che pei servizi ed oggetti che vi sono specificati.

Ogni capitolo è suddiviso poi in articoli, ma se per questi pure, in certo qual modo, sono determinati i crediti affetti ai servizi ed oggetti in essi indicati, non evvi però così stretto l'obbligo a non poterne disporre dall'uno all'altro, come lo sarebbe per i capitoli.

SEZIONE II.

Crediti legislativi, crediti ministeriali e ordini di pagamento.

---

§ I.

CREDITI LEGISLATIVI.

I bilanci parziali ossia i presuntivi delle spese dei diversi dicasteri riuniti compongono quello generale dello Stato, come già più avanti accennammo, quale vien presentato sotto forma di legge alle due Camere legislative, in un con quello della rendita pubblica, e per il voto di esse e per la sanzione del Re, il bilancio è convertito in legge, e chiamasi questa *legge di finanza*.

Questa mediante, il ministero è autorizzata a riscuotere dai contribuenti, e ciascun ministro, e per la somma specialmente assegnata al suo dicastero, costituisce il suo *credito legislativo*, vale a dire che questa legge lo autorizza a fare le spese sino alla concorrente della somma determinata, e gli apre simultaneamente sul pubblico tesoro un credito equivalente.

Stabiliti i bilanci, le somme stanziate per ogni capitolo sono definitivamente ripartite da ciascun

ministro in articoli sulle norme del bilancio parziale.

Il riparto è approvato con decreto ministeriale, previa comunicazione alla Corte dei Conti per le sue osservazioni.

L'esercizio finanziario comprende le spese per lavori e somministrazioni compiute o date in appalto o cominciate ad economia, non meno che i diritti acquistati dallo Stato e dai suoi creditori dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre; esso però si protrae sino a tutto settembre dell'anno successivo, unicamente per le operazioni relative al pagamento di quelle spese.

Ove occorra di eseguire una *spesa nuova* non preveduta in apposito capitolo, o per *una maggior spesa* in aggiunta a spese già previste — vi si provvede con legge speciale, la quale determina i mezzi di farvi fronte.

Può per altro il ministro con suo decreto disporre dei fondi dell'uno all'altro articolo dello stesso capitolo.

I progetti per dette spese *nuove* e delle *maggiori* spese sono presentati al Parlamento dal ministro delle finanze, dietro le note ed i documenti del ministro cui riguardano.

Se l'occorrenza della necessità ed urgenza di tali spese *nuove* o *maggiori* ha luogo nell'intervallo delle sessioni del Parlamento, vi si provvede provvisoriamente a proposta del ministro delle finanze con de-

creti reali previa deliberazione del consiglio dei ministri, da convertirsi in legge nella successiva sessione del Parlamento. Ciò mediante gli è aperto al ministro un *credito supplementario*.

§ II.

DEI CREDITI MINISTERIALI.

Si chiama *credito ministeriale*, che differisce dal *credito legislativo*, quella parte dei fondi del bilancio che il ministro assegna ad un amministratore secondario, perchè ne abbia il maneggio; questi ne diventa contabile verso il ministro, il quale ne è contabile verso lo Stato, chè non potendo il ministro ordinare tutte le spese, ne divide il carico con amministratori secondari o funzionari in altrettanti uffizi centrali parziali convenientemente ordinati, attribuendo loro ogni provvedimento pei bisogni locali, e delegando a quest'effetto agli stessi le parti necessarie del suo *credito legislativo*, che appunto sono i *crediti ministeriali*.

I *crediti ministeriali* pertanto altro non sono che delegazioni del ministro, che non potrebbe ordinare lui solo tutte le spese sopra tutti i punti dello Stato, della facoltà di disporre sul pubblico erario delle somme che gli sono delegate, colla condizione, che la spesa ne sia applicata secondo i rami di servizio nelle proporzioni determinate nello stesso credito ministeriale e secondo gli articoli od i capitoli del bilancio e dell'esercizio cui si riferiscono.

Questi *crediti ministeriali*, mercè i quali è delegata a funzionari la facoltà di ordinare le spese in essi crediti indicate, sono registrati alla Corte dei conti ed al ministero di finanze — che rispettivamente vi appongono il *visto* (1).

Il ministero delle finanze, dopo fatte le registrazioni, vi scrive sopra l'ordine al direttore speciale del tesoro di ammettere a pagamento i mandati che vengono spediti dal funzionario delegato.

Il ministero richiedente, ricevuta dal ministero delle finanze la comunicazione dell'ordine dell'ammessione del credito, spedisce al suo delegato una copia della richiesta di credito fatta a di lui favore ed il ministero delle finanze ne trasmette l'originale al direttore speciale del tesoro, il quale ne dà comunicazione all'ufficio di riscontro.

§ III.

ORDINI DI PAGAMENTO.

Nei pagamenti sonovi due operazioni distinte — l'*ordine di pagamento* (mandato) ed il *pagamento*.

---

(1) Secondo il fin qui praticato, ogni qual volta sopra uno stesso capitolo siensi aperti progressivamente più crediti, ognuno di questi deve essere esaurito integralmente anzi di por mano al successivo. — Sembra che sarebbe assai più conveniente che gli uni cogli altri facessero cumulo — nè può ciò presentare sconcio di sorta, che anzi diminuisce le scritturazioni dal momento che si hanno i conti correnti coi titolari, e che questi mensualmente ne dimostrano l'impiego e le rimanenze.

L'*ordine* è il fatto dell'amministrazione, il *pagamento* quello della tesoreria.

Tutti i pagamenti sono ordinati o direttamente dal ministero — o per mezzo de' suoi funzionari dipendenti costituiti in ufficio in diverse località.

Gli ordini o mandati di pagamento sono sottoposti ad un ufficio di riscontro presso la Corte dei Conti — la quale lo fa o direttamente o per mezzo dei suoi uffizi a ciò delegati — e sono sempre applicati al ramo di servizio ed al capitolo del bilancio cui si riferiscono e secondo l'esercizio dell'anno finanziario cui ha tratto il bilancio medesimo.

I mandati sono *individuali* o *collettivi*, altri sono per *acconti*, altri sono per *saldo*.

Gli uni si riferiscono a conti individuali, altri riguardano un'impresa, un'incetta od un ramo qualunque di servizio.

I mandati *individuali* riflettono le *spese fisse* di stipendi — indennità od assegnamenti individuali.

I mandati per *acconti* sono quelli che si fanno corrispondere ai fornitori di robe per l'esecuzione di un servizio, senza precedente giustificazione, in conto di quanto possa spettar loro a servizio compito dietro i risultati profferti dalle verificazioni e liquidazioni accertate dei conti da essi presentati a termini di loro contratti.

Tali sono eziandio gli acconti che si fanno corrispondere ai consigli d'amministrazione dei corpi e stabilimenti militari sulle loro regolari domande, salvo poi ai medesimi a renderne conto, coi risultati delle *gestioni* trimestrali, dietro i quali si stabilisce il vero ***Avere*** e ***Deve*** dei corpi medesimi per dar luogo ai mandati definitivi di *saldo*.

I mandati spediti direttamente dai ministri e non stati esatti prima che l'esercizio sia chiuso, possono senza essere rinnovati, avere efficacia per anni cinque da contarsi dal primo giorno dell'anno nel quale furono spediti — ed il tesoro li nota in un conto speciale dell'anno in cui si effettua il pagamento.

Spirati i cinque anni, la somma del mandato, quando non vi sia sequestro od opposizione, è depositata nelle casse dei depositi e prestiti per conto di chi di ragione. — Questo deposito libera lo Stato.

I mandati spediti su crediti aperti s'intendono perenti al 31 marzo dell'anno successivo a quello che dà il nome all'esercizio a cui si riferiscono i crediti aperti.

CAPO NONO.

DEL CONTROLLO PRESSO LA CORTE DEI CONTI.

In generale ogni operazione dell'amministrazione militare, specialmente per ciò che riguarda il maneggio dei fondi stanziati al bilancio, è assoggettata ad un controllo o verificazione presso gli uffizi della Corte dei Conti (1).

Intendiamo di parlare qui d'un controllo *in fuori dell'amministrazione*, diverso perciò dal controllo *inerente all'amministrazione* medesima, ossia diverso dal controllo amministrativo, di cui già ebbimo a far cenno in principio (2), che consegue dalla immediata e continua vigilanza dell'amministratore.

Spetta alla detta Corte dei Conti il controllo *preventivo* (3) delle contabilità dello Stato e la revisione

---

(1) Art. 8 della legge 30 ottobre 1859.

Prima era l'uffizio del controllo generale. Con detta legge venne instituita la Corte dei conti e a questa passarono le attribuzioni già deferte al Magistrato della Camera de' conti — del Protocollo generale — e del Controllo generale, soppressi con altra legge di pari data.

Con altra legge 14 agosto 1862 la detta Corte de' conti venne definitivamente riordinata.

(2) Ved Cap. I, Sez. VI.

(3) Ved. *nota* alla Sez. VI del Cap. I.

con giurisdizione contenziosa dei conti che si devono rendere dai contabili.

Esercita la sua vigilanza acciò la riscossione delle entrate si eseguisca in conformità alla legge del bilancio attivo ed altre leggi e regolamenti relativi.

Veglia acciò le spese dello Stato non eccedano i limiti dei fondi accordati nel bilancio passivo — corrispondano alle ivi fissate destinazioni — non si facciano storni di somme da uno ad altro capitolo senza autorizzazione — ed acciò le liquidazioni ed il pagamento delle spese stesse seguano a termini delle leggi e dei regolamenti di contabilità.

La Corte dei conti ha diritto di chiedere ai ministri — alle amministrazioni ed ai contabili che ne dipendono le informazioni e documenti che si riferiscono alle riscossioni ed alle spese.

È obbligo della Corte dei conti di rappresentare ai ministri le infrazioni che le accadesse di rilevare alle leggi e regolamenti suddetti.

Tutti i mandati ed ordini di pagamento debbono coi loro documenti giustificativi essere sottoposti, a termini delle leggi e regolamenti sulla contabilità, alla registrazione e vidimazione della Corte dei conti.

La legge determina i casi nei quali la registrazione e il visto debbono precedere il pagamento, e i casi nei quali possono a quello succedere.

Quando la Corte non creda d'acconsentirvi, ne dà i motivi, ed essi sono esaminati dal Consiglio dei Ministri. — Se questi insistono pel pagamento sotto la loro *responsabilità* e la Corte non sia paga degli avuti riscontri, registra e vidima *con riserva*.

La Corte liquida le pensioni competenti per legge a carico dello Stato e in caso di richiamo ne giudica definitivamente colle forme prescritte per la sua giurisdizione contenziosa.

La Corte veglia che tutti i contabili prestino le cauzioni prescritte a garanzia della loro gestione.

Giudica dei conti che debbono rendere tutti coloro che hanno maneggio di danaro o di altri valori dello Stato, e di altre pubbliche amministrazioni designate dalle leggi.

Debbono essere presentati alla Corte per essere vidimati e trascritti tutti i decreti portanti approvazione di contratti — autorizzazione di spese da farsi per appalto, senza incanti, a economia — tutti gli atti di nomina — promozioni o traslocazioni d'impiegati — di concessione di stipendi, indennità o retribuzione qualsiasi a carico delle finanze.

La Corte dei Conti accerta e parifica i conti parziali dei ministeri e quello generale dell'amministrazione delle finanze, che debbono presentarsi all'approvazione del Parlamento, e li accompagna con le sue osservazioni.

Trasmette al ministero delle finanze per essere

rassegnata al Parlamento una relazione sul progetto di legge di assestamento definitivo dei bilanci nella quale espone;

— I motivi pei quali ha apposto con riserva la sua vidimazione a' mandati ed altri atti.

— Il risultato delle sue osservazioni sul modo con cui le amministrazioni si sono conformate alle discipline economiche di contabilità.

— Le variazioni che crede dover proporre pel perfezionamento delle leggi e regolamenti di finanza e di contabilità pubblica.

Ciò stante, niun mandato di pagamento vien rilasciato senza che prima dell' effettuazione dello sborso dal tesoriere sia opportunamente riscontrato negli uffizi della Corte dei conti, tanto per tutto ciò che riflette gli acconti che si spediscono ai corpi per spese loro occorrenti, che pei saldi dei loro averi — come per quanto può concernere le imprese od i mandati di rimborso ai tesorieri medesimi per quelle somme che questi fossero nel caso di pagare per mandati provvisori rilasciati dalle autorità amministrative locali dietro richiesta d'urgenza, e per iscritto dei funzionari del corpo d'intendenza.

In quelle località ove sono stabiliti uffizi, i cui capi sieno delegati dai ministri, ed autorizzati a spedire mandati, dietro apertura di crediti a loro favore, sono stabiliti opportuni uffizi di riscontro dipendenti dalla Corte dei conti, per apporre il visto ai mandati che sieno per spedire i detti delegati.

Da quanto venne sin qui detto scorgesi come alla predetta corte de' conti sia attribuito il sindacato di tutti i provvedimenti amministrativi, e come nessun pagamento di spesa sia effettuabile se non è dalla medesima ammesso.

CAPO DECIMO.

CONTABILITA' GENERALE IN ORDINE ALLA FINANZA DELLO STATO.

La contabilità ha le sue difficoltà, i suoi principii, la sua teoria.

Hannovi in essa delle regole — degli usi — delle discipline, cose tutte indispensabili a conoscersi da quelli che devono tenere dei conti — controllare dei conti — o che solo vogliono conoscere l'ordine stabilito negli affari pubblici, ed in quelli degli eserciti.

La contabilità abbraccia e segue tutte le operazioni dal loro nascere sino al termine, e consiste in *libri o registri* e *conti* — quelli per scrivere e registrare i fatti — questi a provarli ed a stabilirne i risultati in danaro ed in quantità di robe coll'appoggio di documenti giustificativi.

SEZIONE I.

Libri o registri e scritturazioni.

Ogni qualunque mandato rilasciato dal ministero, ossia per pagamento diretto — ossia per rimborso in

regolarizzazione di pagamenti fatti per mandati provvisori scontati presso le diverse tesorerie dello Stato, viene registrato presso il ministero medesimo.

I principali registri riferentisi a tale contabilità sono i seguenti:

Libri mastri distinti pei singoli articoli e capitoli del rispettivo bilancio, fra i quali è scompartita la totale somma assegnata.

Registro dei conti correnti per singoli gli articoli, onde aver campo così di riconoscere il margine che ognora presentano a ricevere ulteriori imputazioni di mandati.

Registro di crediti aperti per ciaschedun titolare.

Ruoli di spese fisse, stanziate in somme determinate, cioè per stipendi, fitti, censi e simili (V. cap. XXIII, sez. I.

Registro di conti correnti individuali per dette spese fisse.

Altri libri secondari e sussidiari ecc.

Tutti i mandati spediti direttamente dal ministero vengono registrati ai libri mastri ed ai rispettivi capitoli ed articoli, e vengono quindi trasmessi alla corte de' conti per la loro giustificazione e regolarità, e da questa, dopo esame, e dopo fattane la si-

mile registrazione, sono spediti al ministero delle finanze per l'ulteriore loro corso ed ammessione al pagamento nel modo già più avanti indicato al § III, sez. II, cap. VIII.

I crediti che vengono aperti a favore di funzionari delegati a spedire mandati per conto del ministero da cui dipendono, tosto come vengono ammessi e dalla corte dei conti e dal ministero delle finanze, sono imputati in *via provvisoria* ai capitoli ai quali si riferiscono per ricevere poi la definitiva imputazione, quando dal ministero delle finanze sono comunicati al ministero da cui dipende detto funzionario, titolare dei crediti, i mandati da questi stati spediti (1).

Nello addivenire alla imputazione definitiva dei crediti, quella provvisoria viene ridotta di quella somma che rimane disponibile sul totale del credito.

La definitiva imputazione si opera mediante note

---

(1) Quest'imputazione definitiva sembra che potrebbesi limitare alla fine dell'esercizio anzichè a misura che si ricevono dal ministero delle finanze in comunicazione i mandati stati spediti dai funzionari titolari di crediti. Sarebbe quindi opportuno che i diversi crediti formassero cumulo gli uni cogli altri successivamente, per modo che verrebbero a formare un credito unico per esercizio e per capitolo

Ma per ciò occorrerebbe che i funzionari mensualmente dimostrassero al ministero le spese loro occorrenti pel mese successivo distintamente per articolo e per capitolo, fatta deduzione della rimanenza in fondo dei crediti anteriori.

distinte e divise per esercizio e per capitolo, le quali indicano:

Il luogo ove furono eseguiti i pagamenti.

L'ammontare dei medesimi.

La natura delle spese.

L'applicazione per ciaschedun articolo e capitolo su cui cade la spesa.

Ed a corredo di tali note sonovi tutti i mandati stessi ricevuti in comunicazione dal ministero delle finanze.

Tali note sono trasmesse alla Corte dei conti, ed hanno lo stesso corso che gli altri mandati definitivi spediti direttamente dal ministero.

Sono parimenti registrati ai detti libri mastri i mandati che dai ministeri si rilasciano in regolarizzazione dei mandati provvisori pagati dagli agenti del tesoro per le spese fisse, ed hanno pur questi lo stesso corso come avanti (V. § III, sez. II, cap. VIII).

SEZIONE II.

Rendiconto di finanza.

Alla scadenza dell'anno finanziere i ministeri formano lo stato generale di situazione delle spese relative all'esercizio scadente, conservando le stesse ripartizioni del bilancio.

Questo stato comprende per cadaun capitolo:

La somma della spesa autorizzata.

La somma della spesa accertata, in mandati spediti ed ammessi dalla Corte dei conti — nelle somme da trasportarsi all'esercizio successivo.

La somma risultante libera da annullarsi colla legge d'assestamento del bilancio.

Questi stati sono trasmessi alla corte dei conti, e da questa al ministero delle finanze.

La Corte dei conti, ed il ministero di finanze operano nei loro libri relativi all'esercizio scaduto le occorrenti deduzioni ed il trasporto all'esercizio successivo delle somme pel pagamento delle spese impegnate sull'esercizio scaduto.

Eseguite tali operazioni relative al chiudimento dell'esercizio, i ministeri procedono alla formazione dei conti amministrativi.

A tale effetto da ciaschedun ministero si compila un quadro di sviluppamento, in cui per caduno degli articoli onde si compongono i capitoli, sono inscritte le spese accertate — i mandati vidimati dalla corte dei conti o da' suoi delegati, ed ammessi a pagamento, — e le spese trasportate all'esercizio successivo.

Questo quadro è trasmesso alla Corte de' conti con nota preliminare in cui sono date circonstanziali spiegazioni delle spese inscrittevi, e delle differenze

tra il montare delle spese accertate e quello delle spese autorizzate. La Corte esamina il quadro di sviluppamento, e munitolo di certificato di parificazione lo trasmette al ministero delle finanze.

Il ministro delle finanze forma il conto generale dell'amministrazione delle finanze, il quale comprende in riassunto le operazioni relative alla riscossione, ed all'impiego del pubblico danaro — le operazioni d'ordine — e la situazione finanziera al chiudimento dell'esercizio.

Questo conto è corredato da documenti dai quali risultano:

I proventi dello Stato.
Le spese dello Stato.
Il movimento dei fondi.
La situazione delle tesorerie diverse.
La situazione della tesoreria centrale.
I conti dell'amministrazione del debito pubblico, ed altri servizi speciali.

Redatto per tal modo il conto generale dell'amministrazione delle finanze, viene comunicato alla Corte dei conti, la quale riconoscendolo regolare lo riveste dell'attestato di parificazione, e lo rinvia al ministero delle finanze, accompagnandolo delle osservazioni che possono aver lúogo.

Il ministro delle finanze dispone quindi per la stampa del conto generale, e delle osservazioni della

Corte de' conti, non che dei conti particolari dei ministri, e ne fa la presentazione al Parlamento col relativo progetto di legge per stabilirne le somme.

SEZIONE III.

Contabilità del materiale.

Sonovi nello Stato dei magazzini e stabilimenti destinati a ricevere e conservare i materiali diversi occorrenti al servizio militare sì in tempo di pace come in tempo di guerra.

Molti di tali materiali trovansi in servizio o presso i corpi e stabilimenti militari — od in dotazione in piazze forti — arsenali e simili.

Discipline speciali regolano le contabilità di questi servizi (1).

Questi diversi materiali sono affetti più particolarmente (2):

Ai servizi d'artiglieria;
Ai servizi del genio militare;
Ai servizi generali dell'amministrazione della guerra.

---

(1) Ved. *Regolamento sulla contabilità del materiale dipendente dal ministero della guerra*, del 10 novembre 1856.
(2) V. Cap. XXXI — LXX — LXXXVIII e LXXXIX.

Quelli *per l'artiglieria* comprendono le artiglierie coi loro accessori—le polveri, munizioni e fuochi da guerra — gli equipaggi da ponti — le armi ed ogni altra roba relativa al servizio d'artiglieria.

Quelli *pel genio* — materiali da costruzioni e lavori murali — carreggio speciale dell'arma — ponti militari — attrezzi — macchine — stromenti ed altro relativo a tale servizio.

Quelli *per l'amministrazione militare* comprendono merci, stoffe, tele e pelletterie ed altri oggetti pel vestiario e corredo delle truppe — corami, buffetterie, bardature e finimenti d'artiglierie — treno di armata; — materiale di casermaggio e d'accampamento; — materiale per servizio delle sussistenze; — materiale per servizio degli spedali e ambulanze; — materiale del treno d'armata. —

La forma, le misure e le condizioni degli oggetti costituenti i detti materiali sono conformi a disegni, modelli ed istruzioni approvate dal ministero della guerra.

La specie e la quantità del materiale di cui debbonsi provvedere le piazze forti — gli arsenali — i magazzini d'ogni genere e i depositi per ogni ramo di servizio sono determinate dal ministero.

Il ministro esercita la sua azione direttiva e di sopravveglianza nelle singole località per mezzo delle

autorità e funzionari che sono ivi a capo dei rispettivi servizi, e così:

Pel servizio d'artiglieria — per mezzo del direttore dell'arma — e per esso per mezzo dei comandanti locali della stessa arma nelle piazze.

Pel servizio del genio, per mezzo degli ufficiali dell'arma direttori.

Pei servizi dell'amministrazione della guerra, per mezzo del direttore del maguzzino centrale e per mezzo degli uffici d'intendenza militare.

Pei materiali esistenti presso gli ospedali — corpi di truppa — stabilimenti militari e simili, per mezzo delle autorità che ne hanno la direzione, secondo è stabilito dai rispettivi regolamenti organici.

Egli provvede poi relativamente alla contabilità:

Direttamente, per mezzo di agenti contabili;
In modo indiretto, dandone carico alle persone ed agli stabilimenti presso i quali gli oggetti siano stati rimessi.

Quindi se ne hanno le contabilità *dirette*, ossia quelle esercitate dagli agenti contabili, e le *indirette*, ossia tutte le altre che sono in fuori dell'azione dei detti contabili

Sia i contabili, come ogni altra persona che riceva

in custodia oggetti mobili di spettanza dello Stato, ricevono caricamento delle robe consegnate mediante regolare inventario, e ne rimangono risponsabili fino a che non abbiano ricevuto scaricamento per restituzione — distribuzione — vendita — trasformazione — consumo — diminuzione — o perdita debitamente giustificata.

Sonovi apposite istruzioni e modelli d'inventari per ciascun servizio nei quali è stabilita la classificazione — la nomenclatura — e l'unità di misura con le quali in tutte le carte contabili le robe sono denominate e conteggiate.

Gli agenti contabili, per mezzo dei quali il ministero provvede *direttamente* alla contabilità del materiale costituiscono personali contabili distinti:

Pel servizio d'artiglieria;
Pel servizio del genio militare;
Pei servizi generali dell'amministrazione della guerra.

Sebbene distinti per cadun ramo, possono tuttavia, secondo le circostanze, essere chiamati a cumulare gestioni di contabilità relative ad altro ramo di servizio.

In talune località le attribuzioni di agenti contabili sono anche affidate:

Per l'artiglieria — a sott'uffiziali dell'arma, che assumono il titolo di *guardia-batterie;*

Pel genio — a sott'uffiziali dell'arma, che assumono il titolo di *guardia-parchi;*

Per l'amministrazione della guerra — ad impiegati delle sussistenze militari — od anche a scrivani del corpo d'intendenza militare.

In tali casi questi sono considerati come altrettanti agenti contabili.

Gli agenti contabili sono personalmente responsabili degli oggetti ricevuti in caricamento.

Essi non possono ricevere nei loro magazzini, nè estrarre cosa alcuna senza un ordine di caricamento o di scaricamento dei capi di servizio nella località (1) a seconda delle introduzioni e distribuzioni che occorrono.

Ogni operazione concernente la gestione dei contabili deve constare da appositi documenti e registri.

Tutti i movimenti che occorrono nella gestione conseguono da *ordini di carico* e *di scarico* apposti a piedi delle richieste d'*introduzioni e distribuzioni*.

I contabili tengono un brogliasso ove inscrivervi per memoria le introduzioni e le distribuzioni della giornata.

In fine di giornata trascrivono regolarmente tutti i

(1) Ved. Regolamento succitato, Sez. IV, art. 63 e seguenti

movimenti occorsi sopra appositi giornali, di cui un doppio mensualmente viene trasmesso al ministero.

Per le introduzioni poi di robe provenienti dal commercio o dall'industria privata i contabili tengono registri di *conto corrente* cogli impresari — registri di collaudazione e di analisi.

La vera e legale posizione del contabile è dimostrata da un *Libro mastro* che ogni contabile deve tenere, e di cui tutte le facciate sono numerate a firma di un funzionario o del capo di servizio a delegazione del ministero.

Al compiersi d'ogni anno i contabili chiudono il rispettivo Libro mastro tanto pel caricamento come per lo scaricamento.

I corpi — stabilimenti e le persone per mezzo delle quali il ministro della guerra provvede in *modo indiretto* relativamente agli oggetti mobili col dare ad essi carico delle robe che sono loro state rimesse ne rendono la contabilità giusta le regole stabilite nei regolamenti che rispettivamente li riguardano.

La gestione dei contabili va soggetta a tre gradi di controllo:

a) *Alla sorveglianza locale;*
b) *Alla revisione centrale nel ministero della guerra;*
c) *Alla giurisdizione della Corte dei Conti.*

La *sorveglianza locale* si esercita:

Dal capo di servizio nelle singole località sugli agenti delle *contabilità dirette;*

Dai comandanti di truppa sui consigli d'amministrazione;

Dai comandanti dei corpi — instituti militari e capi degli uffizi e stabilimenti sugli uffiziali e sulle altre persone aventi carico di materiali.

I capi di servizio nelle località esercitano la loro sorveglianza in modo continuo e secondo le speciali instruzioni.

Essi addivengono inoltre a speciali verificazioni trimestrali, o diversamente periodiche, secondo che è ordinato dal ministero.

La *revisione centrale* del ministero della guerra si esercita per mezzo dell'esame delle carte presentate dai contabili ed anche col mezzo di ispezioni alle quali egli fa procedere all'occorrenza.

La *giurisdizione della Corte dei conti* si esercita procedendo all'esame ed all'*arrésto* del *conto giudiziale* prescritto dal regolamento 13 aprile 1855, compilato come in appresso.

Il ministero soddisfa alla revisione centrale in quanto alle *contabilità dirette,* accertando la regolarità ed esattezza delle carte pervenute dai contabili, e facendo il confronto dei rispettivi risultamenti coi registri e carte da esso tenuti.

A tale effetto l'amministrazione centrale tiene:

a) Altrettanti libri mastri di contabilità quante sono le contabilità parziali aventi Libro mastro;

b) Tutti i testimoniali di Stato ed inventari;

c) Tutti gli atti di collaudazione;

d) Tutti gli altri documenti originali, come processi verbali di visita — di disfacimento — di vendita e simili;

e) Il ruolo matricolare e gli specchi dei contrassegni di tutte le artiglierie.

La tenuta dei libri mastri del ministero è desunta dai documenti che trasmettono i contabili, cioè dai mensuali corredati dalle carte giustificative.

Verificati i mensuali dei contabili, ed accertata la regolarità ed esattezza dei movimenti, l'amministrazione centrale restituisce ai contabili medesimi le carte giustificative e ritiene presso di sè i mensuali.

Per le contabilità *indirette* il ministero ha per guida:

a) I registri di caricamento dei corpi verso il Governo tenuti colla scorta delle *variazioni trimestrali* che gli pervengono. — Gli *inventari annuali* degli oggetti della finanza in natura delle varie masse.

b) Gli inventari del materiale di dotazione delle batterie;

c) Le matricole e le situazioni dei cavalli e muli;

d) Il doppio degli inventari delle varie direzioni.

A senso della legge sulla contabilità generale dello Stato il ministro rappresenta al Parlamento nel primo trimestre d'ogni anno in modo complessivo la posizione di questo ramo di contabilità, così rispetto alla quantità degli oggetti che al presunto loro valore.

Tutti i contabili, giusta quanto si ebbe sin qui ad accennare, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, e soddisfano quindi a tale condizione presentando il conto giudiziale.

Essi non sono risponsabili che degli atti della loro propria gestione; e quando un ufficio è stato retto da più contabili, ciascuno di essi rende separatamente il conto pel tempo della propria gestione.

In tali casi il contabile che cessa presenta nel termine di un mese il proprio conto.

Appena scaduto l'anno, cadaun contabile forma pel medesimo il conto giudiziale della gestione della sua contabilità in materia.

Questo conto deve presentare indicazioni identiche a quelle del libro mastro, così nel caricamento come nello scaricamento, come nella rimanenza alle rispettive colonne, le di cui cifre sono ripetute in esteso in tutte lettere.

Questo conto è firmato dal contabile.

A corredo del conto giudiziale il contabile unisce tutti gli ordini di carico e scarico, e tutte le ricevute che giustificano i movimenti d'introduzione e di distribuzione.

Il controllore addetto al magazzino, delegato dalla Corte dei conti, accerta coll'apposita dichiarazione e colla sua firma il conto giudiziale del contabile.

Per mezzo dei rispettivi capi di servizio i contabili trasmettono i conti giudiziali al ministero, il quale ne procede all'esame ed al confronto coi propri libri mastri, ne appura le differenze, se occorrono, e quindi con analoga dichiarazione trasmette alla Corte dei conti in un con tutti i documenti che vi sono a corredo.

La Corte dei conti esercita la sua azione presso i diversi magazzini per mezzo di un controllore od altro impiegato dalla medesima delegato.

Esso controllore tiene il doppio delle chiavi dei magazzini.

Il controllore tiene quei stessi registri e si uniforma a quelle istruzioni che la Corte stima di impartirgli.

Esso ha diritto di prendere visione dei contratti, delle collaudazioni, dei processi verbali di visite e d'ogni altro documento.

Egli assiste agli inventari.

Parifica e vidima il conto giudiziale dopo averlo riconosciuto in ogni sua parte esatto e corrispondente ai libri ed alle carte che egli tiene dal suo canto.

Gli ordini di carico e di scarico sono dal contabile comunicati al controllore, e da questi muniti del *visto*.

CAPO UNDECIMO.

MODI DIVERSI D'AMMINISTRAZIONE APPLICATI AI SERVIZI.

Secondo la natura dei servizi ed in ragione delle circostanze e dei tempi variano i *modi* coi quali vengono amministrati i diversi servizi.

Questi modi, come già si ebbe ad accennare precedentemente al capo VII sono (1),

La via economica diretta, o
Quella per impresa

La via economica diretta, come già si disse è l'amministrazione esercitata direttamente dal Ministro senz'altri intermediari che i funzionari del corpo d'intendenza militare, come sarebbe ad esempio *pel servizio delle sussistenze*.

Con questo modo gli agenti diretti dell'amministrazione ricevono i mezzi materiali d'esecuzione — si uniformano a regole particolari e proprie al loro servizio — giustificano il loro operato senza profit-

(1) V. Cap. LXII e Parte II, Cap. LXXVIII.

tare dei benefizi che colla loro gestione procurano all'amministrazione, e senza altresì essere passivi delle perdite, danneggiamenti e simili, se non per quanto può provvenire da loro negligenza, od inesecuzione dei regolamenti.

L'*impresa* risulta da *convenzione* o *contratto* acconsentito dal Ministro o da suoi delegati, mercè cui una o più persone si obbligano di provvedere a loro rischio e pericolo, mediante prezzi e patti prestabiliti, ed in un dato tempo, tutte le robe in essa convenzione o contratto determinate.

Talvolta l'*impresa* può riguardarsi quale un'*agenzia*, in quanto che una parte o tutto il servizio da essa assunto è fatto mediante un fondo di proprietà del Governo, che dessa riceve in dotazione per soddisfare alle esigenze di quel servizio — del quale fondo essa dispone all'avvenante dei bisogni, come di propria pertinenza, e mediante prezzi prestabiliti, essa ne ha la custodia, l'esercizio e la manutenzione per un dato tempo, al termine del quale essa è obbligata a farne la restituzione nella stessa condizione o pel corrispondente valore, di comune accordo e con perizie già prima determinato.

Tali, ad esempio, sono le imprese del casermaggio, per cui l'amministrazione fa all'impresa una dotazione in effetti, ognuno con un valore stabilito.
L'impresa dispone dei medesimi a seconda delle esigenze del servizio, e ne riceve una retribuzione in ragione delle giornate d'uso.

Evvi anche un altro modo d'esecuzione che partecipa dei due anzidetti ad *economia* o ad *impresa* combinati insieme in uno stesso servizio, e che può intitolarsi un *modo misto*.

In questo caso gli impegni del provveditore e gli obblighi degli agenti dell'amministrazione si riferiscono ad operazioni differenti e le loro parti rispettive di esecuzione si puonno riguardare come due rami distinti dello stesso servizio.

Per siffatto modo è retto in massima parte il servizio delle sussistenze; si hanno per esso dei provveditori che consegnano ai magazzini i frumenti, e tutte le derrate necessarie al vitto-ordinario, e spetta quindi all'amministrazione delle sussistenze il convertirle in razioni per essere somministrate alla truppa.

Le *convenzioni* o *contratti* costituendo una spesa che affetta il bilancio dello Stato, sono fatte nei limiti dei bisogni dei servizi e dei crediti prestabiliti dal potere legislativo nei rispettivi bilanci.

Secondo poi la loro importanza ed il loro oggetto si distinguono in

Contratti a consegnare — appalti — affittamenti — lavori da eseguire — contratti per provviste dirette, quando trattasi di somministrazioni da farsi alle parti riceventi come sono le distribuzioni di razioni pane — viveri e simili.

I contratti secondo la loro entità sono generali o particolari.

Ordinariamente sono fatti dal Ministro, o da un suo delegato speciale se trattasi di un servizio genarale. — Se l'oggetto è di minore importanza, o per un servizio speciale sono anche fatti dai funzionari dell'intendenza, o dai consigli d'amministrazione o anche da capi di servizio secondo che viene determinato da regolamenti o da instruzioni particolari del Ministro.

I contratti sono soggetti alle condizioni generali dei contratti civili — ne differiscono però in quanto alle formalità speciali colle quali vengono stipulati per la presenza e firma dei funzionari — per le condizioni ed obblighi — ed anche per la giurisdizione speciale cui in generale sono sottoposti.

Il Ministro solo può contrattare a nome dello Stato, e può delegare questo diritto sotto la sua responsabilità.

La sua approvazione è sempre necessaria per convalidare i contratti stipulati dai suoi delegati, a meno che non ne abbia conferta prima la facoltà in casi speciali — o nei casi d'urgenza che però sono immediatamente portati a di lui cognizione.

La pubblicità e la concorrenza è il modo regolamentare che in generale devesi seguire — essa avendo per iscopo di produrre fra i concorrenti una gara favorevole all'amministrazione — di mettere

al coperto la risponsabilità del Ministro o dei suoi delegati, ossia di presentare sicurezza, garanzia e confidenza per tutti, e ad un tempo la maggiore possibile economia.

Non pertanto soventi occorre che non si possano ottenere tali risultati, ossia per difetto di concorrenti, o per non convenienza dei prezzi.

Talvolta eziandìo può non convenire la pubblicità, laddove si tratti di operazioni che esigano prontezza o prudenza — perciò il Ministro ha facoltà di provvedere secondo prestabilite formalità senza pubblica concorrenza.

Si provvede pertanto ai diversi servizi per mezzo di contratti fatti,

o con pubblicità e concorrenza,
o per licitazioni o trattative private,
o ad economia o per commissione.

Gli elementi generali pei contratti che si fanno con pubblica concorrenza, sono

Capitoli d'onere nei quali sono indicate le condizioni;
Notificazioni od avvisi al pubblico;
Sottomissioni o partiti suggellati;
Aggiudicazione o deliberamento pubblico:
Approvazione del Ministro o suo delegato.

Quelli per licitazione od a trattative private si

fanno con più o meno di pubblicità e concorrenza limitata — libera tuttavia l'amministrazione nella scelta dell'offerente.

Si provvede in certe circostanze alle esigenze di un servizio o *ad economia*, cioè commettendo ad un funzionario o ad un agente dell'amministrazione l'esecuzione di un servizio che potrebbe essere ritardato quando si assoggettasse a tutte le solite prescritte formalità — o *per commissione*, cioè incaricando un terzo, anche per mezzo di corrispondenza secondo l'uso di commercio, trattandosi specialmente di robe che debbansi acquistare all'estero.

Nel primo caso sono stabiliti dalle leggi i limiti delle anticipazioni dei fondi occorrenti, ed i modi di giustificarne l'impiego.

Nel secondo caso si stabiliscono le condizioni ed i prezzi per gli acquisti a farsi. — I commissionari fanno conoscere all'amministrazione le pratiche da essi fatte per le loro operazioni. — Essi puonno fare contratti tanto per scritture private quanto verbalmente, ma in proprio nome e per proprio conto. — Possono essere loro corrisposti degli acconti, onde far fronte ai pagamenti di mano in mano che effettuano le compre, ricevendo il saldo di loro contabilità sulle produzioni delle relative fatture (1).

---

(1) V. Cap. LXII

In tempo di pace i bisogni sono previsti, possono quindi facilmente osservarsi le formalità prescritte — l'importanza delle provviste è subordinata all'effettivo dell'Esercito — ai crediti legislativi determinati in ragione dei bisogni ordinari.

In tempo di guerra le condizioni sono differenti — le eventualità della guerra paralizzano soventi l'azione dell'amministrazione — occorrono approvvigionamenti assai più considerevoli, e oltre i limiti dei bisogni ordinari, perchè l'armata abbia sempre a disposizione e vettovaglie e materiali che non le si potrebbero procurare seguendo le norme e le formalità come nei tempi ordinari di pace.

CAPO DODICESIMO.

ATTI AMMINISTRATIVI E FORMALITA'.

Si disse al Capo VIII che le regole e le formalità costituiscono la garanzia dello Stato e degli individui, e che per essa si mantiene l'ordine, e se ne ha l'economia e l'uniformità negli affari dell'amministrazione.

Si ragionò del *Bilancio* e questo non puossi altrimenti riguardare che quale *formalità essenziale di ordine e di garanzia*, siccome un atto questo di somma previdenza, mercè il quale si statuisce in certo qual modo sull'avvenire ed in quanto che con esso si dà a divedere che l'amministrazione seppe prevedere e provvedere così per tutte le persone come per tutte le cose.

Si dimostrò infine come col mezzo di *crediti* e degli *ordini di pagamento* si distribuiscono i mezzi od il danaro pei diversi bisogni.

Vuolsi ora discorrere delle trasformazioni di questo danaro — del di lui impiego — e di tutte quelle operazioni che conseguono da tali trasformazioni.

Tutte queste operazioni devono risultare da *Atti autentici*, onde di esse si conservi la memoria, locchè trae seco una serie non indifferente di formalità.

Di queste quindi od almeno delle principali imprenderemo a trattare, cominciando dai *processi verbali* come una delle formalità più usuali, e così di seguito

Della vidimazione;

Dei contratti per pubblico incanto — per licitazione privata o trattativa privata;

Delle consegne;

Delle accettazioni;

Delle perizie;

Delle spedizioni;

Delle vendite.

SEZIONE I.

Processi verbali.

Il *processo verbale* è un atto col quale si fa constare un avvenimento od operazione qualunque, indicandone le date e le circostanze, enunciando l'esposizione delle parti interessate e le deposizioni delle persone chiamate a intervenirvi.

Il processo verbale deve riservarsi pei fatti più importanti e che interessano sostanzialmente l'am-

ministrazione, e pei quali si esige a giusto diritto l'autenticità di un atto pubblico; tali sono ad esempio:

Le verificazioni di cassa o magazzini;
Avvenimenti di forza maggiore;
Installazioni di consigli d'amministrazione;
Aggiudicazioni pubbliche;
Perizie;
Vendite;
Cessioni;
Transazioni;
Perdite — avarie — danni nell'interesse dello Stato o di terza persona;
Verificazioni e saldi di conti;
Ricevimento di derrate — mercanzie, ecc.

In materia d'amministrazione militare la redazione dei processi verbali è devoluta esclusivamente ai soli funzionari dell'amministrazione generale.

In ogni processo verbale deve essere fatta menzione del luogo — del giorno e dell'ora in cui quest'atto ha luogo — l'ordine, ed il motivo che danno luogo alla redazione — il nome — prenome — qualità e domicilio delle persone presenti e intervenienti.

L'autorità che procede a tali atti è dessa sempre che parla – che interroga le persone — che esamina i fatti — sente le opinioni — le risposte — le dichiarazioni — le obiezioni, le prove ecc., per essere poi fatta relazione a chi deve in ultimo decidere.

Talvolta, e anzi nella più parte dei verbali che riflettono l'amministrazione militare, l'autorità che procede alla redazione del verbale, dopo intese le parti deve pronunciare; in tal caso è questo un *giudicato — una sentenza* piuttosto che un verbale.

Ogni persona che interviene a quest'atto ha diritto di farvi inscrivere le sue osservazioni — le sue proteste.

Deve essere firmato dalle parti interessate ed intervenute, e laddove alcuna non sapesse o non potesse od anche non volesse sottoscrivere deve esserne fatta menzione.

Quando pei fatti e per le operazioni pei quali si debbe redigere un processo verbale si richieda più di un giorno per compirlo, questo vien chiuso e firmato alla fine d'ogni seduta, e ripreso successivamente al giorno ed ore indicate.

Di regola i verbali che si riferiscono a perdite — o per fatti dipendenti da forza maggiore devono essere redatti nelle 24 ore dal momento dell'avvenimento.

Il processo verbale è un atto di somma importanza, poichè con esso talvolta trattasi di regolare delle indennità a favore di proprietari — di dare un giudizio in un conflitto — e potendo quest'atto ricorrere nanti l'autorità giudiziaria, se questa non trova in esso tutti gli elementi necessari a concre-

tare un retto e positivo giudizio, talora può rendersi di pregiudizio agli interessi dell' amministrazione militare.

Difficile del resto gli è lo indicare tutti i fatti e le circostanze e l'ordine nel quale vogliono essere descritte perchè un verbale sia redatto nelle debite forme; ciò assai dipende dall'abilità e dalla sagacità di chi deve redigerlo (1).

Odier (2) a riguardo dei processi verbali raccomanda:

La veracità nell'esposizione — esattezza nei fatti — ordine nelle idee — chiarezza nelle contestazioni — classificazione delle cose — descrizione dei luoghi — elocuzione semplice — franca — sincera e precisa.

SEZIONE II.

Delle Vidimazioni.

La vidimazione o *visto* apposta a un documento ha il significato di darvi un carattere di autenticità, per dichiarare in somma che il documento e le firme che vi figurano sono vere — o altrimenti che ciò che è contenuto in esso documento è l'espressione della verità, ed in questo senso puossi

---

(1) V. modulo in fine.
(2) Vol III, pag. 205.

riguardare quale una formola analitica del processo verbale.

Col *visto*, significa pure che evvi qualche cosa da concedere od a cui s'intende di acconsentire.

La vidimazione o *visto* è di quattro specie:

1° *Visto* per legalizzazione d'una firma, laddove occorre di cerziorare la qualità — il grado — il rango delle persone firmate sopra un documento atto a provare un diritto, o giustificare un servizio od un fatto qualunque.

2° *Visto* per autorizzare una distribuzione, che serve ad attestare l'esistenza ed il diritto delle parti riceventi che firmano il buono per ricevere una data specie od un determinato numero di robe.

3° *Visto ne varietur*, che si appone sui registri o documenti dei contabili all'atto delle verificazioni periodiche od improvvise. — Queste vidimazioni sono sempre corroborate delle indicazioni della data, per provare che alla detta epoca le inserzioni erano in tale stato e presentavano il tale risultato.

4° *Il visto di controllo o di rivista.*

Tali sono le vidimazioni sui fogli di via, sui biglietti d'ospedale e simili, quali hanno per iscopo di attestare il giorno della partenza da un luogo o quello d'arrivo — il giorno dell'entrata o sortita da un'ospedale — locchè poi conferisce il diritto

alli assegnamenti militari competenti alla *posizione* per tal modo comprovata.

Questo *visto di controllo* equivale anche ai processi verbali che occorrerebbero soventi a giustificare talun movimento nei magazzini.

Quindi si appone sulle fatture — sulle lettere di vetture — sulle ricevute di consegna di merce od altro e serve a comprovare che si sono *viste*, e *riconosciute* le cose ivi indicate.

SEZIONE III.

Dei Contratti.

Questa specie di atti, che più specialmente riflettono provviste — vendite — od affittamenti per uso e servizio militare, fannosi nanti l'autorità militare amministrativa, quale magistrato militare e vengono stipulati a un dipresso nel modo stesso di quelli che si passano nanti i notari civili.

Quelli che si passano nel Ministero sono stipulati nanti o il segretario generale, o direttori generali, e sono ricevuti (*rogati*), da un'impiegato nel Ministero non inferiore al grado di segretario nel Ministero stesso.

Quelli che si stipulano avanti gli altri funzionari sono rogati da impiegati a ciò autorizzati, e non inferiori al grado di sotto commissario di guerra

Alla stipulazione dei contratti, non che agli atti d'incanti, interviene, per l'accettazione nell'interesse dell'amministrazione un funzionario della medesima, di grado superiore, quale figura siccome l'agente dell'amministrazione.

Quindi in tali atti concorrono:

Il provveditore od assuntore dell'appalto.
L'agente accettante nell'interesse dell'amministrazione.
L'impiegato incaricato di distendere e ricevere l'atto.
L'autorità nanti cui viene rogato l'atto.

L'atto realmente si compie tra l'agente ed il provveditore col rogito di chi lo riceve. — L'uno per gli obblighi che si assume l'amministrazione, l'altro per l'adempimento delle condizioni convenute.
L'autorità interviene siccome fisco perchè l'atto sia fatto nelle debite forme e ne concede testimoniali all'agente.

In tali atti passati nanti il funzionario dell'amministrazione, questi assume il carattere del magistrato che presenzia l'atto per l'osservanza della legge; laddove questi si sostituisca all'agente accettando egli stesso il contratto, diviene parte contraente e l'atto si riduce alla forma di semplice sottomissione.

I funzionari dell'intenenza militare presiedono

agli incanti, secondo le *speciali delegazioni* che ne ricevono dal Ministero — stipulano i contratti non riservati all'amministrazione centrale — come pure procedono agli atti di obbligazioni dei provveditori — degli impresari — ed a quelli per affittamenti (1).

In generale i contratti nell'interesse dello Stato hanno luogo previa la formalità degli incanti.

Per quei tali servizi di natura eventuale la cui spesa sia per oltrepassare la somma di lire 4000, è necessario il parere preventivo del consiglio di Stato.

Quando l'ammontare eccede lè lire 25[m. i contratti devono essere comunicati in progetto al detto consiglio.

Tanto i sovraindicati, quanto quelli stipulati con formalità d'incanti che eccedono le lire 10 mila, e quelli portanti alienazioni di stabili, prima di essere resi esecutori, sono pure comunicati al prefato consiglio, perchè ne esamini la regolarità.

I contratti stipulati nanti i funzionari come sopra, sono poi resi esecutori per decreto del Ministro, o del funzionario da lui delegato.

Qualora nell'esecuzione di un servizio dipendente

---

(1) R. Decreto 26 dicembre 1853.

da un contratto, che in ragione dell'ammontare non sia stato riferito al consiglio di stato pel preventivo suo parere, occorra la necessità di variazioni che importino di oltrepassare la spesa oltre i limiti, devono comunicarsi i relativi conti al suddetto consiglio pel suo parere prima di provvedere al pagamento finale.

Pei contratti già riferiti al consiglio di Stato non può farsi luogo a rescissione o modificazioni non prevedute dai medesimi, se non previo il parere del consiglio predetto.

In nessun contratto per somministrazioni o lavori si puonno stabilire pagamenti in acconto, se non in proporzione di un servizio fatto ed accettato.

Gli acconti non possono eccedere i *nove decimi* delle somme dovute, e giustificate dai voluti documenti, pei contratti la cui spesa non sia superiore alle lire 50 mila ed i *dicianove ventesimi* pei contratti di maggiore entità.

Fanno eccezione quelli che occorre di fare con stabilimenti industriali di notoria solidità, i quali non usino di assumere incarico di lavori e provviste senza l'anticipazione di una parte del prezzo.

I contratti per le spese a carico dello Stato devono essere ristretti alle somme assegnate nel bilancio; però per le spese ordinarie si possono fare contratti progressivi sino ad un novennio, quando speciali circostanze ne dimostrino la convenienza.

Nei contratti non si può stipulare esenzione di dazi — pedaggi e gabelle esistenti all'atto della stipulazione.

Pel caso di successive variazioni devesi dichiarare nei contratti a carico di chi debbono cadere.

Gli appalti e relativi contratti in genere che riguardano all'amministrazione militare hanno per oggetto:

— Le somministrazioni *dirette* di assegnamenti (*prestazioni*) qualunque in natura, quando queste siano date ad impresa.

— Le provviste di materie prime, o di derrate in genere per essere quindi, in via economica, dagli agenti dell'amministrazione conservate — confezionate — distribuite.

— Provviste di oggetti e robe confezionate.

— Provviste di cavalli ed altri animali da sella da tiro, da basto pei diversi servizi.

— Eseguimento di lavori d'ogni genere.

— Locazioni di fabbricati e terreni.

Gli incanti ed i contratti per alienazioni od acquisti di immobili non sono di competenza della magistratura militare (1).

Vogliono questi essere presieduti dalle autorità amministrative civili (*prefetti*) e stipulati da uffiziale pubblico, dovendo presentare la guarentigie che conferiscono gli atti pubblici nelle debite forme, quali sono l'insinuazione e l'ipoteca.

---

(1) R. Decreto 26 dicembre 1853.

In tutti i contratti i contraenti devono presentare una valida cauzione, con deposito di numerario, o mediante il vincolo nelle forme stabilite, di rendite del debito pubblico intestate, rappresentanti la capitale somma cui rileva la cauzione (1).

Può tuttavia l'amministrazione accettare una cauzione personale con approbatore dai contraenti ai quali non siano somministrate cose appartenenti allo Stato — e pei contratti d'affittamento, quando viene anticipato un'anno di fitto.

Pei contratti che non sono stipulati con atto pubblico, le guarentigie che si dovono somministrare dai contraenti sono determinate secondo i casi e l'entità dall'amministrazione.

Ordinariamente i *contratti* hanno luogo quando la cosa di cui si abbisogna non può essere consegnata in una sola volta ed all'istante, perchè gli è chiaro, che se il contratto comincia e finisce istantaneamente, basta una *fattura* un *conto*, da cui risulti degli oggetti consegnati ed il loro prezzo.

Queste fatture questi conti però vogliono sempre essere muniti del *visto* del funzionario dell'amministrazione per darvi così il carattere e gli effetti di un contratto.

---

(1) Art. 160 del regolamento generale di contabilità del 7 novembre 1860 e Legge 16 febbraio 1854.

Anche dai consigli d'amministrazione dei corpi e degli stabilimenti possono farsi dei contratti particolari, ma questi non puonno rendersi esecutorii se non sono fatti in presenza e coll'intervento del funzionario o commissario di guerra; condizione il cui oggetto si è di far constare della necessità della compra o contratto, e che i prezzi sono quelli stabiliti da apposita tariffa.

Per ogni genere di somministrazione — per manutenzione — trasporti ecc. che si diano in appalto, e pei quali occorra il contratto, si stabiliscono i *capitoli d'onere*, ossia le condizioni che s'intendono di imporre.

Questi si dividono in generali ed in parziali.

Gli uni e gli altri sono stabiliti dai regolamenti speciali approvati dal Ministero.

I capitoli generali riflettono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un tal genere di lavoro od appalto, e le forme a seguirsi nell'incanto.

Quelli parziali contengono le condizioni che si riferiscono più specialmente all'oggetto stesso del contrarto.

In essi articoli sono determinati :

— La natura e l'importanza delle guarantigie che i provveditori, e gli appaltatori devono produrre per essere ammessi agl'incanti, ed assicurare l'eseguimento de' loro impegni.

— Le condizioni coercitive penali o pecuniarie è l'azione che l'amministrazione può esercitare sopra la cauzione pel caso di inadempimento degli impegni stessi.

— Il luogo in cui l'impresaro — il suo fideiussore e l'approbatore devono eleggere il domicilio loro legale.

In massima qualunque contratto deve enunciare con precisione:

— L'indicazione degli oggetti e robe a provvedersi — le quantità e l'epoca delle consegne.

— L'obbligazione di non provvedere se non robe di riconosciuta bontà — mercantile — secondo i campioni e modelli stabiliti.

— Il prezzo convenuto per ciaschedun oggetto a numero — a peso — od a misura.

— Le epoche dei pagamenti — ossia per acconti od in saldo e l'autorità che deve ordinarne il pagamento.

— Il modo con cui deve essere giustificata la provvista, ed il termine entro cui devono essere prodotti i documenti.

— La natura e l'ammontare delle cauzioni.

— L'obbligazione esplicita di uniformarsi a tutte le disposizioni regolamentarie in vigore.

— Il modo con cui si deve procedere in caso di contestazione — per le perizie in contraddìtorio — per le indennità e simili.

Tre sono i modi coi quali si procede negli ap-

palti per le provviste, e pei relativi contratti:

o *per pubblico incanto*
o *per licitazione privata*
o *per trattativa privata.*

Si distinguono i contratti (1):

In contratti per *semplice provvista* — che consistono nel consegnare nei magazzini dell'amministrazione le robe contrattate per esserne ulteriormente in via economica disposto.

In contratti per *razione* — che consistono nel provvedere e distribuire direttamente alle parti riceventi le derrate ed altre robe contrattate in ragione delle spettanze e competenze stabilite.

Occorrono eziandio le *compre per commissione* e quelle sono che si fanno da agenti o da negozianti di ciò specialmente incaricati dal Governo o dall'amministrazione generale.

I commissionari operano in loro nome e come per proprio conto, e sono risponsabili in conformità del disposto dal Codice civile (Lib. 3, Tit. XVIII. cap. 1.) delle loro operazioni.

La redazione pertanto di questi atti è di somma

---

(1) V. Titolo XI — servizio delle sussistenze — Cap. LXII.

importanza, e deve essere questa trattata da persone di somma intelligenza e di esperienza, e devesi aver costantemente presente quanto è inserto all'articolo 1226 del Codice che così si esprime.

— « Le convenzioni obbligano non solo a ciò che in « esse è espresso, ma anche a tutte le conseguenze « che l'equità l'uso o la legge attribuiscono alle ob« bligazioni secondo la loro natura ».

In ogni atto tra persona civile ed il Governo questi davanti alla legge è costituito come un'individuo qualunque, come il cittadino con cui si contratta, talchè l'amministrazione militare è soggetta alla legge civile, e quindi a tutto ciò che dessa obbliga e prescrive.

Diremo infine dei contratti ciò che si disse dei verbali.

Sono dessi facili a redigersi in quanto alle formalità, ma non così riguardo alla sostanza – quindi gli è difficile il dare una norma generale.

Quanti sono gli affari sui quali questi si aggirano, altrettante sono le circostanze diverse e le condizioni che vi si possono riferire.

§ I.

CONTRATTI PER PUBBLICO INCANTO.

L'incanto pubblico ed il deliberamento che ne consegue è un atto col quale si ammette il pub-

blico al concorso per una provvista — per una opera — o per un incarico qualunque per l'eseguimento di un servizio.

In generale, salvo casi speciali e straodinari devonsi preferire i contratti per incanto pubblico, in quanto che si viene a dare una pubblicità agli atti dell'amministrazione — sicurezza — confidenza — e guarentigia per tutti, e perchè dalla concorrenza può risultarne un'economia a pro della finanza — mentre cogli atti fatti in via privata si incorre facilmente nelle censure massimamante dove si tratti di provviste di una tal quale importanza.

Però colla pubblicità degli atti mentre vuolsi ottenere un'economia mercè la concorrenza, s'inciampa talvolta in una folla di pretendenti che non presentano la capacità o la solvibilità necessaria, solo indotti dalla speculazione, per cui accade che le sottomissioni discendono a prezzi quasi impossibili, oltrechè occorre ben anche di non poter impedire certe collusioni, le quali illudono così la speranza dei vantaggi che possono ripromettersi dalla pubblicità e dalla concorrenza.

Comunque, l'amministrazione ed i suoi funzionari ed agenti, coll'aggiudicazione pubblica pongonsi al coperto d'ogni mal fondata censura e d'ogni malevolenza.

Gli incanti si fanno di due maniere:

o *Per estinzione di candela vergine*
o *Per via di partiti segreti*

In ambo i casi il pubblico è avvisato con notificazione quindici giorni prima di quello fissato per l'incanto e successivo deliberamento, sottoscritta dalla persona incaricata di ricevere il contratto.

È in facoltà del ministro di ridurre tal termine a cinque giorni, o portarlo a un tempo maggiore quando l'interesse del servizio lo richieda.

In tali notificazioni devesi indicare:

— L'autorità che presiede l'incanto — il luogo — il giorno e l'ora in cui deve aver luogo.

— L'oggetto dell'incanto

— La qantità ed i prezzi parziali, o complessivi secondo la natura dell'oggetto

— Il termine prefisso al loro compimento se trattasi di opere — il tempo, il luogo della consegna per le provviste — quello del pagamento per le vendite e per gli affittamenti.

— Gli uffizi presso i quali si può aver visione delle condizioni dell'appalto.

— I documenti giustificativi d'idoneità e di responsabilità da prodursi per essere ammessi allo incanto;

— Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso o di aumento non inferiore ad *un ventesimo;*

— Il modo con cui seguirà l'asta, se ad estinzione di candela od a partiti secreti;

— Il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta nei casi pei quali ciò si crede conveniente.

(Questi depositi ordinariamente si calcolano pel decimo dell'ammontare della provvista).

Si formano, come già si disse precedentemente i capitoli d'onere, nei quali sono indicate tutte le clausole ed i patti — tutte le condizioni relative alle qualità delle materie — alle loro consegne — ed al pagamento — ed in generale tutte quelle obbligazioni che si riferiscono alla specialità.

Questi capitoli si depositano presso pubblici uffizi onde ognuno possa prenderne cognizione.

Gli incanti ad estinzione di candela vergine vengono aperti sopra un prezzo prestabilito.

In quelli a partiti segreti il prezzo *maximum*, od il prezzo *minimum* cui può deliberarsi, è preventivamente stabilito dal Ministro o dal funzionario di esso appositamente incaricato, in una scheda suggellata con sigillo particolare, la quale viene deposta dall'Autorità che presiede all'asta, sul tavolo degli incanti, alla presenza degli astanti nell'atto di aprirsi l'asta.

Nel giorno ed ora stabilita dalla notificazione, l'autorità che presiede all'incanto, ordina l'aprimento dell'asta, semprecchè vi siano almeno due concorrenti, in difetto, un'ora dopo, dichiara deserto l'incanto, e fa estendere verbale di deserzione d'incanto, che rassegna al ministero per le ulteriori provvidenze.

Il Ministro può ordinare un secondo incanto sulle stesse basi — ed in questo caso. qualunque sia il

numero dei concorrenti o delle offerte, si fa luogo al deliberamento — della qual cosa devesi dare espressamente notizia al pubblico nei nuovi avvisi d'asta.

In mancanza di oblatori al secondo incanto, il funzionario che presiede può accettare un'offerta privata per essere sottoposta al ministero.

Aperta l'asta, l'autorità che presiede agli incanti chiama l'attenzione dei concorrenti — fa dar lettura delle condizioni del contratto — e visione dei disegni, modelli e campioni — quindi dichiara che il contratto si effettua sotto l'osservanza delle condizioni suddette, e dei capitoli generali e parziali.

Non si può procedere a deliberamento se non si hanno le offerte almeno di due concorrenti, salvo il caso che sia un secondo incanto ordinato, come avanti si disse, sulle stesse basi del primo reso deserto per difetto di oblatori.

Nell'atto dell'asta non si accetta alcuna offerta condizionata.

Quando l'asta si tiene col metodo dell'estinzione delle candele, se ne devono accendere tre, l'una dopo l'altra — se la terza si estingue senza che siansi avute offerte, l'incanto è dichiarato deserto.

Se invece nell'ardere di una delle tre candele siansi avute offerte, si passa ad accendere la quarta, e si

prosegue ad accenderne delle altre sino a tanto che si hanno offerte (1).

All'istante che una candela si estingue, ed è consumata senza che siasi avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale restò accesa, e non siavi stato alterco tra gli astanti che abbia interrotto il corso dell'asta, ha luogo il deliberamento a favore dell'ultimo miglior offerente.

Le offerte devono essere fatte in frazioni decimali nella proporzione da determinarsi nell'avviso dell'asta, od all'aprirsi della medesima da chi vi presiede.

Negli incanti a *partiti segreti* ciascun offerente rimette all'autorità che presiede la sua offerta in piego suggellato.

Tosto che si sono ricevute tutte le offerte — del che si deve accertare facendone domanda al pubblico all'atto di cominciare l'asta — l'autorità che presiede apre i pieghi in presenza dei concorrenti — legge o fa

---

(1) Il deliberamento non può pronunziarsi senza che siansi estinte le prime tre candele successivamente, ed accesa la quarta siccome vergine.

Per deliberare in favore di una offerta bisogna aspettare l'estinzione di due candele almeno senza nuove offerte, cioè a dire l'estinzioone di quella su cui fu fatta l'ultima offerta, e quella accesa vergine dopo l'offerta e sulla quale più non venne fatta nuova proposta — sia nello accendere la quarta, come sopra, come nelle successive si deve sempre avvertire ad alta voce dell'accensione della candela vergine.

leggere ad alta voce le offerte una dopo l'altra — quindi essa prende visione del prezzo stabilito nella scheda trasmessale, di cui si tenne parola più sopra, e se dal confronto fatto risulta che questo prezzo sia stato migliorato dagli astanti — l'autorità che presiede delibera il contratto al miglior offerente — in caso contrario essa dichiara deserto l'incanto, e comunica agli astanti il *maximum* o *minimum* scritto nella scheda.

Quando nell'asta a partiti segreti, parecchi concorrenti facciano la stessa offerta, e dessa sia la migliore, si procede nella medesima seduta ad una nuova licitazione fra essi soli a partiti segreti, od all'estinzione di candela vergine, e colui che risulta miglior offerente è dichiarato deliberatario. Qualora nessuno degli oblatori s'induca a migliorare il partito, la sorte decide fra loro chi debba essere deliberatario.

Terminata l'asta si estende il verbale che deve contenere la descrizione di tutte le operazioni e delle ottenute offerte; esso è sottoscritto dall'autorità che presiede — dall'impiegato che interviene all'asta, come più sopra si disse — dal deliberatario — e dalla persona che funge l'ufficio di notaio.

S'inseriscono nel verbale un'esemplare della notificazione — non che le relazioni delle seguite pubblicazioni nei luoghi ove dessa venne fatta.

Chiuso l'incanto si ristituiscono agli accorrenti i depositi fatti, meno quello del deliberatario.

Nel più breve termine possibile si pubblica con apposito avviso il seguìto deliberamento e s'indicano il giorno e l'ora precisa in cui scadono i fatali per migliorare il prezzo del deliberamento, dopo i quali non si può più accettare qualsiasi offerta.

Si può prescindere da tale pubblicazione quando trattasi di appalto la di cui entità non eccede le lire 6 mila e particolari circostanze ne dimostrino la convenienza.

Il tempo utile pei fatali è di giorni quindici a datare da quello del seguìto deliberamento — però, ove il servizio lo esiga, il ministro può ridurlo a soli giorni cinque.

Il termine dei fatali s'intende scaduto al suonare dell'ora stabilita.

L'offerta non può mai essere inferiore al *ventesimo* del prezzo di deliberamento, e deve essere presentata all'ufficio che ha proceduto all'asta, ed accompagnata dalle carte prescritte per chi fa partito.

L'ufficio deve spedire all'offerente una dichiarazione indicante il giorno e l'ora della presentata offerta.

Presentata all'ufficio in tempo utile un'offerta ammissibile, si pubblicano, secondo le norme di anzi indicate, nuovi avvisi d'asta, e si procede al

nuovo incanto sul prezzo stato ridotto coll'avuta migliore offerta, e col metodo dell'estinzione della candela , o di partiti suggellati, siccome viene indicato sull'avviso pubblicato.

A questa nuova asta si applicano le norme come sovra indicate.

Laddove al nuovo incanto niuno si presenti a fare un'ulteriore offerta di aumento o di ribasso — l'appalto rimane definitivamente deliberato a colui sull'offerta del quale si è aperto l'incanto.

Seguìto il deliberamento, il deliberatario sottoscrive il verbale del seguìto incanto, ed i capitoli d'onere, e quindi, nel più breve termine si procede alla stipulazione del contratto (1).

§. II.

CONTRATTI PER LICITAZIONE PRIVATA.

Sonovi anche i contratti che si fanno per *licitazione privata.*

Questa si fa per mezzo di avvisi particolari od anche pubblici, coi quali s'invitano a comparire in luogo, giorno ed ora, onde presentare i loro partiti, tutti coloro che si presumono possano attendere

---

(1) V. Moduli in fine.

all'oggetto della licitazione, e si delibera l'impresa seduta stante.

Il ministro decide se gli avvisi devono essere pubblicati, o fatti a dimora — In caso di silenzio vengono pubblicati.

Queste licitazioni possono farsi anche per mezzo di partiti in iscritto.

In questo caso dopo fatta lettura dei partiti ricevuti, s'invitano gli accorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento del partito più vantaggioso, e quindi si stipula col miglior offerente.

§. III.

Contratti a trattativa privata.

Tali sono quelli contratti pei quali stante la poca importanza sia riguardo agli oggetti da incettarsi, od al breve tempo che durar denno — sia anche in vista di circostanze particolari che possono rendere incomoda la pubblicità — od anche non conveniente per ragione di prudenza, — il ministro non giudica a proposito che siano fatti per atto di pubblico incanto.

Ciò non pertanto non devesi mai omettere di premunirsi d'ogni maniera di tutte le cautele più sovra indicate nello addivenire a simili contrattazioni;

che anzi l'autorità potendo a suo beneplacito scegliere le persone colle quali intende passar tali atti, deve essere tanto più occulata ad assicurarsi così della capacità come della garantigia che possono presentare.

I contratti che si fanno dai consigli d'amministrazione dei corpi e degli stabilimenti possono riguardarsi in certo qual modo quali contratti a *trattativa privata.*

Così parimenti si considerano come contratti a trattative private le *compre per commissione* di cui più sopra si tenne parola.

Questo modo è quello che più si addice al servizio delle sussistenze.

Gli *affittamenti* per locali e terreni per uso e servizio militare sono essi pure contratti a trattative private; in essi si stipula l'oggetto — il tempo che durar deve lo affittamento — il prezzo — i casi di contestazione e di risoluzione — ed in generale tutte le condizioni pro e contro delle due parti.

Nella redazione di questi atti si hanno specialmente per norma le regole alle quali accenna il Lib. 3, Tit. XI del Codice civile.

SEZIONE IV.

Della consegna, accettazione e perizia di robe comprate.

Ogni provveditore in conseguenza delle compre o dell'acquisto da esso fatto dall'amministrazione con o senza contratto, deve presentare all'accettazione e consegna le robe nelle qualità — peso — misura — numero — e quantità convenute nel luogo ed alle epoche stabilite.

Da ciò hanno luogo altre formalità amministrative quali sono le *perizie* e le *ricevute* le quali sono soggette a regole e norme importanti secondo i casi, nel fine di garantire gli interessi tanto dell'acquisitore come del provveditore.

Fra le altre regole generali havvi quella che il provveditore deve in un cogli oggetti produrre la *fattura* di essi.

Laddove non occorre contestazione, il ricevente a piè della stessa fattura appone dichiara di ricevuta, che munita del *visto* del funzionario dell'amministrazione costituisce la prova dell'effettuata provvista, e forma titolo di credito pel provveditore.

Ma dove occorra contestazione ha luogo allora la *perizia*, la quale si fa chiamando gli esperti da

ambe le parti, sul cui giudizio il funzionario dell'amministrazione decide l'accettazione od il rifiuto delle robe.

Ove però il funzionario scorgesse che dal giudizio degli esperti potesse avvenirne danno negli interessi del Governo, o per sospetto di malizioso accordo, o per imperizia, può soprassedere a pronunciare riferendone all'autorità superiore per il definitivo giudizio.

Se poi gli esperti non combinano nel loro giudizio, il funzionario ricorre al parere di un terzo perito che richiede d'ufficio all'autorità locale.

Anche in questo caso il funzionario può sospenderne l'esecuzione, ed anche in certi casi decidere diversamente, salvo poi alla parte a ricorrere all'autorità superiore.

In massima il giudizio degli esperti devesi ritenere puramente come consultivo.

In ogni caso trattandosi di contestazioni seguite da perizie, vuolsi redigere *processo verbale* e le spese che ne derivano sono sempre a carico della parte contro cui viene profferto il giudicato.

SEZIONE V.

Spedizione d'effetti.

Occorre di frequenti, e per lo più dai magazzini dello Stato, di spedire effetti ed altri oggetti a stabilimenti militari — a corpi di truppe ai quali non conviene di farne la compra direttamente.

Altri poi di tali effetti vogliono senz'altro essere spediti ai medesimi direttamente dai magazzini dello Stato perchè l'incetta e la provvista generale è fatta direttamente dall'amministrazione militare come per esempio: i panni e le tele pel vestiario delle truppe — i corami e buffetterie — le armi ecc.

Altre spedizioni pure occorrono di robe e d'effetti dai magazzini per l'esecuzione di un servizio in certi determinati casi.

Talvolta poi o dagli stabilimenti militari o dai corpi si spediscono robe ed effetti od in restituzione o per essere spediti ad altro stabilimento o corpo.

Il trasporto di tali robe si eseguisce ordinariamente o per mezzo del Treno d'armata, o per trasporti generali ad impresa — od in difetto per mezzo di trasporti particolari.

Qualunque sia il modo con cui viene eseguito il trasporto, la persona che viene incaricata di effettuarlo assume il carico degli oggetti e ne diviene responsabile sino al momento della consegna e ricevuta al luogo ove furono dirette.

In generale queste spedizioni si giustificano per mezzo di *fatture di spedizione*, nelle quali sono indicati in modo particolareggiato tutti gli oggetti e valgono per la contabilità in materie, a giustificare la sortita e l'introduzione pei contabili che li spediscono e li ricevono.

Le spedizioni sono poi accompagnate da *lettere di vettura* bene specificate, indicanti la specie — il peso — le quantità degli oggetti a trasportarsi — numero — marca dei colli — casse, cesti o sacchi che li contengono — il nome di chi è incaricato del trasporto — luogo di destinazione — durata del tempo in cui deve essere effettuato, e persona o contabile a cui sono diretti.

Tanto le fatture quanto le lettere di vettura devono essere muniti del *visto* di controllo del funzionario dell'amministrazione , o presso il Corpo o stabilimento militare che fa la spedizione.

Il peso degli oggetti si fa in contradittorio tra quello che spedisce e quello che è incaricato del trasporto.

Il ricevimento degli oggetti spediti si fa nel modo

stesso addittato più sopra per la consegna d'oggetti comperati.

Le perdite — consumi — deficienze o degradazioni sono a carico dell'incaricato del trasporto, salvo i casi di forza maggiore, di cui devesi tantosto far constare per mezzo di *Processo verbale*.

SEZIONE VI.

Vendite.

Gli oggetti mobili di qualunque sia provvenienza, o dovunque esistano, di spettanza dello Stato, che non sieno più servibili per condizione o specie o che non convenga di maggiormente conservare, sono venduti ad esclusivo beneficio del pubblico Erario.

Essi non puonno per qualunque causa o sotto verun titolo cedersi gratuitamente a favore di chicchesia, nè possono darsi in pagamento a creditori dello Stato (1).

Le vendite sono determinate dal ministro previo il consiglio del ministro delle finanze.
Esse hanno luogo per contratti a pubblici incanti od a licitazioni o trattative private secondo che viene determinato.

---

(1) Art. 77 regolamento di contabilità generale.

I contratti di vendita debbono sempre stipularsi a senso dell'art. 1650 del Codice civile, cioè che l'amministrazione non è tenuta a garanzia per i vizi occulti delle cose vendute.

I provventi delle vendite sono riscossi e versati nelle casse dello Stato.

Trattandosi di cessione di robe il di cui montare d'estimo ecceda le lire 4рm il funzionario cui è deferto l'incarico della vendita deve fare gli incumbenti perchè assista alla vendita un'agente demaniale.

Nessun oggetto venduto deve essere rimesso senza che l'acquisitore ne abbia sborsato il pattuito prezzo.

In ordine alle formalità preliminari si seguono le disposizioni generali stabilite per qulsiasi contratto passivo ed attivo con avvertenza che debbono parimenti comunicarsi in progetto al consiglio di Stato quelli per somma eccedente le lire 25рm.

Si possono stipulare contratti a partiti privati senza formalità d'incanto per la vendita d'oggetti non più di servizio, il cui estimo non ecceda le lire 4рm.

Gli oggetti poi che appartengono a militari morti agli ospedali, sono venduti pubblicamente ad epoche stabilite dai consigli d'amministrazione dei corpi e degli stabilimenti, ma il loro ammontare è depositato presso i medesimi per conto degli eredi dei

defunti i quali devono giustificare delle loro qualità, dei loro diritti secondo le disposizioni fatte in proposito.

La vendita del letame presso i corpi di cavalleria è un'eccezione, poichè il prodotto viene versato a profitto della massa di mantenimento.

CAPO DECIMOTERZO.

—

DEI CONTI IN GENERALE.

Secondo che si dispone delle cose, e si amministrano, così vuolsene rendere un *conto* o *morale* o *materiale*.

Pertanto due sono le classi dei *contabili* e di due specie quindi sono i *conti*, ossia — i conti dei depositari del denaro pubblico o altro valore, e sono quelli dei *contabili* propriamente detti — ed i conti di coloro che possono disporre di qualche valore che appartenga allo Stato, come appunto sono i ministri, siccome quelli che veri *ordinatori* hanno il diritto di costituire lo Stato in ispesa, stabiliendo un servizio, o determinando un'impresa, e quindi le spese relative in forza del *credito legislativo* per cui sono autorizzati a far le spese sino alla concorrente della somma determinata sui rispettivi bilanci, come già vedemmo al Capo VIII.

I conti si risolvono in *provventi* ed in *spese* — in *debito* e *credito* ossia in *avere* e *dare*.

Per *provventi*, con termine più appropriato s'intendono — la *rendita dello Stato*; — il *credito legi-*

slativo pei ministri; — i *crediti ministeriali* per quelli che sono autorizzati a spedire mandati di pagmenti — le *esazioni* o *riscossioni* pei tesorieri e pagatori — gli *introiti* in magazzino pei depositari d'ogni altra materia tutt'altro che pecuniaria.

Una *spesa* poi intendesi fatta per lo Stato, dal momento in cui viene ad essere accertato il diritto al pagamento dietro regolare liquidazione per un servizio fatto — per una provvista compita.

La *spesa*, in quanto a chi deve rilasciare l'ordine di pagamento è il *mandato*. — Pel tesoriere è il *pagamento eseguito* — e pel contabile d'ogni altra materia, lo spaccio finale o l'*uscita* dal magazzeno.

Tutte queste espressioni si riassumono poi in quelle di *avere* e *deve* delle quali si serve il commercio nella tenuta dei suoi conti così detti in *doppia partita*, che sarebbe a desiderarsi venisse adottata anche nella contabilità dello Stato.

Quindi eccreditare un conto gli è portarlo in *avere* e nel *deve* laddove un conto sia addebitato.

Tra la persona che paga e quella che riceve per acconto, ha luogo ciò che ordinariamente si chiama *deconto*, o *bilancio* in linguaggio commerciale — quindi evvi complemento di pagamento o restituzione di troppo percepito.

Tutti i diritti al pagamento essendo liquidati,

la spesa è fatta per lo Stato — si spedisce il mandato di saldo.

Ma gli affari ordinariamente han luogo in diversi punti, e l'armata (essenzialmente mobile) in breve è sparsa in vari siti, e gl'individui che la compongono moltiplicano essi stessi un tale movimento — così sonovi delle spese dappertutto, e fatte ad ogni istante o pei corpi o per gli individui — spese che vogliono scontarsi nei dritti a liquidarsi — occorre perciò mettere a confronto la liquidazione dei dritti ed i pagamenti eseguiti e se ne ha quindi il bilancio dell'*avere* e del *deve.*

Si disse che una *spesa* s'intende fatta per lo Stato tosto che sia accertato il diritto al pagamento dietro una regolare *liquidazione.*

Liquidare — è ridurre a conto netto, chiaro e liquido, ossia vuol dire, che si esamina il servizio reso o la provvista fatta — il dritto che competeva di servire o di provvedere — le circostanze che sonovi concorse nell'esecuzione — il prezzo attribuito al servizio fatto od all'oggetto provvisto, — in somma che si riconosce che la persona che ha fornito o provvisto ha acquistato un titolo al pagamento di una data somma.

Perciò quando dicesi *liquidare* le spese di uno Stato — d'un ministero — s'intende classificare — mettere in ordine tutti i documenti contabili che si riferiscono a tali spese; riconoscere se sono rivestite di tutte le formalità prescritte — giudicare della loro

legittimità — far constare della quota parziale o generale della spesa, ed accertare i titoli che danno diritto al pagamento.

Se quindi *liquidare* un affare gli è stabilirne il risultato e determinare il *Debito* ed il *Credito* di chi spetta — così per ogni servizio compito — per ogni provvista fatta, devesi tosto operare la relativa liquidazione in ogni mese — o in ogni trimestre, salvo anche ad ordinarne e ad effettuarne il pagamento se non quando sianovi disponibili i fondi relativi.

Generalizzando questa massima, il Governo è in grado di conoscere a qualunque momento per mezzo dei ministeri la somma delle spese e la quota del debito; ed i creditori dello Stato, liquidati i loro crediti e rassicurati dell'esistenza di un titolo, aspetteranno così cautelati, più facilmente le disposizioni che possa fare il Governo per liberarsi a suo tempo dei debiti seco loro incontrati.

Per tal modo ne risulterebbe che non si avrebbero mai arretrati nella liquidazione delle spese pubbliche, tuttochè differito ne fosse il pagamento. — Difatti questo secondo emergente può essere conseguenza di circostanze impreviste, mentre pel primo caso non evvi un motivo legittimo.

I conti *materiali*, quelli cioè come più sopra si disse, dei depositari di danaro ed altro valore, hanno specialmente per base i registri contabili.

Difatti un conto altro non è se non che un estratto di un registro ben tenuto.

Dal modo con cui vengono tenuti i registri e secondo la maggiore o minore complicazione di questi dipende ogni sistema di contabilità — ma a nulla giova il sistema ed il numero e specie dei libri, se questi non sono riempiti esattamente e costantemente giorno per giorno, ora per ora.

Il conto di un depositario non è però limitato ad una semplice nota o stato dimostrativo delle spese — ma debbe ad un tempo produrre le ricevute e tutti insieme i documenti all'appoggio dello stato medesimo, e questi redatti ne' modi e colle formalità prescritte e secondo le indicazioni menzionate negli ordini di pagamento.

Nello stesso modo che i registri e le pezze contabili sono di base ai *conti materiali* come più sopra accennammo, così i registri di corrispondenza e gli atti amministrativi costituiscono i *conti morali* ai quali sono soggetti tutti quelli che dispongono di qualche valore dello Stato.

I *conti morali* appariscono da specchi dimostrativi nei quali si riassumono tutti gli ordini di spesa in un coll'esposizione dei motivi che vi diedero luogo desunti dai conti parziali.

L'Amministrazione per esempio dei Corpi, essendo affidata ad un consiglio d'amministrazione, il tutto viene regolato per mezzo di *deliberazioni* nelle quali

sono precisati tutti i lavori — le proposte messe in discussione — l'analisi di tutto ciò che è fatto o da farsi ossia il ragguaglio di ogni cosa a discarico degli amministratori.

Questo registro è il *libro di conti* di ragione del corpo, e presenta ad ogni ora il *conto morale* più perfetto.

I veri registri *contabili* sono il giornale di cassa — quelli del vestiario e simili, nei quali sono particolarizzate e descritte tutte le operazioni sia in danaro come in materia sotto la risponsabilità degli stessi consigli, per cui sono essenzialmente *contabili*.

Dovendosi dai contabili coi *conti materiali*, altrimenti detti *giudiziali*, prodursi tutti i documenti e carte qualunque in appoggio dei mandati, ne viene che non puossi dagli ordinatori o ministri produrre il *conto materiale*, — d'altronde un *conto morale* premette sempre un *conto materiale* con esso collegandosi essenzialmente.

I conti quindi degli ordinatori, o meglio dei ministri, sono giustificati nanti le camere, le quali eziandio giudicano di tutta la loro *gestione* sotto quattro punti di vista, cioè *per l'oggetto e necessità della spesa — opportunità delle operazioni — clausole dei contratti — prezzi —* onde così formasi il *conto morale* dell'amministratore, che mediante le discussioni e le interpellanze si hanno i motivi e lo scopo delle spese – mentre i conti dei *contabili* vogliono più specialmente essere giudicati sotto il rapporto

della realtà delle spese — della liquidazione e dei calcoli — delle formalità nell'ordine dei pagamenti e carte all'appoggio — della legittimità dei creditori — locchè forma lo scopo del *controllo razionale*, quello cioè che si riferisce ad operazione già consunta (1).

Siccome poi all'atto che vengono presentati alle camere i bilanci, di essi ne vien fatto l'esame particolareggiato nel rispettivo loro sviluppamento, ed hanno allora luogo le discussioni e le interpellanze sullo stanziamento delle spese proposte per cadun capitolo, così, in certo qual modo, il conto morale di essi ha già luogo preventivamente, talchè i rendiconti finali si riducono a semplici specchi dimostrativi dell'impiego dei fondi accordati; mentre la Corte de'conti, dal suo canto, per le attribuzioni ad essa deferte e per la vigilanza che esercita perchè gli esiti dei bilanci abbiano luogo in conformità delle Leggi e Decreti come già accennammo al Capo IX — riferisce al ministro delle finanze ed al Parlamento sull'assestamento definitivo dei conti relativi ai bilanci

(1) V. Legge 13 novembre 1859, Capo VII, e Regolamento, Titolo V, Capo IV — Dei conti amministrativi dei ministeri, — e Capo III, Dei conti giudiziali dei tesorieri e contabili.

TITOLO III.

Assegnamenti pecuniari.

PRELIMINARI.

Non ci occuperemo qui dello storico del come ebbe principio la paga della truppa — come venisse nei primi tempi corrisposta — come generalizzata dappoi, e quale ne sia stata la quota, perchè bisognerebbe far risalire le nostre ricerche a' tempi nei quali le provincie concorrevano al mantenimento delle armate — quando cessarono di contribuire alle somministrazioni in natura — o quando colle paghe erano combinate le diverse somministrazioni.

Sarebbe ciò un'erudizione per chi volesse approfondire questo studio — sarebbe questa una soprabbondanza scientifica, inutile d'altronde all'amministratore, che nella cerchia de' propri doveri non dee

conoscere che i principii per farne l'applicazione all'ordine prestabilito.

Solo diremo che dapprima le truppe per l'ordinario vivevano col bottino fatto sul nemico, che arrecavano in comune e che lo si scompartiva (1).

Le prime truppe che ebbero una paga quelle si furono che conduceva il re Filippo Augusto alla Terra Santa, che si trovò costretto a regolarla fissandola ad un soldo al giorno, d'onde così questa paga si disse *soldo*.

Questa paga dappoi fu in diversi modi regolata ed aumentata secondo i tempi e le circostanze, e la si corrispondeva a mese dietro *mostre* o *riviste*.

Il cattivo uso che ne faceva il soldato, che dissipava in pochi giorni ciò che riceveva per mese, obbligò a fare un'anticipazione ad ogni 10 giorni per modo d'imprestito, onde poi se ne ebbe la denominazione di *prestito*, vocabolo che si mantenne in uso fino al dì d'oggi e di cui parleremo a suo tempo.

Sotto la denominazione generica di *soldo* o *paga*, s'intendono tutti gli *assegni pecuniari individuali* (ad eccezione dell'indennità di via) che si corrispondono tanto ai militari isolati che ai corpi di truppa considerati come parti riceventi collettive.

---

(1) Così Mezerai — V. Quillet, vol. 1, pag 8.

Per *assegni* pecuniari s'intendono le spettanze (*competenze*) in contanti le quali riguardano:

1° *La paga propriamente detta;*
2° *Gli accessori di paga;*
3° *Le masse individuali;*
4° *Assegnamento in danaro a diverse masse di mantenimento.*

A viemmeglio conoscere le regole generali dietro le quali sono somministrate queste spettanze (*competenze*) le considereremo sotto i seguenti rapporti, cioè:

1° *Dritto e ragione alle competenze;*
2° *Come riconosciuto;*
3° *Modo di percezione;*
4° *Come giustificata la spesa che ne consegue.*

Oltre gli assegni *pecuniari individuali*, altri ve ne sono speciali a diverse masse di mantenimento che dal Governo vengono corrisposti ai Corpi in modo collettivo ed in determinata proporzione, come vedremo a suo luogo trattando delle masse in generale.

CAPO QUATTORDICESIMO.

DELLA PAGA PROPRIAMENTE DETTA.

Sotto il generico vocabolo di *soldo* intendesi la paga sì dell'uffiziale, come quella del soldato, ma coll'uso si venne a distinguere e a denominare *stipendio* la paga dell'uffiziale e *soldo* quella del sott'uffiziale e soldato.

La paga propriamente detta è sempre la stessa — fissa — annuale sì in tempo di pace, sì in tempo di guerra (1), ma considerandola nel suo complesso per rispetto agli *accessori* è soggetta a variare in ragione delle *posizioni generali* od *individuali* (2).

---

(1) R. Decreto 15 marzo 1860 — V. tariffe in fine.

(2) Tenendo conto dei *soprassoldi* che si annettono alla paga, e delle *ritenenze* alle quali va soggetta secondo le posizioni, si hanno le seguenti specie di paga *per gli uffiziali in attività di servizio*, cioè:

1° Ordinaria di *presenza* in stazione;

Paga d'*assenza*, cioè:

2° In licenza ordinaria con paga intiera;

3° In licenza straordinaria con paga intiera ordinaria;

4° In licenza straordinaria con 1/2 paga ordinaria;

5° In licenza straordinaria con perdita totale della paga ordinaria;

SEZIONE I.

Per le posizioni generali.

Come già vedemmo al Capo IV, si hanno le posizioni generali, cioè:

In tempo di pace.

In tempo di campi d'istruzione o di riunioni di truppe.

In tempo di guerra.

6° All'ospedale — paga ordinaria diminuita della quota da retribuirsi all'ospedale;

7° Ai bagni — paga ordinaria diminuita della retribuzione ai bagni;

8° Di detenzione — 1/2 paga ordinaria;

9° In marcia — paga ordinaria aumentata del soprassoldo stabilito;

10. Comandato per l'ordine e sicurezza pubblica — paga ordinaria aumentata del soprassoldo speciale;

11. Comandati per il contrabbando — paga ordinaria col soprassoldo speciale;

12. In tempo di guerra — paga ordinaria aumentata del soprassoldo di campagna;

13. In tempo di raccolta o d'accantonamento — paga ordinaria aumentata del soprassoldo stabilito;

14. Paga di disponibilità, che è pure d'*attività* a metà paga ordinaria;

15. Paga di disponibilità, che è pure d'*attività*, a 3/5 di paga ordinaria.

Vedi nota al § 1, *Sezione* I, *Capo* XXVIII. — Aggiunti ai suddetti assegnamenti gli altri in natura, ed altri o per indennità o per rappresentanze e simili, — e dovendosi di tutti tener conto nelle operazioni amministrative e contabili, se ne ha una non indifferente complicazione.

In Francia, con Decreto 14 ottobre 1821 (che però non venne posto

§ I.

IN TEMPO DI PACE.

Questa si modifica nei suoi accessori ed assegnamenti pei *corpi* e *distaccamenti*, essendo:

Alle guernigioni,

A presidio in distaccamento,

Comandati per un servizio straordinario temporario qualunque,

In viaggio { per terra,
per mare.

---

ad esecuzione — V. *Giornale Militare*, 2° bimestre, pag. 263), si stabilivano due specie di paga individuale per l'uffiziale — la *paga del grado* ed il *trattamento di funzioni*, e questi fissati per giornate, correggendo così il difetto di ritenere l'anno composto di giorni 360 ed i mesi tutti di 30 giorni, mentre ad un tempo in alcune circostanze importa di contare a giornata.

La *paga del grado* era quella attribuita al fatto del possesso legale del grado — formata della metà del soldo (*allora attuale*) di presenza, essa era applicata a tutte le posizioni d'assenza. — Così ogni uffiziale in attività di servizio senza destinazione o assente dal suo posto per qualsiasi motivo riceverebbe il soldo inerente al suo grado.

Il *trattamento di funzioni* formava la paga in una sola cifra di ogni uffiziale in attività di servizio, presente al suo posto ed esercitando conseguentemente le sue funzioni — componevasi *della paga del grado* aumentata di *un supplemento di funzioni*.

Vediamo questo pensiero assai propugnato dagli scrittori francesi (V. Vauchelle, edizzione 1861, vol. 1, pag. 536) siccome d'importante progresso e semplificazione, e noi, a nostra volta, lo proponiamo all'esame per quelle maggiori semplificazioni che potessero introdursi. — La legge sullo stato degli uffiziali del 25 maggio 1852 distingue bensì il *grado* dall'*impiego*, ma non distingue in modo relativo il trattamento.

Gli accessori od assegnamenti pecuniari annessi a questa posizione consistono *in indennità di via* e *soprassoldi* od anche talvolta *in indennità d'alloggio*, e variano secondo le località, secondo i servizi, come diremo in appresso.

§ II.

IN TEMPO DI RIUNIONI DI TRUPPE NEI CAMPI DI ESERCITAZIONE O PER MANOVRE.

Come già si disse al Capo IV, Sez. I, § II, la norma negli accessori ed assegnamenti dipende dalle cause che danno luogo alla raccolta ed al fine per cui è fatta, d'onde questa si modifica, ossia hanno luogo assegnamenti speciali secondo le determinazioni all'uopo emanate.

Si fa qui menzione di questa posizione per seguire la distinzione posta in principio, nulla del resto essendovi di prescritto, onde se ne possa desumere quale sia il trattamento spettante alle truppe in simili riunioni.

Varie disposizioni emanarono di tempo in tempo, che, secondo le circostanze ed anche in ragione dell'arma, determinarono gli assegni, e secondo eziandio i luoghi nei quali venivano raccolte le truppe, ma non puonno queste ritenersi per norme generali.

D'ordinario il trattamento per le truppe così raccolte si è il *soprassoldo di marcia*.

§ III.

IN TEMPO DI GUERRA.

Per massima, come già si disse, non evvi un soldo di guerra propriamente detto.

Sonovi invece dei *maggiori assegnamenti* sì in danaro che in razioni di viveri e foraggi.

Questi *assegnamenti*, quali risultano da apposite tariffe (1), sono accordati a militari d'ogni grado — d'ogni rango — d'ogni arma che facciano parte di un'armata o di un corpo di truppe riunite poste sul piede di guerra.

Questi *maggiori assegnamenti di guerra* sono dovuti dal giorno in cui l'armata o il corpo di truppe riunite passa il confine dello Stato o raggiunge quella posizione prestabilita — o più precisamente dal momento in cui riceve l'ordine di organizzare il proprio deposito — formare i battaglioni o squadroni di guerra (2).

Cessa il diritto agli *assegnamenti* dal momento che, terminata la guerra, le truppe vengono poste a presidio nei quartieri dell'interno.

---

(1) R. Decreto 24 aprile 1859. V. tariffa N° 12, in fine.
(2) Regol. campagna, 19 gennaio 1833, art. 539 e 590

Sul piede di guerra, somministrandosi alle truppe i viveri di campagna, la paga giornaliera dei sott'uffiziali e soldati è diminuita di centesimi 20, ossia si ritengono 20 centesimi al giorno sulla paga a favore del Governo per le razioni di viveri. — È però ai medesimi aumentato da altra parte il deconto secondo l'arma.

SEZIONE II.

Per le posizioni individuali.

In ragione delle posizioni individuali la paga si distingue in

Paga in servizio effettivo, cioè:
Di presenza;
Di assenza.
Paga di disponibilità;
Paga d'aspettativa;
Paga di riforma;
Paga di revocazione dall'impiego;
Paga di giubilazione.

Per massima lo *stipendio* degli uffiziali viene pagato a mesi scaduti, mentre il *soldo* della truppa è giornaliero e pagato per cinquina.

Gli *uffiziali* ricevono integralmente i loro stipendi e ne dispongono liberamente.

Sono però soggetti alle ritenzioni come segue:

— Del 3 o 4 o 5 per 0/0, proporzionale in ragione dello stipendio (1) per tassa e sopratassa a profitto delle casse dello Stato.

Di quest'imposta s'intende riscosso l'uno per cento a titolo di sovratassa temporaria, e il resto a titolo di ritenuta per dar luogo alla pensione di ritiro.

— Alla ritenzione mensile d'una giornata di paga a favore della musica (2), esclusi i tenenti ed i sotto-tenenti.

— Alla ritenzione in via giuridica per causa di debiti — del terzo sullo stipendio per gli uffiziali di grado superiore a quello di luogotenente — non maggiore del quarto per quelli di grado inferiore.

Ciò per quelli in servizio effettivo (3), mentre per quelli provvisti di pensione di riposo non sono passibili di sequestro, eccettuato il caso di debiti verso lo Stato, e quelli previsti dagli articoli 116 e 118 del Codice civile.

Nel primo di questi casi non può eccedere il 1/5 e negli altri il 1/3 dell'ammontare della pensione (4).

---

(1) V. Legge 28 maggio 1852.
(2) R. Brevetto 8 dicembre 1847. V. *Raccolta*, pag. 936.
(3) R. Decreto 25 agosto 1835. *Raccolta*, pag. 235, detto anno.
(4) Legge 27 giugno 1850. *Atti del Governo*. N° 1049. V. Cap. LXXVII.

I *sott'uffiziali* e soldati col loro *soldo* devono sopperire a qualunque spesa tanto pel vitto quanto per il loro vestire.

Questo *soldo* si divide in due parti: l'una s'intitola *paga*, quella cioè che devesi pagare alla mano (1). — L'altra si appella *deconto*, che equivale a sconto o deduzione dall'intiero soldo e per ciò che resta a riceversi, sbattute che si abbiano le spese da quanto può spettare.

Il *deconto* è destinato a sovvenire a tutte le spese occorrenti per provvedernelo del suo vestire, ed a mantenerlo in buono stato, come ne parleremo a suo luogo.

La paga poi è ancora suddivisa in due parti (2) — coll'una delle quali si provvede al vitto giorna-

---

(1) Articolo 51 del Regolamento d'amministrazione, ediz. 1863.

(2) Secondo il Regolamento 21 luglio 1840, la paga dovuta al soldato distinguevasi in *prestito*, cioè la parte che dovevasi pagare alla mano, ed in *deconto*.

Il *prestito* poi era suddiviso in due parti: l'una devoluta al *vitto-ordinario* in determinata quota giornaliera di centesimi *trenta*, e l'altra denominata *piccolo prestito*, quella che veniva realmente pagata alla mano ad ogni cinquina.

Il *prestito* era dapprima pagato anticipatamente ad ogni cinquina dal Consiglio d'amministrazione ai comandanti di compagnia, e siccome pagato per anticipazione conservava, come dall'antica derivazione, la denominazione di *prestito*.

I comandanti di compagnia, ad evitare le possibili perdite pagando anticipatamente il *prestito* al soldato, massime nelle diserzioni, facevano fronte alla spesa giornaliera del vitto col danaro

liero, mentre l'altra vien pagata dal capitano alla mano dei sott'uffiziali e soldati pei minuti loro bisogni, e posticipatamente di cinque in cinque giorni.

Questa paga è passibile di ritenzione, cioè:

— Ritenzione totale a profitto del vitto ordinario, ossia della massa d'economia, allorchè il militare è in prigione a pane ed acqua (1).

— Ritenzione giornaliera di centesimi 5, se caporale e soldato, e di centesimi 10 se sott'uffiziale, per vendita o smarrimento d'effetti (2).

— Ritenzione per debiti contratti, quali non deb-

---

anticipato dal Consiglio e pagavano al soldato il rimanente *piccolo prestito* allo spirare d'ogni cinquina.

Nell'edizione del 1863 di esso Regolamento, è detto che il *soldo* dei sott'uffiziali, caporali e soldati si distingue in *paga* e *deconto*, e viene così soppressa la denominazione di *prestito* — I comandanti di compagnia ricevono dal Consiglio degli *a-conti* sulla *categoria paghe* della bassa forza pei bisogni occorrenti di cinque giorni, e, fatta la spesa giornaliera del vitto, ad ogni cinquina scaduta si conta al soldato il rimanente della *paga* al medesimo spettante.

Senza fermarsi sul vocabolo *soldo*, che è generico e che comprende così la paga dell'uffiziale come quella del soldato, sembraci che con ciò nulla siasi guadagnato in semplificazione, poichè i comandanti di compagnia ricevono istessamente in anticipazione i fondi per la cinquina con diversa denominazione, e la parte della paga che realmente si conta al soldato non avrebbe più una speciale denominazione come già quella di *piccolo prestito*; eppertanto, sembrerebbe conveniente il mantenerne una, essendo su questa esclusivamente che hanno effetto le occorrenti ritenzioni; di essa principalmente dovendosi dimostrare l'impiego come già prima del *piccolo prestito*.

(1) Nota minist. 19 agosto 1851. *Giorn. Milit.*, parte 2ª, p. 277.

(2) Dispos minist. 27 giugno 1851. *Giorn. Milit*, parte 1ª, p. 530.

bono essere pagati se non sino alla concorrenza di un mese di paga, diffalcata dalla medesima la tangente devoluta all'ordinario (1).

— Ritenzione giornaliera di centesimi 10, se sotto uffiziale e di centesimi 5 se caporale o soldato il cui debito verso la massa di deconto superi, secondo l'arma cui appartiene, la somma di lire 50 nei corpi di fanteria e di lire 100 in quelli di cavalleria (2).

§ I.

PAGA IN SERVIZIO EFFETTIVO.

---

§§ I.

Paga di presenza.

La paga di massima è dovuta a tutti i militari *presenti* ai loro corpi ed al loro posto.

Dessa spetta all'uffiziale di *nuova nomina* sia che egli sorta dagli instituti militari, ovvero provenga da' sott'uffiziali dell'esercito, dal giorno che è determinato dal Decreto di sua nomina, semprecchè si

---

(1) Dispos. minist. 26 febbraio 1842. *Racc.*, p. 40, art. 56 Regolamento discipl. 30 ottobre 1859.

(2) Nota minist. N° 155 del 25 agosto 1861, p. 627, *Giorn. Milit.*

renda al corpo cui venne ascritto nel periodo di 20 giorni, calcolati questi dalla data del dispaccio ministeriale di avviso della nomina.

Trascorso il periodo di dilazione ora detto, qualora l'uffiziale non siasi per anco recato al corpo, va egli privo del proprio stipendio sino al suo giungere al corpo medesimo, non ostante che trovisi altrimenti determinato dal proprio decreto il giorno da cui dovesse goderne.

Ove poi l'uffiziale di nuova nomina abbia ottenuta una dilazione a recarsi al corpo, in tal caso, se la proroga gli sia stata accordata per causa d'inferma salute, ha ragione alla metà dello stipendio durante la dilazione, e se per affari privati, perde l'intera paga durante la proroga.

L'uffiziale proveniente da sott'uffiziale se trovasi assente dal corpo, riceve dal giorno stabilito dal decreto di promozione il trattamento per l'uffiziale nella posizione in cui si trova al momento della promozione.

L'uffiziale avuto da altro corpo collo stesso grado, anche con paga maggiore, riceve la paga dal giorno del decreto che autorizza il passaggio.

Deve raggiungere il corpo entro otto giorni a far tempo dal ricevuto avviso.

Così pure l'uffiziale proveniente da altro corpo con aumento di grado riceve la paga dal giorno

del decreto. — Esso pure deve raggiungere il corpo in otto giorni.

L'uffiziale proveniente dalla *disponibilità* o dalla *aspettativa* riceve la paga dal dì stabilito nel decreto di riammessione in servizio effettivo — ha questi pure ragione ai suddetti 20 giorni e colle norme dianzi indicate.

I nuovi arruolati volontari hanno diritto al soldo dal dì dell'arruolamento, quando questo abbia luogo presso il corpo.

Se altrove, ricevono durante il viaggio l'indennità di via ed il solo deconto, ed il soldo dal giorno successivo a quello d'arrivo.

I surrogati, la cui surrogazione sia operata al corpo, dovendo stare per alcun tempo in esperimento, ricevono, durante tal tempo, la paga senza il deconto.

I nuovi di leva che fanno parte del contingente sono pagati d'indennità di via sino a tutto il giorno del loro arrivo al corpo.

I sott'uffiziali e soldati che mutano di corpo ricevono la paga nel nuovo corpo dal giorno successivo al loro arrivo, ricevendo pei giorni di marcia l'indennità di via dal corpo perdente — il deconto

pei giorni di marcia vien loro corrisposto dal corpo ricevente.

Le promozioni dei sott'uffiziali, in massima, non puonno mai effettuarsi ad altre epoche fuorchè al 1° del mese, quindi soltanto da questo giorno può loro essere fatta ragione del soldo dovuto al nuovo grado.

Le rimozioni poi (le quali avvengono soltanto nei sott'uffiziali) puonno aver luogo in qualunque giorno; e dal giorno stesso il sott'uffiziale vien privo del soldo spettante al grado da cui cessa per ricevere quello del nuovo grado in cui vien collocato.

Gli scambi di compagnia puonno essere *assoluti* o per *semplice aggregazione*.

Quelli *assoluti* sono fatti soltanto al 1° d'ogni mese, nè questi, quando non rechino seco altresì un maggior grado o mutazione di qualità, non porgono motivo a variare punto gli assegni, se non che il militare cessa dal riceverli dalla compagnia perdente per riscuoterli invece in quella ricevente.

Gli scambi *per aggregazione* hanno luogo in qualunque giorno del mese.

Occorrendo che un sott'uffiziale o soldato, per effetto di promozione o retrocessione, od altrimenti mentre trovasi in permesso o ricoverato in uno spedale, faccia passaggio da una ad altra compagnia,

gli vien fatta ragione in quella cui apparteneva del di lui assegno sino a tutto il giorno antecedente al ricovero od al permesso; al suo ritorno riceve la bonificazione di quanto gli spetta alla compagnia in cui è passato.

La stessa norma si applica agli uffiziali che mutano di compagnia mentre sono in permesso.

Qualunque militare debba far servizio fuori della compagnia cui appartiene (anche come aggregato ad un altro corpo), ha diritto a tutti gli assegni dalla compagnia cui è aggregato, ad eccezione del deconto, quale non pagandosi alla mano, ma inscrivendosi a credito sulle masse individuali, continua ad essere conteggiato al corpo cui l'individuo appartiene effettivamente.

Il militare comandato per un servizio qualunque, durante il medesimo ha diritto al soldo di presenza.

Secondo il genere di servizio e durante la marcia, è accordata od un'indennità di via, od un soprassoldo, secondo i casi.

§§ II.

Paga d'assenza (1).

Di massima, le paghe d'assenza non si corrispondono se non dopo cessata l'assenza medesima, e non ne vien fatta ragione all'interessato se non dopo il suo ritorno al corpo od al suo posto in tempo utile per riprendere la primitiva posizione.

È però escluso dall'esser reintegrato delle paghe d'assenza:

— L'uffiziale che si assenta senza licenza, il quale per ciò viene escluso dall'intiera paga dal 1° giorno del mese in cui si assenta (2).

Il sott'uffiziale o soldato che si assenta senza licenza, perde il diritto alle competenze dal giorno successivo all'assenza sino a quello del ritorno (3).

I sott'uffiziali e soldati che vengono dichiarati disertori, senza essere prima dichiarati assenti senza licenza, perdono il diritto a competenze dal giorno successivo a quello in cui seguì l'assenza (4).

Il sott'uffiziale e soldato che non raggiunge il corpo

---

(1) V. Cap. IV, Sez. IV.

(2) Art. 91 del Regolamento 30 luglio 1834.

(3) Art. 92 del Regolamento 30 luglio 1834 e Disposizione Ministeriale 28 settembre 1854.

(4) Disposizione Ministeriale 22 settembre 1851.

nei giorni fissati dal foglio di via, ha diritto alle competenze soltanto dopo il giorno dell'arrivo (1).

I militari che eccedono la licenza loro accordata senza giustificata causa di malattia, vanno soggetti, durante l'eccedenza, alla perdita d'ogni loro paga.

Così parimenti il militare in licenza che, essendo richiamato al corpo, ovvero promosso o dislocato ad altro corpo, non si rechi immediatamente al suo posto (salve le regolari dilazioni alle quali già si accennava al Capo IV), senza giustificata causa del ritardo, va soggetto, pel tempo dell'indugio, alla perdita del soldo.

Come già si ebbe ad accennare alla Sez. IV, Cap. IV, è considerato *assente* il militare trovandosi :

a) *In licenza — o permesso d'assenza;*
b) *Ammalato — od all'ospedale;*
c) *Ai bagni;*
d) *In giudicio — od in istato di detenzione;*
e) *In congedo illimitato;*
f) *Prigioniero di guerra.*

La paga quindi attribuita al militare è soggetta a modificazioni secondo che trovasi in taluna delle suindicate *posizioni d'assenza.*

---

(1) Circolare 25 marzo 1851, pag. 117, *Giorn. Milit.*, 2ª parte.

§§§ I.

Paga di licenza.

La paga di licenza varia in ragione del motivo e della durata di essa.

Le licenze, siccome già si disse alla Sez. IV, Cap. IV, si distinguono in:

Licenze ordinarie;
Licenze straordinarie;
Licenze piccole;
Licenze per ragioni e funzioni politiche.

§§§§ I.

Licenze ordinarie (1).

Gli uffiziali in licenza ordinaria non vanno soggetti ad alcuna ritenenza sui loro stipendi (2).

L'uffiziale in licenza ordinaria non può ottenere proroga se non per motivi di salute, o morte di parenti.

L'uffiziale che ottenne proroga per motivi di sa-

---

(1) V. § 1, Sez. IV, Cap. IV.
(2) Art. 2, R. Decreto 29 gennaio 1850.

lute, durante la medesima, come pure durante il tempo in cui caduto ammalato, spedisse fede di malattia di 15 in 15 giorni, prima e dopo la proroga, ha diritto soltanto alla metà paga fino alla durata di tre mesi — in capo ai quali, se la malattia si protraesse, spetta al ministero di determinare sul trattamento da corrispondersi (1).

Se la proroga alla licenza ordinaria è concessa per morte od infermità di genitori o moglie, durante la medesima perde l'intiera paga, come in licenza straordinaria per affari privati (2).

L'uffiziale che essendo in licenza viene ricoverato in uno spedale, è considerato come presente al corpo, e durante il ricovero fruisce della paga intiera, sotto deduzione della retribuzione fissata a favore dello spedale.

I sott'uffiziali e soldati partenti in licenza ordinaria hanno ragione all'indennità di via ed al trasporto sulle ferrovie; vanno soggetti, durante la licenza, alla ritenzione dell'intiera paga compresi i giorni della partenza e dell'arrivo.

I sott'uffiziali e soldati in licenza ordinaria, per le

---

(1) Dispos. Minist. 17 settembre 1859.
(2) Art. 36 del Regol. 29 gennaio 1850.

proroghe per motivi di salute (constatate mediante apposite fedi mediche da rinnovarsi ogni 15 giorni), non puonno eccedere i trenta giorni. Durante le medesime hanno ragione allo stesso trattamento spettante per le licenze straordinarie di convalescenza (1).

Eccedendo i 30 giorni senza essere ricoverati in uno spedale, perdono eziandio il deconto durante la eccedenza.

§§§§ II.

Licenze straordinarie (2).

Gli uffiziali in licenza straordinaria per motivi di salute, cioè:

— Se per ferite od infermità contratte in servizio, non vanno soggetti ad alcuna ritenenza sulle paghe.

— Se per infermità non provenienti dal servizio, vanno soggetti alla ritenzione della metà paga.

Gli uffiziali in licenza straordinaria per affari privati, vanno soggetti alla perdita dell'intiera paga (3).

Per le proroghe alle licenze straordinarie per in-

---

(1) Art. 34 del Regolamento 1850.
(2) V. § 2, Sez. IV, Cap. IV.
(3) Art. 2 del Regolamento.

fermità o ferite contratte in servizio, se concesse per le infermità o ferite stesse, l'uffiziale gode, durante le medesime la paga intiera come nella primitiva licenza (1).

I sott'uffiziali e soldati, durante le licenze straordinarie per la convalescenza, godono dello stesso trattamento stabilito per le licenze ordinarie.

Durante le licenze straordinarie per affari privati, godono del semplice deconto e non hanno diritto a indennità di via.

Durante le licenze ordinarie di 3 o 6 mesi, portate anche ad un anno (V. § II, Sez. IV, Cap. IV), i sott'uffiziali e soldati sono esclusi da qualunque trattamento, non altrimenti fossero in congedo illimitato.

§§§§ III.

Piccole licenze (2).

Gli uffiziali in piccola licenza di tre giorni non vanno soggetti ad alcuna ritenzione.

---

(1) Dispos. Minist. 1° febbraio 1856.
(2) V. § 3, Sez. IV, Cap. IV.

Anche i sott'uffiziali e soldati, durante le piccole licenze di tre giorni non vanno privi della paga, ma soltanto delle competenze in natura.

Le piccole licenze puonno essere prorogate con le stesse norme come per le licenze ordinarie (1).

§§§§ IV.

Licenze per funzioni politiche (2).

Durante siffatte licenze gli uffiziali godono della paga intiera (3).

I sott'uffiziali e soldati pure che ottengono simili licenze, durante le medesime, godono dell'intiera paga, ma non del pane (4), e quindi non hanno diritto ad indennità di via, nè per l'andata nè pel ritorno.

Il sott'uffiziale, caporale e soldato che riporti il viglietto senza la vidimazione dell'autorità militare locale, od in difetto di quella del sindaco, o che lo smarrisca prima di aver adempiuto a tali for-

(1) *Giorn. Milit.* 1851, parte 2a, pag. 184.
(2) V. § 4, Sez. IV, Cap. IV.
(3) Art. 6 del Regol. 1850.
(4) Art. 6 e 8 del Regol. 1850, e Decreto 19 settembre 1861.

malità, non ha ragione alla bonificazione delle paghe di licenza, se non dietro autorizzazione del ministero (1).

Non ha neppure ragione a detta bonificazione il militare che riporti il suo viglietto con vidimazione che non sia quella dell'autorità del luogo dove ha dichiarato di recarsi in licenza (2), e perde nei detti casi l'indennità di via pel ritorno (3).

Le paghe di permesso sono — il deconto per quei che godono dell'indennità di via — oppure 2/3 della paga o la paga intiera col deconto per quelli che non godono l'indennità di via (4).

Il sott'ufficiale o soldato che smarrisce il viglietto dopo compiute le formalità, non perde nè indennità di via nè deconto, oppure le paghe di permesso (5).

Non perdono neppure la paga durante le piccole licenze di tre giorni gl'individui che ritornino sprovvisti del viglietto; giacchè non essendo tenuti a compiere le formalità suindicate, la loro posizione vuole essere considerata, *rispetto alla paga*, identica

---

(1) Art. 6 del Decreto e 48 del Regol. 1850, e *Giorn. Milit.* 1851, parte 3ª, pag. 35, 47, 144, e del 1854, pag. 271.

(2) Pag. 182 del *Giorn. Milit.* 1851, parte 2ª.

(3) Art. 13 e 48 del Regol. — *Giorn. Milit.* 1851, pag. 144.

(4) *Giorn. Milit.*, 1851, parte 2ª, pag. 47.

(5) Pag. 35 e 47 del *Giorn. Milit.* 1851, parte 2ª, Dispos. Ministeriale 28 marzo 1856, N° 2013, Div. Contabilità dei Corpi.

a quella degl'individui che in licenza maggiore smarriscono il viglietto dopo compiute le formalità.

In tutte le licenze, se durante le medesime vien ricoverato in uno spedale, vien considerato come se entrasse allo spedale essendo al corpo.

§§§ II.

Militari ammalati o ricoverati negli spedali od ai bagni.

L'uffiziale che sia ammalato alla scadenza del suo permesso, e che invii fedi di malattia di 15 in 15 giorni, estensibili sino a tre mesi, riceve per detto tempo la metà della paga (1).

L'uffiziale che è ricoverato in uno spedale, durante il ricovero, gode dell'intiero suo stipendio sotto deduzione a favore dello stabilimento per ogni giornata:

di L. 2 se uffiziale superiore o capitano;
di L. 1, cent. 50 se inferiore (2).

Se l'uffiziale ricoverato trovasi nella categoria di aspettativa la deduzione è:

di L. 1 per uffiziale superiore o capitano;
di L. 0, cent. 75 se inferiore (3).

---

(1) Art. 33 del Regol. 1850.
(2) Art. 17 del Regol. 4 giugno 1833.
(3) *Giorn. Milit.*, 2° semestre 1850, pag. 9.

Oltre alle suddette ritenenze, quando gli ufficiali siano allo spedale per *cura sifilittica* sottostanno alla ritenzione di cent. 75 al giorno (1).

Lo stipendio dell'uffiziale allo spedale vien corriposto alle epoche stesse prescritte sul pagamento degli stipendi agli uffiziali presenti, sotto deduzione della ritenzione come avanti.

Gli uffiziali ricoverati allo spedale de' santi Maurizio e Lazzaro, godono dell'intiera paga senza retribuzione allo spedale.

L'uffiziale ricoverato in un manicomio continua ad essere compreso per l'intiero suo stipendio. — Su questo, a diligenza del comandante del corpo, si corrisponde al manicomio la pattuita pensione, ed il rimanente, tenuto in serbo, vuole esser pagato al medesimo se risanato, oppure agli aventivi diritto.

I sott'uffiziali, caporali e soldati ricoverati in uno spedale militare o civile godono durante il ricovero del semplice deconto.

Oltre il deconto i sott'uffiziali godono del soldo d'ospedale sul ragguaglio di:

cent. 65 al giorno per furiere maggiore;
cent. 50 per furiere;
cent. 40 per sergente.

(1) Art. 17 del Regol. giugno 1833.

Questo soldo d'ospedale è dovuto soltanto ai sott'uffiziali dei corpi che vengono privati intieramente del soldo o della paga durante la loro permanenza all'ospedale; perciò non compete nè ai guard'armi — sott'uffiziali de' carabinieri e guardie del R. Palazzo, continuando essi a godere della loro paga o di una parte di essa.

Il sott'uffiziale, caporale o soldato ricoverato in uno spedale per *malattia sifilittica* va soggetto alla ritenzione di L. 5 (1).

Gli uffiziali ammessi ai bagni termali d'Acqui e di Vinadio sono considerati come all'ospedale, perciò hanno ragione all'intiero loro stipendio, ma sono soggetti alla ritenzione:

di L. 3 se uffiziali superiori,
di L. 2, cent. 50 se capitani,
di L. 2 se subalterni.

I sott'uffiziali e soldati ammessi ai bagni termali sono pure considerati come all'ospedale, quindi godono del deconto pei giorni di permanenza non che pei giorni d'andata e ritorno, ricevendo per questi l'indennità di via.

---

(1) Dispos. Minist 25 giugno 1851, pag. 178 del *Giorn. Milit.*

§§§ III.

Paga di detenzione.

L'uffiziale ditenuto in attesa di giudizio ha ragione, finchè rimane in tale posizione, a metà dello stipendio del suo grado, fino al giorno inclusivamente in cui viene emanata una decisione giudiziaria definitiva, esclusa ogni altra competenza (1).

Nel caso che il procedimento o giudizio non sia susseguito da condanna, l'uffiziale ha ragione al richiamo dell'altra metà.

L'uffiziale in attesa di giudizio, che dopo pronunziata la sentenza, ricorre in cassazione, cessa dal giorno della sentenza d'aver ragione al trattamento (2).

L'uffiziale ditenuto in attesa di giudizio che ottenga di essere sentito fuori carcere, e sia rilasciato durante l'istruzione del processo, ha ragione alla paga intiera durante la continuazione del processo, perchè se è libero ha i doveri ed i diritti dell'uffiziale al servizio.

---

(1) Art. 1, Disposizioni, *Giorn. Milit.* 1849, 1° semestre, pag. 252, — Art. 3. § 9, Disposizioni al seguito del Decreto 25 marzo 1852, pag. 151, *Giorn. Milit.*, parte 1ª.

(2) *Giorn. Milit.* 1860, pag. 60.

In quanto alla metà paga da lui goduta durante i giorni di detenzione non v'è questione se non dopo la definizione del giudizio (1).

L'uffiziale condannato ad una pena qualsiasi, non criminale o correzionale, e non eccedente i 6 mesi, incorre per tutto il tempo della pena nella *sospensione dall'impiego;* epperciò è collocato in aspettativa e riceve (salvo ove occorra la rivocazione) sulla categoria aspettativa, e non dal corpo, la paga stabilita per la sospensione dell'impiego.

L'ufficiale *destituito* e condannato ad una pena da scontarsi in un carcere militare od in una fortezza, ha ragione alla pensione alimentaria di lire 1, centesimi 65 (2).

L'uffiziale agli arresti semplici o di rigore per motivi disciplinari, ha ragione alla paga intiera (3).

Il sott'ufficiale, caporale o soldato ditenuto per *motivi disciplinari* alla sala di disciplina, al prevosto o prigione del corpo, è considerato, in quanto alla competenza, non altrimenti fosse presente al corpo (4).

---

(1) Dispos. Minist. 17 dicembre 1361.
(2) Art. 2 del R. Decreto 18 luglio 1851, Disposiz. Minist. 10 dicembre 1859.
(3) *Raccolta* 1838, pag. 672.
(4) Art. 84, Istruz. 30 luglio 1834.

Il caporale e soldato *a pane ed acqua*, qualunque sia il motivo della punizione, è soggetto alla ritenenza dell'intiera paga a profitto della massa d'economia; e dello scotto solamente quando sia ammogliato ed abbia con sè moglie e figli (1).

I sott'ufficiali sottostanno alla ritenzione di centesimi 10 a profitto della mensa (2).

I sott'ufficiali, caporali e soldati *ditenuti al prevosto in attesa di giudicio* od alle carceri del corpo in seguito a condanna, sono esclusi dal soldo, ma oltre al pane e legna, godono del soldo corrispondente all'ammontare dello scotto che i soldati versano all'ordinario, che venne stabilito in cent. 30 senza distinzione d'arma o corpo (3).

I sott'ufficiali, caporali e soldati *ditenuti alle carceri in attesa di giudizio* vanno esclusi da ogni competenza dal giorno successivo a quello della rimessione (4).

Il sott'ufficiale o soldato che venga posto in libertà dietro sentenza, comunque motivata, ma che non tragga condanna, ha ragione alla bonificazione delle paghe durante la detenzione.

---

(1) Disposiz. 17 dicembre 1851, pag. 759 *Giorn. Milit.*

(2) Decisione ministeriale, *Giornale Militare* 1851, pag. 279, e § 380 del Regolamento di contabilità, ediz. 1863.

(3) R. Decreto 19 settembre 1861, pag. 670 *Giorn. Milit.*

(4) Decisione ministeriale 26 febbraio 1855.

Vuolsi però intendere sentenza con condanna anche quella che dichiara il militare *bastantemente punito col carcere sofferto.*

Il sott'ufficiale o soldato, che già in attesa di giudicio sia stato condannato, viene trattato come segue:

— Se a pena infamante, vien cancellato dai ruoli, e lo scotto, qualora fosse al prevosto all'epoca della condanna, gli si continua a tutto il giorno della consegna alla forza pubblica.

— Se a pena non infamante da scontarsi nelle carceri del corpo, vien trattato come il ditenuto al prevosto in attesa di giudicio.

— Se a pena non infamante da scontarsi altrove gli si continua lo scotto, quando fosse al prevosto fino a tutto il giorno della rimessione ai carabinieri reali (1).

I sott'ufficiali o soldati uscendo dalle carceri per pena scontata, hanno ragione al deconto dal giorno dell'uscita e all'indennità di via per raggiungere il rispettivo corpo.

---

(1) Art. 164 Istruzione 1834.

Art. 3,° § 10, disposizioni generali R. Decreto 25 marzo 1852. — Esempio pratico, N. 53, modello fogli generali competenze. Disposizione ministeriale 14 marzo 1851 e art. 89 Istruzione 1834.

§§§ IV.

In congedo illimitato.

Il sott'ufficiale, caporale e soldato che cessa dal servizio effettivo, ed è accomiatato con *congedo illimitato*, ha ragione al soldo a tutto il giorno antecedente alla partenza.

Cessano dal servizio effettivo i sott'ufficiali, caporali e soldati:

— Provvisti di congedo assoluto per fine di ferma;

— Provvisti di congedo di rimando, giudicati inabili al servizio;

— Provvisti di giubilazione;

— Congedati per surrogazione.

Ad eccezione dei congedati per surrogazione, il di cui conto viene assestato a tutto il giorno antecedente del rilascio del congedo; gli altri sono pagati a tutto il giorno stesso del congedo.

L'ufficiale che muore, in qualunque posizione si trovi, ha ragione allo stipendio a tutto il giorno della morte.

L'ufficiale che si rende defunto mentre trovasi in attesa di giudicio, vuole essere considerato nella

pienezza de' suoi diritti, giacchè il reato si estingue colla morte del reo a tenore dell'art. 135 del Codice penale civile, e quindi spetta agli eredi la bonificazione della metà dello stipendio statogli ritenuto pei giorni che stette in attesa di giudicio (1).

Il sott'ufficiale, caporale e soldato che si rende defunto, ha diritto alle competenze stabilite per la posizione in cui si trova al momento del decesso a tutto il giorno della morte (2).

§§§ V.

Prigionia di guerra.

L'uffiziale rimasto prigioniero di guerra è escluso da ogni competenza dal giorno successivo a quello di cattività.

Al di lui ritorno ha diritto alla bonificazione della metà paga durante il tempo che rimase prigioniero (3).

Il sott'ufficiale, caporale e soldato gode del suo soldo intiero, sotto deduzione però dell'importare delle competenze di campagna durante i due primi mesi di cattività, e quindi del solo deconto per la rimanente durata della medesima.

---

(1) Dispos. minist. 17 dicembre 1858.
(2) Art. 167 Istruz. 1834.
(3) R. Decreto 16 settembre 1848, *Raccolta* pag. 627.

Agli uffiziali della parte nemica rimasti prigionieri di guerra, il loro trattamento è come segue (1):

Generale . . . . . . Luogotenente generale Maggior generale . .	L. 6 al giorno
Colonnello. . . . . . Luogot. colonnello. . Maggiore	L. 4 id.
Capitano	L. 3 id.
Luogotenente . . . Sottotenente	L. 2 id.

§ II.

PAGA DI DISPONIBILITÀ'

Gli ufficiali generali o superiori collocati in disponibilità hanno ragione alla metà dello stipendio di cui godevano, non tenuto conto degli accessori (2).

§ III.

PAGA D'ASPETTATIVA.

Gli ufficiali collocati in aspettativa hanno ragione, cioè:

Per riduzione o scioglimento di corpo — per sop-

(1) Nota N° 173, pag. 1001, *Giorn. Milit.* 1860.
(2) Art. 32 della legge sullo stato degli uffiziali, 25 maggio 1852.

pressione d'impiego — per ritorno di prigionia di guerra — o per infermità temporarie (1):

Se ufficiali generali — o superiori o capitani, alla metà dello stipendio di cui godevano — se luogotenenti o sottotenenti, ai tre quinti.

Per sospensione dell'impiego (2):

Se capitani o di grado maggiore, ai due quinti dello stipendio — se luogotenenti o sottotenenti, alla metà.

Per motivi di famiglia vanno privi d'ogni paga e vantaggio (3).

§ IV.

PAGA DI RIFORMA E RIVOCAZIONE.

Gli uffiziali *riformati* o *rivocati* non hanno ragione ad alcun assegnamento se non hanno prestato un servizio almeno di 8 anni: — gli è però loro accordata una gratificazione uguale ad un trimestre di stipendio all'epoca della riforma o della rivocazione (4).

Gli uffiziali *riformati* che hanno prestato un servizio maggiore di anni 8 e minore di 20 hanno ra-

---

(1) Art. 32 della legge sovracitata.
(2) Art. 33 Id.
(3) Art. 34 Id.
(4) Art. 36 Id.

gione, per un numero d'anni uguale alla metà della durata del servizio loro, ad un assegnamento di riforma eguale ai due terzi del *minimum* della pensione di ritiro (1).

Ove detti uffiziali abbiano prestato un servizio di 20 e più anni ricevono una pensione di riforma uguale ad altrettante quote del *minimum* della pensione di ritiro.

Gli uffiziali *rivocati* hanno ragione ad un assegnamento uguale ai 3/4 della pensione, ed a quell'assegnamento che loro spetterebbe a tenore dell'art. 37 ove fossero riformati (2).

§ V.

PAGA DI GIUBILAZIONE.

Gli uffiziali giubilati ricevono la pensione loro dovuta secondo la durata del servizio, regolata dalla legge sulle giubilazioni (3).

Gli uffiziali in attività di servizio — in aspettativa — ed in disponibilità allorchè vengono giubilati, hanno ragione alla paga a tutto il giorno antecedente a quello in cui è stato firmato il Decreto di collocamento a riposo od in riforma.

---

(1) V. Disposiz. 27 giugno 1850, pag. 389 *Giorn. Milit.*
(2) Art. 37 e 38 della legge.
(3) Legge 27 giugno 1850 a pag. 389 *Giorn. Milit.*, V. Tit. xv.

CAPO DECIMOQUINTO.

—

ACCESSORII ALLA PAGA.

Sono dovuti agli uffiziali — sott'uffiziali e soldati altri assegnamenti pecuniarii regolati a seconda delle varie posizioni nelle quali possono trovarsi, e questi distinguonsi in *soprassoldi*, *indennità* e *gratificazioni*, i quali ordinariamente vengono corrisposti in un colle paghe.

SEZIONE I.

Soprassoldi.

Sotto questa denominazione noi comprendiamo ogni assegnamento accordato in più della paga comunque sotto il rapporto di *supplemento paga*, *alta paga* — o *soprassoldo propriamente detto*.

Gli è quindi questo di varie specie (1).

— Soprassoldo dato agli uffiziali addetti quali professori od istruttori agli instituti militari.

— Soprassoldo speciale alle truppe in marcia, — impiegate nell'interesse dell'ordine pubblico o per reprimere il contrabbando od altre simili contingenze.

— Soprassoldo accordato ad individui per determinati servizi speciali, o per posizioni individuali, o per decorazioni.

§ I.

SOPRASSOLDO A PROFESSORI PRESSO GLI INSTITUTI MILITARI.

Presso gli instituti militari e specialmente fra questi l'accademia militare ed i collegi sonovi addetti oltre

(1) Le principali specie di soprassoldo sono:
1° Soprassoldo di marcia;
2° Pei comandati per l'ordine e sicurezza pubblica;
3° Id. pel contrabbando;
4° Soprassoldo d'accantonamento;
5° Id di campagna;
6° Per posizioni speciali (istruttori ed altri negli instituti);
7° Delegati alla leva;
8° Per uffiziali al corso speciale presso lo stato maggiore;
9° Pei ditenuti ai forti;
10. Pei distaccati in Sardegna;
11. Per i lavori geodetici;
12. Per le medaglie e decorazioni.

i professori ordinari altri professori e maestri scelti nell'armata o nell'amministrazione militare per ivi attendere allo insegnamento ed ammaestramento di corsi speciali, onde possa così l'armata avere un continuo alimento d'uffiziali instrutti nelle diverse armi e scienze speciali, e per aversene eziandio col tempo dei buoni sott'uffiziali istruttori e degli abili contabili nei corpi dell'armata.

A questi professori e maestri è corrisposto uno stipendio in oltre di quello di cui godono, secondo è stabilito dai Regolamenti speciali che reggono gli instituti medesimi (1).

§ II.

SOPRASSOLDO ALLA TRUPPA IN MARCIA.

Ognora che gli uffiziali sì superiori che inferiori viaggino con un corpo, distaccamento o drappello hanno ragione ad un soprassoldo di marcia (2), cioè:

di lire 3 per uffiziali superiori;
di lire 2 per uffiziali inferiori.

Così parimenti ai sott'uffiziali, caporali e soldati

---

(1) Ved. R. Decreto 20 novembre 1857 e R. Decreto 4 dicembre 1858, ed i regolamenti speciali degli instituti.

(2) R. Decreto 25 marzo 1852.

è dovuto in tali circostanze (1) un soprassoldo di marcia nel ragguaglio

di lire 0, 20 a sott'uffiziali;
di lire 0, 10 a caporali e soldati;
di lire 0, 35 per sott'uffiziali del treno;
di lire 0, 25 pei caporali e soldati.

Gli uffiziali viaggianti colla truppa che siano costretti per qualunque causa a soffermarsi, hanno diritto al detto soprassoldo sino a tutto il giorno dell'arrivo a destinazione (2).

Ad ugual soprassoldo di marcia hanno ragione:

Gli uffiziali comandati nell'interesse dell'ordine e sicurezza pubblica o comandati per la repressione del contrabbando (3).

Gli uffiziali distaccati nei villaggi della Sardegna, qualunque sia il grado, a vece del soprassoldo di marcia ricevono quello giornaliero di una lira dal dì della partenza sino a tutto il giorno dell'arrivo al corpo (4).

Gli uffiziali a presidio od in guernigione che prendano parte a fazioni campali godono del detto

(1) R. Decreto 25 marzo 1852.

(2) Decisione ministeriale, pag. 115, *Giorn. Milit.* 1850, 1° semestre.

(3) R. Decreto 25 marzo 1852, parte 1ª, pag 191, e pag. 328, parte 2ª.

(4) R. Decreto 25 marzo 1852.

soprassoldo di marcia, ognoracchè debbano pernottare fuori di loro residenza (1).

I sott'uffiziali — caporali — e soldati comandati nell'interesse dell'ordine e sicurezza pubblica — in rinforzo ai carabinieri per scortare gli agenti preposti alla riscossione dei tributi — hanno ragione ad un soprassoldo ragguagliato
a centesimi 25 per sott'uffiziali;
a centesimi 15 per caporali e soldati (2).

Se comandati per la repressione del contrabbando al soprassoldo
di centesimi 75 per sott'uffiziali;
di centesimi 60 per caporali;
di centesimi 40 per soldati (3).

I comandati in distaccamento nei villaggi della Sardegna hanno ragione ad un soprassoldo di centesimi 15 siano dessi sott'uffiziali o soldati (3).

I sott'uffiziali caporali e soldati a presidio ed in guarnigione che prendano parte alle fazioni campali hanno ragione al soprassoldo di marcia.

---

(1) *Giorn. Milit.* 1851, pag. 331 e 340, parte 2ª.
(2) *Giorn. Milit.* 2° semestre 1850, pag. 34, e R. Decreto 25 marzo 1852, *Giorn. Milit.*, pag. 328.
(3) R. Decreto 25 marzo 1852.

§ III.

SOPRASSOLDO AD INDIVIDUI PER DETERMINATI SERVIZI SPECIALI O PER POSIZIONI INDIVIDUALI O PER DECORAZIONI.

Gli uffiziali delegati alla leva fuori di loro residenza, e così quelli che sono comandati all'accompagnamento d'inscritti hanno ragione al soprassoldo di marcia di anzi indicato dal giorno della partenza sino a tutto quello di ritorno al corpo (1).

Gli uffiziali sanitari chiamati agli esami in Torino, dal giorno del loro arrivo sino a tutto il precedente quello del loro ritorno hanno ragione ad un soprassoldo di lire 2 al giorno (2).

I medici chiamati a prestare la loro assistenza ai consigli di leva fuori di loro residenza hanno diritto, oltre il suddetto soprassoldo, ad una lira per ogni giornata di permanenza a titolo d'indennità d'alloggio (3).

Gli uffiziali comandati per un corso speciale di studi presso il corpo di stato maggiore godono di un assegnamento di lire 300 annue in compenso delle maggiori spese (4).

---

(1) R. Decreto 27 giugno 1855 — § 255 del Regol. sul reclut.
(2) *Raccolta* 1844, pag. 260 — *Giorn. Milit.* 1850, 1ª parte, pag. 383.
(3) § 366 Regolamento sul reclutamento.
(4) *Giorn. Milit.* 1861, pag. 7 e *Suppl.* N. 4.

Gli uffiziali distaccati nei forti di Genova eccettuati quelli di San Martino — San Giuliano — e Santa Tecla, godono di un soprassoldo di lire 2 al mese per spese trasporto viveri (1).

L'uffiziale aiutante maggiore in 1° nei reggimenti di fanteria in viaggio col reggimento, oltre lo speciale trattamento di cui più avanti, ha ragione ad un'indennità di trasferta di lire 6 (2).

L'uffiziale comandato in rimonta ha ragione al soprassoldo di marcia dal dì della partenza a tutto quello del ritorno (3).

L'uffiziale comandato quale *membro* presso una commissione d'inchiesta ha ragione al soprassoldo di marcia dal dì del suo arrivo alla sede del consiglio sino a tutto quelle precedente il suo ritorno (4).

Gli uffiziali del Corpo di stato maggiore comandati pei lavori geodetici godono di un giornaliero soprassoldo di

lire 12 se colonnello o tenente colonnello;
lire 10 se maggiore;
lire 7 se capitano, luogotenente e sottotenente;
lire 5 pei disegnatori (5).

---

(1) Decisione ministeriale 17 settembre 1858.
(2) R. Decreto 25 marzo 1852.
(3) Decisione ministeriale 7 marzo 1855.
(4) Disp. a pag. 367 *Giorn. Milit.* 1851, parte 2ª, e pag. 408, *Giorn. Milit.* 1852, parte 1ª.
(5) R. Decreto 25 marzo 1852.

Gli uomini di bassa forza comandati in accompagnamento di convogli di polvere, sono esclusi dalla paga, e dalle competenze in natura, ed hanno invece:

Per *l'andata* e per ogni giornata di marcia e di soggiorno

lire 3, 50 se sott'uffiziale;
lire 3, 00 se caporale;
lire 2, 50 se soldato.

Pel *ritorno* l'indennità di via *ordinaria* (1).

I palafrenieri dei depositi stalloni, allorchè muovono quali comandati nelle diverse stazioni per la monta, hanno l'alta paga di stazione di centesimi 50 al giorno, oltre quella di deposito (2).

I sott'uffiziali, caporali e soldati della Casa Reale invalidi e compagnie veterani comandati quali ordinanze al ministero e uffici dipendenti godono delle competenze stabilite dalla tabella annessa al Regio Decreto 23 giugno 1861.

I soldati dei diversi corpi di cavalleria comandati alla scuola veterinaria godono del soprassoldo di centesimi 50 al giorno (3).

I veterani d'artiglieria comandati in distaccamento

(1) *Nota* a pag. 583 *Giorn. Milit.* 1858.
(2) Art. 21 R. Viglietto 13 dicembre 1852.
(3) *Giorn. Milit.* 2° semestre 1849 e 1853, 1a parte, pag. 467.

nelle varie fortezze secondarie, hanno ragione durante la loro presenza al giornaliero soprassoldo di
centesimi 50 se sott'uffiziali;
centesimi 30 se caporali e cannonieri (1).

I sott'uffiziali caporali e soldati comandati in rimonta hanno diritto al soprassoldo di marcia (2).

I sott'uffiziali caporali e soldati decorati dell'antico ordine militare di Savoia godono della pensione di lire 144 durativa per tutta la vita, e non la perdono mai, in qualunque posizione si trovino, ed è continuativa, dopo il decesso, alla vedova od ai figli minori d'anni 15 (3).

Gli uffiziali, sott'uffiziali caporali e soldati decorati delle medaglie d'oro o d'argento al valore militare, ed i corpi di cui ne sia fregiata la bandiera, godono di un annuo soprassoldo, cioè:
di lire 50 per le medaglie d'argento,
di lire 100 per quelle d'oro
se ne furono insigniti anteriormente al 1° gennaio 1849;
e di lire 100 per le medaglie d'argento,
di lire 200 per quelle d'oro
se furono concesse dal 1° gennaio 1849, in poi (4).

---

(1) § 11, R. Decreto 21 giugno 1855.
(2) *Giorn. Milit.* 1851, parte 2ª, pag. 306.
(3) R. Deter. 14 agosto 1815, e pag. 17 *Giorn. Mil.* 1849, 1° semestre.
(4) Art. 12 R. Decreto 26 marzo 1833 e pag. 7 *Giorn. Milit.* 1849, 1° semestre — Legge 31 ottobre 1848., pag. 6, *Giorn. Milit.*, 1° semestre 1849.

I militari insigniti delle decorazioni dell'ordine di Savoia, riordinato con decreto 28 settembre 1855, godono delle seguenti pensioni:

di lire	250	pel grado	di cavaliere;
»	400	»	di uffiziale;
»	800	»	di commendatore;
»	1500	»	di grand'uffiziale;
»	2000	»	di gran croce.

Gli uffiziali, sott'uffiziali e carabinieri oltre alle paghe rispettive hanno ragione per ciascun grado:

— Gli uffiziali, all'indennità per le girate di ispezione e per ogni girata e per ogni stazione, cioè:

Comandante generale e colonnello di	L. 11 90
Comandante di divisione	» 8 80
Comandante di compagnia	» 7 15
Comandante di luogotenenza.	» 6 50

— I sott'uffiziali e carabinieri all'indennità di pernottazione per ogni notte passata fuori dell'ordinaria residenza, cioè:

Arma a cavallo	maresciallo d'alloggio . .	L. 0 70
	brigadiere	» 0 60
	v. brigad., appuntato e carab.	» 0 50
Arma a piedi	maresciallo d'alloggio. . .	» 0 60
	brigadiere.	» 0 50
	v. brigad. appuntato e carab.	» 0 40

I marescialli d'alloggio dei carabinieri comandati ad assistere ai consigli di leva, ricevono per ogni

giornata l'indennità di lire 5, se dell'arma a piedi, e di lire 3 se a cavallo.

I marescialli d'alloggio destinati al comando temporaneo d'una luogotenenza godono di un'indennità di lire 1 al giorno.

Ove abbiano il comando di una suddivisione hanno ragione ad un soprassoldo annuo di lire 100.

SEZIONE II.

Indennità.

Gli assegnamenti fatti sotto il nome di *indennità*, che puonno considerarsi siccome accessori alla paga, corrispondendosi ordinariamente in un con quella, sono i seguenti:

Per spese di rappresentanza;
Per spese di cancelleria;
Per prezzo ed in luogo di razioni di foraggio;
Per perdita di cavalli ed effetti;
Per valore razioni viveri.

§ I.

PER SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI CANCELLERIA.

Le spese di rappresentanza e di cancelleria sono dovute (1):

— Ai comandanti generali di dipartimento;
— Ai comandanti di divisione e sotto divisione territoriale;
— Ai comandanti di divisione attiva.

Le spese di rappresentanza sono dovute:

— Agli uffiziali generali a disposizione del ministero per le ispezioni o per disimpegnare le cariche di segretario generale o di direttore generale;
— Ai presidenti di Comitati;
— Al comandante di un corpo di carabinieri reali;
— Ai comandanti di brigata;
— Ai comandanti d'artiglieria di dipartimento;
— Al comandante della R. Casa Invalidi;
— Ai comandanti delle scuole di fanteria e cavalleria.

---

(1) Ved. tariffa N 14 in fine

§ II.

PER SPESE DI CANCELLERIA.

Le spese di cancelleria sono dovute:

— Ai comandanti militari di circondario secondo l'importanza dell'ufficio a norma di apposite tabelle (1);
— Alle direzioni del genio;
— Agli uffizi d'intendenza militare (2).

L'indennità per spese di cancelleria è inerente all'esercizio delle funzioni ed il diritto alla medesima comincia e finisce con essa.

Però essa viene tuttavia corrisposta al titolare in caso anche di assenza momentanea, ma sono a di lui carico le spese d'ufficio.

§ III.

INDENNITA' PER RAZIONI DI FORAGGIO.

Quest'indennità è invariabilmente stabilita ad *una lira per razione.*

Gli uffiziali di tutte le armi ai quali spettino razioni di foraggio, e che intendano prelevarne in

---

(1) Ved. R. Decreto 18 dicembre 1859, 6 e 20 gennaio, 28 febbraio e 14 aprile 1861.
(2) R. Decreto 10 marzo 1861

natura soltanto una parte dai magazzini degli appaltatori, hanno ragione al rimborso delle rimanenti non prelevate, mediante esibizione di dichiarazioni degli uffizi d'intendenza militare, dalle quali risulti del quantitativo delle razioni di foraggio prelevate, e di quelle che spettino in contanti: ciò però solo in tempo di pace, mentre in tempo di guerra non possono riceversi le razioni di foraggio altrimenti che in natura.

Per parte dei corpi sono corrisposti con pagamento suppletivo a quello degli stipendi — per quelli che ricevono le loro paghe con mandati spediti direttamente dall'amministrazione militare, si fanno pagare con mandato speciale.

§ IV.

RAZIONI VIVERI IN CONTANTI.

Nelle posizioni nelle quali sono dovute le razioni di viveri, e dove il Governo permette che siano corrisposte in contanti, i militari ricevono in iscambio un corrispettivo delle medesime il quale può variare secondo la composizione e secondo l'ammontare della razione.

Queste razioni viveri solo vengono accordate ordinariamente nelle posizioni di guerra, o di accantonamento (2).

---

(2) Ved. tabella annessa al Decreto 24 aprile 1859, N. 12 in fine.

§ V.

PER PERDITA DI CAVALLI ED EFFETTI.

L'indennità per perdita di cavallo è solo corrisposta pel tempo di guerra e devoluta all'uffiziale o funzionario che per ragione dell'arma, del grado od impiego sia provvisto di cavallo, e vengagli questo ucciso, — o che fatto prigioniero dal nemico (meno il caso di capitolazione) ritorni di prigionia.

L'indennità per la perdita di effetti è corrisposta soltanto a colui che fatto prigioniero, ritorni di prigionia (sempre escluso il caso di capitolazione).

Quest'indennità è determinata rispettivamente pei singoli gradi, e relativamente secondo che i cavalli siano perduti o per essere uccisi o per essere fatti prigionieri, dalla tabella N° VI annessa al Regio Decreto 24 aprile 1859 (1).

Deve però l'uffiziale giustificare che gli fu tolto dal nemico il cavallo stesso che montava durante la battaglia e che tale cavallo cadeva nelle mani del nemico per essere esso medesimo rimasto prigioniero, o caduto da cavallo in seguito a ferite od altro motivo.

È stabilito il termine di giorni 15 per la produ-

---

(1) Ved. tariffa N. 12 in fine.

zione dei richiami e giustificazione onde ottenere l'indennità stabilita, sia che trattisi di cavalli uccisi in battaglia ovvero tolti dal nemico (ad eccezione dei prigionieri), partendo dalla data del fatto di armi (1).

SEZIONE III.

Gratificazioni.

Le gratificazioni sono di due specie: le une sono concesse con ordine ministeriale, altre sono date dai comandanti dei corpi o dai consigli d'amministrazione.

Le prime e *secondo i casi*, vengono concesse dal ministero.

Ai sott'uffiziali promossi ufficiali onde abilitarli a sopperire alle spese d'uniforme.

Però *in via ordinaria* ai sottotenenti di nuova nomina i quali non trovandosi in condizione di compiutamente provvedersi del primo corredo può esser fatta, ove ne facciano dimanda, un'anticipazione non maggiore di L. 300, ma queste sono ritenute sui loro averi in ragione di L. 25 al mese (2).

Ogni sott'uffiziale che sia promosso uffiziale in

(1) Dispos. minist. 7 maggio 1849.

(2) *Giorn. Milit.* 1861, pag. 136.

campagna (1) *e che continui a rimanervi*, oppure che per effetto della promozione *debba raggiungere l'armata in campagna* ha ragione all'indennità di primo corredo stabilito per l'arma, ma in tal caso non ha diritto alla gratificazione d'entrata in campagna.

Ai sott'uffiziali e soldati, all'atto del loro commiato dalla milizia in seguito a riviste d'ispezione, dietro proposizione dell' uffiziale incaricato della rassegna.

Queste sono di una determinata somma per una volta tanto, o sono in ragione di giornate di paga, ed in tal caso s'intende non compreso il deconto.

Quelle concesse dai consigli d'amministrazione e dai comandanti dei corpi sono date agli individui istruttori ed altri sulla massa d'economia (2).

Queste gratificazioni sono accordate nel fine di ricompensare qualunque lavoro straordinario a quelli individui che nello istruire le reclute — nei lavori contabili — od in un altro servizio qualsiasi si distinguono per zelo — solerzia e capacità nell'adempimento delle incumbenze loro affidate.

Evvi poi la *gratificazione d'entrata in campagna*, che viene corrisposta all'aprirsi di una campagna per agevolare il mezzo di far fronte a quelle mag-

---

(1) Ved. R. Decreto 24 aprile 1859 e tariffa N. 12 in fine.
(2) Regol. 1863, § 311 e seguenti.

giori spese che necessariamente occorrono in tali circostanze (1).

Questa è devoluta ad ogni uffiziale ed impiegato che riceve l'ordine di far parte dell'armata in campagna e l'eseguisce.

Essa è determinata in ragione del grado.

L'uffiziale e l'impiegato amministrativo, se dopo aver ricevuto la gratificazione viene promosso e continua a far parte dell'armata in campagna, riceve il supplemento della gratificazione fissata al nuovo grado.

Colui che, avendo cessato per qualsiasi motivo (meno il caso di missione o congedo) di appartenere all'armata in campagna, riceve ordine di farne nuovamente parte, ha ragione ad una seconda gratificazione se la di lui assenza è stata maggiore di un anno.

Nòn è dovuta all'uffiziale od impiegato che si rechi presso l'armata in campagna unicamente per eseguire una missione temporanea.

Colui che non raggiunge l'armata dopo di aver ricevuta la gratificazione, deve questa restituire, a meno che sia trattenuto per motivi indipendenti da sua volontà (2).

---

(1) R. Decreto 24 aprile 1859.
(2) V. avvertenze alla tariffa N° 12 in fine.

CAPO DECIMOSESTO.

INDENNITA' DI VIAGGIO.

Ai militari isolati in marcia vien fatta pagare una indennità di via, secondo le rispettive posizioni, ed in ragione della distanza a percorrere, sempre quando non siano provvisti del soprassoldo di marcia, di accantonamento, di campagna o di altro speciale trattamento.

L'indennità di via competente agli uffiziali isolati in marcia per servizio, è calcolata in base alla tariffa annessa al R. Decreto 25 marzo 1852, a pagina 230 del giornale militare, sul ragguaglio di chilometri 25 per ogni giornata o soggiorno allorchè viaggiano sulle strade ordinarie (1).

Per gli uffiziali che siano trasportati sulle ferrovie

---

(1) R. Decreto 15 settembre 1859, pag. 651 e tabella a pag. 1047 *Giorn. Milit.* 1860.

— a vece dell'indennità di via — si corrispondono gli assegnamenti indicati nella tabella annessa al R. Decreto 24 dicembre 1854, pag. 1039 del giornale militare (1).

Quest'indennità è stabilita per ogni giornata e per ogni grado come segue:

Per uffiziali.

Generale	L.	17	50
Luogotenente generale	»	13	75
Maggior generale	»	10	»
Colonnello, luogot.-colonn. e maggiore	»	5	»
Capitano ed ufficiali subalterni . . .	»	3	75

Per la truppa.

Furiere maggiore	L.	2	50
Furiere	»	2	»
Sergente	»	1	80
Caporale	»	1	25
Soldato	»	1	»

Questa in massima è dovuta sia agli uffiziali che alla truppa nelle seguenti occasioni (2).

(1) Ved. tariffa N. 9, in fine.
(2) Istruzione 30 settembre 1860. *Giorn. Milit.*, pag. 1041.

In quanto agli uffiziali.

A quelli che, essendo in disponibilità, in aspettativa od in riforma, sono ricollocati in attivo servizio e partono per raggiungere il corpo.

Agli uffiziali dei comandi militari che siano ricollocati in un corpo — o dislocati dall'uno ad altro comando — sempre quando non avvenga per promozione o con aumento di paga.

A quelli che sono incaricati di qualche missione del ministero, e che loro non sia accordato speciale trattamento.

A quelli comandati come membri presso un tribunale militare, commissioni d'inchieste, consigli di disciplina.

All'uffiziale chiamato quale *testimonio* o come *inquisito*, per la sola andata e ritorno nanti un tribunale militare. -- Se nanti un tribunale civile ha solo ragione all'indennità di trasporto come ogni altro testimonio civile.

All'uffiziale comandato come aiutante di campo, e per raggiungere l'uffiziale generale presso cui è comandato, e per farne ritorno.

Agli ufficiali comandati per un corso di studi

presso il corpo di stato maggiore e per l'andata e pel ritorno.

Agli uffiziali dislocati da un corpo ad altro, ognora che ciò non abbia luogo per motivi di particolare convenienza.

Agli uffiziali nuovi promossi.

A quelli comandati per ordine speciale del ministero presso le regie fabbriche d'armi, e per l'andata e pel ritorno, e così per ricevere o restituire armi.

Agli uffiziali mandati fuori di loro residenza ad assumere il comando di un luogo, distaccamento, a farvi servizio ecc.

Agli uffiziali dislocati con autorizzazione ministeriale.

A quelli che vengono destinati a far parte di uno stato maggiore delle piazze.

Agli uffiziali d'amministrazione e di sanità traslocati da uno all'altro spedale.

Ai medici comandati a prestar la loro assistenza ai consigli di leva, sia per l'andata come pel ritorno.

Agli uffiziali sanitari e veterinari chiamati agli esami, così per l'andata come pel ritorno.

Agli uffiziali che, trovandosi ammalati al momento della partenza del proprio corpo raggiungono il corpo dopo risanati, comunque sianosi curati in casa propria od all'ospedale.

In generale a tutti quelli uffiziali che, trovandosi isolati in marcia, trovansi in una posizione in cui i regolamenti accordino l'indennità, e che qui sarebbe assai prolisso lo enumerare, limitandoci ai casi più ordinari.

In quanto ai sott'uffiziali, caporali e soldati.

Le posizioni nelle quali compete l'indennità ai sott'uffiziali, caporali e soldati sono determinate dalle disposizioni a pag. 39 del *Giornale Militare* 1851, parte 2ª e dall'art. 3 del regolamento 29 gennaio 1850, pag. 53, 2° semestre, pag. 1047 *Giornale Militare* 1860.

L'indennità di via è corrisposta nel ragguaglio delle tappe e giornate che i militari isolati in marcia devono effettivamente impiegare nel recarsi da un luogo ad un altro — assegnando per ciascuna giornata compresi i soggiorni, sia che viaggino sulle strade ordinarie, o siano trasportati sulle ferrovie una somma fissa nelle proporzioni avanti indicate.

Con questo trattamento, comune per tutte le armi e corpi, i militari non hanno diritto ad altre competenze di marcie, tranne l'alloggio per quelli che

muovono per servizio, ed il trasporto sulle ferrovie ove possano questi approfittarne.

In generale l'indennità di via è concessa nelle seguenti occasioni.

Ai sott'uffiziali, caporali e soldati partenti in licenza sì ordinaria che straordinaria, e per l'intiero cammino che devono percorrere dal luogo di partenza sino al luogo dove si recano in licenza (1).

È similmente dovuta pel ritorno quando la licenza sia maggiore di giorni 12 (2).

A quelli che, essendo in licenza ordinaria o straordinaria per malattia, ritornino al corpo.

A quelli che , essendo in congedo illimitato alle loro case, siano chiamati sotto le insegne.

A quelli che, essendo negli spedali civili, al loro uscire vengano diretti ai rispettivi corpi.

A quelli che, uscendo dalle carceri, sono avviati ai loro corpi.

---

(1) L'indennità di via vuole essere corrisposta sino al paese che dà nome al capo-luogo di mandamento, anche nel caso che la sede di giudicatura fosse stabilita in altre località (Disposiz. minist. 1° luglio 1858).

(2) Art. 3, R. Decreto 29 gennaio 1859 e spiegazioni a pag. 184. *Giorn. Milit.*, 2ª parte, 1851.

Ai disertori che si costituiscono volontariamente, e sono diretti al corpo.

Agli inscritti di leva che dai consigli sono mandati in esperimento negli spedali.

A quelli citati a comparire per qualunque motivo nanti un tribunale civile o militare.

A quelli che ottengono di essere mandati ai bagni mentre sono disgiunti dal corpo.

L'indennità di via è pur dovuta ai soldati di nuova leva della 1ª e 2ª categoria (1).

Ai sott'uffiziali, caporali e soldati comandati in accompagnamento di soldati di nuova leva tanto per l'andata come pel ritorno (2).

---

(1) Istruz. a pag. 1167, *Giorn. Milit.* 1860.

(2) Tutte queste indennità sono pagate dai comandanti militari di circondario con fondi somministrati dal quartier mastro dell'armata. Altri pagamenti operano pure con questi fondi per i crediti di massa dei congedati in patria, e ne incassano le somme in debito. Tutte queste operazioni si fanno per conto dei corpi e sono conteggiate in un rendiconto che perviene al quartier mastro per l'armata, il quale a sua volta ha i conti aperti con tutti i corpi.

Per tal modo i comandanti diventano tesorieri e contabili, e nel totale dei comandi trovansi fuori delle casse dello Stato, somme ingenti che sfuggono *all'immediato* controllo, oltre tutti gli altri inconvenienti che per avventura possono aver luogo.

Sembra, che in via amministrativa, più convenientemente dovrebbero tali pagamenti effettuarsi per mezzo degli uffizi d'intendenza e con eguale facilità per mezzo di note provvisorie ai con-

È pur dovuta l'indennità di via ai militari di bassa forza che tolgono *il congedo assoluto* per fornire loro i mezzi di ripatriare. —

Quest'è fissata in L. 1 al giorno e per ogni giornata di marcia che i militari devono impiegare per ripatriare, qualunque sia il grado e l'arma cui appartengono.

È dessa pagata dai corpi all' atto del licenziamento, e cessa ogni altra competenza dal giorno del congedo (1).

---

tabili delle casse dello Stato in luogo, da regolarizzarsi in fin di mese con mandati su crediti loro aperti.

O per lo meno potrebbesi lasciare a disposizione degli uffizi d'intendenza un tenue fondo per far fronte a queste spese eventuali regolarizzate con brevi ordini di pagamento a quell'impiegato che nello stesso ufficio avesse l'incarico di effettuare tali pagamenti.

(1) *Nota* N. 139, *Giorn. Milit.*, agosto 1862, pag. 663.

CAPO DECIMOSETTIMO.

TRUPPE IMBARCATE (1).

L'uffiziale che deve recarsi alla sua destinazione per via di mare con truppa o senza truppa, ma in servizio, durante il tragitto ha ragione:

Sui piroscafi postali o del commercio:

— Se uffiziale generale o superiore, od impiegati ad essi assimilati, a' posti gratuiti di 1ª classe con tavola e letto;

— Se capitani od ufficiali subalterni, od impiegati ad essi assimilati, a' posti gratuiti di 2ª classe con tavola e letto (2).

Se sopra un legno della marina militare, al trasporto gratuito con diritto alla mensa di bordo, od

---

(1) V. Cap. XCVI, Parte II.

(2) In via eccezionale e per ora gli uffiziali tutti indistintamente che prendono imbarco sui vapori postali per la Sardegna, hanno diritto a posti di 1ª classe. Ved. *Nota* N. 208, *Giorn. Milit.* 1861, pag. 902.

all'equivalente indennità in danaro di L. 5 al giorno per ogni uffiziale superiore, e di L. 3 per ogni capitano e subalterno (1).

Inoltre se uffiziale superiore ha diritto ad un quadretto all'inglese. — Se capitano o subalterno, ad un materasso, ma abita e dorme nel quadrato degli uffiziali a bordo (2).

Se imbarcati sopra legno mercantile noleggiato, hanno il trasporto gratuito con diritto alla mensa di bordo od all'equivalente in danaro di L. 5 o 3 come sopra si è detto.

Durante l'imbarco cessano, nei tempi ordinari, agli uffiziali gli assegnamenti speciali in marcia (3).

I sott'uffiziali, caporali e soldati in marcia per servizio, ovvero in licenza, con continuazione della paga hanno ragione, qualunque sia il legno su cui sono imbarcati, al trasporto gratuito di 3ª classe, se nei piroscafi postali, alle razioni viveri di bordo — ed alla paga di bordo ragguagliata (4):

A Lire	1 00	al giorno	per furiere maggiore;
»	0 50	»	per furiere;
»	0 30	»	per sergente;
»	0 10	»	per caporali e soldati.

(1) Regol. a pag. 17. *Giorn. Milit.* 1853

(2) § 13 e 14 stesso Regol.

(3) R. Decreto 1° giugno 1853, pag. 133 *Giorn. Milit.*, 1ª parte.

(4) Art. 3° R. Decreto 18 luglio 1851 e § 8 Disposiz. generali in Decreto 25 marzo 1852.

Quelli che sono in licenza senza continuazione della paga, o si rechino in congedo illimitato, o ne ritornino, ed i congedati che ritornano in patria, hanno ragione pure al trasporto gratuito testè accennato ed alle razioni viveri di bordo (1).

Mediante tali assegnamenti cessano, nei tempi ordinari, durante l'imbarco, tutti quelli altri speciali alle truppe in marcia, cioè l'indennità di via ed i soprassoldi di marcia.

Hanno ragione al trasporto gratuito gli impiegati militari comandati per servizio, e le loro famiglie, non che le famiglie dei sott'uffiziali, caporali e soldati, e quando lo conceda il ministero, anche quelle degli uffiziali (2).

---

(1) *Nota* N. 139 avanti citata.

(2) Art. 52 Regol. 20 agosto 1850, *Giorn. Milit.* detto anno, e *Supplem.* N. 7.

CAPO DECIMOTTAVO.

TRUPPE IN VIAGGIO SULLE FERROVIE.

Gli uffiziali d'ogni grado in servizio effettivo — ed i sott'uffiziali, caporali e soldati — non che gli impiegati militari dipendenti dal ministero della guerra in marcia per ragione di servizio, ed ai quali *spetti l'indennità di via* devono valersi del mezzo delle ferrovie ognoracchè se ne presenti l'opportunità.

In quanto agli uffiziali.

Agli uffiziali vengono corrisposti speciali assegnamenti (1), cioè:

Per gli uffiziali generali — un posto nei *wagons* di 1ª classe;

---

(1) R. Decreto 24 dicembre 1854, pag. 1039, *Giorn Milit.* — R. Decreto 15 settembre 1859, pag. 631, *Giorn. Milit.* — V. tariffa N. 9 in fine.

Per gli uffiziali superiori — un posto nei *wagons* di 1ª classe ed il soprassoldo giornaliero di L. 3 (1);

Per capitani e subalterni — un posto nei *wagons* di 2ª classe ed il soprassoldo giornaliero di L. 2 (1).

Il soprassoldo è dovuto per un solo giorno qualunque sia il numero dei chilometri che si debbono percorrere sulle ferrovie ed una sola volta in un giorno anche nel caso che l'uffiziale vada ad adempiere le funzioni per le quali è comandato, e faccia ritorno nella stessa giornata (2).

Gli uffiziali sulle ferrovie hanno ragione al trasporto materiale del bagaglio nel seguente ragguaglio:

Se per *semplice trasferta* in ragione di 25 chilogrammi per ogni uffiziale di qualunque grado.

Se per *traslocazione definitiva* in ragione delle competenze determinate colla tabella annessa al Regio Decreto 27 gennaio 1851, cioè (3):

Se colonnello o tenente colonnello comandante di corpo . . . . *miriag.* 33 comprese carte ed oggetti della particolare cancelleria;

---

(1) R. Decreto 25 marzo 1852.
(2) Disposiz. minist. 17 maggio 1856.
(3) *Giorn. Milit.* 1858, pag. 757.

Ten.-colonn° non comand. di corpo	*miriag.*	22
Maggiore	»	16
Capitano, medico di reggimento e cappellano	»	8
Tenente e sottotenente	»	5

Il prezzo dei viglietti per quelli che viaggiano nei *wagons* di 2ª e 3ª classe, è ridotto alla metà, secondo speciali convenzioni del Governo colle amministrazioni delle ferrovie.

Gli uffiziali che sono trasportati sulle ferrovie per effetto di promozione hanno diritto al trasporto come avanti indicato (1).

Oltre ai suddetti assegnamenti gli uffiziali hanno diritto al rimborso delle spese che incontrino pel trasporto sulle ferrovie dei loro cavalli, fino al numero corrispondente al quantitativo delle razioni di foraggio loro assegnate rispettivamente (2).

L'uffiziale subalterno che viaggia al seguito di un uffiziale generale o superiore gli si corrisponde un posto eguale a quello dell'uffiziale superiore.

In quanto a' sott'uffiziali, caporali e soldati.

I sott'uffiziali — caporali e soldati in marcia per servizio, *con indennità di via* che sono trasportati

---

(1) *Nota* N. 1, *Giorn. Milit.* 1856.
(2) *Giorn. Milit.* 1858, pag. 479.

sulle ferrovie hanno ragione ad un posto nei *wagons* di 3ª classe, e ad un'indennità in luogo della paga e competenze in natura ragguagliata a:

Lire 2, 50 per furieri maggiori;
» 2, 00 per furieri;
» 1, 80 per sergenti;
» 1, 25 per caporali;
» 1, 00 per soldati.

Tale indennità è corrisposta per una sola giornata, qualunque sia il numero dei chilometri che devono percorrere.

I suddetti assegnamenti sono pure applicati ai sott'uffiziali, caporali e soldati che si recano in licenza, o ne ritornino (1).

L'individuo che trovandosi in licenza senza competenza, abbisogni di mezzi per ritornare al corpo gli vien fatto somministrare un posto sulla ferrovia e l'ammontare di esso (metà prezzo) vien addebitato alla sua massa.

Sono pure applicati i detti assegnamenti ai soldati di nuova leva ed altri della bassa forza in accompagnamento, che siano in marcia per raggiungere i loro corpi.

---

(1) R. Decreto 24 dicembre 1854, pag. 1039 e *nota* a pag. 125 del *Giorn. Milit.* 1856. — R. Decreto 15 settembre e 20 novembre 1850, pag. 651 e 791 *Giorn. Milit.*

L'indennità di via ai militari in marcia sulle ferrovie è corrisposta una sola volta in un giorno anche nel caso che vadino e ritornino in un solo giorno alla rispettiva stanza.

Gli individui in marcia con diritto all'indennità di via, che per mancanza di coincidenze tra l'una e l'altra linea di strada ferrata, o per difetto di posti, o per altra causa giustificata debbano soffermarsi, hanno diritto per tale soggiorno all'indennità di via (1).

Agli individui che trovansi in marcia per rimpatriare, in congedo illimitato, è pure applicato il suddivisato trattamento (2).

I militari in marcia riuniti in drappello, continuano bensì a ricevere la paga — il soprassoldo di marcia e la giornaliera razione di pane per le tappe che percorrono sulle strade ordinarie, ma laddove partano da un punto in cui sia aperta la ferrovia — ovvero possano raggiungerla, devono essi pure profittarne, e ne ricevono il relativo trattamento a vece delle suddette competenze (3).

La somma da corrispondersi per gli assegna-

---

(1) § 13, avvertenza in calce tab. a pag. 1047 *Giorn. Milit.* 1860.
(2) *Nota* a pag. 125 *Giorn. Milit.* 1856, altra 17 dicembre 1853, R. Decreto 15 settembre 1859.
(3) Istruzione per l'esecuzione del R. Decreto 24 dicembre 1854, pag. 1039, *Giorn. Milit.*

menti succitati, è ragguagliata sulle base dei prezzi stabiliti dalle tariffe delle amministrazioni (1).

Ad esempio essendo i prezzi di

Centes. 10 per chilom. per posto di 1ª classe;
id. 7 id. id. 2ª id.
id. 4 id. id. 3ª id.
id. 1 pel porto di chilogr. 25 di equipaggio,

viene perciò corrisposta la seguente indennità per ogni chilometro:

A quelli cui spetti un posto di

1ª classe	cent.	10 »	ridotti a metà prezzo,
2ª id.	»	03 1/2	
3ª id.	»	02 »	

alla quale, secondo il caso, è unito l'importo del trasporto dell'equipaggio.

Gli impiegati però ricevono sempre l'importo intiero del posto assegnato non avendo diritto alla riduzione della metà prezzo.

---

(1) V. la citata Istruzione a pag. 1042.

CAPO DECIMONONO.

DELLE MASSE E CATEGORIE.

Diconsi in generale *masse* o *categorie* quei fondi che si formano o mediante determinati assegnamenti *individuali* o *collettivi* che si corrispondono ai corpi — o mediante proventi eventuali, risparmi od economie nell'amministrazione interna dei corpi, mercè i quali, i corpi sovvengono à quelle spese interne alle quali trova il Governo più ovvio non provvedere alla spicciolata od in modo speciale diretto.

S'intendono poi più veramente per *masse* quei fondi che provengono da prestabilite ritenzioni che si operano sulle paghe del militare — o da risparmi e benefizi ottenuti nell'acquisto di robe o confezione d'oggetti, e che così accumulati concorrono a formare un fondo, su cui si imputano quelle spese alle quali od i regolamenti non provvedono esplicitamente, o per le quali il Governo non retribuisce direttamente un assegnamento speciale.

Queste diversificano da quelli altri fondi che sono affetti alle varie *manutenzioni* per le quali il Governo, previa una determinata dotazione, retribuisce in una data proporzione comune a tutti i corpi, un *assegno* in danaro con *destinazione prestabilita* ed i cui risparmi e rimanenze nè sono proprietà individuale, nè possono impiegarsi altrimenti se non a benefizio delle *manutenzioni* alle quali sono affetti.

Per *categorie* poi vuolsi piuttosto intendere una denominazione *d'ordine*, *generica*, *finanziaria*, colla quale sono distinti i diversi rami d'amministrazione nei quali è suddivisa la *gestione* contabile di un corpo.

Difatti, secondo il regolamento, si ha giornale generale *categorico* di cassa — bilancio *categorico*, comunque in essi sieno comprese *masse* e *manutenzioni*.

Ritenuta poi la distinzione, come sinora praticata (1), delle *masse* propriamente dette e delle

---

(1) Nel Regolamento d'amministrazione del luglio 1840, al Tit. II rilevasi la distinzione precisa di *masse* e *categorie*, e fra le prime si annoverano quelle di deconto — economia — musica, ecc. — e nelle seconde le *paghe*, *bene-armato*, ecc.

Coll'istruzione 28 dicembre 1854, di cui a pag. 47 del *Giornale Militare* 1855, colla quale si mantiene la distinzione delle *masse* e *categorie*, fra quest'ultime si classifica la *massa di deconto*, e fra le masse le anzidette manutenzioni *bene-armato*, ecc.

Colla ristampa nel 1863 di esso Regolamento, si mantenne pure la distinzione di *categorie* e *masse*, classificando nelle prime le *paghe* — e quella *generale del deconto* — ed altra aggiuntavi detta delle

categorie, sotto quest'ultima denominazione sarebbero a comprendersi il ramo *paghe* (uffiziali e truppa), e le *manutenzioni* diverse, siccome quelle i cui assegnamenti sono determinati, e che non si alimentano altrimenti con proventi eventuali, risparmi od economie.

Noi senza più oltre discutere sulla vera denominazione a darsi di *masse* piuttosto o di *categorie* classifichiamo, per intelligenza, sotto la denominazione di *masse collettive* le diverse masse (in fuori di quella *individuale di deconto*) e le diverse manutenzioni, siccome appunto formate con fondi e con assegni fatti in modo *collettizio.* — Come tale vi comprendiamo la *massa generale di deconto* siccome formata dalla collezione dei singoli conti individuali, e sul cui fondo in generale raggirasi l'azione principale amministrativa dei corpi.

Quindi consideriamo le masse distinte in

1° Massa individuale;
2° Masse collettive diverse.

---

partite estranee — gli altri rami d'amministrazione, comprese le *manutenzioni*, sono classificate nelle seconde ossia *masse.*

D'onde ne emerge una nomenclatura non precisa, che pertanto vorrebbe essere definita in massima.

Non trattandosi in quest'opera di un regolamento, ma piuttosto di *principii* combinati bensì colle vigenti discipline, crediamo poterci intanto attenere alla distinzione e classificazione da noi fatta, con che per nulla viensi ad infirmare quelle indicate dal suddetto regolamento, che anzi varrà a viemmeglio comprenderne l'applicazione.

Queste masse pertanto, in un coll'anzidetta *categoria paghe*, costituiscono la contabilità in danaro, altro dei due rami distinti dei quali si compone l'amministrazione d'ogni corpo, come vedremo in appresso (1), cioè:

Della contabilità in danaro;
Della contabilità in materie.

I corpi inoltre posseggono ordinariamente dei fondi che sono estranei alla propria contabilità, quali sono: *assegnamenti* o *lasciti* fatti da particolari a favore di talune masse — o per distribuirsi in soccorsi a famiglie dei corpi stessi; — *depositi di fornitori* a guarentigia degli obblighi loro — *somme lasciate dai deceduti* e simili.

Questi fondi, siccome estranei alla contabilità dei reggimenti, vengono amministrati in modo distinto, tuttochè compresi nella contabilità in danaro, sotto una speciale e propria denominazione *delle partite estranee.*

Saranno quindi oggetto del presente capo le *masse* e *categorie* suddette — d'ognuna di esse indicheremo quale ne sia lo scopo precipuo — con che formandosi così un preciso concetto delle medesime, meglio si comprenderà come costituiscano insieme l'amministrazione di un corpo e la parte d'ognuna nelle divisioni dei conti, come vedremo al seguente Tit. vi.

---

(1) V. Cap. xxvii.

SEZIONE I.

Della massa individuale.

La massa individuale ha specialmente per iscopo di provvedere per conto d'ogni sott'uffiziale, caporale e soldato:

1° Alle spese occorrenti pel proprio vestimento, ed al mantenimento in buono stato, ed a numero tutti gli oggetti componenti il proprio corredo;

2° Alle spese di riparazioni delle armi ed altri oggetti di grande corredo ed equipaggiamento, riconosciute provenire da incuria dell'uomo, e le quali sono imputate a di lui carico;

3° Al rimpiazzamento degli oggetti di qualunque specie stati smarriti, ed al rimborso spese per ogni guasto commesso dalla truppa sia nei fabbricati militari che a danno degli abitanti.

La massa individuale si compone:

1° Dell'assegnamento fatto una volta tanto all'individuo per primo corredo;

2° Dell'assegno continuo prelevato sul soldo giornaliero, intitolato *deconto,* come già accennammo alla Sez. II, Capo XIV, ossia — *Indennità in danaro* a titolo di *assegno vestiario*;

3° Di tutte quelle altre partite che sono ordinariamente accreditate su queste masse, quali sono:

— Le ritenute sulla paga o versate volontariamente;

— Il soldo d'ospedale, in quanto ai sott'uffiziali;

— La parte del soldo ritenuta sulla paga in isconto di debiti.

Questa massa prende la denominazione di *deconto* ed è amministrata, come si vedrà in appresso, per conto di ciaschedun individuo dal rispettivo comandante di compagnia o squadrone, e da questi assestata in fine d'ogni trimestre (V. seguente § III), giusta norme prescritte (1).

§ I.

ASSEGNO DI PRIMO CORREDO.

Ogni uomo di truppa che venga nuovo alla milizia, sia come *volontario* sia quale *inscritto di leva* ha ragione ad un *assegno pel primo corredo* bastevole a fornirlo dei capi di vestimento necessari ad entrare in servizio.

Quest'assegno è stabilito (2):

a L. 150 pei corpi di fanteria;

a L. 200 pei corpi di cavalleria;

a L. 125 per ogni arruolato nella qualità d'al-

---

(1) V. art. 121 a 132 Regol. contab., edizione 1853.

(2) R. Decreto 25 agosto 1861, pag. 626 *Giorn. Milit.*

lievo nei carabinieri reali per ambe le armi a piedi come a cavallo;

a L. 200 pel carabiniere dell'arma a piedi;

a L. 400 pel carabiniere dell'arma a cavallo.

Da tale assegno abbonato dal Governo al soldato sono però esclusi i surrogati (salvo che si tratti di surrogato di fratello) ed i riassoldati di favore, siccome quelli al cui primo corredo devono supplire i surroganti medesimi.

Di massima l'assegnamento pel primo corredo non è dovuto che una volta tanto al militare durante tutto il tempo del servizio che debbe il medesimo prestare.

§ II.

DELL'ASSEGNO DECONTO.

La massa individuale formata come già vedemmo del primitivo fondo mediante l'assegno di *primo corredo* è alimentata colla parte stralciata dal *soldo* giornaliero, denominata *deconto* la quale viene corrisposta ai corpi giusta le prestabilite competenze.

Per tal modo e mediante questo assegno giornaliero trovasi il sott'uffiziale o caporale o soldato ad avere costantemente un fondo in danaro con che poter sopperire alle spese necessarie a provvedersi e mantenere in buona condizione l'intiero suo cor-

redo, e nello stesso tempo trova per tal modo di avere e mantenersi un fondo a totale sua disposizione di cui valersi all'atto del suo licenziamento dal servizio, — ed avendo egli a cura le proprie robe, può eziandio disporre periodicamente di quella maggiore somma che sopravanza al *completo* determinato.

Questa massa s'intende al suo completo quando il fondo della medesima corrisponde all'assegno di primo corredo, ed è mantenuto tale o per mezzo delle ritenzioni, come avanti indicate sulla paga, od anche per via di versamenti o depositi volontari fatti dagli stessi individui.

Quando col cumulo degli introiti questo fondo trovasi ad eccedere la somma prestabilita può esserne pagata l'eccedenza all'individuo alla fine di ogni semestre.

L'assegnamento giornaliero del deconto cessa dallo essere corrisposto all'individuo:

1° Essendo in licenza straordinaria di 6 mesi per convalescenza (1);

2° Essendo al prevosto od alle carceri in attesa di giudizio (2) salvo ad esserne abbuonato qualora venga assolto;

---

(1) *Giorn. Milit.* 1856, pag. 1088.

(2) Art. 3 R. Decreto 17 marzo 1851, Disposiz. generali e R. Decreto 25 marzo 1852.

3° Essendo in congedo illimitato;

4° Dopo un anno di permanenza in un manicomio (1).

Il diritto a quest'assegno si perde anche dall'uomo di truppa allorchè vien smarrito il viglietto di licenza, o che non sia vidimato dalle autorità del luogo ove era andato in licenza (2).

In generale un tale assegnamento non viene corrisposto quando le circostanze non danno diritto alla percezione del *soldo*.

Del resto è dovuto in tutte le posizioni di presenza e d'assenza legale.

§ III.

CONTI DELLA MASSA INDIVIDUALE.

Pel conteggio dei proventi e delle spese della massa individuale di deconto, ogni comandante di compagnia o squadrone tiene un *conto di massa* in altri termini *un conto aperto*, e ciaschedun sott'ufficiale, caporale e soldato è provvisto di un *libretto*

---

(1) *Raccolta* 1833, pag. 263, e 1847, pag 806.

(2) Art. 6 del Decreto, e 48 del Regol 29 gennaio 1850 e modificazioni, pag. 271, e pag. 35 e 47 del *Giorn. Milit.* 1851.

che è una copia fedele del suo *conto aperto* al detto *conto di massa* (1).

I singoli fogli di *conti-massa* sono distinti e separati per ogni militare, e si fanno seguitare i titolari nei loro passaggi di compagnia o di corpo.

Il *conto di massa* contiene tutti i contrassegni necessari a distinguere l'individuo cui il conto riflette, e quali risultano dal ruolo matricola.

Il *conto di massa* ossia *conto aperto* si può dire il perno di questo importante ramo d'amministrazione mentre dal medesimo i comandanti di compagnia o squadrone raccolgono tutti gli elementi necessari a dimostrare partitamente e stabilire con esattezza tutti i conti individuali sui fogli di deconto, le cui rimanenze servono poi di norma ai Consigli amministrativi per accertare i movimenti della *massa generale del deconto* e quindi la finanza della medesima.

Per singoli gli individui delle compagnie vien tenuto il detto *conto di massa* e rispettivamente per ognuno d'essi vi è aperto un conto di *dare* ed *avere* e vi si inscrivono a credito tutte le somme che costituiscono l'*avere*, cioè:

— Il montare dell'assegno di primo corredo;

(1) Prima s'intitolava *libro mastro*, venne cambiato in quello di *conto di massa* per Nota minister. N. 188 in data 12 ottobre 1860.

— Le somme consegnate volontariamente dagli individui per essere applicate alla massa;

— L'importare delle ritenzioni che si operano sulla paga dell'individuo onde abbia costantemente il fondo prestabilito;

— Ed alla fine del trimestre, l'ammontare delle giornate di deconto, desunto dal foglio nominativo delle competenze.

Così parimenti s'inscrivono a *debito:*

— Il valore dei vari capi di corredo che loro si somministrino o nuovi od usati;

— Le somme che si pagano in contanti nelle loro mani per piccoli bisogni od anticipate sulle loro paghe;

— Quelle che occorre di pagare per loro conto, per riparazioni al vestiario, alle calzature, alle armi;

— I debiti o risarcimenti che occorrono;

— Le somme rimborsate per guasti, rotture, oggetti smarriti;

— Retribuzione per cure veneree;

— Le somme pagate per eccedenza di massa e simili altre.

Ogni qualunque inscrizione e registrazione che si faccia al *conto di massa* dell'individuo ritenuto presso la compagnia, deve pur farsi contemporaneamente sul *libretto* di cui è provvisto, ed in sua presenza.

Questo libretto deve costantemente rimanere alle mani dell'individuo.

Alla fine d'ogni trimestre i comandanti di compagnia chiudono alla presenza degli interessati i conti individuali sul *conto individuale* e la stessa operazione eseguiscono pure sul *libretto* e ne accertano la rimanenza colla loro firma.

La simile chiusa di conto ha pur luogo ognora quando l'individuo cessa di appartenere alla compagnia, ed anche quando si assenta senza licenza.

Tosto terminato il trimestre i rispettivi comandanti di compagnie redigono uno stato nominativo di tutti gli individui della compagnia, secondo un modello stabilito, ed in altrettante caselle quanti sono gli articoli di introito e di spesa, ed in due facciate pel *deve* come per l'*avere* vengono dimostrati i movimenti occorsi in queste masse, e la situazione esatta del conto d'ogni individuo al primo del successivo trimestre, in coincidenza perfetta col *conto aperto* risultante dal *conto di massa*.

Questo stato intitolasi *foglio di deconto.*

Totalizzate quindi tutte le caselle degli introiti, e delle spese si viene a dimostrare nelle ultime due la rimanenza in fondo ed il debito delle masse individuali.

Spirato il semestre e nei primi giorni del mese successivo il comandante del corpo passa in rassegna questi conti individuali in presenza di ciascun uomo — esamina se ogni scritturazione al *conto di*

massa concorda con quella del *libretto*, ed appura, se occorre, i reclami che possano essere sporti dagli interessati.

In tale occorrenza, e quando dall'esame de' conti risulti che siavi eccedenza al fondo prescritto, può questa essere pagata in contanti all'individuo stesso.

SEZIONE II.

Masse collettive.

Per *masse collettive* quelle intendiamo che si formano, come già accennammo in principio del presente capo, con fondi provenienti da ritenzioni sul soldo del militare — o da proventi eventuali, risparmi, od economie che si ottengono nell'amministrazione interna dei corpi — o da *assegnamenti proporzionali* comuni a tutti i Corpi fatti dal Governo per spese di mantenimento di una predeterminata dotazione di materiali.

E queste sono :

Quella *generale* del deconto ;

Quella d'economia ed infermeria uomini;

Quella di musica ;

La mensa dei sott'ufficiali ;

Di mantenimento bene-armato ed arredi;

Di mantenimento di bardatura cavalli;

Di mantenimento infermeria cavalli e scuderie.

Si hanno inoltre le due categorie *paghe* e *partite estranee* già più sopra indicate e delle quali terremo parola in appresso.

I fondi delle anzidette masse e categorie stanno collettivamente depositate nella cassa. — La loro gestione consta di due parti, cioè in *contanti* ed in *materie*, la prima delle quali si distingue in *parte attiva* e *parte passiva*.

La *parte attiva* comprende tutti i proventi e dimostra in ogni trimestre sul *bilancio generale categorico* il fondo in contanti ed i crediti di ciascuna massa è categoria.

La *passiva* riassume tutte le spese e rappresenta tutti i debiti causati dall'eccedenza delle spese.

La gestione in *materie* riflette l'amministrazione di quanto occorre all'equipaggiamento della truppa e dei cavalli, ossia stoffe, merci, oggetti di piccolo corredo, armi, arredi, cuoiami, mobili, utensili ed oggetti diversi.

§ I.

MASSA GENERALE DI DECONTO.

La massa generale di deconto altro non è che il riassunto dei conti individuali.

Essa è governata in ciascun Corpo dal Consiglio d'amministrazione, ed i suoi fondi sono specialmente impiegati nella formazione e nelle compre dei vari capi di corredo militari da somministrarsi ai sotto ufficiali e soldati.

In generale formano oggetto d'introito a questa massa:

— Tutte le somme che debbonsi accreditare alle masse individuali di deconto, quali, ad esempio, il fondo di primo corredo — i versamenti volontari — e le bonificazioni a carico delle altre masse;

— Il valore delle stoffe ed oggetti di proprietà di questa massa stati ceduti, come sarebbe le stoffe e merci fornite ad uffiziali o rimesse al capo sarto per riparazioni (V. § IX, Sez. II, Cap. XXVII);

— Le somme ritenute o diffalcate dai fogli paga a favore delle masse individuali;

— Il rimborso da altre masse delle somme ritenute nel foglio generale delle competenze ed a quelle imputabili;

— Il rimborso di ogni altra spesa incontrata d'ordine o per conto del ministero ed imputabile ad altra massa.

Così pure in generale fanno oggetto di spesa:

— Tutte le somme che sono da addebitarsi alle masse individuali, come i risarcimenti a favore di altre masse, i crediti di masse ai congedati, le riparazioni al corredo, ecc.

— Le provviste diverse pel vestiario e corredo delle truppe;

— Gli sconti e vantaggi conseguiti sulle incette devoluti alla massa d'economia;

— Le compre fatte dietro ordine e per conto del Governo in effetti e merci, e quelle altre dal medesimo ripetibili, come, ad esempio, il valore di cavalli — bardature, finimenti e simili, — e dove occorra la perdita sul cambio dei buoni del tesoro o biglietti di banca.

Riuniti tutti i fogli di deconto delle compagnie, i Consigli d'amministrazione ne operano la verificazione ed accertano che le aumentazioni e le diminuzioni successe nei conti individuali siano veramente la conseguenza di *movimenti reali*, e delle varianti occorse — e così degli introiti e delle spese che devono apparire nei relativi stati e dimostrazioni a tempo consegnati dai comandanti stessi all'appoggio della contabilità sia in danaro come in materie.

Riassunti i fogli parziali di deconto di compagnia e ricapitolati tutti i totali in foglio a parte, viensi a formare dal consiglio d'amministrazione il *quadro generale di deconto* e con esso viensi ad accertare esattamente la finanza di questa massa generale.

La somma totale risultante dalla penultima casella d' esso quadro, ossia la *rimanenza in credito* è mai sempre rappresentata:

1° Dai crediti verso gli individui, dimostrati dall'ultima casella cioè *rimanenza in debito;*

2° Dai fondi in numerario in cassa;

3° Dal valore di vestimenta nuove — stoffe e merci nel magazzino del corpo, state incettate e confezionate sul fondo generale appartenente a questa massa;

4° Da crediti verso l'amministrazione centrale per bonificazioni, rimborsi e simili;

5° Da crediti verso gli individui per ritenzioni non ancora ai medesimi operate.

§ II.

MASSA D'ECONOMIA ED INFERMERIA UOMINI.

L' amministrazione interna dei corpi presenta nei suoi particolari un margine a dei risparmi — a delle economie specialmente sulle confezioni — a sconti sulle robe comprate, che unitamente a prestabiliti parziali proventi ed assegni costituiscono un fondo di cui si tiene conto, e che s'intitola *massa d'economia.*

Occorrono ai corpi delle spese accidentali — imprevisto — o per le quali non sonovi assegnamenti determinati — o per le quali non hannovi in contabilità articoli ai quali farne l'imputazione — quindi la massa d'economia è chiamata a farvi fronte.

A questa massa vennero aggiunte le contabilità che dapprima erano a parte e riflettevano in modo distinto diverse altre masse, cioè:

— Quella per l'infermeria reggimentale (uomini);
— Quella per le scuole reggimentali;
Ambedue state soppresse con R. Decreto del 23 marzo 1852;
— Quella pel vitto ordinario de' caporali e soldati, massa questa soppressa per disposizione ministeriale del 3 giugno 1851.

Quindi alla medesima vengono attribuiti tutti gli assegni e proventi già a favore di dette masse, epperciò a carico di essa ne sono imputate eziandio le spese (1).

Fra le altre spese principali alle quali questa massa deve sopperire, contansi:

— Quelle per l'illuminazione occorrente nei diversi uffizi e per le camerate nei quartieri;

---

(1) Dispos. minist. 3 giugno 1851, pag. 301 *Giorn Milit.* — R. Decreto 23 marzo 1852, pag. 169, parte 1ª, *Giorn. Milit.* — R. Decreto 24 ottobre 1858, pag. 1113, *Giorn. Milit.*

— Quelle di cancelleria sia per i diversi uffizi come pei furieri di compagnia — e per le compre dei registri;

— Quelle per gratificazioni agli addetti agli uffizi ed agli istruttori ed altri;

— Quelle per spese di bucato e barbiere pei sott'uffiziali, caporali e soldati, riparazioni ad oggetti ed arnesi da cucina;

— Quella dell'assegnamento straordinario di cent. 30 cadun sott'uffiziale, e di cent. 15 per caporale e soldato in talune ricorrenze festive;

— Quelle per supplemento rancio e per le distribuzioni straordinarie;

— Quelle per la compra dell'aceto o dell'acquavite per mescere nell'acqua in tempi d'estate;

— Quelle di rimborso alle mense dei sott'uffiziali per ammontare legna consumata in meno;

— Quelle per l'istruzione militare;

— Quelle per rimborso al deconto dei debiti di massa lasciati dai morti o altrimenti cancellati dai ruoli;

— Quelle pei pagamenti dei crediti di massa dovuti ad eredi rimessi in tempo dopo scaduti i termini utili per la riscossione;

— Quelle per sovvenzione alla massa musica, cioè:

Di L. 6,000 annue nei reggimenti di fanteria,

Di L. 5,000 annue nei reggimenti di cavalleria;

— Quelle per l'infermeria reggimentale per gli uomini in essa curati;

— Quelle per le scuole reggimentali;

— Quelle per riparazioni ai fornelli economici;

— Quelle per compra effetti mobili e regolamenti;

— Quelle per culto;

— Quelle per riparazioni alle carrette di battaglione (1);

— E finalmente a tutte quelle che, secondo i casi, il ministero ordini o consenta sieno pagate coi fondi di questa massa.

I proventi ordinari di questa massa in generale sono:

— Sconti e benefizi sull'importare delle stoffe, merci e sulle confezioni;

— Retribuzione che si paga dai lavoranti;

— Retribuzione per le stampe delle permissioni e congedi;

— La paga o porzione di essa degli uomini irregolarmente assenti;

— L'ammontare delle ritenenze sui fogli cinquinali di paga dei ditenuti alla prigione di rigore;

— L'assegno giornaliero di millesimi 050 per cadaun sott'uffiziale, caporale e soldato per le spese di bucato e barbiere, ed altre di cancelleria e d'illuminazione delle caserme;

— La porzione di paga disponibile dei sott'uffiziali, caporali e soldati ricoverati nell'infermeria del corpo;

---

(1) *Nota* N. 173 5 ottobre 1862, pag. 754.

— Le indennità fissate pei cavalli o muli da trasporto destinati presso ai corpi (1);

— L'economia sulla legna consumata in meno in confronto delle competenze dovute al corpo;

— Risparmi sulla paglia da letto;

— Prodotto vendita mobili, carte, spazzature, ceneri, vestimenta usate;

— Crediti di massa di morti, disertati;

— Indennità medicinali per le infermerie (2);

— Indennità per le scuole di reggimento (2);

— Infine tutti quelli altri proventi di qualunque natura che non sono devoluti ad altre masse.

Questa massa, come tutte le altre, è amministrata dai consigli d'amministrazione i quali sono mallevadori del maneggio dei fondi alla medesima spettanti (3).

---

(1) Circolare N° 42 del 30 aprile 1859, pag. 374, *Giorn. Milit.*, V. §§ che segue.

(2) R. Decreto 23 marzo 1852, pag. 169, *Giorn. Milit.*, *parte* 1ª.

(3) Pei più minuti particolari sugli introiti e spese di questa massa. V. art. 66 e 67 del Regolam. 1863.

Non v'ha dubbio che con una ben diretta amministrazione, specialmente col sistema delle confezioni che si effettuano presso i corpi di pressochè tutti gli oggetti di vestiario, e colla facoltà di contrattare l'acquisto di molti capi di corredo, puonnosi ottenere economie, risparmi e sconti con che formare un fondo di qualche importanza.

Questi risparmi e benefizi così raccolti sotto la denominazione di *massa d'economia* sono a disposizione dei consigli d'amministrazione onde sopperire a quelle eventualità impreviste, a quelle spese cui non provvedono sempre i regolamenti e per le quali il Governo non corrisponde assegnamento speciale.

Dal momento che vengono a questa aggregate altre masse dap-

§§ I.

Infermeria uomini.

I sotto uffiziali, caporali e soldati ricoverati nell'infermeria non ricevono dalla stessa verun trattamento alimentario, ma continuano a partecipare della mensa o del rancio.

---

prima distinte con gestione propria, quali sono *mensa uffiziali — le scuole — l'ordinario della truppa — infermeria uomini*, ecc., per le quali il Governo retribuisce assegni speciali, e le quali per loro stesse dan luogo ad introiti e spese, ad economie e risparmi per operazioni proprie, questa massa prende uno sviluppo al di là di sua instituzione, e tale che può ben dirsi uno dei principali rami della gestione di un corpo — e diviene la massa che può riguardarsi siccome la massa di *mantenimento generale* per tutti i rami, — e dovendo essa coi propri fondi così accumulati far fronte a tutte le singole spese che dapprima vi provvedevano le altre masse in modo distinto, ne avviene che le spese rimangono confuse quelle di una con quelle dell'altra, e gli assegnamenti speciali non ricevono più la loro prestabilita destinazione, e concorrono a spese alle quali esse sarebbero estranee, quindi d'ognuna di esse specialità più non puossi rilevare una finanza *attiva* e *passiva*.

A questa massa poi sono imputate molte spese che meglio potrebbero fare oggetto di bonificazioni da ripetersi nei fogli di competenze anzichè lasciarle arbitrarie ai consigli d'amministrazione.

Moltiplicandosi pertanto le spese d'ogni genere a questa massa, ne viene la necessità di dover dar opera a moltiplicare eziandio le sorgenti degl'introiti, quindi gli sconti degli oggetti che si comprano dai corpi, — le retribuzioni per le stampe dei congedi per fine di ferma, cui non dovrebbe, a parer nostro, essere tenuto l'uomo cui spetta la sua liberazione — quelle delle licenze straordinarie, le quali tutte gravitano sulla massa del soldato, ed altre simili.

Non troveremmo poi ragione perchè debbasi corrispondere ai corpi un tanto per cento sulle stoffe e merci, mentre loro già ne

I sott'uffiziali vanno però soggetti alla ritenenza dei due terzi della paga, previa deduzione su di essi dell'importare dello scotto dell'ordinario dei caporali e soldati — la rimanenza deve supplire al maggior scotto della mensa se vi partecipa, altrimenti rimane a beneficio suo ed accreditata alla sua massa.

Ai caporali e soldati all'infermeria si ritiene la porzione di paga che sopravanza dallo scotto fissato per l'ordinario, sia egli o no soggetto a ritenzioni per altri motivi, le quali in ogni caso sono sospese durante il suo soggiorno all'infermeria.

---

rinvengono i risparmi ed i benefizi sulle fatture e sulle compre — questo sconto del 6 per 0/0 sarebbe un benefizio per l'erario, o meglio, sarebbe un men valore alla merce, e quindi all'oggetto addebitato al soldato.

Come pure non potremmo convenire sulla corrisponsione in contanti a favore di questa massa del meno prelevato sulle competenze della legna, mentre potrebbesi assegnare quel tanto che sia necessario per la cottura del rancio, massime dall'uso dei fornelli economici, e pel riscaldamento delle camerate od uffizi, senza dar luogo a bonificazioni sul meno ricevuto.

Su questo fondo si rimborsa alla mensa sott'uffiziali il risparmio legna ottenuto sulla loro competenza. — Se questa legna è competenza individuale, non vedesi perchè l'ordinario dei caporali e soldati non abbia pure a partecipare in parte dei risparmi che si ottengono sulle simili competenze loro attribuite sulla cottura del rancio.

Se dall'un canto la soppressione di diverse masse e manutenzioni sembra arrecare una semplificazione pel minor numero di categorie o rami di gestioni, dall'altro indubbiamente trae seco una molteplicità di scritturazioni ad una sola, forse talvolta intricate e facili all'abuso.

Saremmo pertanto d'avviso di ridurre questa massa alla sua vera e semplice instituzione e mantenere distinte le diverse masse e manutenzioni, ciò giovando assai alla semplicità e chiarezza dei conti.

L'importo delle suindicate ritenenze è applicato in introito alla massa d'economia.

Circa all'instituzione dell'infermeria presso i corpi e le qualità delle malattie da essere curate in esse, V. il CAP. L.

§ III.

MASSA MUSICA.

Presso quei corpi nei quali a seconda del loro organico, havvi la musica militare, gli è instituita la relativa massa colla denominazione *massa musica.*

Questa massa si compone, come le altre, di diversi proventi, e col suo fondo deve sovvenire a tutte le spese occorrenti al mantenimento della musica, in questo compresa l'alta paga ai musicanti.

Il numero dei musicanti è stabilito, nè possono i comandanti dei corpi mantenerne un numero maggiore (1).

Le paghe dei musicanti sono quali appaiono dalla tabella generale per le paghe assegnate alla truppa (2).

---

(1) Per Disposiz. 14 marzo 1838 la musica nei reggimenti di fanteria è composta di 19 musicanti e di 3 individui scelti fra i tamburini e soldati, in tutto N° 22. — Confermato dal riordinamento di cui a pag. 132 del *Giorn. Milit.* 1860.

(2) V. tariffe in fine.

Sono dessi assoggettati ad una ferma di anni otto, ed all'atto dell'accettazione si stabilisce d'accordo col consiglio d'amministrazione una convenzione sulla retribuzione o maggior paga della suindicata, da corrispondersi loro, secondo la qualità in cui vengono accettati, e secondo la capacità della professione.

I detti musicanti ricevono ad ogni cinquina dalla massa musica la maggior paga come sopra intesa e stabilita dal consiglio d'amministrazione, per mezzo di apposito stato quitanzato dall'uffiziale direttore, da cui viene ai medesimi corrisposto nello stesso giorno stabilito per la paga della truppa.

In oltre dell'alta paga ai musicanti, questa massa ha diverse altre spese alle quali essa deve soppe-rire, e fra queste:

— La compra e conservazione in buon stato degli stromenti e loro accessori;

— La provvista e conservazione della musica, della carta da musica, e dei leggii;

— La compra, conservazione e rinnovazione della canne del tamburino maggiore, e caporali tamburini — della placca per la bandoliera del tamburino maggiore;

— La spesa per gli ornamenti da musicanti a quelli individui che sono aggiunti alla musica e simili altre.

La massa fa fronte a tali spese coi seguenti proventi:

— Importare d'una giornata di stipendo che viene ritenuto agl'uffiziali superiori e capitani eccettuatine i luogotenenti e sottotenenti, medico di reggimento e cappellano;

— L'ammontare di lire 2 al mese caduna razione di foraggi assegnata agli uffiziali superiori e capitani delle armi a cavallo;

— Il prodotto che si ricava dalla vendita degli stromenti ed altri oggetti fuori di uso di proprietà di questa massa;

— La somma di L. 6000 pei reggimenti di fanteria, e di L. 5000 per quelli di cavalleria che annualmente viene assegnata sui fondi della massa d'economia, come da Nota ministeriale del 27 aprile 1853, a pag. 106 del *Giornale Militare;*

— L'ammontare che i comandanti dei corpi possono stabilire sul profitto che ricava allorquando la musica o tutta od in parte è impiegata in serenate, funzioni, balli, levate da tavola e simili;

— L'ammontare delle ritenzioni agli uffiziali per lo stampato delle licenze, cioè di centesimi 25, se di breve licenza, centesimi 50, se ordinaria o straordinaria, giusta il tenore dell'articolo 40 del Regolamento sulle licenze del 29 gennaio 1850.

---

§ IV.

MASSA MENSA SOTT'UFFIZIALI.

Facciamo qui menzione di questa massa per mantenere l'ordine di classificazione secondo il regolamento 1863, di essa trattando al seguente Capo xx, Sezione ii, secondo l'ordine e la divisione delle materie da noi adottato al Titolo *Assegnamenti in natura* (1).

§ V.

MASSE DI MANUTENZIONI DIVERSE.

Queste masse, secondo la primitiva loro instituzione, consistono in un fondo, comune presso ogni corpo, destinato a sovvenire alle spese interne, molteplici, varie ed impreviste riguardanti la rinnovazione e la manutenzione di oggetti di buffetteria e

(1) Non sapremmo vedere la ragione perchè la mensa dei sott'uffiziali riceva la denominazione di *massa* mentre non sono designate tali l'*ordinario dei caporali e soldati* e *la mensa degli uffiziali*, avendo esse pure una gestione propria, particolarmente la mensa degli uffiziali che riceve un assegno speciale dal Governo, ed i suoi fondi sono dimostrati a parte. — Per quella dell'ordinario si fa fronte alle spese giornaliere di vitto con acconti sulla categoria *paghe*, — le rimanenti spese sono sopportate dalla massa d'economia, i suoi risparmi sono depositati alla categoria *partite estranee*.

cuoiami — conservazione delle armi in buon stato — pei medicinali uomini e cavalli alle infermerie — per bardature e ferrature cavalli e simili.

Queste masse vengono alimentate per mezzo di assegni, o indennità speciali in danaro in ragione di prestabilite proporzioni.

Queste indennità, altre sono annuali, altre in ragione di giornata — o per gli oggetti singolarmente, od in modo complessivo (1).

Tali sono:

Con indennità giornaliera.

1° Bene armato ed arredi;
2° Bardatura cavalli;
3° Infermeria cavalli, e manutenzione scuderie;
4° Infermeria uomini;
5° Ferratura cavalli.

Con indennità annuali.

1° Mensa uffiziali;
2° Scuole reggimentali;
3° Premi diversi;
4° Manutenzione carri.

---

(1) V. R. Decreto 23 marzo 1852 ed annessa tabella.

Di queste manutenzioni le tre prime, cioè: *bene-armato* — *bardatura cavalli* — ed *infermeria cavalli e scuderie* sono conservate, secondo il Regolamento ristampato nel 1863 sotto la denominazione di *masse*, quindi queste conservano una gestione propria e distinta.

Le rimanenti vennero congiunte *ad altre masse*, come qui appresso, quindi a queste vengono applicati gli assegnamenti stabiliti, ed esse pure supportano le spese occorrenti relative (1).

Gli assegni o indennità che si corrispondono ai corpi sono i seguenti (2):

§§ I.

Bene-armato ed arredi.

Per ogni giornata d'uomini all'effettivo del corpo, viene corrisposto l'indennità di

Lire 0, 0070 pei corpi di fanteria di linea;
» 0, 0080 pei corpi di cavalleria;
» 0, 0120 pei bersaglieri;

---

(1) Quantunque di queste diverse manutenzioni siasene fatta menzione alle masse cui sono applicate, non pertanto credemmo farne parola in modo speciale, sia per la maggior intelligenza, sia per mantenere la divisione delle materie da noi adottata, contemplandole fra gli *assegnamenti pecuniari*.

(2) V. Succitato R. Decreto 23 marzo 1852.

Lire 0, 0070 pei zappatori del genio;
» 0, 0080 per l'artiglieria;
» 0, 0040 pel treno d'armata.

Però la prima distribuzione degli oggetti tutti sotto la denominazione di *bufalo*, e *corami ed arredi diversi* è fatta dall'amministrazione centrale, e dai magazzini dello Stato, e ciaschedun corpo ne riceve il relativo caricamento che deve avere secondo l'effettivo.

In oltre degli assegni suindicati, s'introitano a questa manutenzione:

— Le somme che si addebitano sulle masse individuali per guasti arrecati per incuria alle armi ed oggetti di bufalo ed arredi;
— Il valore degli oggetti di bufalo, e cuoiame ed arredi esportati dai disertori;
— Il valore delle parti d'armi—di cuoio e simili di ricambio ceduti ai capi operai per le riparazioni;
— Il prodotto della vendita delle parti d'armi o di cuoio poste fuori d'uso, e altri simili.

A questa poi spetta:

— La manutenzione in buono stato delle armi;
— La manutenzione e rinnovazione degli oggetti di bufetteria e corame;
— La manutenzione e rinnovazione delle casse da tamburro — trombe — marca-campi marmite — ferri da crotone e da campagna.

— La spesa per le fucine dei capi-armaiuoli, del trasporto delle parti d'armi di ricambio, delle gratificazioni accordate ai capi-armaiuoli ed operai e simili altre (1).

§§ II.

Bardatura cavalli.

È assegnata a questa manutenzione una giornaliera indennità per l'effettivo in cavalli di:

Lire 0, 0500 dei reggimenti di cavalleria;
» 0, 0750 dei reggimenti artiglieria di piazza;
» 0, 1050 dei reggimenti artiglieria di campagna;
» 0, 0600 pel treno d'armata,

per la manutenzione e rinnovazione degli arredi da cavallo — per le striglie — brusche ed altri oggetti pel governo dei cavalli.

Oltre le indennità suindicate, questa manutenzione introita:

— Il prodotto che si ricava dalla vendita degli oggetti di bardatura ed altri arnesi messi fuori d'uso;

— Gli sconti che si ottengono nei contratti per provviste e fatture occorrenti;

— L'importo delle stoffe risparmiate sulle fatture delle gualdrappe, bisaccie e simili;

(1) V. Art. 64 del Regol. 1863.

— Il valore degli oggetti smarriti, deteriorati ed addebitati ai conti individuali;

— In fine ogni altro introito concernente la gestione di questa.

Le spese in genere alle quali essa deve supplire sono:

— La rinnovazione e conservazione delle selle compiute, coperte, briglie, gualdrappe, ed altri arnesi relativi alla bardatura;

— La compra e riparazione degli oggetti occorrenti al governo dei cavalli;

— Surrogazione degli oggetti esportati, abbruciati o perduti e simili altri (1).

Per la bardatura, e così anche per la ferratura, e pei medicinali pei cavalli e muli da trasporto destinati presso i corpi di fanteria, vien corrisposta ai medesimi la seguente indennità giornaliera per ogni cavallo e mulo, cioè:

Lire 0, 105 per bardatura;
» 0, 090 per ferratura;
» 0, 135 per infermeria.

L'importo di quest'indennità è devoluto alla massa d'economia, la quale sopperisce a tutte le spese occorrenti, comprese quelle attorno alle carrette da battaglione (2).

---

(1) V. art. 76 e 77 del Regol.

(2) Circolare N° 42, 30 aprile 1859, pag. 374 *Giorn. Milit.*, e Nota N° 173, 5 ottobre 1862, pag. 754.

§§ III.

Infermeria cavalli e scuderie.

L'indennità giornaliera che si corrisponde per questa manutenzione componesi dei seguenti assegni:

a) Indennità medicinali;

b) Indennità per mantenere in buono stato le scuderie del Governo;

c) Indennità per la spesa dell'olio per le scuderie, e per la provvista, manutenzione e rinnovazione degli utensili da scuderie;

d) Per la provvista della paglia per lettiera dei cavalli.

Quest'indennità in complesso è fissata in L. 0,1350 per giornata, e per cavallo pei reggimenti di cavalleria, d'artiglieria e treno.

Quest'indennità viene ridotta a centesimi uno, ogni qualvolta un corpo od un distaccamento non minore di uno squadrone — d'una batteria d'artiglieria — o d'una divisione del treno, per un tempo non minore di 15 giorni lascia la propria stanza, e trovasi in marcia od in accantonamento, o prende altrimenti una posizione tale per cui l'olio e gli utensili per le scuderie, e la paglia da lettiera gli sono somministrati in natura dai privati o dai comuni, od anche dal Governo.

Oltre la suindicata indennità ha essa pure l'introito:

— Del prodotto della vendita del letame;

— Della vendita delle pelli dei cavalli morti, semprecchè non sia per effetto di malattie attaccaticcie;

— Della vendita dei puledri nati da cavalle del corpo;

— Del risparmio sul fieno e biada dei cavalli all'infermeria e simili.

Essa poi deve far fronte alle spese:

— Della compra della paglia da lettiera, degli utensili per scuderie, dei lumi ed illuminazione delle medesime;

— Della provvista e riparazione dei cassoni e delle casse per riporvi gli oggetti di infermerie, piantoni ferrati, corde per filari,

— Della conservazione dell'imbaramento nelle scuderie, ed a seconda delle località dell'imbiancamento e disinfezione delle medesime;

— Della compra e riparazione dei carri pel foraggio;

— Dei cassoni per la biada, e simili altre (1).

L'infermeria viene instituita presso la parte principale del corpo.

---

(1) V. art. 80 del Regol.

Quando però la forza di un distaccamento è tale da poter instituire un'infermeria succursale, questa è stabilita e governata colle stesse norme prescritte dal Regolamento per l'infermeria principale.

I cavalli che s'infermino in marcia e non abili a proseguire il viaggio, vengono dal comandante del drappello dati in consegna al funzionario dell'intendenza militare, od in difetto al sindaco, lasciandovi però gli uomini necessari alla loro cura, e governo.

L'importare delle spese e la retribuzione al veterinario curante viene pagata direttamente dall'amministrazione del corpo per mezzo di vaglia postali, tostochè sianle pervenute le note relative vidimate dall'ufficio d'intendenza predetto o dal sindaco.

Il comandante del corpo può autorizzare gli uffiziali a far curare i loro cavalli nell'infermeria reggimentale. — In tal caso l'infermeria tiene conto di tutte le spese occorse per ripeterne il rimborso per mezzo dell'amministrazione dai proprietari dei cavalli.

§§ IV.

Infermeria uomini — Scuole reggimentali Premi diversi.

Alle spese cui supplivano per l'addietro queste tre manutenzioni, giusta le disposizioni emanate coll'avancitato R. Decreto del 23 marzo 1852, vi

supplisce ora la massa d'economia, a cui pertanto sono devolute le indennità per cadauna d'esse stabilite dallo stesso decreto, cioè:

Per l'infermeria uomini

Per ogni giornata d'uomini all'effettivo del corpo
Lire 0,0012 pei corpi di fanteria di linea, bersaglieri e zappatori del genio.
» 0,0015 pei corpi di cavalleria e reggimenti d'artiglieria.

Per le scuole reggimentali

Per le suddette scuole sono assegnate le indennità di:
Lire 2000 annue pei reggimenti di fanteria, cavalleria, zappatori del genio e treno d'armata;
» 4000 per i bersaglieri (1);
» 1200 pei reggimenti operai d'artiglieria;
» 1800 id. artiglieria di piazza;
» 5000 id. id. di campagna;
quali indennità vengono applicate alla massa d'economia, la quale sopperisce a tutte le spese occorrenti.

A dette scuole sono pure assegnati diversi arredi dall'impresa del casermaggio.

---

(1) Per R. Decr. 24 gennaio e altro successivo 31 dicembre 1861, il corpo dei bersaglieri venne riordinato in 6 reggimenti ciascuno di 5 battaglioni attivi e 1 di deposito. — Le indennità quindi sono assegnate in ragione di 6 unità e non per tutto il corpo come prima.

Premi diversi

Sono assegnate:

Lire 150 annue pel reggimento operai d'artiglieria;
» 500 pei reggimenti di piazza;
» 1000 pei reggimenti d'artiglieria di campagna;
» 1296 pel treno d'armata.

Mediante tali assegnamenti, la massa d'economia fa le spese dei premi ai sott'uffiziali, caporali e cannonieri per le scuole del tiro dell'artiglieria, — e nel treno d'armata, pei premi ai conducenti che hanno miglior cura dei cavalli e carri loro affidati.

§§ V.

Mensa uffiziali.

L'indennità mensa uffiziali si compone dell'assegno per la manutenzione e rinnovazione delle stoviglie e per altre relative spese.

Quest'indennità, giusta l'avancitato R. Decreto 23 marzo 1852, è stabilita come segue:

Lire 1450 annue ai reggimenti di fanteria di linea;

Lire 4500 annue al corpo de'bersaglieri (1);
» 700 id. ai reggimenti di cavalleria;
» 1200 annue ai reggimenti d'artiglieria di piazza;
» 2000 annue ai reggimenti d'artiglieria di campagna.

Gli oggetti che si comprano per dette mense sono inventariati nel registro della finanza in natura delle diverse mense.

I fondi che sopravanzino da tali assegnamenti sono conservati nella cassa del consiglio e rappresentati nel bilancio categorico in modo distinto.

Quest'assegnamento, giusta lo stesso succitato decreto, viene conteggiato alla categoria paghe, la quale supplisce alle spese occorrenti nel limite di esso assegnamento (V. Sez. III seguente).

§§ VI.

Ferratura cavalli.

Per questa manutenzione vien corrisposto sull'effettività dei cavalli un'indennità giornaliera di:
Lire 0,0450 pei reggimenti di cavalleria;
» 0,0500 pei reggimenti artiglieria di piazza;

(1) V. nota 1 preced. alle scuole reggimentali.

Lire 0,0900 pei reggimenti artiglieria di campagna;
» 0,0500 pel treno d'armata.

Siffatta indennità stante la poco entità che presenta la gestione di questa speciale manutenzione, viene ora conteggiata alla categoria paghe.

L'amministrazione, ai primi giorni del mese, corrisponde ai singoli maniscalchi l'importo dell'indennita ferratura cavalli pel mese decorso e sulla base delle giornate di presenza dei medesimi, risultante da appositi stati dei comandanti di compagnia o squadrone (1).

§§ VII.

Manutenzione carri.

Questa manutenzione è esclusiva al treno d'armata.

L'indennità che si corrisponde si compone dell'assegno per mantenere in piena buona condizione i carri ed i diversi loro accessori assegnati al corpo del treno per l'ordinario suo servizio.

---

(1) Sembra che più analogicamente quest'indennità, anzichè alla categoria *paghe*, potrebbe essere conteggiata alla massa bardatura cavalli.

Questa indennità è in ragione di L. 75 annue per la manutenzione d'ogni carro in servizio e suoi accessori.

SEZIONE III.

Paghe.

Stipendio uffiziali — Paga alla truppa.

Sotto la denominazione di *categoria paghe* si comprende lo *stipendio degli uffiziali* e la *paga alla truppa*.

Per *paga* alla truppa s'intende, come già abbiamo visto alla Sez. II, Cap. XIV, la parte del *soldo* che devesi corrispondere al soldato non compresa la parte che riflette il *deconto*.

A questa categoria viene conteggiata la *indennità per la mensa uffiziali*, di cui già ebbimo a far menzione nella precedente sezione.

Alla medesima è parimenti contabilizzata l'indennità *ferratura cavalli* dovuta ai maniscalchi, che pure già ebbimo ad accennare precedentemente.

Formano introito a questa categoria:

— Tutte le somme che si ritengono sullo stipendio, versate dagli uffiziali o buonificate da altri

corpi in conto od in saldo di loro debiti verso la cassa;

— La retrodazione degli acconti corrisposti ai comandanti di compagnie in distaccamento;

— Il fondo rimanente presso i distaccamenti o presso il quartier mastro, dopo trascritti i rispettivi rendiconti;

— La rimanenza debito presso gli stessi al 1° del mese susseguente a quello cui riguarda il rendiconto;

— L'indennità assegnata a favore della mensa degli uffiziali.

Fanno poi oggetto di spesa alla medesima:

— Lo stipendio agli uffiziali e la paga alla truppa — indennità di via — soprassoldo e simili;

— Gli acconti che si corrispondono ai comandanti di compagnie, di distaccamento — al quartier mastro ed altri;

— La rimanenza debito presso i distaccamenti o quartier mastro;

— La rimanenza fondo presso i medesimi;

— L'indennità ferratura cavalli;

— L'importo delle ritenenze fatte agli uffiziali a favore dell'erario — delle masse di musica — e quelle operate ai sott'uffiziali, caporali e soldati a beneficio delle masse individuali — della massa d'economia — dell'infermeria cavalli e scuderie;

— Il rimborso al deconto delle ritenenze operate nel foglio generale delle competenze ed imputabili alla categoria paghe.

Nel decorso del trimestre i corpi ricevono dall'amministrazione militare degli acconti per soppe-rire alle spese correnti, ma nel darsene carico in entrata al giornale generale categorico di cassa, non ne è fatta la parziale applicazione — solo vengono applicate alle categorie od alle masse le spese di mano in mano che vengono effettuate e scritturate.

Al finire poi del trimestre operandosi il riparto delle somme cui ammontano gli *acconti* ricevuti durante il trimestre, ed applicando a questa categoria le somme degli assegnamenti e delle bonificazioni risultanti dal foglio generale delle competenze, si viene a stabilire il totale introito a questa categoria, che a fronte della spesa occorsa, ne viene a risultare la rimanenza che è poi base al bilancio categorico, mercè cui si dimostra la reale finanza di essa in debito come in credito (V. CAP. XXVIII).

Il fondo che possa riflettere la mensa uffiziali suddetta è però dimostrato in modo distinto.

SEZIONE IV.

Partite estranee (1).

Sotto la denominazione di *partite estranee* è stabilita una *categoria* nella quale si comprendono quei

(1) V. Art. 55 del Regol.

fondi che si posseggono dai corpi, come già accennammo in principio del presente capo, di diversa provenienza ed estranei alla contabilità dei reggimenti, come sono ad esempio:

— L'ammontare dei depositi dei fornitori di commestibili a guarentigia degli obblighi da essi assunti;

— L'ammontare del danaro di proprietà particolare lasciato da' defunti;

— Interessi delle cartelle appartenenti agli assoldati o surrogati del corpo, e depositate presso l'amministrazione;

— Lasciti o fondi di privata provenienza per essere distribuiti in soccorsi a famiglie dei corpi stessi;

— Somme versate da particolari per pensioni di allievi negli instituti militari, per agevolare loro il mezzo di farle ricapitare;

— Fondi versati da surrogati al corpo per essere convertiti in cartelle — o dagli ammessi alla liberazione dal servizio militare, e così ogni altra relativa ad esazioni particolari, semprecchè una delle parti interessate sia militare, e faccia parte delle truppe mobilizzate.

Formano poi oggetto di uscita a questa categoria tutte le partite che, avendo formato oggetto d'introito, debbonsi liquidare, come ad esempio:

— L'interesse che si rimborsa mensilmente alle compagnie per gli assoldati o surrogati;

— I pagamenti eseguiti per conto particolare.

Sono pure conteggiate in uscita a questa categoria talune somme che si anticipano sino al relativo rimborso, come sono:

— Stipendio corrisposto ad uffiziali aggregati d'altri corpi — soprassoldo delle medaglie anticipato a militari che ne sono fregiati — soprassoldo anticipato alle truppe distaccate nell'interesse dell'ordine pubblico e simili.

Le somme dovute agli assoldati a titolo di premio, e quelle che ogni surrogato ordinario è tenuto dal regolamento sul reclutamento (V. Cap. III) di versare nella cassa del consiglio, vengono dal Governo impiegate a frutto a favore dei titolari stessi presso la cassa dei depositi e censi.

Ad ogni assoldato o surrogato viene rilasciata dall'amministrazione del debito pubblico una cartella nominativa di credito.

Le somme che si versano nella cassa dai surroganti sono pure convertite in cartelle di credito in favore dei loro surrogati, a diligenza del consiglio per mezzo del quartier mastro.

Siffatte cartelle sono custodite nella cassa principale, e non vengono consegnate ai titolari od a chi per essi, se non nei casi e modi provisti dal regolamento (1).

---

(1) V. Art. 56 e seguenti del Regol. 1863.

Le somme convertite in cartelle fruttano all'assoldato od al surrogato un annuo interesse che esso riceve in ciascun mese dal rispettivo comandante di compagnia che ne è rimborsato dall'amministrazione, conteggiandone l'uscita a questa categoria, come più sopra si è detto.

TITOLO IV.

Assegnamenti in natura.

CAPO VIGESIMO.

PANE — VIVERI — CASERMAGGIO E FORAGGI.

Gli assegnamenti in natura sono — *il pane* — *i viveri* — *il casermaggio* — *il foraggio.*

I diritti alla percezione di tali assegnamenti, conseguono, come per quelli pecuniari, dalle rispettive posizioni del militare.

SEZIONE I.

Del Pane.

La razione del pane da munizione consta in peso di grammi 735 (1).

---

(1) *Giorn. Milit.* 1851, pag. 298.

Ogni sott'uffiziale, caporale o soldato che abbia diritto all'ordinaria razione di pane da munizione, ha pur ragione al pane da *zuppa*, la quale è ragguagliata ad 1/4 del pane da munizione.

Non è dovuto il pane agli uffiziali di qualunque siasi grado ed arma — questa essendo stata pel valore corrispondente recata in aumento alle rispettive paghe (1).

La razione di pane essendo una competenza devoluta soltanto a chi presta servizio, ne vanno perciò esclusi i sott'ufficiali, caporali e soldati allorchè sono in licenza, comunque anche breve, o per funzioni politiche (2) — i ricoverati agli ospedali e quelli eziandio che viaggiano con indennità di via (3).

Tutti gli uomini di leva che fanno parte del contingente, in un col soldo di cent. 40 hanno ragione ad una razione di pane pel giorno del loro arruolamento (4).

Talun militare poi per la sua posizione speciale riceve il pane in contanti ed al prezzo che in ogni anno è fissato dal ministero, e così:

— I soldati di confidenza che dal treno d'ar-

---

(1) R. Decreto 21 ottobre 1850.
(2) R. Decreto 19 settembre 1861, pag. 669.
(3) *Giorn. Milit.* 1851, pag. 337.
(4) Art. 233 del Regol. sul reclut.

mata si somministrano agli uffiziali generali ed altri a disposizione del ministero — a quelli componenti la casa militare del Re e dei RR. Principi — uffiziali del corpo di stato maggiore (1).

Tali razioni si ripetono in bonificazione sui fogli di competenza:

— Gli individui della R. Casa invalidi e veterani comandati quali ordinanze presso uffici e stabilimenti (2);

— Gli uomini comandati isolatamente od in drappello non maggiore di 10 individui (3);

— Gli uomini isolati od indrappellati in marcia, ai quali talvolta in alcune località non può venir somministrato il pane in natura (4);

— I veterani del genio (5).

A taluni individui ai quali non basti l'ordinaria razione di pane, ne viene corrisposta una seconda a spese della massa d'economia, ma tale concessione è circoscritta ai soli soldati (6).

Il servizio del pane è eseguito ad economia a diligenza del personale delle sussistenze, di cui pure si fa parola al Tit. xi.

---

(1) R. Decreto 28 gennaio 1859.
(2) R. Decreto 23 giugno 1861, *Giorn. Milit.*, pag. 451.
(3) *Giorn. Milit.* 1851, pag. 350, parte 2ª.
(4) Nota a pag. 1024 *Giorn. Milit.* 1856.
(5) *Giorn. Milit.* 1852, pag. 206.
(6) *Giorn. Milit.* 1854, pag. 568.

SEZIONE II.

Dei Viveri.

Qui occorre distinguere i *viveri di bordo*, che competono alle truppe imbarcate per servizio, dai *viveri* componenti il *vitto ordinario* della truppa.

§ I.

VIVERI DI BORDO.

I *viveri di bordo* spettano ai sott'uffiziali, caporali e soldati in marcia per servizio, riuniti in corpo, drappelli o isolati, allorchè sono imbarcati sui piroscafi postali — legni della marina militare, o mercantile noleggiati (1).

La composizione della razione viveri alle truppe di passaggio a bordo di bastimenti dello Stato, è quale appare da apposita tabella di cui al *Giorn. Milit.* 1856, p. 1372.

Hanno pure diritto ai viveri di bordo i sott'uffiziali, caporali e soldati che si rechino o rientrino da qualunque licenza per la via di mare (2).

---

(1) R. Decreto 20 novembre 1859, § 2°, avvertenze in calce della tabella.

(2) Tabella annessa al R. Decreto 1° giugno 1853, *Giorn. Milit.*, pag. 133, parte 1ª.

Quelli che devono percorrere la via di mare per rendersi in congedo illimitato, e così pure quelli che, congedati, devono imbarcarsi per ripatriare.

§ II.

VITTO ORDINARIO DELLA TRUPPA.

Distinto è il modo con cui è regolato il *vitto ordinario* per la truppa.

Vitto ordinario propriamente è quello pei caporali e soldati, ossia *rancio*, mentre pei sott'uffiziali è instituita la *mensa* in cadaun corpo.

§§ I.

Mensa pei sott'uffiziali (1).

La mensa pei sott'uffiziali è governata in modo speciale, e, secondo il nuovo regolamento d'amministrazione, prende la denominazione di *matsa*, come già ebbimo ad accennare (V. CAP. XIX, Sez. II, § IV).

Seguendo però noi l'ordine delle materie adottato, questa abbiamo contemplata nel presente titolo *assegnamenti in natura,* e per quanto si riferisce in generale al *vitto* delle truppe.

---

(1) V. Art. 73, Regol. d'amm., ediz. 1863.

Sin dal 1837 si stabiliva, che i sott'uffiziali avessero a convivere ad una o più mense in comune, o mercè d'un rancio separato da quello del soldato, od a scotto presso il vivandiere, e col regolamento d'amministrazione del 21 luglio 1840 si determinavano le norme colle quali doveano regolarsi sì le mense dei sott'uffiziali, sì l'ordinario pei caporali e soldati.

Le mense dei sott'uffiziali sono, in massima gegenerale, stabilite ad economia, ma l'esperienza poi ha dimostrato essere più conveniente a prezzo fisso presso il vivandiere del corpo.

Tutti i sott'uffiziali sono in obbligo di convivere alla mensa — ne sono eccettuati però gli ammogliati o vedovi con prole, non che quelli che il comandante del corpo giudica di esentare.

Quando la mensa è stabilita ad economia, il comandante del corpo prescrive l'orario ed i cibi che debbonsi somministrare per ogni pasto.

Quando essa è stabilita a scotto presso il vivandiere, il comandante determina col mezzo di opportune convenzioni il trattamento.

Ciascun sott'uffiziale convivente alla mensa dal vivandiere retribuisce dai 60 a 70 centesimi, e cede allo stesso una parte della legna a cui ha diritto, secondo che viene pattuito nella scrittura.

Essendo la mensa regolata a economia, l'intiera

competenza della legna dei commensali è utilizzata a pro di quella, tenendo però conto dei risparmi.

L'intiera competenza della legna degli esentati è devoluta a questa massa meno però quella degli ammogliati o vedovi con prole.

Mediante ciò il sott'uffiziale riceve due pasti al al giorno, senza il pane di cui ciascuno si provvede il proprio.

Quando i viveri vengono forniti dall'amministrazione militare, in tal caso viene ad essi operata la ritenzione di cent. 25 al giorno.

Il comandante del corpo è responsabile particolarmente dell'amministrazione di questa massa, e l'aiutante maggiore in 1° è incaricato della direzione di essa, e quindi ha verso il comandante ed il relatore gli stessi obblighi imposti per l'ordinario dei caporali e soldati ai comandanti di compagnia.

Se la mensa è instituita a economia, l'amministrazione corrisponde al direttore di essa l'acconto sufficiente per far fronte alle spese di cinque giorni ed altre di poco rilievo.

Formano introito a questa massa:

— L'acconto al direttore di essa;
— Lo scotto giornaliero pagato dai commensali;

— I millesimi 100 ritenuti ai sott'ufficiali puniti colla sala di disciplina;

— L'assegno che si corrisponde nella ricorrenza di talune solennità, in ragione di cent. 30 cadun sott'uffiziale.

Le spese sono:

— Il totale della spesa pei generi della mensa, se ad economia, o l'importare dello scotto, se dal vivandiere;

— La spesa di stagnature, riparazioni e simili, quando sia dessa ad economia;

— Le somme versate all'amministrazione quale risparmio ottenuto nel mese.

La mensa essendo proprietà collettiva e non individuale dei sott'uffiziali del corpo, i suoi fondi non sono soggetti a ripartizione, salvo il caso di scioglimento di corpo.

§§ II.

Ordinario per la truppa.

I viveri occorrenti al vitto giornaliero del soldato sono provvisti, tanto in tempo di pace che in tempo di guerra, per cura dell'amministrazione militare e distribuiti dai magazzeni delle sussistenze militari.

Nelle località nelle quali non siavi magazzino di sussistenze, le truppe si provvedono direttamente,

a meno che dall'amministrazione militare non ne venga affidato l'incarico a fornitori che provvedono i generi ai detti magazzini, secondo che sia stabilito nei contratti d'appalto.

La razione si compone di:
Grammi 200 di carne,
Id. 150 di paste o riso,
Centilitri 25 di vino,
oltre il pane da munizione e quello da zuppa.

Alla razione vino può sostituirsi quella del caffè e zuccaro, in ragione di grammi 15 caffè e 20 zuccaro, ed una o due volte la settimana, alla razione pane da munizione e da zuppa quella della galetta in grammi 735.

Sulla paga di ciascun caporale e soldato vien fatta la ritenzione costante per ciascun giorno di presenza di cent. 25 in tempo di pace.

Quelli che non convivono all'ordinario non sono soggetti a tale ritenenza.

Oltre alla suddetta ritenenza, ciascun caporale e soldato convivente all'ordinario va soggetto alla ritenenza di centesimi cinque per la spesa del sale, condimento ed erbaggi da acquistarsi per cura dei corpi stessi (1).

---

(1) R. Decreto 31 ottobre 1859, pag. 723; 19 maggio e 19 settembre 1861, pag. 335 e 669 del *Giorn. Milit.*

Le spese del rancio sono mantenute dai corpi nel limite di centesimi *trenta* al giorno per ogni convivente all'ordinario.

Come già si disse al capo precedente, questa massa, già prima amministrata in modo distinto, venne soppressa, ed i relativi introiti, come le occorrenti spese vengono imputate alla massa d'economia (1).

La massa quindi d'economia deve far fronte a tutte le spese occorrenti, ad eccezione di quelle come sovra dei cent. 30 pel vitto giornaliero:

— Per l'illuminazione delle camerate, corridoi e latrine; delle scope per la pulizia del quartiere;

— Per la manutenzione delle vestimenta dei rancieri, degli utensili di cucina, bidoni, misure, ecc.;

— All'assegnamento straordinario di cent. 30 per ogni sott'ufficiale, e cent. 15 per cadun individuo in certe determinate solennità;

— Al supplemento rancio in taluni casi ai distaccamenti;

— Alle riparazioni e liscivatura delle vestimenta, sacchi ed altro;

— Alla spesa del bucato e del barbiere;

— Alle spese per gli utensili di cucina, per la conservazione delle pentole e padelle, dei fornelli economici, e per le necessarie marmitte;

---

(1) *Giorn. Milit.* 1851, pag. 301, parte 1ª.

— Al rimborso dello scotto di quelli individui che, avendo partecipato ad un solo pasto, fossero istantaneamente comandati in servizio.

Per contro la massa d'economia introita:

— L'assegnamento per spese diverse di centesimi cinque al giorno per cadun sott'uffiziale, caporale e soldato, siccome indennità abbuonata dal Governo per le maggiori spese (1).

— L'ammontare delle ritenenze fatte sulla paga giornaliera del caporale e soldato ditenuto alla prigione di rigore (2);

— La totalità della paga o porzione di essa dovuta agli uomini irregolarmente assenti lungo la cinquina (3).

Quando non siano somministrati dall'amministrazione militare i viveri occorrenti, la provvista delle derrate e commestibili pel rancio è data dal comandante del corpo in appalto, e subordinato all'approvazione del comandante della divisione o sottodivisione.

I fornitori, pel sicuro adempimento dei loro obblighi, devono depositare nella cassa del consiglio una somma ragguagliata all'importo di dieci distribuzioni del genere contrattato.

---

(1) R. Decreto 19 settembre 1861.

(2) Dispos. 17 settembre 1851, pag. 759, *Giorn. Milit.*

(3) *Giorn. Milit.* 1851, pag. 27, parte 2ª.

L'ammontare dei commestibili od altro pel rancio devesi pagare dai caporali di cucina ai fornitori, nell'atto della loro distribuzione ed alla presenza dell'uffiziale e del sergente di servizio.

I comandanti di compagnia ricevono dal consiglio d'amministrazione delle somme per acconto affinchè possano sopperire, pel periodo di cinque giorni, alle spese del rancio ed altro; quale acconto è spesato al giornale generale ed alla *categoria paghe.*

La truppa in marcia fa l'ordinario per compagnia, e nel solo pasto di cui consta l'ordinario della giornata impiega l'intero scotto di centesimi *trenta.*

La legna per la cottura è provvista dai municipi quando la truppa trovasi alloggiata in pubblici edifizi — se presso l'abitante, è a carico della massa d'economia.

Se havvi difficoltà a far cuocere il rancio, la truppa riceve alla mano l'intiera sua paga ed in un col soprassoldo di marcia, ciascuno provvede al proprio vitto per la giornata (1).

Laddove le compagnie si trovino nella circostanza di fare dei risparmi sull'ordinario, esse ne versano

(1) *Giorn. Milit.* 1851, pag. 301 e 759, parte 1ª; pag 217, parte 2ª, e 1852, pag. 7, parte 2ª.

il montare nella cassa dell'amministrazione, e da questa è conteggiato alle *partite estranee* (1).

Un tal fondo accumulato, serve a sopperire alle maggiori spese che occorrano, qualora dal coman-

---

(1) La gestione dell'ordinario dei caporali e soldati viene ad interessare quattro rami diversi della contabilità:

— La categoria *paghe* per gli acconti che vengono corrisposti ai comandanti di compagnia per le spese della cinquina;

— La *massa d'economia* per le somme che dessa introita e per le relative spese che le incumbono;

— La categoria *arredi* per la spesa del bianchetto e della manteca per gli oggetti di cuoiame;

— Le *partite estranee*, siccome depositarie dei risparmi.

Sembra che essendo la massa d'economia quella che fa le maggiori spese e che introita gli assegnamenti e le ritenzioni, ad essa piuttosto dovrebbero attribuirsi i risparmi per sopperire, all'occasione alle maggiori spese, — si avrebbe minore complicazione.

L'abolizione di questa massa, statuita coll'avancitato Decreto, fu piuttosto di nome che di fatto, poichè le scritturazioni e le dimostrazioni sia pei diversi introiti di ritenzioni ed altro, sia per le diverse spese che dapprima figuravano su di apposito registro, sono ora imputate, per la più parte, alla *massa d'economia*, ed in parte ad altre masse o categorie, colla differenza che prima si rilevava la gestione e la finanza di essa che ora rimane conglobata con altra diversa gestione.

Ridotto pertanto com'è l'ordinario alla sola semplice spesa del vitto, cioè carne, verdura, condimento e vino, esclusa pur anche quella del pane da zuppa, sembra che dovrebbesi stabilire un limite massimo cui puonno raggiungere le economie da farsi, di un tanto per individuo al mese e sull'effettivo della compagnia, onde appunto tali economie non pecchino d'arbitrario.

E dappoichè l'ordinario delle truppe venne per modo avantaggiato colla minor spesa del pane da zuppa — coll'assegnamento dei millesimi 05 per ogni individuo all'effettivo del corpo per la spesa del bucato, del barbiere ed illuminazione — coll'assegnamento straordinario dei cent. 15 in talune solennità, noi opineremmo che sia conveniente lo ristabilire questa massa, onde conoscere ad ogni tempo

dante del dipartimento siano ordinate distribuzioni di vino in numero maggiore di quello stabilito.

L'amministrazione dell'ordinario dei caporali e soldati è specialmente affidata al comandante del corpo.

I comandanti di compagnia sono risponsabili verso il comandante del corpo dell'eseguimento dei suoi ordini, e dell'adempimento dei doveri che loro sono imposti per tale ramo di servizio.

Ciascuna compagnia tiene in duplice copia e da rinnovarsi in ogni mese, un libretto d'ordinario per dimostrarne gli introiti e le spese.

Una copia di tal libretto deve star appesa esteriormente alla porta della camera del furiere della

---

l'intiera gestione di essa, senza doverne cercare gl'introiti e le spese relative in altre masse — intanto che le economie od i risparmi che si possono ottenere sugli stessi assegnamenti, ed altri derivanti da ritenzioni e simili, rimarrebbero proprietà di questa massa, con cui a tempo sopperire a quelle maggiori spese che potessero occorrere, chè diversamente restano proprietà della massa cui sono imputati, e divertiti in altre spese tutt'altre che quelle per le quali sono fatti gli stessi assegnamenti e le ritenzioni suddette.

Dacchè vengono ora somministrati i viveri dall'amministrazione per il determinato rimborso di cent. 25 per individuo, non havvi luogo ad economia sulle spese propriamente del vitto, se non forse sui cent. 5 da impiegarsi nella verdura e condimento — ma un'economia potendosi ottenere sull'assegnamento fatto dei suindicati milles. 050 e sugli altri diversi introiti di ritenzioni e simili a fronte delle spese inerenti, sembra che questa dovrebbe dimostrarsi con gestione propria, ad esclusivo benefizio dell'ordinario stesso.

compagnia. — La bella copia è segnata dal relatore del consiglio, deve essere verificata e sottoscritta giornalmente dall'uffiziale di servizio della compagnia, ogni cinque giorni dal capitano comandante della medesima, ed alla fine del mese dal relatore e dal comandante del corpo.

L'uffiziale comandato ai viveri ritira ogni giorno dall'ufficio di stato maggiore un riepilogo della quantità e del prezzo dei viveri occorrenti in ciascuna compagnia: se però i generi sono somministrati dalle sussistenze militari od altrimenti per cura del Governo, egli riceve tal riepilogo dall'amministrazione, siccome quella cui spetta di compilarlo.

SEZIONE III.

Del casermaggio, ossia letti e combustibili.

Il servizio del casermaggio viene fatto per impresa o per dipartimento territoriale, o per più dipartimenti riuniti.

L'amministrazione militare consegna e dà in caricamento all'impresa un fondo di dotazione d'oggetti letterecci e di casermaggio d'ogni genere proporzionata al servizio, ed in quella bontà che si richiede in comune commercio relativamente a cadauna delle rispettive classi dell'inventario.

All'atto della consegua si procede all'estimo di tutti gli oggetti.

Il valore è in ragione del *prezzo corrente in commercio all'atto della consegna*, o *relativo* ossia d'inventario, ed invariabile per tutto il tempo dell'impresa.

Sono stimate a prezzo *corrente in commercio* le lane, le stoppe ed altre materie d'imbottitura, le coltri di lana e gli oggetti di legno — sono stimati a prezzo *relativo* tutti gli altri oggetti.

Il valore collettivo risultante dall'estimo degli oggetti, non è che dimostrativo, per servire di norma all'amministrazione ed ai cauzionari circa le somme di cui resta contabile l'impresa, mentre essa è sempre obbligata di restituire in fine dell'appalto in *robe e non in danaro*, un valore corrispondente a quello ricevuto in caricamento rispettivamente ad ogni categoria secondo l'inventario.

L'impresa è tenuta a fare annuali rimpiazzamenti proporzionati alla consumazione degli oggetti ricevuti, per siffatto modo, che essa abbia costantemente una quantità di oggetti, rispettivamente ad ogni categoria, eguale a quella avuta in caricamento.

L'impresa ha l'obbligo di ricevere — provvedere — distribuire e mantenere tutte le robe e gli oggetti, secondo i relativi capitoli d'onere, tanto in

tempo di pace che in tempo di guerra, si sul piede di caserma come su quello d'alloggiamento, accampamento o modo qualunque di servizio, secondo gli ordini che all'uopo gli sono dati dall'amministrazione militare, in tutti i presidii, stazioni ed ogni località compresa nella circoscrizione territoriale su cui si estende l'impresa, così alle truppe di terra che di mare — alle guardie nazionali — stabilimenti — alle truppe estere, alleate', ausiliarie, di passaggio, ecc., ed a qualunque cui venga ordinato dall'amministrazione.

L'impresa ha luogo per appalto a pubblico incanto sul migliore partito e per via di ribassi sul prezzo d'ogni articolo, o per provvista, o per manutenzione, o per indennità in ragione di giornate d'uso, e così:

Per giornate d'uso — i letti secondo le varie classi — gli utensili di scuderia;

Per peso o misura — la provvista della legna — della paglia straordinaria — dell'olio — candele fascine — carbone;

Per manutenzione a mese — gli utensili da pozzo nei quartieri, e simili.

Per materiali di caserma s'intendono:

— I letti — le tavole, panche ed altri mobili — gli utensili da scuderia, da corpi di guardia e da pozzo — la legna — la paglia — l'olio — le candele, il carbone, le fascine e simili.

I letti ed i mobili sono dall'impresa ricevuti in caricamento — mantenuti e distribuiti nelle stesse condizioni, rispetto alla forma, dimensioni, qualità e bontà loro pendente tutto il corso dell'impresa.

I letti sono di diverse classi, e secondo che compete, vengono dessi distribuiti:

— *Di 1ª classe* — ai sergenti, caporali e soldati d'ogni arma — e sono composti di cavalletti di ferro — assicelle — paglericcio — materasso — capezzale — lenzuola e coltre;

— *Di 2ª classe* — che sono pure distribuiti a sergenti, caporali e soldati, e si compongono di lettiera in ferro a *Icasse* detta *branda*, porta-materasso — sottomaterasso di stoppa — altro di lana — capezzale — lenzuola e coltre ;

— *Di 3ª classe* — destinati a sott'uffiziali ammogliati — composti di panche in legno o cavalletti di ferro con assicelle — paglericcio — materasso e capezzale a due piazze — lenzuola e coltre a due piazze ;

— *Di 4ª classe* — destinati a caporali e soldati ammogliati — composti di panche ovvero di assicelle su cavalletti di ferro a due piazze — paglericcio a due piazze — capezzale — lenzuola e coltre di lana ;

— *Di 5ª classe*, *detti d'ospedale* — composti di panche, ovvero assicelle su cavalletti in ferro — paglericcio — materasso — capezzale — lenzuola — coltre di lana ;

— *Di 6ª classe* — che serve esclusivamente per gli

ufficiali ed impiegati ai quali ne sia ordinata la distribuzione — e sono composti di cavalletti in ferro — assicelle — pagliariccio — materasso con capezzale — guanciale con foderetta — lenzuola — coltri e copriletto.

Si corrisponde all'impresa una determinata giornaliera retribuzione distinta per singole le qualità di letti completi che si trovano in servizio o nei quartieri o negli spedali ed infermerie, o presso gli isolati, e ciò mediante, deve l'impresa provvedere al loro cambio, lescivamento, spurgo ed ogni altro occorrente alla manutenzione loro in buono stato.

Si corrisponde pure all' impresa un' altra determinata retribuzione per ognuno degli oggetti, quando vengono dessi somministrati isolatamente ed in fuori dei casi e modi stabiliti, dietro ordine dell' amministrazione.

Ogni somministrazione che venga all'impresa ordinata, di paglia od altro che non sia compreso negli oggetti pei quali si corrisponde una giornaliera retribuzione, l'impresa ne riceve il rimborso od al prezzo d'aggiudicazione, o secondo il prezzo in comune commercio (1).

---

(1) Questo servizio può eseguirsi in diversi modi:

O ad impresa manutenzionaria della dotazione fatta alla medesima del mobilio necessario per l'esecuzione del servizio mediante una determinata retribuzione;

Od in via economica diretta;

O ad impresa semplice con obbligo a questa di provvedere

§ I.

PAGLIARICCI — LENZUOLA — E COLTRI.

---

§§ I.

Pagliaricci.

I pagliaricci sono distribuiti ripieni di paglia nelle quantità seguenti, cioè:

Pagliariccio col letto	di 1ª classe	chil.	18,50	di paglia
Id.	di 3ª e 4ª id.	»	46,00	»
Id.	di 5ª classe	»	32,00	»
Id.	di 6ª id.	»	24,00	di foglia

---

in proprio e mantenere tutti gli oggetti necessari a tale servizio mediante una convenuta retribuzione.

Col primo dei suddetti modi, che è quello che si pratica attualmente, oltrecchè il servizio lascia soventi assai a desiderare, non si hanno per l'amministrazione tutte le convenienze che puonnosi ripromettere.

Perchè l'impresa possa con egual modo soddisfare a tutte le esigenze di servizio su tutti i punti dello Stato, od almeno pei principali delle solite stabilite guernigioni, occorre che l'amministrazione possa provvederla di una scorta di mobilio corrispondente.

Ove non si abbia tale compiuta scorta, l'impresa può solo soddisfare in ragione della dotazione, quindi non completamente — e quando l'amministrazione intendesse di compiere una tale dotazione, dovrebbe necessariamente sobbarcarsi ad una spesa ingentissima per l'acquisto degli oggetti necessari.

Gli effetti in servizio si usano, si deteriorano, si sperdono — L amministrazione intanto corrisponde vistosi acconti e saldi all'im-

Il pagliariccio del letto di 1ª classe, dopo l'uso di sei mesi vien cambiato con altro di bucato e ripieno di paglia fresca nella quantità suindicata.

---

presa pel servizio comunque fatto, — e con essi l'impresa deve mantenere in buona condizione la dotazione ricevuta e rinnovare gli effetti usati, ma questa difficilmente addiviene a regolari rimpiazzamenti ed ai raddobbi a suo tempo, — il servizio manca il più delle volte o per difetto di robe, o per cattiva condizione di esse.

Alla fine del novennio d'appalto, in causa delle trascurate riparazioni, rinnovazioni e surrogazioni, l'impresa ordinariamente risulta in debito di forti somme. — E in ciò l'impresa trova il suo tornaconto, perchè il debito lo estingue rateatamente, od anche quando abbia da rimborsarlo tutto ad una volta, è poco il sacrifizio che dessa possa incontrare a fronte del benefizio che essa n'ebbe nel novennio nei vistosi acconti ricevuti, e coi quali ha potuto fare quelle maggiori speculazioni che meglio le occorrevano, senza pur darsi il pensiero dei rimpiazzamenti che le incumbevano.

Il Governo quindi ha esposto un ingente capitale senza alcun frutto nel formare le dotazioni — ritira un mobilio non più in buona condizione nè più nel primitivo quantitativo, ed ha speso una rilevante retribuzione senza ottenere un servizio soddisfacente.

Il debito a cui risulta l'impresa non basta a rifare il danno — e l'impresa subentrante riceve dalla cessante il mobilio in condizione già ben diversa dalla prima.

Quando l'amministrazione fosse in possesso di un intero compiuto mobilio per questo servizio (che sarebbe certamente di tutta convenienza), è nostra opinione che assai più converrebbe eseguire un tale servizio *ad economia diretta*, anzichè affidarlo ad impresa.

Stabilita per ogni piazza opportuna dotazione proporzionata al servizio, questa potrebbesi dare in consegna ai contabili dei magazzini delle sussistenze, od altri contabili, per curarne la manutenzione e per eseguirne il servizio, facendo pure operare ad economia i rimpiazzamenti, ed a parziali appalti i raddobbi ed i lescivamenti, sotto l'immediata direzione e sorveglianza degli uffizi d'intendenza; — se ne avrebbero le più rilevanti economie, il servizio progredirebbe assai più regolarmente e con esattezza, anche da parte della truppa, che avrebbe diretta relazione cogli uffizi

Tre mesi dopo ciascuna distribuzione, e partitamente sono dati due rinfreschi di paglia di chilogrammi cinque cad., così che la competenza per tutta l'annata è di chil. 47.

Il pagliariccio di 3ª e 4ª classe dopo l'uso di sei mesi è ugualmente cambiato con altro di bucato e

---

predetti, e non più cogli impresari, e quindi verrebbero anche a cessare moltissimi abusi.

Noi l'ebbimo ad esperimentare praticamente per assai tempo in Lombardia sotto nostra direzione, e n'ebbimo il risultato il più soddisfacente.

Resta il terzo modo dianzi indicato, e questo noi crediamo possa preferirsi quando non si creda conveniente adottare quello ad economia, e quando specialmente l'amministrazione non sia disposta d'impegnarsi nell'ingente spesa di provvedere tutto l'occorrente mobilio.

In tal caso l'impresa verrebbe obbligata a stabilire i suoi magazzini in quelle località che fossero designate dall'amministrazione, dotandole di quei quantitativi che fossero necessari al disimpegno del servizio in effetti lettereeci e mobilio secondo i modelli stabiliti e nelle condizioni richieste di bontà e qualità quali sono attualmente determinati.

Potrebbe per altro l'amministrazione conservare la proprietà di una parte di tale mobilio, ed a preferenza le lettiere, — i cavalletti colle assicelle, siccome dotazione permanente nelle caserme.

L'impresa verrebbe retribuita con quella indennità giornaliera che fosse convenuta, sia per gli effetti e robe in servizio, sia per quelli in magazzino, e ciò mediante, sarebbe obbligata a mantenere tutti gli effetti sempre in buono stato di servizio, sotto la immediata sorveglianza degli uffizi d'intendenza con regolari ricognizioni trimestrali e cogli annuali inventari.

Gli attuali capitoli su questo servizio potrebbero anche essere adottati con siffatta impresa, che la differenza solo consisterebbe in che questa sarebbe proprietaria degli effetti, a vece di riceverli in dotazione dal Governo. — Questa avrebbe una retribuzione maggiore ma con risparmio del capitale per l'acquisto dei medesimi.

ripieno di paglia fresca nella quantità suddetta. — Nel corso di dodici mesi sono fatti ad ognuno d'essi dopo tre mesi dalla distribuzione, ripartitamente due rinfreschi di paglia di chil. 9 cadauno, cosicchè la competenza dovuta in tutta l'annata è di chil. 110 di paglia.

Quanto ai pagliaricci di 5ª classe detti d'ospedale, il cambio è fatto senza distinzione di tempo, ogni qualvolta vengagli ordinato dall'amministrazione.

Quanto a quelli di 6ª classe, sia il pagliariccio come le foglie sono cambiate al termine di 12 mesi con altro pagliariccio di bucato, e altre foglie nuove.

Nelle occorrenze di cambio di guarnigione l'impresa deve cambiare la paglia ancorchè non abbia terminato l'uso.

Tale cambio ha pur luogo in quelle altre circostanze eccezionali nelle quali venga ordinato dall'amministrazione militare — ma la paglia usata è sempre di spettanza dell'impresa, a meno che, in seguito a parere del medico divisionale, venga ordinato l'abbruciamento nell'interesse della sanità pubblica.

Nei presidii nei quali si distribuiscono letti con pagliaricci, l'impresa deve cambiarli con altri puliti e pieni di paglia fresca nella quantità stabilita per la classe cui appartengono, ogni volta che cambia la truppa, a meno che trattisi di distaccamento rimpiazzato da altro dello stesso corpo.

§§ II.

Lenzuola.

Si cambiano le lenzuola, oltre ad ogni cambio di guarnigione, una volta al mese nei cinque mesi considerati d'inverno, cioè: novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, ed una volta ogni 20 giorni negli altri sette mesi dell'anno, ai letti di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe.

Ai letti di 5ª classe ossia d'ospedale il cambio è fatto senza distinzione di tempo come pei pagliaricci.

Ai letti di 6ª classe si cambiano ogni 15 giorni dal 1° aprile a tutto ottobre, ed ogni 25 giorni negli altri mesi in un colle foderette del guanciale.
Con questi letti sono pure distribuiti due asciugamani che si cambiano in ogni settimana.
I materassi, il capezzale ed il guanciale sono rifatti due volte all'anno.

Ai distaccamenti le lenzuola sono cambiate come più sopra si disse, ma devono essere cambiate inoltre sempre ad ogni cambio di distaccamento, ancorchè la loro dimora sia stata minore di 30 giorni in inverno, e 25 in tempo di estate.

A vece delle lenzuola possono essere distribuiti dei sacchi da campo, semprechè ciò venga ordinato

— ma in tal caso il cambio di essi è fatto come quello delle lenzuola.

Tanto i sacchi da campo, come le lenzuola che si distribuiscano per servizio d'accampamento od alloggiamento sono cambiati parimenti come pei letti, ed ogni volta che così venga ordinato dall'amministrazione.

In tempo delle bagnature l'impresa deve distribuire lenzuola ad una piazza alla truppa, quando ne riceva l'ordine dall'amministrazione.

§§ III.

Delle coltri.

Le coltri di qualunque sorta si distribuiscono alla truppa dal 1.° settembre, e rimangono presso di essa a tutto il 15 giugno dell'anno successivo.

Quando a cagione del freddo anticipato, o prolungato sieno le medesime necessarie prima ed oltre i termini stabiliti, l'impresa deve somministrarle, semprechè ne riceva l'ordine dall'ufficio, che si rilascia dietro le richieste regolari del comandante militare del sito.

Qualora pel rigore straordinario della stagione o per circostanze eccezionali, non basti la coltre di lana pei letti delle prime quattro classi, l'impresa,

ricevendone l'ordine è obbligata di aggiungerne un'altra, tollerata anche di cotone tessuto. — Così quando parimenti la coltre in distribuzione non abbia il suo peso stabilito, minore di un chilogramma, l'impresa è tenuta a somministrare una seconda coltre pur tollerata quando sia di cotone tessuto.

§ II.

RIFACIMEMTO DI MATERASSI ED ALTRI OGGETTI IMBOTTITI. PULIZIA E SPURGO DI OGGETTI LETTERECCI.

I materassi e capezzali di lana di qualunque classe di letto, tranne quelli della quinta e sesta classe — i sotto-materassi e capezzali di stoppa e qualunque altro oggetto imbottito in servizio presso la truppa, devono essere rifatti e spurgati una volta all'anno, e le fodere loro, non che i porta-materassi ripuliti con buona lesciva.

Le coltri di lana sono fatte spurgare una volta all'anno col mezzo del follone o con altro procedimento equivalente.

Tutte le altre specie di coltri, qualunque ne sia il tessuto, si devono purgare pure una volta all'anno col mezzo consueto praticato in comune commercio.

Gli oggetti sumentovati ed esistenti nei magazzini dell'impresa devono in ogni tempo mantenersi espur-

gati e puliti onde metterli in ogni circostanza in servizio.

Trattandosi di letti di 1ª 3ª 4ª e 6ª classe qualora l'individuo passato all'ospedale sia affetto da scabbia, l'impresario è obbligato di fare il cambio del letto intiero, meno gli oggetti di sostegno del letto medesimo. Quelli di seconda classe quando abbiano servito ad individui affetti come sopra, l'impresa deve tosto rimpiazzarli con altri puliti e purgati.

§ III.

ASSEGNAMENTO DI MOBILI.

L'impresa deve somministrare — quanto ai corpi di fanteria, artiglieria e genio: una tavola con due panche da sedere ad ogni otto individui di bassa forza secondo i modelli stabiliti. — Quanto ai corpi di cavalleria, artiglieria da campagna e treno: una tavola con due panche da sedere ad ogni quattro individui di bassa forza.

È pure tenuta a somministrare le tavole e panche ad uso delle scuole reggimentali nella proporzione stabilita per cadaun corpo.

In caso di compagnie — squadroni o batterie distaccate sono distribuite numero tre tavole con due panche cadauna.

§ IV.

PAGLIARICCI — PAGLIA — ED ALTRI OGGETTI NEGLI ACCAMPAMENTI, ED ALLOGGIAMENTI.

La truppa che trovasi accampata od agli alloggiamenti, in massima, ha diritto alla somministrazione della paglia in ragione di chilogrammi 15 per ogni individuo nello spazio di giorni trenta, dei quali chilogrammi dieci per prima distribuzione e chilogrammi cinque dopo trascorsi 15 giorni a modo di rinfresco.

Tale quantità può essere aumentata, o diminuita e la rinnovazione o rinfresco della paglia deve pur essere effettuata sì prima che dopo i termini stabiliti, secondo gli ordini dell'amministrazione, senza che l'impresa abbia diritto a veruna indennità sia pel cambio intiero, nei casi di scabbia o di insetti, sia pel maggior tempo che la medesima può stare in servizio oltre i trenta giorni, sia pel consumo anche straordinario di essa, sia anche pel caso di abbruciamento, per ragione igienica, quantunque s'intenda essere di sua proprietà la paglia usata.

A vece della paglia sul suolo, cioè sul vero piede d'alloggiamento, l'amministrazione può ordinare la distribuzione di pagliaricci da collocarsi su pavimento, o sul terreno. In tal caso l'impresa è obbligata a fornire i pagliaricci pieni di quella quantità di paglia che vengale ordinata.

La paglia somministrata in siffatto modo è considerata *paglia straordinaria.*

Per la manutenzione della tela del pagliariccio come avanti distribuito, l'amministrazione corrisponde la retribuzione unica di centesimi 1, 50 per ogni giornata d'uso se a due piazze, e di centesimi uno se ad una piazza.

Unitamente al detto pagliariccio può essere ordinata la distribuzione di lenzuola — sacchi da campo e coltri, — in tal caso l'amministrazione corrisponde la bonificazione di centesimi due per coltre e per giornata d'uso — di centesimi 1, 50 ogni lenzuolo a due piazze, — e di centesimi uno per ogni lenzuolo ad una piazza, o sacco da campo.

Quando venga ordinato di collocare pagliaricci sopra assi posti sul terreno, l'impresario deve somministrarli senza retribuzione in vista che con ciò viene menomata la degradazione dei pagliaricci.

Nel caso pure che venga ordinata, in servizio delle truppe agli alloggiamenti od agli accampamenti la distribuzione di panche, tavole e secchie di qualsivoglia genere, l'amministrazione corrisponde l'indennità giornaliera di un centesimo per ogni giornata d'uso di singoli i detti oggetti.

§ V.

COMBUSTIBILI.

Legna, carbone, olio, candele.

La legna si distingue in legna dolce e legna forte — Per dolce è considerata la legna di castagno — pioppo — olmo bianco — albere — e pino bianco — acacia — e salice — tutte le altre qualità sono considerate di qualità forte.

La legna deve esser asciutta, stagionata di sei mesi di taglio almeno ed in buona condizione ed introdotta in magazzino tre mesi prima della distribuzione, già spaccata e ridotta nelle forme delle legne così dette *da conto* ovvero in pezzi del peso non maggiore di chilogrammi quattro, nè minori di uno e 900. Non può essere distribuita legna catramata.

Trattandosi però di distribuire legna alla truppa distaccata in luoghi insoliti, non può la truppa, al primo suo arrivo, rifiutare quella legna che non sia perfettamente della qualità soprastabilita purchè asciutta e stagionata.

Il carbone deve essere di buona qualità, ben asciutto, non ridetto a piccoli pezzi, formato con legna

di essenza dura, ben sonoro, lucente e mondo dalla terra e dalle pietre.

Nel mese d'agosto di cadaun anno l'impresa fa constare al funzionario dell'amministrazione di avere introdotto nei suoi magazzini due terzi della legna, paglia e carbone che approssimativamente possa occorrere pel servizio della truppa durante un anno, e giustifica ad un tempo d'aver assicurato l'acquisto dell'altro terzo; in difetto l'amministrazione provvede immediatamente a rischio e spese dell'impresa, esclusa ogni opposizione di sorta.

L'impresa distribuisce alla truppa la legna metà dolce e metà forte, in quella quantità che gli viene chiesta mediante appositi buoni da essa rilasciati — la distribuzione vien fatta a peso.

In caso di diminuzione di forza, quanto di cessazione totale di distribuzione occasionata dalla partenza della truppa, l'impresa non può pretendere bonificazione alcuna pei fondi restanti in magazzino sia di legna che di paglia, e simili.

È a carico dell'impresa la manutenzione, cura e custodia della legna che possa venir fissata per fondo di dotazione di riserva nelle piazze, nei forti ed in ogni qualunque luogo, ricevendone la consegna dall'ufficio d'intendenza, previa opportuna ricognizione, della quantità in peso metrico.

È però permesso all'impresa di distribuire alla

truppa in tempo d'inverno una quantità non maggiore del terzo di detta legna in riserva, il quale deve essere rimpiazzato non più tardi fra il mese di maggio.

L'olio deve essere di noce o di olivo puro, di buona qualità mercantile, scevro dalla morchia, atto a bruciare in camere senza far fumo, o tramandare odore disgustoso.

Le candele sì di sevo che stear
iche, quando ne sia ordinata la distribuzione, devono essere del peso di grammi 90.

La truppa è autorizzata a prendere la legna di cui abbisogna, sino alla concorrente della competenza spettantele; ciò però nelle circostanze e tempi normali mentre per rispetto alle occasioni di *accampamento* — *serenamenti* e simili, deve l'impresa distribuire sui luoghi di convegno delle truppe quella quantità di legna oltre la competenza ordinaria che gli venga ordinata dall'amministrazione.

Deve l'impresa tuttavolta che ne riceve l'ordine dall'amministrazione o da' suoi funzionari, distribuire la legna e carbone occorrente agli ospedali militari e farlo trasportare a proprie spese alla porta di detti stabilimenti — la legna in tal caso deve essere tutta di essenza forte.

Il prezzo di questa legna è quello stesso portato dal contratto. —

L'impresa è pure obbligata di somministrare il combustibile occorrente al servizio delle sussistenze secondo che ne riceva l'ordine dall'amministrazione.

L'impresa somministra eziandio la legna secondo che possa competere ai diversi uffizi di comandi militari, e ad uffiziali ed impiegati che sia loro assegnata.

La competenza in legna spettante ai sott'uffiziali, caporali e soldati è stabilita nella razione giornaliera di

Chil. 0, 830 sul piede di state;
Chil. 1. 660 sul piede d'inverno (1);

a' sott'uffiziali è assegnata doppia (2) razione.

S'intende tempo d'estate da 1° aprile a tutto ottobre, e d'inverno da 1° novembre a tutto marzo.

I sott'uffiziali — caporali e soldati che viaggiano con indennità di via, durante la marcia, ed il giorno di partenza e d'arrivo non hanno diritto a tale assegnamento, come non loro compete essendo in licenza od all'ospedale.

Le razioni poi di legna prelevate in più od in meno sul ragguaglio della competenza dovuta al

---

(1) R. Decreto 18 luglio 1851.
(2) Dispos. minist 11 dicembre 1856, e pag. 470, *Raccolta* 1849.

corpo sono dedotte o bonificate in contanti al prezzo che viene in ogni anno determinato dal ministero (1).

§ VI.

DISTRIBUZIONI ALLA TRUPPA.

Le distribuzioni sono eseguite sulla presentazione di *buoni*.

I buoni per la distribuzione di mobili di caserma

---

(1) Questa competenza dà luogo a dei risparmi per la quantità in meno che ordinariamente vien prelevata dai corpi — risparmi che ridondano a benefizio della massa d'economia (V. nota 3 a pag. 290).

Questa competenza è stabilita nel duplice oggetto di provvedere alla cottura del vitto-ordinario ed al riscaldamento nell'inverno degli uffizi e camere nei quartieri. — Sembra pertanto che, prelevandone quanto occorre al bisogno, ogni risparmio dovrebbe rimanere a benefizio dell'erario.

Coll'instituzione dei fornelletti economici, potrebbesi determinare il quantitativo delle razioni che ne occorrono in ragione delle marmitte in opera.

Così pure potrebbesi stabilire il quantitativo delle razioni necessarie:

— Per la cottura del rancio per la truppa che non usa i detti fornelletti;

— Per la mensa dei sott'uffiziali;

— Pel riscaldamento nell'inverno e secondo le località in ragione del clima, delle camere ed uffizi nei quartieri.

Le distribuzioni potrebbero aver luogo ogni cinque giorni, onde i corpi possano averne la scorta sufficiente. — Ma, ad ogni modo, non dovrebbero mai eccedere i quantitativi fissati.

Per questa competenza poi, come anche per quella dei letti, sembra che sarebbe più conveniente stabilire dei fogli di competenza speciali ed a parte da quelli per i fogli di competenza in contanti.

sono fatti dall'aiutante maggiore che ne assume il caricamento pel corpo.

I buoni per distribuzione di letti e mobili per uso di uffiziali ed impiegati ed altri cui siano concessi sono fatti da essi stessi, ed annullati colla restituzione degli oggetti.

I buoni per somministrazioni di generi di consumazione come paglia — legna ecc., non che i buoni per le giornate d'uso dei letti ed altri mobili di caserma sono rilasciati dal segretario del consiglio, e quanto ai distaccamenti dai comandanti di essi.

Trattandosi di distaccamenti o drappelli comandati da sott'uffiziali, i loro buoni devono inoltre essere vidimati dal funzionario dell'intendenza militare.

Semprecchè il corpo faccia uso di letti con pagliaricci, la paglia occorrente pei medesimi è dall'amministrazione prelevata con buoni a parte.

Il segretario del consiglio nel consegnare all'impresa il buono riepilogativo delle piazze letti, ritira i buoni parziali della paglia, e riscuote contemporaneamente dall'impresa l'ammontare di quella prelevata in meno, ed in ragione della metà del prezzo d'aggiudicazione della paglia straordinaria, e questo risparmio ridonda a benefizio della massa d'economia del corpo.

I buoni per le somministrazioni occorrenti ad

individui facienti parte di un corpo o stabilimento od isolati sono rilasciati dagli uffiziali addetti agli stabilimenti o dai capi degli uffizi cui sono addetti gli isolati.

La legna che gli uffiziali desiderino prelevare dall'impresa a conto del corpo è chiesta all'amministrazione con buoni degli uffiziali stessi.

§ VII.

MODI DI DISTRIBUZIONE E RESTITUZIONE DI MATERIALI DA CASERMA.

In occasione d'arrivo di truppa in guarnigione, come anche in caso di aumento di forza in un presidio il funzionario d'intendenza rilascia all'impresa gli ordini occorrenti per la distribuzione indicando la forza della truppa.

L'impresa consegna alla truppa nel cortile del quartiere o piano terreno adiacente le lettiere, tutti gli oggetti di sostegno da letto — le panche — i cavalletti — i materassi — i pagliaricci di bucato e pieni — le tavole e panche da sedere.

La truppa è obbligata di recarsi a ricevere nei magazzini dell'impresa i rimanenti oggetti, cioè capezzali — lenzuola, coltri e simili.

Le stesse norme sono osservate riguardo alla resti-

tuzione d'oggetti dalla truppa all'impresa nei casi di partenza della medesima, o di una frazione di essa.

Nei casi di repentina partenza di un corpo intiero, o di una intera parte già distaccata da esso — ossia quando tale partenza segua entro le 48 ore dall'ordine ricevuto, l'impresario è obbligato a ricevere la restituzione di tutti i mobili di caserma nelle camere dei quartieri e farne seguire a suo carico il trasporto nei propri magazzini.

In tutti gli altri casi il porto e riporto degli oggetti di caserma è a carico della truppa.

Gli è però a carico, in ogni caso, dell'impresa il trasporto della paglia e dei pagliaricci, previa ricognizione per parte della truppa del peso e della quantità di essa nei magazzini dell'impresa.

Nel caso in cui la truppa è traslocata dall'uno all'altro quartiere nella città o luogo dove trovasi stanziata, è a carico della truppa il trasporto degli arredi tutti di caserma.

Sono poi a carico dell'impresa il trasporto e la distribuzione di qualunque oggetto di caserma sul sito dove la truppa sia destinata agli alloggiamenti, od accampamenti, come pure a suo carico il ritirarli.

§ VIII.

DEI CORPI DI GUARDIA.

L'impresa somministra ai corpi di guardia la quantità di legna — carbone — olio e candele in ragione delle competenze fissate alle varie loro specie.

Per la differenza di clima, e delle condizioni locali nelle provincie meridionali del regno — le competenze variano da quelle fissate nelle provincie settentrionali e centrali (1).

Sui prezzi risultanti dal deliberamento per la provvista della legna, carbone, olio e candele, deve l'impresaro provvedere e mantenere a proprie spese gli arnesi occorrenti ai corpi di guardia, consistenti in un lume o lanterna — una sega — una secchia — un piccozzo per spaccare la legna, una scopa di vermena — un candeliere — un badile ed un cestino per ogni corpo di guardia, non che una tavola con due panche, oltre un recipiente di latta pel trasporto dell'olio.

Pei corpi di guardia comandati da uffiziali, l'impresa ha l'obbligo della manutenzione senza corri-

---

(1) V. tariffa in fine.

spettivo alcuno dei mobili, la cui prima dotazione è fatta dall'amministrazione.

I buoni per le somministrazioni ai corpi di guardia sono rilasciati il primo giorno d'ogni mese pel mese spirato dall'aiutante maggiore di piazza, ed in mancanza da un uffiziale della piazza.

È a carico dell'impresa il far trasportare qualunque materiale che riguarda il casermaggio pei corpi di guardia, semprecchè dessi eccedano la distanza dal magazzino di chilometri due circa.

Le somministrazioni dei combustibili ai corpi di guardia sono fatte colle norme seguenti:

Al 1° d'ottobre i comandanti militari compilano gli stati di fissazione dei corpi di guardia, indicanti — la denominazione del corpo di guardia — la composizione e forza completa dei posti in uffiziali, sott'uffiziali e soldati — il numero delle sentinelle di giorno e di notte — le competenze in legna — carbone — olio — candele.

Tali stati in triplice copia sono trasmessi agli uffici d'intendenza militare dei rispettivi presidii, che li rimettono all'ufficio d'intendenza del dipartimento, accompagnandoli con quelle osservazioni che occorrano nell'interesse del servizio.

Gli intendenti militari di dipartimento esaminano tali stati — verificano la regolarità loro — osservano

se non sianvi abusi, e nel sottoporli alla vidimazione del comandante del dipartimento gli rappresentano le osservazioni che loro sia dato di fare, perchè il medesimo possa determinare in proposito e dare quelle disposizioni che fossero necessarie.

Vidimati tali specchi dal comandante del dipartimento, gli intendenti militari ne trasmettono una copia al ministero indicandogli quali sono state le osservazioni da essi fatte, e quali le disposizioni state prese in merito alle medesime, e le altre due copie vengono da essi restituite ai rispettivi uffici d'intendenza militare, i quali ne rimettono una al comando militare ritenendo l'altra per uso dell'ufficio.

Di questo stato si dà copia all'impresa del casermaggio con ordine di uniformarsi nelle distribuzioni.

Occorrendo variazioni sia nella composizione della forza, sia nel numero dei corpi di guardia per la creazione di nuovi posti, o soppressione degli esistenti si eseguiscono le stesse formalità dianzi indicate.

Le competenze di combustibile sono soltanto dovute pei posti armati e che forniscono sentinelle.

Ove circostanze eccezionali facciano riconoscere necessario di anticipare o protrarre in qualche località le distribuzioni, o di aumentare gli assegna-

menti fissati sia in modo stabile, che per tempo limitato, il comandante militare del circondario ne volge apposita domanda al comandante di dipartimento, indicando le ragioni che lo inducono ad inoltrare la domanda.

Il comandante del dipartimento ove creda opportuno di aderirvi, vi appone il suo visto per l'approvazione, e nel restituirlo all'autorità militare, ne dà avviso all'intendenza militare del dipartimento.

§ IX.

CONTABILITA' TRA I CORPI E L'IMPRESA.

Tutti gli oggetti di casermaggio ed altri distribuiti dall'impresa ai corpi, sono dall'impresa descritti su di un conto di caricamento conforme a quello tenuto dai corpi, e deve darne visione al funzionario d'intendenza militare ogni volta che ne venga richiesto.

Al principio d'ogni trimestre l'impresaro deve vidimare in duplice copia il risultato della verificazione fatta ai mobili di casermaggio dal relatore del consiglio, e vi dichiara d'aver riconosciuto esatto l'ivi indicato caricamento verso di lui.

In occasione di cambi di guarnigione, o dislocazione di corpi avendo luogo la riconsegna dei mo-

bili ed effetti di casermaggio, l'impresaro restituisce il buono di caricamento, mediante che s'intende cessato ogni caricamento del corpo verso l'impresa.

Ognora che il corpo non si trovi in grado di restituire nella loro totalità gli oggetti che aveva in caricamento, deve rilasciare all'impresa una dichiara degli oggetti mancanti sottoscritta dall'aiutante maggiore, vidimata dal comandante del corpo, od in difetto dal funzionario d'intendenza militare e questa mediante, ritira l'etichetta del caricamento.

L'impresaro entro le 24 ore deve trasmettere tale dichiara all'ufficio d'intendenza militare.

Nei casi di repentina partenza della truppa non venendo effettuata la debita restituzione degli effetti, l'impresaro deve immediatamente presentarsi all'ufficio d'intendenza, od in mancanza al comando militare, onde ottenere la delegazione di un funzionario per recarsi insieme nei luoghi dove alloggiava la truppa, e riconoscere in confronto del caricamento gli oggetti mancanti o guasti, da comprovarsi col mezzo di processo verbale.

Ogni qualvolta esistano dei guasti negli oggetti che si restituiscono dai corpi e non si potesse tra la truppa e l'impresaro convenirne d'accordo il compenso, se ne riferisce al funzionario d'intendenza che determina l'ammontare di tali guasti secondo il giudicio di esperti prescelti dalle parti

interessate, salvo ricorrere al giudizio di un terzo eletto d'ufficio nel caso di disparere dei due primi periti.

Tanto del valore di oggetti mancanti che del deperimento, dei guasti e deficienze di peso, l'impresaro viene risarcito direttamente dai corpi ed in difetto l'amministrazione provvede per la ritenuta nelle contabilità trimestrali.

Gli oggetti che nelle restituzioni risultino mancanti sono sempre considerati nuovi, e per tali ne è risarcita l'impresa.

L'impresa è proibita di corrispondere in contanti alla truppa ciò che le compete in natura, ad eccezione dell'economia sulla paglia dei letti.

§ X.

RISARCIMENTI PER PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE E SPESE A CARICO DELL'IMPRESA.

L'impresa ha diritto ad essere risarcita dall'amministrazione del valore degli oggetti abbruciati per causa di morbi attaccaticci, e per tal fine deve produrre alle medesime il verbale che in tali circostanze deve essere redatto dal funzionario d'intendenza militare.

Per l'abbruciamento della paglia non è dovuto risarcimento alcuno.

Qualora in tempo di guerra il nemico occupi la piazza o luogo qualunque e si valga dei letti ed altri oggetti dell'impresa, — o che per circostanze della guerra, vi siano perdite di oggetti, deterioramenti straordinari, incendi, o derubamenti, deve l'impresa pei danni che possa in tali occorrenze soffrirne non provenienti da propria negligenza o colpa, renderne tosto consapevole l'ufficio d'intendenza militare, od in mancanza il sindaco acciò per mezzo di ben circostanziato verbale si proceda alla visita dei mobili danneggiati e si facciano gl'incumbenti legali creduti più ovvii a constatare le quantità e qualità di quelli comunque perduti.

Il risarcimento, se trattasi di oggetti di casermaggio è ragguagliato ai due terzi del valore assegnato all'oggetto nuovo — per gli altri generi, come legna, paglia ecc., il risarcimento è in ragione del prezzo di essi portato dal contratto.

Non è dovuto all'impresa risarcimento alcuno per danni provenienti da incendi e derubamenti, se non nelle circostanze di guerra come sopra — in nessuna circostanza poi sono risarcibili i danni dipendenti da altri casi fortuiti.

La spesa dei magazzini e delle altre località occorrenti all'esercizio dell'impresa è sempre a carico dell'impresaro.

Nondimeno qualora l'amministrazione abbia locali proprii, atti a tale uso, sono questi previe testimoniali, consegnati gratuitamente all'impresa, con dichiarazione però che non le ne viene garentito il possesso, potendo essi locali nel corso dell'impresa ricevere altra destinazione.

Sono parimenti a carico dell'impresa le spese dei pesi e misure — quelle di dazi, gabelle, ponti, porti, ecc. — quelle per ricognizione d'inventario — quelle di carico e scarico occorrendo il trasporto dai magazzini dell'amministrazione a quelli dell'impresa per aumento di dotazione e viceversa per la retrodazione di mobili ed altri oggetti di casermaggio.

In questo caso d'aumento o retrodazione di dotazione, le spese del trasporto è a carico dell'amministrazione, in questo senso, che trattandosi d'aumento, il trasporto riflette da dove essa ritiene i suoi magazzini sino al capo luogo di divisione, o lotto d'impresa, o fino al luogo di sbarco se trattasi di trasporto per via di mare — e se per retrodazione, il trasporto è effettuato dal capo luogo di divisione o lotto d'impresa, oppure dal luogo d'imbarco inquanto ai trasporti per via di mare sino ai magazzini dell'amministrazione, ma sono pur sempre a carico dell'impresa le spese di carico e scarico degli uomini e legni occorrenti per l'imbarco non che per lo sbarco. —

Questi trasporti non sono perciò a confondersi

con quelli da un presidio all'altro che sono a carico dell'impresa, come lo sono quelli che si effettuano nello stesso presidio per la consegna o restituzione degli effetti fra i magazzini del Governo a quelli dell'impresa.

§ XI.

LIQUIDAZIONI.

La presentazione dei *buoni* epilogati dall'impresaro, accompagnati dagli ordini di distribuzione spediti direttamente dai funzionari d'intendenza militare, sono i titoli valevoli all'impresa per ottenere dalla amministrazione i mandati di pagamento dei generi ed oggetti somministrati.

I pagamenti si fanno per acconti, e per saldo.

I primi si corrispondono di 15 in 15 giorni, ragguagliati sui sette decimi dell'ammontare approssimativo delle somministrazioni fatte in ogni quindicina in ragione della forza della truppa che nella quindicina ha stanziato o fu di passaggio nel perimetro dell'impresa.

Il saldo si fa a trimestri.

Per ottenere il saldo è obbligo dell'impresa di presentare all'amministrazione nei primi quindici giorni successivi alle scadenze d'ogni trimestre un

deconto in doppio originale, corredato degli stati epilogativi pure in doppio originale.

Non sono più ammessi nei conti dell'impresa quei *buoni* che la medesima presentasse oltre a tre mesi dopo il trimestre nel quale è stata fatta la somministrazione, cui siffatti buoni si riferiscono.

Nella compilazione del deconto, e degli stati epilogativi l'impresa deve attenersi ai modelli stabiliti ed alle avvertenze in essi indicate.

Pendenti però i sei ultimi mesi d'appalto, sono sospesi all'impresa gli acconti e saldi relativi per l'importare del servizio, fin che sia assestata la contabilità tra essa e l'amministrazione mediante l'inventario da redigersi alla cessazione dell'impresa, fermo però rimanendo l'obbligo di trasmettere il deconto all'epoca fissata.

SEZIONE IV.

Foraggi e Paglia per Lettiera.

Questo servizio è parimenti fatto ad impresa — salvo per qualche eccezionalità, viene eseguito a economia dal personale delle sussistenze militari.

L'impresa riceve il pagamento delle somministrazioni fatte in ragione di prezzi alla medesima ag-

giudicati non per razione, ma per quantità, in fieno — paglia — biada — crusca — farina risultante dalla riepilogazione dei buoni.

La quantità delle razioni di foraggio spettante agli uffiziali dei diversi corpi che servono a cavallo è determinata dalla tabella annessa ai relativi decreti di riorganizzazione dei corpi stessi.

La composizione della razione pei cavalli degli uffiziali tanto in stazione che in marcia è stabilita pure da apposita tariffa (1).

Gli uffiziali di tutte le armi, ai quali spettano razioni di foraggio e siano in servizio effettivo possono, anche in tempo di pace ricevere in natura tale competenza nel limite loro assegnato in ragione del loro grado rispettivo.

Per quelle razioni che non sono prelevate in natura è corrisposto a tutti indistintamente gli uffiziali, assieme alla paga, l'indennità di L. 1 per ogni razione sia sul piede di stazione che su quello di marcia.

Quelli appartenenti ai corpi regolarizzano alla fine d'ogni mese il conto delle rispettive competenze di foraggio coll'amministrazione del corpo (2).

---

(1) V. Decreto 4 settembre 1853, *Giorn. Milit.*, pag. 453, parte 1a (V. specchio al Cap. LXIII).

(2) Art. 51 Istruz. 20 dicemb. 1851, *Giorn. Milit.*, p. 687, parte 1a.

Quelli isolati e che ricevono i loro stipendi direttamente dalle casse dello Stato, rimettono alla fine d'ogni trimestre all'ufficio d'intendenza militare una dichiara dalla quale risulti il quantitativo delle razioni prelevate e quelle che spettino in contanti.

Nella verificazione dei deconti dell'impresa si riconosce se il quantitativo delle razioni prelevate è in armonia colla anzidetta dichiara.

L'uffiziale cui competono razioni di foraggio, che per qualunque motivo possa andar privo della paga, non è mai escluso dal godimento delle razioni di foraggio salvo quelli cui siano assegnate razioni *senza obbligo stretto di avere cavalli* (1).

All'uffiziale che dall'arma a cavallo fa passaggio nell'arma a piedi è continuata una tale competenza ancora per un mese, quando però il passaggio non sia per promozione o con aumento di paga (2).

È pur continuata tale competenza agli uffiziali che siano collocati a riposo (3).

Ne è escluso l'uffiziale che cessa dal servizio per *dimissione volontaria* (4).

---

(1) *Giorn. Milit.* 1853, pag. 55, parte 2ª.
(2) *Giorn. Milit.* 1852, pag. 70, parte 2ª.
(3) *Giorn. Milit.* 1852, id.
(4) Dispos. minist. 20 settembre 1853.

L'uffiziale in disponibilità od in aspettativa cui pel suo grado, arma o corpo sono assegnate razioni di foraggio, ne gode durante tale sua posizione e vengongli corrisposte in contanti (1).

Gli uffiziali di fanteria destinati aiutanti di campo di uffiziali generali hanno ragione a una razione di foraggio — ma non loro compete la bonificazione per un mese, come sopra, oltre la scadenza di loro missione (2), salvo che cessino da tale loro qualità prima della scadenza dell'anno per circostanze indipendenti dalla loro volontà (3). — La loro missione è limitata ad un anno (4).

Per la paglia di lettiera pei cavalli di truppa, se questa viene fornita dall'impresa, gli uffiziali che tengono i cavalli nelle scuderie del quartiere puonno anche farsela somministrare mediante il compenso fissato pei cavalli di truppa.

La composizione della razione *pei cavalli di truppa* è uguale a quella pei cavalli degli uffiziali.

La corrisponsione vien fatta in natura (5).

---

(1) *Giorn. Milit.* 1852, pag. 70, parte 2ª.
(2) Dispos. minist. 14 settembre 1855 relativa a Circol. N° 1911 dell'ex Azienda.
(3) Decis. minist. 1° luglio 1855.
(4) R. Decreto 7 luglio 1861, *Giorn. Milit.*, pag. 513.
(5) R. Decr. 19 maggio 1851, e 25 marzo 1852, pag. 251, parte 1ª, e pag. 189, parte 2ª.

Il foraggio alle legioni de' carabinieri viene somministrato a diligenza dei consigli d'amministrazione.

Si corrisponde alle dette amministrazioni la bonificazione di L. 1 Cent. 40 per ciascuna razione assegnata agli uffiziali e per ciascun maresciallo d'alloggio, brigadiere e carabiniere dell'arma a cavallo (1).

Le razioni di foraggio che per vacanze nei cavalli di truppa in confronto della forza stabilita non possono essere prelevate in natura, sono abbonate al prezzo di L. 1 caduna, a beneficio della massa rimonta (2).

Quelle prelevate in più od in meno pei cavalli di truppa pei corpi che servono a cavallo sono abbonate o ritenute in ragione del prezzo che viene stabilito annualmente dal ministero (3).

La somministrazione della paglia per lettiera ai corpi dell'arma a cavallo viene fatta nel modo che i consigli ravvisano più conveniente.

Per far fronte a tale somministrazione sono corrisposti ai corpi 10 centesimi per ogni razione di

---

(1) R. Decr. 28 novembre 1858, *Giorn. Milit.*, pag. 1241.
(2) R. Decr. id. id.
(3) R. Decr. 28 gennaio 1859, *Giorn. Milit.*, pag. 116.

foraggio (1) conglobati nell'indennità infermeria cavalli.

La quantità della paglia per ciascun cavallo non deve mai essere minore di chil. 3, 20 per giornata di presenza (2).

---

(1) *Giorn. Milit.* 1851, pag. 274, parte 2ª.
(2) *Giorn. Milit.* 1853, pag. 346, parte 2ª.

CAPO VIGESIMOPRIMO.

SERVIZIO DELLE TAPPE.

Ogni corpo o frazione di truppa che sia in marcia, è premunito di opportuno foglio di via rilasciato dall' uffizio dell'intendenza militare del luogo di partenza.

In esso sono indicate le tappe che deve percorrere e le somministrazioni che devono esser fatte.

Così pure i militari isolati, comunque che viaggino per servizio, devono essere muniti di foglio di via, salvo il caso che trattisi di individuo che, sortito da uno spedale civile di qualche comune, debba raggiungere il proprio corpo — ma in tal caso il biglietto di sortita od una dichiarazione del sindaco, come quegli che fa le veci ove non esista uffizio d'intendenza militare o comandante militare che ne disimpegni le incumbenze.

Le somministrazioni e gli assegnamenti che competono alle truppe in marcia — agli alloggiamenti

— ai distaccamenti — ai militari che marciano isolatamente riguardano:

1° I mezzi di trasporto;
2° Gli alloggi — i viveri — le munizioni di pane;
3° I soprassoldi e le indennità.

Tutte le somministrazioni poc'anzi dette ai numeri 1 e 2 sono effettuate dalle comunità, ognoracchè ne vengano richieste, sia in sussidio dei mezzi dei quali possa disporre l'amministrazione militare — sia nelle occasioni e secondo le norme delle quali fa cenno il relativo regolamento, e più specialmente ancora secondo quelle dell'analogo regolamento di pari data che riguarda i comuni (1).

I soprassoldi e le indennità sono sempre a carico speciale dell'amministrazione militare, e di queste già se ne ebbe a tener parola nei capi precedenti (2).

SEZIONE I.

Trasporti.

I trasporti o si operano andando direttamente dal luogo di partenza sino a quello di destinazione, senza tener altrimenti l'itinerario prescritto alle

---

(1) Regolamenti in data 9 agosto 1836, con RR. Patenti N° 135 e 154 degli *Atti del Governo*.
(2) V. Capo xv, Sez. i, § ii, e Capo xvi.

truppe alle quali si riferiscono o si eseguiscono tenendo dietro alle truppe alle quali sono assegnati ed osservando l'itinerario stesso di queste.

Nel primo caso i trasporti chiamansi *trasporti diretti.*

Nel secondo caso diconsi *trasporti al seguito.*

I trasporti *diretti* si usano ordinariamente nelle occasioni nelle quali si tratti di recare gli oggetti diversi di che consta il grosso bagaglio dei corpi e dell'amministrazione.

Questi ordinariamente sono eseguiti o col mezzo d'impresa o col mezzo del treno d'armata.

I trasporti *al seguito* si adoperano pel minuto bagaglio, ossia per quello che conducono seco loro i battaglioni, e per gli equipaggi cui hanno ragione gli uffiziali, non che per gli effetti di un uso giornaliero e frequente detti *effetti di compagnie.*

Servono pure a trasferire quei militari che sono nell'assoluta incapacità di marciare a piedi, sia che viaggino con un drappello, sia che viaggino isolati.

Questi eziandio, per quanto far si possa, sono effettuati o dal corpo del treno o con altri mezzi propri del governo e specialmente i *corpi mobilizzati sono provvisti di appositi carretti.*

Non pertanto, sia per sussidio del corpo o dei

mezzi ora detti — sia che il Governo giudichi, che meglio conferisca alle occorrenze del servizio militare, le *comunità*, secondo i suindicati regolamenti sono chiamate ove ne vengano richieste ad effettuare i trasporti al seguito.

I carri e le bestie da soma così impiegate non possono essere caricati di un peso di roba o di un numero di uomini che ecceda le quantità seguenti:

Carro tratto da 1 cavallo, peso	miriagr. 33	uomini	4
» 2 cavalli o buoi	» 70	»	8
» 3 »	» 100	»	12
» 4 »	» 140	»	16
Barocci tratti da 2 buoi	» 33	»	4
Cavallo o mulo da sella o da soma	» 11	»	1

L'esibizione del foglio di via fatta al sindaco della città o comunità da un corpo — drappello o militare isolato, serve di richiesta ad essa città o comunità di fornire i mezzi di trasporto in tale foglio accennati.

Il foglio di via deve indicare quali e quanti debbano essere i mezzi di trasporto da somministrarsi — tuttavia, qualora un corpo — un drappello in marcia abbisogni, per una qualche accidentalità, di un aumento ai mezzi di trasporto che gli vennero assegnati, la domanda di quest'aumento, che di regola deve essere fatta all'ufficio d'intendenza militare del luogo od al comando militare, può per difetto di questi essere fatta al sindaco, esponendone e comprovandone i motivi.

In questo caso il sindaco deve bensì concedere il maggiore assegnamento richiesto, ma ne redige un ragionato processo verbale in cui si devono dichiarare tutte le particolarità di un siffatto emergente, e rispetto ai soldati ammalati deve unirsi al detto verbale la fede del chirurgo o medico del luogo.

Una copia di questo verbale autenticata dal sindaco è trasmessa all'ufficio d'intendenza.

Tosto dopo esibito il foglio di via, il sindaco dispone ed ordina la somministrazione delle cose richieste.

I conducenti dei carri — delle cavalcature e delle bestie da basto precettate dal sindaco per effettuare i trasporti, ritirano il mandato ricevuto per esibirlo al loro arrivo al sindaco del luogo in cui devono recarsi.

I conducenti, a meno che loro altrimenti non venga ordinato per iscritto da chi comanda la truppa, sono in obbligo di fare lo stesso cammino che fa la medesima ed a tenerle dietro in quell'ordine di marcia che sia prescritto da chi comanda la detta truppa fino all'arrivo di essa alla tappa.

Giunti al luogo di tappa, i conducenti vanno a scaricare gli effetti in quel sito che sia assegnato alle truppe per depositare i bagagli — si recano dal sindaco e gli presentano il suddetto mandato per effetto del quale hanno eseguito il trasporto — il sindaco dichiara se il trasporto venne effettuato

secondo ciò che prescriveva il foglio di via ed il mandato stesso. — La persona cui venne assegnato il mezzo di trasporto distende a piè del mandato la dichiarazione di ricevuta — il sindaco la cerziora apponendo il *visto arrivare* e lo restituisce al conducente.

Il Governo paga alle comunità i mezzi di trasporto che esse hanno somministrato, regolandone i prezzi secondo le tariffe stabilite in ragione delle distanze percorse, non fatto caso del cammino occorrente al ritorno, bensì solamente della strada percorsa nell'andata.

La somministrazione dei mezzi di trasporto *al seguito* delle truppe in marcia è regolata dal suddetto regolamento 9 agosto 1836, e da successive disposizioni contenute in regio decreto 27 gennaio 1851 (1) e 4 agosto 1861.

SEZIONE II.

Alloggi.

A tenore dei regolamenti, le comunali amministrazioni sono in dovere di provvedere l'alloggio ai corpi di truppa in marcia ed a quelli spediti agli

---

(1) *Giorn. Milit.* 1851, pag. 73, parte 1ª, e 1861, pag. 633 (V. specchio N° 10 in fine).

alloggiamenti — in distaccamento — o che arrivino per tenervi presidio.

La stessa obbligazione è imposta ai comuni pei militari in marcia *isolati*, purchè muniti di foglio di via che loro accordi l'alloggio.

La somministrazione dell'alloggio ai suddetti corpi di truppa e militari isolati non dà luogo a bonificazione pei primi tre giorni, computati da quello dell'arrivo.

L'obbligo delle stesse somministrazioni si estende pure ai cavalli — ai bagagli — alle salmerie spettanti ai militari isolati — ai corpi — ai drappelli in marcia.

Serve di legale richiesta alla comunità l'esibizione che si faccia al sindaco del foglio di via.

I militari sono considerati in *marcia* ognoracchè la loro soffermata non sia per eccedere i *tre* giorni — ove la soffermata si proroghi oltre i tre giorni, allora le truppe per quest'alloggio sono considerate agli *alloggiamenti*, ed in tal caso le comuni hanno ragione alla bonificazione stabilita da apposite tariffe.

La provvista dell'alloggio compete pure agli ufficiali che fanno parte del corpo di truppa da alloggiarsi e che arrivino con esso, ed è loro dovuto anche pei primi tre giorni.

Gli uffiziali isolati non vi hanno diritto in tempo di pace, a meno che siano muniti di un foglio di via che loro lo accordi specialmente.

Le comunità possono, onde menomare l'aggravio alla popolazione, ed avendone il mezzo, alloggiare i sott'uffiziali e soldati negli edifizi che sono a loro disposizione o di loro proprietà — in difetto l'obbligo di alloggiare è a carico degli abitanti.

In tali occorrenze le amministrazioni comunali devono provvedere la paglia occorrente a giacersi — la legna per fare il rancio — ed assegnare un luogo ad accendere il fuoco a cui cuocere il rancio, — o a riscaldarsi se siane il bisogno, o rasciugare i panni.

La paglia occorrente a giacersi è stabilita in ragione di chil. 10 per ogni uomo, e la legna per fare il rancio nella proporzione di chil. 1,352 per ogni uomo.

§ I.

TRUPPA MANDATA AGLI ALLOGGIAMENTI O COMANDATA IN DISTACCAMENTO.

I sott'uffiziali, caporali e soldati che siano mandati agli alloggiamenti o comandati in distaccamento in un paese, sono alloggiati generalmente nelle caserme e negli altri edifizi propri del Governo.

Nei casi però di assoluta mancanza di tali edifizi, o per insufficienza di essi, le città o comunità, essendone richieste dagli uffizi d'intendenza, hanno obbligo di supplire al difetto come già si è detto più sopra:

1° Col provvedere i locali occorrenti per gli uomini e pei cavalli;

2° Non avendo locali adatti, col far somministrare l'alloggio dagli stessi abitanti.

L'alloggio somministrato col mezzo di apposito locale, non importa altre forniture fuorchè quelle del *nudo coperto*, ossia dei locali spogliati d'ogni arredo ed utensile, spettando poi all'amministrazione militare col mezzo delle imprese di provvedere all'occorrente.

Dove però per la specialità dei casi gli uffiziali d'intendenza militare siano nella necessià di richiedere le città o comuni di provvedere, in un coi locali, la paglia e le legna opportune per gli uomini — e così la paglia di lettiera pei cavalli — olio e utensili, le amministrazioni civili sono obbligate a soddisfare alle richieste, ed in questo caso i predetti uffiziali devono nella richiesta indicare le cose a provvedersi.

Nei tempi di guerra — e nelle altre occasioni, ognoracchè si tratti di riunione di truppe mandate agli alloggiamenti od accampamenti, gli uffiziali tutti, come altresì gli impiegati, hanno ragione all'alloggio militare.

Un corpo od un drappello di truppa s'intende essere in *distaccamento* e porge agli uffiziali ragione all'alloggio, allora solamente che ei riceve il cambio ogni tre mesi.

Gli uffiziali isolati od in missione o comandati per speciali incumbenze non hanno diritto all'alloggio.

SEZIONE III.

Retribuzioni ai Municipi.

Le città o comunità hanno ragione ad una retribuzione per gli alloggi somministrati agli uffiziali a seconda dei rispettivi gradi e giusta il ragguaglio della giornata d'occupazione.

L'alloggio come sopra di *nudo coperto* importa la retribuzione giornaliera di *centesimi 2 per ogni piazza d'alloggio* — in questo ragguaglio i sott'uffiziali sono calcolati *per due piazze* — ed i caporali e soldati *per una sola*.

I luoghi occorrenti alle cucine, ai magazzini, alle sale di disciplina, ai corpi di guardia, sono pagati secondo il numero delle piazze di cui siano capaci — e ciò mediante, gli utensili, la cui provvista sia connessa con quella del locale non puonno importare retribuzione alcuna.

Le legna — la paglia — l'olio — le candele vengono

pagate a tenore di tasse da fissarsi dal prefetto o governatore del circondario.

La retribuzione giornaliera del *nudo coperto* pei cavalli è di cent. 2 per cavallo. Se al nudo coperto sia stata aggiunta la fornitura della paglia di lettiera, gli utensili — il lume — la retribuzione è recata a *cinque* centesimi per cavallo — oltre ciò il concime è di spettanza del comune.

L'alloggio fornito col mezzo degli abitatori dà ragione ad una retribuzione giornaliera di 10 centesimi per sott'uffiziali e di cinque per caporali e soldati.

SEZIONE IV.

Truppe comandate nei comuni per l'ordine e sicurezza pubblica (1).

Venendo comandati distaccamenti o drappelli fuori dell'ordinaria loro residenza per tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli uffiziali — sott'uffiziali e soldati godono, oltre alle ordinarie loro competenze, *dell'alloggio militare* e di un soprassoldo giornaliero, — e ciò per tutto il tempo della durata del distaccamento, compreso il giorno di partenza ed arrivo.

(1) V. Dispos. minist. in Circol. 13 luglio 1850, N° 168, *Giorn. Milit.*, pag. 34, e N° 56, del 18 maggio 1854, *Giorn. Milit.*, pag. 274.

Questo soprassoldo si è, come già si è indicato al Cap. xv, Sez. i, § ii, se nell'interesse dell'ordine e sicurezza pubblica, e per iscortare agenti preposti alla riscossione dei tributi:

L. 3 per uffiziali superiori;
L. 2 per uffiziali inferiori;
Cent. 25 per sott'uffiziali;
Cent. 15 per caporali e soldati.

Se per la repressione del contrabbando:

L. 2 per capitani ed uffiziali subalterni;
Cent. 75 per sott'uffiziali;
Cent. 60 per caporali;
Cent. 40 per soldati.

Laddove la permanenza delle dette truppe venisse a prolungarsi oltre il periodo di *giorni trenta*, esse cessano di godere il soprassoldo dal giorno successivo a detto periodo, e da questo giorno il comune ha ragione per *l'alloggio militare* all'indennità stabilita come negli altri casi ordinari.

Le spese relative al soprassoldo, non che l'alloggio, sono liquidate dall'amministrazione militare, e ad essa rimborsate dal dicastero per parte del quale venne richiesta la forza armata.

Ove il comune nel quale è mandata la truppa non abbia possibilità di alloggiarla secondo le norme stabilite, la truppa è alloggiata sul piede d'accantonamento con pagliariccio collocato sul pavimento,

ed il comune ha soltanto l'obbligo di provvedere la paglia, l'olio, le legne spettanti ad essa truppa, e l'amministrazione militare provvede al rimanente, e ne riceve il rimborso pei primi trenta giorni, come avanti è indicato.

Trascorsi i trenta giorni il comune ha ragione al rimborso della spesa per la paglia, legna ed altro che fosse ancora nel caso di provvedere.

La competenza della paglia per l'accantonamento di essa truppa è fissata in ragione di chil. 50 per cadún pagliariccio a due piazze, e di chil. 15 a stendere sotto il medesimo — oltre a chil. 12 per pagliariccio a titolo di rinfresco alla scadenza dei primi tre mesi. — Dopo 6 mesi la paglia è rinnovata.

SEZIONE V.

Viveri, pane e foraggi a fornirsi dai Municipi.

Ove manchino all'amministrazione militare i mezzi di provvedere localmente al servizio delle sussistenze delle truppe le comunità vi devono supplire.

In tali occasioni, come eziandio, e semprecchè si tratti di occorrenze straordinarie del militare servizio, le amministrazioni comunali devono secondare ogni richiesta che loro sia fatta dagli uffizi d'intendenza

militare somministrando quelle quantità e qualità di viveri, pane e foraggi ed altre cose delle quali siano ricercate.

Così parimenti qualora ad un corpo, distaccamento o drappello per colpa degli impresari o di altri agenti avvenga che manchino le distribuzioni che loro competono secondo il foglio di via, le comunità venendone richieste in iscritto dal comandante le truppe, sono in obbligo di supplire e di fare distribuire le razioni occorrenti — ritirano copia del foglio di via da unirsi poi alle carte da trasmettersi all'amministrazione militare.

Di queste somministrazioni le comunità vengono rimborsate dall'amministrazione militare secondo il tenore dei prezzi che sono stabiliti dalla tassa che ne fa il prefetto del circondario.

TITOLO V.

Del dritto e ragione agli assegnamenti (competenze), sì in danaro che in natura.

CAPO VIGESIMOSECONDO.

COME RICONOSCIUTO IL DIRITTO AGLI ASSEGNAMENTI (COMPETENZE), SÌ IN DANARO CHE IN NATURA.

Due sono i mezzi coi quali si riconoscono i diritti alle competenze in contanti, ed a quelle in natura, e questi sono:

1° *I ruoli*, come quelli che sono destinati a contenere l'immediata e successiva inscrizione di tutte le circostanze che influiscono sul diritto e la ragione alle diverse competenze;

2° *Le riviste dell'effettivo*, mercè le quali si accerta l'esattezza dei ruoli medesimi e delle mutazioni in essi registrate, onde ne consegue in ragione della posizione il dritto individuale acquistato.

SEZIONE I.

Dei ruoli.

I *ruoli* sono di due specie:

1° Ruoli per militari senza truppa ed isolati;
2° Ruoli pei corpi di truppa.

I ruoli si rinnovano in ogni anno, ed è perciò che chiamansi annuali.

I ruoli tengonsi e dai corpi e dalle parti interessate, ed in contraddittorio anche dai funzionari dell'amministrazione militare.

§ I.

RUOLI PER MILITARI SENZA TRUPPA OD ISOLATI.

In ogni ufficio di comando di divisione e sottodivisione militare tengonsi i ruoli di tutti gli uffiziali componenti lo stato maggiore di essi comandi (1).

Così pure dagli uffizi d'intendenza militare nei capi-luogo di circondario tengonsi i ruoli di tutti

(1) Dispos. minist. 5 dicembre 1851, *Giorn. Milit.*, pag. 392.

gli uffiziali in aspettativa domiciliati nel distretto del capo-luogo medesimo (1).

Tanto presso i comandi militari, quanto presso gli uffici d'intendenza militare nei capi-luoghi di provincia, si tiene rispettivamente un ruolo dei militari isolati che trovansi comandati o destinati a speciali incumbenze nel circondario (2).

Dai predetti uffizi di comando tengonsi i ruoli degli uomini appartenenti sì alla 1ª che alla 2ª categoria.

Un ruolo pure nominativo è tenuto dagli uffizi d'intendenza predetta per tutti gli altri personali addetti ad uffici nella dipendenza del ministero della guerra, quali sono (3):

Delle intendenze militari;
Della giustizia militare;
Degli uffiziali di stato maggiore addetti ai comandi militari di circondario, delle piazze e fortezze;
Delle sussistenze militari;
Delle contabilità del materiale d'artiglieria e dei magazzini generali e succursali dell'amministrazione della guerra;
Degli uffici del quartier mastro.

---

(1) Circol. dell'amm. gen. N° 1292, 1° aprile 1850, e Circol. N° 5 del 24 febbraio 1862.
(2) Art. 71 Istruz. 20 dicembre 1851, *Giorn. Milit.*, pag. 687.
(3) Circol. N° 5 suddetta.

Prima che scada la fine d'ogni mese ed intorno al 28, ogni capo d'ufficio compila lo stato di presenza del personale ivi addetto, in cui sia enunciato il casato, la qualità e grado — la paga e quelle altre annotazioni occorrenti ad accertare la posizione e le varianti individuali, e lo trasmette al capo dell'ufficio d'intendenza militare per la relativa spedizione dei mandati di pagamento (1).

Gli uffiziali in disponibilità ed in aspettativa, previa dichiarazione d'elezione di domicilio, devono alla fine d'ogni mese presentare personalmente la cartella di credito onde sono provvisti al predetto ufficio d'intendenza militare per l'opportuno *visto* e per essere abilitati alla riscossione del rispettivo mandato (1).

Gli uffiziali ed altri impiegati appartenenti alle armi speciali del corpo di stato maggiore — dell'artiglieria — e del genio, ricevendo i loro stipendi ed accessori dal consiglio d'amministrazione presso il rispettivo uffizio superiore o comitato, comunque siano dessi alla sede di esso, o ne siano disgiunti, così da essi consigli, onde poter ad ogni occorrenza, riconoscere la posizione di cadauno uffiziale od altro impiegato cui sono corrisposte le rispettive competenze, tengonsi i ruoli, cioè:

---

(1) Circol. N° 5 del minist. della guerra in data 24 febbraio 1862, e Regol gen. di contab. 7 novembre 1860, Tit. iv.

Dal consiglio generale presso l'Uffizio superiore del Corpo di stato maggiore:

— Ruolo di tutti gli uffiziali ed altri appartenenti al corpo;

— Ruolo di tutti gli uffiziali generali ed altri che ricevono stipendio dal detto corpo senza appartenervi.

Dal consiglio d'amministrazione presso il Comitato d'Artiglieria:

— Ruolo degli uffiziali ed impiegati del personale tecnico;

— Ruolo di tutto il personale contabile.

Dal consiglio d'amministrazione presso il Comitato del Genio militare:

— Ruolo distinto per personale di tutti gli uffiziali, impiegati e veterani appartenenti al comitato e stato maggiore del genio.

Copia di tali ruoli è rimessa in principio dell'anno dai detti consigli all'uffizio d'intendenza militare del dipartimento, e nei primi giorni di ciaschedun mese è pure al medesimo consegnata copia del registro generale delle variazioni onde poter tenere al corrente i ruoli e servire di base per le verificazioni dei fogli nominativi delle competenze (1).

---

(1) V. nota 1 ai *Preliminari* del Tit. viii, — e Cap. xxxvii, Sez. vii; Cap. xxxviii, Sez. vii; Cap. xxxix, Sez. v.

§ II.

RUOLI DEI CORPI DI TRUPPA.

Nei corpi di truppa tengonsi ruoli distinti per gli uomini e pei cavalli.

Questi ruoli sono tenuti contradditoriamente e dai consigli d'amministrazione e dai funzionari dell'intendenza militare (1).

I ruoli degli uomini contengono il numero d'ordine del ruolo medesimo — quello di matricola — il grado, il casato e gli assegnamenti personali.

Sui medesimi sono inscritte le variazioni ed ogni movimento in ciaschedun trimestre in apposite caselle.

Questi ruoli sono tenuti separatamente per compagnia, e sono distinti in:

— Un ruolo che comprende senza distinzione di classe i militari che si trovano sotto le armi;
— In ruoli speciali per quante sono le classi in congedo illimitato (2).

---

(1) V. Istruz. 16 gennaio 1851, *Giorn. Milit.*, pag. 3 e 687, e articolo 30, Regol. di contab., ediz. 1863.

(2) Un doppio di questi è pur tenuto dagli uffici di comandi militari (V. Sez. precedente) e da quelli d'intend. milit.

I consigli d'amministrazione di ciascun corpo, al primo d'ogni anno fanno stabilire dalle compagnie detti ruoli per la classe d'ordinanza e per le classi provinciali che trovansi sotto le armi.

Quelli delle classi che si trovano in congedo illimitato non sono rinnovati.

Tuttavia si rinnovano per quelle classi che sonosi ripatriate nell'anno precedente.

L'inscrizione nominativa degli uffiziali, sott'uffiziali, caporali e soldati nel rispettivo ruolo, è fatta per grado distintamente.

Nella casella del nome e cognome si annotano pure gli assegnamenti o vantaggi personali de' quali è provvisto l'individuo.

I rispettivi comandanti di compagnia compilano i detti ruoli in triplice copia, che consegnano al consiglio d'amministrazione, che, dopo averle accertate, ne trasmette due copie all'ufficio d'intendenza, il quale, praticate le opportune verificazioni e, ove d'uopo, rettificate, ne vidima una copia che restituisce al consiglio, ritenendo l'altra presso l'ufficio.

I ruoli annuali stanno sempre presso il consiglio d'amministrazione, anche per le compagnie distaccate.

Quelli invece dell'ufficio d'intendenza seguono costantemente il movimento delle compagnie, e sono

perciò trasmesse al funzionario dell'amministrazione militare del circondario ove desse vengono distaccate.

Nei reggimenti aventi cavalli formansi i ruoli di questi colle stesse norme dianzi indicate.

Il funzionario dell'amministrazione militare riceve *periodicamente* ogni cinque giorni (1) gli stati delle mutazioni con tutte le carte che vi si riferiscono, e dal medesimo vengono immediatamente inscritte sul ruolo dal medesimo tenuto, previo, ben inteso, l'esame di esse, e fatte le rettificazioni od aggiunte che siano per occorrere.

Per tal modo vengonsi ad accertare le posizioni individuali, secondo le quali sono stabiliti i dritti alle varie competenze.

All'epoca poi delle riviste sul terreno, si rettificano, ove d'uopo, le inscrizioni sui ruoli che fossero meno esatte, e si ripara a quelle che fossero state omesse.

Da quanto sin qui si è detto, scorgesi come vi esista tra i ruoli e le riviste una stretta ed intima relazione — e d'altronde egli è chiaro che questi sono gli elementi principali coi quali possono essere redatti i *fogli nominativi delle competenze* e *quello generale* di quanto competer possa al corpo tanto in danaro quanto in natura.

---

(1) Istruz. 20 dicemb. 1851, e § 126, art. 30 del prec. Regol. 1863.

SEZIONE II.

Riviste d'effettivo.

---

§ I.

DELLA RIVISTA DE' MILITARI SENZA TRUPPA OD ISOLATI.

Le riviste pei militari senza truppa si passano, come già vedemmo nella sezione precedente, colla produzione di stati nominativi redatti dai rispettivi capi degli uffici ai quali siano addetti.

In quanto alle riviste di militari isolati, e specialmente quelli appartenenti alla categoria d'aspettativa hanno luogo presentandosi questi personalmente all'ufficio d'intendenza militare del circondario in cui hanno dichiarato ed eletto domicilio, onde far constare di loro esistenza in vita, e per poter quindi ricevere lo ammontare di loro competenza (1).

Sonovi poi le riviste degli uomini appartenenti alle classi di servizio provinciale in congedo illimitato alle case loro.

---

(1) V. Art. 25 Istruz. 16 genn. 1851, *Giorn. Milit.*, pag. 3, e art. 7 dell'Istruz. 20 dicembre 1851, pag. 687.

Queste, secondo l'articolo 164 della legge sul reclutamento, sono annuali — hanno luogo a quella epoca che viene determinata dal ministero, nel capoluogo del circondario, e sono affidate ai comandanti militari del circondario stesso (1).

Oggetto delle medesime si è di accertare l'esistenza in paese dei soldati provinciali — i motivi di loro espatriazione ed assenza — e conoscere lo stato complessivamente di tutti gli effetti del rispettivo corredo.

§ II.

RIVISTE ANNUALI DEI CORPI DI TRUPPA.

Al principio d'ogni anno e sittosto compilati i ruoli annuali, si passa la rassegna alle truppe ed ai cavalli per parte dei generali comandanti delle divisioni territoriali o dagli uffiziali generali dai medesimi delegati, — e nei presidii, non capo-luoghi di divisione, dall'uffiziale generale comandante di brigata, od in difetto, dal comandante militare, onde accertare la presenza e la posizione degli uomini e dei cavalli dei corpi passati in rassegna.

Queste rassegne all'armata in campagna sono passate periodicamente ogni tre mesi (2).

---

(1) Regol. sul reclut., Lib. 12, Cap. v, Sez. ii.

(2) Art. 34 Regol 1° aprile 1859, riprodotto nel Regol di contab., ediz. 1863, art. 203 (V. Cap. cxi).

Gli uffiziali generali o comandanti precitati sono, in tale occorrenza, assistiti da un commissario di guerra.

Simili riviste sono passate dagli uffiziali generali o comandanti suddetti, ogniqualvolta lo credano opportuno nell'interesse del servizio amministrativo.

Il generale stabilisce il giorno, l'ora ed il luogo ove deve seguire la rassegna, e ne dà avviso tanto al comandante del corpo da passarsi in rassegna quanto all'ufficio d'intendenza militare.

La rassegna è passata in campo aperto sul terreno: ove le circostanze della stagione lo richiedano, i comandanti possono differire la rassegna anche di uno a due mesi, purchè non più tardi del mese di marzo, finchè il tempo riesca propizio ed opportuno (1).

I comandanti generali passano essi stessi, di regola ordinaria, le rassegne annuali non solo nel capo luogo della rispettiva divisione, ma altresì, per quanto possibile, negli altri presidii dove sia stanziato qualche corpo o frazione di qualsiasi arma.

Semprecchè però ragioni di servizio non consen-

---

(1) Art. 30 Istruz. 16 giugno 1851 per l'esecuzione del Decreto 13 dicembre 1850.

tano che il comandante generale passi personalmente la rassegna annuale, essa è operata, dietro suo ordine e nel giorno da lui indicato, dagli uffiziali generali da lui delegati, ovvero dai comandanti militari, ai quali spetta di fissare il luogo e l'ora della rassegna medesima.

Gli uffiziali generali o comandanti come sopra delegati devono essere di grado più elevato, o almeno, se a grado uguale, più anziani del comandante del corpo sottoposto a rassegna; in difetto il corpo è presentato all'uffiziale rassegnatore da quell'uffiziale che sia di lui immediatamente inferiore o meno anziano in grado.

Poco prima dell'ora fissata per la rassegna, il corpo, trasferendosi sul luogo designato, fa preparare il banco per deporvi i ruoli annuali.

Il commissario di guerra fa trasportare al banco i ruoli dell'ufficio e si trova sul luogo della rassegna all'ora fissata.

All'atto della rassegna egli si colloca alla sinistra dell'uffiziale rassegnatore.

Le compagnie sono comandate dai rispettivi uffiziali, formate dagli uomini che realmente loro appartengono — i soldati sono disposti secondo l'ordine del ruolo e non di statura.

Il comandante del corpo, giunto il rassegnatore

e prima che diasi principio alla rassegna, rimette allo stesso rassegnatore in doppia copia per esserne consegnata una al commissario di guerra:

1° Gli elenchi nominativi degli uomini e cavalli di ciascuna compagnia del corpo, firmati dai comandanti delle compagnie rispettive.

In detti elenchi sono indicate:

— Le variazioni succedute dopo l'ultima variazione, stata consegnata all'ufficio d'intendenza militare sino al giorno della rassegna;

— La posizione di ciaschedun individuo in detto giorno;

— Gli uffiziali — i sott'uffiziali — caporali e soldati che, quantunque presenti, non possono intervenire alla rassegna per motivo di servizio — di malattia e simili;

2° Un elenco nominativo e separato degli uffiziali — sott'uffiziali, caporali e soldati impediti di intervenire alla rassegna;

3° Un elenco pure nominativo degli uomini appartenenti ad altro corpo od alle compagnie del corpo distaccate altrove ed aggregate presso il corpo, e compagnie passate in rassegna.

I distaccamenti non formati di compagnie intiere presentano un elenco nominativo degli uomini e dei cavalli appartenenti al distaccamento, firmato dal comandante di esso, e contenente le indicazioni più sopra accennate.

Come il rassegnatore ha dato l'ordine di comin-

ciare la rassegna, ogni compagnia si reca successivamente al banco, ed ivi i capitani chiamano per nome, cognome e grado gli uffiziali — sott'uffiziali — caporali e soldati della propria compagnia, i quali sfilano nanti l'uffiziale rassegnatore, gli uffiziali salutando colla spada — i sott'uffiziali, caporali e soldati rispondendo *presente* e salutando giusta il prescritto dal regolamento di disciplina.

La chiamata degli uomini ha luogo secondo l'ordine del ruolo ed in modo da lasciar campo a fare le osservazioni che possano occorrere, e quelle che il commissario di guerra si trovasse nel caso di fare sono da lui esposte all'uffiziale rassegnatore, al quale spetta di provvedere in proposito.

L'uffiziale rassegnatore visita pure o fa visitare da un uffiziale superiore del comando militare, accompagnato dal commissario di guerra, dall'aiutante maggiore e da un uffiziale di sanità del corpo, l'infermeria, i corpi di guardia ed altri luoghi ove siano militari del corpo comandati, onde constatarne l'esistenza.

I cavalli di truppa sono fatti passare a rassegna speciale e distinta da quella degli uomini, uno ad uno nell'ordine del ruolo, nanti il generale od ufficiale rassegnatore, ed il commissario di guerra si accerta della coincidenza dei connotati con quelli descritti nel ruolo.

In tale rassegna il soldato è in abito di fatica e

senz'armi, ed il cavallo senza sella e guernito del solo filetto.

Ove durante la rassegna vengasi a verificare l'assenza di qualche individuo o cavallo non consegnata sul ruolo, nè sugli elenchi, il comandante del corpo e della compagnia ne spiegano la causa al rassegnatore, ed il commissario di guerra prende annotazione della medesima (1).

Nei casi di dislocazione di truppe ed in quelle

---

(1) Le riviste hanno origine sin dai primi tempi nei quali vennero organizzate regolarmente le truppe.

L'attribuzione di passare le riviste appartenne mai sempre all'amministrazione militare ed al commissariato di guerra.

In Francia, nel 1817, colla creazione del corpo d'intendenti militari si venne a sopprimere il commissariato di guerra e l'ispezione alle riviste.

Similmente presso di noi, per Decreto Reale del 26 dicembre 1853, si vennero a sopprimere gli uffici di commissariato di guerra colla creazione del corpo d'intendenza militare, e s'instituirono gl'intendenti militari.

Le funzioni degli intendenti militari non possono definirsi in brevi parole.

Questi funzionari hanno abitualmente la polizia amministrativa dei corpi — ordinano e controllano le spese, e tutto ciò nella diretta dipendenza dell'autorità del ministro che rappresentano.

Col concorso di diversi agenti provvedono alla sussistenza delle truppe — al loro alloggio — al vestiario ed in generale al mantenimento e conservazione delle armate.

Le attribuzioni loro fannosi maggiori in campagna, tuttochè in dipendenza di ordini del generale d'armata.

Questi funzionari colla loro firma imprimono il carattere e la legalità agli atti ed operazioni amministrative che interessano il governo, e costituiscono lo stato in ispesa mediante le loro requisizioni ed ordini di pagamento.

altre circostanze nelle quali le rassegne straordinarie possano essere utili, i commissari possono promuoverle presso i mentovati uffiziali generali o

---

Dal momento quindi che questi funzionari dirigono l'amministrazione militare — ordinano le spese — provvedono alla sussistenza dell'esercito, non possono ciò eseguire con efficacia e nello interesse della pubblica finanza e del governo se liberamente non si assicurano del numero dei consumatori e dell'impiego delle cose, — e ciò non altrimenti possono conseguire, se non colle frequenti riviste, per controllare incessantemente l'effettivo delle truppe, e comprovando così il numero e la presenza di quelli che costituiscono in ispesa il pubblico erario.

Nel 1850 si abolirono le riviste ai corpi sul terreno per opera del commissariato di guerra, — ridotte ad una sola annuale, — e questa deferta ai generali, bensì assistiti da commissari di guerra.

Dal contesto della relazione che precede il decreto, sembra che tale disposizione sia stata dettata dacchè pel modo che venivano fino allora passate dai commissari di guerra, non si ottenesse lo scopo delle medesime.

Quanto da noi vien qui detto è per dimostrare lo scopo per cui queste vennero instituite, ond'è che se desse non compiscono il fine per cui vogliono essere fatte, a ragione puonnosi chiamare inutili come appunto tali si ravvisavano.

Se la persona che deve passare una *rassegna amministrativa* non veste il carattere e l'autorità sufficiente, viene senz'altro ad attenuarsene, anzi a cessarne pienamente l'effetto morale.

Dopo che col Decreto del 26 dicembre 1853 venne creato il corpo d'intendenza militare, con assimilazione di grado militare agli uffiziali di esso, potrebbe una tale incumbenza essere deferta ai soli intendenti militari.

Odier dice: « Tout autre qu'un intendant militaire peut, sans « contredit, passer ces sortes de revues; il suffit d'investir d'autres « officiers de la même autorité et exiger d'eux la même instruction; « l'habit n'est d'aucune importance — Mais la revue par une per- « sonne indépendante, dans cet acte, de toute autorité militaire, « est une condition indispensable pour que la qualité de gardien « du trésor ne soit pas un vain titre. » (Vol. 4, pag. 66.)

Gli è inoltre conveniente che più di frequente abbiano queste

comandanti, esponendone loro i motivi e ragguagliandone ad un tempo il ministero della guerra (V. *Nota* 1 *in fine*).

---

luogo, onde arrecar più immediato il rimedio a quelli errori e e differenze che per avventura possono occorrere.

Col regolamento per l'amministrazione e contabilità delle truppe in campagna si venne a derogare in parte all'avanti indicata disposizione, dovendo la forza in uomini e cavalli essere riconosciuta una volta per trimestre coll'intervento di un sotto-commissario di guerra.

CAPO VIGESIMOTERZO.

MODO CON CUI VENGONO SODDISFATTI I DIRITTI AGLI ASSEGNAMENTI.

Nei capi che precedono (1) già si indicarono le regole generali secondo le quali si staccano gli *ordini di pagamento* e le formalità alle quali vanno soggetti.

In questo capo si accenna alle regole particolari che più specialmente riguardano il pagamento di quanto è dovuto ai militari senza truppa, isolati ed impiegati militari.

SEZIONE I.

Regole per i pagamenti ai militari senza truppa, od isolati, ed altri dipendenti dal ministero della guerra.

Il ministero, giusta le prescrizioni fatte nel regolamento generale per la contabilità dello Stato (2),

---

(1) Capo VIII, Sez. II.
(2) Regol. 7 novembre 1860.

trasmette alla corte dei conti appositi ruoli (rinnovabili in ogni anno) riflettenti i diversi personali addetti ai vari uffizi militari (3) ai quali debbonsi corrispondere i rispettivi stipendi ed altri assegnamenti — e così pure di quelle altre persone alle quali spettino fitti, censi e simili, compresi sotto il titolo di *spese fisse*.

Questi ruoli portano le seguenti indicazioni:

Parte ricevente — qualità — natura dell'assegnamento — decorrenza — somma annua — somma di cui si carica il bilancio — come regolati i pagamenti — ammontare di ciascuna rata — mandamento o comune di residenza del titolare.

Ogni ruolo è distinto separatamente per ogni direzione del tesoro e per ognuno dei capitoli del bilancio cui vuole essere imputato il pagamento.

Tali ruoli sono trasmessi alla detta corte con duplice elenco per la loro verificazione, registrazione e vidimazione, e quindi passano al ministero di finanza.

Intanto provvisoria imputazione del complessivo ammontare d'ogni ruolo è fatta a carico del capitolo del bilancio tanto dal ministero cui la spesa concerne, quanto dalla corte dei conti e dal ministero delle finanze.

---

(3) V. Sez. I del Capo precedente.

Il ministero delle finanze trasmette il ruolo al direttore del tesoro, il quale ne dà tosto comunicazione al delegato della corte dei conti.

Il delegato della corte dei conti apre, separatamente per ogni circondario e per ogni ministero, un registro di conti correnti individuali.

Così pure il direttore del tesoro forma altrettanti estratti di ruoli quanti sono i circondari nei quali devono essere operati i pagamenti, e trasmette all'agente del tesoro in ogni circondario quello che lo concerne, munito del visto del delegato della corte dei conti.

L'agente del tesoro apre a sua volta i suoi registri di conti correnti individuali.

Occorrendo variazioni negli assegni già inscritti nei detti ruoli, il ministero ne dà partecipazione con note distinte per capitolo e per direzione come pei ruoli.

Se trattasi di trasporto di un assegno da una ad altra direzione, si fanno le occorrenti comunicazioni:

Alla direzione dove cessa l'assegno con nota di variazione;

Alla direzione ricevente con un nuovo ruolo.

Alla fine d'ogni mese, dai rispettivi capi dei singoli uffici, come già ebbimo ad accennare al capo XXII, sezione I, si rimettono agli uffici d'intendenza mi-

litare gli stati di presenza dei personali ai medesimi addetti, con l'indicazione di tutte le variazioni occorse.

L'ufficio d'intendenza, tosto ricevuti detti stati di presenza, ne accerta la regolarità — vi appone il di lui *visto* e ne fa la pronta trasmissione all'agente del tesoro del circondario dove devono essere spiccati i mandati (1).

Così pure per gli ufficiali ed altri in disponibilità ed in aspettativa, l'ufficio d'intendenza trasmette all'agente del tesoro uno stato di presenza di quelli che siansi presentati personalmente.

L'agente del tesoro fa seguire il pagamento mediante mandati staccati da apposito registro a matrice, e sono trasmessi al tesoriere od a quell'altro contabile del circondario che ha da eseguire il pagamento.

I contabili, ricevuti detti mandati, fanno avvertire i titolari dei mandati e quindi effettuano il pagamento.

---

(1) Nelle provincie Napoletane, Siciliane e Toscane questi stati, di presenza sono ritenuti presso gli uffizi d'intendenza, dai quali sono spediti direttamente i mandati relativi di pagamento (Istruz. 20 settembre 1861, Minist. Finanze, e 24 febbraio 1862, Circol. N° 5, Ministero Guerra).

Sembra che questo sistema potrebbe anche essere adottato per le altre provincie, che sarebbe più semplice e più consentaneo colle attribuzioni dell'Intendenza militare.

I detti mandati così soddisfatti sono a suo tempo spediti all'agente del tesoro, e da questi al direttore.

Questi ed il delegato della corte accertano la regolarità del pagamento fatto, mediante le debite verificazioni, e vengono registrati sui singoli conti individuali ai quali si riferiscono.

Quindi dal direttore del tesoro vengono trasmessi al Ministero delle finanze, il quale, previe le occorrenti registrazioni, li trasmette al Ministero della guerra.

Il Ministero della guerra, a misura che riceve i suddetti mandati, provvede alla definitiva imputazione dell'ammontare dei singoli stati ai relativi capitoli del bilancio, mediante note divise per esercizio e per capitolo.

Tali note di definitiva imputazione al bilancio coi relativi stati e mandati a corredo, sono dal Ministero della guerra trasmessi alla corte dei conti, previe le dovute registrazioni ai singoli conti aperti individuali delle somme loro pagate per le competenze loro spettanti.

Gli ufficiali poi ed altri impiegati appartenenti alle armi speciali del Corpo di stato maggiore — dell'Artiglieria — del Genio militare, ricevono i loro stipendi ed accessori a diligenza dei consigli d'amministrazione presso il rispettivo Ufficio superiore, o Comitato, come già accennammo al precedente

capo, comunque sieno dessi alla sede dello stesso consiglio, oppure ne siano disgiunti, nel modo seguente:

Lo stipendio ed accessori del personale presente alla sede del consiglio è corrisposto al 1° d'ogni mese pel mese scaduto;

I pagamenti pel personale disgiunto dalla sede del consiglio sono effettuati:

O dal consiglio d'amministrazione per mezzo di vaglia del tesoro;

O dalla cassa di un corpo dell'esercito per mezzo di delegazione data dal detto consiglio;

O con vaglia postale, quando si tratta di località in cui non vi sia nè tesoreria, nè cassa di un corpo.

TITOLO VI.

Amministrazione presso i corpi.

CAPO VIGESIMOQUARTO.

MODO CON CUI SI SOMMINISTRANO E SI DISTRIBUISCONO GLI ASSEGNAMENTI SÌ IN DANARO CHE IN NATURA.

SEZIONE I.

Regole per la somministrazione di fondi in danaro ai corpi di truppa.

Per provvedere al mantenimento della truppa i corpi ricevono, per cura degli uffici d'intendenza militare, regolarmente in ogni mese due *acconti*, proporzionati ognuno ai bisogni di una quindicina, seguendo poscia alla fine dell'anno il saldo (1) di quanto può loro spettare secondo gli assegnamenti individuali e collettivi ed in ragione delle posizioni

---

(1) Art. 143, lettera *b* del Regol. d'amministr. ediz. 1863.

generali ed individuali, come già ebbimo ad accennare nei capi precedenti.

I consigli d'amministrazione rimettono al predetto ufficio al 1° ed al 16 d'ogni mese il prospetto delle competenze e delle spese presumibilmente abbisognevoli per la quindicina susseguente. — L'ufficio predetto, in base di tali prospetti, spedisce i relativi mandati di *acconti* sui crediti aperti a di lui favore.

Tali acconti possono anche effettuarsi per mezzo di mandati direttamente spediti dal Ministero della guerra, cui in tal caso devono essere rivolte le relative dimande.

Occorrendo al consiglio di assegnare fondi al quartier-mastro per l'armata, la somma si diffalca dal summentovato prospetto, e forma oggetto di apposita richiesta da consegnarsi pure al detto ufficio d'intendenza.

I distaccamenti composti di una o più compagnie domandano gli acconti loro occorrenti nel modo suindicato.

Ogni qualvolta l'ufficio d'intendenza promuove pagamenti che interessano l'amministrazione d'un corpo, e non siano riscossi dai consigli o da persona per esso delegata, ne avvisa immediatamente il consiglio d'amministrazione da cui dipendono le compagnie, i distaccamenti od i militari isolati, ai

quali sono fatte pagare le tali somme, affinchè egli possa accertarne e curarne lo *a-debito* nei conti.

Il consiglio trasmette al Ministero, impreteribilmente nei primi dieci giorni d'ogni mese, lo specchio delle somme riscosse sì dal corpo che dai distaccamenti nel mese decorso a titolo d'*acconti paghe*.

SEZIONE II.

Relazioni delle amministrazioni dei corpi col Quartier mastro per l'armata (1).

Occorrendo all'amministrazione dei corpi di far eseguire talune operazioni nei vari punti dello Stato, o colle amministrazioni dei diversi altri corpi, ricorre all'intermedio del Quartier mastro per l'armata.

L'amministrazione di ciascun corpo corrisponde con esso Quartier mastro per mezzo del rispettivo comandante, e può commettergli:

— Di convertire a suo favore i mandati di pagamento in vaglia sulle tesorerie provinciali secondo la ripartizione da esso fatta;
— Di effettuare gli addebitamenti ed accreditamenti che occorrono fra i corpi;

---

(1) V. Cap. XXXII.

— Di versare nella cassa dei depositi e prestiti il prezzo delle liberazioni ed i depositi delle surrogazioni ordinarie per essere convertiti in cartelle;

— Di riscuotere interessi semestrali dalle dette cartelle;

— Di eseguire riscossioni e pagamenti relativi al soldo degli isolati o ricoverati negli spedali civili od altri stabilimenti;

— Di contrattare nella residenza, solo nei casi d'urgenza, compre e vendite per conto dell'amministrazione che stanzia fuori di quella;

— In fine può il consiglio affidare al Quartier mastro il disbrigo di tutti quegli affari amministrativi nei quali, non potendo altrimenti essere effettuati, è necessario il di lui concorso.

L'amministrazione di ciascun corpo lascia presso il detto Quartier mastro un fondo pei motivi sopra indicati.

§ I.

DOCUMENTI CHE SI TRASMETTONO FRA LE AMMINISTRAZIONI RIFERIBILI AD OPERAZIONI COL QUARTIER MASTRO.

Le amministrazioni dei corpi si trasmettono direttamente:

— Le tabelle di passaggio ed i conti di massa individuali, e gli estratti d'assento e delle punizioni in occasione di transito di individui da un corpo ad un altro;

— Gli stati mensili delle cure veneree — spese di sepoltura o guasti fatti negli spedali;

— Note delle bonificazioni e ritenzioni a pro od a carico d'individui transitati in altri corpi;

— Tutti i documenti in fine che puonno dar luogo ad accreditamenti od addebitamenti tra l'un corpo e l'altro.

§ II.

DOCUMENTI CHE LE AMMINISTRAZIONI RICEVONO DAL MINISTERO.

L'amministrazione di ciascun corpo riceve dal Ministero:

— L'avviso della spedizione dei mandati di saldo delle trimestrali competenze;

— Le mensuali note delle cure veneree — delle spese di sepolture e dei guasti da rimborsarsi agli spedali civili;

— Note delle somme che i corpi sono tenuti di pagare ai manicomii per pensione di uffiziali ivi ricoverati;

— Stati annuali di ripartizione delle spese fatte pei fornelli economici — per le scuole di ginnastica e simili;

— Note trimestrali delle parti d'armi ed assortimenti di ricambio somministrati dal Governo;

— Elenco nominativo trimestrale delle somme pagate o riscosse dai comandi militari per conto dei corpi.

§ III.

DOCUMENTI CHE LE AMMINISTRAZIONI RICEVONO DAL QUARTIER MASTRO.

L'amministrazione di ciascun corpo riceve dal Quartier mastro la nota delle somme che, non potendo per causa di lontananza essere da chi spetta pagate direttamente all'amministrazione medesima, sono perciò depositate nelle di lui casse per quindi farle pervenire a chi di ragione, come sono: — il primo fondo dei surrogati — e quelle altre che vogliono essere pagate ad individui del corpo.

Riceve pure ogni e qualunque documento relativo a compre o vendite, restituzione d'effetti e simili.

§ IV.

CORSO DEI DOCUMENTI E DELLE NOTE AL QUARTIER MASTRO.

L'amministrazione, ricevuti tutti gli avanti indicati documenti, porge alle compagnie comunicazione di quelli che si riferiscono ai conti individuali.

Riconosciutane l'esattezza, sono dalle compagnie trascritti sui propri registri e, firmati dal relatore, sono posti all'appoggio della contabilità.

Laddove tali documenti si presentino erronei, l'amministrazione deve curarne la rettificazione.

L'amministrazione, accertata l'esattezza dei documenti ricevuti, compila una nota delle operazioni da commettere al Quartier mastro, ed interessanti il consiglio trasmittente del pari che quello ricevente; in essa pure comprende le riscossioni ed i pagamenti che al detto Quartier mastro incumbe di eseguire.

L'amministrazione che riceve l'invito per una pratica a compiersi, trasmette all'altra la nota d'avviso delle operazioni commesse al Quartier mastro — o, trattandosi di ministeri o di persona privata, l'amministrazione previene per lettera d'ufficio delle disposizioni da esso fatte.

SEZIONE III.

Come distribuiti gli assegni in danaro nei corpi di truppa.

Gli uffiziali ricevono al primo d'ogni mese lo stipendio loro spettante pel mese scaduto, direttamente dall'amministrazione del corpo.

Nell'ultimo giorno d'ogni mese le compagnie compilano il foglio dello stipendio degli uffiziali conforme a modello stabilito per tutto ciò che si riferisce alle loro competenze in contanti, ed alle deduzioni per le ritenute della tassa e sovratassa a

favore dell'erario e per la retribuzione alla massa musica — quindi, previa registrazione sul giornale di compagnia, lo rimettono firmato dal rispettivo comandante, nello stesso giorno all'amministrazione, affinchè il segretario del consiglio possa ultimarli e compirli.

Gli uffiziali *non presenti* sono annoverati soltanto coll'indicazione della rispettiva posizione, non mai per lo stipendio, dovendo questo essere conteggiato e spesato distintamente con apposita quitanza, sulla quale devono pure essere indicate le ritenzioni come sul foglio di stipendio pei presenti.

Il segretario del consiglio partecipa poi alle compagnie lo stipendio corrisposto agli uffiziali che non sono stati soddisfatti col suddetto foglio, ed indica loro ad un tempo la ritenzione operata sullo stipendio.

Gli uffiziali partenti in licenza ordinaria o straordinaria hanno diritto di riscuotere il loro avere a tutto il giorno antecedente alla partenza.

Gli uffiziali ricoverati negli spedali fuori del presidio, che intendano ricevere il loro stipendio, ne fanno consapevoli i corpi cui appartengono perchè commettano alle amministrazioni degli spedali l'incarico di effettuare il pagamento, in base ai conti dello stipendio che in tale congiuntura gli stessi corpi son tenuti di trasmettere.

L'intiero stipendio devoluto agli uffiziali ricoverati

nei manicomii è pagato all'amministrazione di essi con apposito mandato.

Gli uffiziali ditenuti in attesa di giudizio hanno diritto di ricevere mensilmente quanto loro compete.

In massima, le anticipazioni di stipendio agli uffiziali sono vietate — è però fatta facoltà al comandante del corpo di accordare a titolo di anticipazione l'ammontare dello stipendio di un solo mese a quelli uffiziali che ne comprovino realmente il bisogno.

L'uffiziale cui è concessa l'anticipazione, deve scontarne l'ammontare colla ritenenza del quarto se uffiziale inferiore e del terzo se di maggior grado.

La truppa è pagata col mezzo *dei fogli di paga.*

Questa è pagata dall'amministrazione alla scadenza d'ogni cinquina ai comandanti di compagnia, e da questi ai sott'uffiziali, caporali e soldati pure a cinquine decorse, cioè al 6, 11, 16, 21 e 26 di ogni mese, e per l'ultima cinquina al 1° del mese successivo.

In marcia essa viene corrisposta giornalmente, e così parimenti in tempo di fazioni campali o di campi d'istruzione.

Nei giorni fissati come avanti, le compagnie con-

segnano all'amministrazione un *foglio di paga* indicante la forza numerica graduale dei presenti — il numero delle giornate — la paga giornaliera non compreso il *deconto* ed il totale importare.

Sono in esso pure indicati numericamente gli assenti comandati, soltanto per la forza, non già pel soldo.

Con esso si richiama il soldo spettante ai sortiti dallo spedale — ai reduci da permesso — ai ditenuti assolti, ecc., di modo che il foglio di paga costituisca esattamente l'importare delle competenze della cinquina decorsa.

Tale foglio è basato sulla forza emergente dal registro di situazione giornaliera alla data dell'ultimo giorno della cinquina e sulle variazioni risultanti dallo stesso registro.

Stabilita sul detto foglio la complessiva somma dovuta per la spirata cinquina, le compagnie ne descrivono all'apposito registro *giornale di compagnia* l'impiego, che riportano al margine dello stesso foglio di paga, dimostrando così, e distinguendo le somme da trattenersi nella cassa del consiglio, perchè devolute alla massa individuale — per le ritenzioni da operarsi agli individui per non avere il fondo completo e simili — quelle devolute alla massa d'economia — quelle da impiegarsi per l'ordinario, e quelle finalmente che devonsi corrispondere alla mano degli individui.

Nei primi giorni di ciascun mese, le compagnie rimettono all'amministrazione del corpo gli specchi nominativi per le somme state diffalcate dai fogli di paga lungo il mese decorso a favore della massa d'economia.

Ricevutosi dai comandanti di compagnia l'ammontare della paga, fanno seguire tosto la distribuzione, nell'ora indicata dal comandante del corpo, dal furiere della compagnia la paga che si corrisponde alla mano di ciaschedun individuo in presenza dell'uffiziale di settimana.

Il consiglio fa corrispondere a ciascun comandante di compagnia, come già si è accennato al §§ II, sezione II, capo XX, previa deliberazione, una somma *per acconto*, acciocchè possa sopperire pel periodo di cinque giorni alle spese del rancio pei caporali e soldati — alle indennità di via, non che ad altre spese.

SEZIONE IV.

Regole colle quali si ricevono gli assegnamenti in natura.

In ogni giorno le compagnie trasmettono all'uffiziale d'amministrazione i *buoni* di quanto loro può occorrere pel giorno stesso e per quelli successivi in *pane* — *viveri* — *foraggio* — *legna* — *paglia* e simili, e sono dessi firmati dai rispettivi comandanti delle compagnie.

Il segretario del consiglio compila e firma i buoni generali, ossia riepiloghi in base ai suddetti buoni parziali e li registra su di apposito registro.

I buoni non devono presentare nessuna raschiatura — devono riportare in calce la dichiarazione in tutte lettere assolutamente scevre di cancellature e rettifiche, in difetto non sono essi valevoli.

Per la somministrazione della legna i buoni sono compilati:

— Dai comandanti di compagnia pel rancio della propria compagnia;

— Dall'aiutante maggiore per quella dovuta alla mensa de' sott'uffiziali, e quella occorrente a riscaldare nell'inverno l'ufficio della maggiorità — la camera dell'uffiziale di picchetto — i corpi di guardia nel quartiere e le scuole;

— Dai direttori delle infermerie per quella loro occorrente;

— Dal relatore del consiglio per quella necessaria a riscaldare gli uffici dell'amministrazione.

Quando si trovi la truppa accampata od in accantonamento od in altre particolari circostanze, per cui sia ravvisata necessaria una straordinaria distribuzione di legna per riscaldarsi durante la notte o per far asciugare le vestimenta, tale somministrazione viene effettuata mediante appositi e distinti buoni, da non comprendersi nella contabilità di reggimento.

Allorchè la truppa è comandata nell'interesse dell'ordine pubblico, riceve la legna occorrente per cura del municipio del luogo, ma pei primi trenta giorni, il conteggio ne è estraneo alla contabilità del corpo (V. Sez. IV, CAPO XXI).

Le distribuzioni *dei mobili di casermaggio e degli utensili da scuderia*, sono eseguite dietro buoni compilati dall'aiutante maggiore, il quale a tenore del regolamento di disciplina ne assume il caricamento pel corpo — per contro i buoni riferibili alla somministrazione di generi di consumazione come *paglia*, *legna*, ecc., come per quelli prescritti per le giornate d'uso dei letti ed altri mobili di caserma per gli utensili di scuderia debbonsi rilasciare dal segretario del consiglio, o dal comandante della truppa distaccata.

Per materiale o mobili di casermaggio, s'intendono (come già si disse alla Sez. III, del CAPO XX) *i letti* — *i sacchi da campo* — *tavole* — *panche utensili di corpi di guardia e da pozzo*, e tutti quelli altri speciali arredi ed arnesi descritti nei capitoli pel servizio del casermaggio.

Al primo giorno d'ogni trimestre pel trimestre scorso, e così anche nel caso di dislocazione del corpo ogni compagnia compila prima della partenza lo stato delle giornate di presenza degli uomini e cavalli scorse durante il trimestre nel presidio onde si parte, da cui risulti:

— Delle giornate d'uso di ciascuna specie di letti

od altri oggetti di caserma stati in distribuzione presso la compagnia;

— Delle piazze d'alloggio somministrate dalle amministrazioni municipali che hanno diritto a retribuzione per parte del Governo.

Nel compilare tali stati si deve avere per norma la forza giornaliera ed il registro di caricamento degli oggetti di caserma, coll'avvertenza:

— Di non comprendervi piazze letti di individui ricoverati nell'ospedale o nell'infermeria, queste dovendo apparire sugli stati dei rispettivi direttori;

— Di non comprendervi l'alloggio e le scuderie provviste dai comuni pei primi tre giorni d'arrivo;

— Di comprendervi le giornate di coperte *straordinariamente* distribuite secondo le previsioni dei capitoli per tale servizio.

Colla scorta di tali buoni il segretario del consiglio compila i buoni generali da rilasciarsi agli appaltatori ovvero alle amministrazioni comunali.

Quando il corpo faccia uso di letti con pagliaricci — la paglia occorrente è dalle compagnie richiesta con buoni distinti e dall'amministrazione del corpo è prelevata pure con buoni speciali.

Il segretario del consiglio nel consegnare all'appaltatore il riepilogo delle piazze letti, ritira i buoni provvisori della paglia riscuotendo contemporaneamente dal medesimo il montare di quella prele-

vata in meno per essere versata alla massa di economia.

Pei militari di qualunque grado, e pei cavalli, lontani dalla propria compagnia, i buoni sono compilati e firmati dai militari stessi e vidimati dal funzionario d'intendenza militare od in difetto dall'autorità militare del luogo, od in mancanza di questa dal sindaco.

Quando la truppa occupa locali presi dal Governo in affitto dalle comuni, o dai privati, o che il Governo ne paga l'occupazione in ragione delle piazze di capacità, si considera come alloggiata nei quartieri dello Stato, e non si fa dai corpi alcun *buono* per le piazze in essi locali occupate, spettando poi alle direzioni del genio il rilasciare le relative dichiarazioni.

Per la restituzione all'impresa dei mobili di caserma nelle occasioni di cambi di guarnigione o dislocazione, e così per la reintegrazione del valore di quelli oggetti che fossero mancanti, o degradati si seguono le norme già dianzi indicate al Capo xx, Sez. iii.

CAPO VIGESIMOQUINTO.

GIUSTIFICAZIONE DELLE DISTRIBUZIONI DEGLI ASSEGNAMENTI SÌ IN DANARO SÌ IN NATURA.

Le spese che riguardano gli assegnamenti in contanti, come già vedemmo nei capi precedenti, si riferiscono od a militari senza truppa, isolati, ed impiegati militari, ovvero a corpi di truppa in modo collettivo.

Queste spese sono giustificate, per gli isolati, mediante stati dimostrativi — ordini di pagamento e rendiconti — e per rispetto ai corpi di truppa mediante *fogli nominativi delle competenze* spettanti a singoli gli individui in ragione della rispettiva posizione, e per tal modo vengono a liquidarsi gli averi degli uni e degli altri.

Così gli è degli assegnamenti in natura — questi vengono pure giustificati nelle liquidazioni che si operano mediante i suddetti *fogli di competenze*.

SEZIONE I.

Liquidazione delle competenze ai corpi di truppa.

La liquidazione delle *competenze* ai corpi di truppa si opera procedendo allo assestamento dei conti trimestrali sì dai rispettivi comandanti di compagnia — sì dai consigli di amministrazione complessivamente pel reggimento.

Le compagnie nello addivenire allo assestamento della rispettiva contabilità, si valgono degli elementi che desse posseggono, senza ricorrere a registri e documenti dell'amministrazione, siccome questa dal suo canto addiviene alla sistemazione della contabilità del reggimento colla scorta dei proprii registri e documenti, senza ricercarne le compagnie, per modo che riescono così di reciproco controllo.

Che anzi, in massima, la sistemazione della contabilità del reggimento deve precedere, e se ne devono trasmettere tantosto le carte relative al Ministero, salvo poi all'amministrazione l'esaminare le contabilità delle compagnie, e rilevarne allora e addivenirne all'appurazione di quelle discrepanze che potessero riconoscersi, per farne oggetto di *rettificazione* nel trimestre in corso.

§ I.

CONTABILITA' DI COMPAGNIA.

La contabilità di compagnia essenzialmente si racchiude nei seguenti registri e documenti:

1° Ruoli annuali degli uomini sotto le armi, ed altrettanti ruoli quante sono le classi in congedo illimitato (e ruoli annuali pei cavalli nei corpi aventi quadrupedi);

2° Giornale di contabilità;

3° Foglio nominativo delle competenze, degli uomini e dei cavalli;

4° Foglio nominativo di deconto dei sott'uffiziali e soldati;

5° Stato comparativo;

6° Registro a cartella dei fogli di conti di massa;

7° Libretto d'ordinario dei caporali e soldati (V. Capo xx);

8° Registro a cartella dei fogli sciolti degli assenti matricolari e delle punizioni degli uomini sotto le armi.

§§ I.

Dei ruoli.

Già dei ruoli si tenne parola al Capo xxii, Sez. i, quindi più nulla avrebbesi a ripetere in questo paragrafo.

§§ II.

Giornale di contabilità di compagnia.

Questo registro è stabilito nel fine di avere riuniti tutti i particolari d'amministrazione atti a rendere più facile il regolare e pronto andamento di ogni ramo della contabilità interna di compagnia e per agevolare in ispecie la compilazione del foglio di deconto.

Questo registro (1), numerato e firmato dal relatore, è scompartito in numero cinque quadri distinti dalle lettere A in D; ed in altri dodici quadri distinti dal N. 1 in 12, cioè;

Quadro **A** Situazione numerica;
» **B** Variazioni degli uomini;
» **B**(*bis*) Variazioni nei cavalli;
» **C** Registrazione dei buoni;
» **D** Caricamento e scaricamento degli oggetti di casermaggio.

Quadro N° 1 { *Parte* 1ª stipendio degli uffiziali; *Parte* 2ª paga della truppa;
» » 2 Impiego della paga della truppa;

---

(1) Questo registro, già nel Regolamento del 1840, colla denominazione di *registro-memorie*, venne, per Nota N° 167, di cui al *Giorn. Milit.* 1856, pag. 997, intitolato *Giornale di Contabilità di Compagnia* (V. Regol. ediz. 1863, art. 118.)

Quadro N° 3 Versamenti al decontò;
» » 4 Oggetti usati di corredo ceduti al magazzino;
» » 5 Accreditamenti vari sulle masse individuali di deconto;
» » 6 Oggetti nuovi distribuiti;
» » 7 Oggetti usati distribuiti;
» » 8 Riparazioni varie;
» » 9 Addebitamenti sulle masse individuali;
» » 10 Grande arredo ricevuto dal magazzino;
» » 11 Grande arredo restituito al magazzino;
» » 12 Caricamento e scaricamento di oggetti vari.

I quadri N. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, servono più specialmente di base alla compilazione del foglio di deconto.

QUADRO A — *Situazione numerica.*

Questo quadro è di uno scopo essenziale nelle operazioni di contabilità.

Con esso viensi a dimostrare numericamente la forza giornaliera della compagnia, sì per gli uomini effettivi della stessa, sì per gli *aggregati* e quelli di essi che hanno qualche speciale assegnamento.

Questo quadro è scompartito in diverse caselle:
— Per gli uffiziali (presenti ed assenti);

— Per la truppa (presenti — in distaccamento — assenti);

— Pei cavalli;

— Di dimostrazione degli aggregati d'altre compagnie o corpi — di quelli godenti capo-soldo o soprassoldo — delle mogli e figli presenti — degli indisponibili.

La forza vien stabilita ogni mattina per il giorno antecedente.

Stabilita la forza dell'ultimo giorno del trimestre ed accertatane la coincidenza coi risultati di guadagni e perdite, viene questo confrontato con quello dell'ufficio dello stato maggiore, e quello dell'ufficio d'amministrazione.

Le compagnie si valgono della situazione per formare i fogli di paga ed i buoni delle razioni *pane* — *viveri* — *foraggio* e quelli delle *piazze da letto* e *d'alloggio*.

Quadro **B.** — *Variazioni giornaliere.*

Questo quadro è destinato ad inscrivervi nominativamente le variazioni degli uomini appartenenti alla compagnia.

Pei corpi aventi cavalli consta di una seconda parte, nella quale pure sono annotate le variazioni che accadono nei cavalli.

Dal momento che le variazioni vengono inscritte in questo quadro intendonsi fatte per gli effetti amministrativi, e da questo quindi si desumono le variazioni che si riferiscono sui rapporti giornalieri — sui ruoli annuali — sulle matricole — sui fogli di competenze.

L'iscrizione delle variazioni sì complessive che individuali è fatta a misura che occorrono, e devesi accennare il tempo, il luogo ed ogni altra circostanza che valga a stabilire la forza e le competenze, e tutte le nozioni occorrenti alla tenuta dei ruoli e della matricola.

Quadro C. — *Registrazione dei buoni.*

Questo quadro è destinato unicamente per registrare i *buoni* che si rilasciano per le somministrazioni che vengono fatte dagli impresari — dai magazzini delle sussistenze militari — o dai municipi per conto del governo.

È diviso in tre parti:

La 1ª serve pei *buoni* rilasciati dalle compagnie per gli individui effettivi ed aggregati;
La 2ª a trascrivervi le somministrazioni ai distaccamenti od agli isolati;
La 3ª a registrarvi, solo per semplice ricordo, le somministrazioni estranee alla contabilità del corpo.

Le compagnie rimettono ogni giorno all'ufficio d'amministrazione i *buoni* di quanto loro possa occorrere pel giorno stesso e per quelli successivi in *pane*, *foraggio*, *legna*, *paglia*, ecc.

Quadro D. — *Caricamento e scaricamento degli oggetti di casermaggio.*

In questo quadro sono descritti tutti gli oggetti di casermaggio che sono in caricamento, in base del quale si devono poi rilasciare i *buoni* per le giornate d'uso.

Quadro N° 1.

È diviso in due parti:

La 1ª serve alla registrazione dei fogli di stipendio degli uffiziali (1);

La 2ª alle registrazioni dei fogli di paga per la truppa (1).

In esso è indicato lo stipendio spettante all'uffiziale — le quote delle ritenzioni a farsi per la tassa e sovratassa a favore dell'erario e per la retribuzione alla massa musica.

In essi fogli sono anche annoverati gli uffiziali

---

(1) V. Sez. III, Capo XXIV.

lontani dalla compagnia, indicando la rispettiva posizione, senza però conteggiarne lo stipendio il quale è loro corrisposto per mezzo d'altro corpo o dal quartier-mastro, e partecipato poi alla compagnia dal segretario del consiglio, come già ebbesi ad accennare al Capo xxiv.

Così parimenti sulla 2ª parte evvi indicato l'effettivo della compagnia — l'importare delle giornate di presenza — gli aumenti e le diminuzioni in conseguenza delle variazioni.

La paga — i soprassoldi — le indennità di via ed altri assegni in contanti dovuti a sott'uffiziali, caporali e soldati, previa la debita scritturazione a questo quadro, sono prelevati e pagati dai comandanti di compagnia nei giorni e modi già più sopra indicati al succitato capo xxiv.

Addizionando in ognuna delle due parti i totali parziali del *dovuto*, si ottiene alla fine d'ogni trimestre il totale generale degli *stipendi degli uffiziali* e quello della *paga* percepita nel trimestre che la compagnia trasporta sullo *stato comparativo*.

Quadro N° 2.

È riservato a dimostrare l'impiego della paga.

In principio del mese vi si inscrivono gli individui della compagnia nello stesso ordine che sul

foglio delle competenze, e segnansi in apposita casella quelli che son soggetti a ritenenze.

Nella casella delle annotazioni si inscrivono le variazioni che produssero effetto sull'importare della paga — e nelle rispettive altre caselle si notano le ritenzioni a farsi a favore delle diverse masse individuali e di economia, e le somme pagate alla mano degli individui.

Terminato il mese, si fa il riepilogo mensile particolareggiato per cinquina, da cui viene a rilevarsi il totale della paga ed il totale delle ritenzioni e delle somme pagate agli individui stessi.

Quadro N° 3.

È destinato a registrare i versamenti al deconto, sia per le ritenzioni operate agli individui sulla paga per completare la massa, sia per le somme che dai medesimi possono essere versate volontariamente.

Quadro N° 4.

È riservato alla registrazione degli oggetti di vestimenti lasciati dagli individui e restituiti al magazzino.

Questi vengono, volta per volta, peritati per cura

del comandante la compagnia col concorso del relatore, e quindi annotati sul detto quadro pel valore loro assegnato.

Quadro N° 5.

Riflette i movimenti d'entrata sulle masse individuali, cioè di quelli avuti da altri corpi — di quelli provenienti dalla reclusione — il primo fondo dei surrogati.

S'inscrivono in esso tutti gli accreditamenti a carico delle masse e categorie, od a carico dell'erario, ed il debito degli uomini morti, disertati, ecc.

Quadro N° 6.

Registra le distribuzioni d'oggetti nuovi di corredo che vengono fatte agli individui indicandone nell'ultima colonna l'ammontare.

Quadro N° 7.

Registra gli effetti usati somministrati che si ricevono dal magazzino, indicandone il loro importo.

Quadro N° 8.

È destinato alla registrazione volta per volta delle

dichiarazioni che spediscono i comandanti di compagnia per le riparazioni al vestiario, calzatura, armi ed arredi, e l'ammontare di esse — distinte quelle che cadono a carico delle masse individuali da quelle che vogliono essere imputate alla massa di mantenimento.

Quadro N° 9.

Indica i movimenti d'uscita nelle masse individuali :

— Per somme pagate per piccoli bisogni;

— Per debiti particolari o risarcimenti, guasti e simili;

— Per retribuzione di cure veneree;

— Per smarrimenti;

— Per spese di sepoltura;

— Il debito degli uomini avuti da altri corpi e compagnie;

— Il debito dei morti, disertati, ecc.;

— Gli addebitamenti a favore delle categorie e masse;

— Gli addebitamenti a favore dell'erario.

Quadri N° 10 e 11.

Sono riservati ad indicare l'aumento e le diminuzioni al caricamento delle armi, arredi, oggetti di bufalo e corame, ed a rilevarne le situazioni semestrali da unirsi alla contabilità.

Quadro N° 12.

Serve a dimostrare il caricamento di oggetti vari, utensili di cucina — regolamenti, ecc., che sono posseduti dalle compagnie.

§§ III.

Fogli nominativi delle competenze.

Al chiudersi d'ogni trimestre, le compagnie preparano pel trimestre successivo i fogli nominativi delle *competenze*, sì per gli uomini, sì pei cavalli appartenenti alle medesime.

Questi fogli vogliono essere compilati colla scorta dei ruoli annuali, inscrivendovi gli uffiziali — sott'uffiziali — caporali e soldati, nell'ordine stesso e col numero che occupano nel medesimo, e devono quindi presentare al primo del trimestre la posizione di ciaschedun individuo che si aveva all'ultimo giorno del trimestre scaduto.

Sui detti fogli di *competenza* sono rapportate singole le variazioni che vengono registrate sui ruoli annuali, coi quali devono sempre concordare, tenendo e gli uni egli altri sempre alla giornata.

Si notano nella colonna delle variazioni per ciaschedun individuo gli assegnamenti speciali cui possano aver ragione, quali sono *soprassoldi* — *indennità* — *assegni di primo corredo*, ecc.

I fogli di *competenza* vengono a dimostrare tutte le variazioni successe dopo la chiusa della contabilità del trimestre precedente:

— Il numero delle giornate che danno diritto ai diversi assegnamenti sì in danaro che in natura.

— Il totale dovuto alla compagnia sì in danaro che in natura, secondo che viene a risultare dalle giornate stesse.

Sul frontispizio di questi fogli si accennano:

— La posizione in cui trovavasi la compagnia al 1° del trimestre;

— Le varie posizioni nelle quali ha potuto trovarsi durante il trimestre;

— I cambiamenti di presidio;

— Il modo di giacitura e d'alloggio;

— Le casuali competenze straordinarie;

— La chiamata ed il licenziamento delle classi.

Compito il foglio delle *competenze*, si accerta se il parallelo della forza della compagnia sia uguale a quello risultante all'ultimo giorno del trimestre dal registro di situazione.

Questi fogli sono chiusi all'ultimo giorno del trimestre, accertati e firmati dai rispettivi comandanti

di compagnia, e rimessi quindi all'amministrazione del reggimento in doppio originale in un con tutti gli altri documenti che si riferiscono alla contabilità trimestrale della compagnia (1).

---

(1) Pel Corpo dei Carabinieri (V. Sez. iv, Capo xxxiii, Tit. vii) è adottato un foglio di competenze mensile — nominativo per gli uffiziali, numerico per la bassaforza — con intavolazione d'ogni competenza — aumentata — e diminuita in ragione delle variazioni che s'inscrivono nominativamente.

Sembra che non dovrebbe esservi difficoltà di adottarlo similmente pel rimanente dell'armata, chè assai faciliterebbe — si scanserebbe assai di scritturazione e la ripetizione di tutti nominativamente gli uomini delle compagnie, che già si hanno al foglio di deconto — alle situazioni diverse — ai ruoli.

Ciò mediante le contabilità interne di compagnie si compirebbero mensilmente, e non isfuggirebbe la realizzazione di taluni crediti e debiti per più o meno percetto da individui che nel decorso del trimestre cessano di farne parte, e che difficilmente talvolta si possono raggiungere.

Se coi fogli nominativi, si ha in certo qual modo la storia in ogni tempo di ogni individuo, e delle compagnie — ciò si può avere istessamente nei fogli come sovra proposti, in quanto che sul frontispizio nulla osta che si facciano le stesse indicazioni di posizione delle compagnie — e per gli individui che danno luogo a variazioni si puonno questi seguire in tutte le loro posizioni.

Altre volte era in uso il così detto *giornaliere*, che quantunque più specialmente si riferisse alla contabilità *pane* e *letti*, non pertanto era base infallibile alla contabilità in denaro — era di facile tenuta e portatile — immancabile a qualunque epoca si fosse rimandato l'assestamento della contabilità.

Con esso intanto si aveva distinta la contabilità in natura per le somministrazioni fatte dalli impresari i quali prima della partenza di un corpo, avevano la loro contabilità regolarizzata, ed i corpi ne restavano immediatamente liberati

Questa, conglobata come è attualmente sui fogli di competenza, per tutte e singole le stazioni ed i luoghi percorsi dalla truppa, fa sì che alla chiusa del trimestre non può riscontrarsi dall'ufficio di Intendenza, salvo a prescrivere che siano trasmessi anche dai ri-

§§ IV.

Foglio nominativo di deconto dei sott'uffiziali, caporali e soldati.

Al chiudersi d'ogni trimestre le compagnie addivengono alla dimostrazione delle situazioni delle masse individuali, redigendo un foglio nominativo denominato *foglio di deconto.*

Questo foglio fa conoscere tutti i movimenti seguiti in dette masse — presenta la situazione esatta del conto d'ogni sott'uffiziale, caporale e soldato al 1° del trimestre successivo, tale che apparisce dai singoli *conti di massa* e dai *libretti* individuali.

Questo foglio redatto in semplice originale, pienamente ultimato, accertato e firmato dai comandanti rispettivi delle compagnie, viene rimesso entro i primi 15 giorni del nuovo trimestre al consiglio d'amministrazione.

Questo foglio si desume esclusivamente:

— Dal foglio di deconto del trimestre precedente pel riporto delle rimanenze;

---

spettivi uffici d'intendenza, le dimostrazioni d'ogni somministrazione fatta in stazioni e nei passaggi, locchè arrecherebbe una complicazione non indifferente — e l'operarne d'altra parte il riscontro presso l'amministrazione centrale, se ne avrebbe un ritardo assai maggiore nell'ingente numero delle contabilità che alla medesima affluiscono.

— Dal foglio di competenze del trimestre pei nomi, pel deconto e per l'assegnamento di primo corredo;

— Dal giornale di contabilità di compagnia (quadri N. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) per gli introiti e per le spese.

Per intavolarlo si trascrivono tutti gli individui che figurano sul relativo foglio delle competenze nell'ordine stesso e coi rispettivi numeri annuali e di matricola.

Si segnano le variazioni inscritte in detto foglio, limitatamente a quelle che hanno dato luogo a guadagno, perdita o cambiamento di grado o categoria negli individui.

Si riportano nelle rispettive cifre identiche nelle caselle di rimanenza in credito od in debito quali figuravano nelle simili ultime due caselle del foglio di deconto del trimestre precedente.

Nello stanziare le somme sì in entrata che in uscita, si deve aver presente che l'ammontare del deconto e dell'assegnamento di primo corredo deve essere quale appare dalla colonna deconto del foglio di competenze, — che infine le risultanze apparenti nei quadri del giornale di contabilità devono presentarsi eguali alle corrispondenti colonne del foglio di deconto.

A tergo di detto foglio si stabilisce il *confronto*

della forza quale risulta dal *parallelo* del foglio delle competenze.

Terminato il foglio di deconto si assestano i conti di massa individuali, sui quali devesi aggiungere il prodotto delle giornate di deconto dei medesimi, e le rimanenze devono risultare concordi.

§§ V.

Stato comparativo.

All'oggetto di riconoscere le differenze che possano risultare tra *il dovuto* per gli individui effettivi della compagnia ed *il percepito* pei medesimi in *stipendi* — *paghe* — *deconto* — *razioni pane* — *piazze letto* — *razioni foraggio*, ecc., ed al fine di mettere il foglio delle competenze e quello del deconto in armonia nella parte che havvi fra di essi, le compagnie formano un foglio di confronto denominato *stato comparativo*.

Nel redigere detto stato comparativo si riconosce:

— Se le cifre relative al *dovuto* sieno conformi al foglio delle competenze;

— Se il prelevato in danaro è uguale alle somme profferte dal quadro N° 1 del giornale di contabilità;

— Se i prelevamenti in natura corrispondono col registro dei buoni;

— Se l'assegno deconto e di primo corredo è eguale alla relativa colonna del deconto, ecc.

Ogni differenza che sia per incontrarsi è dimostrata nominativamente a tergo, indicando il documento su cui fu commesso l'errore, e la causa di esso.

Appurato lo stato comparativo d'ogni errore, viene rimesso in doppio originale al consiglio d'amministrazione per le ulteriori operazioni.

§§ VI.

Conti di massa.

Già di questi conti di massa si tenne parola al Capo xix, Sez. i, § iii, quindi rimandiamo a quanto in esso fu detto.

I conti di massa individuali sono tenuti a fogli sciolti e custoditi per ordine alfabetico in una cartella o cassetta; essi riassumono, come già si disse, i conti correnti dal dì dell'arruolamento sino a quello della cessazione dal servizio o promozione ad uffiziale, e si fanno seguitare i titolari nei loro passaggi di compagnia o di corpo.

§§ VII.

Assenti matricolari e delle punizioni.

Sono parimenti tenuti per ordine alfabetico e custoditi in cartella o cassetta i fogli sciolti degli assassenti matricolari e delle punizioni dei sott'uffiziali, caporali e soldati. — Tali fogli si dividono in tre parti — la prima è destinata pella trascrizione delle variazioni aventi rapporto col ruolo matricolare del corpo — la seconda indica le punizioni subite dal titolare — e la terza comprende le note caratteristiche d'istruzione, moralità e condotta dell'individuo.

SEZIONE II.

Rimessione dei conti di compagnia al consiglio d'amministrazione.

Nei primi venti giorni d'ogni trimestre i comandanti delle compagnie, assestata che abbiano la contabilità del trimestre trascorso consegnano all'amministrazione i documenti relativi, cioè:

— I fogli nominativi delle competenze;
— Il foglio nominativo del deconto (in doppio originale), con gli stati generali delle ritenzioni e degli effetti distribuiti sì nuovi che usati;

— La situazione di caricamento in arredi — armi — buffetteria e corami, in duplice copia;
— Lo stato comparativo in triplice originale.

La contabilità di compagnia deve essere assestata con la maggior sollecitudine possibile ed in modo che riesca compiuta, pienamente regolare ed *invariabile.*

Per ciò conseguire facilmente, le compagnie devono mai sempre tenere i propri registri al corrente colle stabilite regole, e sollecitare in tempo presso l'amministrazione del consiglio l'invio dei documenti in ritardo, relativamente agli uomini avuti da altre compagnie — da altri corpi — ed a quelli distaccati o comunque disgiunti dalla compagnia, affinchè i registri della medesima riescano completi ed esatti sotto ogni aspetto.

SEZIONE III.

Contabilità dei distaccamenti.

Per ogni corpo uno solo è il consiglio d'amministrazione, perciò le truppe distaccate dal proprio corpo non hanno consiglio, e l'amministrazione loro è concentrata nel rispettivo comandante, il quale unicamente rimane responsabile verso la parte del corpo a cui è tenuto di rendere i suoi conti.

I comandanti dei distaccamenti ricevono i fondi

in contanti, onde sopperire al pagamento dello stipendio degli uffiziali, alla paga della truppa ed altre spese occorrenti, per cura degli uffici d'intendenza militare, sulla presentazione di un prospetto delle competenze ed altre spese presumibilmente abbisognevoli per una quindicina — ovvero dalla parte amministrativa da cui dipendono direttamente, secondo che siano per consigliare le varie posizioni.

Così è per le merci ed altre robe in materie di cui siano per abbisognare, delle quali a suo tempo debbono renderne conto.

I comandanti di distaccamento osservano le stesse discipline prescritte per le compagnie presenti al corpo quanto al modo di prelevare, corrispondere e conteggiare lo stipendio degli uffiziali, la paga della truppa, gli oggetti di corredo, come pure il pane, la legna, le razioni di foraggio e le diverse altre somministrazioni.

Gli uffiziali di compagnia diversa da quella cui appartiene il distaccamento ricevono ognuno la competenza per conto delle compagnie alle quali sono effettivi.

Quando il distaccamento consti composto di uomini e cavalli di più compagnie, questi ricevono le diverse competenze per conto delle compagnie cui sono effettivi.

I sott'uffiziali, caporali e soldati d'altri corpi o di

altre compagnie che siano aggregati alle compagnie distaccate, ricevono la paga e quanto è loro dovuto per conto di queste ultime, tranne il deconto che continua ad essere conteggiato dalle compagnie alle quali sono effettivi.

Gli effetti di piccolo arredo di che abbisognino gli aggregati, sono pure distribuiti e conteggiati per conto dei corpi e delle compagnie alle quali appartengono.

Le riparazioni al corredo si fanno eseguire in quel modo che i comandanti dei distaccamenti ravvisino nel maggior interesse dei militari.

Il rancio della truppa è regolato sulle basi già accennate al Capo xx, sia per le provviste dei generi che per la dimostrazione degli introiti e delle spese.

I comandanti di distaccamenti composti di una o più compagnie intere, nella trasmissione degli stati delle variazioni e situazioni graduali numeriche da farsi al funzionario d'intendenza, osservano le stesse norme stabilite pel consiglio d'amministrazione, ossia debbono queste essere rimesse ad ogni cinquina, ponendovi a corredo tutti i documenti relativi.

Il comandante di distaccamento trasmette simultaneamente al proprio comandante del corpo una copia dei suddetti stati cinquinali di variazioni, cor-

redati dalle situazioni e rapporti giornalieri della compagnia.

Quando il distaccamento è minore di una compagnia, il comandante di esso trasmette egualmente al funzionario d'intendenza del luogo la copia dello stato cinquinale delle variazioni e mensualmente la situazione graduale numerica, colla differenza che i documenti all'appoggio delle variazioni sono invece annessi alla copia dello stato che egli deve trasmettere all'autorità da cui dipende la parte amministrativa.

Se il distaccamento è composto di una o più compagnie, queste continuano a tenere la loro contabilità sui registri per esse prescritti, e rendono i loro conti, sotto la risponsabilità e per mezzo del comandante di esso, direttamente all'autorità da cui dipendono per la parte amministrativa — se è di minor forza non costituente compagnia, l'amministrazione e la contabilità viene di necessità concentrata nel solo comandante, il quale deve tenere al corrente i seguenti documenti:

Quaderno delle variazioni;

Quaderno della situazione graduale numerica;

Dimostrazione dell'impiego della paga;

Dimostrazione dei prelevamenti in natura;

Quaderno degli introiti e delle spese;

Quaderno per l'entrata e per l'uscita degli oggetti diversi dati in caricamento ai distaccamenti;

Quaderno del carico e scarico degli oggetti di casermaggio.

Per tutto ciò che concerne l'amministrazione e la contabilità, i comandanti di distaccamenti si uniformano a tutto ciò che prescrive il regolamento ed a quelle più particolari istruzioni che il relatore del consiglio loro abbia date prima della loro partenza.

I comandanti di distaccamenti trasmettono quindi periodicamente e secondo che è stabilito dal regolamento, debitamente firmati alla parte amministrativa da cui dipendono tutti i documeuti che si riferiscono ai loro rendiconti.

Allorchè i distaccamenti rientrano al loro corpo, i rispettivi comandanti assestano coll'amministrazione ogni loro contabilità e ne consegnano tutti i documenti relativi, non che il registro della corrispondenza tenuta.

Quando l'amministrazione del corpo riceve i resoconti dei distaccamenti, vengono tosto esaminati, ed accertatane la regolarità e l'ammessibilità, e previo riepilogo di essi, ne è fatta la trascrizione sul giornale generale categorico di cassa in modo collettivo e per ordine di categoria o massa a cui sono da applicarsi gli introiti e le spese.

Il segretario del consiglio partecipa quindi alle compagnie interessate coi distaccamenti tutte le carte che hanno relazione alla loro contabilità.

CAPO VIGESIMOSESTO.

PERSONALE AMMINISTRATIVO NEI CORPI.

SEZIONE I.

Consigli d'amministrazione.

Il governo economico d'ogni corpo di truppa, ossia il maneggio di tutto il danaro che un corpo riscuote per qualunque siasi ragione — la custodia — il mantenimento in buono stato — la distribuzione e l'uso di tutto il materiale inerente sì agli uomini come ai cavalli, è affidato in ciascun corpo ad un consiglio che prende il nome di *consiglio d'amministrazione*, il quale regola le sue operazioni a norma di prestabilite discipline.

I consigli d'amministrazione, che in massima debbono sorvegliare gli agenti dell'amministrazione personalmente risponsabili dei fatti di loro gestione, divengono essi stessi veri *gerenti collettivi* (come già accennammo alla Sez. v del Capo i), dappoichè

l'azione loro si applica ad operazioni che impegnano direttamente la propria loro risponsabilità.

Presso detti consigli pertanto si concentra tutta l'amministrazione dei corpi rispettivamente, nè è il caso, che per un distaccamento qualunque, comunque composto, di instituire consiglio eventuale. — L'amministrazione del distaccamento è attribuita al comandante di esso (1). Esso ha il maneggio dei fondi presso il distaccamento sia quanto alla cassa che al magazzino — e ne rende conto all'amministrazione, cui deve fare in tempo debito e nelle epoche prescritte, sì per le carte e documenti che per qualunque altra cosa sia occorrevole, le rimessioni e consegne periodiche ed eventuali che fanno al consiglio d'amministrazione le compagnie presso il medesimo stanziate.

Forma nullameno eccezione l'amministrazione della mensa dei sott'uffiziali e dell'ordinario dei caporali e soldati, essendo essa attribuita al solo comandante del corpo, come già ebbimo ad accennare alla sezione II, capo XX.

Così pure è concentrata nel solo comandante tutta l'amministrazione di quei corpi, nei quali il ristretto numero d'uffiziali non consente a poter formare il consiglio.

---

(1) Art. 3, Regol. di contab, ediz. 1863.

§ I.

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI.

I consigli d'amministrazione si formano e sono costituiti in carica dai comandanti dei corpi stessi.

Quando trattisi di corpo di nuova formazione, alla costituzione del consiglio interviene un funzionario d'intendenza.

L'atto di costituzione è sempre trascritto sul registro delle deliberazioni.

In massima, il consiglio d'amministrazione di un corpo si compone:

— Del comandante del corpo . . . . *Presidente*

— Dell'uffiziale più elevato in grado dopo il comandante, ed a parità di grado il più anziano che esercita le parti di . . *Relatore*

— Di un uffiziale superiore o capitano, che assume le funzioni di . . . . 1° *Membro*

— Di un capitano od uffiziale subalterno. . . . . 2° *Membro*

— Del direttore dei conti od uffiziale d'amministrazione quale . . . . . . *Segretario*

Quando per assenza o per vacanza di grado il consiglio non possa esser composto nel suindicato modo, si fanno le occorrenti surrogazioni, cioè:

Il *Presidente*, comandante del corpo, dall'uffiziale che gli sussegue immediatamente in grado;

Il *Relatore* da chi gli succede immediatamente in ordine di grado ed anzianità;

E così di seguito i membri da altri maggiori — capitani od uffiziali subalterni;

Il *Segretario* a preferenza dall'uffiziale d'amministrazione o da quell'altro uffiziale che sia destinato dal consiglio.

Se per eccezionali motivi di servizio, od in causa di partenza, difettassero gli uffiziali, l'amministrazione rimane totalmente concentrata nel presidente o relatore od in quell'uffiziale cui è affidato il comando della truppa rimasta sul luogo. — Del che si fa risultare per mezzo di verbale da inscriversi sul registro delle deliberazioni prima della separazione di essa truppa (1).

§ II.

ATTRIBUZIONI DEI CONSIGLI.

Essendo i consigli amministrativi instituiti unicamente per attendere ai diversi rami dell'amministrazione, i medesimi non s'ingeriscono in ciò che riguarda il servizio e la disciplina, siccome cose queste che sono riservate all'autorità del comandante.

---

(1) Art. 2 del precitato Regol. 1863.

I presidenti non possono da sè soli determinare cosa alcuna che sia di competenza dei consigli o variare le deliberazioni di questi.

Tutti gli ordini e regolamenti, tutte le determinazioni che risguardano il personale ed il materiale dei corpi sono comunicati al consiglio dal presidente.

Il relatore del consiglio ha stretto obbligo di vegliare perchè siano eseguite tutte le deliberazioni prese dal medesimo ed osservate tutte le formalità prescritte. — Esso è in dovere di fare tutte quelle riflessioni che giudica opportune.

Egli è presente a tutti i pagamenti che si eseguiscono dai segretari dei consigli, ed autentica colla propria firma tutte le quitanze nell'atto stesso in cui vengono rilasciate da coloro che ricevono il pagamento.

Così pure egli invigila l'istantaneo versamento nella cassa di tutte le riscossioni in massima fatte dai segretari del consiglio.

L'andamento e l'esecuzione delle diverse operazioni amministrative sono in ciaschedun corpo affidate, per la parte che si riferisce alla contabilità in *contanti*, al *direttore dei conti* segretario del consiglio, e per la parte che si riferisce alla contabilità in *materie all'uffiziale di massa.*

Allorchè i corpi sono disgiunti dal rispettivo de-

posito, compie a tali incumbenze presso i medesimi l'uffiziale d'amministrazione.

Quando i battaglioni attivi si disgiungono dal deposito per essere messi sul piede di guerra o per essere mobilizzati, si procede alla composizione del consiglio d'amministrazione che deve rimanere presso il deposito. Quindi ha luogo la consegna per parte del consiglio cessante al nuovo consiglio di tutti i fondi in danaro ed in natura — di che si fa constare sui relativi registri per atto deliberativo sottoscritto da tutti i membri sì del consiglio che cessa che di quello che subentra.

Il nuovo consiglio d'amministrazione consegna alla truppa partente il danaro, gli oggetti, i registri e stampati occorrenti, e ritira dalla medesima i registri e le carte necessarie alla continuazione della contabilità.

Lo stato di guerra non reca alcuna variazione nelle attribuzioni dei consigli d'amministrazione sul modo di tenere ed assestare la contabilità, dovendo ai medesimi i corpi far passare, come è determinato dal regolamento per la contabilità delle truppe in campagna (1), tutti i rendiconti mensuali che li concernono.

---

(1) Parte Nona del Regol. di contab , ediz. 1863 (V. Capo XCI, Parte II).

§ III.

DELIBERAZIONI DEI CONSIGLI.

I consigli si radunano ogni volta che lo richiedono le circostanze e le esigenze del servizio.

Gli ordini sono dati dal presidente, che solo ha la facoltà di convocare il consiglio, e si raduna nella sala dove è depositata la cassa in cui sono contenuti i fondi in danaro.

Allorquando occorre l'intervento del funzionario del corpo d'intendenza militare alle adunanze del consiglio, il presidente lo rende avvisato per lo meno 24 ore prima. — Questi, intervenendo, prende posto a destra del presidente fra esso ed il membro più anziano.

Gli oggetti da trattarsi nelle adunanze dei consigli sono proposti dai presidenti a voce, e dai relatori in iscritto.

Ogni membro ha pure diritto di proporre qualsiasi cosa che creda possa tornar bene all'amministrazione.

Gli oggetti proposti sono discussi colla manifestazione del proprio parere dai membri che compongono il consiglio, e questo poscia delibera sopra ciascuno di quelli, che approva e fa inscrivere sul registro delle deliberazioni la determinazione presa.

Qualora alcuna delle proposte non venga approvata, il proponente ha diritto di farla inscrivere sul registro delle deliberazioni, ed in tal caso il Consiglio appone a piè della medesima i motivi pei quali non l'ha adottata.

I consigli deliberano a pluralità di voti, ed i membri inferiori in grado sono i primi ad opinare. In caso di parità di voti quello del presidente ha la preponderanza.

Le deliberazioni che si prendono dai consigli sono compilate dai segretari, ed a diligenza dei medesimi trascritte sul registro, e sottoscritte dal presidente — relatori e membri che vi hanno preso parte.

Ogniqualvolta vi interviene il funzionario dell'intendenza militare se ne fa menzione nelle deliberazioni, che egli pure firma accanto a quella del relatore.

Se in qualche deliberazione i presidenti sono di parere contrario alla pluralità dei voti, essi puonno sospendere l'eseguimento delle prese deliberazioni, conseguandone copia al funzionario d'intendenza militare, che la trasmette immediatamente al ministero.

Le deliberazioni prese dai consigli senza l'intervento del funzionario, quando dal regolamento l'intervento di esso è prescritto, sono riguardate come nulle e di nessuno effetto.

§ IV.

RISPONSABILITA' DEI CONSIGLI.

Il maneggio di tutto il danaro essendo affidato ai consigli d'amministrazione, ne consegue che dessi debbono stare, siccome sono difatto, personalmente e solidariamente mallevadori verso l'erario degli abusi — negligenze — o malversazioni che fossero per riconoscersi.

Nel caso di comprovata prevaricazione, per cui venisse a risultare una mancanza di fondi prodotta da maliziosa distrazione o da irregolare impiego, cade principalmente sull'uffiziale superiore il quale ebbe in quel tempo la presidenza, l'obbligo della reintegrazione della riconosciuta mancanza.

È stabilito che la metà della somma a reintegrarsi rimane a totale carico del presidente, e l'altra metà a carico dello stesso presidente, del relatore e membri, ciascuno in proporzione del rispettivo stipendio.

I relatori sono inoltre mallevadori dell'adempimento di tutte le formalità prescritte, non che *materialmente* e *personalmente risponsabili* dell'esattezza dei movimenti giornalieri della cassa sussidiaria, e dell'amministrazione di quel danaro che dai consigli viene assegnato per le spese correnti per corrispon-

dere lo stipendio agli uffiziali e la paga alla truppa o per qualsiasi altro pagamento.

Il membro del consiglio, cui dal regolamento non è imposto l'obbligo di ritenere una delle chiavi della cassa, non è risponsabile del danaro, ma la di lui risponsabilità solidaria rimane circoscritta al rimborso, per la parte che gli può spettare, di quelle somme che fossero dichiarate a carico del consiglio per effetto di prevaricazione, o di operazioni irregolari.

I membri del consiglio sono reciprocamente solidari per la rispettiva parte accertata a loro carico — e nel caso che il presidente od alcuno di essi, per qualsiasi cagione, non soddisfaccia al pagamento impostogli, ciascuno deve parzialmente sottostare alla reintegrazione tanto dell'intiera metà a carico del presidente, quanto dell'altra metà loro imputabile.

Il direttore de' conti, essendo nominato a tale carica, dietro proposta del comandante del corpo, sanzionata dal consiglio, e maneggiando danaro da esso affidatogli, rimane dispensato dal prestare cauzione al Governo, ma il consiglio può esigere che somministri una garanzia proporzionata alla sua risponsabilità.

Il segretario del consiglio è precipuamente risponsabile verso il relatore del danaro della cassa sussidiaria.

§ V.

DELLE CASSE.

I consigli sono provvisti di due casse, delle quali una a tre chiavi denominata ***principale***, l'altra a due chiavi chiamata ***sussidiaria***.

Le chiavi della *principale* sono custodite una dal presidente — una dal relatore e l'altra dal primo membro.

Quelle della ***sussidiaria*** sono tenute una dal relatore, l'altra dal segretario.

La cassa *principale* è destinata a contenere i fondi in eccedenza ai bisogni correnti del corpo, non che le cartelle di credito degli assoldati e surrogati, ed i relativi registri.

La ***sussidiaria*** è destinata pei movimenti dei fondi relativi alle spese ed altre riscossioni giornaliere.

Nella cassa ***sussidiaria*** non devono mai rimanere fondi in eccedenza ai bisogni correnti per le spese prevedibili pel corso di cinque giorni, e non mai superiori alla somma di L. 5,000, salvo nella circostanza che debbesi corrispondere lo stipendio agli uffiziali.

Nelle casse non debbono esistervi somme a deposito per conto privato, a meno che si riferiscano

alla categoria *partite estranee*, delle quali si fe' parola alla Sez. iv del Capo xix.

Allorchè il consiglio trovasi ad avere nella cassa principale fondi in contanti in eccedenza ai bisogni presumibili, deve promuovere dal ministero l'autorizzazione di poterli collocare a frutto o presso l'amministrazione del debito pubblico, od in quell'altro modo che sia ravvisato più conveniente.

CAPO VIGESIMOSETTIMO.

DIVISIONE E CHIUSA PROVVISORIA DEI CONTI.

L'amministrazione di ogni corpo si compone di due parti distinte, ciascuna delle quali si suddivide in tre rami.

La *prima* comprende il maneggio di tutto il danaro e viene chiamata *contabilità in contanti.*

La *seconda* abbraccia gli oggetti di *grande e piccolo corredo — le stoffe e merci diverse — le bardature dei cavalli* — non che gli oggetti tutti che si comprano dai corpi, ovvero che ad essi sono dati in caricamento dal Governo, e chiamasi *contabilità in materie.*

I rami nei quali si suddividono così la contabilità in *contanti* come quella in *materie* sono:

Per la contabilità in contanti:

— Il maneggio e governo di tutto il danaro che per qualsiasi motivo i corpi riscuotono dalle casse dello Stato od altrimenti per effetto della loro amministrazione — ramo questo che si riguarda quale *contabilità generale*;

— Le partite estranee ;
— Il governo delle diverse masse, denominate (1):
Economia ed infermeria uomini;
Musica;
Bene armato ed arredi;
Mensa de' sott'uffiziali;
Infermeria cavalli e manutenzione scuderie;
Bardatura di cavalli.

Per la contabilità in materie:

— La dimostrazione delle stoffe e delle merci distribuite ai corpi dal ministero e della quantità consumatane;
— Gli aumenti e diminuzioni delle merci e degli oggetti vari già formati, che i corpi sono autorizzati a comprare pel corredo de' sott'uffiziali e soldati.
— Gli aumenti e le diminuzioni delle armi, arredi ed attrezzi vari che i corpi ricevono dai magazzini del Governo.

Il ramo della *contabilità in contanti* che appartiene alla *contabilità generale* comprende sia per la riscossione che pei pagamenti:

— Lo stipendio ed accessori degli uffiziali e la paga dei sott'uffiziali, caporali e soldati;

---

(1) Dopo accennato quanto credemmo a proposito intorno alle masse nel Capo xix, qui segniamo la distinzione, quale è indicata nel Regol. di contab., ediz. 1863.

— Il deconto;

— Le indennità diverse per le manutenzioni e rinnovazioni degli oggetti dati in caricamento ai corpi, compresa la provvista degli arredi occorrenti per le *mense degli uffiziali* e delle *scuole reggimentali*, delle quali già ebbimo a far caso nella Sez. II del Capo XIX.

Degli altri rami della *contabilità in contanti* che appartengono alle varie masse, già parimenti di ognuna di esse ne ebbimo a trattare nel succitato Capo XIX.

I conti tutti dell'amministrazione di ciascun corpo sono alla fine d'ogni trimestre assestati per cura del consiglio, il quale attende alla compilazione dei diversi documenti che devono servire a rappresentare la sua contabilità.

SEZIONE I.

Registri presso i consigli.

I conti relativi all'amministrazione economica di ciascun corpo devono apparire dai registri infraindicati, i quali sono tenuti dai direttori dei conti per la parte che riguarda la *contabilità in contanti*, e dall'uffiziale di massa per quelli che riguardano la *contabilità in materie*.

Per la contabilità in contanti:

— Registro delle deliberazioni;

— Registro dei fondi depositati nella cassa principale;

— Registro giornale categorico di cassa;

— Registro a matrice delle somme depositate nella cassa sussidiaria;

— Registro delle cartelle degli assoldati e surrogati;

— Registro a matrice degli avvisi da spedirsi alle famiglie dei militari morti presso le insegne:

— Registro a matrice delle notificazioni ai parenti dei morti per la situazione di massa ed altro.

Per la contabilità in materie:

— Registro della finanza in natura delle diverse masse;

— Registro per l'entrata in magazzino e l'uscita delle diverse stoffe e merci;

— Registro per l'entrata e uscita in magazzino dei vari capi di corredo per la truppa;

— Registro di caricamento col ministero della guerra per oggetti di grande corredo;

— Registro di situazione e movimento in ordine agli arredi diversi — armi ed oggetti di bufalo, corame e bardatura per cavalli;

— Registro per l'entrata ed uscita in magazzino dei vari capi di corredo usati, lasciati dai morti, disertati od altrimenti cancellati dai ruoli;

— Registro dei buoni per letti — legna — paglia, ecc.

SEZIONE II.

Oggetto dei principali registri

---

§ I.

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Su questo registro s'inscrivono per ordine di data e senza intervallo nè lacuna di sorta tutte le deliberazioni prese dai consigli nelle loro adunanze — i processi verbali — i conti varii e le carte a questi relative, in fine ogni qualunque operazione in modo che racchiuda tutti i particolari e l'andamento dell'amministrazione in generale, ivi compresa quella delle diverse masse.

Il segretario però del consiglio riscuote senza preventiva deliberazione le somme di poco momento, dipendenti da operazioni ordinarie amministrative, — così effettua pure quei pagamenti di poco rilievo che occorrono nel corso ordinario dell'amministrazione, o che sono in liquidazione di pendenze risultanti dal bilancio generale categorico (1).

---

(1) V. art. 22, 23 e 24 Regol., edizione 1863, per le operazioni in genere che possono effettuarsi senza deliberazioni, e quelle che devono essere preventivamente autorizzate.

Tali riscossioni e pagamenti sono effettuati per ordine e sotto la risponsabilità del relatore, — sono tosto inscritti nel debito registro, ed in conseguenza il relatore, man mano che hanno luogo, deve firmare i documenti tutti che vi si riferiscono, rispondendo egli solo della loro validità sino a che siano sanzionati e firmati dal consiglio.

§ II.

REGISTRO DEI FONDI DEPOSITATI NELLA CASSA PRINCIPALE.

Serve questo registro ad inscrivervi i fondi che si depongono o si estraggono dalla cassa principale, e volta per volta si stabilisce il fondo rimanente.

Ogni movimento si fa sempre constare per via di un atto deliberativo.

Questo registro rimane sempre deposto nella cassa.

§ III.

REGISTRO GIORNALE CATEGORICO DI CASSA.

Su questo registro s'inscrivono tutti gli introiti e tutte le spese, e da esso si rileva l'intiera contabilità in danaro del corpo, del quartier-mastro e dei distaccamenti.

Questo registro, in oltre di apposita casella in cui

viene notata in entrata od in uscita ogni operazione, è scompartito in altrettante caselle per le varie categorie, masse e manutenzioni sì per l'entrata come per l'uscita, sulle quali sono inscritti gli introiti o le spese secondo che ad esse devono essere applicate.

Si registrano in esso tutte le riscossioni ed i pagamenti relativi alla contabilità nell'atto stesso che hanno materialmente luogo.

Questo registro si chiude trimestralmente.

Su questo giornale si inscrivono i passaggi tra le varie categorie e masse secondo che a queste od a quelle si riferiscono le somme in entrata od in uscita.

Si descrivono in esso tutti gli acconti ricevuti durante il trimestre — se ne dimostra la ripartizione applicando a ciascuna categoria e massa le somme dell'assegnamento — non che delle bonificazioni quali risultano dal foglio generale delle competenze.

I *passaggi* dipendenti da ritenzioni operate sugli stipendi uffiziali e sulle paghe della truppa devono essere documentati per mezzo di epilogo numerico trimestrale, corredato da corrispondenti stati nominativi degli individui ai quali si riferiscono le ritenzioni e la natura di esse.

§ IV.

REGISTRO DELLE SOMME VERSATE NELLA CASSA SUSSIDIARIA PER CONTO PARTICOLARE.

Questo registro è stabilito per le ricevute a rilasciarsi allorchè vengono versate nelle casse dei corpi somme per servizio particolare ed altre relative alle liberazioni dal servizio — alle surrogazioni posteriori all'assento — ed ai fondi di primo corredo.

Queste partite vengono volta per volta trascritte sul giornale generale di cassa.

§ V.

REGISTRO DELLE CARTELLE DEGLI ASSOLDATI E SURROGATI.

Questo registro rappresenta il quantitativo delle cartelle di credito degli assoldati e dei surrogati — il loro valore, l'aumento e decremento di ciascuna di esse.

Questo registro deve stare costantemente nella cassa principale, fuorchè nelle circostanze nelle quali occorrono inscrizioni relative ai movimenti delle cartelle, che debbonò essere sempre cerziorati colla firma dei membri ritentori delle chiavi.

§ VI.

REGISTRO A MATRICE DEGLI AVVISI DA SPEDIRSI AI PARENTI DEI MORTI.

La denominazione di questo registro ne indica l'oggetto — quello cioè di partecipare ai parenti l'avviso di morte de' militari resisi defunti al corpo — in distaccamento o negli ospedali.

§ VII.

REGISTRO A MATRICE DI NOTIFICAZIONE AI PARENTI DELLA SITUAZIONE DI MASSA OD ALTRO LASCIATO DAI MORTI.

Tosto che sonosi assestati i conti di massa degli uomini morti, il presidente del consiglio per mezzo di questo registro a matrice fa notificare ai rispettivi parenti la situazione di massa da essi lasciata, il danaro od altri oggetti di valore dai medesimi lasciati depositati presso l'amministrazione del corpo.

§ VIII.

REGISTRO DELLA FINANZA IN MATERIE DELLE DIVERSE MASSE.

Questo registro, come lo indica la stessa sua denominazione, dimostra i movimenti varii che costituiscono aumento o diminuzione nella finanza in

materie delle diverse masse d'economia — musica — infermeria, ecc., come pure i movimenti che accadono in quelli oggetti che si acquistano coi fondi delle categorie e che non trovano luogo ad essere stanziati in contabilità sui relativi registri.

§ IX.

REGISTRO PER L'ENTRATA NEL MAGAZZINO E PER L'USCITA DELLE DIVERSE STOFFE E MERCI.

Le stoffe e merci che i consigli d'amministrazione introducono nei loro magazzini sono stanziate su questo registro, e sul medesimo sono indicate in uscita a misura che la consumazione viene comprovata coll'introduzione in magazzino degli oggetti lavorati.

Le stoffe e merci che gli uffiziali sono autorizzati a prelevare, e quelle somministrate al capo sarto per valersene nelle riparazioni del vestiario, sono pur messe in uscita all'atto della somministrazione, mediante ricevuta dell'uffiziale di massa e previa firma del relatore, sono passate al direttore dei conti per la relativa ritenenza dell'importo di esse alla fine di ciascun mese.

Le stoffe e le merci sono stanziate in entrata su questo registro in misura e per il rispettivo valore stabilito dalle tariffe.

§ X.

REGISTRO PER L'ENTRATA E PER L'USCITA DEI VARII CAPI NUOVI DI CORREDO.

Su questo registro vengono inscritti in entrata e per ordine di data in correlazione degli atti deliberativi, tutti quelli oggetti già formati che s'introducono nei magazzini e che sono relativi al corredo della truppa.

Quelli oggetti che vengono distribuiti nel trimestre alle compagnie, sono portati in uscita collettivamente alla fine di esso sulla produzione da parte delle compagnie di stati ricapitolativi dei *buoni* in sostituzione dei *buoni temporanei* rilasciati dalle medesime pelle parziali distribuzioni occorse durante il trimestre.

Questo registro, stante la moltiplicità delle caselle per singoli i capi di corredo, è diviso in due parti, l'una riflettente l'entrata, l'altra l'uscita.

Alla fine del trimestre si chiudono ambedue queste parti, e riportando i sommati dell'uscita su quella d'entrata, mediante le opportune sottrazioni, si stabilisce su questa la rimanenza in fondo degli oggetti varii di corredo.

§ XI.

REGISTRO DI CARICAMENTO
PER ARMI — ARREDI — BUFFETTERIE E CORAMI.

I corpi tutti in ragione della rispettiva organizzazione sono provvisti, siccome fondo di dotazione, di una corrispondente quantità d'armi — d'arredi (*casse da tamburo*, *trombe*, *bandiere*, *marcacampi*, *marmitte)* — d'oggetti di bufalo e di corami.

Questo fondo di dotazione forma il caricamento che tiene ciaschedun corpo verso l'amministrazione generale.

Su questo registro è poi dimostrato come è scompartito il caricamento, cioè per quelli di essi oggetti che trovansi in magazzino, e per quelli che sono in distribuzione ed in caricamento alle rispettive compagnie.

Le somministrazioni che sono fatte ai corpi dalle sale d'armi o dai magazzini dello Stato, e le restituzioni che i corpi si trovano nel caso di fare o che ottengono dal ministero di portare in diminuzione al caricamento — e così le armi portate via o riportate dai disertori — vengono poste in caricamento ed in scaricamento.

Le inscrizioni devono concordare colle deliberazioni del consiglio.

Mediante poi le annuali e trimestrali indennità che vengono corrisposte ai corpi, e delle quali si tenne parola al Capo xxix, Sez. ii, § v, i corpi sono tenuti a rappresentare sempre il caricamento ricevuto.

Alla fine di ciaschedun trimestre si chiude il registro e mediante le addizioni e le sottrazioni si stabilisce la rimanenza del caricamento al 1° del successivo trimestre, ripartito come avanti si è detto.

Nello stabilire la rimanenza si fanno risultare le differenze che possono risultare dal confronto col caricamento ricevuto, e si indicano le cause d'onde queste provengono.

§ XII.

REGISTRO DI SITUAZIONE E MOVIMENTO NEGLI ARREDI — ARMI — OGGETTI DI BUFALO E CORAMI.

Mentre il precedente registro è destinato a rappresentare e a far conoscere al termine d'ogni trimestre come trovasi scompartito il caricamento di ciascun corpo in arredi — in armi, ecc. — Questo è destinato a presentare *giornalmente* l'entrata e l'uscita nel magazzino di detti oggetti, ed alla fine del trimestre la rimanenza e la situazione di essi.

Alla fine del trimestre, dopo stabilita la rimanenza, sono indicati gli oggetti che trovansi in distribuzione presso le compagnie.

A viemmeglio precisare il caricamento presso le compagnie, queste alla fine del trimestre formano in duplice spedizione la situazione di tutti i detti oggetti esistenti presso le medesime.

Una di dette situazioni è dal consiglio rimessa all'uffiziale di massa, l'altra è posta a corredo della contabilità trimestrale delle compagnie.

Le norme colle quali vuole essere tenuto questo registro, sono le stesse prescritte pel precedente.

§ XIII.

REGISTRO PER L'ENTRATA IN MAGAZZINO E PER L'USCITA DAL MEDESIMO DEI VARII CAPI DI CORREDO USATI.

Qualunque oggetto di corredo lasciato o ritirato dagli individui per essere morti, disertati, congedati, condannati alla reclusione, trasferti ad altr'arma, ecc., *suscettivo* di essere distribuito, è descritto su questo registro a valore d'estimo.

Gli stessi oggetti sono poi distribuiti allo stesso prezzo a preferenza agli individui che siano in debito alla propria massa, o che non l'abbiano completa.

L'entrata di questo registro deve concordare col quadro N° 4, e l'uscita col quadro N° 7 del giornale di contabilità di compagnia.

Gli oggetti ritirati vengono accreditati al conto individuale, pel valore d'estimo portato su questo registro, degli individui cui appartenevano, e per lo stesso valore sono addebitati a quelli cui vengono distribuiti.

Quelli di essi oggetti che sono in condizione tale da non potersi distribuire, neanco riparati, non sono valutati, nè accreditati agli individui, nè conteggiati su questo registro.

Dessi vengono depositati a parte, e quindi venduti a profitto della massa d'economia.

§ XIV.

REGISTRO GENERALE DEI PRELEVAMENTI DELLE COMPETENZE IN NATURA.

Questo registro è diviso in due parti. — Nella prima si registrano i riepiloghi dei buoni *pel pane — per la legna — per la paglia — pel foraggio — per le piazze da letto e d'alloggio* ed altre somministrazioni in natura; nella seconda si allibrano le forniture fatte per lo stesso titolo ai militari indrappellati in marcia, non che agli isolati.

Alla fine d'ogni trimestre si riportano i totali della parte seconda alla parte prima onde conoscere il totale generale dei prelevamenti in natura fatti durante il medesimo.

CAPO VIGESIMOTTAVO.

CONTABILITÀ DI REGGIMENTO.

SEZIONE I.

Assestamento trimestrale.

Nel mentre che le compagnie attendono rispettivamente ad assestare la loro contabilità del trimestre scaduto, come si è detto precedentemente, i consigli d'amministrazione dal canto loro danno opera ad assestare quella del reggimento, la quale sostanzialmente consiste nel chiudere i vari registri, stabilirne la rimanenza e compilare quindi :

Il foglio generale delle competenze;
Il quadro generale del deconto;
Il bilancio generale categorico.

Il segretario del consiglio riscontra il giornale generale categorico di cassa per l'applicazione fatta dei singoli articoli d'introito e di spesa. — Eseguisce sullo stesso giornale i passaggi fra le diverse categorie e masse delle partite che rispettivamente vogliono alle medesime essere applicate. — Ciò dietro gli stati ed epiloghi che debbono compilarsi dai

rispettivi uffici d'amministrazione — di stato maggiore — e del vestiario per quanto li riguarda, — e colla scorta di spogli nominativi dallo stesso segretario compilati sulla risultanza delle carte giustificative della gestione trimestrale per tutto ciò che si riferisce allo stipendio degli ufficiali — alla paga della truppa ed alle masse diverse.

Ricevendo pertanto dalle compagnie le contabilità rispettive, si procede dal consiglio all'esame dei documenti, allo spoglio dei medesimi, agli opportuni confronti con quelli redatti dal consiglio stesso, e se ne intavolano i risultati e le relative liquidazioni.

A queste operazioni si applicano il direttore dei conti e l'uffiziale di massa, ciascuno rispettivamente per quello che riguarda la contabilità in danaro, o quella in natura.

La particolareggiata e compiuta verificazione dei fogli nominativi delle competenze che le compagnie rimettono al consiglio dovendo aver luogo in altri momenti (1), l'uffizio d'amministrazione li riscontra sol-

---

(1) Art. 910 del Regol. di contab., ediz. 1863.
« . . . . . il consiglio dispone a che la verificazione particolareg-
« giata dei fogli nominativi di competenza degli uomini e cavalli
« e degli altri documenti del trimestre decorso, si compia sotto
« la direzione del relatore in quel momento che meglio sarà ac-
« consentito dall'affluenza degli affari, ma in modo però che non
« abbia mai a succedere più tardi del terzo mese del trimestre
« susseguente a quello assestato, a meno che vi concorrano plau-
« sibili motivi per protrarla ulteriormente. »

tanto circa i rapporti delle somme, delle giornate ed altri contenuti nei ristretti di essi fogli, non che rispetto ai computi generali ed ai totali diversi di quanto compete agli uffiziali, sott'uffiziali, caporali e soldati separatamente per grado e categoria, e quindi compila l'abbozzo del foglio generale delle competenze.

Verifica i fogli nominativi di deconto e degli stati comparativi, avvertendo che questi oltre al presentare gli stessi risultati per tutto ciò che hanno relazione coi fogli delle competenze e registro di magazzino coincidano cogli spogli come più sopra compilati, e che le somme delle masse individuali passate da una compagnia all'altra, bilancino fra di loro.

Di tutte le differenze in più od in meno devesi tener conto, concorrendo esse a costituir l'*attivo* ed il *passivo* del bilancio.

Ultimata la verificazione dei fogli di deconto, si forma il riepilogo che assume il titolo di quadro *generale di deconto*.

§ I.

FOGLIO GENERALE DELLE COMPETENZE (1).

Nel compilare il foglio generale delle competenze il consiglio d'amministrazione deve avere per base i fogli parziali delle compagnie.

Per assicurare l'esatta e precisa classificazione sul

---

(1) Vauchelle (*Cours d'administration militaire*, 1861), parlando *des feuilles de journées*, che corrispondono ai fogli di competenze, così scrive:

« La complication des feuilles de journées surpasse tout ce « que l'on pourrait imaginer et craindre en ce genre, et nous « ne croyons point exagérer en disant qu'il y a de quoi perdre « l'esprit et la vue à les établir et à les vérifier — Cette com- « plication est un des plus puissants arguments en faveur de « notre proposition de réduire le nombre des positions et les « allocations qui y sont attachées. »

Notisi che in quell'amministrazione non sonovi, per la posizione *d'attività* per uffiziali e bassa forza compresa, che

8 specie di paga, compresa quella di disponibilità;
7 specie di supplemento paga;
2 specie d'alta paga;
8 specie d'indennità;
3 specie di gratificazioni.

Altrettanto invero potremmo dire dei nostri fogli di competenza per la immensa diversità d'*assegni* — *soprassoldi* — *indennità*, ecc.

Tenuto conto dei principali soprassoldi, e delle ritenenze in ragione di posizione, per cui viene a variarsi la paga, parlando dei *soli uffiziali* si hanno (V. Capo XIV e XV):

15 specie di paga per uffiziali in attività di servizio;
10 specie di soprassoldi;
6 specie d'indennità.

La paga dell'uffiziale è stabilita ad anno, e corrisposta a mesi

detto foglio generale dei generi prelevati dal corpo e per conto di esso, è d'uopo confrontarlo con un ricavo degli stati comparativi — i prelevamenti de-

---

tutti composti di 30 giorni, e sovente occorre di conteggiarla a giornata, talchè nei mesi di trentun giorni, evvi un giorno senza paga — mentre per la bassaforza è stabilita a giornata.

I soprassoldi delle decorazioni sono fissate ad anno, e si conteggiano a giornata.

Di varie specie sono le licenze — ordinarie — straordinarie — straordinarie che si computano quali ordinarie — piccole licenze, licenze per ragione politica, che in sostanza sono pure straordinarie.

Indennità di via, le cui fasi sono innumerevoli — con essa ora si perde o non si perde la paga od il deconto — eccezioni sopra eccezioni per questo o quell'altro corpo.

Arroge poi le prestazioni diverse in natura.

Ad ogni volta poi che evvi una raccolta di truppe per un motivo qualunque si stabilisce apposito trattamento, nè quasi mai gli assegni stabiliti per precedente raccolta, sono norma nell'identico caso.

Qual è la mente del funzionario, che tutte possa raccogliere ed aver presenti queste contingenze, e come quindi regolare le relative operazioni amministrative e contabili, senza incorrere in laboriosa malagevole opera di una non indifferente complicazione, e più ancora che nella terza parte di questo foglio generale, si dà luogo ad ogni qualità di conteggio, comunque non abbia relazione colle competenze individuali propriamente dette e per le quali questo documento è instituito?

Questa parte di servizio presenta invero difficoltà tali che sfuggono ad analisi qualsiasi — bisogna studiarla nei suoi particolari e metterla in pratica per bene intenderla, e non è affare di così facile momento, e più di un funzionario certo vi trova indubbiamente un grave inciampo a bene disimpegnarla. — Ond'è che l'amministrazione centrale si trova sovente nel caso di moltiplicare le istruzioni per condurne ai suoi principii l'applicazione.

Sarebbe già un diminuire d'assai la complicazione di un tal lavoro, quando dalla contabilità in danaro si separasse quella per le prestazioni in natura, per essere queste liquidate indilatamente

vono essere distinti e formare una complessiva cifra per ogni luogo in cui vennero effettuati.

Il foglio generale delle competenze è diviso in tre parti.

La prima comprende i totali generali dei ristretti dei fogli nominativi delle competenze per gli uomini e pei cavalli descritti per ordine di compagnia.

La seconda riassume i prelevamenti in natura *del pane, della legna, del foraggio,* ecc., fatti dal corpo, distinti per impresa, o magazzini di sussistenze militari, nonchè per ordine di località nelle quali si effettuarono, e dimostra infine la differenza in più od in meno di confronto al dovuto.

La terza parte poi è destinata a rappresentare i crediti ed i debiti del corpo verso il Governo.

Riassunto nella terza parte di detto foglio generale il totale ammontare dello stipendio uffiziali — della paga della truppa e del deconto, si accreditano:

— Le diverse indennità in ragione del totale generale delle giornate per le quali sono dovute, e così: *pel bene armato ed arredi — per la ferratura dei cavalli — per medicinali uomini — per manutenzione scuderie,* ecc.;

---

sul luogo delle consumazioni, per cui intanto si eviterebbero i ritardi alla ultimazione di tali fogli, dappoichè i corpi aspettano le note delle prestazioni occorse nelle varie località — i fornitori non ritirano gli epiloghi finchè le amministrazioni non conoscano il risultato della seconda parte di essi fogli, per essere con quelli concordanti, cosicchè anche ritardo da parte dei fornitori a produrre i loro deconti (V. nota al §§ III, Sez. I, CAP. XXV).

— Il totale delle bonificazioni comprese negli stati di rettificazione ai fogli nominativi delle competenze sì degli uomini che dei cavalli pei trimestri antecedenti.

— L'indennità di via rimborsata dal corpo ai comandi militari, agli ospedali militari od altri, sotto deduzione di quelle somme che fossero state addebitate o da addebitarsi sulle masse individuali del deconto.

— Le somme che il corpo avesse pagate a medici borghesi per ragione di riforme, giubilazioni e simili;

— I debiti di massa, che per speciali disposizioni sono stati condonati a militari congedati;

— Si accredita dell'importare delle competenze in natura prelevate in meno, risultanti alla 2ª parte dal confronto del totale dovuto con quello realmente percepito, e così d'ogni altro ammontare che spetti al corpo per ogni altra bonificazione.

Si addebita per contro il corpo:

— Dell'ammontare delle stoffe e merci ricevute, di quello degli effetti, e d'ogni altro oggetto che abbia ricevuto dai magazzini dello Stato per conto della massa generale del deconto;

— Dell'ammontare integrale degli oggetti di bufalo, corame, bardatura ed altri ricevuti da detti magazzini;

— Delle somme totali per ritenuta della tassa e sovratassa;

— Delle somme state addebitate sui conti di massa individuali per restituzione di assegno di primo corredo.

— Delle somme totali delle deduzioni risultanti dagli stati di rettificazione dei fogli nominativi delle competenze dei trimestri precedenti.

— Delle somme che siano state pagate per conto del corpo per guasti o perdita d'effetti — per riparazioni a quartieri e simili;

— Dell'ammontare delle ritenzioni a farsi od agli uffiziali, od alla truppa, o per cavalli di favore — per spese di sepolture — per cure veneree — per effetti somministrati agli individui isolati — per indennità di via da ritenersi e simili;

— Dell'importare delle competenze in natura prelevate in più, come dal confronto dianzi accennato alla parte seconda.

Finalmente si addebita e classifica nelle deduzioni a farsi gli acconti ricevuti dal consiglio, e quelli esatti dai distaccamenti.

Riepilogato così il totale debito, e questo sottratto dal totale ammontare dovuto, si viene a stabilire quanto ancora resta dovuto al corpo per la competenza dello scaduto trimestre.

§ II.

CHIUSA DEL GIORNALE CATEGORICO DI CASSA.

Terminato il foglio generale delle competenze si eseguiscono sul giornale categorico i passaggi occorrevoli tra le varie categorie e masse — si procede

alla ripartizione degli acconti ricevuti durante il trimestre, applicando a ciascheduna categoria e massa la somma dell'assegnamento e delle bonificazioni risultanti dal detto foglio generale, sì e come si è già accennato alla Sez. II del precedente Capo XXVII.

§ III.

BILANCIO GENERALE CATEGORICO.

Il *bilancio generale categorico* è destinato a dimostrare la finanza del corpo coi relativi *crediti* e *debiti*, e con tali indicazioni che se ne possa facilmente conoscere l'origine ed il modo con cui vogliono essere liquidati.

Vogliono sempre essere separati in appositi articoli quelli della gestione attuale da quelli delle gestioni anteriori che non sono per anco liquidati.

Il bilancio è distinto e scompartito come il giornale categorico di cassa per le varie categorie e masse, — è però diviso in tre parti, ciascuna delle quali contiene le proprie *attività* e *passività*. Quindi i *crediti* come i *debiti* prendono rispettivamente il posto secondo che all'una od all'altra delle dette categorie sono da assegnarsi.

La prima parte è destinata alla contabilità in contanti avente rapporto alle categorie paghe — deconto e partite estranee. — *La seconda* per la *ge-*

stione delle diverse masse, e *la terza* pei movimenti relativi alla *contabilità in materia*.

Riportato in avere il fondo in danaro risultante dal giornale categorico, si descrivono successivamente gli articoli di *credito* e di *debito*, gli uni e gli altri applicando alle rispettive categorie e masse.

Ad esempio, sono articoli a *credito*:

— Il più ricevuto dagli uffiziali sui loro stipendi od il più percepito dalle compagnie per le paghe alla truppa;

— Il valore delle stoffe, merci ed effetti di corredo esistenti in magazzino;

— Il debito delle masse individuali risultante dal quadro generale di deconto, ecc.

Sono articoli a debito:

— Verso gli uffiziali o verso le compagnie per meno da essi ricevuti sulle loro paghe;

— Ai sott'uffiziali e soldati pel credito di massa risultante pure dal quadro generale;

— Il dovuto per stoffe, merci od effetti od altro ricevuti dai magazzini dello Stato, per cui non siane ancora stato ritenuto l'ammontare.

Totalizzati i *crediti*, devono questi corrispondere per singole le categorie e masse ai *debiti* inscritti a detto bilancio, e viensi così a mettere in evidenza la reale finanza del corpo.

§ IV.

SPOGLIO DEGLI STATI COMPARATIVI

Il consiglio d'amministrazione procede allo spoglio degli stati comparativi delle compagnie.

Le differenze in più ed in meno per compagnie, tali che risultano dalle dimostrazioni a tergo di essi — totalizzate, vengono identicamente consegnate sul bilancio categorico a credito od a debito per il rispettivo ammontare, non facendo mai compenso veruno tra il più ed il meno ricevuto dalla stessa compagnia.

Tale spoglio è posto a corredo del bilancio.

§ V.

QUADRO GENERALE DI DECONTO.

Il quadro generale di deconto è il riepilogo numerico di quanto è consegnato sui fogli nominativi delle compagnie.

Si riportano in esso le stesse cifre risultanti dai totali, nè vi è fatta variazione alcuna.

Le differenze che sianosi riconosciute nello esame dei fogli nominativi, e che traggano a bonificazioni o deduzioni, devono apparire in distinti e motivati articoli sul bilancio generale categorico.

CAPO VIGESIMONONO.

VERIFICAZIONI E SALDI DEI CONTI.

I conti dell'amministrazione di ciascun corpo sono verificati:

— *Dal funzionario d'intendenza militare* addetto al corpo, il quale procede regolarmente alle verificazioni di saldo *preliminare*, o provvisorio delle contabilità trimestrali del reggimento.

— *Dal Ministero della guerra* che l'opera nei proprii ufficii sui risultati che vengongli trasmessi dal funzionario d'intendenza militare.

— *Da un uffiziale rassegnatore* a ciò delegato dal Ministero, il quale, previa verificazione, pronuncia il *saldo* definitivo dei conti, anche per la gestione di più trimestri, secondo che è determinato per speciali disposizioni.

Le verificazioni del *funzionario d'intendenza militare* hanno luogo *periodicamente* per ogni gestione trimestrale.

— Quelle *dell'uffiziale rassegnatore* hanno luogo in quell'epoca che per speciale disposizione è determinata dal Ministero.

Oltre le ora dette verificazioni, due altre ve ne sono, che hanno luogo in modo eventuale, sempre però dietro ordine superiore, all'oggetto di constatare l'esistenza materiale dei fondi in contanti ed in materie presso ciascuna amministrazione e si distinguono in verificazioni di *cassa* e *magazzino*.

SEZIONE I.

Verificazioni del funzionario d'intendenza militare.

Compite come avanti le operazioni dell'assestamento della contabilità del reggimento, il consiglio d'amministrazione ne trasmette all'ufficio d'intendenza militare i risultati, accompagnati da tutti i i documenti che vi si riferiscono; cioè:

1° I fogli nominativi di competenze delle compagnie;

2° Gli stati comparativi;

3° I fogli di deconto;

4° Le situazioni di caricamento in armi — arredi — buffetterie e bardature;

5° Il foglio generale delle competenze;

6° Il quadro generale di deconto:

7° Copia del giornale generale categorico di cassa;

8° Bilancio generale categorico, ed a corredo di questo:

a) Copia del registro delle stoffe diverse;

b) Copia del registro per gli oggetti nuovi di corredo;

c) Copia del registro per gli oggetti usati di corredo;

d) Spoglio degli stati comparativi;

e) Specchio dei crediti e debiti di massa dei morti e disertati, ecc.

f) Specchio degli individui debitori verso la cassa;

g) Dimostrazione nominativa e motivata per ciascuna delle partite che non si puonno specificare con sufficiente chiarezza al bilancio;

h) Stati dimostrativi delle pendenze arretrate, liquidate in tutto od in parte nel trimestre antecedente;

9° Specchio particolarizzato degli introiti e delle spese della massa d'economia;

10. Copia del registro di caricamento verso l'amministrazione generale in armi, arredi, ecc.;

11. Copia del registro di situazione e di movimento di magazzino per l'entrata e l'uscita degli oggetti suddetti;

12. Copia del registro di caricamento verso il Governo per gli oggetti di attendamento;

13. Copia del registro degli oggetti attinenti alle diverse masse (solo però alla fine dell'anno all'epoca della rinnovazione degli inventari).

Il funzionario d'intendenza militare cui spetta la verificazione, prende conoscenza dei suindicati documenti — li esamina sulle generalità, e specialmente:

— Sulla ricognizione degli allegati diversi che debbono essere posti a corredo del bilancio;

— Sulle addizioni e riporti delle somme dei documenti;

— Sul riscontro dei calcoli e di altre operazioni espresse nel foglio generale delle competenze e bilancio categorico;

— Sul raffronto delle ritenenze comprese nei fogli nominativi delle competenze per importo d'effetti somministrati agli isolati — di restituzione d'assegno di primo corredo e simili colle somme consegnate negli stati delle variazioni, o nei documenti a corredo;

— Sulle partite di bilancio riferibili a gestioni anteriori;

— Sulla ripartizione degli acconti per accertarsi se fatta in conformità delle regole stabilite.

Presa così sufficiente conoscenza dei suindicati documenti, il funzionario si reca presso il consiglio d'amministrazione per dare compimento alla verificazione della contabilità, e per vidimare i diversi registri e le carte contabili.

Il funzionario che procede alla verificazione esamina attentamente singole le operazioni, ed internandosi nelle medesime, si accerta della loro esattezza.

Colla scorta delle deliberazioni riscontra sul giornale generale categorico gli articoli d'entrata e di uscita, ed esaminati i documenti che li comprovano appone a questi la sua firma in prova di averli esaminati.

— Esamina se i passaggi delle somme per sconti — risparmi e differenze devolute alla massa d'economia, furono eseguiti nell'atto stesso dell'introduzione delle stoffe, merci ed oggetti di corredo;

— Che le partite d'introito e di spesa sul giornale per compra o cessione di merci, stoffe ed oggetti concordino perfettamente colle aumentazioni e diminuzioni consegnate nei diversi registri tenuti dall'uffiziale di massa e colle inscrizioni alla parte terza del bilancio generale categorico;

— Se le somme state depositate nella cassa ed applicate alle *partite estranee* risultino inscritte sul giornale categorico sotto le stesse date;

— Se gli articoli d'introito e di spesa e liquidazione di pendenze nel bilancio generale categorico del trimestre precedente siano abbastanza concludenti.

Successivamente procede all'esame degli altri registri e riscontra la relazione che questi devono avere così nell'entrata come nell'uscita col detto giornale categorico di cassa.

Il funzionario procede ad un tale esame in modo analitico, ossia riscontrando le partite nelle loro parti scomposte.

Ad esempio, *per lo stipendio agli uffiziali*:

— Riscontra se il dovuto risultante dal foglio generale delle competenze concorda con la somma spesata al giornale, aggiuntovi il preso in meno come dagli stati comparativi — la quota passata

alla massa musica — ed ogni altra che fosse spesata in meno — deducendovi il ricevuto in più ed ogni altro che fossesi pagato in eccedenza.

Per la paga alla truppa:

— Se concorda col dovuto risultante dal foglio di competenze, coll'aggiungere e dedurre il preso in più od in meno e coi passaggi alle masse o di deconto o di economia per ritenzioni ed altro.

Pel deconto:

Si riscontrano i passaggi dalle masse per deduzioni sui fogli di competenze e rimborsi:

— Delle somme ricavate per stoffe e merci od altro cedute ai capi operai;

— Delle somme che secondo l'indicazione delle varie caselle del quadro generale di deconto devono fare introito od uscita alla cassa;

— Delle somme pagate e rilevate dai rispettivi registri per l'acquisto di merci ed effetti, ecc.

Dal quadro generale di deconto:

Osserva — se le partite di identica causa pareggiano nelle relative caselle sì nell'entrata che nell'uscita:

— Se gli accreditamenti o addebitamenti alle categorie e masse sono in relazione col foglio delle competenze — se quelli a favore od a debito dell'erario sono notate sul detto foglio di competenze;

— Se i debiti o crediti degli uomini avuti o passati da altri corpi hanno fatto movimento al detto giornale categorico;

— Se le distribuzioni d'effetti sì nuovi che usati concordano coi rispettivi registri;

— Se le varie spese indicate al quadro generale per piccoli bisogni — riparazioni — eccedenza di massa siano pur conteggiate al giornale, od indicate al bilancio quelle non per anco portate in ispesa;

— Se infine la totale rimanenza in debito od in credito sia indicata nell'attivo e nel passivo del bilancio, ecc.

Lo stesso s'intende per ogni altra categoria o registro.

Compita la verificazione, il funzionario d'intendenza conferma colla propria firma la rimanenza di tutti i registri della contabilità sì in contanti che in materie, e firma ad un tempo le copie dei risultati della contabilità del reggimento.

Lo stesso funzionario distende quindi ragionato verbale onde far risultare della sua verificazione, ed all'occorrenza, delle direzioni suggerite all'amministrazione per evitare la riproduzione delle irregolarità che avesse rilevate.

Il detto verbale viene disteso in triplice originale, quale è firmato e dal funzionario stesso e dai membri tutti del consiglio d'amministrazione.

Un originale del detto verbale è consegnato al consiglio, l'altro è trasmesso dal funzionario al mi-

nistero della guerra assieme alla bella copia di tutti i risultati costituenti la contabilità del reggimento, tranne i fogli parziali delle competenze che debbono ritenersi presso l'ufficio d'intendenza in un col terzo originale del verbale, pel debito controllo che a suo tempo è in dovere di praticarvi alle variazioni ed ai calcoli parziali, giusta l'analoga istruzione ed in contraddittorio alla verificazione già operata dal consiglio d'amministrazione del corpo (1) (V. Sez. v seguente).

SEZIONE II.

Verificazione per parte del ministero.

Il Ministero della guerra pratica a sua volta quelle verificazioni che reputa più opportune ai risultati della contabilità trimestrale di reggimento, pervenutigli a mezzo del funzionario d'intendenza militare — e si fa a richiedere al consiglio in comunicazione i registri ed i documenti dell'amministrazione, sì per accertarsi dell'esattezza delle operazioni contabili che della regolare loro tenuta.

Le controversie amministrative insorte tra il consiglio ed il funzionario d'intendenza, sono risolute dal Ministero sulle esposizioni contenute nel verbale di verificazione.

---

(1) V. nota alla Sez. I, Cap. XXVIII, pag. 472.

SEZIONE III.

Verificazione e saldo definitivo.

La contabilità di ciascun corpo è verificata e definitivamente saldata da un uffiziale ispettore in quel tempo e modo determinati dal ministero — epperò il consiglio d'amministrazione devesi conformare alle discipline che all'uopo siano stabilite sì col verbale d'ispezione che dallo stesso ministero con apposite disposizioni.

SEZIONE IV.

Verificazioni di cassa e magazzino.

Oltre le verificazioni periodiche delle quali fu oggetto nella precedente Sezione, sonovi le verificazioni eventuali di *cassa* e *magazzino*.

La verificazione di *cassa* è distinta da quella di *magazzino*, e l'una può aver luogo indipendentemente dall'altra.

Esse verificazioni sono in massima effettuate dal funzionario d'intendenza militare in dipendenza di ordine del Ministero della guerra.

§ I.

VERIFICAZIONE DI CASSA.

Allorchè l'uffizio d'intendenza militare riceve l'ordine di eseguire una verificazione di cassa, il funzionario-capo di esso si reca immediatamente presso l'amministrazione del corpo e ne fa partecipazione al comandante del medesimo per la convocazione del consiglio.

Fatta la comunicazione, si reca immediatamente nella sala in cui sono depositate le casse, e quivi procede all'ordinata verificazione.

Quando per motivi di servizio non possa aver luogo la riunione del consiglio, il comandante accenna sull'ordine stesso comunicatogli i motivi che si oppongono al pronto di lui eseguimento, e dal funzionario è rimandato al ministero, e si considera per intanto come non avvenuto l'ordine della verificazione.

In tali verificazioni, la prima operazione è quella della ricognizione del danaro, dei biglietti di banca, dei titoli monetati e degli effetti attivi esistenti nelle casse.

L'operazione ha luogo separatamente per ogni cassa *principale* e *sussidiaria*.

Ultimata la verificazione delle casse, si stabilisce la rimanenza sui registri onde porla in confronto del numerario riconosciuto nelle casse, epperciò il funzionario deve accertarsi che la rimanenza profferta dal registro dei fondi depositati nella cassa principale coincida con quella indicata nella deliberazione relativa all'ultimo movimento di cassa e la ratifica colla propria firma.

Esamina quindi il giornale generale categorico di cassa, ed addizionate le colonne d'entrata e d'uscita, ed i totali di questa diffalcati dai totali di quella, ne stabilisce la rimanenza che deve risultare uguale al totale del numerario riconosciuto e nella cassa principale e nella sussidiaria, e ratifica ad un tempo colla propria firma tale rimanenza sul detto registro.

Trattandosi di attuare la verificazione quando non sia per anco chiusa la contabilità del trimestre precedente, si addizionano gli introiti e le spese già allibrate pel detto trimestre separatamente da quelli riferibili al trimestre in corso, sommate quindi assieme gli uni e le altre, ed aggiuntevi le partite che non fossero per anco allibrate, si stabilisce la rimanenza diffalcando i suddetti totali di uscita dai totali in entrata (1).

In tale occasione il funzionario esamina pure il

(1) V. esempi pratici inserti nel Regol. 1863.

registro delle cartelle degli assoldati e surrogati, che è custodito nella cassa principale, e si accerta che la quantità di esse ed i valori corrispondano con quelli annotati sul detto registro, come pure esamina il registro a matrice delle somme versate dai particolari, riconoscendo se le medesime siano state inscritte sul giornale generale nello stesso giorno in cui ebbe luogo il versamento.

Finalmente procede all'esame delle carte contabili riferentisi agli ultimi articoli d'introito e di spesa allibrati o non sul giornale:

Dal 1° giorno del trimestre, se la verificazione ha luogo nel primo mese del trimestre;

Dal 1° giorno del mese, se ha luogo negli altri mesi;

Dal giorno dell'ultima verificazione di cassa, se questa ebbe luogo nello stesso mese.

Il funzionario compila quindi un elenco delle somme indistintamente incassate dal corpo per mezzo di mandati e vaglia della tesoreria del Governo, quali risultano sul giornale categorico di cassa nel trimestre in cui ha luogo la verificazione, oppure soltanto dopo l'ultima verificazione, se questa ebbe luogo nel trimestre stesso.

Qualunque differenza occorra di rilevare tra il danaro rinvenuto nelle casse e la rimanenza dei registri, oppure tra il confronto della somma rinvenuta nella cassa e quella che vi doveva essere, ne vien fatta menzione nel verbale non senza investigare le cause

di tali differenze, che pur debbono essere spiegate nello steso verbale.

Il verbale è compilato in doppio originale, che deve essere trascritto sul registro delle deliberazioni e viene firmato dal consiglio d'amministrazione.

Uno dei due originali è trasmesso al ministero, l'altro rimane presso il funzionario.

§ II.

VERIFICAZIONE DI MAGAZZINO.

La verificazione di *magazzino* ha luogo in presenza del consiglio oppure del solo relatore, secondo che meglio ravvisi il consiglio.

Il funzionario si accerta anzi tutto dell'esistenza materiale degli oggetti di grande corredo, delle stoffe, merci e dei capi di corredo sì nuovi che usati, facendoli misurare e numerare.

Si chiudono i registri relativi addizionandone le diverse colonne senza però stabilirne la rimanenza, onde poter proseguire le scritturazioni fino al compimento del trimestre.

Egli deve pure accertarsi nel modo che meglio ravvisi più acconcio, circa all'esistenza delle stoffe e degli oggetti che siano consegnati ai capi operai

per essere impiegati nella confezione e nelle riparazioni.

Ultimata la ricognizione materiale, il funzionario esamina la validità delle scritturazioni sui diversi registri ed in particolar modo i riporti delle rimanenze, l'esattezza dei riepiloghi, e quindi ratifica colla propria firma i totali dell'entrata e dell'uscita stabiliti sui registri.

Compita la verificazione, il funzionario compila analogo verbale che pure deve essere firmato dall'intiero consiglio, e che dal predetto funzionario poi è trasmesso al ministero.

SEZIONE V.

Verificazioni dei fogli di competenza (1).

Una delle più importanti attribuzioni deferte ai funzionari dell'intendenza è la verificazione dei fogli nominativi delle competenze, i quali sono il perno principale su cui è appoggiata la contabilità dei corpi.

---

(1) Secondo il Regolamento di contabilità del 1840, la verificazione dei fogli nominativi di competenze precedeva la verificazione categorica della contabilità di reggimento; — a senso invece della nuova edizione di esso Regolamento, questa è protratta (V. nota alla Sez. I, Cap. XXVIII, pag. 472) ed eseguita dopo l'assestamento della contabilità di reggimento. — Questa verificazione, per tal modo dif-

I fogli nominativi delle competenze quali vengono compilati dalle rispettive compagnie, ed a suo tempo rimessi dal consiglio d'amministrazione all'ufficio d'intendenza assieme ai risultati contabili d'ogni trimestre, non debbono essere menomamente variati, qualunque siano gli errori che possano rilevarsi nelle loro verificazioni (salvo gli errori di copia), ossia nelle variazioni, ossia nel computo ed applicazione delle giornate, ovvero nei riporti, calcoli ed addizioni, dovendo questi essere oggetto di note di verificazioni, mercè le quali vengono poi operate le occorreti rettificazioni.

Mercè la regolare consegna delle variazioni giornaliere che debbonsi dai corpi fare agli uffici d'intendenza, e l'esatta precisa trascrizione di esse ai ruoli, il funzionario d'intendenza possiede tutti i mezzi di controllo per attendere *alla preliminare* verificazione di questi fogli senza che sia necessario il concorso del corpo, salvo poi la discussione in merito sulle proposte rettificazioni presso lo stesso consiglio d'amministrazione.

Le indicazioni delle posizioni della compagnia e dei movimenti fatti durante il trimestre dovendo

---

ferita, presenta l'inconveniente che la contabilità viene assestata comunque possano essere erronei i detti fogli — il bilancio manca delle partite in credito o debito che puonno derivare dalle bonificazioni o deduzioni che possono aver luogo, e queste non possono più raggiungere gl'individui cui riguardino, potendo aver cessato di appartenere all'esercito.

servir di base all'applicazione od esclusione di varie competenze, deve il funzionario por mente a che tutti indistintamente ed in modo preciso siano trascritti sul frontispizio i movimenti fatti dalla compagnia, e dove rilevinsi errori od ommissioni, deve farne oggetto di nota per le opportune rettificazioni.

Premesso che la disamina degli stati cinquinali delle variazioni già siasi fatta all'epoca della consegna, la verificazione di esse si restringe all'accertamento che queste siano trascritte sui fogli delle competenze quali risultano sui ruoli annuali presso il funzionario medesimo, e quindi deve riconoscere:

— Che sia rapportata in modo preciso la posizione degli individui alla scadenza del trimertre precedente, se assenti o comandati;

— Che non siasi ommessa la qualità del grado, o classe secondo la quale è regolata la paga;

— Che siano precisamente trascritte le annotazioni relative agli speciali assegnamenti di caposoldo, soprassoldo e simili;

— Che non fu ommessa veruna indicazione necessaria al calcolo della indennità di via;

— Che sia specificata la qualità delle licenze ed i motivi delle proroghe.

In somma che sianvi accennate tutte quelle indicazioni che, consonanti colle variazioni, valgono a determinare la misura degli assegnamenti individuali.

Riscontrata l'esattezza delle variazioni, vuolsi

pure accertare il numero delle giornate poste nelle rispettive colonne che segnano le varie individuali competenze.

Riconosciute esatte le variazioni, e le postazioni dei numeri nelle colonne destinate all'indicazione della forza, si stabilisce una sommaria ricapitolazione delle variazioni di aumento e di diminuzione, e quindi, appena terminata la verificazione delle variazioni, si addiviene al parallelo dei movimenti avvenuti durante il trimestre nella forza, raffrontando se il riporto della forza sui fogli di competenza coincide con quello del trimestre precedente — se i *guadagni* e le *perdite* siano quali appariscono nelle relative colonne — se la forza degli uffiziali, dei sott'uffiziali, caporali e soldati sotto le armi coincide con quella riportata agli ristretti — se infine la parte nominativa del foglio di competenze presenta la forza non solo in totale, ma per grado, categoria e posizione individuale in consonanza colla situazione graduale numerica rimessa dal corpo all'ufficio d'intendenza per l'ultima cinquina del trimestre.

Tuttochè gli stati comparativi svelino gli errori di addizione che possano essere sfuggiti alla compagnia nei fogli delle competenze, non pertanto vuolsi accertarne l'esattezza ed il loro rapporto ai ristretti.

Questi rapporti poi vogliono parimenti essere accertati in quanto allo stanziamento dei totali nelle rispettive colonne e verificarsi se i calcoli sono esatti e basati sulle tariffe dei diversi assegnamenti.

Laddove si rilevino errori od ommissioni in qualunque siasi modo, vogliono questi essere consegnati in apposita *nota di verificazione* nella quale vengono proposte le bonificazioni o le deduzioni relative.

Queste *note* sono comunicate dal funzionario al consiglio d'amministrazione, e questi dal suo canto fa tosto procedere alla loro verificazione, e fatta quindi la risposta o di osservazione o di adesione, vengono queste discusse, se ne è il caso, in consiglio, coll'intervento del funzionario da cui possono motivatamente essere modificate ed anche annullate.

Ove da parte del consiglio non siavi difficoltà, il funzionario riunisce tutte le correzioni da effettuarsi in uno stato di *rettificazioni* (conforme a modello) (1) e fissatone di comune accordo l'ammontare sullo stato medesimo, consegna questo debitamente firmato al consiglio il quale ne fa rilevare la copia restituendo l'originale al funzionario, e provvede perchè ne sia fatto caso nelle bonificazioni e deduzioni della 3ª parte del foglio generale delle competenze del trimestre in corso, e per gli ulteriori incumbenti da praticarsi per la liquidazione.

Qualora sianovi divergenze sopra taluna delle rettifiche proposte che non possano essere risolte, o perchè il funzionario non credasi competente a decidere, o che il consiglio creda doverne deferire la

---

(1) V. Istruz. 13 giugno 1854.

soluzione al Ministero, si stralciano queste dalle anzidette note, si compila uno stato di *contestazioni* che viene trasmesso al Ministero per la relativa decisione, intanto che è dato corso a quelle che vennero accertate.

I fogli generali poi delle competenze, come i fogli nominativi sono sottoposti ad una nuova verificazione negli uffici del Ministero, ed il risultato di tale operazione viene notificato alle amministrazioni dei corpi per mezzo di *nota di rettificazioni* (1).

I consigli d'amministrazione al ricevere questa *nota* si fanno a discutere le proposte di bonificazione e di deduzione contenute nella nota stessa, e se nulla hanno ad eccepire le ammettono ed appongono nell'apposita colonna *ammessa la contrapposta bonificazione o deduzione* e compilano lo *stato delle rettificazioni* a farsi.

Tale stato viene trasmesso al Ministero unitamente alla detta *nota di verificazione* per gli ulteriori incumbenti.

La compilazione però di tali *stati di rettificazione* non dà luogo a variazione alcuna nella contabilità del corpo, mentre le variazioni che ne derivano sono effettuate solo quando il Ministero annunzia essersi spedito il *mandato definitivo di saldo*.

---

(2) Nota N° 166, *Giorn. Milit.*, pag. 738.

CAPO TRIGESIMO.

LIQUIDAZIONE DELLE SOMMINISTRAZIONI IN NATURA.

Come già venne accennato in precedente capo (V. CAPO XX), gli assegnamenti in natura sono *pane* — *viveri* — *foraggi* — *casermaggio* ossia *letti* e *combustibili*.

Il *pane* ed i *viveri* in massima sono somministrati dai magazzini delle sussistenze militari, non danno luogo quindi a liquidazione a favore di terzi. Sono oggetto di verificazione della contabilità degli stessi magazzini ed ai contabili di essi, e delle quali si parlerà in altro apposito capo.

Per il più o meno ricevuto dai corpi è oggetto di bonificazioni o di deduzioni nei fogli di competenze.

Pei viveri per l'ordinario della truppa, come già si ebbe ad accennare al detto CAPO XX, i corpi contribuiscono per la spesa in ragione di cent. 30 per ogni individuo, ossia:
Cent. 5 sono impiegati dai corpi stessi per la spesa del sale e condimento — e cent. 25, equivalente del montare dei generi somministrati dai detti magazzini e dei quali i corpi, nelle richieste del se-

condo abbuonconto del mese, operano la deduzione a favore dell'erario pel totale ammontare di essi e per le giornate indicate sulle richieste stesse.

Pel *pane* che possa essere fornito da impresari in alcune località, e così pei *letti*, *combustibili* e *foraggi*, ogni impresarò, pel rispettivo lotto, nei primi quindici giorni del trimestre trasmette all'amministrazione centrale un deconto di tutte le somministrazioni da esso fatte, corredato di tutti i *buoni* e distinto per corpo per conto del quale furono richieste con essi *buoni* le somministrazioni.

Nel decorso del trimestre e di 15 in 15 giorni, dall'amministrazione centrale o dagli uffici d'intendenza militare si corrispondono agli impresari degli acconti ragguagliati ai tre quarti dell'ammontare approssimativo delle somministrazioni fatte in ogni quindicina, fatta ragione della forza della truppa che nella quindicina ha stanziato o fu di passaggio nel perimetro del relativo lotto.

L'amministrazione centrale poi verifica i conti degli impresari, si accerta che dessi concordino coi buoni e provvede quindi pel *pagamento a saldo* dell'ammontare delle somministrazioni fatte.

Nel verificare poi le contabilità dei corpi, la detta amministrazione si accerta se questi sonosi dati carico delle somministrazioni risultanti dai deconti dei premenzionati impresari, non che dall'amministrazione delle sussistenze.

CAPO TRIGESIMOPRIMO.

PROVVISTE D'EFFETTI PER CORREDO DELLA TRUPPA ARREDI ED OGGETTI DI BARDATURE.

PRELIMINARI.

Il soldato, appena è ammesso al servizio, è provvisto d'ogni oggetto che compone il corredo di cui deve esser fornito, a diligenza dei consigli d'amministrazione.

Egli riceve al suo entrare in servizio una determinata somma, secondo l'arma cui è destinato (1), siccome fondo di primo corredo, la quale è portata a suo credito sul conto di massa — ed è provvisto d'ogni oggetto a prezzi *fissati*, secondo tariffa stabilita dal ministero, e dei quali ne è addebitato sul suo conto — talchè egli è assolutamente vestito — equipaggiato per suo conto totalmente.

Rimane quindi a suo carico la manutenzione del

(1) V. Capo xix, Sez. i, § i.

suo corredo, mediante un assegno giornaliero che sta tra i cent. 15 e 23, secondo l'arma cui appartiene e di cui in fine di cadun trimestre viene accreditato al suo conto, come già vedemmo più avanti (1) — a lui quindi la cura onninamente dei suoi effetti per mantenerli in buono stato e per non aggravarsi di debito con dover ripetere nuovi effetti.

Questi effetti sono provvisti a diligenza dei consigli d'amministrazione con merci e stoffe ed oggetti confezionati che essi richiedono, e loro sono somministrati dai magazzini generali delle merci, e con altri che sono dai medesimi acquistati secondo il bisogno.

Il ministero determina in ogni anno quali sono gli oggetti che i consigli d'amministrazione devono ricevere dai magazzini delle merci stabiliti, e quali quelli da acquistarsi dai consigli stessi.

In generale le stoffe e merci in lana per *cappotti* — *pastrani* — *pantaloni* — *giubbe* e *tuniche* non altrimenti possono provvedersene i consigli che dai detti magazzini.

Per quelle parti poi di vestiario, come sono, *keppy* — *berretti* — *camicie* — *mutande* — *scarpe*, ecc., che non trovino convenienza di acquistare dal commercio, ne sono parimenti forniti dai detti magazzini

---

(1) V. Capo XIX, Sez. I, § II.

mediante regolari richieste inoltrate a tempo determinato, a meno che con disposizioni speciali il ministero determini che di tali robe debbasene solamente far l'acquisto presso detti magazzini.

Gli oggetti di bufetterie e corami, quali sono: *centurini* — *giberne* — *bandoliere* — *bardature* — *selle* — *briglie*, ecc., sono di proprietà del Governo, ma i corpi ne ricevono una dotazione in caricamento, secondo l'effettivo portato dall'organico rispettivo, e sono in obbligo di mantenerne il numero e la buona condizione mediante un assegno giornaliero che loro viene corrisposto (1).

I corpi poi devono costantemente avere in fondo di magazzino una data quantità d'oggetti, secondo che è determinato dal ministero, onde provvederne gli individui all'occorrenza di aumento di forza per la chiamata delle classi od altre evenienze, in oltre dei fondi necessari ai bisogni giornalieri.

Gli oggetti di vestiario, comprese le scarpe, vengono poi fatti confezionare a diligenza dei consigli di amministrazione nei rispettivi laboratorii. Da tali confezioni ne ottengono benefizi e risparmii che sono dimostrati — i quali aggiunti agli sconti che possono ottenere dai negozianti sulle robe ed oggetti da essi incettati, concorrono ad alimentare la massa d'economia, come già si è detto più avanti (2).

---

(1) V. Capo XIX, Sez. II, § V.
(2) V. Capo XIX suddetto..

Gli effetti che indossa il soldato, sono bensì ritenuti di una durata relativa — ma non determinata, essendone provvisto a seconda del bisogno e per proprio conto — non è quindi il caso che si stabilisca tra i corpi e l'amministrazione militare una contabilità sulla durata degli oggetti.

SEZIONE I.

Come si provvedono i corpi.

I corpi provvedono al corredo della truppa richiedendo ai magazzini delle merci le stoffe necessarie al confezionamento degli effetti — e tutti quelli altri oggetti confezionati che non trovano di convenienza acquistare dal commercio.

Perciò i consigli d'amministrazione devono rivolgere al ministero della guerra regolare richiesta ad epoche prestabilite onde il ministero abbia il tempo di fare le necessarie disposizioni per gli appalti, e perchè i fabbricanti specialmente dei panni e delle tele possano avere in pronto le merci a suo tempo.

Per quelli che i corpi sono autorizzati a provvedersi, i consigli d'amministrazione si procurano dal commercio i campioni e relative proposizioni intorno ai prezzi ed agli sconti, comunicando agli offerenti gli obblighi che devono assumersi a senso dei regolamenti.

I consigli, coll'intervento del funzionario d'intendenza incaricato dell'economica direzione presso il corpo — esaminati i campioni, ne delibera la scelta, purchè conformi ai campioni stabiliti dal ministero — e quindi ne stipulano il relativo contratto.

In massima i contratti che siano stipulati senza l'intervento di detto funzionario, sono considerati di niun effetto.

Condizioni di rigore sono:

— Che il prezzo della merce e degli oggetti di corredo vuole esser quello fissato dalla tariffa annuale, e con uno sconto non minore del 5 per 0/0 a favore della massa d'economia;

— Che per le provviste di selle — uose — scarpe, ecc., devonsi inserire le condizioni parziali prescritte dal ministero.

All'introduzione poi nei magazzini dell'amministrazione degli oggetti forniti dai negozianti, o comunque confezionati dai capi operai del corpo, deve intervenire il predetto funzionario d'intendenza, il quale deve attentamente vegliare ed accertarsi che i medesimi siano perfettamente conformi ai campioni ed in niun modo più scadenti o difettosi.

Il consiglio delega uno dei suoi membri all'accettazione delle robe all'atto d'introduzione, cui assiste l'uffiziale incaricato del magazzino.

Riconosciute della voluta bontà e qualità, vengono

queste accettate e munite del bollo, e quindi per atto deliberativo del consiglio ne viene ammessa l'introduzione in magazzino.

Se nella ricognizione degli oggetti contrattati alcuni appariscano guasti o non conformi ai campioni, i medesimi devono essere ricisamente rifiutati dal consiglio ed il negoziante deve surrogarli con altri simili ai modelli ed in ottima condizione.

Trattandosi di oggetti di vestiario presentati dal capo sarto, ove si riscontrino difetti nei lavori, devono questi tosto farsi riparare a carico del capo sarto, e quando taluni non corrispondano perfettamente ai campioni, egli deve pagarne il valore o surrogarli con altri.

Laddove il negoziante provveditore elevi delle contestazioni intorno agli oggetti rifiutati, il funzionario d'intendenza li fa verificare da due periti, da nominarsi l'uno dal consiglio e l'altro dal negoziante medesimo o suo rappresentante, e risolve poi la contestazione secondo il giudizio dei periti ed i principii del giusto e dell'equo.

Quando i periti non siano consenzienti nel loro parere, il funzionario ne nomina un terzo, e secondo il parere di questo scioglie la questione in modo definitivo.

Qualora il negoziante protesti sul giudizio dei periti, o che il consiglio reputi nell'interesse dell'am-

ministrazione di eccepire contro il medesimo e l'adottata decisione, il funzionario ne riferisce al ministero della guerra, rassegnandogli copia del verbale per l'ulteriore definitivo giudizio in modo inappellabile.

Le spese di perizia sono a carico della parte soccombente, ed ove questa sia l'amministrazione del corpo, le imputa alla massa d'economia.

Le robe poi e tutti gli oggetti che provengono dai magazzini delle merci, non possono rifiutarsi dai consigli d'amministrazione semprequando siano muniti del bollo di accettazione della *Giunta di revisione* presso i medesimi instituita.

Non pertanto, potendo avvenire che gli oggetti abbiano sofferto o per la lunga permanenza in magazzino, o per deterioramenti causati nel trasporto — ovvero potendo anche aver luogo delle mancanze, così i consigli di amministrazione, ricevendo tali robe, che ravvisino aver indizio di deterioramento, debbono dimandare l'intervento del funzionario d'intendenza, il quale procede agli incumbenti necessari per far constare per via di regolare processo verbale dei danni o mancanze riconosciute — specificandone le cause, ed a carico di chi debba imputarsi il danno o la mancanza

Copia di tale verbale vien rassegnata dal presidente del consiglio al ministero della guerra per gli ulteriori provvedimenti.

Gli oggetti di corredo sono distribuiti ai sott'uffiziali, caporali e soldati a quei prezzi che vengono annualmente stabiliti con apposite tariffe dal ministero della guerra.

Al fine poi di evitare l'inconveniente che gli oggetti, che possono rimanere in fondo dalla precedente annata, differiscano dal nuovo prezzo, i consigli di amministrazione, al principio d'ogni anno, e dopo la chiusa della contabilità del 4° trimestre, riducono il valore di quelli rimasti in fondo al prezzo della nuova tariffa, e si rapporta alla massa d'economia il beneficio o la perdita che possa risultarne.

SEZIONE II.

Dei magazzini di merci e d'arredi dell'amministrazione della guerra.

Come già si è detto più sopra, le amministrazioni dei corpi ricevono la più parte delle robe ed oggetti occorrenti pel corredo del soldato dai magazzini delle merci.

Diversi sono questi magazzini — gli uni *generali* — altri *succursali*, secondo le località e l'importanza di essi.

Un personale contabile è applicato ai medesimi colla denominazione di *personale contabile dell'am-*

ministrazione della guerra (1), quale si compone di *direttori* — *contabili* e *aiutanti contabili.*

Questo personale è ripartito fra detti magazzini secondo le speciali circostanze ed esigenze del servizio.

Ad ogni magazzino generale è pure applicato un delegato della corte dei conti, che esercita presso il medesimo la parte del controllo.

La contabilità di questi magazzini è tenuta secondo le norme indicate nel regolamento sulla contabilità del materiale dipendente dal ministero della guerra in data 10 novembre 1856 (2), quindi, secondo le prescrizioni in esso fatte, è regolata l'azione e la risponsabilità dei contabili — quella dei delegati della corte dei conti — i registri e le scritture relative a tenersi — gli inventari a redigersi ed i conti giudiziali a sottomettersi.

I magazzini di merci e d'arredi non solo provvedono a tutto ciò che occorre pel corredo della truppa — ma eziandio a tutto quello che si richiede pei diversi altri speciali servizi — quindi puossi il materiale che in essi deve esistere classificare come segue, cioè:

Pel servizio del vestiario:

Materie prime per corredo delle truppe, panni

(1) R. Decr. 7 luglio 1862, *Giorn. Milit.*, pag. 509.
(2) V. Capo x, Sez. iii.

— velluti — tele — filati — oggetti di grande arredo — di bufalo e corame.

Pel servizio di caserma:

Oggetti letterecci — mobili di caserma — attrezzi di scuderie — mobili ed attrezzi per corpi di guardia.

Pel servizio d'accampamento:

Tende — mobilia da tende — strumenti — attrezzi — utensili di cucina e servizi da tavola.

Pel servizio delle sussistenze:

Strumenti ed attrezzi da magazzino — macchine ed accessorii.

Pel servizio sanitario:

Materie prime — effetti letterecci — mobili ed attrezzi — attrezzi da farmacia d'ambulanza — medicinali da farmacia d'ambulanza — oggetti per uso di esse — strumenti di chirurgia — apparecchi.

Pel servizio di veterinaria:

Strumenti ed attrezzi per veterinaria — strumenti ed attrezzi per maniscalcia.

Pel servizio dei trasporti:

Carreggio ed attrezzi — materiali da ricambi — cordami — macchine a muovere pesi — strumenti, ecc.

Pel servizio di bardature:

Materie prime prime — arcioni — bardature

da batteria — da maneggi — da mulo ed accessorii.

I magazzini sono riforniti secondo i bisogni, per via di contratti stipulati al ministero della guerra e per mezzo di pubblici incanti, secondo le formalità prescritte.

Presso i magazzini evvi una *Giunta di revisione* instituita secondo il Regio Decreto 12 agosto 1834, composta di un presidente, vice presidente, di uffiziali superiori — del direttore e del contabile del magazzino e di un funzionario dell'intendenza.

Il presidente, il vice presidente sono scelti fra gli ufficiali generali, e così questi come gli uffiziali superiori sono nominati dal comandante generale del dipartimento, e scelti nei corpi che formano il presidio ove ha sede il magazzino.

La detta Giunta esamina tutte le provviste che si fanno, e si chiarisce della loro buona qualità, se in conformità dei campioni stabiliti, e se adempiute tutte le condizioni inserte nei relativi contratti.

Nelle sue deliberazioni la Giunta sente prima il giudizio di persone esperte nell'arte — all'occorrenza dessa si fa assistere da un uffiziale addetto al laboratorio chimico, o da un chimico, massime trattandosi di riconoscere la qualità delle tinture.

I provveditori sono sempre avvisati di intervenire

alla collaudazione, ma la loro non venuta non porge motivo a protestazioni.

Le deliberazioni sono riferite in un processo verbale nel quale si fanno risultare ad una ad una le robe accettate o rifiutate.

Le eccezioni dei provveditori non impediscono l'eseguimento delle deliberazioni.

Le robe accettate sono, seduta stante, bollate in presenza della Giunta, con marchio apposito, il quale vien conservato dal presidente.

Le robe e gli oggetti qualunque dei quali si riforniscono i magazzini si provvedono imputandone la spesa ai capitoli del bilancio ordinario cui riflettono — ovvero con fondi appositi stanziati in capitoli speciali nella parte delle spese straordinarie.

Quelli riflettenti il vestiario della truppa sono fatte più propriamente sulla massa generale del deconto dei rispettivi corpi, ai quali si operano sulle competenze trimestrali le relative ritenzioni per l'ammontare dei quantitativi che loro vengono somministrati (1).

---

(1) Questo sistema non manca d'involgere una non indifferente complicazione e amministrativa e contabile.

L'amministrazione militare addiviene all'acquisto delle merci, stoffe ed oggetti per rifornirne i magazzini dello Stato, valendosi del margine che presentano le diverse categorie dei corpi ai ri-

Questi, ricevendo dai detti magazzini le stoffe e gli oggetti dei quali abbisognano, le tengono nei rispettivi magazzini per conto della massa generale di deconto — la quale si reintegra delle ritenzioni come avanti operate, cogli addebitamenti parziali

---

spettivi capitoli del bilancio per le deficienze all'effettivo di essi corpi, e si reintegra di questa spesa di mano in mano che ne addebita le masse generali di *deconto* dei corpi in ragione delle somministrazioni ad essi fatte.

Laddove l'effettivo dei corpi fosse al completo, più non si avrebbe un tale margine ai capitoli del bilancio, poichè le somme in essi stanziate pel correspettivo dell'*assegno-deconto*, verrebbero conteggiate rispettivamente nelle competenze trimestrali dovute ai corpi pei conti individuali, ed il *credito del deconto* risultante alla penultima casella del *quadro generale di deconto* (V. Capo xix, Sez. ii, § i), dovendo essere rappresentato in parte dai fondi in natura doventi esistere nel magazzino del corpo, l'amministrazione militare non potrebbe rifornire i suoi magazzini se non limitatamente per quanto potrebbe occorrere ai corpi e solo in ragione dei fondi delle *masse generali di deconto.*

Il materiale pertanto esistente nei magazzini dello Stato, e per la parte che riguarda il piccolo corredo, non potrebbe riguardarsi siccome proprietà dello Stato, mentre affetta sostanzialmente le *masse generali di deconto* dei conti individuali dei corpi, e non apparisce sul bilancio che la spesa sia fatta a carico del medesimo.

Per quella parte poi che riguarda i fondi di selleria — bardatura — corami — bufali, ecc., ed altri costituenti il grande corredo che non sono conteggiati alle *masse di deconto*, e che pertanto sono di proprietà del Governo, venendo questi provvisti medesimamente coi fondi degli *assegni-manutenzioni* disponibili alle categorie dei diversi corpi per deficienze all'effettivo di essi, ne emerge una spesa parimenti a carico dello stesso bilancio che non è in esso prevista.

Per tal modo l'amministrazione fa le spese in anticipazione, reintegrandosene rateatamente colle ritenzioni successive nelle contabilità dei corpi.

Sembrerebbe pertanto più conveniente di dare ai detti magazzini

agli individui di mano in mano che loro ne fa la distribuzione.

Possono quindi questi fondi presso i detti magazzini riguardarsi siccome depositi generali di merci ed oggetti per conto dei corpi, acquistati con anticipazione di spesa sui fondi della massa generale di deconto, amministrata dai consigli stessi d'amministrazione.

---

un ordinamento tale che realmente corrispondesse alla vera instituzione di magazzini dello Stato, e ciò lo si potrebbe:

— Determinando come dotazione i fondi d'ogni specie attualmente esistenti in essi, e pel rispettivo valore, siano merci, stoffe, oggetti di corredo, ecc;

— Al capitolo relativo del bilancio, ove ora non scorgonsi stanziate se non le paghe dei personali, portare una somma qualunque per le spese impreviste giornaliere;

— Costituire la Direzione di esso a modo di Consiglio d'Amministrazione con appropriate discipline e con amministrazione propria;

— I corpi sborserebbero l'ammontare delle loro provviste alla cassa di detta amministrazione, che potrebbe depositare i fondi eccedenti un determinato limite alla cassa centrale — e su questi stessi fondi il Consiglio farebbe direttamente le spese per l'acquisto delle robe in generale delle quali vorrebbe essere costantemente provvisto pei bisogni delle varie specialità, pagando i provveditori per le merci, stoffe ed oggetti da essi provvisti secondo le disposizioni fatte dal ministero.

Per gli acquisti straordinari, ove non bastassero i fondi della cassa, s'invocherebbero crediti straordinari a favore di essa.

Il magazzino poi, e cogli sconti dai negozianti (V. Capo xix, Sez. ii, § ii, pag. 290), e coi benefizi e risparmi sulle confezioni, in breve tempo presenterebbe tali economie colle quali potrebbe far fronte anche ad ingentissime spese, e maggiormente laddove presso tali magazzini si stabilissero i lavoratoi per le confezioni degli oggetti di corredo da provvedersi ai corpi.

TITOLO VII.

Specialità.

CAPO TRIGESIMOSECONDO.

DEL QUARTIER-MASTRO PER L'ARMATA.

Alla sede dell'amministrazione centrale è instituito un ufficio del Quartier-Mastro per l'armata (1).

Il Quartier-Mastro per l'armata è, a così dire, il centro cui ricorrono i corpi dell'esercito per le diverse loro operazioni da eseguirsi sui varii punti dello Stato.

Le attribuzioni di detto Quartier-Mastro consistono in massima (2):

— Nel far convertire i mandati di pagamento

---

(1) R. Decr. 12 settembre 1852, *Giorn. Milit.*, pag. 456.
(2) Istruz. 15 dicembre 1852, *Giorn. Milit*, pag. 521.

rilasciati per conto del Governo a favore dei corpi e stabilimenti militari in *assegni* sulle tesorerie diverse dello Stato, a seconda della ripartizione che ne fanno le amministrazioni dei corpi stessi;

— Nello eseguire per via di *conti correnti* i pagamenti e le riscossioni che occorrono tra corpo e corpo;

— Nel provvedere alle riscossioni ed ai pagamenti relativi ai militari congedati in patria, al soldo degli isolati, agli spedali civili ed altri;

— Nello eseguire le compre e le vendite delle quali le amministrazioni di detti corpi e stabilimenti abbisognassero fare alla capitale;

— Nel ricevere e restituire al magazzino delle merci ed alle sale d'armi effetti ed armi per conto dei corpi non stanziati alla capitale;

— Nell'adempiere a quelle incumbenze che non puonnosi disimpegnare direttamente dalle amministrazioni suddette.

Ogni corpo lascia presso il Quartier-Mastro un fondo non maggiore di L. 3,000, e quando debba eseguire qualche spesa eccedente il fondo del corpo che glie la commette, la eseguisce sulla totalità dei fondi.

Il Quartier-Mastro tiene un registro di *conto corrente* distinto e separato per ogni corpo o stabilimento.

Questi parimenti tengono un simile registro di *conto corrente* col detto Quartier-Mastro.

I *crediti* e *debiti* tra le amministrazioni si liqui-

dano per via di accreditamento e contemporaneo addebitamento sui registri di *conto corrente*.

Le amministrazioni dei corpi e stabilimenti, dietro i documenti che si trasmettono direttamente, e dietro quelli che ricevono dall'amministrazione centrale per pagamenti da eseguirsi da corpo a corpo — per passaggio d'individui — per spese da rimborsarsi agli ospedali — per pagamenti fatti ad isolati — ed altri — dopo accertatisi della regolarità dei documenti e fattane comunicazione alle compagnie per la parte che le riflettono — fanno analoghe inscrizioni sul registro di *conto aperto* col Quartier-Mastro, e trasmettono a questi una nota delle operazioni che devono essere fatte da lui dipendentemente da detti documenti, sia che riguardino riscossioni o pagamenti da eseguirsi, e ad un tempo fanno conoscere alle amministrazioni cui riflettono di aver disposto presso il Quartier-Mastro per l'accreditamento od addebitamento delle somme relative agli stessi documenti.

Il Quartier-Mastro trasmette alle amministrazioni un mensile rendiconto.

Le amministrazioni confrontano un tale rendiconto col proprio registro, e trovatolo esatto, lo fanno trascrivere per via di una deliberazione, sul giornale generale categorico.

L'amministrazione centrale fa trimestralmente, da un funzionario dell'intendenza militare, verificare i fondi di cassa presso il detto Quartier-Mastro.

I funzionari del corpo d'intendenza che procedono alle verificazioni delle contabilità dei corpi, verificano pure il registro di *conto corrente* col Quartier-Mastro, lo vidimano come gli altri registri, e si accertano dell'esito dato alle partite in esso descritte.

Nei capi-luogo di dipartimento sono parimenti instituiti uffizi di vice Quartier-Mastri (1), i quali, in quanto agli acconti ai corpi e stabilimenti, hanno le stesse attribuzioni del Quartier-Mastro, e ciò all'oggetto di facilitare la riscossione dei pagamenti che si ordinano dagli uffizi d'intendenza militare nei detti capi-luogo di dipartimento sui crediti loro aperti.

Detti vice Quartier-Mastri, tosto riscossi i mandati rilasciati dai predetti uffizi, ne spediscono, per mezzo di *vaglia*, l'ammontare ai corpi stanziati fuori del capo-luogo di dipartimento, a norma delle indicazioni dei predetti uffizi d'intendenza militare.

---

(1) R. Decr. 28 luglio 1861, *Giorn. Milit.*, pag. 593.

CAPO TRIGESIMOTERZO.

CORPO DEI CARABINIERI REALI.

—

SEZIONE I.

Instituzione e composizione del corpo (1).

I carabinieri reali sono instituiti per invigilare alla sicurezza ed ordine pubblico ed all'osservanza alle leggi.

Essi sono considerati in servizio permanente anche quando non sono comandati.

I carabinieri sono risponsabili dell'eseguimento dei mandati che hanno ricevuto, anche quando ottengano un rinforzo di guardia nazionale o di truppa di linea.

I carabinieri reali fanno parte integrante dell'e-

(1) R Decr. 24 gennaio 1861, *Giorn. Milit.*, suppl. 4°, pag. 73.

sercito di cui sono il primo corpo, ad eccezione delle guardie del corpo di S. M.

I carabinieri reali, facendo parte dell'esercito, le spese occorrenti pei medesimi sono stanziate nel bilancio della guerra.

Sono ad essi applicabili le disposizioni generali delle leggi militari, salvo le modificazioni per essi espressamente stabilite.

I carabinieri reali in mancanza delle Guardie del corpo, compiono il servizio alle medesime affidato, ed eseguiscono le scorte d'onore del Re, della Reale Famiglia, e quelle altre che vengano loro dal Governo comandate.

In tempo di guerra una parte del corpo dei carabinieri reali è destinata all'esercito e vi presta il servizio secondo il disposto dei regolamenti militari.

Il corpo dei carabinieri reali consta:
— Di un comitato;
— Di quattordici legioni, cioè tredici territoriali ed una di allievi.

Le legioni si ripartiscono in:
— Divisioni,
— Compagnie,
— Luogotenenze,
— Sezioni,
— Stazioni,

e sono queste ripartite nelle provincie dello Stato secondo le esigenze del servizio attribuito a quest'arma.

Le *legioni* sono comandate da colonnelli o tenenti colonnelli — le *divisioni*, da luogotenenti colonnelli o maggiori — le *compagnie*, da capitani — le *luogotenenze*, da luogotenenti — le *sezioni*, da marescialli d'alloggio — le *stazioni*, da marescialli d'alloggio o brigadieri.

§ I.

RECLUTAMENTO.

Il reclutamento per mantenere a numero il corpo dei carabinieri si eseguise sopra la truppa di fanteria e cavalleria dell'esercito mediante *reclute volontarie*.

Alcuno non può essere ammesso come carabiniere reale senza le seguenti condizioni:

— D'aver compito l'età d'anni 21 e non oltrepassare quella di 40;

— D'aver la statura di cent. 167 per l'arma a piedi e 170 per quella a cavallo;

— Di saper leggere e scrivere correntemente;

— Di risultare di specchiata condotta;

— Di essere dichiarato, da un medico militare, sano e robusto;

— Di avere servito almeno due anni in un corpo dell'esercito;

— Di essere celibe o vedovo senza prole.

Possono anche essere accettati come carabinieri i militari congedati dalle truppe, purchè forniti dei sovraespressi requisiti — non siano stati riformati e producano il certificato di buona condotta, rilasciato dal consiglio d'amministrazione del corpo cui hanno appartenuto.

Possono inoltre anche essere ricevuti uomini che non contino ancora i prescritti due anni di servizio, ed anche che non ne abbiano mai prestato alcuno — essi però formano una categoria a parte sotto il nome di *allievi carabinieri,* e non possono essere promossi carabinieri effettivi se non dopo aver dato saggio d'idoneità al servizio dell'arma, ed in seguito a proposizione fatta dal comandante di legione al comitato cui spetta autorizzare tale passaggio per mantenere a numero il corpo, e purchè soddisfino alle prescritte condizioni.

SEZIONE II.

Attribuzioni del comitato e degli ufficiali e sott'ufficiali comandanti.

---

§ I.

DEL COMITATO.

Il comitato dell'arma dei carabinieri reali si compone di (1):

— Un presidente, e

— Cinque membri (luogotenenti generali, o maggiori generali) oltre

— Un uffiziale superiore (segretario) e

— Due uffiziali subalterni (addetti).

Il comitato è incaricato di vegliare nelle legioni l'andamento uniforme del servizio, della disciplina, dell'amministrazione.

A tale scopo i membri del medesimo, sull'ordine che vengane dato dal ministero, come anche a proposta del presidente, eseguiscono delle girate d'ispezione per rassegnare al ministero ed al comitato stesso il risultato del loro incarico, e determinare sui punti che esigono qualche provvedimento.

---

(1) R. Decr. 6 agosto 1862, *Giorn. Milit.*, pag. 618.

Al comitato, per via del presidente, è riservato il carteggio col ministero della guerra per tutto ciò che ha tratto al personale delle legioni.

Spetta al medesimo il proporre al ministero i progetti di regolamenti e quelli altri temperamenti che puonno richiedere sovrane o ministeriali provvidenze intorno al servizio in genere dell'arma, al personale ed all'organizzazione.

Il comitato compila e trasmette per via del presidente trimestralmente al ministero dell'interno lo stato analitico dei delitti stati commessi nello Stato, e numerico degli arresti eseguiti dall'arma.

Compila pure gli stati di condotta dei comandanti di legione e quello degli uffiziali addetti al comitato e li rassegna al ministero.

Sottopone al ministero medesimo gli stati di condotta di tutti gli altri ufficiali in un colle sue osservazioni sui medesimi.

Propone al ministero:

— L'avanzamento degli uffiziali — le loro traslocazioni — le dimande di matrimonio — le decorazioni — le dispense dal servizio;

— Le promozioni dei sott'uffiziali al grado di sottotenenti;

— Le promozioni di sott'ufliziali a guardarme, ed il loro passaggio nelle Guardie del Reale Palazzo.

Il comitato:

— Promove i brigadieri al grado di maresciallo d'alloggio;

— Trasferisce da una legione all'altra i sott'uffiziali e carabinieri;

— Concede licenze ordinarie agli uffiziali e fa domanda al ministero delle straordinarie.

Il comitato delibera a maggioranza di voti, ed a parità dei medesimi ha la preponderanza quello del presidente.

Le deliberazioni del comitato risultano da apposito verbale steso dal segretario — sono inscritte in apposito registro e firmate dal comitato.

§ II.

DEL COMANDANTE DI LEGIONE ED UFFIZIALI E SOTT'UFFIZIALI COMANDANTI.

Il comandante di legione, salve le attribuzioni del comitato, adempie a tutti gli obblighi imposti dal regolamento di disciplina militare e dal codice penale militare ai comandanti i reggimenti di fanteria e di cavalleria.

Rende conto al ministero della guerra ed a quello dell'interno, per la parte che a ciascuno compete, dei delitti e degli avvenimenti rimarchevoli, non

che delle operazioni di servizio eseguite dai carabinieri.

Corrisponde pure col ministero della guerra per ciò che riguarda l'amministrazione e la matricola.

Salvo i casi sovr'indicati, la corrispondenza dei comandanti di legione è limitata col presidente del comitato, cui pure riferisce le azioni di valore ed i titoli a speciale benemerenza acquistati dai suoi dipendenti.

Corrisponde colle autorità delle provincice, ed occorrendo con tutte le altre per concertare e provvedere sulle emergenze del servizio — coi comandanti di divisione per gli ordini ed istruzioni necessarie.

Il comandante di legione:

— Promuove sino al grado di brigadiere e sottomette al comitato la lista di proposizione a maggior grado;

— Sospende e rimuove i brigadieri ed i graduati inferiori, osservate le norme dei regolamenti, e propone al comitato eguali misure pei marescialli d'alloggio;

— Concede le piccole licenze agli uffiziali, e le ordinarie ai sott'uffiziali e carabinieri, e rassegna al comitato le licenze ordinarie pei primi e quelle straordinarie degli uni e degli altri;

— Ordina la traslocazione nell'interno della sua legione di sott'uffiziali e carabinieri, e propone al

comitato quelle degli uffiziali e dei primi pel passaggio in altre legioni;

— Riferisce al comitato le punizioni inflitte agli uffiziali;

— Trasmette mensilmente al comitato lo stato numerico della forza;

— Arruola volontari;

— Presiede il consiglio d'amministrazione di sua legione.

Ai comandanti di divisione — di compagnia — di luogotenenza — di sezione e di stazione, corrono gli obblighi e le attribuzioni stabilite dal regolamento generale del corpo.

SEZIONE III.

Relazioni del corpo dei carabinieri reali colle autorità civili e militari.

Il corpo dei carabinieri reali dipende dal ministero della guerra per tutto ciò che riguarda l'organizzazione — il personale — la disciplina — il materiale — e la sua ripartizione.

Per quest'ultimo oggetto e per la destinazione degli uffiziali il ministero della guerra opera sempre previo concerto col ministro dell'interno.

Il corpo dei carabinieri dipende dal ministero

dell'interno e dai capi degli scompartimenti politico-amministrativi per tutto ciò che riguarda l'ordine pubblico ed il servizio di sicurezza.

Il ministro dell'interno ed i capi dei maggiori scompartimenti politico-amministrativi possono ordinare il radunamento delle stazioni nel caso di servizio straordinario.

Il corpo dei carabinieri rende conto al ministero dell'interno ed ai suoi capi di tutti i servizi nel modo che è determinato da istruzioni del ministero medesimo.

Il corpo dei carabinieri riceve direttamente i mandati dell'autorità giudiziaria, e rassegna direttamente all'autorità medesima i verbali degli arresti, ed ogni altro atto, eseguiti tanto in esecuzione di tali mandati come in dipendenza della loro qualità di uffiziali della polizia giudiziaria.

Dipende dai ministeri della guerra e della marina per ciò che concerne la vigilanza sui militari in congedo, sui renitenti alla leva, sui disertori e sui fuggitivi dalla reclusione.

L'azione delle autorità giudiziarie politiche ed amministrative sovra i carabinieri reali per tutto ciò che concerne l'impiego di questa forza pubblica per l'esecuzione della legge e per la conservazione della pubblica tranquillità non si esercita altrimenti che per iscritto ed in forma di richiesta.

Nei casi però d'urgenza assoluta, per cui non sia possibile l'immediata estensione delle richieste scritte, il comandante della forza è pur tenuto di secondare le richieste verbali, ma l'uffiziale richiedente deve poi ridurle in iscritto entro le 24 ore.

Quando le autorità hanno data la loro richiesta non possono più in alcun modo immischiarsi nelle operazioni militari che per l'esecuzione della medesima sono ordinate dai carabinieri, i quali sono incaricati sotto la propria loro risponsabilità di dirigere le operazioni e di curarne il successo.

Non possono i carabinieri essere impiegati dalle autorità per trasferire i ditenuti ai rispettivi loro uffici allorchè sono già depositati nelle carceri, salvo che si tratti di accompagnarli all'udienza dei tribunali e delle corti — ma è obbligo di essi, semprechè arrestano o traducono alcuno, di presentarlo all'autorità a cui deve essere consegnato.

Le autorità civili non possono richiedere i carabinieri fuori del distretto del loro territorio.

In ogni occasione i carabinieri prestano man forte alle autorità quando ne sono richiesti, senza avere il diritto di esaminare la giustizia e la regolarità dell'operazione richiesta.

Le regole per le conferenze personali dei comandanti dei carabinieri colle autorità locali sono determinate da istruzioni del Governo.

SEZIONE IV.

Direzione amministrativa.

Il corpo ha tante amministrazioni distinte quante sono le legioni che lo formano.

Ciascuna di esse è retta da un consiglio generale, e cadauna divisione da un consiglio dipendente da quello (1).

Al consiglio generale spetta esclusivamente l'amministrazione della legione non che la direzione dei consigli divisionali.

Ogni consiglio generale ha la sua sede nel capoluogo della rispettiva legione, e si compone:
1° Del comandante la legione — *Presidente*;
2° Del *Relatore;*
3° Dell'aiutante maggiore — *Membro;*
4° Di due uffiziali i più anziani — *Membri;*
5° Dell'uffiziale pagatore — *Segretario.*

Il consiglio divisionale si compone:
1° Del comandante la divisione — *Presidente* e *Relatore;*
2° Di due uffiziali i più anziani — *Membri;*
3° Di un sott'uffiziale — *Segretario.*

---

(1) Regol. 18 novembre 1861.

I membri del consiglio generale sono personalmente mallevadori verso il governo delle somme da questo a quello corrisposte, e verso gl'individui legionari dell'esatta applicazione delle medesime.

I membri dei consigli divisionali sono alla loro volta personalmente risponsabili verso il consiglio generale di tutte le somme e di tutti gli oggetti loro affidati.

L'uffiziale di vestiario è risponsabile verso il consiglio generale di tutti gli oggetti, quali essi siano, che ha introdotto in magazzino.

L'uffiziale pagatore è risponsabile verso il consiglio generale dei fondi a lui affidati.

SEZIONE V.

Generalità per rispetto all'amministrazione.

L'amministrazione di questo corpo differisce essenzialmente da quella in generale applicata agli altri corpi, e diversi sostanzialmente sono gli assegnamenti ai quali hanno diritto gl'individui che ne fanno parte.

I sott'uffiziali — brigadieri e carabinieri provvedono essi stessi al pari degli uffiziali alla propria sussistenza — ed a proprie spese, mediante gli assegnamenti fatti rispettivamente, si provvedono di

tutti gli oggetti di vestiario sì di grande che di piccolo arredo — come altresì fanno le spese sia di foraggio che della ferratura dei cavalli.

Le armi sono loro somministrate dalle regie sale, ma ne rimane a loro carico il mantenimento in buono stato.

I militari di questo corpo, allorchè sono chiamati a prestare il loro servizio presso l'esercito attivo in campagna od in occasione di raccolta di truppe in concorrenza cogli altri corpi dell'esercito, hanno ragione *al pane*, *ai viveri* ed *ai foraggi* secondo il grado e l'arma accordati alle altre truppe indipendentemente dall'intiero loro soldo.

Dalle discipline amministrative che reggono questo corpo non appare che siavi altro soldo che quello di presenza, il quale gli è corrisposto in tutte le *posizioni* nelle quali sono presenti o considerati tali.

Queste *posizioni* sono:

— Servizio ordinario di residenza;

— Servizio di marcia — di corrispondenza e traduzione;

— Servizio straordinario nell'interno;

— Servizio nei campi o presso l'armata.

Sonovi però pei carabinieri quattro *posizioni* d'assenza, secondo la quale varia la loro paga:

1° Paga di licenza;

2° Paga d'ospedale;
3° Paga di detenzione;
4° Paga di cattività.

Lo stipendio di licenza per gli uffiziali è regolato nel modo stesso che per gli uffiziali in generale dell'esercito, giusta le norme indicate nel regio decreto 29 gennaio 1850 (1).

I sott'uffiziali ed i carabinieri pel tempo della licenza non vanno soggetti ad alcuna ritenenza (2).

Il sott'uffiziale e carabiniere in *licenza* paga L. 1, 50 pel viglietto di licenza a profitto della *massa di soccorso* (3) instituita presso la rispettiva legione — è considerato siccome presente all'ordinario e la sua tangente va a profitto della stazione (4).

I sott'uffiziali e carabinieri *ammalati* sono curati ordinariamente negli spedali civili stabiliti nei luogi ove hannovi le stazioni, e dietro sempre una convenzione approvata dal colonnello.

Per quelli curati negli spedali militari evvi una retribuzione fissa per ogni individuo di cent. 80 per giornata di cura da ritenersi sulla paga dell'individuo (5).

---

(1) R. Decr. 29 gennaio 1850, *Giorn. Milit.*, pag. 52, 1° semestre.
(2) Art. 4 del Regol. annesso al suddetto Decreto.
(3) Regol. 18 novembre 1861.
(4) Art. 72 e 77 Regol. 1822.
(5) Dispos. minist. 18 marzo 1835, *Raccolta*, pag. 146.

Quelli però affetti da morbo sifilitico sono soggetti alla retribuzione indistintamente per tutti e per qualunque siasi cura venerea di L. 5 (1).

I sott'uffiziali e carabinieri che siano *condannati alla prigione* sin ad un anno nei casi indicati dal regolamento (2) da scontarsi nella sala di disciplina del corpo, ricevono solo i tre quarti della paga.

Quelli però in attenzione di giudizio e *ditenuti nelle carceri* fuori del corpo sono esclusi dalla loro paga, ma si considera siccome assolutoria ogni sentenza che faccia cessare il procedimento, senza che l'inquisito sia condannato nè riconosciuto colpevole, ed in tal caso gli sono bonificate le paghe di tutto il tempo della detenzione (3).

Pei *prigionieri di guerra* sono ai carabinieri reali applicate le discipline comuni al resto dell'armata.

L'amministrazione di questo corpo consta essenzialmente di cinque masse, e sono (4):

1° Massa individuale;
2° Massa foraggi;
3° Massa di rimonta;
4° Massa di soccorso;
5° Massa d'economia;

---

(1) Dispos. 21 gennaio 1852, N° 310.
(2) Art. 596 del citato Regol. 1822.
(3) Decis. in dispacc. minist. 23 marzo 1846, *Raccolta*, pag. 130.
(4) V. Regol. speciale 18 novembre 1861.

§ I.

MASSA INDIVIDUALE.

Questa massa è destinata a sopperire a tutte le spese di vestiario ed altre straordinarie dell'arma.

Ogni individuo dell'arma deve avere un fondo di massa:

Di L. 450 se a cavallo;
Di L. 200 se a piedi.

Questa massa si compone:

— 1° Della somma accordata per il primo corredo, cioè:

L. 100 per gli allievi,
L. 200 per carabinieri a piedi,
L. 450 per carabinieri a cavallo;

— 2° Delle somme versate volontariamente;

— 3° Delle ritenzioni mensili sulle rispettive paghe, cioè:

Cent. 42 pei sott'uffiziali e carabinieri a piedi,
» 20 per gli allievi a piedi,
» 62 per sott'uffiziali e carabinieri a cavallo,
» 35 per gli allievi a cavallo;

— 4° Delle gratificazioni d'ogni specie concesse ai medesimi;

— 5° Del prodotto vendita del cavallo;

— 6° Delle ritenute straordinarie per maggior consumo di vestiario;

— 7° Delle bonificazioni della metà dei 4/5 del prezzo di un nuovo cavallo morto o perduto per causa di servizio;

— 8° Del prodotto della vendita effetti lasciati dai morti, disertati, ecc.;

— 9° Dei versamenti fatti dalla massa d'economia in estinzione dei debiti lasciati dai morti, disertati, ecc.

Questa massa corrisponde a quella di rimonta l'intiero prezzo di cadaun cavallo che viene addebitato all'individuo;

— Paga alla massa soccorso pel permesso di matrimonio in L. 50 per tutti indistintamente i militari di bassaforza;

— Corrisponde alla massa d'economia il terzo del fondo massa individuale di quelli che passano ad altro corpo.

Quando l'individuo sia provvisto di tutti i suoi effetti, ha diritto all'eccedenza al fondo come avanti indicato.

§ II.

MASSA DI FORAGGIO.

Questa massa è destinata a provvedere il foraggio ai cavalli, ed è formata dall'importo delle razioni stabilito a L. 1 40 cadauna, che il governo corrisponde in contanti a seconda delle competenze per

cadun sott'uffiziale e carabiniere dell'arma a cavallo.

Questa massa corrisponde a cadaun uffiziale l'importo in contanti delle razioni non prelevate in natura.

Nessun individuo ha diritto alla ripartizione dell'eccedente di essa, dovendo questo passare alla massa di rimonta.

§ III.

MASSA RIMONTA.

Questa massa si forma:

— 1° Dalla ritenzione giornaliera sulla paga di ciascun individuo di bassa forza dell'arma a cavallo, cioè:

Di cent. 10 se sott'uffiziale o carabiniere,
» 40 se allievo.

— 2° Dai fondi restanti alla massa foraggio alla fine di ciascun anno;

— 3° Dalla ritenzione di L. 100 prelevate sul prodotto vendita di qualsiasi cavallo di riforma dei sott'uffiziali e carabinieri, eccettuato il primo ricevuto dall'amministrazione,

(Se il prodotto è minore si ritiene tutta la somma ricavata);

— 4° Dal prodotto del letame dei cavalli di ri-

monta e di quelli appartenenti all'amministrazione;

— 5° Dal risparmio ottenuto sulle razioni giornaliere;

— 6° Dall'importo dei cavalli concessi e distribuiti agli individui di bassaforza.

Questa massa è destinata al pagamento dei 4/5 della somma a sborsarsi per un nuovo cavallo all'individuo che l'abbia perduto per ragioni di servizio o morto senza di lui colpa o reso inservibilile dopo nove anni d'uso nel corpo;

— Sopporta il debito che alla fine dell'anno potesse risultare alla massa foraggi;

— Sopperisce allo sborso della metà spesa per l'acquisto di un nuovo cavallo a quel sott'uffiziale o carabiniere il cui cavallo sia morto per motivo di malattia qualunque o reso inabile, purchè senza colpa del proprietario.

Questa massa fa fronte alle spese:

— Dell'affitto del maneggio;

— Per la retribuzione ad un veterinario per la cura dei cavalli al capo-luogo della legione;

— Per la ferratura e medicinali dei cavalli dell'amministrazione;

— Pel salario a stallieri;

— Pel mantenimento e riparazioni agli arnesi da scuderia e maneggio;

— Per le indennità per scorte e vedette a S. M. e Principi della R. Casa;

— Per l'anticipazione delle somme occorrenti all'acquisto di cavalli di rimonta.

Le rimonte dei cavalli si fanno mediante regolare contratto d'appalto.

Gli uffiziali possono eziandio ottenere cavalli, semprecchè ve ne siano dei disponibili e concorrendo all'estrazione colla bassa forza senza che la qualità di uffiziale dia loro diritto a preferenza.

§ IV.

MASSA SOCCORSO.

Questa massa si forma mediante la retribuzione giornaliera di cent. 30 da cadun individuo di bassa forza;

— Dalla retribuzione di L. 1, 50 per ogni permesso di matrimonio della bassa forza;

— Dalla retribuzione per i biglietti di licenza di L. 1, 50;

— Dalla tangente delle L. 100 annue assegnate ai marescialli d'alloggio comandanti di stazione quando questi non ne hanno il comando;

— Dall'assegnamento annuo della legna concessa dal Governo per le stazioni in certe determinate località.

Questa è pur destinata a far le spese:

— Per la provvista di registri e stampati per gli uffici;

— Per lo stipendio agli impiegati civili;

— All'indennità per rimborso spese d'ufficio ai comandanti di sezione e di stazione.

Sui fondi di questa massa poi si accordano soccorsi agli individui cui sia avvenuto qualche sinistro — pel caso di malattia — per circostanze gravi nelle quali possono trovarsi taluni, ecc.

§ V.

MASSA D'ECONOMIA.

La massa d'economia è formata:

— Dal dritto di spedizione dei congedi assoluti;

— Dal terzo del credito di massa degli individui passati ad altri corpi, salvo il caso di promozione;

— Dall'aumento del 4 0/0 dato agli effetti di vestiario distribuiti, non che dello sconto dell'uno per cento che il provveditore è in obbligo di pagare sull'ammontare delle provviste;

— Dal fondo massa individuale dei condannati a pena infamante o passati per le armi;

— Dalle somme devolute ai morti e congedati, per premio di contravvenzioni, arresti, ecc., dopo trascorsi cinque anni senza che sianosi potuti rinvenire i creditori;

— Dalle somme di gratificazione d'ogni specie e dalle indennità od altro versate alla cassa della legione, anche estranee a quelle che corrisponde il governo per essere quindi pagate a chi spetta;

— Dalle somme per premi, arresti di qua-

lunque genere, le quali debbono medesimamente essere pagate.

Questa massa è a disposizione particolare del consiglio legionale.

Supplisce al pagamento dei debiti lasciati dai morti, passati ad altri corpi, ecc. — alla perdita che possa derivare dalla tariffa dei prezzi di vestiario — alla spesa di riparazione delle armi guaste in servizio.

SEZIONE VI.

Contabilità.

I consigli generali d'amministrazione sono provvisti di due casse destinate a ricevere i fondi, l'una denominata *principale* e *sussidiaria* l'altra. La prima a tre chiavi e la seconda a due.

Le chiavi della cassa principale sono tenute dal presidente — dal relatore e dall'aiutante maggiore — quelle della sussidiaria sono tenute dal relatore e dall'uffiziale pagatore.

La *cassa principale* è destinata a contenere i fondi in contanti a qualunque massa o categoria appartengano — la *sussidiaria* è riservata alle riscossioni e pagamenti giornalieri, ed ogniqualvolta ne occorra

il bisogno si passano a questa dalla principale i fondi necessari per atto deliberativo del consiglio.

Le cose relative all'amministrazione delle legioni, sì per la parte che abbraccia la contabilità in contanti che per quella in materia, sono dimostrate da appositi registri.

I principali registri sono :

— *Registro delle deliberazioni;*

— *Registro di cassa;*

— *Registro giornale generale dell'uffiziale pagatore;*

— *Registro generale categorico*;

oltre tutti quelli altri ausiliari e pel vestiario prescritti dal regolamento.

Il *registro delle deliberazioni* contiene tutti gli atti deliberativi presi dal consiglio d'amministrazione concernenti in generale — i contratti di qualunque genere — incassi degli acconti paghe ricevuti dal Governo — verificazione, accettazione ed estrazione di cavalli — sussidi accordati sulle masse di rimonta e di soccorso, e buonificazioni a carico della massa d'economia — gratificazioni agli addetti agli uffizi ed istruttori — pagamenti per provviste d'oggetti — ed infine tutti quelli altri casi che non sono particolarmente indicati dai *registri a matrice* di speciali deliberazioni.

Il *registro di cassa* fa conoscere ad ogni momento la somma in danaro che devesi trovare effettivamente nella cassa principale a qualunque categoria

o massa si riferisca, ed in esso sono inscritte tutte le somme che si versano nella medesima, e tutte quelle che si estraggono per essere consegnate alla cassa sussidiaria.

Il *giornale generale* dimostra giornò per giorno e senza interruzione qualsiasi movimento delle *cassa sussidiaria.*

Sovr'esso vengono inscritte in *entrata* le somme che il pagatore riceve dalla cassa principale, non che quelle altre che incassa per qualunque siasi motivo, ed in *uscita* tutti i pagamenti di qualunque natura che si fanno dal medesimo, per modo che in esso appariscono e sonovi conteggiate tutte le riscossioni e le spese riferentisi alle varie categorie e masse, non esclusa l'indicazione in esso di tutti i passaggi dall'una all'altra categoria o massa.

Il registro *generale categorico* dimostra lo sviluppo della contabilità in contanti nei diversi suoi rami. — In sostanza, è la riunione del registro di cassa e del giornale del pagatore, coll'applicazione alle varie categorie e masse di tutte le somme che scorgonsi sui detti registri tanto in entrata come in uscita.

Altri registri son pure tenuti pel vestiario *dall'uffiziale* di ciò specialmente incaricato, sia per gli effetti che egli riceve in magazzino, sia per quelli posti in distribuzione.

Le amministrazioni di questo corpo dimostrano

gli averi a percepirsi dal Governo per mezzo di *fogli generali di competenze* e del *bilancio categorico*, per stabilire con esso l'ammontare dei suoi crediti come l'importare dei suoi debiti.

Il *foglio generale delle competenze* è compilato *mensilmente* sulla base della forza che presentava quello del mese antecedente e colla scorta del registro delle variazioni e dello stato *preventivo* delle competenze mensili.

Detto foglio presenta in modo distinto ogni qualunque competenza per grado ed arma, il numero della forza colle giornate di presenza di ciaschedun militare, iscrivendo cioè nominativamente gli uffiziali tutti per grado, colle aumentazioni e diminuzioni avvenute nel mese, e numericamente la bassa forza per grado ed arma, tenendo a calcolo il numero della forza che risultava all'ultimo giorno del mese antecedente, ed inscrivendovi al seguito nominativamente le aumentazioni e le diminuzioni accadute.

Nominativamente pure sono inscritti gli uffiziali rispetto all'indennità per girate d'ispezione, i sottotenenti e i marescialli d'alloggio per le indennità di comando e per l'indennità eziandio di assistenza alla leva.

Si comprendono nominativamente gli uffiziali, sott'uffiziali e carabinieri aventi speciali assegnamenti sì fissi come eventuali, conseguenti dalla ri-

spettiva posizione — come sono: *assegno di primo corredo — indennità di via — gratificazioni*, ecc.

Stabilite per tal modo le varie competenze, s'incrivono nominativamente le ritenzioni diverse che interessano gli individui.

Trascorso il semestre, si riepilogano i sei fogli generali delle competenze, e diffalco fatto degli acconti ricevuti dal tesoro volgendo il semestre stesso, si stabilisce l'avere del corpo.

Chiuso il *foglio semestrale*, vien questo trasmesso al ministero della guerra in duplice originale in un coi documenti all'appoggio.

Quando dal ministero della guerra siane restituito uno coll'approvazione, l'amministrazione procede tosto alla chiusura della *contabilità semestrale*.

Stabilito così l'avere della legione mediante i detti fogli generali delle competenze, l'amministrazione procede alla formazione del bilancio categorico, il quale deve presentare distintamente i vari crediti e debiti della legione di qualsiasi provenienza e di qualsiasi natura.

SEZIONE VII.

Attribuzioni dei consigli.

Il *consiglio generale* delle legioni si convoca ogniqualvolta il servizio lo esige. — Tutti i membri del consiglio hanno voce deliberativa, ad eccezione del segretario che l'ha soltanto consultiva.

Al solo *consiglio generale* è data facoltà di far le provviste — dare imprese — ordinare fatture d'oggetti di vestiario col mezzo di contratti — stabilire i prezzi degli oggetti di corredo al primo d'ogni anno — provvedere i cavalli mancanti — operazioni tutte che debbono eseguirsi sul luogo di residenza del consiglio, non potendo esso commettere ad altri siffatte cose, salvo le commissioni speciali al quartier-mastro — nè i consigli di divisione hanno facoltà di proporre al consiglio generale parziali fatture o provviste.

Gli è però esclusa la calzatura che viene provvista nei capi-luoghi di luogotenenza o compagnia mediante appositi contratti.

I contratti sono compilati per doppio originale sottoscritti da tutti i membri non che dai provveditori. —

I provveditori sono obbligati a corrispondere all'amministrazione lo sconto dell'uno per cento sulle

provviste, il quale è ritenuto e versato alla massa d'economia ogniqualvolta si corrispondono i saldi delle medesime.

Al *consiglio generale* spetta di concedere sussidi, gratificazioni e particolari indennizzazioni agli individui della legione ed impiegati civili sulla massa di soccorso e di rimonta, o di economia.

Per le autorizzazioni del consiglio in ordine all'acquisto e compre varie — per le autorizzazioni riguardo ai pagamenti di queste compre — per la spedizione ai consigli di divisione, e le distribuzioni agli individui del deposito di effetti di vestiario, armamento, bardature e simili — per la spedizione delle paghe — pei pagamenti su qualsiasi massa e per l'incasso di qualunque somma, tengonsi *registri a matrice* dai quali sono spiccati i *buoni* per le provviste, distribuzioni e per i pagamenti le cui *matrici* servono di titolo giustificativo in occasione del rendimento dei conti.

Per le singole suddette operazioni, basta che i membri del *consiglio generale* sieno firmati alla matrice dei rispettivi registri.

Il *consiglio generale* pronuncia senza più su tutte le differenze che insorger possono in fatto di amministrazione e contabilità tra i consigli di divisione e gli uffiziali contabili, siccome reca decisione sui richiami circa i conti individuali e circa qualunque altra questione di siffatta natura.

Al *consiglio generale* spetta la direzione delle operazioni che riguardino i consigli divisionali coi quali pertanto egli corrisponde per ogni provvidenza, richiamo, ordine e simili.

Epperò verifica, oltre ai conti mensili, quelli eziandio che hanno rapporto alla sistemazione trimestrale.

Presso ciascun *consiglio divisionale* è stabilito un magazzino nel quale riporre tutti gli oggetti di vestiario, armamento, buffetterie, ecc., non che registri, portafogli ed altro che dal rispettivo consiglio generale sono al medesimo spediti per mezzo dell'uffiziale di vestiario, ed i membri del *consiglio divisionale* sono mallevadori verso il *consiglio generale* di tutti i siffatti oggetti.

Spetta ai *consigli di divisione* il far distribuire gli effetti necessari agli individui che vi appartengono, siano dessi nel capo-luogo che nelle varie stazioni dipendenti.

Gli oggetti sono distribuiti ai militari di bassa forza mediante *buoni a matrice* sottoscritti dal relatore per l'opportuna autorizzazione, e dagli individui riceventi per la debita quitanza.

Sono con *buoni in color bianco* distribuiti quelli oggetti che debbono essere addebitati alla massa individuale — ed in *color rosso* quelli che debbono pagarsi in contanti mediante ritenenza sulle paghe.

Il *consiglio di divisione* è risponsabile in proprio

della trasgressione all'ordine di non spiccar *buoni* di vestiario prima che sia trascorso il tempo d'uso fissato dal consiglio generale. — Epperò se lo stato di vestiario di qualche individuo non consenta di aspettare il limite prefisso, può il consiglio di divisione, previa autorizzazione del comandante della legione, concedere la rimessione degli effetti necessari, addossandosi però il carico di operare una ritenenza straordinaria sulle paghe dell'individuo.

Nessuna distribuzione è fatta all'ultimo del mese d'ogni semestre dai *consigli di divisione*, e se vi ha necessità di distribuirne per casi urgenti, deve trasmettersene immediato avviso al consiglio generale per le opportune provvidenze.

I *consigli di divisione* sono tenuti di avere un registro *giornale di cassa* su cui inscrivere progressivamente tutti gli introiti e tutte le spese di qualsivoglia natura — questo registro è chiuso mensilmente.

Il *consiglio di divisione* riceve da quello generale i conti individuali de' suoi amministrati, prende nota su di apposito registro dell'ammontare del debito o credito, e rimette quindi questi conti agli interessati.

Il *consiglio divisionale* raccoglie i richiami sulle qualità e fatture degli oggetti di vestiario — sulle paghe e ritenzioni varie — raccoglie per via gerarchica le dimande di acconti masse, di gratifica-

zioni sulle masse soccorso o rimonta — di risarcimenti di danni sofferti al corredo in servizio, e trasmette il tutto al comandante della divisione per essere diretto al comandante delle legioni.

I *consigli di divisione* non possono mai corrispondere fra loro, eccetto che trattisi di competenze spettanti ad individui traslocati da una all'altra divisione, ma soltanto col consiglio generale, a cui fanno pure passare tutte le deliberazioni da loro prese per l'esecuzione delle disposizioni ricevute, ed a cui solo spetta determinare nelle questioni amministrative contabili, dovendo le attribuzioni dei *consigli divisionali* essere ristrette alla sola esecuzione delle disposizioni ricevute dal consiglio generale.

I *consigli di divisione* sono tenuti di rendere un conto trimestrale della loro gestione al consiglio generale.

Sono addetti ai *consigli generali* quali agenti dei medesimi un *uffiziale del vestiario* e l'*uffiziale pagatore*.

È attribuzione del consiglio l'autorizzare ad istanza del relatore l'introduzione in magazzino degli effetti di qualunque specie.

Epperò in dipendenza di tali ordini l'*uffiziale incaricato del vestiario* riceve nel magazzino gli effetti necessari alla fattura del vestiario, la bardatura, l'armamento, la buffetteria, portafogli, ferri, catene,

non che gli effetti di vestiario fatturati dal sarto, osservando prima, che tutti siano conformi ai campioni, di buona qualità, del taglio prescritto e conformi ai contratti, rifiutando quelli che non siano tali, improntandoli della marca di rifiuto e segnando quelli di buona qualità colla marca d'accettazione.

In tale operazione esso è assistito da un uffiziale delegato dal consiglio.

Spedisce ai consigli di divisione gli oggetti da questi domandati al consiglio generale, e dei quali siane ordinata la spedizione.

Riceve gli effetti di vestiario, armi, buffetterie e cavalli appartenenti agli individui morti od usciti dall'arma, dei quali si dà carico, di ciò avvisando indilatamente il consiglio col mezzo del relatore.

Riscuote l'ammontare degli effetti venduti, e questo versa, mediante l'ordine del relatore, a profitto della massa individuale.

A lui spetta la tenuta dei registri necessari alla sua gestione.

Forma un bilancio trimestrale d'entrata e d'uscita dal magazzino, che deve rimettere al relatore del consiglio non più tardi del mese susseguente al trimestre.

Nel decorso poi del secondo mese susseguente a

cadaun trimestre, riunisce i due bilanci trimestrali scaduti delle divisioni, per essere presentati alla verificazione prescritta.

L'*uffiziale pagatore* ritira dalle tesorerie i vari mandati di pagamento d'acconti e di saldo, dopo averne ottenuta l'autorizzazione.

— Riceve dalla cassa principale le somme necessarie alla gestione del suo ufficio, e la sua firma al registro di cassa è sufficiente per addossargliene il caricamento. — Registra le somme ricevute sul giornale generale, come tutte quelle altre delle quali per appositi ordini del relatore a lui vien commessa l'esazione ed il versamento nella cassa sussidiaria.

— Non può riscuotere veruna somma senza averne prima ottenuta l'autorizzazione del relatore.

— Deve pagare gli ordini rilasciati a nome del consiglio e firmati dal relatore.

— Spedisce ai comandanti di divisione per ordine del relatore e col mezzo di appositi *vaglia* il danaro loro occorrente per le paghe mensili, queste corrispondendo in contanti allo stato maggiore della divisione nel capo-luogo della legione.

L'*uffiziale pagatore* compila mensualmente uno stato generale numerico della forza della legione colle rispettive competenze, il calcolo delle quali viene desunto dalle variazioni in esso stato indicate.

Il quartier-mastro per l'armata essendo centro cui ricorrono tutti i corpi dell'esercito per parecchie loro operazioni da eseguirsi nei vari punti dello

Stato, così l'amministrazione generale di ciascuna legione commette a quel funzionario le occorrenti commissioni, sì e come praticano gli altri corpi.

A tale effetto ciascuna legione lascia presso il quartier mastro un fondo di L. 3,000, il quale ove per l'effetto delle varie operazioni sia per scemare, l'amministrazione della legione lo completa, e se per contro è per essere eccedente, il quartier-mastro rimborsa all'amministrazione il sopravanzo.

Tanto l'uno come l'altro risultano da mensile assestamento di conti.

SEZIONE VIII.

Verificazioni.

Tosto come i consigli generali hanno chiusa ed assestata la loro semestrale gestione, ne trasmettono tutti i documenti all'intendenza militare, dandone contemporaneo avviso al ministero della guerra per la delegazione d'un funzionario a procederne alla verificazione.

Questi nel giorno convenuto col consiglio si rende unitamente al presidente ed ai membri del consiglio d'amministrazione nella sala a ciò destinata, e quivi procede alla verificazione dei conti, cominciando dalla ricognizione di cassa e degli oggetti esistenti nel magazzino.

A corredo del bilancio il consiglio presenta tutti e singoli i registri coi documenti di introito e spesa — dà visione delle matrici giustificanti le autorizzazioni d'incasso e pagamento, di quelle delle compre e delle spedizioni ai consigli divisionali.

Dopo queste operazioni, la contabilità viene provvisoriamente saldata dal detto funzionario il quale, riconoscendo delle irregolarità ne fa menzione nel verbale che deve redigere, e che viene dal medesimo spedito al ministero.

CAPO TRIGESIMOQUARTO.

CORPO D'AMMINISTRAZIONE.

SEZIONE I.

Instituzione e composizione.

Nel 1856, con Sovrano Decreto del 14 dicembre nel fine di avere al seguito dell'armata pei diversi servizi dipendenti dall'amministrazione militare, sia presso gli ospedali militari, sia presso i diversi magazzini individui operai riuniti in un corpo speciale senza dover ricorrere alle file dell'esercito, od a persone estranee alla milizia, si formava un battaglione d'operai, militarmente organizzati soggetti alla disciplina militare.

Dapprima questo battaglione veniva composto di tre compagnie:

— Una d'infermieri pel servizio degli ospedali;

— Altra di operai delle sussistenze per essere applicati ai panificii e magazzini dei viveri.

— Una terza di deposito per gli operai esercenti

diversi mestieri e professioni pel servizio dei magazzini generali dell'amministrazione militare — arsenali — laboratorii e simili — ed in tempo di guerra per tutti i magazzini dell'armata.

Il detto battaglione veniva alimentato coll'assegnazione d'uomini di leva — col passaggio d'individui da altri corpi — colla destinazione in esso degli individui che nelle rassegne venivano chiariti non più completamente idonei al servizio dei corpi attivi — e finalmente anche con arruolamenti volontari di individui aventi i voluti requisiti per gli speciali servizi d'infermieri o d'operai delle sussistenze ed altri.

Ampliata l'armata, e quindi estesi i servizi e moltiplicati sì gli stabilimenti sanitari sì i panificii e magazzini delle sussistenze, venne pur data un'ampliazione al detto battaglione, e con R. Decreto del 29 febbraio 1860 venne riordinato prendendo la denominazione di *Corpo d'amministrazione*, e con successivo R. Decreto del 6 settembre detto anno, fu il medesimo ordinato in

— Uno stato maggiore;

— Dieci compagnie d'infermieri, caduna della forza di 260 uomini ;

— Sei compagnie sussistenze della forza ognuna di 226 uomini ;

— Una compagnia di attendenti e ordinanze nella forza di 272 e oltre.

SEZIONE II.

Delle compagnie infermieri.

Le compagnie infermieri provvedono al servizio degli ospedali militari permanenti in tempo di pace, ed a quello degli ospedali temporanei ed ambulanze in tempo di guerra presso l'armata.

Gli uffiziali, i sott'uffiziali, caporali e soldati disimpegnano presso gli spedali le stesse funzioni che dal regolamento 4 giugno 1833 sono attribuite agli uffiziali contabili — agli aiutanti contabili, ai sott'aiutanti ed infermieri (1).

Detti sott'uffiziali e soldati sono incaricati, sotto la direzione del medico divisionale, della scritturazione dei quaderni ed estratti di visita.

Gli individui appartenenti al corpo d'amministrazione comandati presso gli spedali sono considerati siccome aggregati ai medesimi.

L'ospedale presso il quale i medesimi prestano servizio, loro somministra il letto ed una razione giornaliera di viveri colla sostituzione del pane da munizione al pane bianco.

---

(1) V. Sez II e IV, Capo XXXIV, e Sez. IV, Capo XLIII.

Il pane da munizione vien somministrato dai magazzini delle sussistenze militari o dalle imprese per conto dell'amministrazione dello spedale.

Gli esercenti la flebotomia o la farmacia godono inoltre di centesimi dieci di soprassoldo giornaliero che si corrisponde ai medesimi dietro dichiarazione del medico capo alla fine d'ogni mese.

I medesimi sono tuttavia incaricati, sotto la direzione del medico, della scritturazione dei quaderni ed estratti di visita e della bassa chirurgia, fatta esclusione dei salassi che non puonno in verun caso essere da altri eseguiti se non che da medici militari.

I sott'uffiziali, caporali e soldati delle compagnie infermieri addetti agli spedali sono sotto gli ordini degli uffiziali d'amministrazione. — Obbediscono agli uffiziali sanitari per ciò che riguarda il servizio attorno agli ammalati.

SEZIONE III.

Delle compagnie sussistenze.

Le compagnie sussistenze provvedono, in tempo di pace, al servizio dei panifizi militari e dei magazzini delle sussistenze — In tempo di guerra a tutti indistintamente i servizi che si riferiscono alle sussistenze dell'armata.

Gli individui comandati presso i magazzini delle sussistenze costituiscono altrettanti distaccamenti.

I direttori delle sussistenze disimpegnano presso tali distaccamenti le attribuzioni ed hanno le risponsabilità che i regolamenti assegnano ai comandanti di distaccamento.

Gli *operai* delle sussistenze ricevono inoltre un soprassoldo di lavoro congiuntamente alla rispettiva paga, sotto la denominazione di *soldo di lavoro* che si corrisponde a quelli operai che sono propriamente addetti al servizio della panificazione od altri rami presso i magazzini — mentre quelli che non sono propriamente addetti ad alcun lavoro ricevono la semplice paga senza soprassoldo, colla designazione di *soldo di presenza.*

Tanto il soldo di lavoro che quello di presenza è conteggiato nella contabilità propria del magazzino delle sussistenze, solo rimanendo a contabilizzarsi presso il corpo d'amministrazione la parte del deconto per le masse individuali (1).

Sono pure contabilizzati dal corpo suddetto il soldo d'ospedale per gli individui che siano ricoverati agli ospedali — i soprassoldi delle medaglie — e gl'interessi spettanti ai riassoldati di favore e

(1) R. Decr. 17 luglio 1862 e relative Istruz. di pari data, *Giorn. Milit.*, pag. 519, — e Istruz. 30 detto, pag. 598.

le ritenenze che occorrono farsi agli individui a favore delle loro masse.

Oltre gli assegni più sopra indicati del *soldo di lavoro* o *quello di presenza* gli operai delle sussistenze addetti ai magazzini hanno ragione *al pane ed al letto.*

Venendo corrisposti i viveri in natura, si opera ai medesimi la ritenzione di cent. 25 a favore dell'erario come ai corpi di truppa.

I direttori delle sussistenze riferiscono e corrispondono col comandante del corpo, per tutto ciò che riflette la disciplina, l'amministrazione e la contabilità del proprio distaccamento per l'intermedio del capo dell'ufficio d'intendenza militare.

Gli operai distaccati presso i panificii s'intendono soggetti alle stesse norme di disciplina prescritte dai regolamenti militari, ma per la loro posizione speciale, nei casi di punizione si osservano le seguenti norme:

Pei sott'uffiziali:

— Alla consegna in quartiere, si sostituisce la consegna al magazzino.

Pei caporali e soldati:

— Alla consegna in quartiere, si sostituisce la consegna in magazzino;

— Si aggiunge la sospensione o retrocessione

dei capi operai e degli operai di 1ª e 2ª classe ad operai di 2ª;

— La consegna in magazzino o alla sala di disciplina pei sott'ufficiali può essere inflitta da ogni superiore, e così la punizione al prevosto ed alla prigione; ma il solo capo dell'ufficio d'intendenza ne deve fissare la durata;

— La punizione a pane ed acqua può solo essere inflitta dal capo dell'ufficio d'intendenza, e tanto questa come le precedenti nel limite del regolamento di disciplina.

Oltre alle suddette punizioni, gli operai delle sussistenze sono soggetti alla ritenenza di parte del *soldo di lavoro*, o per assenza dal lavoro — o per negligenza nel lavoro — o per negligenza ed incuria per cui sia venuta meno la riuscita di qualche mano d'opera od un servizio qualunque.

L'importare delle ritenzioni nei primi due casi deve andare a favore di una *massa soccorso e ricompense* che è instituita presso cadaun panificio — nell'ultimo caso deve andare a benefizio dell'erario ed in isconto delle maggiori somme che il contabile del magazzino deve rimborsare all'erario come risponsabile dei danni.

SEZIONE IV.

Amministrazione e contabilità.

L'amministrazione e la contabilità del corpo d'amministrazione è retta colle norme prescritte pei corpi dell'esercito.

Il consiglio d'amministrazione è composto come presso gli altri corpi, cioè:

Comandante del corpo . . .	*Presidente*
Maggiore	*Relatore*
2 capitani (od 1 luogotenente)	*Membri*
Direttore dei conti . . .	*Membro e Segr.*

Sono osservati dal detto corpo i regolamenti — le istruzioni e disposizioni varie riflettenti le discipline amministrative e contabili relative ai corpi, quindi la contabilità sia in contanti come in natura, è scompartita nelle categorie e masse e se ne tengono i relativi registri, sì e come presso i corpi (1).

Nella contabilità di compagnia vuolsi tener conto della posizione speciale degli individui comandati o presso gli ospedali o presso i magazzini delle sussistenze e degli assegnamenti che loro vengono fatti.

---

(1) V. Tit. vi, Capo xxiv in xxxi.

Gli individui del corpo d'amministrazione comandati presso gli ospedali, ricevendo la razione viveri ed il letto dagli spedali stessi, sono perciò esclusi sul foglio delle competenze dalla razione di pane e piazza da letto.

I medesimi dovendo essere considerati siccome *aggregati* presso gli spedali, le paghe ai medesimi vengono corrisposte dall'ospedale cui sono aggregati per conto del corpo (1), — gli ospedali poi mandano mensilmente lo stato delle paghe e somministrazioni in effetti fatte agli aggregati — il corpo se ne dà debito verso il quartier-mastro per l'armata, e trasmette a questi l'avviso per il rimborso a darsi all'ospedale (2).

Così per gli operai delle sussistenze addetti ai magazzini, essendo le rispettive paghe comprese nelle contabilità degli stessi magazzini (3), i medesimi nei fogli di competenze sono conteggiati soltanto per il deconto.

---

(1) § 14, Istruz. a pag. 19 del *Giorn. Milit.* 1857 relativa all'Istruzione 29 dicembre 1856, pag. 1 del *Giorn. Milit.* 1857.

(2) § 28, 36 e 38 del Regol. 15 dicembre 1852 (V. Capo xxxii, pagina 517).

(3) R. Decr. 17 luglio 1862, e art. 8 della relativa Istruz., *Giorn. Milit.*, pag. 549.

CAPO TRIGESIMOQUINTO.

TRENO D'ARMATA.

Il treno d'armata in tempo di pace ed in occasione di adunanze o di mosse di truppa è adoperato nella condotta dei bagagli — delle munizioni — e negli altri trasporti diversi, sì ordinari che straordinari, occorrenti al militare servizio.

Similmente in tempo di guerra è incaricato presso l'esercito combattente:

— Delle condotte dei bagagli del quartier generale principale — dei quartieri generali dei corpi d'armata e delle divisioni — e dei trasporti occorrenti per l'intendenza generale d'armata;

— Delle condotte delle ambulanze;

— Delle condotte pel servizio del genio;

— Del traino dei parchi di divisione e di riserva dell'artiglieria e degli equipaggi da ponte.

Il treno d'armata è ordinato in reggimenti composti ognuno di (1):

— Uno stato maggiore;

---

(1) R. Decr. 24 gennaio 1861, *Giorn. Milit.*, supp. N° 4, pag. 69.

— Otto compagnie attive;
— Una compagnia di deposito.

La sede dei reggimenti è determinata dal ministero.

In ogni reggimento uno dei maggiori è specialmente incaricato dell'amministrazione del corpo, e disimpegna le funzioni di relatore e quelle altre incumbenze che gli vengano affidate dal comandante del corpo.

I rimanenti maggiori sono addetti ciascuno ad uno dei gran comandi ed hanno, sotto la dipendenza del comandante il rispettivo reggimento e dei comandi generali a cui sono addetti, la direzione di tutte le compagnie e distaccamenti che trovansi addetti al comando stesso.

L'amministrazione e la contabilità è retta colle stesse norme e discipline comuni a tutti gli altri corpi dell'esercito, avuto riguardo alle specialità dei servizi che gli sono attribuiti.

Oltre le indennità e gli assegni per le manutenzioni diverse come agli altri corpi (1) il treno d'armata riceve un'indennità per la manutenzione dei carri in ragione di annue L. 75 per ogni carro in servizio e suoi accessorii.

---

(1) R. Decr. 23 marzo 1852 (V. Capo XIX, Sez. II).

Oltre ai cavalli e muli contemplati nello specchio di sua formazione, ogni reggimento ha in forza effettiva allo stato maggiore un numero di cavalli e muli sufficiente a somministrare quelli occorrenti pel traino dei carri e delle carrette di battaglione assegnati ai vari corpi dell'esercito.

Detti cavalli o muli, ancorchè in consegna ai corpi di fanteria, continuano tuttavia a considerarsi come effettivi al reggimento che li somministra, ma le razioni di foraggio occorrenti e le indennità relative restano estranee alla contabilità del treno, e vengono invece conteggiate e comprese nelle contabilità dei corpi presso i quali si trovano i quadrupedi (1).

Queste indennità sono computate per ogni giornata di presenza nel ragguaglio, cioè:

— Per bardatura L. 0,105;
— Per ferratura L. 0,090;
— Per infermeria L. 0,135.

I distaccamenti od individui isolati del treno d'armata comandati nei presidii pei trasporti delle sussistenze militari o per qualsiasi altro servizio direttamente dipendente dagli uffizi d'intendenza militare, quando non siano comandati da uffiziali, stanno per quanto riguarda la *disciplina* agli ordini del comando del corpo cui vengono aggregati, od in difetto sotto quelli del comando di piazza.

---

(1) Circol. N° 42 del 30 aprile 1859, *Giorn. Milit.*, pag. 374.

Nullameno, qualora tali distaccamenti non siano aggregati ad un corpo di cavalleria od all'artiglieria di campagna, l'ufficio d'intendenza esercita una sopravveglianza sopra di essi per ciò che riguarda la cura ed il buon governo dei loro cavalli, non che dei carri e finimenti.

Per tutto ciò che concerne l'esecuzione del servizio cui sono destinati presso le intendenze militari, dessi dipendono dal funzionario di detta intendenza, nè possono essere altrimenti impiegati ad insaputa e senza il consenso del medesimo.

I permessi d'assentarsi dal luogo o dal servizio non possono essere accordati dal comandante cui sono soggetti senza il consenso del predetto funzionario.

Le punizioni per mancanze commesse nel servizio speciale cui sono destinati sono inflitte dal superiore militare in seguito a richiesta motivata dello stesso funzionario.

CAPO TRIGESIMOSESTO.

CASA REALE INVALIDI
E COMPAGNIE VETERANI.

Per sovrane determinazioni in data 8 aprile 1834, soppressi i *due battaglioni di guernigione* e *la Real Casa degl'Invalidi*, venne a formarsi un solo e stesso Corpo col predicato di *Corpo di Veterani e Invalidi.*

Questo corpo si ebbe interpolatamente diverse e non poche modificazioni nel suo ordinamento. — La più recente si è quella in data 30 marzo 1852 (1), per cui vennero a cessare dalla loro denominazione il predetto *corpo dei veterani e invalidi* ed il *corpo invalidi di Sardegna* i quali, riuniti in un sol corpo, presero la denominazione di *Casa Reale d'invalidi* e *Compagnie di veterani.*

Con altre successive disposizioni si venne a modificare la forza del corpo o per rispetto agli inva-

---

(1) V. *Giorn. Milit.* 1852, pag. 233.

lidi o per riguardo ai veterani, ma non venne arrecata variazione alla denominazione ed alla formazione (1).

Con sovrana determinazione del 2 maggio 1860 (2) vennero incorporate in esso tre compagnie del soppresso reggimento di guarnigione dell'Emilia.

Con altra sovrana determinazione del 28 luglio 1861 vennero aggiunte due compagnie, una cioè di veterani, l'altra d'invalidi provenienti dai veterani ed invalidi già al servizio dell'ex-regno di Napoli, residenti in Sicilia.

Con sovrana determinazione poi del 13 ottobre 1861 (3) il *reggimento veterani* — il *deposito veterani e invalidi* e le *compagnie di riserva*, già esistenti nelle provincie napoletane, vennero riordinate in un sol corpo colla denominazione, come l'instituzione in Asti, di *Casa Reale d'invalidi* e *Compagnie di veterani*.

L'ordinamento — l'amministrazione e la contabilità di questa *Casa* sono rette colle norme tutte con cui sono regolate quelle della suddetta *Reale Casa* in Asti.

Finalmente con sovrana determinazione del 25

---

(1) V. *Giorn. Milit.* 1855, pag. 267, e 1857, pag. 324.
(2) *Giorn. Milit.* 1860, pag. 441.
(3) V. *Giorn. Milit.* 1861, pag. 725.

luglio 1861 (1) venne stabilito un *Ospizio Reale degli invalidi* nella residenza del *Poggio Imperiale* a Firenze, dove debbono essere ricevuti i militari dell'armata di terra e di mare divenuti inabili a continuare il servizio per ferite ed infermità incontrate per ragione di servizio ovvero per avanzata età.

Ma sinora questo stabilimento non ricevette la sua attuazione, quindi noi ci limiteremo a quanto può principalmente riguardare la *Casa Reale d'invalidi* e *Compagnie veterani* in Asti, e così di quella similmente instituita in Napoli, identico essendone l'ordinamento e l'amministrazione.

SEZIONE I.

Ordinamento.

Questo corpo consta:
— Di uno Stato Maggiore;
— Di una Casa Reale invalidi;
— Di compagnie veterani.

Però fino a tanto che la detta *Real Casa* non venga costituita a senso del § 5° del regio decreto succitato 30 marzo 1852, gli invalidi che vi sono ascritti rimangono costituiti in compagnie.

(1) *Giorn. Milit.* 1861, pag. 541.

Lo stato maggiore si compone come segue (1):

— Un maggior generale comandante;

— Un colonnello o tenente colonnello, che ha il comando degli invalidi e rimpiazza all'occasione il comandante del corpo;

— Un maggiore relatore;

— Quattro altri maggiori (comandanti le diverse compagnie distaccate;

— Tre capitani — uno del vestiario — uno contabile dello spedale e uno contabile dell'accasermamento;

— Un aiutante maggiore;

— Un direttore dei conti;

— Un cappellano;

— Diversi uffiziali a disposizione;

— Medici (di divisione — di reggimento e di battaglione secondo i bisogni);

— Farmacisti (secondo i bisogni).

Il comandante della *Real Casa invalidi* e *Compagnie veterani* ha il governo superiore di tutto il corpo.

Gli uffiziali dello stato maggiore (*effettivo*) sono tratti dagli uffiziali di ugual grado in servizio attivo o sedentario dell'esercito.

Gli uffiziali *aggiunti* sono tratti fra quelli dei veterani od invalidi sulla proposta del consiglio d'amministrazione con approvazione del ministero.

---

(2) V. Specchio N° 1 annesso al R. Decr. 28 luglio 1861, *Giornale Militare*, pag. 547, e per l'instituzione in Napoli, pag. 725.

I sott'uffiziali, il capo musica e gli istruttori di musica sono nominati dal comandante e scelti nel corpo stesso, e così pure i capi operai, sulla proposta del consiglio d'amministrazione.

Quando nel corpo non sianvi sott'uffiziali idonei e capi operai per far parte dello *stato maggiore effettivo*, vi provvede il ministero.

I sott'uffiziali *aggiunti* allo stato maggiore sono nominati dal comandante del corpo.

I maestri di scuola, siano militari o civili, sono nominati dal ministero sulla proposta del consiglio d'amministrazione.

Gli anni di servizio del personale *effettivo* dello stato maggiore, sono computati pel diritto alla pensione di ritiro giusta il prescritto dell'art. 22 della legge del 27 giugno 1850 (V. Tit. xv, Vol. ii).

Fra le compagnie veterani una havvene di sott'uffiziali, che comprende i sott'uffiziali destinati a far servizio *d'ordinanza*, di *casermieri*, di *portinai* di *scrivani* e simili presso i comandi militari, nei quartieri, negli spedali militari, negli stabilimenti e negli uffici dipendenti dai vari dicasteri (1).

---

(1) Art. 6 del Decr. 30 marzo 1852, *Giorn. Milit.*, pag. 233; Articolo 1°, e specchio N° 2 annesso al Decr. 10 febbraio 1855, *Giornale Milit.*, pag. 267; Art. 4 R. Decr. 13 ottobre 1861 per l'instituzione dei veterani in Napoli, *Giorn. Milit.* detto anno, pag. 725.

I sott'uffiziali veterani comandati nei servizi sovra indicati godono di speciali assegnamenti che loro vengono corrisposti dai comandi militari del luogo ove sono i medesimi comandati, a norma del decreto 23 giugno 1861 (1).

SEZIONE II.

Ammessione.

Gli uffiziali — i sott'uffiziali e soldati che, non solamente non sono capaci del servizio attivo, ma nemmeno sono abili ad un servizio sedentario, formano le compagnie invalidi.

La compagnia sott'uffiziali e le compagnie veterani constano di uomini non più atti al servizio attivo, ma ancora capaci di un servizio sedentario.

Nessuno può essere ammesso nei veterani se non conta diciotto anni di servizio attivo effettivo, e non risulti incapace di proseguire nell'attivo servizio.

Possono però essere ammessi nei veterani coloro che non hanno i 18 anni di servizio, purchè la loro inabilità al servizio attivo provenga in modo ben comprovato da eventi del servizio.

---

(1) V. *Giorn. Milit.* 1861, pag. 451 (V. CAPO XLI, Sez. IV).

Nessuno può essere ammesso nei veterani con un grado superiore a quello di cui era fregiato in servizio attivo.

I soldati, i tamburini, trombettieri di fanteria e tutti gli altri individui non graduati d'ogni arma sono ammessi nei veterani *come soldati.*

I musicanti di fanteria, i trombettieri di cavalleria e d'artiglieria che vengono ammessi nei veterani, godono della paga di caporale di prima categoria.

I caporali che sono ammessi nei veterani, se hanno meno di quattro anni di grado, vi passano come caporali colla paga di 2ª categoria; se contano oltre i quattro anni, vengono ammessi con quella di 1ª categoria.

I sergenti, i furieri e furieri maggiori, se contano meno di quattro anni di grado di sott'uffiziale, sono ammessi nei veterani colla paga come sott'uffiziali di 2ª categoria, se oltrepassano i quattro anni di grado sono ammessi con quella di 1ª categoria.

Gli appuntati ed i vice brigadieri del corpo dei carabinieri reali che contano 18 anni di servizio e cinque anni di grado o di qualità sono ammessi nei veterani come sott'uffiziali di 2ª categoria.

SEZIONE III.

Instituzioni speciali connesse al corpo.

Connesse a questo corpo sonovi diverse instituzioni, cioè:

— Uno spedale per gli ammalati del corpo e per gli infermi cronici;

— Due scuole speciali per l'istruzione primaria dei figli d'ambedue i sessi dei militari del corpo;

— Una scuola di musica e dei tamburini.

§ I.

DELL'OSPEDALE.

L'ospedale è ordinato secondo le norme prescritte dal regolamento 4 giugno 1833 (V. Tit. x, Vol. II).

La dote dei letti, biancherie, pannilana, arredi e suppellettili d'ogni maniera occorrenti all'ospedale è fatta coi fondi della massa d'accasermamento del corpo — e così la conservazione ed all'uopo la rinnovazione dei medesimi è operata coi detti fondi, sui quali pure è fatta la spesa necessaria ai bucati ed agli spurghi dei letti e biancherie.

Gli uomini del corpo che sono ricoverati nello spedale, cedono al medesimo:

— Se sergenti, i due terzi della loro paga;

— Se di un grado inferiore al sergente, la paga intiera.

Il pane dei ricoverati in esso spedale è a benefizio dello stesso spedale.

La legna è provento dalla massa di accasermamento, ma questa somministra allo spedale la legna e altri combustibili e supplisce alle spese per l'illuminazione.

A titolo di supplemento medicinali e per le spese occorrenti alla provvista di bendaggi, stampelle, gambe di legno e simili, il Governo corrisponde un'annua indennità di L. 2,400 (1).

L'ospedale poi, oltre il somministrare ogni qualunque cosa occorra alla cura e sussistenza degli infermi, supplisce:

— A tutte le spese necessarie pel servizio dello spedale sì di derrate, sì di effetti qualunque, in fuori di quelli relativi alla dotazione e sopraindicati;

— Alla retribuzione delle suore di carità;

— Al soprassoldo assegnato al contabile;

— Pei viveri assegnati ai contabili ed alle suore ed agli infermieri.

L'ospedale è obbligato a somministrare gratuitamente, secondo le prescrizioni del medico, i medicinali che occorrono alle famiglie dei sott'uffiziali e soldati.

Dove poi l'ospedale non possa coi fondi suoi sup-

---

(1) R. Decr. 21 agosto 1853, *Giorn. Milit.*, pag. 373.

plire a tutte le spese, viene sussidiato dalla massa d'economia.

Tutte le norme di servizio e di amministrazione, sia per la parte sanitaria come per la parte economica, e così quelle di disciplina quali sono prescritte dal citato regolamento 4 giugno 1833, sono osservate nel governo dello spedale instituito presso il corpo.

Il governo e la direzione generale dello spedale risiede nel consiglio d'amministrazione del corpo.

I fondi in danaro sono custoditi nelle casse del corpo, solo rimanendo presso l'uffiziale contabile del medesimo il semplice bisognevole per le spese correnti.

§ II.

SCUOLE DI PRIMARIO INSEGNAMENTO.

Il corpo ha in Asti due scuole speciali per l'insegnamento primario dei figliuoli d'entrambi i sessi degli uffiziali, sott'uffiziali e soldati.

Una di tali scuole è particolare ai ragazzi.
Suo instituto è di insegnar loro a leggere e scrivere — gli elementi della lingua italiana — le regole dell'aritmetica — il modo d'intavolare e delineare gli specchi e stati che si riferiscono più specialmente

alla contabilità militare — la dottrina e la morale cristiana.

L'altra scuola è speciale alle ragazze.

Nella medesima s'insegna loro a leggere e scrivere — i primi elementi dell'ortografia italiana — la dottrina e la morale cristiana — a cucire e altri simili lavori d'arte proprii al loro sesso atti a procacciarsi un qualche mestiere.

Le diverse spese occorrenti alle scuole sono supplite coi fondi della massa d'economia, e così pure gli assegnamenti da corrispondersi ai sott'uffiziali, ai maestri ed ai religiosi ed alle suore di carità incaricati dell'insegnamento.

I fanciulli di entrambi i sessi degli uffiziali, sott'uffiziali e soldati, richiedendolo i parenti loro, sono ammessi a frequentar gratuitamente le dette scuole, purchè contino l'età di otto anni.

I ragazzi che frequentano le scuole, giunti che sieno a dodici anni compiuti dell'età loro, quando sieno ben costituiti di loro persona e lascino credere di riuscire idonei alla milizia, puonno, richiedendolo i parenti, essere arruolati.

L'arruolamento loro è sempre per anni quindici, da far tempo solamente dagli anni sedici (1).

(1) R. Determ. precitata delli 8 aprile 1834.

Arrivato a sedici anni l'arruolato è mandato soldato in un corpo attivo.

Le ammessioni a dette scuole han luogo dietro ordine del consiglio d'amministrazione.

Gli arruolamenti e l'assegnazione ai corpi è fatta dal ministero sulla proposta del comandante generale.

§ III.

SCUOLE DI MUSICA E DEI TAMBURINI.

Presso lo stato maggiore è instituita una scuola di musica destinata ad alimentare la banda di musica dei diversi corpi dell'esercito e principalmente dei reggimenti di fanteria (1), ed una scuola pei tamburini.

La scuola è diretta da un uffiziale superiore coadiuvato da un capitano vice direttore e da diversi uffiziali (luogotenenti e sottotenenti) pel governo e l'istruzione degli alunni.

Sono pure addetti alla medesima, per l'insegnamento e per diverse altre incumbenze, furieri maggiori — furieri (maestri di calligrafia, di contabilità e d'istruzione elementare), capi musica — tamburino maggiore — istruttori di musica — sergenti

(1) R. Decr. 8 aprile 1834, e 30 marzo 1852.

trombettieri — sergenti assistenti — sergenti d'amministrazione — caporali trombettieri — caporali tamburini.

Gli alunni sono in numero di trecento, e divisi in due sezioni ed in due musiche.

Oltre alla scuola di musica gli alunni sono instruiti:

— Sulle materie che fanno parte dell'insegnamento primario;

— Sulla calligrafia—contabilità militare di compagnia e regolamenti in genere di servizio militare;

— Nelle scuole del soldato e pelottone;

— Nella scherma e nella ginnastica.

Hanno titolo ad essere ammessi come alunni nella suddetta scuola di musica:

— I figli degli uffiziali, sott'uffiziali, caporali e soldati veterani e invalidi;

— I figli d'ogni altro militare sia in servizio effettivo o giubilato.

I figli dei veterani ed invalidi, come pure quelli dei sott'uffiziali, caporali e soldati dei corpi attivi sono ammessi alla scuola di musica non prima degli anni 12 e non dopo i 15 anni.

Giunti all'età di anni 15 compiuti, devono, col consenso dei loro genitori o tutori, obbligarsi a contrarre arruolamento al servizio militare giunti che sieno all'età d'anni 18.

I figli degli altri militari sono ammessi non prima degli anni 15 e non dopo i 16 anni.

Giunti all'età di anni 18 sono arruolati per la ferma ordinaria determinata pei volontari a senso della legge sul reclutamento.

Quelli che cessano per qualunque motivo dalla scuola senza essere stati arruolati, perdono ogni ragione alla loro massa.

Gli assegnamenti speciali e le gratificazioni a concedersi agli insegnanti, e tutte le spese occorrenti alla compra della musica, alla compra e conservazione degli instromenti sono a carico della massa di economia.

SEZIONE IV.

Amministrazione del corpo.

Il governo economico generale del corpo e delle instituzioni al medesimo annesse è affidata ad un consiglio di amministrazione.

Il consiglio deve essere composto come è stabilito per gli altri corpi di truppa, e delibera parimenti secondo le norme generali indicate dal regolamento di contabilità pei corpi (1) colla differenza

(1) Regol. di contab., PARTE VII, art. 149, ediz. 1863.

che avendosi a trattare nelle adunanze affari comunque interessanti l'amministrazione e la contabilità della scuola di musica deve intervenirvi il direttore della medesima in qualità di primo membro aggiunto.

Similmente il medico capo del servizio dell'ospedale prende posto in consiglio nella qualità di secondo membro aggiunto ove trattisi di deliberare su cose inerenti all'amministrazione dell'ospedale. — L'uffiziale direttore del medesimo può essere richiesto d'intervenirvi affine di somministrare schiarimenti, ma non ha esso voce deliberativa.

Sostanzialmente tutte le norme in generale che governano l'amministrazione economica dei corpi e sanciti nel regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi sono applicate a questo corpo, fatto caso d'alcune specialità.

La massa d'economia di questo corpo, come già più sopra si accenna, sopperisce agli onorarii — alle alte paghe, ed altre spese occorrenti per l'esercizio delle varie scuole instituite presso il corpo.

I sott'uffiziali di 1ª e 2ª categoria, ed i sergenti e caporali incaricati delle funzioni di furiere e caporale furiere delle compagnie degli invalidi ricevono sui fondi di questa massa un soprassoldo giornaliero di millesimi 350 i primi, e di millesimi 125 i secondi.

Gli è pur corrisposto un soprassoldo giornaliero

di millesimi 250 a cadauno degli uomini comandati in modo fisso al servizio di portinai, piantoni agli uffizi e simili, non che a quelli destinati all'assistenza di invalidi incapaci di reggersi da soli.

Annualmente e sui fondi di questa massa si distribuiscono dei premi agli allievi musicanti, tamburini, ecc., i quali per condotta e per applicazione allo studio e pei fatti progressi sonosi maggiormente distinti.

Secondo i fondi disponibili di questa massa sono pure stabilite alcune doti destinate a quelle figlie di uffiziali, sott'uffiziali e soldati che ne vengano giudicate maggiormente meritevoli.

Il *servizio dell'accasermamento* è retto ad impresa dal corpo stesso, ossia ad economia.

L'amministrazione ne è affidata al consiglio d'amministrazione.

È formata quindi una massa detta di *accasermamento* alimentata da proventi varii indicati nelle dianzi citate determinazioni del 1834, e supplisce alle spese per la provvista dell'olio e candele occorrenti alle diverse scuole, agli uffizii ed alle caserme, e così ancora nell'inverno alla legna per riscaldare le camere.

Provvede, come già accennammo, alla conservazione e rinnovazione degli effetti occorrenti allo

spedale, al combustibile ed all'illuminazione del medesimo, al bucato ed agli spurghi degli effetti.

Questa massa forma parte integrale della contabilità generale del corpo, sono quindi applicabili alla medesima le discipline contabili ed amministrative prescritte dal regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi in generale (1).

È dessa distinta in contabilità in *contanti* ed in contabilità in *materie*.

La prima è conteggiata nel giornale generale categorico di cassa, e quella in natura consta di diversi registri per gli effetti di casermaggio — pei movimenti degli oggetti medesimi — per le merci e generi diversi per la costruzione degli oggetti di casermaggio — pel bucato, per la legna, paglia, carbone, olio, ecc.

Per porgere mezzo alle famiglie dei sott'uffiziali e soldati ammogliati di procurarsi il vitto col lavoro, il consiglio d'amministrazione impiega le medesime nelle opere diverse che sono necessarie nel servizio d'accasermamento, e così dà loro il carico dei bucati e rattoppamenti degli effetti attinenti alla caserma ed all'ospedale.

---

(1) Istruz. 20 febbraio 1847 (V. *Raccolta*, pag. 12); Regol. 1863, parte 7ª, Capo I, e nota *O* annessa al medesimo.

TITOLO VIII.

Servizi d'Artiglieria e Genio militare.

PRELIMINARI.

Per ambi i servizi d'artiglieria e del genio militare sono instituiti rispettivi *comitati*, ossia consigli consultivi (1).

Questi comitati sono chiamati ad occuparsi dell'esame — e della discussione dei progetti — pro-

---

(1) Sonovi i Comitati:
Del corpo di stato maggiore (V. Capo xxxix);
Dell'arma dei carabinieri reali (V. Capo xxxii);
Dell'artiglieria;
Del genio;
Delle armi di fanteria e cavalleria,
E puossi fra essi accennare anche
Il consiglio superiore militare di sanità (V. Capo xliii, Vol. II).
Sarebbe a desiderare che pure venisse instituito un comitato permanente di amministrazione, con attribuzioni analoghe, relative all'avanzamento dei funzionari d'intendenza ed al personale d'ese-

poste — affari generali e particolari che siano loro sottoposti d'ordine del ministro.

Questi pronunziano sopra ogni affare il loro av-

---

cuzione dei servizi amministrativi — incaricato dell'esame e classificazione dei candidati pel corpo d'intendenza

Composto di amministratori abili ed esperimentati, un simile comitato sarebbe di sommo giovamento al ministro stesso nelle questioni importanti e difficili, e per suo mezzo si potrebbe coordinare un corpo di dottrina con principii stabili e tali da sottrarci all'incessante mobilità della legislazione amministrativa.

Ai suddetti comitati, instituiti quali corpi consulenti, vennero con successive disposizioni deferte eziandio attribuzioni amministrative — costituiti quali corpi amministranti, con consiglio d'amministrazione — ad essi il soddisfare gli stipendi e le paghe di diversi personali — la tenuta dei ruoli e fogli relativi di competenze, infine una contabilità come nei corpi, e resi contabili come questi di fondi dei quali loro ne è attribuito il maneggio.

Sembra, a parer nostro, che ciò sia un estendere le attribuzioni di questi comitati oltre la vera loro instituzione, e della sfera in gran parte dell'intendenza militare di cui per intanto vien meno *l'immediato* controllo dei pagamenti.

Con ciò l'intendenza e l'amministrazione centrale vengono certamente esonerati da una gran parte di lavoro della spedizione dei mandati di pagamento ai personali isolati, ma non è men vero che si moltiplicano le contabilità — si attribuiscono gestioni amministrative a corpi scientifici che sono così distratti dalle più importanti loro occupazioni — e nel tempo stesso si estende forse d'assai la facoltà di fare simili pagamenti, e quindi più difficile l'azione del controllo immediato.

Ai soli intendenti militari dovrebbe essere limitata la facoltà di spedire mandati (ad eccezione di quelli riservati al ministero) ossia per acconti ai corpi di truppa — stabilimenti — istituti — imprese — ossia per le spese così dette fisse di stipendi ad isolati ed altri — indennità e simili.

Può farsi un'eccezione pei direttori d'artiglieria e del genio militare in quanto solo alle spese inerenti agli speciali loro servizi (V. nota alla Sez. v del seguente Capo xxxviii.)

viso motivato e lo trasmettono direttamente al ministro.

Puramente consultivi, non danno i comitati che semplici pareri al ministro, il quale avendo la rispónsabilità dei suoi atti, ha sempre la scelta per determinare.

Come già indicammo al Capo I, diversi sono i comitati per le varie armi, ma in ragione delle molte applicazioni scientifiche che esige il servizio dell'artiglieria e del genio, i comitati di queste armi speciali hanno nelle loro attribuzioni particolari l'esame e, se vi è luogo, gli esperimenti delle scoperte e delle invenzioni che possono interessare i rispettivi servizi.

CAPO TRIGESIMOSETTIMO.

DEL SERVIZIO D'ARTIGLIERIA (1).

Il servizio dell'artiglieria è affidato:

Per quanto si riferisce al personale:

Ad un uffizio posto sotto la presidenza del *comitato* (instituito presso questo corpo con sovrano decreto 17 giugno 1860), per tutti gli uffiziali d'artiglieria senza truppa e per tutti gl'impiegati borghesi d'artiglieria, di reggimenti, per gli altri uffiziali e per le truppe d'artiglieria.

Per quanto poi si riferisce all'amministrazione del materiale:

Sono posti in relazione diretta col Governo gli uffiziali generali o superiori preposti a capi delle direzioni territoriali e degli stabilimenti d'artiglieria.

---

(1) V. Parte II, Capo LXXXIX.

Per tale ordinamento (1) l'artiglieria comprende:

— *Un comitato;*

— *Uno stato maggiore;*

— *Diversi reggimenti d'artiglieria*

e si hanno diverse direzioni territoriali pel servizio del materiale distribuito nelle varie piazze dello Stato — e diverse direzioni di stabilimenti per la fabbricazione del materiale da guerra.

Il *comitato* si compone di:

— Un presidente;

— Otto membri del grado di luogotenente generale o maggiore generale.

Sono inoltre applicati al medesimo diversi uffiziali superiori — capitani e subalterni dell'arma — e diversi capi officina borghesi.

Lo *stato maggiore* comprende un determinato numero di uffiziali generali — uffiziali superiori — capitani — uffiziali subalterni — capi officina borghesi — controllori d'armi — ed il personale contabile pel materiale d'artiglieria.

Col personale di detto stato maggiore si provvede al servizio di:

— *Comandi d'artiglieria di dipartimento;*

— *Direzioni territoriali d'artiglieria;*

(1) R. Decr. 2 marzo 1862, *Giorn. Milit.*, pag. 137; R. Decreto e Istruz. 6 aprile 1862, pag. 273.

— *Direzioni di stabilimenti* per la fabbricazione dei materiali da guerra;

— *Comandi locali d'artiglieria.*

Ai comandi d'artiglieria di dipartimento sono preposti dei maggiori generali dello stato maggiore dell'artiglieria.

Di ciascuna *direzione* sia *territoriale* che di *stabilimento* è direttore un uffiziale superiore — e vicedirettore quell'altro uffiziale superiore o capitano destinato alla stessa direzione, che segue immediatamente in anzianità il direttore.

I comandanti d'artiglieria di dipartimento ed i direttori territoriali d'artiglieria esercitano le proprie attribuzioni in quelle circoscrizioni di territorio, per ciascun comando e per ciascuna direzione territoriale che sono determinate dal ministero della guerra, a seconda delle esigenze del servizio.

I comandi locali d'artiglieria, stabiliti nelle diverse piazze sono dipendenti dalle direzioni territoriali nella di cui circoscrizione trovansi compresi.

Sia presso il *comitato*, come presso ogni *comando* e *direzione*, evvi applicato il *personale contabile*, che fa parte del detto stato maggiore, secondo la ripartizione e le destinazioni che vengono fatte dal ministero della guerra.

Questo personale si compone di:

— *Contabili*, distinti in tre classi;

— *Aiutanti contabili*, pure distinti in quattro classi,

— Ed un proporzionato numero di *scrivani*.

Le truppe d'artiglieria sono ordinate in (1):

Reggimenti artiglieria *operai;*

Id. id. di *piazza;*

Id. id. di *campagna;*

Id. id. di *pontieri*.

L'amministrazione e la contabilità di esse truppe è retta colle discipline comuni agli altri corpi dell'esercito, colle eccezioni relative all'arma.

SEZIONE I.

Del comitato.

Il comitato è il corpo consulente del ministro della guerra per tutto ciò che concerne i servizi e le attribuzioni dell'artiglieria.

Il presidente ed i membri sono *ispettori* nati d'artiglieria, e ne esercitano le funzioni per delegazione del ministero, allo scopo di riconoscere la condizione delle direzioni e delle truppe d'artiglieria in

(1) V. Quadri di formazione annessi al R. Decr. 2 marzo 1862; — il bilancio del 1863; — il Capo II.

tutti i rami di servizio che alle une ed alle altre si riferiscono — sia per imprimere al servizio, alla disciplina, all'istruzione ed all'amministrazione un andamento attivo, regolare ed uniforme — sia ancora per chiamare l'osservanza dei regolamenti e delle disposizioni in vigore.

Gli uffizi e le direzioni d'artiglieria dipendenti dal presidente del comitato sono:

— L'ufficio di presidenza;
— L'ufficio archivi;
— L'ufficio di contabilità;
— La direzione del laboratorio di precisione.

La ripartizione degli uffiziali superiori ed inferiori e degli impiegati del suddetto comitato tra i diversi uffizi e direzioni dipendenti dal presidente di esso, vien fatta dal ministero a seconda delle esigenze del servizio.

Nell'*ufficio archivi* vengono riunite e conservate tutte le memorie — carte — disegni ed altri oggetti provenienti dai lavori fattisi dall'artiglieria e quelli provenienti dall'estero.

In quello *di contabilità* è tenuta la matricola degli uffiziali ed impiegati del comitato e dello stato maggiore dell'arma — sono conteggiate le competenze dovute ai personali che fanno parte del comitato e dello stato maggiore, non addetti ai reggimenti d'artiglieria — si tiene la contabilità relativa alla spesa ed agl'introiti della stampa e smercio delle

pubblicazioni delle opere, non che di tutte le spese che si riferiscono al servizio economico del comitato.

Nella *direzione del laboratorio di precisione* si comprendono il laboratorio di precisione propriamente detto — il laboratorio chimico — la litografia — ed il museo d'artiglieria.

Il *comitato* non esercita comando — ma deve per propria iniziativa chiamare l'attenzione del ministro su tutto ciò che reputa atto a favorire il progresso dei vari servizi dell'arma;

— Esamina le proposte del bilancio delle direzioni e dà il suo parere al riguardo.

— Esamina e prepara le istruzioni per gli ispettori ed uffiziali in missione.

— Esamina le relazioni delle ispezioni e ne fa oggetto di sue osservazioni e proposte.

— Dà pareri motivati su qualunque questione relativa al servizio del materiale e del personale dell'arma che siagli comunicata dal ministero — non che sulle invenzioni e scoperte che possano interessare l'arma.

Sulla proposta del presidente sono dal ministro annualmente nominate delle commissioni permanenti composte di uno o più membri del comitato, di uffiziali ed anche d'impiegati d'artiglieria per studiare le questioni e prepararne la soluzione. — Tali commissioni sono sotto la immediata dipendenza del presidente del comitato.

Il presidente stabilisce le questioni a trattarsi nelle sedute del comitato e ne dirige le discussioni — ripartisce fra i membri e le commissioni permanenti le questioni sulle quali devono riferire al comitato.

Il comitato delibera a maggiorità di voti, in caso di parità di voti, quello del presidente è preponderante.

Sono capi del servizio d'artiglieria:

— *I comandanti d'artiglieria di dipartimento;*

— *I direttori territoriali:*

— *I direttori di stabilimento.*

I direttori territoriali ed i direttori di stabilimenti, per tutto ciò che si riferisce al servizio tecnico e speciale d'artiglieria dipendono dai comandanti d'artiglieria di dipartimento.

Per l'amministrazione tanto del materiale quanto del personale, dipendono dal ministero e con esso corrispondono direttamente.

SEZIONE II.

Dei comandanti d'artiglieria di dipartimento.

I comandanti d'artiglieria di dipartimento sono a lato del comandante generale del dipartimento, e rispondono al medesimo dell'andamento del servizio — della sicurezza e della difesa militare del dipar-

timento per ciò che si riferisce al servizio d'artiglieria.

Essi hanno l'ispezione permanente di tutto il servizio d'artiglieria nel rispettivo dipartimento.

Relativamente al servizio tecnico e speciale — e per quelle parti del servizio che non hanno relazione colle attribuzioni del generale comandante il dipartimento, corrispondono direttamente col ministero.

Per mezzo loro si trasmettono al ministero le richieste dei reggimenti e distaccamenti d'artiglieria per distribuzioni o per versamenti di materiali che formano caricamento delle batterie.

Pei personali d'artiglieria stanziati nella stessa divisione di loro residenza, i comandanti d'artiglieria di dipartimento hanno azione eziandio su tutto quanto si riferisce alla disciplina, al servizio ed all'istruzione, e per mezzo loro vuole essere riferita ai comandanti generali delle divisioni territoriali ogni cosa di competenza dei medesimi.

Per tali relazioni di servizio, i comandanti d'artiglieria di dipartimento dipendono dal comandante generale della divisione in cui risiedono.

Per l'esercizio della sorveglianza loro dovuta, i comandanti d'artiglieria di dipartimento si trasferiscono, ogni volta che il servizio il richiede e

previo il consenso del rispettivo comandante generale del dipartimento, a visitare le truppe — le piazze e stabilimenti posti sotto la loro dipendenza.

SEZIONE III.

Dei direttori territoriali.

I direttori territoriali sopraintendono:

— Al servizio materiale d'artiglieria esistente nelle piazze poste nella circoscrizione della rispettiva direzione.

— Ai laboratorii d'artiglieria stabiliti nelle direzioni.

Essi hanno sotto la loro diretta dipendenza non solo il personale d'artiglieria assegnato alla rispettiva direzione ed ai comandi locali posti nella circoscrizione territoriale della medesima, ma ben anche il personale dei reggimenti comandato ai lavori di competenza della direzione, soltanto però mentre si trova al lavoro.

Trasmettono al rispettivo comandante l'artiglieria di dipartimento nella prima quindicina d'ogni trimestre uno specchio delle commesse avute ed un altro dei principali lavori di costruzione e di riparazioni di materiale eseguitesi sotto la dipendenza della direzione nel trimestre decorso.

Ogni distribuzione di materiale dipendente dalla direzione, ed ogni movimento del medesimo anche tra piazze della stessa direzione, non può aver luogo che in dipendenza di ordini del ministero, ad eccezione delle distribuzioni di polveri e munizioni per le esercitazioni delle truppe — per le salve stabilite e pei materiali occorrenti ai laboratorii dipendenti, pei quali provvedono speciali regolamenti.

Ogni qualsiasi movimento da una piazza all'altra dello Stato dei principali oggetti di materiali, ordinato dal ministero ai direttori, vuole essere dai medesimi notificato ai comandanti generali delle divisioni dai quali le piazze dipendono.

SEZIONE IV.

Dei comandi locali.

I comandanti locali hanno la direzione del servizio del materiale d'artiglieria nelle piazze in cui risiedono — dipendono dai rispettivi direttori territoriali.

Essi hanno sotto i loro ordini gli uffiziali e gl'impiegati d'artiglieria applicati al comando — come pure il personale dei reggimenti comandato a lavori di loro competenza, solo però mentre si trova al lavoro.

Invigilano alla buona e regolare tenuta dei magazzini d'artiglieria della piazza, ed a che le robe vi

siano convenientemente disposte per il servizio e per la loro conservazione — occorrendo, ne ordinano al contabile il traslocamento in magazzini più appropriati.

SEZIONE V.

Dei direttori di stabilimento.

I direttori di stabilimento sono capi del servizio d'artiglieria nello stabilimento loro affidato, ed hanno sopra il personale d'artiglieria assegnato alla rispettiva direzione le prerogative ed i doveri dei comandanti dei corpi.

Trasmettono al rispettivo comandante l'artiglieria del dipartimento nella prima quindicina d'ogni trimestre uno specchio delle commesse avute ed altro dei principali lavori di costruzione e di riparazioni di materiale eseguite nello stabilimento nel trimestre decorso.

SEZIONE VI.

Del personale contabile d'artiglieria.

Il personale contabile d'artiglieria dipende bensì dal ministero della guerra per le nominazioni — avanzamento e destinazioni — ma in quanto alle gestioni contabili è soggetto alla revisione dell'am-

ministrazione centrale ed alla giurisdizione della corte de' conti (1).

Il personale contabile è destinato:

— Al servizio della contabilità degli arsenali — stabilimenti — depositi — nei parchi — nelle piazze;

— Al servizio di cancelleria nelle direzioni d'artiglieria.

Detto personale disimpegna, nei limiti e modi stabiliti dai regolamenti, le rispettive attribuzioni sotto la dipendenza e vigilanza dei capi di servizio d'artiglieria presso ai quali è applicato.

La direzione e sopravveglianza dei magazzini d'artiglieria — come anche del servizio di essi contabili, è affidata ai capi di servizio, quindi questi danno ai contabili gli ordini e le comunicazioni relative al servizio — vidimano le richieste d'introduzione e di distribuzione, apponendovi l'ordine di caricamento o scaricamento — mandano al ministero le carte contabili e le richieste per le provviste da darsi ad appalto — rilasciano agli impresari delle condotte gli ordini pei trasposti — fanno le domande dei fondi necessari al servizio agli uffici d'intendenza militare (2).

L'amministrazione centrale provvede per gli appalti ed i contratti a norma dei regolamenti, sempre

---

(1) Regol. contab. gen. dello Stato 7 novembre 1860, art. 69.
(2) V. R. Decr. 26 dicembre 1853.

che non creda farne la delegazione ai predetti uffici d'intendenza.

Al detto personale contabile è affidata la contabilità dei materiali d'artiglieria.

Per la custodia del materiale dato in caricamento alle batterie d'artiglieria e di quello esistente in depositi speciali o località di minor importanza, possono essere destinati appositi *guardia batterie*.

I *guardia batterie* disimpegnano funzioni analoghe a quelle dei contabili.

I contabili tengono la contabilità dei materiali d'artiglieria colle norme stabilite dal regolamento sulla contabilità del materiale dipendente dal ministero della guerra (1) e secondo quelle additate nel relativo regolamento per gli inventari d'artiglieria (2).

Le spese delle quali i contabili hanno il conteggio, consistono, in massima, rispettivamente:

— Nelle così dette minute spese non eccedenti le lire 20 caduna;

— Nelle paghe agli operai, ai *picchetti*, agli uomini di fatica, ai portinai, ecc.

---

(1) Regol. 10 novembre 1856

(2) Regol. 10 giugno 1861, 4ª ediz., e relative due Appendici Nota N° 134 e 154 in data 15 agosto e 7 settembre 1862, *Giorn. Milit.*, pag. 625 e 720.

— Nel pagamento delle provviste a cottimo e simili altre delle quali venga ordinato dal ministero il conteggio a economia.

Le suindicate spese si eseguiscono coi fondi che dal ministero, o dagli uffici d'intendenza si fanno anticipare sulle richieste delle direzioni (1).

I pagamenti a farsi coi fondi anticipati si eseguiscono o *direttamente* agli aventi ragione da ogni contabile, ovvero mediante rimessione delle occorrenti somme per parte del contabile stesso al rispettivo direttore.

Si pagano *direttamente* agli aventi ragione le retribuzioni agli uomini di fatica — agli uscieri — ai portieri — ai servienti, ritirando apposite quitanze, ed a seguito di dichiarazione del prestato servizio rilasciata da ogni capo d'uffizio.

I contabili pagano ai singoli direttori le somme destinate a soddisfare le mercedi agli operai — lavoranti — e *picchetti*.

A misura che i contabili fanno tali pagamenti, ritirano contemporaneamente ricevute provvisorie sottoscritte dai direttori chiedenti, e nelle quali deve sempre farsi risultare in modo sommario l'oggetto delle spese nelle quali s'intende d'impiegare il danaro domandato.

---

(1) V. nota alla Sez. V del seguente Capo XXXVIII.

I pagamenti delle così dette minute spese si fanno dai contabili direttamente ai provveditori ed artefici che hanno eseguite le provviste e le opere che formano oggetto della spesa, e ciò sulla presentazione che questi debbono fare delle dichiare di collaudazione ed introduzione nei magazzini — quali dichiare, debitamente quitanzate dai provveditori stessi, vengono ritenute dai contabili.

I pagamenti che occorrono per lavori a cottimo si eseguiscono pure dai contabili direttamente ai provveditori, dietro nota mensile da rilasciarsi dalla direzione, indicante le robe provviste — i prezzi — e l'importo dovuto, munita della dichiara di collaudazione e d'introduzione nei magazzini.

Ogni direzione di stabilimento e comando provvede ad ogni ordinaria occorrenza di servizio mediante un dato numero di operai, o lavoranti militari, e sussidiariamente anche di operai o lavoranti borghesi (1).

Da ogni direzione, come da ogni contabile, si tiene il ruolo di tali operai.

In ogni giorno dalle rispettive direzioni si consegna al contabile la nota delle variazioni avvenute nel giorno precedente nel personale degli operai e lavoranti.

---

(1) R. Decr. e Regol. 23 marzo 1844.

Le paghe di lavoro alle quali hanno ragione gli operai ed i lavoranti sono tali che appariscono da apposite tariffe per ogni classe, arte e mestiere, e sono regolate e pagate a ragguaglio sempre di *ogni ora di lavoro*.

Le paghe agli operai e lavoranti sono date a mano di ciascun di essi individualmente per opera dei direttori.

Agli operai e lavoranti esterni, in fine d'ogni settimana si fanno anche pagamenti *a conto* delle loro paghe dovute per la settimana stessa.

Tali pagamenti *a conto* sono pur fatti agli operai e lavoranti militari.

I pagamenti *a conto* delle paghe fatte dai contabili o direttori vengono registrati in quaderno a questo fine stabilito, sul quale ogni operaio o lavorante deve fare la propria firma per quitanza della somma ricevuta.

Questi conti generalmente vengono saldati in ogni mese, ma puonno esserlo anche trimestralmente.

Occorrendo servizi straordinarii pei quali sia necessario chiamare in sussidio per lavori relativi sott'uffiziali e soldati dei reggimenti o distaccamenti d'artiglieria, viene a questi corrisposta una retribuzione così detta di *picchetto* in ragione di ogni ora di lavoro (1).

(1) R. Decr. 13 aprile 1833.

Detti pagamenti sono eseguiti, come si è detto più sopra, per opera dei direttori.

Alla fine di ciascheduna giornata è rimessa al contabile una nota dei sott'uffiziali e soldati che hanno prestata l'opera loro, coll'indicazione delle ore di lavoro da ciascuno d'essi impiegate.

Ad epoche periodiche, i contabili trasmettono al ministero, per la stabilita via gerarchica, i rendiconti delle spese nelle quali sonosi impiegati i fondi da essi ricevuti in anticipazione, distinti secondo le varie serie d'anticipazioni;

— *Per le paghe operai e lavoranti*, nei primi cinque giorni d'ogni mese pel mese antecedente;

— *Pei provveditori a cottimo*, nei primi dieci giorni d'ogni bimestre pel bimestre precedente;

— *Per tutti gli altri oggetti di spesa*, nei primi giorni d'ogni trimestre per quello antecedente.

A comprovare la regolarità dei rendiconti e la realtà delle spese fatte sui fondi avuti in anticipazione, devonsi produrre a corredo:

— *Per le paghe operai*, lo specchio mensile delle mercedi munite delle firme individuali per quitanza, e quello dei lavori e altri titoli prescritti dal regolamento (1);

— *Per le paghe agli uomini di fatica, portieri*, ecc., le dichiare di servizio e le quitanze più sopra indicate;

(1) Regol. 23 marzo 1844.

— *Per le paghe e provviste a cottimo*, i documenti più sopra accennati (1);

— *Per le minute spese*, le carte comprovanti le speciali convenzioni, se vi sono, o le quitanze e le dichiare di collaudazione e d'introduzione nei magazzini.

SEZIONE VII.

Amministrazione e contabilità del comitato (2).

Il *comitato* e *stato maggiore* d'artiglieria è retto da un'amministrazione sua propria ed il maneggio del danaro che da esso si riscuote per qualsiasi titolo — la custodia, la conservazione ed il mantenimento in buono stato di tutti i mobili, instrumenti, ecc., sono affidati ad un consiglio di amministrazione che si compone:

— Del segretario del comitato . . *Presidente*
— Di un uffiziale superiore o capitano . . . . *Relatore*
— Di due capitani . . . . *Membri*
— Del direttore dei conti . . . . *Segretario*

Il consiglio d'amministrazione, instituito unicamente per attendere al ramo contabile, non deve ingerirsi in verun modo in ciò che non si riferisce

(1) Regol. 22 agosto 1852.
(2) V. Istruz. in data 7 dicembre 1862 suppl. N° 22, *Giorn. Milit.* detto anno.

alla parte amministrativa, e per contro il presidente non può determinare da solo cosa che sia di competenza del consiglio stesso.

Il relatore sottopone all'esame del consiglio le diverse emergenze contabili e veglia allo stretto eseguimento di tutte le deliberazioni prese dal consiglio.

L'andamento e l'esecuzione delle diverse operazioni amministrative è affidato, per la parte che si riferisce alla contabilità in contanti, al segretario del consiglio, e per quanto si riferisce alla contabilità in materie, ad un uffiziale d'amministrazione od altro impiegato a ciò delegato.

Il consiglio è solidariamente mallevadore degli abusi, negligenze o malversazioni che si commettessero nell'impiego e destinazione dei fondi e degli effetti, e dei danni che ne possano derivare.

Nel caso di comprovata prevaricazione, dovendo l'obbligo della reintegrazione della riconosciuta mancanza cadere principalmente sull'uffiziale che ebbe in quel tempo la presidenza del consiglio, è stabilito che la metà della somma a reintegrarsi sia a pieno di lui carico, e l'altra metà a carico dello stesso presidente, del relatore e dei membri che in tal congiuntura fecero parte del consiglio — e ciascuno di essi rifonde la somma in proporzione del rispettivo stipendio su cui cade la ritenenza sino alla totale estinzione dell'addebitamento.

I membri però del consiglio, i quali non hanno obbligo di ritenere le chiavi della cassa, non sono risponsabili del danaro, ma la loro risponsabilità solidaria rimane circoscritta al rimborso per la parte che loro spetti di quella somma dichiarata a carico del consiglio amministrativo per effetto di irregolari spese, senza pregiudizio all'applicazione della reciproca solidarietà.

I membri del consiglio ritentori delle chiavi delle casse sono tra loro solidari, e nel caso che il presidente od alcuno di essi per qualunque siasi cagione non soddisfaccino al pagamento impostogli, ciascuno deve sottostare alla reintegrazione tanto dell'intiera metà a carico del presidente, quanto dell'altra metà loro imputabile.

Il relatore è specialmente risponsabile dell'adempimento di tutte le formalità prescritte, dell'esattezza dei movimenti dei fondi della cassa sussidiaria, non che dell'amministrazione del danaro che dal consiglio viene assegnato per qualunque pagamento.

La risponsabilità dei membri del consiglio non si estende al maneggio ed impiego dei fondi che per regolare deliberazione del consiglio sieno versati nella cassa sussidiaria.

Il segretario del consiglio, essendo nominato a tale carica dietro proposta del presidente, sanzionata dal consiglio, e maneggiando danaro affidatogli nella qualità di segretario, è dispensato dal presentare

cauzione al Governo, ma il consiglio amministrativo può esigere che somministri quelle garanzie proporzionate alla sua risponsabilità.

Il segretario è precipuamente risponsabile verso il relatore del danaro della cassa sussidiaria.

§ I.

DELLE CASSE.

Due sono le casse delle quali è provvisto il consiglio, cioè:

— Cassa principale, a tre chiavi;
— Cassa sussidiaria a due chiavi.

Nella prima si contengono i fondi in contanti a qualunque categoria appartengano.

La seconda è destinata alle riscossioni ed ai pagamenti giornalieri.

Le chiavi della cassa principale sono custodite dal presidente, dal relatore e la terza dal membro maggiore in grado. — Quelle della sussidiaria sono tenute dal relatore, e dal segretario del consiglio.

Nella cassa principale sono versate tutte le somme che si riscuotono dalle tesorerie per acconti, e quelle che fossero eccedenti alla cassa sussidiaria il limite prescritto — dalla cassa principale sono fatti pas-

sare alla sussidiaria i fondi occorrenti ogni volta che siavene il bisogno.

La cassa sussidiaria non deve mai contenere un fondo eccedente le L. 3,000. — Quello che sopravanzi deve essere riversato alla cassa principale.

§ II.

REGISTRI.

Il consiglio tiene un registro delle deliberazioni in cui sono inscritti tutti gli atti amministrativi del medesimo.

Su di esso, per ordine di data e con un numero d'ordine progressivo, vengono inscritte le deliberazioni prese dal consiglio nelle singole adunanze — i processi verbali — ed ogni qualunque operazione per la quale si richiegga un atto deliberativo.

I conti poi concernenti la gestione economica del comitato devono apparire dai seguenti registri, i quali sono tenuti dal segretario in quanto alla parte che abbraccia la contabilità in contanti — e dall'uffiziale d'amministrazione per la parte riflettente la contabilità in materie.

Per la contabilità in contanti:

— Registro dei fondi depositati nella cassa principale;

— Giornale generale categorico di cassa.

Per la contabilità in materie:

— Registro di caricamento e scaricamento del materiale e dei mobili dell'uffizio di presidenza — della segreteria dell'ufficio e di contabilità, e dei disegnatori del comitato;

— Registro di caricamento e scaricamento dei modelli e strumenti per disegnatori;

— Registro di caricamento e scaricamento dei libri della biblioteca d'artiglieria;

— Registro di caricamento e scaricamento degli atlanti — disegni — e libri pubblicati per cura del comitato e posti in commercio.

§ III.

CONTABILITA'.

La contabilità generale del comitato e stato maggiore è divisa in tre categorie:

1ª. — *Personale del comitato e stato maggiore*,

Che comprende:

— Gli stipendi e l'indennità di rappresentanza;

— Le razioni e indennità di foraggi;

— L'indennità di via ed il soprassoldo di marcie, esclusa l'indennità di trasferta del personale contabile;

— L'assegno per le spese di cancelleria.

2ª. — *Spese diverse pel comitato e stato maggiore:*

— Il soprassoldo speciale agli uffiziali per le commissioni di esperimenti al tiro e per altri studi tecnici;

— Rimborso spese di viaggio e soprassoldo agli uffiziali ed impiegati comandati in missione;

— Rimborso spese occorrenti per provviste di stampati pel servizio del personale d'artiglieria e pel consiglio d'amministrazione del comitato, non che dei mobili pel primo impianto degli uffici del comitato.

3ª. — *Spese per archivio — biblioteca — disegnatori e pubblicazioni varie:*

— Acquisto di modelli — strumenti per disegnatori;

— Acquisto di carte — piani — atlanti — disegni — libri — giornali scientifici, ecc.;

— Spese per la stampa e pubblicazione di atlanti, disegni, ecc.;

— Stipendi per gli uffiziali aggregati al comitato e gratificazioni al personale borghese degli uffici, non compreso nella pianta del comitato e stato maggiore.

Si fa fronte a tutte le anzidette spese colle somme stanziate nei relativi capitoli del bilancio annuale del ministero, mediante acconti richiesti all'ufficio d'intendenza.

La 3ª categoria inoltre è alimentata dal prodotto della vendita delle opere poste in commercio per cura del comitato.

In ogni mese il consiglio d'amministrazione inoltra le dimande per acconti distinti per categorie all'uffizio d'intendenza militare del dipartimento, il quale provvede egli stesso pel pagamento coi crediti aperti a di lui favore sul bilancio, oppure trasmette le stesse domande da lui firmate al ministero per la spedizione del mandato.

Quando occorra di dare qualche provvista ad appalto, il consiglio deve procurarsi le proposizioni ed i campioni — e quindi, coll'intervento del funzionario d'intendenza, esaminati questi e quelle, delibera il contratto a favore di quel negoziante il cui partito sia riconosciuto il migliore.

Se le materie e gli oggetti che abbisognano non si trovano a provvedersi nel regno e debbasi perciò ricorrere all'estero, il consiglio può soprassedere dalle formalità dei pubblici incanti, limitandosi a contrattare cogli stessi negozianti all'estero.

Accettate le condizioni e gli oneri dal negoziante; il consiglio fa constare per atto deliberativo della compra, e quindi procede alla stipulazione del contratto in doppio originale da firmarsi dai membri del consiglio — dal negoziante — da due testimoni e dal funzionario d'intendenza militare.

Le provviste di poca entità possono farsi privatamente senza l'intervento del funzionario predetto.

Il consiglio amministrativo ha relazione col quar-

tier-mastro per l'armata — epperciò deve lasciare presso il medesimo un fondo sufficiente onde abilitarlo a fare i pagamenti e rimborsi necessari, non che quelle altre spese che possono essergli commesse secondo le circostanze — alla sua volta il quartiermastro accredita al consiglio le somme che siangli buonificate dalle amministrazioni dei corpi per provviste di libri, disegni, ecc., fatte ai medesimi, non che quelle altre somme che gli fossero versate per conto del consiglio stesso.

§§ I.

Contabilità in contanti.

La contabilità in contanti si riferisce al maneggio del danaro relativo a tutte le categorie ed è rappresentata dal giornale generale categorico di cassa.

Le riscossioni di mandati o vaglia sono avvalorate da atto deliberativo del consiglio — tutte le altre riscossioni ed i pagamenti sono eseguiti sotto la risponsabilità del relatore ed alla fine di ogni mese esaminati dal consiglio.

I pagamenti si fanno con mandato, secondo il modello stabilito, giustificati dai titoli per cadaun d'essi prescritti e dalla quitanza delle parti riceventi.

Lo stipendio e gli accessorii del personale pre-

sente alla sede del consiglio è corrisposto al 1° giorno d'ogni mese pel mese scaduto.

I pagamenti al personale disgiunto dalla sede del consiglio sono effettuati :

— O dal consiglio d'amministrazione per mezzo di vaglia del tesoro ;

— O dalla cassa di un corpo dell'esercito dietro richieste del direttore o comandante locale d'artiglieria a seguito delle indicazioni ricevute dal consiglio ;

— O con vaglia postale, quando trattisi di località in cui non siavi nè tesoreria nè cassa di un corpo dell'esercito.

§§ II.

Contabilità in materie.

La contabilità in materie ha per iscopo la provvista, conservazione, vendita, ecc. di carte, strumenti, atlanti, disegni, libri, stampati, ecc., sia che debbano rimanere presso il comitato, sia che vengano posti in commercio.

La provvista di qualunque oggetto sia d'ufficio che di biblioteca, che non sia di quelli di poca entità come più sopra indicati, deve essere autorizzata o dal presidente del comitato o da atto deliberativo del consiglio.

Le riparazioni agli oggetti stessi sono autorizzate dal relatore.

Il consiglio può colle convenienti cautele autorizzare l'uffiziale d'amministrazione alla vendita degli atlanti, disegni, piani e libri che si mettono in commercio, ma il relatore deve sorvegliare tali vendite e curare che, tosto effettuate, sia fatto nella cassa sussidiaria il versamento dell'importo.

§ IV.

RUOLI ANNUALI E VARIAZIONI.

Affinchè il comitato possa ad ogni occorrenza riconoscere la posizione di cadaun uffiziale od altro impiegato, cui fa corrispondere le rispettive competenze, il consiglio amministrativo tiene due ruoli distinti secondo il modello stabilito.

In uno di questi ruoli sono inscritti gli uffiziali ed impiegati del personale tecnico e nell'altro tutto il personale contabile.

Copia di questi ruoli è dal consiglio al principio d'ogni anno rimessa all'ufficio d'intendenza militare del dipartimento.

Il consiglio tiene inoltre un registro delle variazioni che succedono in tutto il personale che riceve da esso lo stipendio.

Nella prima quindicina di ciaschedun mese il consiglio consegna all'uffizio d'intendenza militare del dipartimento copia del registro generale delle variazioni, onde dall'ufficio predetto si possano pure tenere al corrente i ruoli annuali, e servire così di base alle verificazioni dei fogli nominativi delle competenze.

§ V.

CONTABILITA' TRIMESTRALE.

Trimestralmente si procede alla chiusa della contabilità categorica del comitato, colla quale si vengono a dimostrare tutti i proventi e le spese che hanno tratto a qualunque categoria relativamente al bilancio annuale del ministero.

Essa si riassume nei seguenti documenti che vengono compilati dal consiglio d'amministrazione in duplice copia:

— I fogli nominativi delle competenze dei personali del comitato e stato maggiore d'artiglieria;

— Stati comparativi tra il dovuto ed il percepito;

— Foglio generale delle competenze, sul quale sono riepilogati i fogli nominativi delle competenze e descritte le somme relative alla 1ª categoria;

— Dimostrazione degli averi e delle spese relative alla 2ª categoria;

— Dimostrazione degli averi e delle spese relative alla 3ª catogoria;

— Bilancio generale categorico (1);

Appena chiuso il trimestre, il consiglio d'amministrazione consegna la sua contabilità categorica all'ufficio d'intendenza militare del dipartimento coi documenti che la costituiscono, accompagnati da un elenco descrittivo formato dal presidente del consiglio amministrativo il quale spedisce al detto ufficio:

— Una copia del giornale categorico di cassa;

— L'estratto trimestrale delle deliberazioni del consiglio;

— Il sunto trimestrale dei contratti.

Ed in duplice copia:

— Il bilancio generale categorico;

— I fogli nominativi delle competenze;

— Gli stati comparativi;

— Il foglio generale delle competenze, collo stato dell'assegno per le spese di cancelleria;

— Le dimostrazioni delle spese relative alla 2ª e 3ª categoria;

— L'inventario (però soltanto al fine d'ogni anno) degli oggetti in caricamento.

Il funzionario d'intendenza militare verifica detta contabilità colle norme stabilite per le stesse veri-

(1) Pei modelli vedasi l'avanti citata Istruz. del 7 dicembre 1862, *Giorn. Milit.*, suppl. 22.

ficazioni presso i corpi dell'esercito — quindi restituisce al consiglio, muniti della di lui firma, una copia di tutti i documenti sovraccennati redatti in duplice spedizione, accompagnandoli di una copia del verbale di verificazione, e spedisce l'altra copia di documenti, in un colla copia del giornale e dell'estratto delle deliberazioni — e del sunto dei contratti e del verbale al ministero della guerra.

Il consiglio amministrativo presso il comitato è soggetto, come i consigli d'amministrazione degli altri corpi, alle verificazioni che il ministero ravvisa conveniente di prescrivere.

La contabilità del comitato è poi verificata e saldata definitivamente nel modo e nelle epoche che vengono determinate dal ministero.

CAPO TRIGESIMOTTAVO.

SERVIZIO DEL GENIO (1).

Il servizio tecnico del genio è affidato al personale dell'arma del genio militare, e ripartitamente a *direzioni* e *sotto-direzioni* secondo la ripartizione territoriale determinata dal ministero (2).

Il personale dell'arma del genio si compone di:
— Un comitato;
— Uno stato maggiore;
— Due reggimenti zappatori.

Il *comitato del genio* consta di:
— Un presidente, e
— Otto membri del grado di luogotenente generale o maggior generale.

Sono inoltre applicati al medesimo, e secondo vien

---

(1) V. Parte II, Capo CX, Vol. III.
(2) R. Decr. 17 giugno 1860, *Giorn. Milit.*, pag. 692; Istruz. 22 dicembre 1861, *Giorn. Milit*, suppl. N° 9; R. Decr. 2 marzo 1862, *Giorn. Milit.*, pag. 117.

determinato dal ministero, diversi uffiziali superiori — capitani ed uffiziali subalterni dell'arma, ed altri del personale contabile del genio.

Lo *stato maggiore del genio* comprende un determinato numero di uffiziali superiori — capitani — uffiziali subalterni — ed il personale di contabilità del genio.

Il personale di contabilità si compone di:

— Commissari e sotto commissari del genio distinti in tre classi, e di volontari;

— Di aiutanti del genio, pure distinti in tre classi,

— E di aspiranti — aiutanti.

Col personale dello stato maggiore del genio si provvede al servizio delle diverse *direzioni* e *sotto-direzioni*.

La ripartizione degli uffiziali e degli impiegati nelle varie direzioni e sotto-direzioni è fatta dal ministero della guerra, a seconda delle esigenze del servizio.

Ogni *direzione del genio* è retta da un uffiziale superiore del grado di colonnello o luogotenente colonnello — ogni *sotto direzione* da un luogotenente colonnello o maggiore.

Le truppe del genio sono ordinate in reggimenti di zappatori consistenti ognuno in:

— Uno stato maggiore;

— Tre battaglioni di sei compagnie attive;
— Tre compagnie di deposito.

L'amministrazione e la contabilità di queste truppe è retta colle discipline comuni agli altri corpi dell'esercito.

SEZIONE I.

Del comitato.

Il comitato è il corpo consulente del ministro della guerra in tutto ciò che riflette il servizio del genio. — Non esercita comando — ma ha per propria iniziativa di chiamare l'attenzione del ministero su tutto ciò che può favorire l'andamento dei diversi servizi dell'arma.

Dipende direttamente dal ministero — esamina le proposte del bilancio delle direzioni — le relazioni delle ispezioni generali, e ne fa l'oggetto delle sue osservazioni e proposte.

Riceve direttamente dalle direzioni i progetti di massima e di dettaglio — le proposte di varianti a progetti approvati — gli elenchi ed i capitoli che devono servir di base agli appalti — i calcoli di ripartizione per spese a farsi.

Dà pareri motivati su qualunque questione relativa al servizio che siagli comunicato dal ministero.

Delibera a maggioranza di voti — in caso di parità di voti, quello del presidente è preponderante.

Oltre all'archivio del comitato dei registri — deliberazioni — corrispondenza e altro relativi ai lavori di esso — è presso il medesimo un archivio generale risguardante le fortificazioni.

Il presidente stabilisce le questioni a trattarsi nelle sedute, e ne dirige le discussioni.

Assegna le incumbenze speciali che devono disimpegnare gli ufficiali applicati al comitato.

I membri del comitato sono gli *ispettori* dell'arma del genio, tanto pel servizio tecnico e amministrativo affidato alle direzioni, quanto per quello disciplinare, d'istruzione e di amministrazione dei reggimenti zappatori.

Gli *ispettori*, fra le altre incumbenze fanno le collaudazioni definitive di tutti i conti finali che loro sono trasmessi dal ministero.

Fanno l'ispezione di tutti i lavori in corso per riconoscere se sono eseguiti secondo i progetti approvati.

Visitano i magazzini del genio e le rispettive contabilità.

Riconoscono lo stato di conservazione di tutti i fabbricati e stabilimenti ad uso militare.

Presso il comitato è instituito un consiglio d'amministrazione sotto la presidenza del Presidente del comitato stesso per tenere la matricola ed amministrare le competenze varie di tutti gli uffiziali non addetti ai reggimenti zappatori — e tiene inoltre la contabilità delle spese ed introiti per la stampa e smercio delle pubblicazioni da esso lui fatte.

SEZIONE II.

Dei direttori.

I direttori sono i *capi risponsabili* di tutto il servizio del distretto direzionale — esercitano sul medesimo un'azione direttiva, e di controllo — ne sono gli ispettori locali per quanto riguarda la collaudazione definitiva dei lavori di ordinaria manutenzione.

I direttori hanno sotto la loro dipendenza i sotto direttori e tutti i personali applicati alla rispettiva direzione.

Gli *uffizi di direzione* sono distinti da quelli di *sotto direzioni* e tengono perciò separati i registri e tutte le carte relative al servizio.

Hanno pure sotto la loro dipendenza tutti i personali addetti al servizio nel distretto della direzione, ed esercitano su di essi tutta l'autorità di comandanti di corpo.

I lavori dipendenti dal servizio del genio sono eseguiti per mezzo di regolari contratti dati ad appalto od a licitazioni private, oppure in via d'estimo per le spese di minor conto, secondo i provvedimenti che in ogni caso sono dati dal ministero.

I contratti si aprono non su calcoli particolarizzati a quantità determinate, come già era in uso dapprima, ma su elenchi generali racchiudenti le indicazioni delle varie specie di lavori — il prezzo delle unità — le condizioni sia generali, sia particolari per l'appalto.

Questi elenchi per lavori ordinari di manutenzione e di miglioramento comprendono le fortificazioni e fabbricati tutti in una determinata piazza, od anche tutte o parte delle piazze comprese in una sotto direzione.

Le imprese relative sono della durata di un triennio, e i direttori sono risponsabili dei provvedimenti a darsi per tempo per la loro rinnovazione.

Gli elenchi che si riferiscono a lavori straordinari, non possono applicarsi che alle opere determinate sulle quali si apre l'appalto, e le relative imprese cessano, compiute che sieno le opere stesse.

Tutti i lavori sia di ordinaria manutenzione che di miglioramento, che si eseguiscono a tenore di contratto, devono preventivamente essere autorizzati dal ministero mediante calcoli di ripartizione in

duplice originale delle sotto direzioni, trasmessi dai direttori al comitato.

Coll'appoggio dei documenti loro trasmessi dai sotto direttori, compilano le proposte delle spese da stanziarsi nel bilancio annuale.

Esaminano tutti i progetti loro trasmessi dai sotto direttori e li trasmettono quindi al comitato.

Mediante ispezioni si assicurano della buona esecuzione dei lavori in corso nelle diverse piazze della direzione.

Procedono alla collaudazione definitiva dei lavori di ordinaria manutenzione nelle singole sotto direzioni, e trovandoli conformi ai contratti e debitamente contabilizzati, appongono le occorrenti dichiarazioni sui relativi conti finali che rassegnano al ministero per la spedizione del mandato di saldo.

Procedono altresì alla collaudazione definitiva di tutti gli altri lavori eseguiti a prezzo d'estimo, la cui spesa non eccede le lire quattromila (1).

Esaminano e trasmettono al comitato i pareri emessi dai sotto direttori sulle dimande dei privati per costruzioni in località soggette a servitù militare — sulle questioni relative a servitù prediali —

---

(1) R. Decr. 2 marzo 1862, *Giorn. Milit.*, pag. 116.

ed alle proprietà di immobili destinati ad uso militare.

Prima del termine d'ogni anno il ministero fa conoscere ai direttori le somme che esso assegna pei lavori di ordinaria manutenzione e di miglioramenti per le varie piazze comprese nella direzione — e colla scorta delle medesime fanno procedere dalle sotto direzioni alla compilazione dei calcoli relativi di ripartizione.

I detti calcoli di ripartizione in massima devono essere compilati — esaminati — ed approvati dal ministero — e restituiti alle direzioni prima che cominci il nuovo esercizio.

Mediante le somme assegnate, i direttori devono provvedere a tutti indistintamente i bisogni ordinari del servizio del loro distretto durante l'anno.

I direttori fanno l'ispezione delle contabilità relative ai lavori e dei libretti delle misure e si assicurano che queste siano sempre prese coll'intervento degli uffiziali del genio.

Fanno esaminare accuratamente dal commissario applicato alla direzione, tutte le carte contabili trasmesse dai sotto direttori. — Il commissario rimane responsabile verso il direttore della regolarità delle carte sottoposte alla sua verificazione.

I direttori fanno l'ispezione dei magazzini del genio

e delle relative contabilità — per riconoscere se queste sono tenute regolarmente, e se gli oggetti sono classificati secondo le norme stabilite, ed in buon stato di conservazione.

Essi rappresentano nei rispettivi distretti l'amministrazione centrale in tutte le questioni riflettenti il servizio del genio, e ne sono i consulenti ordinarii nella parte tecnica.

In massima le direzioni del genio non possono in nessun caso e per nessun motivo impegnare l'amministrazione in alcune spese, senza essere preventivamente autorizzate dal ministero — epperciò, se nel corso dell'anno accade in un fabbricato la necessità di un lavoro comunque premuroso, non possono mandarlo ad effetto se non valendosi:

— Dei fondi assegnati pel mantenimento del locale nello specchio di ripartizione approvata dal ministero;

— Dei fondi assegnati sulle somme in massa riservate pei bisogni imprevisti;

— Dei fondi ancora disponibili sulle somme assegnate a qualche altro fabbricato, che si possono stornare senza inconvenienti.

Se l'opera da eseguirsi in via d'urgenza è compresa fra quelle per il cui eseguimento possono ricorrere al ministero per l'autorizzazione dei fondi in eccedenza, in tal caso, l'opera non può in via normale essere incominciata se prima non sono concessi i fondi occorrenti.

Se però l'urgenza è tale che vi sia interessata la stessa solidità del fabbricato, le direzioni, mentre ne riferiscono al ministero pei definitivi provvedimenti, possono provvedere alle emergenze coi mezzi più pronti e più economici indicati dall'arte.

In nessun caso le direzioni possono richiedere l'autorizzazione dall'autorità militare suprema del luogo per eseguir lavori di qualsiasi natura ed urgenza.

Quando le direzioni del genio ricevono ordine dal ministero di eseguir un'opera qualunque in base ad un contratto, esse sono egualmente autorizzate ad eseguire tutti i lavori ed estimi che occorrono per mandare ad effetto l'opera stessa secondo il progetto approvato, alle condizioni però:

— Che tali lavori non arrechino variante al progetto approvato;

— Che l'ammontare complessivo di tali lavori non ecceda la somma in massa portata nel calcolo di riparto approvato e sia inferiore ad un tempo a L. 4,000 (1).

Pei lavori ad estimo di maggior entità devesi ricorrere preventivamente al ministero.

---

(1) V. Nota N° 218 del 19 dicembre 1862, *Giorn. Milit.*, p. 1030.

SEZIONE III.

Dei sotto direttori.

Le sotto direzioni costituiscono l'elemento attivo pel disimpegno del servizio del genio militare nella parte tecnica, e nella parte contabile esse sono suddivise in sezioni, ed ogni sezione abbraccia il servizio d'una piazza intiera, o di una parte soltanto di essa — ovvero di più piazze, secondo l'estensione delle medesime.

I sotto direttori, nelle rispettive sotto direzioni, sono *capi* di tutto il servizio che si eseguisce sotto i loro ordini e risponsabilità dai personali che vi sono applicati.

Propongono ai direttori il numero delle sezioni nelle quali deve essere ripartito il servizio — distribuiscono fra di esse il personale posto a loro disposizione.

Essi hanno in generale le *attribuzioni di servizio* che erano prima conferte ai direttori (1).

---

(1) Istruz. 22 dicembre 1861, *Giorn. Milit.*, suppl. N° 9. — V Regolamento 4 dicembre 1849.

Questo Regolamento, che era esclusivo per la Sardegna, per Decreto 27 gennaio 1856 venne messo in vigore anche in terraferma a vece di quello 11 luglio 1837.

Con Legge poi del 23 marzo 1853 venne soppressa l'Azienda generale d'artiglieria, fortificazioni e fabbriche militari, — e con relativo R. Decr. 26 dicembre 1853 vennero pure soppressi gli uffizi di commissariati di direzione e quindi gl'incumbenti, che erano dai citati

Rivolgono ai direttori, loro capi diretti, la corrispondenza che prima veniva diretta al ministero ed al comitato dell'arma — corrispondono però direttamente colle autorità militari e civili del distretto della sotto direzione per tutto ciò che riflette l'andamento del servizio, meno che coi comandanti di dipartimento.

Preparano tutti gli elementi relativi alle spese da stanziarsi nel bilancio annuale e li rivolgono ai direttori.

Impartiscono agli uffiziali loro dipendenti le istruzioni necessarie per la compilazione dei progetti — elenchi — e calcoli relativi alle spese previste in bilancio.

Invigilano, mediante visite locali, la esecuzione dei lavori e l'esatta osservanza dei contratti, e la regolare loro contabilizzazione.

Promuovono in tempo opportuno dai direttori la preventiva autorizzazione per le varianti che riconoscano necessarie a qualche lavoro.

Prendono essi stessi l'iniziativa per lo studio dei progetti e per la proposta di lavori da essi ravvisati utili al servizio.

---

regolamenti attribuiti ai detti commissariati, passarono ai direttori del genio militare, cumulativamente con le attribuzioni ora loro deferte.

Provvedono per mezzo degli uffiziali loro dipendenti a quanto concerne per gli affittamenti per servizi militari nei quali l'arma del genio ha ingerenza.

Invigilano a che nell'esecuzione dei lavori autorizzati non si eccedano le somme a tale scopo destinate — che i libretti delle misurazioni siano tenuti con regolarità e le registrazioni alla giornata — provvedono acciò sieno spediti con sollecitudine gli acconti e siano preparati colla maggior sollecitudine i conti finali dei lavori eseguiti, facendoli verificare dal commissario addetto al loro ufficio.

Compilano alla fine d'ogni mese lo stato di situazione dei lavori della sotto direzione e li trasmettono al direttore nei primi tre giorni del mese successivo.

SEZIONE IV.

Personale di contabilità.

Il personale di contabilità, composto, come già più sopra si accennava, di commissari e sotto commissari del genio — e di aiutanti (1), — dipende dal ministero in quanto a nominazioni, avanzamenti e destinazioni — ma le sue attribuzioni sono esercitate sotto la vigilanza e dipendenza degli uffiziali del

---

(1) R. Decr. 26 dicembre 1853, — 5 settembre e 24 ottobre 1860, — 14 aprile e 14 luglio 1861, — e 3 marzo 1862.

genio militare, capi del servizio nelle località ove il medesimo è destinato.

I *commissari, sotto commissari e volontari* addetti alle sezioni, attendono alla parte di servizio relativo alle contabilità e sono mallevadori dell'esattezza del loro operato.

Il *commissario* applicato all'ufficio del sotto direttore è incaricato, sotto la di lui dipendenza, della parte amministrativa e del servizio interno della sotto direzione.

Esso esamina tutte le carte trasmesse dalle sezioni per l'ulteriore loro corso.

I commissari procedono in contradditlorio degli uffiziali del genio alla misura dei lavori — tengono i libretti delle misure, e ne effettuano la registrazione e la calcolazione.

Nelle sezioni o piazze staccate nelle quali non vi sono uffiziali del genio, i commissari riassumono temporariamente il duplice servizio.

Gli *aiutanti* ed *aspiranti aiutanti* sono applicati alla sorveglianza dei lavori, ovvero alle scritturazioni ed altre incumbenze.

Dipendono direttamente dagli uffiziali del genio, e deferiscono agli inviti che ricevono dai contabili in quanto solo si riferisce alla loro parte di servizio.

Gli *aiutanti* ricevono gli ordini e le istruzioni necessarie dagli uffiziali delle sezioni — li coadiuvano nei rilevamenti, nei tracciati e nella condotta dei lavori, sui quali esercitano una sorveglianza attiva e continua e de'quali sono risponsabili verso dei medesimi.

Nei lavori ad economia distribuiscono gli operai — vegliano sui medesimi — registrano sui libretti delle memorie le giornate e le somministrazioni fatte per detti lavori.

Gli *aiutanti* ed *aspiranti* addetti agli uffizi nei capi-luogo di sotto-direzione, attendono promiscuamente alle incumbenze di scritturali e disegnatori.

I contabili dei magazzini del genio nelle piazze nelle quali sono stabiliti, provvedono alla tutela diretta ed alla contabilità del materiale del genio giusta i regolamenti emanati sulla materia (1).

Essi disimpegnano le funzioni loro sotto la vigilanza e la dipendenza dei sotto-direttori del genio ai quali devono rivolgere la corrispondenza relativa a questo ramo di servizio e dai quali ricevono le commissioni del ministero.

Nelle località nelle quali non sia stabilito il posto di contabile del genio è destinato un *aiutante* ad

---

(1) Regol. 10 novemb. 1856. — (V. Capo x, Sez. ii), e Regol. sugli inventari del genio del 5 aprile 1858.

esercirne le incumbenze, cumulativamente colle altre sue attribuzioni. — In tal caso questi ha gli stessi doveri e risponsabilità dei contabili dei magazzini.

SEZIONE V.

Pagamenti di spese pel servizio del genio (1).

Sono pagati in massima, per mezzo di crediti aperti in capo agli uffici d'intendenza militare, sopra *richieste dei direttori del genio militare*:

— Gli acconti agli impresari;

— L'importare dei conti ad estimo non eccedenti le L. 4,000;

— Le anticipazioni di fondi per spese a farsi ad economia;

— Le indennità concesse a casermieri;

— Le paghe degli assistenti temporari, dei

(1) Dispac. minist. 31 marzo 1862, Circ. N° 2, *Giorn. Milit.* p. 293.
Nell'amministrazione militare francese i direttori d'artiglieria ed i direttori del genio militare sono considerati quali *ordinatori secondarii*, quindi essi pure sono titolari, come gl'intendenti militari, di *crediti* che si aprono a loro favore per le spese *inerenti ai rispettivi servizi*.

Sembra che similmente si potrebbe praticare presso di noi, con che si eviterebbe una complicazione ed una duplicazione di scritturazioni relative che si tengono dagli uffizi d'intendenza, tanto più che questi non hanno alcuna specie di controllo sulle operazioni delle direzioni, essendo essi solo limitati al materialismo della spedizione degli ordini di pagamento degli *a-conti* richiesti, ed all'amministrazione centrale è devoluto il controllo, ed il conto morale dei pagamenti eseguiti e dell'impiego di detti *a-conti*.

servienti ed altri personali del servizio del genio; — I fitti d'immobili locati per uso militare.

I direttori del genio ed i capi degli uffici d'intendenza sono risponsabili dei pagamenti ciascuno per quanto ha tratto agli incumbenti proprii dei rispettivi uffici.

Le richieste devono essere corredate, secondo ne è il caso, delle proposte di acconto e dei conti ad estimo — degli specchi per anticipazioni e di quelli per le paghe del personale temporario.

Le proposte di acconti dipendenti da contratti di appalto, sono corredate dalla sotto-direzione che le spedisce — della copia autentica in carta semplice del contratto stesso che essa tiene per proprio uso e che viene data soltanto in comunicazione — di copia autentica del decreto ministeriale con cui il contratto fu approvato, se l'importare dell'appalto non eccede le L. 4,000.

I conti dei lavori ad estimo debbono essere corredati in calce dal direttore del genio richiedente, della propria dichiarazione di collaudazione definitiva dei lavori medesimi.

I conti ad estimo quando non contengono il casellario prescritto sono accompagnati da relativa nota di perizia (1).

---

(1) Regol. 4 dicembre 1849, art. 56.

Le richieste di anticipazioni fondi per spese ad economia, devono essere accompagnate da uno specchio da cui risulti dell'oggetto e dell'importare presunto della spesa cui si riferiscono, del bilancio e del capitolo su cui il pagamento è imputabile, *del dispaccio ministeriale che le ha autorizzate.*

Gli specchi dei pagamenti da farsi al personale temporario pel servizio del genio sono compilati mensilmente dalla sotto-direzione, corredati da dichiarazione del sotto-direttore comprovante il prestato servizio — devono essere distinti secondo il capitolo del bilancio cui viene imputata la spesa.

Debbono essere trasmessi all'ufficio d'intendenza militare tre giorni prima della scadenza del pagamento.

I mandati, se trattasi di pagamenti da effettuarsi nel capo-luogo di una sotto-direzione, sono spediti in capo del sotto-direttore — conforme viene indicato nella richiesta — nei capi-luoghi di direzione in capo al sotto-direttore locale.

Pei pagamenti *dei fitti* il ministero spedisce annualmente appositi *ruoli* e lungo l'anno le *note di variazioni* a norma delle prescrizioni dei regolamenti (1), e secondo le risultanze del registro degli *atti di locazione* confrontate cogli specchi di simili atti trasmessigli dalle direzioni.

---

(1) V. Capo xxiii, pag. 398.

Una copia di tali ruoli e note è dal ministero trasmessa alle rispettive direzioni del genio, e queste ne trasmettono alle sotto-direzioni gli estratti che le concernono.

Dieci giorni prima dei termini fissati dai contratti di locazione pel pagamento dei fitti, i sotto-direttori del genio spediscono al direttore per ciaschedun creditore una dichiarazione (1) comprovante che gli immobili affittati si trovano realmente a disposizione dell'amministrazione della guerra durante il periodo di tempo cui si riferiscono i fitti stessi;

Il direttore vidima siffatte dichiarazioni e le rivolge con apposito elenco all'agenzia del tesoro od all'ufficio d'intendenza, secondo cui spetta di rilasciare i mandati.

Le direzioni poi tengono *un registro di conto corrente* dei crediti aperti, distinto per cadun credito.

In esso vengono inscritte le somme per cui fu aperto, e quelle degli aumenti successivi — tutte le spese autorizzate ed approvate su quei fondi — i conti e specchi delle spese a pagarsi — le richieste di pagamento (2).

Un registro di conto corrente degli appalti nel quale ciascun appalto è intestato con tutte le indicazioni

---

(1) V. Circol. minist. 24 febbraio 1862, N° 5, *Giorn. Milit.*, p. 108.
(2) V. modello *A* annesso alle disposizioni succitate.

più opportune (1), sul quale vengono inscritti successivamente i pagamenti a misura che occorrono — notando ad un tempo l'importanza dei lavori eseguiti.

Un registro di conto corrente del personale temporario, nel quale vengono trascritti gli specchi mensili spediti dalle sotto-direzioni.

Un registro di conto corrente delle locazioni, ossia la raccolta annuale in fascicolo delle copie dei ruoli dei fitti.

Un registro degli atti di sequestro e simili, nel quale sono inscritti gli atti stessi.

Nei primi giorni di ogni mese le direzioni trasmettono al ministero un estratto del registro di conto corrente dei crediti aperti per quanto si riferisce al mese precedente, in fogli separati per ciaschedun credito, dai quali deve risultare la situazione della contabilità quale emerge dal registro, accompagnando detto estratto di tutti i documenti comprovanti i pagamenti fatti.

Quando sia per occorrere un'apertura di credito od un aumento al credito aperto — le direzioni trasmettono al ministero uno specchio di situazione della contabilità relativa, proponendo le somme ravvisate necessarie.

---

(1) V. modello *B* annesso alle disposizioni succitate.

SEZIONE VI.

Locali ad uso e servizio militare.

---

§ I.

TESTIMONIALI DI STATO PER CONSEGNE.

In generale le truppe in tempo di pace sono alloggiate in locali:

— O di proprietà dello Stato;

— O di privata proprietà presi ad affitto;

— O pei quali si corrisponde al proprietario una retribuzione in ragione di tempo e di capacità così detta di *nudo coperto.*

Inoltre dell'alloggio per le truppe e pei cavalli, occorre all'amministrazione di occupare altri locali per uso e servizio:

— Di ospedali od infermerie;

— Di magazzino;

— Di officine;

— Di uffici;

— Di alloggi, ecc.

Comunque venga occupato il locale, si procede alla ricognizione del medesimo, dei mobili fissi entrostanti, dello stato e condizione di essi, per darne caricamento a chi ne deve prendere pos-

sesso per l'uso a cui è destinato, facendo d'ogni cosa risultare in distinti atti verbali e testimoniali di stato, i quali vengono poi riscontrati all'atto della restituzione e consegna (1).

Ogni qualvolta pertanto abbiasi a dare o togliere consegna di locali, a qualunque titolo debbansi occupare, si procede alla visita e ricognizione d'ogni cosa da una commissione composta:

— Di un uffiziale del corpo d'intendenza militare, a cui spetta la formazione dei testimoniali;

— Di un uffiziale del corpo del genio militare, che può essere supplito da un commissario o sotto-commissario della stessa arma;

— Di un uffiziale dello stato maggiore della piazza;

In caso d'assenza dell'uffiziale e del commissario o sotto-commissario del genio, può anche supplire un aiutante dell'arma, purchè glie ne sia conferta la delegazione dall'autorità che convoca la commissione.

Ogni qualvolta occorra radunare la commissione per le consegne, spetta all'ufficio d'intendenza militare promuoverne la convocazione, rivolgendone domanda al comando generale della rispettiva divisione, sotto-divisione o comando militare, se fuori del capo-luogo di divisione o sotto-divisione.

Le consegne si fanno in contradditorio degli oc-

---

(1) V. Capo v, Sez. iv del Reg. contab. del mater. 10 nov. 1856.

cupanti accettante e rimettente, i quali debbono assistervi personalmente o farsi rappresentare.

Pei corpi di truppa la consegna è accettata dall'aiutante maggiore o altro uffiziale che lo rappresenti.

Nel compilare i testimoniali di stato si debbono contemplare non solo gli oggetti fissi, ma vuole essere notato eziandio sito per sito lo stato dei pavimenti — delle pareti — delle tappezzerie — delle coloriture — dei camminetti, ecc.

Nel descrivere gli oggetti si devono avere presenti le indicazioni secondo le nomenclature stabilite nel vocabolario per gli inventari e le stime del genio militare.

I testimoniali sono estesi per triplice originale, dei quali uno da consegnarsi all'accettante, uno al rimettente, il terzo da conservarsi appo l'ufficio d'intendenza.

L'uffiziale del genio ha facoltà di trarne copia dall'ufficio d'intendenza.

Accadendo durante l'occupazione aggiunte, riparazioni od altre innovazioni che mutino conseguentemente il caricamento, se ne fa risultare con apposite variazioni ai testimoniali.

Ad ogni cessazione dell'occupante, la direzione

del genio, riconoscendosi guasti o mancanze negli edifizi o negli oggetti consegnati, avvenuti per incuria dell'occupante, forma i calcoli delle spese di surrogazione o ristauro, promuove l'esecuzione di siffatte spese, secondo le norme stabilite pel relativo servizio, indi ne fa pervenire il conto al ministero, il quale fa le opportune disposizioni pel rimborso di esse spese dagli occupanti cessati.

I testimoniali devono essere compilati secondo i modelli in istampa prescritti (1).

§ II.

CONSERVAZIONE IN BUONO STATO — RICHIESTE PER RIPARAZIONI O PER OPERE NUOVE (2).

In ogni mese l'uffiziale incaricato del servizio di una piazza, fa una visita esatta di tutti i fabbricati occupati dalla truppa per riconoscerne lo stato —

---

(1) Modello N° 1 e 11 annesso all'allegato *D* del succitato Regol. 10 novembre 1856.

(2) Berriat, al volume II, pag. 751, rapporta un Decreto imperiale del 23 aprile 1810, di cui l'art. 4 è concepito come segue:

« Les officiers du génie ne seront chargés de la direction des travaux à faire aux établissements militaires que dans les places de « guerre; les ingénieurs des ponts et chaussées en seront chargés « dans les villes de l'intérieur et les architectes dans les grandes « villes. »

E Vauchelle, vol. II, pag. 362, ediz. 1861, scrive in proposito:

« Les officiers du génie français, placés si haut et à si juste titre « dans l'estime de l'armée et dans l'opinion de l'Europe, pour leur

i ristauri che occorrono — ed impedirne il deterioramento.

È vietata ogni innovazione — come sarebbe mutare l'uso cui ciascuna parte è destinata — otturare od aprire nuove porte o finestre — formare cammini, ecc., senza averne prima ottenuta l'autorizzazione.

Non è permesso collocare legna nei piani superiori — di spaccarla o segarla nelle camere — di conficcare chiodi o cavicchie nelle pareti — di tritare sulle finestre o sulle soglie delle porte o altri siti le materie colle quali si ripuliscono le armi, — di allogare cavalli o carrozze nelle camere a pian terreno e simili — di tenere montoni — conigli, gal-

---

« savoir et les brillants succès dans l'attaque et la défense des places, « ne devraient pas, ce nous semble, *être rabaissés* aux travaux se« condaires de la construction et de l'entretien des casernes et des « magasins, travaux qui les distraient nécessairement des études « bien autrement importantes de leur science appliquée aux forti« fications, absorbés qu'ils sont par une foule de détails minutieux « et infimes, où les formalités de leur administration et de leur « comptabilité rendent toujours leur action lente et fâcheuse.

« Il serait plus convenable, plus simple et moins cher de confier « la construction et l'entretien des bâtiments militaires à l'admini« stration, qui, soit par les architectes des villes et le concours des « ingénieurs des ponts et chaussées, soit par les soins des comptables « des établissements, pourvoirait aisément à tous ses besoins. »

Applicando al corpo del genio dell'esercito italiano le considerazioni stesse, sia per gli eminenti servizi resi che sì altamente lo distinguono, come per l'importanza degli studi ai quali applicarsi deve, pur noi opiniamo che dovrebbe non essere distratto da minuti particolari e relative formalità amministrative e contabili di lavori secondari in questa nota accennati.

line o altri animali nocivi agli edifizi ed alla nettezza, ecc.

I vetri spezzati alle invetriate si devono fra le 24 ore dalla loro ricognizione surrogare a spese dei corpi, qualunque ne sia la causa, potendosi le invetriate tenere salde ai muri mediante *le spranghette*, quand'anche prodotta da grandine (1).

Gli uffiziali del genio provvedono per la spazzatura dei cammini.

Le richieste della truppa e delle persone che occupano locali, per riparazioni ed opere da eseguirsi nei locali occupati sono dirette agli uffizi d'intendenza militare.

Ricevendo tali richieste, l'uffizio predetto delega un uffiziale d'intendenza a riconoscere sul luogo se le riparazioni od opere dimandate siano *utili*, ***necessarie, od indispensabili, od urgenti.***

Quindi in calce della medesima appone motivata dichiarazione. — Tale richiesta così annotata viene trasmessa alla direzione o sotto-direzione del genio.

---

(1) Eccezione per gli ospedali — Dispos. minist. 18 settembre 1837 — non potendosi esigere nelle sale dei malati che si tengano aperte le finestre. — I simili guasti negli ospedali, se prodotti da colpa degli ammalati od infermieri sono a carico di questi — se da forza maggiore non sono a carico dell'ospedale, ma vi supplisce l'amministrazione militare (Decis. minist. 6 gennaio 1841).

Secondo che le spese dimandate sono *di utilità* o *di necessità*, l'uffiziale del genio dispone in proporzione dei mezzi che sono a sua disposizione, dando la preferenza a quelle di *necessità*.

Quelle per le quali evvi *indispensabilità*, richiedono più pronti provvedimenti, e perciò proposte per l'eseguimento, anche nel caso di deficienza di fondi.

Per quelle *d'urgenza* e che non possano essere dilazionate, il direttore le fa senza indugio eseguire nel modo più vantaggioso all'erario, con che la spesa non oltrepassi in totalità per ogni fabbricato le L. 50.

A tali massime può derogarsi quando il lavoro fosse tale che il dilazionarlo potesse compromettere il servizio; in tal caso l'uffiziale ne fa relazione al comandante generale della divisione, il quale può autorizzarne l'esecuzione, informandone tosto il ministero.

Il giudizio a darsi dal funzionario d'intendenza militare sull'*utilità*, *necessità* od *urgenza* delle richieste s'intende ristretto alle competenze e bisogni della truppa — mentre per tutto ciò che si riferisce all'arte ed al modo di eseguirla spetta esclusivamente all'uffiziale del genio.

§ III.

RICERCHE PER LOCALI OCCORRENTI CONTRATTI D'AFFITTAMENTO.

In oltre ai locali a disposizione, può occorrere di doverne avere degli altri o per l'acquartieramento — o per le esercitazioni della truppa — o per stabilimenti ed uffici e simili, e pei quali devonsi praticare opportune ricerche.

In tali casi il comando di dipartimento, o di propria iniziativa o per ordine ricevuto dal ministero (1), prescrive alla direzione o sotto-direzione del genio ed all'ufficio d'intendenza militare di farne apposita ricerca, impartendo a quest'oggetto le istruzioni occorrenti circa l'ampiezza e in quanto alla durata dell'occupazione.

I predetti uffizi, per mezzo dei loro dipendenti, procedono di concerto alla ricerca dei locali richiesti, visitando anzi tutto i locali demaniali che siano disponibili — o ricorrendo in caso diverso ai privati.

La riunione dei delegati ha luogo nel sito da indicarsi dal direttore o sotto direttore del Genio.

Rinvenuti i locali, e dietro circonstanziata rela-

---

(1) Nota 18 aprile 1861, *Giorn. Milit*, pag. 249, e Istruzione 12 giugno 1861, pag. 398.

zione dei delegati sul prezzo e sulle condizioni, i comandanti di dipartimento dispongono come segue:

— Quando la spesa non eccede le lire 200 al mese e la durata della locazione non oltrepassa il periodo d'un anno, essi hanno la facoltà di ordinare le stipulazioni del contratto.

— Quando la spesa o la durata della locazione eccedano gli anzidetti limiti, trasmettono, corredata del loro avviso, la relazione ricevuta al ministero il quale, esauriti i necessari incumbenti prescritti (1), loro fa conoscere le sue determinazioni.

Deciso l'affittamento in uno dei due modi indicati, i comandi di dipartimento ne danno avviso alla direzione del genio ed incaricano l'uffizio d'intendenza di procedere alla stipulazione del contratto sulle basi indicate nella relazione, quale viene quindi rasmesso al ministero per la formale approvazione.

§ IV.

CUSTODIA DEGLI EDIFIZI AD USO MILITARE.

Alla custodia degli edifizi ad uso militare vengono destinati dei sott'uffiziali — caporali e soldati colla qualità di *casermieri*.

Essi sono incaricati di vegliare a tutto ciò che in-

---

(1) Regol. sull'aminist. centr. del 30 novembre 1859.

teressa la conservazione dei fabbricati stessi, e quella degli oggetti di fornimento destinati all'alloggio delle truppe nei locali momentaneamente inoccupati.

Siffatti obblighi però non si estendono sugli oggetti forniti dall'impresa del casermaggio.

I sott'uffiziali — caporali o soldati che siano nominati *casermieri* devono sapere leggere e scrivere — sono scelti:

— Nei veterani zappatori del genio;
— Nei veterani d'artiglieria;
— Nella R. Casa invalidi e veterani.

Possono eziandio essere nominati *casermieri* gli aiutanti del genio in ritiro — come pure persone estranee al servizio militare purchè abbiano i requisiti necessari.

Il numero e la destinazione dei *casermieri* è determinato dal ministero.

Sono nominati con decreto ministeriale sulla proposizione dei direttori del genio militare, dopo aver servito per un anno almeno come facienti funzioni di *casermieri*.

Durante quest'anno di prova essi godono di tutti i vantaggi della carica.

I *casermieri* hanno diritto:

— Se veterani, all'alloggio — alla paga e deconto del grado e corpo cui appartengono — all'in-

dennità di pane e legna e letto (1), e ad una indennità giornaliera non maggiore di cent. 50.

— Se borghesi, all'alloggio — ad una indennità giornaliera non maggiore di L. 1.

È proibito ai *casermieri* di vendere cibi e bevande, e di esercitare qualunque altro commercio.

Sono sotto gli ordini immediati degli uffiziali del servizio del genio nelle piazze in cui si trovano.

Essi sono depositarii di tutte le chiavi delle camere e delle parti del fabbricato non occupate — sono risponsabili della conservazione degli arredi riposti in esse, esclusi quelli dell'impresa del casermaggio.

È vietato ai *casermieri* di consegnare le chiavi senza ordine dell'ufficio del genio.

Devono intervenire a tutte le consegne per fornire gli occorrenti schiarimenti — essi firmano i testimoniali come parte *accettante* allorquando l'edifizio rimane disoccupato — o come *rimettente* quando l'edifizio passa in consegna a qualche corpo od altri.

Quando si tratta di consegna da corpo a corpo non firmano i testimoniali.

---

(1) R. Decr. 23 giugno 1861.

Devono essi tenere in ordine le chiavi — chiudere ed aprire le finestre dei locali non occupati — visitare le trombe idrauliche, i pozzi e le latrine per riferirne agli uffiziali del genio.

I portinai o custodi degli stabilimenti militari speciali, come ospedali — collegi — luoghi di pena — officine — comandi militari ed uffizi diversi devono osservare le norme speciali stabilite per ciascuno di essi.

SEZIONE VII.

Amministrazione e contabilità del comitato (1).

Il *comitato* e *stato maggiore* del genio militare è retto da un'amministrazione sua propria, sì e come quello dell'artiglieria, di cui come nel Capo precedente, e come quello ha un consiglio d'amministrazione retto all'incirca colle stesse regole e discipline.

Il maneggio del danaro che da esso si riscuote sotto qualunque titolo — la custodia, la conservazione, il mantenimento in buono stato di tutti i mobili, istrumenti ed oggetti di ufficio, non che il caricamento di tutti i libri, carte, piani che sono acquistati o pubblicati per cura del comitato sono affidati ad un *consiglio d'amministrazione*.

(1) Istruz. 1° dicembre 1862 (V. suppl. 21 al *Giorn. Milit.*).

Questo consiglio si compone:

— Del presidente del comitato . . *Presidente*,
— Di un uffiziale superiore . . . *Relatore*,
— Di due capitani . . . . *Membri*,
— Del direttore dei conti . . . *Segretario*.

Il consiglio d'amministrazione, instituito per attendere unicamente al ramo contabile, non deve in verun modo ingerirsi in ciò che appartiene alla parte amministrativa, nè il presidente può determinare da solo cosa che sia di competenza del consiglio stesso, nè variarne le deliberazioni.

Il presidente deve comunicare al consiglio tutti gli ordini — regolamenti, determinazioni superiori ed il conteggio relativo alla contabilità.

Il relatore sottopone all'esame del consiglio quanto occorre intorno alla contabilità, e veglia allo stretto eseguimento di tutte le deliberazioni del consiglio, e ad un tempo invigila che ogni ramo d'amministrazione abbia il suo regolare andamento.

Il consiglio è solidariamente mallevadore degli abusi, delle negligenze, dilapidazioni e malversazioni che si commettessero nell'impiego e nella destinazione dei fondi del comitato, è degli effetti e danni che ne possono derivare.

Nel caso di comprovata prevaricazione, per cui risultasse mancanza di fondi prodotta da distrazione o da irregolare impiego, l'obbligo della reintegra-

zione cade principalmente sull'uffiziale che ebbe in quel tempo la presidenza del consiglio, ed è stabilito che la metà della somma da reintegrarsi è a pieno di lui carico, e l'altra metà a carico dello stesso presidente e dei membri che in tale congiuntura facendo parte del consiglio, erano pure ritentori di una delle chiavi, e ciascuno di essi deve rifondere la somma in proporzione del rispettivo stipendio su cui cade la ritenzione fino all'estinzione dell'addebito relativo.

Il relatore è specialmente risponsale dell'adempimento di tutte le formalità prescritte, dell'esattezza dei movimenti della cassa sussidiaria, non che dell'amministrazione di quel danaro che dal consiglio amministrativo viene assegnato per qualunque pagamento.

La risponsabilità dei membri del consiglio non si estende al maneggio ed impiego dei fondi che per regolare deliberazione siano passati e versati nella cassa sussidiaria.

Il segretario del consiglio essendo nominato dietro proposta del presidente, sanzionata dal consiglio, e maneggiando questi danari da esso affidatogli, è dispensato dal prestare cauzione al Governo, ma il consiglio può esigere che somministri quelle garanzie proporzionate alla risponsabilità a questi imposta.

Il consiglio è provvisto di due casse:

— L'una denominata *cassa principale*;

— L'altra denominata *cassa sussidiaria*.

La prima a tre chiavi, l'altra a due.

La cassa principale è destinata a contenere i fondi in contanti a qualunque categoria appartengano — quella sussidiaria alle riscossioni ed ai pagamenti giornalieri.

Le chiavi della cassa principale sono tenute dal presidente, dal relatore e da un membro il maggiore in grado od il più anziano — quelle della sussidiaria, una dal relatore, l'altra dal segretario.

Nella cassa principale si versano tutte le somme che si riscuotono dalle tesorerie per acconti, non che quelle eccedenti nella sussidiaria.

Ogni volta che ne avvenga il bisogno, dalla cassa principale si passano alla sussidiaria i fondi occorrenti al servizio.

Nella cassa sussidiaria non deve esservi mai un fondo eccedente le L. 3,000, e quello che ne sopravanza deve essere riversato alla cassa principale.

Gli atti amministrativi del consiglio devono risultare da apposito registro generale delle deliberazioni, ed i conti concernenti la gestione generale economica del comitato, risultano dai seguenti registri tenuti, parte dal segretario del consiglio per quanto riflette la contabilità in contanti, e parte

da altro uffiziale od impiegato per quanto concerne la contabilità in materia (1).

Per la contabilità in contanti:

— Registro dei fondi depositati nella cassa principale;

— Registro giornale generale categorico di cassa.

Per la contabilità in materie:

— Registro di caricamento dei mobili d'uffizio;

— Registro di caricamento di strumenti geodetici e topografici;

— Registro di caricamento di modelli;

— Registro caricamento di campioni;

— Registro di caricamento dei libri dell'archivio del genio;

— Registro delle carte, dei piani e dei libri pubblicati per cura del comitato.

Le norme per la tenuta dei suddetti registri sono indicate in fronte ai medesimi.

La contabilità generale del comitato e stato maggiore è divisa in tre categorie:

1° *Personale del comitato e stato maggiore* che comprende:

— Le paghe — le razioni ed indennità di foraggio;

(1) Per i modelli V. succitata Istruz. a supplemento 21 del *Giorn. Milit.* 1862.

— Indennità di via e soprassoldo di marcia;
— Provvista oggetti di cancelleria e disegno;
— Provvista e riparazione mobili d'ufficio;
— Provvista di combustibili per uso e servizio degli ufficii — gratificazioni a scrivani e servienti.

2° *Spese diverse pel comitato e stato maggiore:*
— Spese di trasferta e soprassoldo;
— Rimborso spese di viaggi e soprassoldi agli uffiziali ed impiegati comandati in missione.

3° *Spese pel deposito di fortificazioni e pubblicazioni varie*, cioè:
— Acquisto modelli — acquisto di carte, piani, strumenti geodetici e topografici — libri, giornali scientifici.
— Spese per stampe e pubblicazioni di piani, carte, libri, ecc., da porsi in commercio;
— Paghe, gratificazioni e pensioni, ove occorrono, al personale borghese degli ufficii.

Si fa fronte a tutte le spese suddette colle somme stanziate nei relativi capitoli del bilancio militare del ministero della guerra, e mediante acconti mensuali corrisposti dagli ufficii d'intendenza.

La 3ª categoria inoltre è alimentata dal prodotto della vendita dei piani, carte e libri posti in commercio.

Le domande per gli acconti devono essere distinte per categorie.

Sono dirette dal consiglio, al 12 d'ogni mese, all'ufficio d'intendenza militare del dipartimento il quale provvede sui crediti aperti, oppure trasmette al ministero per la relativa spedizione del mandato.

Per la provvista degli oggetti occorrenti pel servizio degli uffizi, qualora non si ravvisi conveniente, o non si possano provvedere ad appalto, il presidente può addivenire all'acquisto dei medesimi, commettendone quindi al consiglio il pagamento ed il relativo conteggio.

Quando occorre di fare provviste per appalto, il consiglio deve procurarsi le proposizioni ed i campioni — quindi coll'intervento del funzionario d'intendenza, esaminate le proposizioni ed i campioni, delibera il contratto a favore dell'offerente, il cui partito fu riconosciuto migliore.

Qualora le materie e gli oggetti non si trovino a provvedersi nel regno, il consiglio può soprassedere dalla formalità dei pubblici incanti e può contrattare con negozianti esteri.

La stessa facoltà è fatta al consiglio pel caso che per gli oggetti a provvedere o per la loro specialità, non si possa stabilire una concorrenza.

Accettate le condizioni e gli oneri dal negoziante, il consiglio ne fa constare per atto deliberativo, quindi procede alla stipulazione del contratto che viene firmato dal negoziante e dai membri del con-

siglio e dal funzionario d'intendenza che assiste alla stipulazione.

Le provviste di poca entità possono essere fatte senza l'intervento del funzionario d'intendenza.

La contabilità in contanti si riferisce al maneggio del danaro relativo a tutte le categorie, ed è rappresentata dal giornale generale categorico di cassa, quindi in questo figurano tutte le riscossioni, come tutti i pagamenti sotto la risponsabilità del relatore.

Lo stipendio e gli accessorii del personale presente alla sede del consiglio viene corrisposto al 1° d'ogni mese e comprovato dalla firma del ricevente sul foglio di paga.

I pagamenti al personale disgiunto dalla sede del consiglio sono effettuati col mezzo di vaglia del tesoro — o dalla cassa di un corpo dell'esercito, dietro richiesta del direttore o sotto direttore del genio — o con vaglia postale, quando nelle località non siavi tesoreria o cassa di un corpo.

La contabilità in materie è dimostrata dagli appositi suindicati registri, e ne è incaricato un uffiziale od altro impiegato col titolo d'archivista o bibliotecario.

La provvista di qualunque oggetto, sia per l'ufficio che per la biblioteca deve essere autorizzata o dal

presidente del comitato, o per atto deliberativo del consiglio.

Le riparazioni sono autorizzate dal relatore.

Tutte le provviste e le riparazioni sono pagate dal segretario del consiglio dietro note debitamente autorizzate.

Il consiglio amministrativo ha relazione col Quartier-Mastro per l'armata, epperò lascia presso il medesimo un fondo sufficiente onde abilitarlo a fare i pagamenti e rimborsi necessari, non che quelle altre spese che possono essergli commesse. — Alla sua volta il Quartier-Mastro accredita al consiglio le somme che siangli bonificate dalle amministrazioni dei corpi per provviste di libri, carte, ecc., non che le altre somme che siangli versate per conto del consiglio stesso.

Il Quartier-Mastro tiene perciò conto aperto col consiglio, come cogli altri corpi secondo che già venne indicato al Capo XXXII.

Il consiglio tiene un ruolo del personale di tutti gli uffiziali, impiegati e veterani appartenenti al comitato e stato maggiore del genio, mediante il quale può ad ogni occorrenza conoscere la posizione di cadun uffiziale ed impiegato cui sono corrisposte le rispettive competenze.

Il consiglio tiene inoltre un registro di variazioni,

affine di essere in grado di conoscere le variazioni successe in tutto il personale che riceve da esso lo stipendio.

Le direzioni e sotto-direzioni dell'arma trasmettono al comitato, di mano in mano che succedono, l'elenco delle variazioni, il quale per cura del segretario è trascritto sul proprio registro, e quindi le variazioni individuali sotto la vigilanza del relatore sono trascritte sui ruoli annuali, per conoscere da esse le competenze dovute a cadaun uffiziale od altri.

La contabilità categorica del comitato è chiusa trimestralmente: essa dimostra tutti i proventi e le spese che hanno tratto a qualunque categoria relativamente al bilancio annuale del ministero.

Essa è rappresentata dai seguenti documenti che si compilano dal consiglio in duplice copia:

— Fogli nominativi delle competenze di tutto il personale del comitato e stato maggiore del genio;

— Stati comparativi tra il dovuto ed il percepito;

— Foglio generale delle competenze, su cui sono riepilogati i fogli nominativi delle competenze e descritte le somme relative alla 1ª categoria;

— Dimostrazione degli averi e delle spese relative alla 2ª categoria;

— Dimostrazione degli averi e delle spese relative alla 3ª categoria;

— Bilancio generale categorico.

L'amministrazione del comitato del genio, come quella d'ogni altro corpo dell'esercito, è subordinata al controllo ed alla verificazione dei funzionari del corpo d'intendenza militare.

A quest'oggetto il consiglio amministrativo, al principio d'ogni anno, rimette all'ufficio d'intendenza militare del dipartimento copia dei ruoli poc'anzi indicati, nei quali sono inscritti tutti gli uffiziali, impiegati e veterani appartenenti al comitato e stato maggiore del genio.

Nella prima quindicina di cadun mese pel mese antecedente deve consegnare al predetto ufficio d'intendenza copia del registro generale delle variazioni, affinchè l'ufficio possa egli pure tenere al corrente i suddetti ruoli annuali presso di lui esistenti, e servire così di base per la verificazione dei fogli nominativi delle competenze.

Appena chiuso il trimestre, deve pur consegnare allo stesso ufficio la sua contabilità categorica, in un coi documenti tutti che vi si riferiscono, cioè:

— *In semplice copia:*

Una copia del giornale categorico di cassa;

L'estratto trimestrale delle deliberazioni del consiglio;

Il sunto trimestrale dei contratti stipulati.

— *In doppia copia:*

Il bilancio categorico;

I fogli nominativi delle competenze;
Gli stati comparativi;
Il foglio generale delle competenze.

Il funzionario d'intendenza militare del dipartimento fa operare la verificazione di siffatta contabilità colle norme stabilite per le stesse verificazioni presso i corpi dell'esercito, e quindi restituisce al consiglio, muniti della di lui firma, una copia di tutti i documenti avuti in duplice spedizione, accompagnandola da una copia di verbale di verificazione, e spedisce l'altra coi documenti stessi in un colla copia del giornale, l'estratto delle deliberazioni ed il sunto dei contratti accompagnati da una copia del detto verbale al ministero della guerra.

Il ministero, ricevuta dall'ufficio d'intendenza militare la suddetta contabilità, la sottopone a disamina e dà quei provvedimenti che siano del caso, non solo per quanto possono darvi luogo le osservazioni dietro tale disamina, ma ben anche riguardo a quanto già venne osservato dal predetto ufficio d'intendenza nelle sue verificazioni.

La contabilità del comitato è poi verificata e saldata definitivamente nel modo e nell'epoca che viene dal ministero determinata.

TITOLO IX.

Stati maggiori — Intendenza militare.

CAPO TRIGESIMONONO.

CORPO DI STATO MAGGIORE.

Instituto di questo corpo (1), quello si è in generale di occuparsi in *tempo di pace* nell'acquisto di cognizioni locali — dei progetti delle militari operazioni le più adattate alla difesa del paese — rilevare i piani dei luoghi più notevoli per riguardi strategici — dirigere e formare le carte topografiche dello stato — e così *in tempo di guerra* di assistere i generali nella parte importante delle loro funzioni — sulla scelta delle posizioni — lo studio dei luoghi — delle distanze — la combinazione della difesa — dirigere i grandi movimenti delle truppe — distribuire gli ordini dei generali — insomma fornire al comando tutte le nozioni necessarie all'azione della sua autorità.

(1) V. Formazione, Statuti e doveri del corpo di stato maggiore in R. Brevetto 12 novembre 1814.

Ad ogni comando in capo di truppe affidato ad uffiziale generale evvi addetto *uno stato maggiore* — questo ha per capo immediato un uffiziale superiore (colonnello, tenente colonnello, maggiore od anche capitano, secondo l'importanza del comando), che chiamasi il *Capo di stato maggiore*, il quale ha sotto i suoi ordini un dato numero di uffiziali fra i quali ripartisce i diversi lavori che gli sono attribuiti.

Il *Capo di stato maggiore* esercita la sua autorità negli uffizi da lui dipendenti direttamente e, ad esclusione d'ogni altro, egli ha facoltà di firmare e trasmettere gli ordini del generale, che questi non crede a proposito di firmare egli stesso.

SEZIONE I.

Ordinamento (1).

Il corpo di stato maggiore si compone di:
— 10 colonnelli;
— 20 luogotenenti colonnelli;
— 28 maggiori;
— 92 capitani;
— 60 luogotenenti.

I luogotenenti del corpo di stato maggiore sono

---

(1) R. Decr. 24 gennaio 1861, suppl. N° 4 del *Giorn. Milit.*

nominati fra i luogotenenti ed i sottotenenti *allievi della scuola di applicazione* presso il detto corpo.

Nessun capitano o luogotenente può essere ammesso in tal corpo se non ha percorso con successo il corso di detta scuola.

I colonnelli — luogotenenti colonnelli — maggiori e capitani di questo corpo sono impiegati come *Capi di stato maggiore* dei corpi d'armata — delle divisioni attive e delle divisioni territoriali, e come addetti ai quartieri generali dei corpi d'armata — divisioni e brigate attive.

Come parte integrante del corpo ed annesso al medesimo evvi un *Ufficio superiore* pei lavori geodetici — topografici-militari — per la contabilità — e per la scuola d'applicazione — dipendente direttamente dal ministero.

A capo di tale ufficio evvi un uffiziale generale.

Al predetto *Ufficio superiore,* e quindi agli uffiziali addettivi, sono affidate le operazioni geodetiche e topografiche sul terreno — ma evvi inoltre aggiunto l'antico *Ufficio topografico* di Napoli, che forma così una sezione del detto *Ufficio superiore* (1).

I professori di geodesia e gli ingegneri topogra-

---

(1) R. Decr. 4 agosto 1861, *Giorn. Milit.*, pag. 567.

fici di quell'ufficio di Napoli assumono il titolo di *ingegneri geografi dello stato maggiore.*

Per tal modo, l'*Ufficio superiore* di stato maggiore con il personale proprio e quello del detto uffizio di Napoli provvede pel servizio topografico di tutte le provincie dello stato.

SEZIONE II.

Scuola d'applicazione (1).

Evvi presso il corpo di stato maggiore una scuola denominata *scuola d'applicazione*, destinata, come ne lo índica il nome, a formare allievi pel servizio speciale dello stato maggiore.

Alla direzione di detta scuola evvi un colonnello o luogotenente colonnello del corpo, nella dipendenza del predetto ufficio superiore.

Uffiziali di diversi gradi e di diverse armi — ed impiegati civili — dirigono e sorvegliano l'insegnamento ed il servizio interno dello stabilimento.

Il corso degli studi comprende in massima:
— L'arte e la storia militare;
— Geometria descrittiva;

---

(1) V. R. Decr. 12 dicembre 1860, *Giorn. Milit.*, pag. 1290, e relativa Istruz., pag. 1292.

— Topografia teorico-pratica — geografia — statistica;

— Elementi di tattica e strategia;

— Fortificazione passeggiera;

— Impiego delle tre armi — operazioni secondarie della guerra;

— Equitazione pratica.

Il corpo di stato maggiore è alimentato, come già più sopra si disse, con gli allievi di tale scuola.

Il corso della scuola è di due anni (1).

Il numero dei luogotenenti o sottotenenti allievi è di 40, divisi in due corsi, venti dei quali sono annalmente surrogati e scelti, cioè:

— Fra gli allievi dell'accademia nominati sottotenenti:

— Fra gli allievi delle scuole speciali di fanteria e cavalleria nominati sottotenenti, e per concorso;

— Fra gli uffiziali subalterni dell'esercito, in attività di servizio, che abbiano fatta dimanda di essere ammessi al concorso.

Al termine del primo corso gli allievi subiscono l'esame per passare al 2° corso, e quelli che non l'abbiano superato rientrano al corpo cui appartengono.

---

(1) R. Decr. avanti citato del 24 genn. 1861.

Dopo il 2° corso vengono gli allievi, in seguito agli esami, classificati in due categorie, cioè di quelli *ammessibili* nel corpo stesso e quelli *non ammessibili.*

Gli *ammessibili* sono immediatamente chiamati a riempire i posti vacanti di luogotenente nel corpo — i *non ammessibili* ricevono la destinazione stata loro riservata nei corpi di fanteria o di cavalleria.

Per gli esami, sia per l'ammessione alla scuola, che pel passaggio dal 1° al 2° corso, come per l'uscita dalla scuola e relativa classificazione, è nominata dal ministero una commissione composta:

— Di un uffiziale generale, *Presidente*;

— Dell'uffiziale generale capo dell'ufficio superiore;

— Del direttore della scuola;

— Di quattro uffiziali superiori del corpo.

I professori della scuola sono chiamati in seno della commissione per partecipare agli esami d'ammessione — di passaggio — di uscita.

I luogotenenti di stato maggiore, appena nominati tali, sono distaccati presso le truppe:

— Per un anno in un reggimento di fanteria, e poi

— Per un anno in un reggimento di cavalleria.

Possono anche essere destinati a prestare servizio per un altr'anno nei reggimenti d'artiglieria e del genio.

Questi uffiziali così distaccati rimangono a disposizione dei colonnelli comandanti, e sono impiegati preferibilmente a disimpegnare le funzioni di aiutante maggiore.

Nel caso che taluno luogotenente venga promosso capitano prima dello spirare del tempo che deve servire nei reggimenti di fanteria e cavalleria, continua a prestare servizio in essi col nuovo grado sino all'ultimazione del tempo prescritto.

I detti luogotenenti distaccati come avanti presso i reggimenti non possono essere richiamati da essi corpi prima del termine stabilito, tranne in tempo di guerra.

SEZIONE III.

Del comitato consultivo (1).

In ogni anno è nominato un comitato consultivo di stato maggiore.

Questo è riunito presso il ministero almeno una volta l'anno, ed ogni qual volta il Ministro lo creda opportuno, e pel tempo necessario allo svolgimento di questioni a risolvere.

Questo comitato si compone di un uffiziale gene-

(1) R. Decr. più sopra citato del 24 gennaio 1861.

rale presidente, e di quel numero di uffiziali superiori del corpo, che più crede conveniente il ministro, non mai però in numero inferiore a quattro.

Un uffiziale superiore è nominato segretario del comitato.

L'uffiziale generale capo dell'*Uffizio superiore* dello stato maggiore ed il direttore della scuola d'applicazione sono membri nati del comitato con voce deliberativa, all'infuori del numero dei membri sopra indicati.

Desso comitato è più specialmente incaricato:

— Di occuparsi di tutto ciò che è relativo al perfezionamento dell'istruzione teorica e pratica degli uffiziali di stato maggiore;

— Di determinare i lavori annuali che devono eseguirsi dagli uffiziali del corpo — di esaminare tali lavori — e di classificarli per ordine di merito;

— Di dare il suo avviso su tutto quanto riguarda il servizio dello stato maggiore, e sulle altre questioni che il ministero crede di sottoporgli a disamina;

— Di compilare in base agli stati caratteristici la lista di proposizione per avanzamento dei capitani e luogotenenti nel corpo istesso o nelle altre armi.

SEZIONE IV.

Competenze.

Le paghe ed i vantaggi degli uffiziali del corpo dello stato maggiore sono quelle fissate dal Regio Decreto 15 marzo 1860 (1).

In occasione di campagne topografiche e geodetiche, essi godono del soprassoldo fissato dal Regio Decreto 25 marzo 1852 (2).

I capitani sono di 1ª e 2ª classe.

I luogotenenti sono metà di 1ª e metà di 2ª classe; le paghe loro ed i vantaggi sono pari a quelli dei luogotenenti di cavalleria secondo il Decreto 15 marzo 1860.

Gli allievi delle scuole di applicazione, a titolo delle maggiori spese alle quali vanno soggetti pel loro soggiorno alla capitale godono del soprassoldo annuo di lire 300 ciascuno (3).

Gli stipendi degli incisori e disegnatori del corpo di stato maggiore che fanno parte dell'ufficio superiore sono quali appariscono dallo specchio N. 2 annesso al Regio Decreto 24 gennaio 1861 e tabelle *B* e *C* annesse al Decreto 4 agosto 1861 (4).

---

(1) V. tariffa in fine.
(2) V. tariffa XV in fine.
(3) V. Capo XV.
(4) V. tariffa XV in fine.

SEZIONE V.

Amministrazione e contabilità (1).

Presso il detto *Ufficio superiore* evvi stabilito un consiglio generale cui è affidato il governo economico del corpo di stato maggiore, ossia il maneggio del danaro che da esso si riscuote sotto qualsiasi titolo — la custodia — la conservazione — il mantenimento in buon stato di tutti i mobili — istrumenti ed oggetti d'ufficio, non che tutte le carte e libri che si acquistano o si pubblicano per cura degli uffici di stato maggiore.

La sezione dell'ufficio superiore stabilito a Napoli e di cui più sopra è parola, ha un consiglio speciale d'amministrazione dipendente da quello generale ed al quale trasmette i suoi conti.

Il consiglio generale ha l'esclusiva amministrazione in generale del corpo, non che la direzione del consiglio speciale.

Il consiglio generale si compone:

— Del capo dell'ufficio superiore . *Presidente*
— Del capo dell'ufficio contabile. . *Relatore*
— Di un maggiore e di un capitano . *Membri*
— Dell'uffiziale pagatore . . . . *Segretario*

(1) Istruzione 25 settembre 1862, supplemento N° 17 del *Giorn. Militare.*

Quello speciale della sezione in Napoli:

— Del direttore della sezione . . . *Presidente*

— Dell'uffiziale incaricato della parte contabile . . . . *Relatore*

— Di un capitano, e di un altro capitano o luogotenente . . . . *Membri*

— Dell'uffiziale pagatore . . . . *Segretario*

I consigli d'amministrazione, attendono unicamente al ramo contabile, nè s'ingeriscono in ciò che non appartiene alla parte amministrativa.

I consigli d'amministrazione sono civilmente, e solidariamente mallevadori degli abusi, negligenze, malversazioni e simili che si commettessero nell'impiego e destinazioni dei fondi del corpo e degli effetti e danni che possono derivarne.

Nel caso di comprovata prevaricazione da cui risulti mancanza di fondi prodotta da distrazione od irregolare impiego, dovendo l'obbligo della reintegrazione cadere principalmente sull'uffiziale che n'ebbe in quel tempo la presidenza del consiglio, è stabilito, che la metà della somma da reintegrarsi sia a pieno di lui carico, e l'altra metà a carico dello stesso presidente e degli altri membri, che facendo parte in tal congiuntura del consiglio, erano pure ritentori di una delle chiavi della cassa.

I membri del consiglio però a' quali non è imposto obbligo di ritenere una delle chiavi non sono responsabili del danaro, ma la loro responsabilità

solidaria rimane circoscritta al rimborso per la parte che loro spetta di quella somma dichiarata a carico del consiglio per effetto di spese irregolari.

I membri ritentori delle chiavi sono solidari tra di loro, quindi nel caso che il presidente od alcuno di essi per qualunque siasi cagione non soddisfaccia al pagamento impostogli, ciascuno parzialmente deve sottostare alla reintegrazione tanto dell'intera metà a carico del presidente quanto dell'altra loro imputabile.

Gli uffiziali pagatori essendo nominati a tale carica dietro proposta dei presidenti dei consigli sanzionata dai consigli stessi, e maneggiando danaro da questi loro affidato, sono dispensati dal prestare cauzione al Governo, ma i consigli possono esigere che somministrino quelle garanzie proporzionate alla loro responsabilità.

Il relatore è autorizzato a firmare a nome del consiglio e sotto la propria responsabilità tutti quei documenti amministrativi che si richiedono all'appoggio del carteggio uffiziale.

Ogni consiglio è provvisto di due casse:
— L'una denominata principale;
— L'altra sussidiaria.

La prima a tre chiavi, a due la seconda.

Le chiavi della cassa principale sono tenute dal

presidente — dal relatore, e dal membro maggiore in grado o più anziano.

Quelle della sussidiaria sono tenute dal relatore e dall'uffiziale pagatore.

La cassa principale è destinata a contenere i fondi in contanti a qualunque categoria appartengano.

La sussidiaria è destinata alle riscossioni e pagamenti giornalieri.

Nella cassa principale sono versate tutte le somme che si riscuotono dalle tesorerie per acconti, e quelle eccedenti nella cassa sussidiaria — questa non potendo avere un fondo mai eccedente le L. 3,000.

Gli atti amministrativi di detti consigli sono inscritti al registro delle deliberazioni, ed i conti concernenti la gestione generale economica appaiono dai seguenti registri:

— Registro dei fondi depositati nella cassa principale;

— Giornale generale categorico di cassa;

— Registro paghe;

— Registro di caricamento del materiale e dei mobili d'ufficio;

— Registro caricamento degli strumenti geodetici e topografici;

— Registri di caricamento dei libri della biblioteca;

— Registro di caricamento delle carte di paesi

esteri — di quelle stampate dal corpo di stato maggiore non poste in commercio;

— Registro dei libri pubblicati dal corpo e posti in commercio.

La contabilità generale del corpo è divisa in 4 categorie:

1° Personale del corpo di stato maggiore, spese d'ufficio e di cancelleria degli uffici e della scuola del corpo — cioè, paghe — razioni e indennità foraggi — indennità di via e soprassoldi di marcia — soprassoldo di decorazioni — spese per le scuole — provviste d'oggetti di cancelleria, disegni, e mobili d'ufficio — provviste combustibili per uso d'ufficio;

2° Paghe degli uffiziali generali ed altri non appartenenti al corpo e soddisfatte dai consigli;

3° Spese diverse del corpo di stato maggiore — cioè: le ripetibili di campagna — l'acquisto di carte di paesi esteri — strumenti — libri — giornali, ecc.;

4° Spese per la stampa e pubblicazione di piani — carte — libri — d'incisione — litografia — fotografia — tipografia — paghe — gratificazioni e pensioni al personale borghese degli ufficii.

Si fa fronte alle spese della 1ª 2ª e 3ª categoria colle somme stanziate a bilancio, e mediante acconti spediti o direttamente dal ministero o dagli ufficii d'intendenza militare del dipartimento su crediti loro aperti.

Alle spese della 4ª categoria non comprese in bi-

lancio si fa fronte coi proventi della vendita di tutte le carte e dei libri che si pubblicano dal corpo.

A quest'oggetto e per avere una base su cui regolare i proventi e le spese relative, e perchè il ministero possa conoscere sommariamente i movimenti di questa 4ª categoria, il consiglio generale trasmette al ministero nel 4° trimestre d'ogni anno una copia di un apposito bilancio.

Di mano in mano che i consigli riconoscono il bisogno di oggetti riflettenti la 4ª categoria, danno le provviste ad appalto, procurandosi proposizioni e campioni — quali raccolti, ed esaminati coll'intervento del funzionario d'intendenza militare, deliberano il contratto a favore del negoziante il cui partito è riconosciuto il migliore.

Per le materie ed oggetti che non trovinsi a provvedere nel regno e sia perciò necessario ricorrere a paesi esteri, i consigli possono soprassedere dalle formalità di pubblici incanti, limitandosi a contrattare coi negozianti esteri. — Così parimenti per la provvista ed oggetti che per la loro specialità non possasi stabilire una favorevole concorrenza.

Accettate le condizioni e gli oneri dal negoziante, i consigli fanno constare per atto deliberativo della compra, e procedono alla stipulazione del contratto che viene firmato dal negoziante, dai testimoni e dai membri del consiglio e dal funzionario d'intendenza che assiste alla stipulazione.

L'accettazione poi e la collaudazione delle robe incettate viene eseguita parimente coll'intervento del detto funzionario.

Trattandosi però di provviste di poca entità possono queste farsi privatamente senza l'intervento del detto funzionario.

La *contabilità in contanti*, ossia il maneggio del danaro relativo a tutte le categorie, è rappresentata dal giornale generale categorico presso il consiglio generale, e dal giornale del segretario del consiglio presso quello speciale, sia per in quanto a tutte le riscossioni come per tutti i pagamenti, che in generale vogliono essere avvalorati da atti deliberativi e dal relatore.

Lo stipendio ed accessori del personale presente alla sede del consiglio generale, sieno uffiziali ed impiegati del corpo, oppure generali od altri non appartenenti al corpo, è corrisposto al primo giorno d'ogni mese pel mese scaduto, e comprovato dalla firma del ricevente sul registro paga.

I pagamenti pel personale disgiunto dalla sede del consiglio generale si effettuano:

— Dal consiglio generale per mezzo di vaglia del tesoro;

— Dalla cassa di un corpo dell'esercito per delegazione.

— Con vaglia postale quando si tratti di località in cui non vi sia nè tesoreria nè cassa di un corpo.

La *contabilità in materie* concerne la provvista — conservazione — vendita, ecc., di carte, strumenti, libri, ecc., sia che debbano rimanere presso il corpo, sia che vengano posti in commercio.

Presso ogni consiglio havvi un uffiziale od altro impiegato col titolo di *archivista* o *bibliotecario* il quale è incaricato di tale contabilità sotto la sorveglianza e direzione dei relatori.

Come tutti gli altri corpi dell'armata, i consigli d'amministrazione del corpo di stato maggiore hanno relazione col Quartier-Mastro per l'armata (1), quindi lasciano presso il medesimo un fondo sufficiente onde abilitarlo a fare i pagamenti e rimborsi necessari.

Il consiglio generale tiene due ruoli distinti onde conoscere ad ogni occorrenza la posizione di cadaun uffiziale ed impiegato ai quali sono corrisposte le rispettive competenze.

In uno di questi ruoli sono inscritti tutti gli uffiziali ed altri appartenenti al corpo, — sull'altro tutti gli uffiziali generali ed altri che ricevono stipendio dal corpo senza appartenervi.

Tanto il consiglio generale che quello speciale tengono un registro delle variazioni che succedono in tutto il personale che riceve i suoi stipendi e

---

(1) V. Capo XXXII.

dall'uno e dall'altro consiglio — a quest'oggetto il consiglio speciale di Napoli deve trasmettere dal 1° al 16 d'ogni mese l'elenco delle variazioni individuali. Queste variazioni sono trascritte sui detti ruoli annuali, per riconoscere poi da queste le competenze dovute a cadun uffiziale ed altri.

La contabilità del corpo di stato maggiore è chiusa trimestralmente.

Il consiglio d'amministrazione generale riassume la contabilità del consiglio speciale, che, previo esame e rettificazione se occorre, la trascrive sul giornale categorico di cassa e trascrive pure sui diversi registri del materiale, la copia dei simili registri ricevuta dal consiglio speciale.

La contabilità categorica trimestrale addimostra tutti i proventi e spese che hanno tratto a qualunque categoria, sia per rispetto al bilancio del ministero, che per rispetto al bilancio parziale per la 4ª categoria.

Questa contabilità è rappresentata dai seguenti documenti che in duplice copia vengono compilati dal consiglio generale:

— Foglio nominativo delle competenze degli uffiziali ed altri del corpo e delle somme relative alla 1ª categoria;

— Foglio nominativo delle competenze degli ufficiali generali ed altri che ricevono le loro competenze relative alla seconda categoria;

— Dimostrazione degli averi e delle spese relative alla 3ª categoria;

— Bilancio generale categorico per le anzidette tre categorie.

Sulla seconda parte di detto bilancio viene dimostrata la situazione finanziaria della 4ª categoria (1).

L'amministrazione del corpo di stato maggiore è subordinata al controllo ed alle verificazioni dei funzionarii dell'intendenza militare come quella d'ogni altro corpo dell'esercito, quindi dal consiglio generale sono consegnati all'uffizio d'intendenza militare del dipartimento:

— Al principio d'ogni anno le copie dei ruoli come avanti indicati di tutti gli uffiziali ed altri appartenenti al corpo, e di tutti gli uffiziali generali ed altri che ricevono stipendio dal corpo senza appartenervi;

— Nei primi giorni di cadun mese, copia del registro generale delle variazioni, onde dal predetto uffizio si possano pure tenere al corrente i ruoli suddetti, e servire così di base per la verificazione dei fogli nominativi delle competenze;

— Alla chiusa del trimestre deve consegnare al predetto uffizio la sua contabilità categorica coi documenti costituenti la stessa, cioè:

Copia del giornale categorico di cassa,

L'estratto trimestrale delle deliberazioni del consiglio generale,

(1) V. Istruz. coi relativi modelli in data 25 settembre 1862. *Giorn. Milit.*, suppl. N° 17

L'estratto trimestrale delle deliberazioni del consiglio speciale,

Il sunto trimestrale dei contratti stipulati sia dal consiglio principale che da quello speciale.

— Ed in duplice copia:

I fogli nominativi delle competenze,

Il bilancio generale,

La dimostrazione delle spese ripetibili della 3ª categoria — ed al principio d'ogni anno l'inventaro degli oggetti tutti in caricamento.

Il funzionario, tosto ricevuta la contabilità categorica la fa verificare colle norme stabilite per le stesse verificazioni presso i corpi dell'esercito, e quindi restituisce al consiglio generale, munita della sua firma, una copia di tutti i documenti suindicati spediti per doppio, accompagnandola con una copia del verbale di verificazione, e spedisce l'altra copia dei suddetti documenti in un con quella del giornale e del verbale al ministero.

Il ministero, ricevuta dal predetto ufficio d'intendenza la contabilità trimestrale del corpo di stato maggiore, la sottopone a disamina, e dà quei provvedimenti che siano del caso, tanto per le osservazioni alle quali sia per dar luogo questa disamina, quanto per le cose osservate dall'uffizio predetto.

La contabilità del corpo di stato maggiore è poi verificata e saldata definitivamente da un uffiziale generale ispettore che il ministero stima di delegare.

CAPO QUADRIGESIMO.

DEI GRANDI COMANDI (1).

Il territorio dello Stato è diviso in *sette grandi comandi di dipartimenti militari.*

Il gran comando costituisce, sotto la dipendenza del ministero della guerra, la superiore autorità militare nel dipartimento, alla quale convergono e da cui si diramano tutti gli affari militari.

Ogni dipartimento comprende un determinato numero di divisioni o sotto divisioni militari territoriali — e ciascuna di queste un numero determinato di circondari.

I comandi delle divisioni o sotto divisioni militari territoriali sono esercitati da comandanti le divisioni attive dell'esercito, in difetto di altro ufficiale generale appositamente nominato.

Presso ciascuno dei grandi comandi militari evvi

(1) R. Decr. 9 giugno, ed Istruz. 21 giugno 1861, *Giorn. Milit.*, pag. 387 e 445.

un solo stato maggiore che disimpegna tanto gli affari relativi a truppe mobilizzate, quanto quelli territoriali (1).

Presso ciascheduna divisione o sotto divisione territoriale è pure stabilito un apposito stato maggiore.

La divisione territoriale in cui ha sede il gran comando ha uno stato maggiore come le altre.

Nelle divisioni nelle quali il comandante riunisca le attribuzioni di comandante una divisione attiva con quella di comandante la divisione territoriale, un solo stato maggiore disbriga gli affari sì della divisione mobile che quelli territoriali (2).

SEZIONE I.

Comandanti di dipartimento.

Il comandante di dipartimento ha sotto la sua dipendenza tutti gli uffiziali ed impiegati militari di qualunque grado — le truppe tutte stanziate nel proprio dipartimento — le piazze — le fortezze — gli ospedali — le scuole ed i collegi militari che sono nel territorio del dipartimento.

Egli ha la risponsabilità dell'istruzione e della di-

(1) R. Decr. 8 giugno 1862, *Giorn. Milit.*, pag. 421.
(2) V. R. Decr. 22 febbraio 1863.

sciplina delle truppe, e per quanto riflette questo ramo di servizio i comandi generali delle divisioni e sotto divisioni territoriali ricevono da lui direttamente gli ordini.

Le attribuzioni dei comandi di dipartimento si dividono in due specie, cioè attribuzioni relative alle truppe mobilizzate, e attribuzioni relative alla giurisdizione militare territoriale.

Verso le truppe che sono nel territorio del Dipartimento il gran comando ha le stesse autorità che esercita il comando generale di corpo d'armata, ed ha inoltre le seguenti facoltà:

— L'autorità di conceder licenze sì ordinarie che straordinarie agli uffiziali e bassa forza, riservato al ministero il determinare l'epoca in cui devonsi concedere le licenze ordinarie.

Tale autorità è subordinata alle seguenti restrizioni:

Che trattandosi di uffiziali generali — capi di corpo e comandanti di piazza deve dar avviso al ministero delle licenze accordate se sono licenze ordinarie — se sono licenze straordinarie riportarne la preventiva approvazione del ministero.

Che il solo ministero può concedere licenze ai comandanti territoriali — comandanti locali e direttori degli stabilimenti d'artiglieria — come pure ai direttori e sotto direttori del genio, perchè la natura delle attribuzioni ai medesimi affidate, ponendoli in diretta relazione col medesimo, esso solo

può giudicare dell'opportunità di lasciare assentare i titolari di tali impieghi.

Che non accordi licenze ad uffiziali d'artiglieria e del genio senza previo il consenso del comandante locale e territoriale da cui dipendono — dal direttore o sotto direttore quelli del genio.

— L'esame ed approvazione delle proposte dipendenti da rassegne speciali e di rimando.

— La sorveglianza dei collegi e delle scuole militari per quanto riguarda la disciplina del personale militare e così di ispezionare talvolta detti stabilimenti.

— La facoltà di dislocare le truppe, in casi urgenti, dandone però partecipazione al ministero.

— Tutte le misure che sono necessarie per la guardia della frontiera.

— La facoltà di riformare e vendere cavalli inabili al servizio.

Spetta al comando del dipartimento l'alta sorveglianza per la manutenzione e conservazione delle caserme — del buon andamento del servizio delle sussistenze — degli spedali — della disciplina e governo delle carceri militari.

Provvede ai consigli di disciplina per gli uffiziali non appartenenti a truppe delle divisioni attive.

Destina gli uffiziali o membri dei consigli di leva — assegna col mezzo di apposite commissioni ai corpi dell'esercito gli uomini provenienti dalla leva del dipartimento nella proporzione numerica indicata dal ministero.

Potendo l'autorità civile richiedere forza all'autorità militare per un dato punto od oggetto — l'autorità militare destina quelle forze che crede — le impiega nel modo che stima e le fa concorrere dal luogo o dai luoghi che giudichi meglio.

SEZIONE II.

Comandi delle divisioni e sotto divisioni territoriali.

I comandanti di divisioni e sotto divisioni territoriali militari sono sotto l'immediata dipendenza del comandante del dipartimento.

Tutti i personali militari stanziati nel territorio di una divisione dipendono dal comandante territoriale delle medesime.

Le attribuzioni ordinarie di un comandante di divisione si dividono in:

— Attribuzioni di servizio territoriale, ossia per tutto ciò che si riferisce ai servizi amministrativi, e quelli d'artiglieria e del genio;

— Attribuzioni relative alle truppe, ossia la disciplina e l'istruzione delle truppe stanziate nella

divisione, ad eccezione di quelle appartenenti alle divisioni attive che si trovino nella stessa divisione.

Essi hanno sotto i loro ordini tutti i comandi militari di circondario che sono nel territorio della divisione.

I comandanti delle divisioni presiedono la giunta sanitaria militare ed esercitano la superiore direzione ed ispezione degli ospedali militari di divisione (1).

Esercitano inoltre le attribuzioni loro affidate dai regolamenti sul servizio militare delle divisioni militari e piazze — e del regolamento di disciplina (2).

Esercitano per delegazione del ministero della guerra la facoltà di autorizzare le surrogazioni posteriori all'assento — verificano e vidimano i congedi assoluti della 2ª categoria — destinano i medici militari che devono assistere ai consigli di leva, l'uffiziale dei carabinieri che deve assistere il commissario di leva nelle estrazioni e gli uffiziali, sott'uffiziali in accompagnamento degli uomini di leva (3).

---

(1) V. Capo LI. Sez. I, Vol. II.

(2) Regol. pel servizio nelle divisioni e piazze del 21 giugno 1823, — ristampato con note ed appendice nel 1860. — Regol. di disciplina 30 ottobre 1859.

(3) Regol. sul reclutamento 31 marzo 1855, §§ 106, 165, 255, 364, 689, 742, 749, 770, 1028, 1030, 1160.

SEZIONE III.

Competenze.

Gli uffiziali generali incaricati dei grandi comandi, delle divisioni e sotto-divisioni militari, godono delle paghe — razioni foraggio ed indennità indicate nella tabella unita al regio decreto 9 giugno 1861 (1).

È inoltre loro provvisto a carico del bilancio militare l'alloggio con mobili ed arredi occorrenti.

---

(1) V. tariffa xiv in fine.

CAPO QUADRIGESIMOPRIMO.

COMANDI MILITARI DI CIRCONDARIO.

SEZIONE I.

Attribuzioni in genere (1).

I comandi militari di circondario sono per le attribuzioni loro considerati quali altrettanti centri indispensabili per l'esecuzione del sistema militare del paese.

Esercitano, sotto gli ordini immediati del comandante generale della divisione o sotto-divisione da cui sono dipendenti, l'autorità e le incumbenze che rispetto al servizio ed alla disciplina delle truppe sono loro attribuite tanto dal regolamento del servizio militare nelle divisioni e piazze — quanto dal

(1) V. R. Decr. e relativa Istruz. 4 luglio 1851, *Giorn. Milit.*, pag. 393, parte 1ª.

regolamento di disciplina e dal regolamento sul reclutamento dell'esercito.

I comandi militari esercitano pure autorità e vigilanza sugli uffiziali in aspettativa che dimorino nel circondario, ne tengono un ruolo conforme a modulo stabilito dal ministero, ed in cui registrano tutte le variazioni che succedono nella posizione o domicilio dei medesimi.

Sono a questo fine regolarmente informati dai sindaci di quanto sia relativo ai detti uffiziali che dimorino nei loro comuni.

Tengono un simile ruolo degli uffiziali pensionati a qualsivoglia titolo, per quelle informazioni od avvisi che occorresse loro far pervenire.

I comandi militari esercitano eziandio autorità e vigilanza sopra i militari che sono in licenza temporaria nel capo-luogo del circondario — ne tengono registro — procurano che al termine della licenza si riducano al loro corpo, ed all'uopo li costringono anche a partire.

Così similmente hanno autorità e vigilanza sopra i militari isolati di passaggio o ricoverati negli spedali, dove non si trovi il proprio corpo.

Sono informati dai sindaci intorno ai militari che siano in licenza fuori del capo-luogo del circondario, tutta volta che questi oltrepassano il permesso ot-

tenuto o vengono ricoverati in uno spedale, o danno motivo di lagnanze per mala condotta.

I comandanti militari di circondario fanno le rassegne annuali alle truppe a norma dei paragrafi 15 e 16 del regio decreto 13 dicembre 1850, onde accertare la presenza e la posizione degli uomini e cavalli dei corpi passati in rassegna, assistiti dal commissario o sotto-commissario di guerra.

I comandi militari sono il mezzo con cui i militari isolati in licenza od in congedo illimitato ricevono gli ordini generali o speciali che li riguardano — oppure fanno pervenire all'autorità superiore le domande ed i reclami loro, avvertendo però che questi siano avvalorati da documenti opportuni, assumendo all'uopo le necessarie informazioni.

I comandanti militari hanno la direzione degli spedali militari nei capi-luoghi delle divisioni e sotto-divisioni militari (1) e quella pure delle infermerie militari che si trovino nel luogo di loro residenza.

I comandanti militari ricevono dai corpi gli elenchi ed i conti di massa di coloro che sono in congedo illimitato che hanno compiuta la loro ferma, ed i congedi da consegnarsi loro.

Dessi fanno avvisare gli uomini cui si appartiene

---

(1) V. Capo I.I.

di presentarsi ad aggiustare i loro conti individuali ed a ricevere il congedo.

Vidimano i congedi assoluti giusta il tenore del citato regio decreto 13 dicembre 1850, che loro sono mandati per gli uomini da congedarsi alle case loro — come pure vidimano, giusta il decreto medesimo, i congedi stessi che sono dati agli uomini sotto le armi dai corpi che sono a presidio nella residenza loro.

Gli uffiziali superiori e capitani degli stati maggiori delle piazze concorrono alla composizione dei tribunali militari territoriali e delle commissioni d'inchiesta (1).

I comandanti militari inoltre esercitano tutte le attribuzioni loro affidate dal regolamento sul servizio militare delle divisioni e piazze (2).

I comandanti militari di circondario ricevono e trasmettono al ministero di guerra le domande corredate di tutti i prescritti documenti:

— Delle vedove — orfani o congiunti di militari aventi diritti a pensioni o sussidi (3).

---

(1) R. Decr. 9 aprile 1860.

(2) Regol. 21 giugno 1823, ristampato con note ed appendice nel 1860.

(3) R. Decr. 15 agosto 1852, Tit. 2°, *Giorn. Milit.*, pag. 437, 439 e 440.

SEZIONE II.

Attribuzioni in ordine al reclutamento dell'esercito.

I comandanti militari di circondario esercitano tutte le attribuzioni loro deferte dal regolamento sul reclutamento dell'esercito in data 31 marzo 1855.

Le operazioni della leva sono attribuite in ciascun circondario ad un consiglio di leva che si compone:

— Del prefetto o sotto-prefetto, *Presidente;*
— Di due consiglieri provinciali;
— Di due uffiziali dell'esercito, superiori o capitani.

Questi uffiziali sono delegati dal Ministro ed hanno diritto, occorrendo, ai vantaggi stabiliti dal regio decreto 7 giugno 1851 (1).

A meno d'ordine in contrario, il primo di detti uffiziali è sempre il comandante militare del circondario (§ 63 del Regol.).

Le operazioni in ordine alla leva che sono attri-

---

(1) Gli uffiziali delegati alla leva hanno ragione all'alloggio e ad un'alta paga equivalente al soprassoldo di marcia del rispettivo grado per tutto il tempo che durano le loro funzioni (R. Decreto 27 giugno 1851, *Giorn. Milit.*, pag. 332).

buite ai comandanti militari si riassumono come segue:

Quale Uffiziale delegato:

— È incaricato del pagamento di quanto è dovuto agli inscritti *assentati* (*arruolati*) od ai loro scambi di numero o surrogati — perciò egli stabilisce una contabilità che comincia dal giorno dell'*assento* (*arruolamento*) e termina col giorno in cui gli uomini della 1ª categoria devono raggiungere la loro destinazione;

— È provvisto perciò dei fondi occorrenti a diligenza dell'ufficio d'intendenza militare cui desso rivolge opportuna richiesta;

— Alla partenza d'ogni drappello rimette al comandante del medesimo l'intiero ammontare del soldo spettante agli individui che lo compongono (§§ 274 in 279 del Regol.)

Per l'assento degl'inscritti:

— Assiste all'*assento* degli inscritti cui si procede in di lui presenza da un uffiziale di piazza;

— Fa conoscere agli inscritti *assentati* (*arruolati*) i loro doveri e le pene comminate pei reati di diserzione e d'insubordinazione (§§ 227, 232 del Regolamento).

Per l'assegnazione ai corpi:

— Trasmettono al ministero della guerra gli elenchi degli uomini di 1ª categoria per la loro assegnazione ai corpi;

— Propongono al ministero l'anticipata asse-

gnazione di quelli inscritti che ne abbiano fatta la domanda, o che non abbiano mezzi per rimanere in aspettativa;

— Comunicano al commissario di leva le fatte assegnazioni;

— Formano e trasmettono al ministero gli elenchi dei militari di 2ª categoria immediatamente dopo la dichiarazione di discarico finale (§§ 218, 237, 253, 272, 273, 358 del Regol.).

Per la rassegna e partenza del contingente:

— Invitano i sindaci ad intimare agli inscritti di 1ª categoria l'ordine di partenza, secondo che viene disposto dal ministero;

— Richiedono i comandanti generali di destinare degli uffiziali — e sott'uffiziali necessari all'accompagnamento degli uomini ai corpi;

— Passano in rassegna il contingente — provvedono ai casi d'infermità sovraggiunte agl'inscritti;

— Formano i ruoli di marcia dei drappelli;

— Danno in nota ai carabinieri gli individui dilazionati alla partenza (§§ 252, 255, 256, 257, 258, 259, 266 del Regol.);

— Ragguagliano il Ministro:

Delle concesse dilazioni di partenza e degli uomini ricoverati negli ospedali,

Delle mutilazioni ed infermità procurate;

— Provvedono per la detenzione dei colpevoli (§§ 261 e 262 del regol.);

— Spediscono ai comandanti dei corpi gli atti di decesso degli uomini ricoverati negli spedali;

— Dichiarano disertori i mancanti alla partenza e ne trasmettono l'elenco al Ministro;

— Annotano sul modello N° 22 i decessi e le diserzioni e ne partecipano ai sindaci (§§ 264, 297 e 307 del Regol.);

— Ragguagliano i comandanti dei corpi del giorno stabilito per l'arrivo dei drappelli (§ 271 del R.).

Relazione al ministro :

— Subito dopo chiusa la sessione completiva i comandanti di circondario trasmettono al Ministro della guerra una relazione:

Sulle disposizioni morali degli inscritti,

Quali le malattie e le indisposizioni fisiche più comuni nei giovani,

Quali gli abusi riconosciuti (§ 352 del Regol.).

Registri matricolari:

— Formano per ogni leva due distinti *registri matricolari* dei militari di 1ª e 2ª categoria (§§ 308 e 1044 in 1054 del Regol.);

— Trasmettono ai comandanti locali dei carabinieri copia dei medesimi;

— Spediscono ai sindaci un elenco degli uomini assegnati alla 1ª categoria (§§ 1051 e 1053);

— Spediscono al ministero in principio d'ogni trimestre l'elenco di tutte le variazioni successe negli individui di 2ª categoria (Nota N° 90 del 29 aprile 1856, *Giorn. Milit.*, pag. 648).

Congedi ai militari di 1ª categoria:

— Appongono il *visto* al congedo illimitato dei

militari giunti in patria, secondo gli elenchi che dai corpi sono loro inviati qualche giorno prima del licenziamento da sotto le armi;

— Spediscono ai rispettivi sindaci gli estratti nella parte che li concerne;

— Volgono al comandante locale dell'arma dei carabinieri i congedi illimitati (§ 993);

— Formano e trasmettono ai sindaci gli elenchi dei militari in congedo illimitato che devono ricevere il congedo assoluto;

— Trasmettono ai comandanti degli altri circondari i congedi assoluti dei militari che trasferirono in essi circondari il loro domicilio (§ 1018 del Regolamento).

Congedi ai militari di 2ª categoria:

— Trasmettono ai sindaci i congedi illimitati degli uomini di 2ª categoria;

— Spediscono il congedo illimitato di 2ª categoria ai surroganti per cambio di categoria;

— Provvedono annualmente pel congedo assoluto dei militari di 2ª categoria che compiono il 26° anno di età (§§ 252, 340, 345, 774, 1026 al 1031 del Regolamento).

Cambi di domicilio:

— I militari in congedo illimitato, che intendono cambiare di domicilio, devono riportarne la dichiarazione del sindaco della comunità in cui risiedono — da consegnarsi al comandante la stazione dei carabinieri — da questi al comandante del circondario (§§ 1071, 1074, 1077, 1079, 1081 del Regol.);

— I comandanti di circondario rassegnano al ministero le dimande pel conseguimento del passaggio dalla 2ª alla 1ª categoria (§ 877 del Regolamento).

Chiamata sotto le armi degli uomini in congedo:

— Nella circostanza che i militari della 1ª categoria alle case loro in congedo illimitato debbano o tutti o parte raggiungere le insegne, il ministero fa le analoghe disposizioni e prescrive ai comandanti di circondario quanto loro spetti di compiere per l'eseguimento (§§ 1088 al 1095 del Regolamento);

— Così parimenti quando individui della 2ª categoria sono chiamati all'effettivo servizio (§§ 1105 al 1113 del Regol.).

Espatriazione — disertori:

— I comandanti di circondario hanno facoltà di autorizzare l'*espatriazione* dei militari in congedo illimitato (§§ 1134, 1135, 1139 del Regol.).

— Tuttavolta che loro si presentano profughi sedicenti *disertori*, i comandanti li fanno trattenere in carcere fino a che siasi accertata la loro identità ed il corpo cui possono appartenere (§ 1155 del Regolamento).

— Dichiarano *disertori* gli inscritti mancanti alla partenza e ne trasmettono l'elenco al ministero (§ 264 del Regol.).

Rassegne di rimando:

— I comandanti di circondario possono essere

incaricati per delegazione dai comandanti generali delle divisioni delle *rassegne di rimando* (§ 1161).

Rassegne annuali:

— I militari in congedo illimitato, di conformità al disposto nell'articolo 264 della legge, sono in obbligo di convenire alla rassegna annuale;

— Il servizio di tali rassegne è affidato ai comandanti militari di circondario;

— Ogni militare è chiamato a tale rassegna al capo luogo del circondario.

La durata della rassegna non può eccedere un giorno.

Quelli fra i rassegnandi che debbono impiegare più d'un giorno nel trasferirsi al capo-luogo di circondario, compreso il tempo della rassegna e del ritorno, hanno diritto all'indennità di via ragguagliata a cent. 4 per ogni chilometro.

Quelli il cui capo-luogo risulta ad una distanza maggiore di chilom. 25, hanno ragione all'indennità per tutti i chilometri che devono percorrere nel ritorno.

Ove la distanza superi quella di 50 chilometri, hanno diritto all'indennità di via: 1° per i chilometri eccedenti i 50 a percorrere per andare alla rassegna; — 2° per tutti i chilometri che hanno a rifare nel ritorno.

— Quest'indennità viene pagata a diligenza dei comandanti.

I comandanti rendono conto al ministero di tali rassegne trasmettendogli gli stati e documenti relativi (§§ 1188, 1192, 1205, 1207, 1209, 1211, 1212 del Regolamento.).

SEZIONE III.

Attribuzioni o servizi principali degli uffizii d'intendenza retti da comandi militari (1).

Il comandante militare che sia incaricato di reggere l'uffizio d'intendenza militare, nel carteggio che gli occorre per affari del relativo servizio, come sì nella spedizione o vidimazione di qualsiasi documento, titolo, carta contabile od altra che si riferisca al servizio amministrativo, si firma ognora: *Il comandante militare reggente l'uffizio d'intendenza.*

Il comandante militare è dispensato dai lavori contabili di maggior rilievo pel distaccamento di truppe componenti il presidio, che non richiedano l'immediata o giornaliera spedizione; epperciò dalla tenuta del ruolo annuale di cui tratta l'art. 7 e 8 dell'istruzione ministeriale 16 gennaio 1851 — dalla verificazione del relativo foglio delle competenze e simili — quali documenti sono dal comando militare soltanto ricevuti in consegna alle epoche e modi prescritti, e immediatamente spediti all'ufficio d'in-

---

(1) V. Istruz. 19 maggio 1852, *Giorn. Milit.*, pag. 147, parte 2ª.

tendenza militare dove ha stanza il corpo che fornisce il distaccamento.

Il comando tiene le carte — istruzioni — regolamenti — ruoli — registri e stampati, e pratiche diverse che si riferiscono all'uffizio d'intendenza, totalmente separate da quelle del proprio ufficio, sicchè non avvenga confusione nel disimpegno dei due differenti servizi.

Corrispondenza:

— Nella corrispondenza col ministero non devonsi unire ad una lettera più documenti riflettenti pratiche e servizi diversi (Nota n° 27 2 marzo 1854, *Giornale Militare*, pag. 72, e note 12 e 30 dicembre 1751 *Giornale Militare*, pag. 394 e 425).

Pagamenti di stipendi ed assegnamenti:

— Pei pagamenti di stipendi ed assegnamenti ed altre spese fisse è applicato il sistema dei ruoli in conformità del regolamento generale di contabilità dello Stato del 7 novembre 1860 — e nelle provincie napoletane, siciliane e toscane secondo le istruzioni 3 novembre 1861 (1).

— Nel giorno 28 d'ogni mese ogni capo d'ufficio compila lo stato di presenza del personale ivi addetto e lo trasmette all'ufficio d'intendenza o sotto intendenza del presidio — il quale, accertatane la regolarità, vi appone il *visto* e ne fa la pronta trasmissione all'agente del tesoro per essere da questi

(1) V. Capi xxi e xxiii.

emessi i relativi mandati (Circol. minist. 24 febbraio 1862, *Giorn. Milit.*, pag. 108).

Il capo d'ufficio d'intendenza o sotto intendenza trasmette del pari al detto agente lo stato di presenza del personale addettovi.

Per gli uffiziali in disponibilità od in aspettativa ed impiegati in aspettativa, dall'ufficio d'intendenza militare si trasmette all'agente del tesoro lo stato di presenza come avanti, e detti personali devono presentare *personalmente* alla scadenza d'ogni mese pel *visto* dell'ufficio la rispettiva cartella di credito (1).

Nelle provincie napolitane, siciliane e toscane gli stati di presenza suindicati sono ritenuti presso gli ufficii d'intendenza o sotto intendenza, che secondo le mentovate istruzioni devono emettere i relativi mandati sui crediti a questo oggetto loro aperti.

Alloggi militari — truppe in marcia :

— Per le truppe in marcia devonsi seguire le norme indicate dal regolamento 9 agosto 1836 e delle quali già si tenne parola nei capi precedenti (2).

Nel rilasciare i fogli di via che occorrono devesi avvertire di indicare sempre i luoghi delle distribuzioni in marcia in *pane* — *foraggio* od altro.

---

(1) V. Nota N° 13 del 4 febbraio 1863 nel *Giorn. Milit.*
(2) V. Capo xxi.

— Devonsi trasmettere nei primi cinque giorni del trimestre gli elenchi dei fogli di via richiedenti i mezzi di trasporto (Art. 39 del detto Regol.);

— Si trasmettono agli ufficii d'intendenza militare ed ai sindaci gli avvisi di passaggio di drappelli o corpi di truppa per le somministrazioni loro occorrenti per *alloggiamenti* — *pane* — *foraggi* — *mezzi di trasporto;*

— Nello assegnare i mezzi di trasporto hanno questi da regolarsi secondo quanto può spettare in ragione della forza ed in ragione dei bagagli o robe che devono le truppe condur seco. — In ciò avendo presente quanto è prescritto in esso regolamento e le disposizioni contenute a pag. 73 del *Giornale Militare* 1851, parte 1ª, col decreto 27 gennaio detto anno (1).

Ospedali:

— Occorrendo di far ricoverare negli spedali in luogo i militari isolati caduti infermi si trasmettono dagli ufficii d'intendenza militare ai rispettivi corpi le dichiare d'entrata, e così quelle d'uscita, quando sortono dai medesimi;

— Spediscono quindi ai detti individui gli opportuni fogli di via pel ritorno al loro corpo, provvedendoli dell'occorrente indennità di viaggio (2).

Ruoli di compagnie distaccate — variazioni:

— Le compagnie distaccate a presidio in un

---

(1) V. tariffa N° x in fine.
(2) V. Capo xvi.

luogo formano i rispettivi ruoli annuali e li trasmettono in triplice copia all'ufficio d'intendenza del presidio;

— L'ufficio, dopo operate le necessarie verificazioni, ne ritiene una copia, e restituisce le altre due alle compagnie medesime (Istruzione 16 gennaio 1851, art. 7, *Giorn. Milit.*, pag. 3);

— I corpi di truppa consegnano ogni cinque giorni le variazioni e situazioni graduali numeriche agli ufficii d'intendenza (R. Decr. 30 novembre 1851, e art. 30 del Regol. di contab., ediz. 1863);

— Gli ufficii d'intendenza dei presidii ed i comandi militari tengono un ruolo dei militari isolati di qualunque grado, che si trovino comandati nel circondario (Art. 71 Istruzione 20 dicembre 1851, *Giorn. Milit.*, pag. 687).

— I comandanti trasmettono ai rispettivi corpi, a senso degli art. 7 e 11 dell'istruzione suindicata, le dichiare di presenza degli uomini e cavalli distaccati dalle proprie compagnie per motivo di servizio.

Caserme e fabbricati ad uso militare:

— Dovendo una truppa occupare un fabbricato per prendervi alloggio, o per altro uso a servizio militare, si procede alla consegna di esso e se ne redigono i testimoniali di stato;

— Occorrendo riparazioni od opere nuove, i corpi ne fanno regolare richiesta all'uffizio d'intendenza, il quale deve riconoscere le cose richieste recandosi sul luogo — se le riparazioni addimandate sono dipendenti da guasti cagionati da incuria od altro — se siano *necessarie* od *urgenti* od *utili*

od *indisponibili* — e ne appone analoga dichiarazione sulla richiesta medesima per essere questa trasmessa alla direzione del genio (1), sì e come già si ebbe ad accennare nel capo che precede;

— Alla fine d'ogni mese si trasmette al ministero la situazione dei locali occupati per servizio, secondo il modello prescritto;

— In ogni mese pure ha luogo una visita ai quartieri ed altri locali ad uso e servizio militare per riconoscere lo stato dei medesimi e se conservati in buono stato e se sianvi de' vetri infranti, come già parimenti si ebbe ad indicare precedentemente.

Imprese:

— L'ufficio d'intendenza ha la continua sopraveglianza dei servizi disimpegnati per via d'impresa *pane* — *foraggi* e *casermaggio* — a norma dei relativi capitoli;

— Ad ogni quindicina deve trasmettere all'ufficio d'intendenza militare della divisione o dipartimento lo stato della forza in uomini e cavalli, ed una dichiarazione del servizio fatto dai singoli impresari, per la compilazione di quello generale (Circolare 25 ottobre 1851).

Vendita di robe fuori servizio — Proventi ricavati:

— La vendita di cavalli o di robe fuori d'uso sono sempre determinate dal ministero — esse hanno luogo per mezzo di pubblico incanto.

---

(1) V. Capo XXXVIII.

— Le somme che se ne ricavano sono dall'ufficio d'intendenza ritirate e versate a suo tempo nelle pubbliche casse secondo l'autorizzazione che ne viene conferta dal ministero, seguendo in ciò le norme divisate in note ministeriali (N° 318 del 18 marzo 1854, *Giornale Militare*, pag. 92, e n° 171 del 4 dicembre 1854, pag. 924);

— Il comandante militare infine cui è attribuita la reggenza dell'ufficio d'intendenza militare disimpegna qualsiasi affare o incumbenza eventuale relativa all'amministrazione militare che occorra nel presidio e nel distretto del circondario (Vedasi al seguente CAPO XLII, *Corpo d'intendenza militare*).

SEZIONE IV.

Riscossioni e pagamenti.

I comandi militari di circondario, come già si disse più avanti, ricevono dai corpi gli elenchi ed i conti di massa di coloro che essendo in congedo illimitato hanno compiuta la loro ferma, e che quindi devono essere provvisti di congedo assoluto.

Essi fanno avvisare gli uomini cui si appartiene di presentarsi ad aggiustare i loro conti individuali ed a ricevere il proprio congedo.

In tale circostanza essi saldano detti conti di massa pagando agli individui stessi la somma della quale

risultano in credito, e riscuotono ad un tempo quelle delle quali sono in debito, a norma dei regolamenti.

A quest'oggetto essi sono provvisti di fondi occorrenti dal Quartier-Mastro per l'armata, come già si ebbe ad accennare precedentemente (1), e col quale essi tengono conto aperto, secondo le istruzioni in data 30 settembre 1860, delle quali a pagina 1043 del *Giornale*.

I comandanti militari sono inoltre specialmente incaricati del pagamento dell'indennità di via spettante agli individui che siano in marcia, a ciò facendo parimente fronte coi fondi messi a loro disposizione dal Quartier-mastro e colle norme additate in suddetta istruzione 30 settembre 1860.

I casi nei quali vuole essere pagata una tale indennità sonosi in modo distinto specificati al Capo xvi.

I comandi militari di circondario sono eziandio incaricati di pagare gli assegnamenti giornalieri spettanti ai sott'uffiziali, caporali e soldati della R. Casa Invalidi e delle Compagnie Veterani comandati presso il ministero della guerra o presso gli ufficii dipendenti dal medesimo, per farvi servizio di ordinanze — casermieri o portinai.

---

(1) V. Capo xxxii.

Questi assegnamenti giornalieri consistono in (1):

— Paga del grado,

— Soprassoldo d'ufficio (uguale per tutti) . . . . » 0. 50

— Indennità per tener luogo della competenza pane e legna . . . . » 0. 50

— Indennità a vece dell'alloggio e del letto, quando questi non possano essere somministrati in natura, cioè:

— Per l'alloggio, cent. 25 } . . . » 0. 30
— Pel letto » 05 }

Il deconto spettante a tali individui è portato dal corpo a credito sulla rispettiva massa.

Un simile soprassoldo d'ufficio è pure fissato a quelli che siano comandati presso uffizi militari per lavori di scritturazioni (2).

Tutti indistintamente i suaccennati assegnamenti compreso il soprassoldo d'ufficio, sono pagati per conto della R. Casa Invalidi.

Detti sott'uffiziali — caporali e soldati possono essere comandati per lo stesso servizio presso uffizi non dipendenti dal ministero della guerra.

In tal caso i suaccennati assegnamenti sono cor-

---

(1) R. Decr. 23 giugno 1861, *Giorn. Mil.*, p. 451 (V. tar. XLVI in fine).

(2) R. Decr. 1° febbraio 1860, *Giorn. Milit.*, pag. 103, — 9 e 23 giugno 1861, *Giorn. Milit.*, pag. 393 e 451.

risposti per cura ed a carico dei ministeri dai quali dipendono gli uffici — ad eccezione del deconto (assegno vestiario) come sovra, che viene solo conteggiato dal corpo.

SEZIONE V.

Assegnamenti.

Ai comandi militari di provincia o circondario è assegnata un'indennità di cancelleria che varia tra le L. 2,000 e le 400, ed è fissata inoltre a tutti quelli che non possono avere l'uffizio loro in locale demaniale la metà di questa indennità per far fronte alla pigione di esso ufficio.

A tutti parimenti è fatta un'assegnazione distinta e proporzionata ai differenti climi a titolo d'indennità di combustibile necessario per riscaldare le camere dell'ufficio.

Nell'indennità di cancelleria è pur compresa la spesa dell'olio e candele per l'illuminazione delle camere dell'ufficio (1).

Laddove i comandanti militari sono chiamati a reggere l'ufficio di sotto-intendenza militare, viene ai medesimi assegnata pure un'indennità annua di cancelleria, non però maggiore di quella di 4ª ca-

(1) R. Decr. 22 genn. 1863, *Giorn. Milit.*, p. 85 (V. tar. XLV in fine.)

tegoria di sotto-intendenza militare (ossia L. 180), senza tener conto ché sia o no l'ufficio stabilito in edificio del Governo (1).

Gli stipendi dei comandanti militari ed altri uffiziali degli stati maggiori delle piazze sono stabiliti dal decreto 15 marzo 1860 (V. tariffa XXXVII in fine).

---

(1) R. Decr. 10 marzo 1861, *Giorn. Milit.*, pag. 135.

Però, con più recente disposizione ministeriale del 20 sett. 1862 (*Giorn. Milit.*, p. 749), venne stabilita un'indennità di cancelleria di:

— L. 180, se debbono attendere a più di un consiglio d'amministrazione, oppure se, oltre ad un consiglio d'amministrazione, devono provvedere alle esigenze di un distaccamento non minore di una compagnia;

— L. 120 se vi ha un solo consiglio.

— L. 100 se vi è stabile distaccamento minore però di una compagnia.

Nelle istruzioni che regolano le attribuzioni dei comandanti *reggenti uffizi di sotto intendenza* (Istruzione 19 maggio 1852, *Giorn. Milit.*, pag. 147 — V. più sopra la Sez. III di questo Capo), è detto che *il comandante militare è dispensato da lavori contabili di maggior rilievo, pel distaccamento di truppa componente il presidio, che non richiedano l'immediata e giornaliera spedizione, epperciò dalla tenuta del ruolo annuale — dalla verificazione dei fogli di competenze e simili.*

Colla sopraccennata disposizione, i comandanti *reggenti uffizi di sotto intendenza* divengono funzionari dell'amministrazione militare, e così colle attribuzioni già loro deferte sia pel reclutamento — sia per l'assestamento dei conti ai congedandi — sia pel maneggio di fondi pel pagamento delle indennità di via e per le incumbenze ora loro attribuite rispetto ai consigli d'amministrazione, divengono *funzionari* di un altro ordine, colla duplice qualità di *amministrati* e di *amministratori*, senza avere o poter avere, generalmente, per quest'ultima, le cognizioni sufficienti per le quali richiedonsi studi appropriati ed esami severi, e disimpegnano così attribuzioni soltanto devolute ai funzionari del corpo d'intendenza militare.

CAPO QUADRIGESIMOSECONDO.

CORPO D'INTENDENZA MILITARE.

Il corpo d'intendenza militare si compone di funzionari distinti in gradi di una gerarchia propria e corrispondenti, per assimilazione, a gradi della gerarchia militare.

I funzionari di questo corpo, incaricati dell'amministrazione militare all'interno e presso le armate, sono collocati ai centri d'azione dei servizi amministrativi o presso i corpi di truppa.

Le funzioni che essi esercitano si puonno riassumere come segue:

Sotto gli ordini e la direzione del ministero:

— Autorità sul personale amministrativo impiegato nell'eseguimento dei servizi amministrativi;

— Direzione e sopraintendenza dell'esecuzione dei servizi amministrativi.

Per delegazione del Ministro:

— Pagamenti di spese nelle forme prestabilite secondo le leggi ed i regolamenti;

— Controllo dell'amministrazione interna dei corpi e degli stabilimenti militari.

A nome del Ministro, con o senza restrizione di sua approvazione, secondo le facoltà conferte e le circostanze di servizio:

— Contrattazioni d'ogni specie — o per pubblica aggiudicazione — o per privata licitazione — o per trattativa privata;

— Giurisdizione amministrativa per affari dipendenti e di competenza del ministero della guerra;

— Redazione di atti legali constatanti fatti, secondo le leggi ed i regolamenti.

SEZIONE I.

Ordinamento.

Il Corpo d'intendenza militare venne instituito con R. Decreto del 26 dicembre 1853, alla soppressione degli uffici di Commissaria di guerra e dell'Azienda generale di guerra da cui erano dipendenti, ciò in effetto della legge 23 marzo 1853 sull'amministrazione centrale dello stato (1).

---

(1) Intorno all'anno 1560, sotto il duca Emanuel Filiberto, s'instituiva la *Contadoria generale*, che veniva poi unita alla *Veedoria* che si creava nel 1561. Queste due cariche costituivano l'amministrazione generale delle truppe, sì miliziane che stanziali — i suoi uffiziali recavansi nei luoghi, castella e città — ivi davano le *mostre*, pagavano in banca gli assoldati.

Verso il 1600, fu creata la carica di *officiali del soldo* — Nel

Il Corpo d'intendenza militare fa parte dello stato maggiore dell'esercito. — Nelle occasioni di riunioni nelle quali devono intervenire i funzionari di esso Corpo, questi prendono posto immediatamente dopo gli uffiziali del grado cui sono assimilati.

Per le pensioni di ritiro e per le onorificenze, la gerarchia del Corpo d'intendenza corrisponde ai gradi militari come segue (1), cioè:

1682 emanò regolamento economico per l'*Officio generale del soldo* nel quale si fissavano le norme per le mostre e riviste alle truppe, per le livranze e li speciali doveri de' suoi officiali. — Vennero soppressi gli uffici di *Veedoria* e di *Contadoria generale*. — Alla *Veedoria* succedette la *Segreteria di guerra*, restando l'antico titolo di *Contadore generale* al capo dell'officio generale del soldo. Nel 1709 si ricostituiva l'autorità del *Contadore generale* e in apposito regolamento si determinavano i doveri e le incumbenze dei Commissari di guerra e degli Officiali del soldo. — Al detto Officio generale del soldo subentrava nel 1816 l'Azienda generale di guerra sotto la dipendenza del primo Segretario di guerra e marina, ed al titolo di *Contadore* fu sostituito quello d'*Intendente generale di guerra*. — Nel 1817 fu sancito nuovo regolamento per l'amministrazione della guerra, che si mantenne, a parte le modificazioni succedutesi tratto tratto, sino all'emanazione del R. Decreto 13 dicembre 1850 col quale furono introdotte radicali riforme nel generale sistema amministrativo militare. — Detta generale Azienda venne infine soppressa colla succitata legge del 23 marzo 1853.

(1) Questi gradi d'assimilazione altro non sono, in sostanza, che un mezzo per conoscere il grado di considerazione esterna dovuta, secondo le regole militari, ad amministratori militari instituiti nell'esercito e per l'esercito, ma non possono aver tratto a subordinazione o dipendenza assoluta rispetto al militare, quand'anche il reclutamento di questo corpo avesse luogo esclusivamente nell'esercito, chè sarebbe incompatibile per le stesse sue attribuzioni e per la sua dipendenza immediata e diretta dal ministero.

Sotto-comm. di guerra agg.to	— grado di	*luogotenente*
Sotto-comm. di guerra di 3a cl., 2a cl., 1a cl.	»	*capitano*
Commissario di guerra di 2a cl.	»	*maggiore*
Commissario di guerra di 1a cl.	»	*luogot.-colonn.*
Intendente militare	»	*colonnello*

Questo Corpo, secondo il quadro inserto al bilancio del 1863, si compone di:

17 intendenti militari	8 di 1a cl. 9 di 2a cl.
90 commissari di guerra . . .	40 di 1a cl. 50 di 2a cl.
180 sotto-commissari di guerra	60 di 1a cl. 60 di 2a cl. 60 di 3a cl.
90 sotto-commissari di guerra aggiunti.	

377

Oltre agli impiegati graduati come sopra, il Corpo d'intendenza comprende scrivani di 1a e 2a classe e volontari, i quali però non hanno assimilazione a grado militare.

Per l'avanzamento, secondo l'avancitato R. Decreto 26 dicembre 1853, si hanno le seguenti norme:

— I sotto-commissari di 3a classe sono tratti:
Dagli applicati di 3a classe nel ministero,

Da scrivani del corpo,

Da uffiziali subalterni che ne facciano domanda nella proporzione di 1/3.

Queste nomine hanno luogo per esame di concorso.

— I sotto-commissari di 2ª classe sono tratti dai sotto-commissari di 3ª classe, nella proporzione :

Di 1/3 a scelta,

Di 2/3 per anzianità.

— I sotto-commissari di 1ª classe sono tratti dai sotto-commissari di 2ª classe:

Per 1/3 a scelta,

Per 2/3 per anzianità.

— I commissari di guerra di 2ª classe sono tratti :

Dai sotto-commissari di 1ª classe,

Dai capitani dei corpi che ne facciano domanda, che abbiano coperte funzioni amministrative almeno per due anni e sieno portati sulle liste di avanzamento per tali funzioni.

Tali nomine hanno luogo per esame di concorso, nel limite di 3/4 d'impiegati ed 1/4 di militari.

— I commissari di guerra di 1ª classe sono tratti:

Dai commissari di 2ª classe,

Da maggiori dei corpi che ne facciano domanda ed abbiano coperte funzioni amministrative per tre anni.

Tale nomina è fatta a scelta.

— Gli intendenti militari sono nominati a scelta fra i commissari di 1ª classe.

Sono applicate ai funzionari dell'intendenza militare le disposizioni della legge sullo stato degli uffiziali e pensioni di riposo (1).

Come tali debbono adempiere alle condizioni stabilite per gli uffiziali dell'esercito per il permesso di matrimonio (2).

Il personale dell'intendenza militare è destinato a disimpegnare le proprie attribuzioni nei modi determinati dai regolamenti e dalle speciali istruzioni.

— Negli uffizi d'intendenza militare nei dipartimenti — nelle divisioni territoriali — nei circondari e presidii;

— In tempo di guerra presso le truppe in campagna o quando queste sieno riunite a seconda delle esigenze.

I funzionari del Corpo d'intendenza militare sono sotto gli ordini del Comandante generale del dipartimento e dei rispettivi Comandanti di divisione e sotto-divisione militare (3).

---

(1) Leggi 27 giugno 1850, *Giorn. Milit.*, pag. 389, 1° semestre, e 25 maggio 1852, *Giorn. milit.*, pag. 369 (V. Capo iv).

(2) R. Patenti 29 aprile 1834, pag. 243 della *Raccolta*. — Nota ministeriale, N° 166, *Giorn. Milit.* 1856, pag. 978.

(3) R. Decr. 26 dicembre 1853.

SEZIONE II.

Uffici d'intendenza militare (1).

La circoscrizione militare territoriale stabilita per dipartimenti — per divisioni, sotto-divisioni e circondari militari, serve di base pure alla circoscrizione degli uffici d'intendenza e di sott'intendenza militare di dipartimento — di divisione e sotto-divisione e di circondario militare.

---

(1) Decr. 4 agosto 1861, *Giorn. Milit.*, pag 571.

Noi qui accenniamo alla costituzione di questi uffici secondo che venne stabilito col succitato decreto.

Con esso mentre si costituirono gli uffici d'intendenza di dipartimenti, e nelle dipendenze di essi vennero posti gli altri uffizi di intendenza compresi nella circoscrizione dipartimentale, non furono dessi fatti centro alle verificazioni, liquidazioni ed aggiustamenti o saldi delle contabilità che hanno luogo nelle diverse località sia dei corpi di truppa, sia degli stabilimenti, imprese, municipii ed altri.

L'attribuzione di aggiustare o saldare i conti deve essere esclusivamente devoluta ai funzionari dell'intendenza od al Ministero in ultimo luogo, in tutti i casi che egli lo giudichi necessario.

Di regola un aggiustamento definitivo deve sempre essere preceduto almeno da un primo *provvisorio*.

Pei conti che il Ministero non siasi riservato di saldare egli stesso, il primo aggiustamento vuole essere fatto dal funzionario incaricato della polizia amministrativa del corpo o dello stabilimento od altri cui riflette il conto, il secondo dall'intendente militare della divisione o del dipartimento.

Allorchè i conti debbono essere saldati al Ministero il primo grado di verificazione deve essere eseguito o dal funzionario cui riguarda direttamente o dall'intendente divisionale o dipartimentale, o da ambidue riuniti.

Perchè poi gli uffici dipartimentali possano con efficacia com-

In ogni sede di dipartimento — di divisione o sotto-divisione militare evvi ufficio d'*intendenza militare*.

Nelle città capo-luogo di circondario ed in quelle altre località dove l'importanza del servizio ne dimostri la necessità, evvi ufficio di *sott'intendenza militare*.

Gli uffici d'intendenza militare nei dipartimenti militari sono sempre retti da intendenti militari.

Quelli delle divisioni e sotto-divisioni militari sono retti da intendenti o da commissari, appositamente destinati dal ministero, ovvero, ed all'evenienza, da intendenti o commissari di guerra addetti alle divisioni attive dell'esercito.

Quelli di sotto-intendenza, da commissari o sotto-commissari di guerra, secondo che il richiede l'importanza o l'eventualità del servizio.

Nelle città capo-luogo di provincia o di circondario o distretto militare, e nelle fortezze dove l'im-

---

piere a queste attribuzioni vorrebbero essere ordinati per modo ad avere presso di loro un ufficio o sezione permanente di funzionari, anche sedentari, cui attribuire esclusivamente tali incumbenze, e potrebbesi anche al medesimo applicare un delegato della Corte de' conti pel necessario controllo.

Per tal modo verrebbesi a scentralizzare dal Ministero l'immenso lavoro di *dettaglio* cui non è possibile quivi di applicare, e di sbrigare gli affari amministrativi che in gran copia vi affluiscono, per lo meno senza pregiudizio dell'attribuzione dell'*alta direzione* che gli è esclusivamente devoluta.

portanza del servizio non richieda l'instituzione di un apposito ufficio d'intendenza militare le relative incumbenze sono adempiute dal comando militare.

Gli uffici d'intendenza militare dei dipartimenti hanno diretta relazione col ministero della guerra.

Gli uffici d'intendenza delle divisioni e sotto-divisioni dipendono dall'ufficio d'intendenza del dipartimento.

Gli uffici di sotto-intendenza, comunque retti da funzionari del corpo d'intendenza o da comandi militari, dipendono dall'ufficio d'intendenza della rispettiva divisione o sotto-divisione.

Occorrendo che nella sede di un dipartimento sianvi uffici d'intendenza di divisioni attive, questi sono uniti all'ufficio d'intendenza militare del dipartimento e costituiscono un ufficio solo — e così pure gli uffici d'intendenza delle divisioni attive formano un ufficio solo con quello della divisione territoriale.

Gli affari però che si riferiscono alle truppe delle divisioni attive sono tenuti distinti da quelli relativi ai servizi territoriali.

Sono pure nella dipendenza dell'ufficio d'intendenza militare i magazzini dell'amministrazione militare, stabiliti o che il ministero ravvisi opportuno di stabilire in quelle località.

Per le spese di cancelleria sono corrisposte ai capi degli uffici d'intendenza e sotto-intendenza militare nei limiti indicati dal prospetto unito al citato decreto del 4 agosto 1861, e secondo la categoria in cui è classificato l'ufficio (1).

Per le spese di trasferta sono pure assegnate a taluni uffici d'intendenza militare di divisioni le indennità segnate nel suindicato prospetto.

SEZIONE III.

Attribuzioni in genere.

Le attribuzioni dei funzionari dell'intendenza militare sono in massima di *direzione* e di *controllo.*

Essi sono i delegati del Ministro della guerra

(1) Per gli uffizi d'intendenza di 1ª categoria è stabilita un'indennità di cancelleria di lire 1,000 a 1500;

— Per quelli di 2ª categoria L. 900; per quelli di 3ª L. 600;

— Per gli uffici di sotto-intendenza di:

1ª categoria	. . . .	L. 480
2ª »	. . . .	» 360
3ª »	. . . .	» 300

— L'indennità di trasferta per taluni uffici d'intendenza di divisione è da lire 600 a 1,000 (secondo il prospetto unito al Regio Decr. 4 agosto 1861).

Le camere per gli uffici nei capi-luogo di dipartimento sono provvedute per cura del Ministero. — Dove poi gli altri uffici di sotto-intendenza non siano stabiliti in edifizio del Governo viene pagata al capo uffizio un'annua indennità pari alla metà dell'indennità di cancelleria (V. tariffa XL in fine).

nelle divisioni territoriali e presso le truppe in campagna per quanto si riferisce al regolare andamento del servizio economico dell'amministrazione, e per modo a soddisfare a tutti i doveri dell'amministrazione ed a tutte le condizioni d'ordine e di economia, secondo l'organizzazione delle truppe e dei servizi, sia in tempo di pace che di guerra.

Essi presiedono agl'incanti secondo le speciali delegazioni che ne ricevono dal ministero della guerra — stipulano i contratti non riservati all'amministrazione centrale — non che gli atti di obbligazioni dei provveditori — degli impresari — e quelli per affittamenti.

Procedono alla compilazione di tutti gli atti verbali nei quali l'amministrazione della guerra possa avervi interesse.

Stabiliscono — dirigono — sopraintendono ai servizi amministrativi — assicurano le esatte e regolari somministrazioni in natura alle truppe.

Spediscono mandati di acconti alle truppe — agli impresari — ai provveditori — di pagamenti di assegni e di spese fisse, e di affittamenti su crediti aperti a loro favore.

Procedono alla verificazione delle contabilità presso i corpi — stabilimenti militari — e presso i contabili per la finanza in materia, e vi esercitano ufficio di controllo.

In tempo di guerra e presso le truppe riunite, a seconda delle esigenze, la somma dei servizi amministrativi è affidata ad un uffiziale generale o superiore o ad un funzionario d'intendenza militare, il quale assume il titolo d'*Intendente generale d'armata* per la durata delle sue funzioni (V. PARTE II, CAPO LXXXII).

SEZIONE IV.

Norme generali del servizio.

I funzionari dell'intendenza militare sono bensì nell'immediata dipendenza del ministero della guerra, ma nullameno sono sotto gli ordini del comandante generale di dipartimento e della divisione militare *in tutto ciò che riguardi il servizio militare e non sia contrario alle incumbenze amministrative specialmente loro affidate* (1).

---

(1) R. Decr. sopracitato 26 dicembre 1853.

I funzionari di questo corpo, posti sotto gli immediati ordini diretti del ministro, e quali delegati del medesimo, a senso del citato decreto d'instituzione, debbono essere indipendenti da ogni altra autorità *per quanto si riferisce all'esercizio di loro funzioni*, onde l'azione militare non possa nuocere all'efficacia del *controllo amministrativo*, che a questi funzionari è attribuito.

Nè potrebbe essere altrimenti dalla duplice natura delle attribuzioni insite al ministro della guerra, quella cioè del comando e quella dell'amministrazione, delle quali appunto noi ebbimo a ragionare nel TIT. I, CAPO I, in quanto che per le *attribuzioni di comando* evvi a disposizione il personale militare e l'impiego delle truppe, e tutto quanto è afferente all'esercizio di tale potere,

Il ministero della guerra fa conoscere ai comandanti generali di dipartimento le destinazioni del capo dell'ufficio d'intendenza militare e degli altri funzionari dell'intendenza militare.

---

come sarebbe movimento delle truppe, formazione dell'esercito, istruzione, polizia, disciplina.

Le *attribuzioni dell'ordine amministrativo* si riferiscono principalmente alle previdenze ed al soddisfacimento dei bisogni materiali dell'esercito.

Se quindi si considerano nel loro insieme le attribuzioni rispettive delle due classi di agenti che rappresentano il ministro, cioè a dire da una parte il personale militante, uffiziali generali, superiori e altri d'ogni grado e d'ogni arma; dall'altra i funzionari dell'intendenza militare e gli agenti d'esecuzione dei servizi amministrativi, si dovrebbe ammettere in principio una distinzione definita tra il comando e l'amministrazione.

Non pertanto l'*indipendenza assoluta* dell'autorità amministrativa essendo incompatibile col carattere, coi doveri e la risponsabilità del comando, le relazioni di servizio e di subordinazione del corpo d'intendenza verso i capi militari devono stabilirsi in modo a conciliare gl'interessi della disciplina e quelli del tesoro.

In tempo di pace l'amministrazione non si esercita che in virtù d'ordini ed in nome del ministro, quindi i funzionari dell'intendenza posti in tale *esclusiva dipendenza e quali delegati dell'autorità ministeriale* non devono conto dei loro atti ad alcun potere intermediario, e perciò al ministro solo il giudicare e l'apprezzare, se vi è luogo, la parte di risponsabilità che loro incumbe.

Gli ufficiali generali comandanti le circoscrizioni territoriali possono e devono assicurarsi che le truppe ricevano esattamente quanto è loro assegnato. — Ma l'autorità loro in materia d'amministrazione deve limitarsi alle misure necessarie a reprimere gli abusi contrari ai regolamenti ed al benessere del soldato.

I funzionari dell'intendenza devono far eseguire tali misure, e dare agli uffiziali generali comunicazione di tutti i ragguagli che dessi possono domandar loro per conoscere le situazioni ed i mezzi de' quali l'amministrazione può disporre per l'andamento regolare dei servizi.

Così l'interesse del servizio esige che l'autorità amministrativa debba deferire ad ogni richiesta scritta data dal comando locale,

Al giungere al posto cui è nominato l'intendente militare o commissario di guerra capo dell'ufficio, si presenta al comandante generale militare, il quale per ordine del giorno ne fa conoscere la destina-

---

e sotto la sua risponsabilità nei casi straordinari e non previsti, ma debbono tantosto essere riferiti al ministro e quegli ordini di urgenza e come vennero essi eseguiti. — così appunto è indicato all'art. 14 del precitato R. Decreto, locchè induce quanto accennammo in principio di questa nota.

Quest'indipendenza relativa del corpo d'intendenza nel tempo di pace ed all'interno, che gli è necessaria d'altronde per compiere al suo mandato, potrebbe dare luogo a sconcerti e nuocere essenzialmente al servizio in tempò di guerra e fuori Stato.

Nell'interno del regno e nei tempi di pace ben di rado i funzionari d'intendenza hanno occasione di prendere l'iniziativa della direzione per cose di grande importanza, e se occorre, devono, quali delegati del ministro, potere e saper impegnare la loro risponsabilità verso il ministro, che in tal caso impegna la propria.

Ma all'armata è ben diverso, e la delegazione ministeriale è necessariamente più estesa e, per così dire, illimitata.

All'armata l' *intendente generale capo* esercita l'amministrazione generale e superiore, e ad esso è devoluta la direzione ed il controllo di tutti i servizi in nome e dietro gli ordini del ministro della guerra, e sotto l'autorità del generale in capo. — Egli è indipendente da ogni altra autorità militare.

Vuolsi non pertanto ritenere che il generale comandante in capo riunisce ed esercita, se lo crede utile, tutti i poteri del Governo, e che per conseguenza l'intendenza militare gli è sottomessa per tutte le cose d'amministrazione delle quali egli voglia prendere l'iniziativa, o che determina sotto l'alta sua risponsabilità.

Vuolsi pur anco ritenere che per tutto ciò che riguarda il movimento delle sussistenze e delle scorte sussidio e rinforzi di truppe occorrenti all'esecuzione dei servizi, l' ufficiale generale comandante, sia un corpo d'armata, sia una divisione attiva, esercita una vera autorità sul funzionario addetto a questo corpo, a questa divisione. — Non pertanto una tale subordinazione dell'autorità amministrativa dal comandante generale non infirma la risponsabilità speciale che pesa sui funzionari d'intendenza; e, come in tempo di pace ed all'interno, ogni deroga alle regole ordinarie deve essere

zione e l'entrata in funzione ai comandanti delle truppe e stabilimenti militari.

A richiesta del suddetto capo dell'ufficio d'intendenza militare, i generali comandanti fanno conoscere a chi occorra l'arrivo e la destinazione degli altri funzionari amministrativi nel capo luogo del dipartimento — di divisione e sotto-divisione.

I funzionari dell'intendenza militare sebbene far debbano quelle osservazioni che credano convenienti pel bene e per la regolarità del servizio, devono però in ogni occorrenza aderire agli ordini formali che loro siano dati in via amministrativa dai comandanti generali, od alle richieste per iscritto che loro siano fatte dai comandanti militari di circondario nei casi eccezionali e non previsti dai regolamenti, specialmente per quanto si riferisce ai bisogni delle truppe — ma in tal caso i funzionari dell'intendenza ne riferiscono immediatamente al ministero della guerra, restando a carico di detti comandi militari ogni risponsabilità delle fatte disposizioni.

---

autorizzata e legittimata dall'autorità competente. — Spetta poi agli ufficiali generali incaricati del comando superiore delle truppe l'usare con moderazione di tale autorità.

Per poco che dessi volessero generalizzarne l'esercizio se ne avrebbe un perturbamento in tutto il sistema amministrativo dell'armata. — L'azione dell'intendente generale, rallentata, paralizzata da contrapposte disposizioni, diverrebbe ben presto di niun effetto; e lo stesso generale in capo non tarderebbe a vedersi scemare l'alto potere, che assai importa che egli conservi nell'interesse generale dell'armata.

Gli uffici d'intendenza militare di dipartimento sono considerati quali *centri* d'ogni ramo d'amministrazione militare nella periferia del rispettivo dipartimento, dai quali dipendono tutti gli altri — così gli uffici d'intendenza di divisione rispetto agli uffici di sotto-intendenza.

Gli ordini quindi — le direzioni e le norme agli uffici di divisione o di sotto-intendenza per l'andamento dei diversi rami di servizio sono loro dati dall'ufficio da cui dipendono.

Il ministero si dirige in massima agli uffici d'intendenza militare di dipartimento o di divisione per quanto ha tratto ai vari servizi amministrativi, e per contro gli uffici di sotto-intendenza si rivolgono agli uffici da cui dipendono.

I capi d'ufficio di dipartimento devono ogni semestre praticare una visita d'ispezione negli uffici dipendenti per assicurarsi dell'andamento del servizio e riferirne al ministero — sia circa alla tenuta degli uffizi — sia intorno all'esecuzione dei vari servizi e sul modo con cui procedono, segnatamente quello delle sussistenze e quello del casermaggio.

Essendo ad ogni uffizio d'intendenza militare di dipartimento riunito pur quello d'intendenza militare della divisione militare territoriale, così l'ufficio di dipartimento disimpegna tutti quei servizi che sono affidati a quello della divisione, e che più specialmente riguardano:

a) Gli appalti — incanti — contratti — sottomissioni;

b) Spedizione di mandati per acconti ai corpi — agli impresari — per spese fisse di stipendi — assegnamenti — fitti;

c) Corrispondenza e relazioni colle autorità — corpi e stabilimenti;

d) Alloggiamenti — passaggi di truppa — trasporti — spedizione di fogli di via;

e) Verificazione dei deconti degli impresari — dei prospetti e deconti dei municipii per somministrazioni da essi fatte;

f) Conti degli ospedali;

g) Visite ai quartieri — consegne;

h) Sorveglianza dei servizi delle sussistenze — dei panificii — e del casermaggio;

i) Direzione — disciplina e vigilanza del personale d'intendenza — delle sussistenze ed inoltre anche per quanto riguarda le divisioni attive, specialmente;

k) La verificazione dei fogli di competenza;

l) Quelle trimestrali o straordinarie di cassa e magazzini;

m) Tenuta dei ruoli annuali — variazioni giornaliere e verificazione di esse;

n) Perizie — verbali per morte — vendita — abbattimento di cavalli — od altro particolare;

o) Trasmissioni periodiche di documenti — note — elenchi, ecc.

Gli uffici di sotto intendenza disimpegnano essi pure nella periferia di loro giurisdizione le incum-

benze suindicate in ispecie quelle come sovra segnate alle lettere *d*, *e*, *f*, *g*, *h*, *k*, *l*, *m*, *n*, *o*.

Gli intendenti militari assistono personalmente alle rassegne di rimando che hanno luogo presso i dipartimenti e divisioni. — Quando per circostanze di servizio non possano intervenirvi, si fanno rappresentare da un funzionario che immediatamente loro succede in grado, previa partecipazione al comandante generale.

Le rassegne possono essere delegate al comandante militare di circondario — in tal caso il commissario o sotto commissario deve assistere alle medesime.

Il rassegnatore è assistito:

— Dal comandante del corpo — dal direttore dell'ospedale, se trattasi d'uomini allo spedale, e da due medici militari (1).

Le proposte a farsi dagli uffiziali rassegnatori si riducono alle seguenti:

1° Congedo di rimando mediante restituzione proporzionale dell'assegno di primo corredo o col condono di esso, o con gratificazione, ciò secondo gli anni di prestato servizio — le infermità dalle quali l'individuo trovasi affetto — ed i mezzi di sussistenza che possede. — Le gratificazioni non

---

(1) Art. 1166 e seguenti del Regol. sul reclutamento, e Nota ministeriale 25 agosto 1855.

puonno eccedere l'intiera paga di un anno, senza calcolare il deconto;

2º Licenze straordinarie di tre o sei mesi di convalescenza;

3º Passaggio dall'una all'altra arma;

4º Passaggio alle Compagnie Veterani che contino un servizio non minore di anni diciotto.

Il rassegnatore può proporre l'indennità di via ed i mezzi di trasporto per gli uomini poveri di beni di fortuna, cui sia indispensabile di essere trasferti alle case loro.

Gli uffici d'intendenza militare di dipartimento o di divisione sono titolari di crediti che loro vengono aperti pel pagamento degli occorrenti acconti ai corpi — ai provveditori — pel pagamento di spese fisse e simili (V. Capi xxiii e xxiv).

I funzionari dell'intendenza militare, all'arrivo di ispettori dell'esercito o delle contabilità, che per l'effetto di loro missione si recano in qualche regione, si presentano ai medesimi affine di concorrere coll'opera ed assistenza loro per la parte che concerne le loro attribuzioni ed in tutte quelle delle quali vengono richiesti.

Il capo dell'ufficio d'intendenza mette a disposizione dell'ispettore uno dei funzionari dipendenti.

I suddetti funzionari prestano parimente la loro assistenza agli uffiziali delegati a riconoscere i titoli

zioni od opere nuove nei fabbricati occupati per uso e servizio militare.

— Repertorio di contratti o sottomissioni;

— Registro dei crediti aperti;

— Registro dei mandati spediti;

— Ruoli dei diversi personali addetti ai diversi uffici di comandi generali — comandi militari — direzioni — tribunali degli impiegati sì d'intendenza che delle sussistenze — degli uffiziali in disponibilità — in aspettativa;

— Repertorio degli inventari, mobili ed arredi negli alloggi ed uffici diversi — ed infine tutti quelli altri che il servizio richiede, perchè ad ogni qualunque momento si faciliti la ricerca delle pratiche e si abbia la traccia di tutte le operazioni che ebbero luogo (1).

---

(1) In proposito del Corpo d'intendenza militare crediamo poter dare luogo qui ad una nota del signor Vauchelle, da esso inserta nell'ultima sua edizione del 1861, pag. 605, vol. II.

« On a souvent représenté comme exorbitant le contrôle que l'in-
« tendance militaire exerce sur l'administration intérieure des corps
« de troupe, parce que l'on négligeait sans doute de considérer que
« ce contrôle est une conséquence obligée du nombre infini de dé-
« tails administratifs accumulés dans leurs mains et des dépenses
« et opérations manutentionnaires importantes dont ils sont l'objet
« ou les instruments.

« Le contrôle est, et sera toujours, de sa nature, incommode et
« fâcheux pour ceux qui le doivent subir, pour ceux-là mêmes qui
« ont le moins sujet de le redouter.

« Placez-le où vous voudrez et soyez sûr de rencontrer les mêmes
« répugnances.

« Il est, au surplus, permis de reconnaître que les formes dont
« l'intendance militaire entoure généralement ses rapports avec les
« corps de troupe, et les bons offices de son sage contrôle, ont déjà

Qui si prescinde di entrare in più minuti particolari chè sarebbe affare di troppo prolisso il volerli tutti indicare; ci limitiamo perciò alle cose più essenziali e d'ordine generale.

Nei capitoli diversi dell'opera, e per ciascun ramo di servizio, si è accennato tratto tratto all'azione che i funzionari d'intendenza militare devonvi avere per l'esecuzione e per la direzione e sopraintendenza ai medesimi, quindi in essi si ha pure l'indicazione delle attribuzioni e delle incumbenze alle quali detti funzionari debbono persolvere, perciò omettiamo di ripeterle in questo capo.

« dissipé bien des préventions, rassuré bien des amours-propres qui « s'étaient trop promptement alarmés.

« Les fonctionnaires de l'intendance ne doivent jamais perdre de « vue:

« Que la tâche des Conseils d'administration et des comptables des « corps de troupe est laborieuse et lourde;

« Que le premier devoir de la haute administration est de les aider « à en supporter le poids;

« Que le contrôle, toujours décent et mesuré, doit réserver sa ri- « gueur pour les seuls cas graves, heureusement de plus en plus « rares, souvent même faciles à prévenir par de bienveillants avis. »

FINE DEL VOLUME I.

INDICE DEL PRIMO VOLUME

PARTE PRIMA.

TITOLO I.

DELL'AMMINISTRAZIONE IN GENERALE.

TITOLO II.

REGOLE D'APPLICAZIONE GENERALE NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI.

TITOLO III.

ASSEGNAMENTI PECUNIARI.

TITOLO IV.

ASSEGNAMENTI IN NATURA.

TITOLO V.

DEL DIRITTO E RAGIONE AGLI ASSEGNAMENTI (*competenze*) SÌ IN DANARO, SÌ IN NATURA.

TITOLO VI.

AMMINISTRAZIONE PRESSO I CORPI.

TITOLO VII.

SPECIALITA'.

TITOLO VIII.

SERVIZI D'ARTIGLIERIA E DEL GENIO.

TITOLO IX.

STATI MAGGIORI — INTENDENZA MILITARE.

457,866